

# La chiusura atipica del processo esecutivo. Elementi per uno studio sui poteri del giudice dell'esecuzione

Dottorando  
**Biagio Limongi**

Tutor  
**Chiar.ma Prof.ssa Roberta Tiscini**



**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA

# La chiusura atipica del processo esecutivo. Elementi per uno studio sui poteri del giudice dell'esecuzione

**Dipartimento di Scienze giuridiche**

**Dottorato in Autonomia privata, impresa, lavoro e tutela dei diritti  
nella prospettiva europea ed internazionale**

**Curriculum di Diritto processuale civile**

**Ciclo XXXV**

**Dottorando:**

**Biagio Limongi**

**Tutor:**

**Chiar.ma Prof.ssa Roberta Tiscini**

A.A. 2021/2022

*a Giorgia*

## INDICE SOMMARIO

INTRODUZIONE	6
CAPITOLO I	9
I PROVVEDIMENTI DI CHIUSURA ATIPICA DELL'ESECUZIONE NELLA GIURISPRUDENZA	9
1. Introduzione.	9
2. L'infruttuosità della vendita forzata.	12
3. Vicende del bene oggetto dell'esecuzione.	20
4. <i>Segue.</i> Appartenenza a terzi del bene staggito.	29
5. <i>Segue.</i> Nel pignoramento presso terzi, l'accertamento negativo dell'obbligo del terzo.	35
6. Nullità insanabili dell'atto di pignoramento.	38
7. Il difetto dei presupposti processuali generali. Il difetto di giurisdizione e l'incompetenza.	50
8. <i>Segue.</i> Difetto dei presupposti processuali attinenti alla parte.	61
9. <i>Segue.</i> Alcune considerazioni relative alla chiusura anticipata per difetto dei presupposti processuali dell'esecuzione.	65
10. La chiusura della procedura esecutiva connessa a vicende del diritto a procedere ad esecuzione forzata. In particolare, l'accoglimento dell'opposizione di merito.	67
11. <i>Segue.</i> Inesistenza originaria e sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo.	72
12. <i>Segue.</i> La chiusura della procedura esecutiva per inesistenza del diritto sostanziale tutelato.	78
13. Rilievi conclusivi. Programma della ricerca e transizione.	89
CAPITOLO II	95
I CASI DI ESTINZIONE E I RELATIVI PROFILI DINAMICI. LA LORO COMPATIBILITA' CON LA CHIUSURA ATIPICA.	95
1. L'estinzione: figure tipiche. Cenni sull'estinzione per rinuncia agli atti (629 c.p.c.).	95
2. <i>Segue.</i> L'estinzione per inattività (art. 630, comma I). Il problema della tassatività delle fattispecie estintive.	102
3. <i>Segue.</i> La diserzione dell'udienza (art. 631 c.p.c.).	115
4. <i>Segue.</i> L'estinzione per mancata instaurazione della fase di merito di un'opposizione (art. 624, comma 3, c.p.c.).	117
5. Esame di alcuni casi dubbi. Applicazioni del principio di tassatività delle fattispecie estintive e conseguenze in tema di prescrizione.	123
6. L'eccezione di estinzione.	139

7. Il reclamo. _____	146
8. Il regime dell'ordinanza che chiude anticipatamente il processo esecutivo e la sanatoria in caso di errore nella scelta del rimedio. Sul problema del concorso tra i rimedi. _____	158
9. Effetti dell'estinzione. L'art. 187- <i>bis</i> disp. att. c.p.c. Estinzione e prescrizione. _____	168
10. Conclusioni e transizione. _____	182
CAPITOLO III _____	185
I POTERI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE TRA PRESENTE E PASSATO _____	185
1. Breve quadro del rapporto tra cognizione ed esecuzione nel sistema del codice. _____	185
2. La necessità di attività cognitive all'interno del processo esecutivo, nella prospettiva dell'intervento non titolato e della stabilità della distribuzione. Il principio del contraddittorio. _____	193
3. Spazi cognitivi nell'esecuzione in forma specifica: il problema dell'ordinanza che detta le modalità dell'esecuzione <i>ex art.</i> 612 c.p.c. _____	210
4. L'affievolimento del requisito della «certezza» negli orientamenti favorevoli all'eterointegrazione del titolo esecutivo. _____	217
5. Le controversie distributive. Natura e oggetto delle controversie distributive prima della riforma dell'art. 512 c.p.c. _____	227
6. <i>Segue.</i> Le controversie distributive dopo la riforma del 2005. _____	232
7. Le modifiche alla disciplina dell'espropriazione presso terzi e la nuova fisionomia del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo. _____	242
8. <i>Segue.</i> Forme della "cognizione" del giudice dell'esecuzione sull'obbligo del terzo. _____	248
9. Il riconoscimento, in capo al giudice dell'esecuzione, del potere di concedere l' <i>astreinte</i> _____	253
10. A proposito della sentenza Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 17 maggio 2022 (cause riunite: C-693/19 e C-831/19). _____	260
11. Conclusioni. _____	271
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE _____	274
BIBLIOGRAFIA _____	293

## INTRODUZIONE

1. – Quando venne varato l'attuale codice di procedura civile, il legislatore espresse grande soddisfazione per l'intervento realizzato sul processo esecutivo, settore in cui si era avvertito più forte «il bisogno di dare agli istituti, anche nella formulazione delle norme e nel loro raggruppamento, una impostazione sistematica più corrispondente ai progressi della scienza processuale». La forza del neonato libro III non stava tanto nella modernizzazione della normativa e nella semplificazione formale, quanto nell'aver saputo distinguere nettamente il processo esecutivo e il procedimento contenzioso, mettendo a frutto «la chiara distinzione teorica tra i due momenti, cognizione ed esecuzione» tracciata dagli studi. Sicchè, la riforma aveva potuto «liberare la esecuzione da tutte le ingombranti sovrastrutture imitate dal procedimento contenzioso», come il contraddittorio e la collegialità.

Alla testa del processo esecutivo riformato («come il giudice istruttore nel processo di cognizione») venne posto il giudice dell'esecuzione, istituito per «dirigere, coordinare, stimolare le attività degli interessati», oltre che per «ascoltar[ne] direttamente le voci e di tener conto, informandosi dei vari loro punti di vista, di tutti gli aspetti del caso concreto»; ma non certo, però, per «decidere»: perché in sede esecutiva «non si tratta più di decidere ma di operare in conformità di un titolo già di per sé esecutivo»<sup>1</sup>.

2. – Molta acqua è passata sotto i ponti (lo scorso anno si sono celebrati gli ottant'anni dall'entrata in vigore del codice), ma i fondamenti del sistema dell'esecuzione forzata hanno ben resistito allo scorrere del tempo. Naturalmente non tutto è rimasto identico: si pensi, ad esempio, alla significativa evoluzione che ha interessato l'opposizione agli atti esecutivi e – soprattutto – al superamento, imposto dalla Costituzione, dell'idea che il processo esecutivo possa fare a meno della garanzia del contraddittorio.

Negli ultimi due decenni, però, il legislatore, spinto soprattutto dalla necessità di assicurare efficienza e durata ragionevole alle esecuzioni, è intervenuto con

---

<sup>1</sup> Tutti i brani citati sono tratti dalla Relazione al Re del Ministro Guardasigilli Grandi, presentata nell'udienza del 28 ottobre 1940, § 31.

riforme che hanno inciso profondamente sui collaudati schemi del processo esecutivo. Le novelle, divenute ad un certo punto alluvionali, hanno interessato alcuni tra gli snodi più significativi dal punto di vista teorico e pratico: le opposizioni esecutive, l'intervento dei creditori, le controversie in sede di distribuzione del ricavato, solo per fare alcuni esempi. Anche il titolo esecutivo – che continua a costituire il punto di partenza per ogni riflessione sull'esecuzione forzata – ha risentito non poco di questo incessante susseguirsi di novità normative.

A siffatti impulsi di matrice legislativa, si aggiunge la forza parimenti invasiva della giurisprudenza, la quale, nella materia esecutiva ancor più che in altri settori, offre stimoli e indicazioni preziose agli operatori (prima ancora che agli interpreti). Al di là delle pronunce più note, che non sempre hanno ricevuto il plauso della dottrina, l'incessante attività delle corti consegna agli studiosi una realtà magmatica e ricca di sollecitazioni. Emblematica è l'ordinanza dichiarativa della chiusura anticipata del processo esecutivo: un provvedimento atipico (caratterizzato per questo da varietà terminologica: improseguibilità, estinzione atipica...), attorno al quale, pur nel silenzio della legge (è relativamente recente la sua prima consacrazione nell'art. 187-*bis* disp. att. c.p.c.) si è raccolta una casistica davvero imponente. Sicchè il tema è oggi meritevole di approfondimento.

Nelle pagine seguenti si cercherà innanzitutto di rintracciarne i presupposti: attingendo all'esperienza giurisprudenziale si potrà verificare se il provvedimento di chiusura anticipata nella prassi risponda ad un'esigenza unitaria, o piuttosto rappresenti uno strumento intrinsecamente dinamico, idoneo a fronteggiare le evenienze più varie. Poiché – come si intuisce – con il provvedimento in parola il giudice nega la tutela esecutiva al procedente, occorrerà sviluppare un confronto con l'estinzione, istituto, questo, tipizzato dal legislatore che presenta, almeno a prima vista, varie similitudini con l'oggetto della ricerca. Si dovrà quindi ricostruire la “disciplina” della chiusura atipica come nel tempo la giurisprudenza la ha delineata: il procedimento, i rimedi esperibili, gli effetti.

3. – Il fatto che il codice non abbia disciplinato i casi che oggi danno luogo alla chiusura anticipata è un dato di per sé significativo. Esso indica che, almeno in

parte, le esigenze cui tale provvedimento risponde non erano state previste dal legislatore. Ciò può dipendere – e certamente in parte è dipeso – dall’evoluzione della situazione socioeconomica e dalla lunga vita della codificazione. Ma si può avanzare l’ipotesi, da confermare nelle pagine che seguono, che accanto a questa spiegazione, ve ne sia un’altra: e cioè che nell’intenzione dei *conditores* una tale casistica avrebbe potuto (o dovuto) confluire in altri percorsi e segnatamente nelle opposizioni. La prima impressione che si ricava da una indagine che abbia come oggetto l’esperienza applicativa è, infatti, che non tutte le questioni «da opposizione» trovano oggi collocazione nell’incidente cognitivo, trattandosi piuttosto di problemi che il giudice dell’esecuzione affronta e risolve direttamente. In altri termini: si ha la sensazione che l’esperienza della chiusura atipica rappresenti – almeno in alcune sue manifestazioni – un’incrinatura del sistema originario del codice, e in particolare di quella netta separazione tra esecuzione e parentesi cognitive, che il Ministro Guardasigilli aveva indicato al Re quale più prezioso risultato della riforma del processo esecutivo.



# CAPITOLO I

## I PROVVEDIMENTI DI CHIUSURA ATIPICA DELL'ESECUZIONE NELLA GIURISPRUDENZA

**SOMMARIO:** 1. Introduzione – 2. L'infruttuosità della vendita forzata. – 3. Vicende del bene oggetto dell'esecuzione. – 4. *Segue.* Appartenenza a terzi del bene staggito. – 5. *Segue.* Nel pignoramento presso terzi, l'accertamento negativo dell'obbligo del terzo. – 6. Nullità insanabili dell'atto di pignoramento. – 7. Il difetto dei presupposti processuali generali. Il difetto di giurisdizione e l'incompetenza. – 8. *Segue.* Difetto dei presupposti processuali attinenti alla parte. – 9. *Segue.* Alcune considerazioni relative alla chiusura anticipata per difetto dei presupposti processuali dell'esecuzione. – 10. La chiusura della procedura esecutiva connessa a vicende del diritto a procedere ad esecuzione forzata. In particolare, l'accoglimento dell'opposizione di merito. – 11. *Segue.* Inesistenza originaria e sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo. – 12. *Segue.* La chiusura della procedura esecutiva per inesistenza del diritto sostanziale tutelato. – 13. Rilievi conclusivi. Programma della ricerca e transizione.

### 1. Introduzione.

Il codice di procedura civile disciplina l'estinzione del processo esecutivo in pochi articoli, collocati alla fine del libro III. In consonanza con le disposizioni relative al processo di cognizione (artt. 306 e ss.), le fattispecie estintive previste originariamente dal codice sono due: a) la rinuncia agli atti (art. 629 c.p.c.) e b) l'inattività delle parti (art. 630 c.p.c.), cui è riconducibile anche l'ipotesi della diserzione dell'udienza (631 c.p.c.)<sup>1</sup>.

Le fattispecie estintive saranno oggetto di approfondito esame nel Cap. II: sia consentito ora soltanto richiamarle al fine di precisare che ad esse ci si riferirà, d'ora innanzi, con l'espressione (atecnica) di «estinzione tipica». Ciò al fine di tenerle distinte dalle innumerevoli altre circostanze in cui il processo esecutivo si trovi per le più disparate ragioni nell'impossibilità di proseguire fino all'esito suo proprio – inteso come soddisfazione del precedente – alla cui disamina è dedicato

---

<sup>1</sup>Successivamente è stato introdotto l'art. 631-bis c.p.c., sul quale si tornerà *infra*, Cap. II, § 2, a disciplinare l'omessa pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche (P.V.P.) dell'avviso di vendita per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore munito di titolo.

il presente Capitolo. A questo insieme ci si riferisce utilizzando espressioni come estinzione atipica, improseguibilità, chiusura anticipata.

Prima di intraprendere l'esame della casistica offerta dalla giurisprudenza, occorre avvertire che la classificazione delle fattispecie concrete nell'una o nell'altra categoria (estinzione tipica o chiusura anticipata) non è sempre agevole o condivisa. D'altra parte, dottrina e giurisprudenza talvolta hanno ricondotto le ipotesi di chiusura anticipata nell'alveo degli artt. 629 e segg. c.p.c. ricorrendo all'interpretazione estensiva o analogica, in alcuni casi non senza forzature del dato normativo<sup>2</sup>; ma, come si vedrà, è oggi diffusa la convinzione che le fattispecie di chiusura anticipata siano (almeno per la maggior parte) irriducibili a quelle di estinzione, anche in ragione dell'affermata tassatività di queste ultime. Proprio in considerazione del fatto che in certi casi la linea di demarcazione tra l'una e l'altra categoria si fa più rarefatta, l'esame di alcune ipotesi per così dire "critiche", che oggi la giurisprudenza qualifica di chiusura anticipata<sup>3</sup>, sarà svolto nel Cap. II, dopo l'esame delle fattispecie di estinzione.

Lungi dall'aver mero interesse classificatorio, la distinzione tra estinzione tipica e atipica è piuttosto significativa sul piano della disciplina processuale. Anche su questo punto si tornerà diffusamente *infra*<sup>4</sup>; per il momento è sufficiente ricordare che l'art. 630 c.p.c. assoggetta l'ordinanza dichiarativa dell'estinzione al reclamo, mentre, come è noto, il rimedio di carattere generale – *onnivoro*, si è scritto<sup>5</sup> – avverso gli atti e i provvedimenti del processo esecutivo è l'opposizione agli atti esecutivi. Sicchè, la qualificazione del caso concreto in termini di estinzione tipica o chiusura atipica incide sulla scelta del rimedio evocabile

---

<sup>2</sup> Ciò appare del tutto comprensibile: è apparso naturale agli interpreti far riferimento, a fronte di una vicenda che impediva al processo esecutivo di giungere alla sua meta, all'istituto dell'estinzione. D'altra parte, l'art. 630 c.p.c. si è prestato, come si vedrà, ad interpretazioni estensive (*infra*, Cap. II, § 2).

<sup>3</sup> *Infra*, Cap. II, § 5. Tra le altre, si tratta della cessazione dell'efficacia del pignoramento (art. 497 c.p.c.), dell'omesso o ritardato deposito della documentazione che deve corredare l'istanza di vendita (art. 567 c.p.c.), della cessazione dell'efficacia del pignoramento immobiliare a causa del mancato rinnovo della sua trascrizione decorsi vent'anni (artt. 2668-*bis* e 2668-*ter* c.p.c.).

<sup>4</sup> Cap. II, § 5-9.

<sup>5</sup> CAPPONI, *L'opposizione distributiva dopo la riforma dell'espropriazione forzata*, in *Corr. giur.*, 2006, 1760 ss., spec. 1763; la tendenza a fungere da «istituto di chiusura» nel sistema dei rimedi cognitivi operanti nell'ambito del processo esecutivo «cui ricorrere in mancanza di altri incidenti cognitivi tipici» è illustrata nell'opera di ORIANI, *L'opposizione agli atti esecutivi*, Napoli, 1987, *passim* nonché nello studio di VACCARELLA, *Titolo esecutivo, precetto, opposizioni*, Torino, 1993, 67 ss. e 275 ss. ed è stata codificata dal legislatore delle "riforme": v. soprattutto gli artt. 512 e 549 c.p.c., su cui *infra*, Cap. III, § 5-8.

avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione<sup>6</sup>. Non solo: all'estinzione (tipica) è ricollegata una precisa disciplina in tema di prescrizione (art. 2945, comma 3, c.c.); si tratterà di capire se tale regime è da estendersi anche ai casi di chiusura anticipata<sup>7</sup>.

L'opportunità di un approccio casistico allo studio del provvedimento di chiusura anticipata è resa evidente dal fatto che la categoria è di elaborazione schiettamente pretoria<sup>8</sup> ed ha ricevuto la sua consacrazione legislativa soltanto con l'introduzione dell'art. 187-*bis* disp. att. c.p.c.<sup>9</sup>, ad opera del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, nel quale, a fianco dell'«estinzione», è menzionata la «chiusura anticipata del processo esecutivo». Così il legislatore ha “preso atto” dell'esistenza di numerosi altri casi, oltre a quelli disciplinati dal codice nell'estinzione, in cui il processo esecutivo si conclude senza che l'esecutante sia soddisfatto. In seguito, sono state introdotte, in recepimento di soluzioni già sperimentate dalla giurisprudenza<sup>10</sup>, previsioni sparse di “chiusura anticipata” nel libro III (si v., ad es., l'art. 540-*bis*, ult. periodo, c.p.c., aggiunto dalla l. 18 giugno 2009, n. 69<sup>11</sup>) o nuove fattispecie di estinzione “tipica” (v. l'art. 631-*bis* c.p.c., introdotto d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. con modif. in l. 6 agosto 2015, n. 132<sup>12</sup>).

Proprio l'art. 187-*bis* disp. att. c.p.c. consiglia di utilizzare l'espressione «chiusura anticipata» in luogo delle altre (estinzione atipica, improcedibilità, improseguibilità): da un lato, essa rende bene l'idea dell'eterogeneità delle

---

<sup>6</sup> *Infra*, Cap. II, § 8.

<sup>7</sup> L'effetto interruttivo permanente (o sospensivo) è disciplinato dal combinato degli artt. 2943 c.c., comma 1, ove è previsto che l'interruzione (istantanea) della prescrizione è prodotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio (anche) esecutivo e dall'art. 2945, comma 2, c.c., il quale stabilisce che la prescrizione «non corre», se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti di cui all'art. 2943, comma 1, c.c., fino al momento «in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. Sul punto, v. *infra*, Cap. II, § 9.

<sup>8</sup> Per tutti, BELLÈ, *Estinzione tipica e chiusura atipica del procedimento esecutivo*, *Riv. Esec. Forz.*, 2007, 433 ss.; CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, Torino, 2020, 531.

<sup>9</sup> L'art. 187-*bis* disp. att. c.p.c. (sul quale v. *infra*, Cap. II, § 9), disciplina in modo omogeneo le conseguenze dell'estinzione tipica e della chiusura anticipata rispetto agli aggiudicatari nella vendita forzata. La disposizione stabilisce che «in ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo» restano fermi gli effetti dell'assegnazione e dell'aggiudicazione anche provvisoria, in conformità all'art. 632, comma 2, c.p.c. Dispone inoltre che nelle medesime circostanze diviene improcedibile l'istanza di conversione del pignoramento *ex art.* 495 c.p.c.

<sup>10</sup> Chiaro esempio è l'art. 164-*bis* disp. att. c.p.c., su cui v. *infra*, in questo Cap., § 2.

<sup>11</sup> Su cui v. *infra*, in questo Cap., § 2.

<sup>12</sup> Su cui v. *infra*, Cap. II, § 5.

fattispecie, dall'altro evita gli equivoci cui può dar luogo la confusione terminologica con l'estinzione "tipica"<sup>13</sup>.

Svolte queste premesse minime, ma imprescindibili, per inquadrare l'oggetto del presente capitolo, è possibile iniziare l'esame delle fattispecie di chiusura anticipata. Si tenterà di descrivere il fenomeno della chiusura anticipata, con l'ovvia avvertenza che, trattandosi di categoria di creazione pretoria e per definizione residuale, la casistica è davvero magmatica e difficilmente riducibile ad ordine, anche solo espositivo: per questo, è necessario limitare l'indagine alle ipotesi che si presentano con una certa frequenza nella pratica e che appaiono di maggiore interesse teorico. All'esito della disamina, acquisita maggiore consapevolezza del fenomeno, sarà possibile raffrontare la chiusura anticipata con l'estinzione codicistica e si tenterà di far emergere il significato di questa multiforme e talvolta caotica esperienza, che sembra, nel complesso, preludere a un profondo mutare del processo esecutivo e, con esso, dei poteri del giudice dell'esecuzione.

## 2. L'infruttuosità della vendita forzata.

Il d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. con modif., in l. 10 novembre 2014, n. 162, ha introdotto l'art. 164-bis disp. att. c.p.c., rubricato «Infruttuosità dell'espropriazione forzata»<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> In qualche occasione la giurisprudenza ha svolto tale precisazione, dimostrando di prediligere l'espressione "improcedibilità", e di voler riservare l'utilizzo del termine estinzione soltanto a quella tipica, di cui agli artt. 629 e ss. c.p.c.: v., ad es., Cass., 17 giugno 2017, n. 15605. Preoccupazione condivisibile, alla luce delle gravi conseguenze che determina l'errore nell'individuazione della natura del provvedimento: sul punto v. *infra*, Cap. II, § 9.

<sup>14</sup> Sull'art. 164-bis disp. att. c.p.c. v. DAMIANI, *Estinzione atipica e chiusura anticipata del processo esecutivo*, in *Giusto proc. civ.*, 2017, 425 ss.; F. DE STEFANO, *Gli interventi in materia di esecuzione forzata nel d.l. 132/2014*, in *Riv. esec. forz.*, 2014, 787 ss. e spec. 794; DESIATO, *Infruttuosità dell'esecuzione forzata*, in «Misure urgenti per la funzionalità e l'efficienza della giustizia civile», a cura di DALFINO, Torino, 2015, 237 ss.); IANNICELLI, *Art. 164-bis disp. att. c.p.c.*, in ARIETA – DE SANTIS – DIDONE, *Codice commentato*, cit., 1850 ss.; LODOLINI, *La chiusura anticipata della procedura per infruttuosità e l'estinzione per mancato espletamento della pubblicità sul portale delle vendite pubbliche*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2016, 232 ss.; MICALI, «Inammissibilità» e «infruttuosità» dell'espropriazione forzata, in *Riv. dir. proc.*, 2017, 1052 ss.; MICCOLIS, *Esclusione della responsabilità patrimoniale per inutilità del processo*, in *www.judicium.it*, 2022, § 3 e ss.; TEDOLDI, *Le novità in materia di esecuzione forzata del d.l. 132/2014*, in *Corr. giur.*, 2015, 390 ss., spec. 403 ss.; VINCRE, *Art. 164-bis*, in SALETTI – VANZ – VINCRE, *Le nuove riforme dell'esecuzione forzata*, Torino, 2016, 371 ss.

La disposizione disciplina i casi in cui «risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo», stabilendo che al verificarsi di queste circostanze il giudice dell'esecuzione deve disporre la chiusura anticipata del processo esecutivo.

La norma, chiaramente dettata in relazione all'espropriazione forzata<sup>15</sup>, risponde ad una evenienza palesatasi frequentemente ai giudici dell'esecuzione, soprattutto nei periodi di crisi del mercato immobiliare, e cioè quella in cui il bene staggito si palesi, in esito ai tentativi di vendita esperiti nell'espropriazione, di valore infimo o addirittura privo di valore economico.

L'art. 164-bis disp. att. c.p.c., peraltro, non è l'unica disposizione a farsi carico di dettare una regola per queste circostanze. Ancor prima, infatti, aveva fatto la sua apparizione l'art. 540-bis c.p.c., relativo all'espropriazione mobiliare<sup>16</sup>. Per effetto di tale disposizione, se i beni mobili restano invenduti esperiti almeno due tentativi di vendita, o la somma assegnata è insufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il creditore può fare istanza di pignoramento di altri beni; se non sono pignorate nuove cose, il giudice dichiara l'estinzione del processo (si noti la terminologia adoperata: per l'art. 164-bis disp. att. c.p.c., nel 2015, il legislatore sanziona l'infruttuosità con la «chiusura anticipata»; l'art. 540-bis c.p.c., di qualche anno antecedente, richiama l'«estinzione»)<sup>17</sup>.

---

<sup>15</sup> Secondo un orientamento diffuso, l'art. 164-bis disp. att. c.p.c. ha il suo campo elettivo di applicazione nell'espropriazione immobiliare, sia perché in quella mobiliare vi sono altre disposizioni con funzione analoga (su cui v. *infra* nel testo), sia perché nell'espropriazione di crediti, dopo la dichiarazione del terzo, «consegue l'assegnazione del credito, ancorché irrisorio, con conseguente definizione della procedura esecutiva; non si pone pertanto alcuna questione di valutazione del rapporto costi-benefici in ordine alla prosecuzione dell'esecuzione»: così LODOLINI, *op. cit.*, 241; TEDOLDI, *Esecuzione forzata*, Pisa, 2021, 789).

<sup>16</sup> Introdotta dalla l. 18 giugno 2009, n. 69, è rubricata «Integrazione del pignoramento». Sull'art. 540-bis c.p.c., fra gli altri, v. BALENA, *La nuova pseudo-riforma della giustizia civile (un primo commento della l. 18.6.2009, n. 69)*, in *Giusto proc. civ.*, 2009, 749 ss., in part. 800; CAMPESE, *Le modifiche al processo esecutivo introdotte dalla l. 18-6-2009, n. 69*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2010, 426 ss.; CHIZZINI, *Art. 540-bis*, in BALENA – CAPONI – CHIZZINI – MENCHINI, *La riforma della giustizia civile*, Torino, 2009, 133 ss.; LONGO, *La riforma del processo esecutivo*, in *Foro it.*, 2009, V, 314 ss.; MANCUSO, *Art. 540-bis*, in ARIETA – DE SANTIS – DIDONE, *Codice commentato*, cit., 924 ss.; SALETTI, *Art. 540-bis*, in SALETTI - SASSANI (a cura di), *Commentario alla riforma del codice di procedura civile*, Torino, 2009, 186 ss.; STROPPARO, *Art. 540-bis*, in *Codice di procedura civile* diretto da CONSOLO, III, Milano, 2018, 938 ss.

<sup>17</sup> Se, come sembra doveroso, si ha riguardo alla terminologia utilizzata dal legislatore, si dovrebbe concludere che il provvedimento adottato ex art. 164-bis disp. att. c.p.c. sia soggetto all'opposizione agli atti esecutivi, mentre quello adottato ex art. 540-bis disp. att. c.p.c. sia soggetto a reclamo ex art. 630 c.p.c. Emerge *prima facie* la differenza di trattamento di due ipotesi simili, in cui il processo esecutivo è chiuso perché il bene staggito non è fruttuosamente collocabile sul

Di poco successiva all'art. 164-*bis* disp. att. c.p.c. è la riscrittura dell'art. 532, comma 2, c.p.c. La disposizione oggi prevede che il commissionario della vendita mobiliare, esauriti infruttuosamente i tentativi di vendita e fino a un massimo di tre, rimetta il fascicolo al giudice dell'esecuzione, il quale, salve eventuali istanze d'integrazione del pignoramento *ex art. 540-bis* c.p.c., dispone la chiusura anticipata del processo<sup>18</sup>.

Con queste tre disposizioni, che conferiscono al giudice dell'esecuzione un potere da esercitare su iniziativa officiosa, il legislatore ha codificato una prassi nata in via pretoria; infatti, già prima che esse venissero alla luce, alcuni giudici dell'esecuzione, a fronte di molteplici tentativi di vendita andati a vuoto, disponevano la chiusura del processo esecutivo, o lo dichiaravano improseguibile o estinto<sup>19</sup>. Orientamento, questo, non accolto dalla Cassazione,

---

mercato delle vendite giudiziarie. Ancora più rilevante è il profilo della prescrizione: parlando di estinzione, il legislatore sembra aver voluto assoggettare la fattispecie all'art. 2945, comma 3, c.p.c., con conseguente perdita dell'effetto interruttivo permanente (perplexità evidenziata da LONGO, *op. loc. cit.*). La giustificazione di questa discrasia sta nel fatto che l'art. 540-*bis* c.p.c. fa conseguire l'estinzione alla mancanza di un'istanza del creditore di integrazione del pignoramento, dopo l'esito infruttuoso della vendita. MICCOLIS, *Esclusione della responsabilità patrimoniale per inutilità*, cit., § 5, ritiene esperibile il reclamo, avverso il provvedimento reso *ex art. 164-bis* disp. att. c.p.c., in base al tenore letterale della disposizione; per l'A. si tratta di un normale esito della procedura esecutiva, la quale si chiude perché non vi sono beni da trasformare in denaro, essendo rimasti quelli staggiti invenduti o non avendo realizzato un ricavato sufficiente e non essendovi altri beni pignorabili. G.F. RICCI, *La riforma del processo civile*, Torino, 2009, 85 ss. e spec. 87, ritiene che il provvedimento in parola abbia *ratio* diversa da quello *ex art. 630* c.p.c., essendo quest'ultimo limitato alle ipotesi in cui il creditore non compia l'attività cui è processualmente obbligato, e ritiene quindi dubbia la reclamabilità. Per SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*<sup>7</sup>, Milano, 2019, 2523 ss., si tratta di ipotesi speciale di chiusura anticipata per infruttuosità; TEDOLDI, *Esecuzione forzata*, cit., 789, parla a riguardo di chiusura anticipata.

<sup>18</sup> Il 2° comma dell'art. 532 c.p.c. è stato riscritto dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. in l. 6 agosto 2015, n. 132 e ulteriormente modificato – ma non nella parte che qui interessa – dal d.l. 13 maggio 2016, n. 59, conv. in l. 10 giugno 2016, n. 119. In giurisprudenza, v., tra le pochissime decisioni massimate in tema, la recente Cass., 15 dicembre 2021, n. 40072, la quale afferma che, in caso di aste andate deserte con conseguente chiusura anticipata del processo esecutivo, le spese restino a carico del creditore procedente, posto che l'infruttuosità della procedura rende evidentemente impossibile la loro imputazione sulla somma ricavata. Sull'art. 532 c.p.c. v., MANCUSO, *Art. 532*, in ARIETA – DE SANTIS – DIDONE, *Codice commentato*, cit., 883 ss.; TEDOLDI, *Le novità in materia di esecuzione forzata nel D.L. 59/2016 ... terza e non ultima puntata della never ending story (sulle sofferenze bancarie)*, in *Corr. giur.*, 2016, 1329 ss. e spec. 1343; VINCRE, *Art. 532*, in SALETTI – VANZ – VINCRE, *Le nuove riforme*, cit., 126 ss.

<sup>19</sup> V. Trib. Santa Maria Capua Vetere, 24 gennaio 1985, in *Giur. it.*, 1985, I, II, 167, con commento di PASQUARIELLO (così parte della massima: «nel procedimento di espropriazione immobiliare, nel caso di ripetuta infruttuosità degli esperimenti di asta, è configurabile una fattispecie di estinzione di ufficio, ancorché non espressamente prevista dalla legge»); Pret. Siracusa, 9 novembre 1994, in *Giur. it.*, 1995, I, II, 1, che rigettava l'ulteriore istanza di vendita e dichiarava estinta un'esecuzione mobiliare per «l'evidente mancanza di valore commerciale dei beni pignorati, attestata dall'infruttuosità di ripetuti tentativi di vendita», Trib. Salerno, 6 giugno 2002, n. 1799, in *Giur. merito*, 2004, I, 1373 ss., con nota di PETRELLA, *L'estinzione atipica del processo di esecuzione: un istituto di creazione giurisprudenziale e la sua evoluzione alla luce dei moderni principi*; Trib. Belluno, 3 giugno 2006, in *www.onegale.it*, che dichiara improseguibile l'espropriazione in consapevole contrasto con la giurisprudenza di legittimità (Cass., 19 dicembre 2006, n. 27148) la

la quale aveva escluso la legittimità di un siffatto provvedimento in assenza di una disposizione normativa (poi, come detto, puntualmente inserita) e aveva piuttosto affermato che al giudice dell'esecuzione spetta il compito (non di constatare l'infruttuosità della procedura ed avviarla conseguentemente alla chiusura, ma) di applicare nel modo più efficace possibile gli istituti del processo esecutivo al fine di garantire al creditore la soddisfazione del suo diritto<sup>20</sup>. Anche la dottrina si era attestata su posizioni non univoche, in alcuni casi ammettendo la possibilità di un provvedimento di chiusura dell'esecuzione forzata dopo la deserzione del secondo incanto nella vendita mobiliare<sup>21</sup>. La tesi contraria si fondava sull'assenza di una specifica disposizione di legge che consentisse di chiudere il processo esecutivo, introducendosi altrimenti delle atipiche forme di estinzione, evidentemente ritenute inammissibili<sup>22</sup>.

È chiaro che con l'introduzione dell'art. 164-bis disp. att. il legislatore ha fugato ogni dubbio, sebbene non siano mancate perplessità tra gli interpreti, anche in ragione della stringatezza del dato normativo e di uno spazio di

---

quale, ad avviso del giudice, non terrebbe in adeguato conto il principio della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e comunque sarebbe superata dalla successiva legislazione, ispirata al principio secondo cui «l'accesso alla procedura esecutiva (individuale o concorsuale) deve essere giustificato da un effettivo interesse economico». Peraltro, si osservi che, a fianco di questo orientamento, ve ne era un altro che, ricorrendo all'art. 586 c.p.c. per la vendita immobiliare agli incanti riteneva che «il giudice dell'esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto»: v. Trib. Roma, 9 maggio 2013, la cui massima è consultabile in *www.onelegale.it*; in altri casi ancora al rigetto dell'istanza di vendita (Trib. Rieti, 27 giugno 2011, in *www.onelegale.it*). La questione era già emersa anni prima: per riferimenti agli orientamenti giurisprudenziali più risalenti si rinvia a SASSANI, in BOVE – CAPPONI – MARTINETTO – SASSANI, *L'espropriazione forzata*, Torino, 1988, 310-311.

<sup>20</sup> Cass., 19 dicembre 2006, n. 27148, in *Riv. Esec. Forz.*, 2007, 156, con nota di VACCARELLA, *Infruttuosa reiterazione dell'incanto ed estinzione atipica del processo esecutivo*. Il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato l'estinzione parziale del processo esecutivo, sulla scorta del principio di ragionevole durata del processo e delle ricadute negative, in termini di responsabilità per irragionevole durata, che un processo eccessivamente lungo ha sull'erario. Come detto nel testo, la Suprema Corte ha cassato la sentenza resa in sede di opposizione agli atti, che aveva confermato l'ordinanza di «estinzione atipica incolpevole» del Tribunale di Salerno, pur riconoscendo che gli argomenti offerti da quest'ultimo fossero apprezzabili, in prospettiva *de iure condendo*.

<sup>21</sup> Nel dibattito più risalente al centro della discussione vi era l'art. 538 c.p.c., il quale si limita a parlare di due incanti (sia nel testo antecedente che in quello successivo alla l. 24 febbraio 2006, n. 52), nulla aggiungendo per il caso in cui anche il secondo si riveli infruttuoso. In dottrina v. ad es. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*<sup>3</sup>, Napoli, 1957, III, 178, secondo cui il giudice dell'esecuzione, a seguito della diserzione del secondo incanto, avrebbe dovuto dichiarare la sopravvenuta inefficacia del pignoramento e disporre la restituzione del bene all'avente diritto; *contra* BONSIGNORI, *Deserzione del primo incanto e possibilità di incanti successivi*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1956, 1488; SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, Milano, 1965, III, 297.

<sup>22</sup> Cfr. SASSANI, *op. cit.*, 311.

discrezionalità attribuito al giudice dell'esecuzione considerato da alcuni eccessivo<sup>23</sup>.

La giurisprudenza di merito ha mostrato di volersi servire del nuovo strumento<sup>24</sup>, che è evidentemente ispirato all'esigenza di smaltire i processi esecutivi pendenti "inutilmente"<sup>25</sup> e dunque inefficienti, poiché il bene staggito non ha concrete possibilità di realizzare un valore sul mercato<sup>26</sup>.

La giurisprudenza di legittimità si è pronunciata a favore di un'interpretazione rigorosa dei presupposti applicativi dell'art. 164-bis disp. att. c.p.c.<sup>27</sup> La Suprema Corte, sull'assunto che è dovere istituzionale del giudice dell'esecuzione garantire al creditore il soddisfacimento delle pretese riconosciute dal titolo esecutivo<sup>28</sup>, e ricordato che nulla osta alla reiterazione dei

---

<sup>23</sup> V. CONSOLO, *Un d.l. processuale in bianco e nerofumo sullo equivoco della "degiurisdizionalizzazione"*, in *Corr. giur.*, 2014, 1180: «certo questa nuova forma di chiusura anticipata del processo esecutivo consentirà di "smaltire" alcuni fascicoli; tuttavia, la scelta pare essere lasciata troppo alla discrezionalità del giudicante, e senza fissazione di un termine minimo "di attesa"»; VERDE, *Diritto processuale civile*<sup>5</sup>, III, *Processo di esecuzione. Procedimenti speciali*, Bologna, 2017, 162; MICALI, *Inammissibilità» e «infruttuosità» dell'espropriazione*, cit., *passim*, che esprime perplessità quanto alla tecnica normativa adottata, inquadrando l'istituto nel contesto della tematica dell'interesse ad agire *in executivis* in ragione di una pretesa economicamente meritevole, nonché dell'abuso del processo; MICCOLIS, *Esclusione della responsabilità patrimoniale*, cit., *passim*, anche per il confronto tra gli ambiti d'applicazione degli artt. 164-bis disp. att. c.p.c., 532, comma 2, c.p.c. e 540-bis c.p.c.; per la ricostruzione dei presupposti applicativi e delle modalità operative dell'art. 164-bis disp. att. c.p.c. v. LODOLINI, *La chiusura anticipata della procedura per infruttuosità*, cit., 232; VINCRE, *Art. 164-bis*, cit., 376.

<sup>24</sup> Tra le pronunce pubblicate che hanno fatto applicazione della chiusura anticipata per infruttuosità dell'espropriazione, v. Trib. Como, 23 aprile 2015, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, 1038, con nota di POLIZZI, *L'infruttuosità dell'espropriazione forzata tra primi chiarimenti operativi e pressanti esigenze di bilanciamento*, relativa al problema se il ristoro delle spese di procedura sia sufficiente ad evitare la chiusura anticipata per infruttuosità; nello stesso senso, Trib. Pavia, 7 luglio 2016, n. 861, in *www.onelegale.it*; Trib. Belluno, 20 dicembre 2016, in *Riv. esec. forz.*, 2017, 735 ss., con nota di DONVITO, *La chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità*.

<sup>25</sup> Parla di «processo esecutivo inane» Cass., 10 giugno 2020, n. 11116, in *Giur. it.*, 2022, 97, con nota di VANZ, *Il "giusto prezzo" nella vendita forzata immobiliare*.

<sup>26</sup> Nota MICCOLIS, *op. loc. cit.*, che la disposizione dovrebbe svolgere anche una funzione sociale, soprattutto ove l'immobile pignorato sia la casa di abitazione del debitore. Più in generale e a prescindere dalla congiuntura economica nella quale l'art. 164-bis disp. att. c.p.c. è venuto alla luce, è il caso di ricordare che l'ordinamento dell'esecuzione forzata ha tra i suoi obiettivi quello di garantire che il bene staggito sia venduto ad un prezzo *giusto*, sulla premessa che l'espropriazione non può divenire ragione di depauperamento del debitore: v. sul punto le osservazioni di VANZ, *Il "giusto prezzo" nella vendita forzata immobiliare*, cit., *passim*.

<sup>27</sup> Cass., 10 giugno 2020, n. 11116, in *Giur. it.*, 2022, 97, con nota di VANZ, *Il "giusto prezzo"*, cit. 100 ss.

<sup>28</sup> «In tale contesto, l'unico interesse perseguito dall'ordinamento è l'effettività della tutela giurisdizionale del creditore e specifici contrastanti interessi, quali quello del debitore a contenere i disagi, non sono presi in considerazione dalla legge [...] Esula allora dai fini del processo esecutivo quello di limitare i danni a chi vi è assoggettato, perché il carattere imperativo dell'esigenza di ripristinare il diritto violato dall'inadempimento del debitore esige sempre e comunque, a pena di ineffettività dell'intero ordinamento, che l'esecuzione abbia luogo». La Corte ritiene che il prezzo della vendita è da considerarsi giusto, ancorché sensibilmente inferiore al valore originariamente stabilito, se esso si è determinato attraverso la corretta applicazione delle norme di rito, ove non siano dedotti specifici elementi perturbatori della correttezza della



tentativi di vendita, ha affermato che il giudice ha il dovere, prima di dichiarare l'infruttuosità della procedura così chiudendola, di avvalersi di tutti gli strumenti messi a disposizione dal codice, tra cui l'amministrazione giudiziaria del bene. Sarà legittima la chiusura anticipata per infruttuosità laddove, applicati o tentati invano o motivatamente esclusi tutti gli istituti processuali tesi alla massima possibile fruttuosità della vendita del bene pignorato, risulti, «in base ad un giudizio prognostico basato su dati obiettivi anche come raccolti nell'andamento pregresso del processo, che il bene sia in concreto invendibile o che la somma ricavabile nei successivi sviluppi della procedura possa dar luogo ad un soddisfacimento soltanto irrisorio dei crediti azionati ed a maggior ragione se possa consentire soltanto la copertura dei successivi costi di esecuzione».

Venendo, infine, al procedimento, l'art. 164-bis disp. att. c.p.c. non offre indicazioni sufficientemente precise; sembra però evidente che il potere di dichiarare la chiusura anticipata (come si vedrà *infra*, si tratta di un aspetto procedimentale comune a tutti i provvedimenti di chiusura anticipata) debba essere riconosciuto al giudice dell'esecuzione anche *ex officio*, pur rimanendo ferma la possibilità per il debitore di presentare un'istanza volta a sollecitare una valutazione in tal senso. Malgrado il silenzio della disposizione, deve ritenersi quantomeno opportuno che il giudice dell'esecuzione solleciti il contraddittorio tra creditore ed esecutato prima di emettere il provvedimento<sup>29</sup>, che, in difetto di diversa disposizione avrà la forma di ordinanza, soggetta all'opposizione agli atti esecutivi<sup>30</sup>. Il dubbio tra quest'ultima e il reclamo *ex art. 630 c.p.c.*, rimedio

---

procedura. Quanto ai doveri del giudice dell'esecuzione nel dirigere le operazioni di vendita forzata, la pronuncia individua i seguenti punti: a) procedere comunque a uno o più tentativi di vendita, se del caso predeterminandone il numero con ordinanza; b) avvalersi dei rimedi apprestati dall'ordinamento per rendere appetibile sul mercato il bene staggito; c) disporre l'amministrazione giudiziaria del bene a fronte di una prognosi di recupero di valore del bene; d) disporre la chiusura anticipata *ex art. 164-bis disp. att. c.p.c.* solo se «in relazione all'entità del prezzo base dell'ultimo tentativo, ove nemmeno sia utile o possibile rivenderlo in base ad una rinnovazione della stima od alla considerazione di fattori nuovi e imprevisti e non sia utile nemmeno l'amministrazione giudiziaria, l'eventuale aggiudicazione possa presumersi: – perfino implausibile, per essersi rivelato l'immobile fuori mercato e quindi in concreto invendibile, oppure – tale da coprire esclusivamente i costi della rifissazione a disporsi o gli oneri futuri della procedura, oppure – tale da determinare una somma netta irrisoria da destinare ad accessori e sorta capitale del precedente e degli interventori, tenuto conto delle rispettive cause legittime di prelazione». In giurisprudenza successiva, v. Cass., 20 ottobre 2021, n. 29018; Trib. Bari, 20 gennaio 2021, in [www.onlegale.it](http://www.onlegale.it).

<sup>29</sup> Così, ad es., LODOLINI, *La chiusura anticipata*, cit., 249; DONVITO, *La chiusura anticipata*, cit., 747; VINCRE, *Art. 164-bis*, cit, 383.

<sup>30</sup> Quanto alle spese della procedura, vale il principio affermato da Cass., 15 dicembre 2021, n. 40072: esse resteranno a carico del creditore che le ha anticipate, e così pure le spese sostenute dall'Istituto vendite giudiziarie per l'apprensione, la custodia e l'esperimento d'asta dei beni

speciale avverso i provvedimenti di estinzione tipica, è risolto dalla formula «chiusura anticipata»<sup>31</sup>.

In definitiva, la valutazione affidata al giudice dell'esecuzione appare in funzione di un controllo sulla sostenibilità economica del processo esecutivo, comportante l'esercizio di una più o meno ampia discrezionalità<sup>32</sup> (pur sempre nel quadro tracciato dall'art. 164-bis disp. att. c.p.c., e pur tenendo conto, come ricordato dalla Suprema Corte, dell'indefettibilità costituzionale e convenzionale della tutela giurisdizionale esecutiva<sup>33</sup>). In altri termini, il legislatore, per rispondere all'esigenza di una riduzione delle pendenze e particolarmente di quelle che non presentano concrete prospettive di successo, ha affidato al giudice dell'esecuzione il compito di valutare in base a parametri economico-giuridici la convenienza della procedura esecutiva<sup>34</sup>.

---

pignorati, non potendo tali somme essere prelevate sul ricavato della vendita perché, per ipotesi, essa è stata infruttuosa.

<sup>31</sup> Cass., 10 giugno 2020, n. 11116; 28 marzo 2018, n. 7754. In quest'ultima pronuncia la Corte ha escluso la possibilità di proporre ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza di chiusura anticipata, proprio in ragione dell'esistenza del rimedio dell'opposizione agli atti.

<sup>32</sup> La formulazione dell'art. 164-bis disp. att. c.p.c. parla di soddisfacimento «ragionevole» delle pretese creditorie. In giurisprudenza, utili indicazioni volte a contenere e delimitare il potere discrezionale attribuito al giudice dell'esecuzione, oltre che nella più volte citata Cass., 10 giugno 2020, n. 11116, anche nelle massime di Trib. Roma, 1° ottobre 2015, in *Foro it.*, 2016, I, 1872, con nota di DESIATO.

<sup>33</sup> Per riferimenti ai principi desumibili dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo in tema di esecuzione forzata, v. F. DE STEFANO, *Il giudice dell'esecuzione e la governance del processo esecutivo*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2020, 1 ss.; per indicazioni relative alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, v. ancora Cass., 10 giugno 2020, n. 11116.

<sup>34</sup> Nella giurisprudenza degli ultimi anni si registrano varie adesioni all'idea che sia possibile sottoporre l'azione esecutiva ad un controllo di meritevolezza: controllo che non è superato qualora la pretesa abbia valore bagatellare e non sia nemmeno indirettamente connessa ad interessi giuridicamente protetti di natura non economica. V. Cass., 3 marzo 2015, n. 4228, in *Corr. giur.*, 2016, 251 ss., con nota di PANZAROLA, *Davvero il diritto di azione (art. 24, comma 1, Cost.) dipende dal valore economico della pretesa?*; in *Riv. Esec. Forz.*, 2015, 449, con nota di ASPRELLA, *Frazionamento del credito, abuso del processo e interesse a proporre l'azione esecutiva*; COSTANTINO, *L'interesse ad eseguire tra valore del diritto e abuso del processo (note a margine di Cass., 3 marzo 2015, n. 4228)* in *Giusto proc. civ.*, 2015, 929 ss. Nel caso di specie, il creditore pur avendo ricevuto il pagamento della somma portata nel precetto, aveva dato avvio alla procedura esecutiva deducendo un credito residuo della somma compresa tra i 12 e i 21 euro, a titolo d'interessi maturati tra la data di notifica del precetto e la data del pagamento; peraltro la procedura era intrapresa per l'intero valore del credito precettato (17.854,94 euro). Il debitore proponeva opposizione, accolta dal Tribunale, deducendo che il credito residuo aveva rilevanza meramente simbolica. Nella sentenza citata, la Suprema Corte ha condiviso tale statuizione rigettando il ricorso, da un lato escludendo che una siffatta interpretazione dell'art. 100 c.p.c. sia contrastante con l'art. 24 Cost., («poiché la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statale limitata ben può la legge, esplicitamente o implicitamente, limitare il ricorso al giudice per far valere pretese di natura meramente patrimoniale, tenendo anche conto che il numero delle azioni giudiziarie non può non influire, stante la limitatezza delle risorse disponibili, sulla durata ragionevole dei giudizi, che è bene protetto dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6 della CEDU»), dall'altro richiamando la nozione di abuso del processo. In precedenza, già Cass., 15 marzo 2013, n. 6664 aveva ritenuto abusiva la condotta di chi, notificato il precetto in base ad un certo titolo esecutivo ed ottenuto l'adempimento, notificava un nuovo precetto in forza del medesimo titolo per altre voci di credito

Ai fini del presente lavoro, interessa soprattutto osservare che il provvedimento di chiusura anticipata è, nel caso previsto dall'art. 164-bis disp. att. c.p.c., il mezzo attraverso il quale si esprime il potere del giudice dell'esecuzione di chiudere la procedura quando appare diseconomico tenere in vita il processo esecutivo che si è palesato – o si paleserà, in base ad una valutazione prognostica affidata al giudice dell'esecuzione – incapace di condurre al risultato sperato. Funzione questa certamente non immaginata dai *conditores*<sup>35</sup>, che si inserisce nel quadro della riflessione sulla limitatezza delle risorse pubbliche da destinare al “servizio giustizia”<sup>36</sup>.

---

(nel caso di specie l'opposizione all'esecuzione era stata accolta dal Tribunale sulla scorta di Cass., Sez. Un., 15 novembre 2007, n. 23726, in *Foro it.*, 2008, I, 1514, con nota di PALMIERI – PARDOLESI; in *Riv. dir. civ.*, 2008, 335, con nota di DE CRISTOFARO, *Infracronabilità del credito tra buona fede processuale e limiti oggettivi del giudicato*); Cass., 11 febbraio 2011, n. 3463, si è pronunciata in un caso in cui il giudice dell'esecuzione «ha ritenuto di rilevare di ufficio un vizio originario del procedimento, consistente nell'illegittima reiterazione del pignoramento [...] a fronte di possibilità alternative meno dispendiose».

Successive a Cass., 3 marzo 2015, n. 4228, affrontano il tema dell'abusivo esercizio dell'azione esecutiva Cass., 9 aprile 2014, n. 7078 (il creditore aveva percepito un assegno circolare a soddisfacimento della sua pretesa, ma non lo aveva incassato, salvo intraprendere in seguito un'espropriazione presso terzi conclusa con ordinanza di assegnazione satisfattiva e, ancora, una nuova espropriazione presso terzi; principio enunciato con riferimento al cumulo dei mezzi di espropriazione); Cass., 5 novembre 2020, n. 24691; Cass., 17 marzo 2021, n. 7409. V. però Cass., 14 ottobre 2021, n. 28077. Il vaglio dell'interesse ad agire nel processo esecutivo è stato spesso negato, in modo reciso, dalla dottrina, sulla scorta della considerazione che le condizioni dell'azione esecutiva sarebbero tutte già ricomprese nel titolo esecutivo: v., ad es., MANDRIOLI – CARRATTA, *Diritto processuale civile*, IV, XXIV ed., Torino, 2015, 19 ss. Sul tema dell'abuso del processo e del sindacato sulla meritevolezza della tutela si rinvia, senza alcuna pretesa di completezza: CONSOLO, *Note necessariamente divaganti quanto all'“abuso sanzionabile del processo” e all'“abuso del diritto come argomento”*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, 1284 ss.; CORDOPATRI, *L'abuso del processo*, I, *Presupposti storici*, II, *Diritto positivo*, Padova, 2000; DE CRISTOFARO, *Doveri di buona fede ed abuso degli strumenti processuali*, in *Giusto proc. civ.*, 2009, 993 ss.; GHIRGA, *La meritevolezza della tutela richiesta. Contributo allo studio sull'abuso dell'azione giudiziale*, Milano, 2005; ID., *Principi processuali e meritevolezza della tutela richiesta*, in *Riv. dir. proc.*, 2020, 13 ss.; PANZAROLA, *Presupposti e conseguenze della creazione giurisprudenziale del c.d. abuso del processo*, in *Dir. proc. amm.*, 2016; ID., *Principi e regole in epoca di utilitarismo processuale*, Bari, 2022, *passim* e in particolare 59 ss.; TARUFFO, *L'abuso del processo: profili generali*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2012, 117 ss. Ancora più ampia la letteratura in tema di interesse ad agire: sia consentito rinviare qui per tutti a ATTARDI, *Interesse ad agire*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, IX, Torino, 1993, 514; PROTO PISANI, *Art. 100*, in *Commentario del codice di procedura civile* diretto da ALLORIO, I, II, 1965 ss.; SASSANI, *Interesse ad agire (diritto processuale civile)*, in *Enc. giur. Treccani*, 1988.

<sup>35</sup> V., ad es., FURNO, *Disegno sistematico delle opposizioni nel processo esecutivo*, Firenze, 1942, *passim*, il quale si riferisce al giudice dell'esecuzione come istituto fondamentale del processo esecutivo riformato (pp. 18 ss.), dotato di funzioni di impulso processuale, cioè del potere di sollecitare e provocare le attività esecutive, nonché poteri istruttori e di ordinanza (pp. 81 ss.): lontana sembra da queste considerazioni l'ipotesi che egli sia chiamato a svolgere un sindacato sulla sostenibilità economica della procedura.

<sup>36</sup> Sulla limitatezza delle risorse e la tendenza all'efficientismo nell'ambito della tutela giurisdizionale esecutiva, v. CAPPONI, *Il giudice dell'esecuzione e la tutela del debitore*, *Riv. dir. proc.*, 2015, 1447; P. FARINA, *L'ennesima espropriazione immobiliare “efficiente” (ovvero accelerata, conveniente, rateizzata e cameralizzata)*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2016, 127 ss. È stato affermato che le disposizioni ora menzionate attribuiscono al giudice dell'esecuzione il compito di «orientare il processo esecutivo ad un risultato utile oltre che conforme al diritto» privilegiando le prassi

### 3. Vicende del bene oggetto dell'esecuzione.

Nell'espropriazione forzata, la materiale esistenza del bene pignorato è condizione necessaria per lo svolgimento della procedura: in difetto, all'evidenza, non vi è alcun bene da trasformare in denaro; *mutatis mutandis*, lo stesso è a dirsi per la cosa che, nelle procedure di consegna e rilascio, deve essere consegnata o rilasciata e per il bene materiale su cui deve realizzarsi il fare o il disfare nell'esecuzione *ex art. 612 c.p.c. e ss.* Da questa evidenza, consegue che l'inesistenza, indifferentemente originaria o sopravvenuta, del bene oggetto dell'esecuzione (pur nella indiscutibile diversa rilevanza che esso assume nell'espropriazione e nell'esecuzione in forma specifica) non può non riflettersi sulla procedura esecutiva, la quale si appalesa inidonea alla realizzazione dello scopo per il quale era stata instaurata e deve, in un modo o nell'altro, essere chiusa<sup>37</sup>.

Il mezzo processuale di cui la giurisprudenza si serve in tali circostanze è il provvedimento di chiusura anticipata, tanto nell'espropriazione quanto nell'esecuzione in forma specifica<sup>38</sup>. È doveroso però richiamare i dubbi radicali

---

interpretative e applicative che appaiano più proficue rispetto allo scopo dell'esecuzione: v. F. DE STEFANO, *Il giudice dell'esecuzione e la governance del processo*, cit., 4.

<sup>37</sup> In dottrina, v. TARZIA, *L'oggetto del processo di espropriazione*, Milano, 1961, 366, secondo cui, se da un lato è solo nell'espropriazione mobiliare diretta che l'ufficio esecutivo verifica la materiale esistenza del bene, ove risulti in qualsiasi momento che il bene staggito è inesistente, allora «l'esecuzione non può proseguire», con l'avvertenza che lo stesso non si può dire nel caso di pignoramento dei crediti, non influenzato dall'inesistenza, presso il *debitor debitoris*, delle somme di denaro necessarie ad adempiere la sua obbligazione (366, nt. 534). La dottrina più risalente ha ricondotto talvolta all'istituto dell'estinzione la distruzione del bene pignorato, il perimento del bene che deve essere consegnato o rilasciato, l'abbattimento per una qualche causa dell'opera eseguita in violazione di un obbligo di non fare, trattandosi di cause estintive dell'oggetto immediato dell'azione esecutiva: così BONSIGNORI, *Deserzione del primo incanto*, cit., 1495, nt. 26, per il quale si tratterebbe di fattispecie estintive ulteriori rispetto a quelle previste dal codice; in tema v. IANNICELLI, *Note sull'estinzione del processo esecutivo*, Salerno, 2004, 101 ss.; BELLÈ, *Estinzione tipica e chiusura atipica del procedimento esecutivo*, cit., 471 ss., che aggiunge, ad es., le ipotesi in cui il pignoramento mobiliare ricada su un bene incerto.

<sup>38</sup> In tema di esecuzione per obblighi di fare, v. Cass., 3 maggio 2011, n. 9676, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 2011, 1195 ss., con nota di RENDINA, *I provvedimenti di "chiusura anticipata" nell'esecuzione contro i terzi degli obblighi di non fare: ammissibilità, rimedi, limiti*, relativa ad una vicenda in cui il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato improseguibile (con un provvedimento ricondotto quindi, dalla Suprema Corte, alle declaratorie di chiusura anticipata) una procedura esecutiva perché, dalla materiale consistenza dei beni interessati, risultava impossibile eseguire l'obbligo indicato nel titolo senza coinvolgere la proprietà di un soggetto diverso dall'obbligato. V. anche Cass., 28 giugno 2019, n. 17440: nel caso di specie il giudice dell'art. 612 c.p.c. aveva dichiarato inesequibile il titolo e improcedibile l'esecuzione per essere intervenuto un mutamento delle

avanzati sulla configurabilità di casi di chiusura anticipata nei processi esecutivi per obblighi di fare e disfare, alla luce della considerazione che «essendo l'attività esecutiva ex art. 612 c.p.c. diretta ad attuare proprio ciò che il titolo prevede, qualsiasi constatazione di una situazione (diversa dall'estinzione tipica per inattività) per cui il processo esecutivo non può proseguire e deve essere chiuso, risolvendosi nella constatazione che ciò che è stabilito nel titolo non si può realizzare, ha il significato di una negazione del diritto stesso di procedere all'esecuzione»; negazione che, ad avviso di questa pronuncia interlocutoria della Suprema Corte, dovrebbe essere convogliata dalla parte interessata in un'opposizione all'esecuzione, piuttosto che essere risolta con un provvedimento di chiusura anticipata<sup>39</sup>. Queste considerazioni colgono un punto particolarmente delicato e meriterebbero di essere esaminate approfonditamente<sup>40</sup>, ma, poiché la giurisprudenza successiva le ha sostanzialmente rigettate<sup>41</sup>, confermando l'ammissibilità del provvedimento di chiusura anticipata anche nell'esecuzione in forma specifica, è opportuno qui

---

circostanze di fatto che riguardavano il terreno su cui dovevano essere eseguiti i lavori, ma aveva altresì preso atto del mancato accordo tra le parti, da lui ritenuto necessario sulla scorta della considerazione che «è precluso al g.e. interpretare nel merito il titolo dovendo solo pronunciarsi sulle modalità di esecuzione». Peraltro, come dimostrano entrambe le pronunce ora citate, il problema nell'esecuzione per obblighi di fare e non fare tende ad acquisire una particolare complessità, da un lato perché spesso la ragione che impedisce la prosecuzione non ha solo carattere meramente materiale; dall'altro, perché si intreccia con i poteri ex art. 612 c.p.c. innanzi al titolo e la *vexata quaestio* dell'impugnazione esperibile avverso il provvedimento adottato ove esso si spinga al punto di risolvere una vera e propria controversia tra le parti relativa all'obbligo. Sul punto si tornerà *infra*, Cap. III, § 3.

<sup>39</sup> Questa considerazione è al cuore della motivazione di Cass., ord. int., 18 ottobre 2018, n. 26275, con cui la Sezione VI della Suprema Corte ha rimesso alla Sezione III la decisione sul ricorso su cui si è poi pronunciata la citata Cass., 28 giugno 2019, n. 17440. L'ordinanza interlocutoria prospetta la necessità di superare il precedente Cass., 3 maggio 2011, n. 9676, poiché l'orientamento in esso espresso consentirebbe al giudice dell'esecuzione di negare il diritto a procedere ad esecuzione forzata, affrontando una questione che dovrebbe trovare nell'opposizione all'esecuzione il suo naturale svolgimento.

<sup>40</sup> Il problema cui si è fatto cenno è in realtà più ampio e si può riassumere nell'interrogativo se il giudice dell'esecuzione possa adottare provvedimenti dal contenuto equivalente all'accoglimento di un'opposizione esecutiva: v. *infra*, in questo Cap., § 10-12.

<sup>41</sup> Cass., 28 giugno 2019, n. 17740, pronunciandosi definitivamente sul ricorso, ha confermato l'orientamento favorevole al provvedimento di chiusura anticipata dell'esecuzione ex art. 612 c.p.c., motivando che «la circostanza che il diritto consacrato nel titolo resti intatto (come nella chiusura anticipata dell'esecuzione per espropriazione) o meno (come nell'esecuzione in forma specifica), non sposta la conclusione per cui, nella concreta esecuzione promossa, si inibisce il diritto a procedere, con un atto del procedimento attraverso il quale non si pronuncia su un'opposizione avanzata formalmente quanto necessariamente dal soggetto passivo della stessa, ma si statuisce che quella procedura non può andare oltre: quell'atto della sequenza andrà pertanto impugnato con opposizione formale affinché non se ne determini la stabilizzazione endoprocedimentale, cui il rimedio ex art. 617 c.p.c. è strutturalmente e funzionalmente correlato».

continuare a considerare per quanto possibile unitariamente, sotto questo profilo, l'espropriazione e l'esecuzione in forma specifica.

Venendo all'espropriazione forzata, la giurisprudenza di legittimità ha affermato, ad esempio, in un caso in cui il bene staggito era stato poi demolito, che «la mancanza originaria o sopravvenuta dell'oggetto del processo esecutivo dà luogo al difetto di una condizione dell'azione esecutiva e quindi ad un'ipotesi di chiusura anticipata del processo quando [...] il bene oggetto del pignoramento sia venuto meno nella sua materiale consistenza»<sup>42</sup>. La pronuncia della chiusura anticipata deve essere emessa d'ufficio dal giudice dell'esecuzione, poiché a costui spetta il potere di verificare la sussistenza originaria e la permanenza delle condizioni dell'azione esecutiva, tra le quali si ricomprende la materiale esistenza del bene pignorato, nonché la sua espropriabilità<sup>43</sup>.

---

<sup>42</sup> Cass., 17 gennaio 2012, n. 535. La pronuncia trae origine da una vicenda piuttosto complessa. Il giudice dell'esecuzione (con ordinanza emessa a processo esecutivo sospeso ex art. 624 c.p.c.) aveva dichiarato improcedibile l'espropriazione di alcuni immobili, pignorati nei confronti del Comune, quale terzo acquirente di bene ipotecato, perché gli stessi erano stati oggetto di confisca ai sensi dell'art. 19, l. 28 febbraio 1985, n. 17 (T.U. Edilizia); il Tribunale, pronunciandosi sull'opposizione agli atti proposta dal creditore procedente, aveva confermato l'improcedibilità dell'azione esecutiva rispetto ai fabbricati, revocando l'ordinanza limitatamente alle aree di sedime di essi. Nelle more del giudizio di legittimità, instaurato dal creditore, il Comune aveva provveduto all'abbattimento degli immobili gravati dall'ipoteca. Per tale ragione, la Suprema Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere rispetto ai motivi di ricorso volti ad infirmare la dichiarazione, contenuta nella sentenza impugnata, di libertà da vincoli dei fabbricati abusivi, pertanto immediatamente demolibili da parte del Comune. È interessante segnalare che il Comune aveva acquistato la proprietà di tali beni (e quindi, nella procedura esecutiva, la qualità di terzo proprietario espropriato) in forza di confisca pronunciata in sede penale; provvedimento di confisca poi revocato su iniziativa del Governo, in ragione delle pronunce della CEDU nei confronti dell'Italia in tema di confisca ex art. 19 l. 28 febbraio 1985, n. 17. La revoca della confisca aveva comportato che gli immobili tornassero nella titolarità del debitore principale. Si era posto quindi il problema se il processo esecutivo iniziato nei confronti del Comune quale terzo acquirente di bene ipotecato potesse proseguire nei soli confronti del debitore principale (il quale, come prescrivono le norme sull'espropriazione contro il terzo proprietario, era stato destinatario della notificazione del precetto e del titolo, ex art. 602 c.p.c.). La Corte di Cassazione ha risposto negativamente e pronunciato la cessazione della materia del contendere anche rispetto agli altri motivi di ricorso, ritenendo improcedibile l'esecuzione sia nei confronti del (non più) terzo proprietario, sia nei confronti del debitore principale. La Corte individua una ragione di chiusura anticipata (certamente peculiare) anche nella modificazione della titolarità dei beni staggiti, quantomeno se si verifichi per effetto di provvedimento giudiziale con effetti *ex tunc*, come, nel caso di specie, è avvenuto per effetto della revoca della confisca: «i beni pignorati non sono più di proprietà del Comune, con la conseguenza che, non rientrando nel patrimonio del terzo esecutato, non possono formare oggetto di espropriazione ai sensi degli artt. 602 e ss. c.p.c.»; «quando la proprietà del bene pignorato sia stata ritrasferita a quest'ultimo con effetto *ex tunc* il processo esecutivo pendente non può proseguire nei confronti del debitore, malgrado questo ne sia parte». V. anche la successiva Cass., 31 gennaio 2012, n. 1353.

<sup>43</sup> Nel caso deciso da Cass., 17 gennaio 2012, n. 535, di cui alla nota precedente, infatti, la declaratoria di improseguibilità era avvenuta perché i beni staggiti erano soggetti a confisca. Sull'improseguibilità v. *infra* nel testo.

La casistica è varia e contempla anche casi in cui l'impossibilità dell'esecuzione dipende da particolari vincoli giuridici gravanti sul bene, tali ad impedire che il processo esecutivo possa giungere all'esito auspicato dal creditore<sup>44</sup>. Si consideri, ad esempio, l'ipotesi in cui, in un'esecuzione per obblighi di fare, risulti impossibile realizzare l'opera indicata nel titolo perché la Pubblica Amministrazione non ha autorizzato lo svolgimento dei lavori<sup>45</sup>, o il caso in cui il bene staggito sia oggetto di una misura di carattere ablativo. È diffuso l'orientamento che in presenza di tali circostanze, il giudice debba rilevare d'ufficio l'impedimento all'ulteriore prosecuzione della procedura, e disporre quindi la chiusura anticipata<sup>46</sup>.

Talvolta è stata dichiarata la chiusura anticipata dell'espropriazione quando il bene pignorato è la quota di uno dei coniugi di un bene in comunione legale, sul presupposto che, in tali circostanze, deve essere pignorato l'intero bene e non la quota, non potendo quest'ultima essere venduta ad un terzo, posto che non è ammesso l'ingresso di soggetti diversi dai coniugi nella comunione legale<sup>47</sup>.

---

<sup>44</sup> Per riferimenti v. ARIETA – DE SANTIS, *L'esecuzione forzata*, in *Trattato di diritto processuale civile* MONTESANO – ARIETA, Milano, 2007, 1625 ss., ove tutte queste ipotesi vengono inquadrare nella carenza d'interesse alla prosecuzione della procedura.

<sup>45</sup> Cass., 28 giugno 2012, n. 10869, relativa ad un caso in cui era stata impugnata la pronuncia del giudice dell'esecuzione che aveva dichiarato inesequibile il giudicato, dopo che il Comune aveva espresso parere negativo alla realizzazione dell'*opus*, in base a progetto redatto dal c.t.u. nominato, per contrarietà al regolamento edilizio in vigore.

<sup>46</sup> Per una disamina di queste ipotesi, v. BELLÈ, *op. loc. cit.*, il quale prospetta i casi di incommerciabilità e intrasferibilità del bene pignorato; il pignoramento avente ad oggetto un bene immobile abusivo; l'interferenza tra l'esecuzione forzata e la confisca penale antimafia. In giurisprudenza, v. Cass., 7 ottobre 2013, n. 22814, relativa ad un caso di procedura esecutiva immobiliare dichiarata improcedibile dal giudice dell'esecuzione allorché, ad esito dello svolgimento delle operazioni di stima, era emerso che il bene ipotecato oggetto dell'espropriazione era stato confiscato ai sensi dell'art. 12-*sexies* del d.l. 8 giugno 1992, n. 356 (c.d. confisca allargata); e la precedente Cass., Sez. Un., 7 maggio 2013, n. 10532, in *Dir. Fall.*, 2013, 415, con nota di ZIINO, *Le Sezioni Unite tra nomofilachia e monocraticità: note critiche ad una recente decisione in materia di espropriazione forzata di beni oggetto di misure di prevenzione patrimoniale* (cui si rinvia per il quadro giurisprudenziale e dottrinale), relativa ad un'ipotesi in cui sul bene ipotecato era intervenuta confisca ai sensi della l. 31 maggio 1965, n. 575; più di recente, nella giurisprudenza, v. Cass., 30 novembre 2018, n. 30990. La presenza di un vincolo ablativo di carattere penale è la ragione per cui, nel caso su cui si è pronunciata la già citata Cass., 17 gennaio 2012, n. 535, il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato l'improcedibilità dell'espropriazione.

<sup>47</sup> In giurisprudenza di legittimità, viene in rilievo Cass., 14 marzo 2013, n. 6575, in *Foro it.*, 2013, I, 3274, con osservazioni di LOMBARDI e nota di ACONE, *Espropriabilità dei beni della comunione legale per i debiti personali di uno dei coniugi; un passo avanti ed uno indietro della Corte di cassazione*, la quale aveva affermato, ponendo fine ad un precedente contrasto, che l'espropriazione di un bene in comunione legale tra coniugi debba avere ad oggetto l'interezza dello stesso e non la metà, sul presupposto che si tratti di comunione senza quote, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della vendita o assegnazione e diritto del coniuge non debitore di ottenere metà della somma ricavata dalla vendita del bene o del valore dello stesso, in caso di assegnazione. Il principio è stato acquisito dalla giurisprudenza di merito, nella quale sono apparsi provvedimenti declaratori dell'improcedibilità della procedura esecutiva intrapresa

Dunque, attraverso la chiusura anticipata la giurisprudenza fa fronte alle evenienze che involgono il bene oggetto dell'esecuzione, impedendo il compimento delle necessarie attività. Il controllo che il giudice dell'esecuzione è chiamato ad esercitare su tali vicende è orientato ad avviare rapidamente alla definizione processi che pendono inutilmente (non si può vendere un bene che è andato distrutto) o addirittura, ove per ipotesi condotti alla meta, darebbero luogo ad esito in contrasto con norme di diritto pubblico (non si può vendere un bene confiscato; non si può costruire in difetto delle necessarie autorizzazioni amministrative). Lasciando sullo sfondo, per ora, le basi teoriche offerte dalla giurisprudenza a sostegno di tale potere, sembra che esso trovi la più evidente giustificazione nella pratica considerazione per cui è bene che un processo esecutivo inutile possa esser chiuso dal giudice che lo dirige.

Questioni analoghe si pongono alla giurisprudenza nei casi di impignorabilità<sup>48</sup>. Si tratta però di capire se il giudice dell'esecuzione possa dichiarare l'impignorabilità di una o più cose o crediti, chiudendo la procedura esecutiva se non ve ne siano altri, e, una volta risposto affermativamente, se possa

---

in violazione di tale principio: v. Trib. Viterbo, 10 ottobre 2019, la cui massima è consultabile in [www.onelegale.it](http://www.onelegale.it), relativamente ad un'espropriazione introdotta con pignoramento notificato e trascritto nei confronti di uno soltanto dei coniugi; Trib. Bari, 18 novembre 2016, n. 5955, secondo cui la nullità del pignoramento eseguito sulla quota ideale del bene in comunione deve essere denunciata con l'opposizione agli atti esecutivi tempestivamente proposta, determinandosi altrimenti la sanatoria, non essendo tale vizio «idoneo ad impedire che, nel caso di specie, il processo esecutivo consegua il risultato tipico di soddisfazione dei creditori per il tramite dell'espropriazione (nel caso di specie il creditore aveva pignorato separatamente le due quote ideali e i procedimenti erano stati in seguito riuniti, avendo peraltro il giudice disposto la vendita dell'intero bene). In dottrina, *ex multis*, v. ACONE, *L'espropriazione dei beni della comunione coniugale per i debiti personali di uno dei coniugi*, in *Riv. dir. proc.*, 2016, 1417 ss.; BALENA, *Brevi riflessioni sull'espropriazione dei beni in comunione legale*, in *Giusto proc. civ.*, 2014, 1 ss.; CAPPONI, in BOVE – CAPPONI – MARTINETTO – SASSANI, *L'espropriazione forzata*, cit., 526 ss.; ID., *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, Torino, 2020, 533; F. DE STEFANO, *Modalità pratiche dell'espropriazione di beni immobili compresi nella comunione legale tra i coniugi*, in *Riv. esec. forz.*, 2009, 427 ss.; LOMBARDI, *L'espropriazione promossa dai creditori particolari del coniuge. L'art. 189 c.c. tra dogmatica e diritto vivente*, Torino, 2019; LUISO, *L'esecuzione ultra partes*, Milano, 1984, 339 ss.; TEDOLDI, *Esecuzione forzata*, cit., 468; TISCINI, *L'espropriazione forzata di beni facenti parte della comunione legale per debiti personali di un solo coniuge alla prova del procedimento di espropriazione dei beni indivisi*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2008, 713 ss.; EAD., *Espropriazione forzata dei beni facenti parte della comunione legale per debiti personali di un solo coniuge. Lo stato dell'arte*, in *Giusto proc. civ.*, 2019, 89 ss.

<sup>48</sup> Il codice disciplina l'impignorabilità agli artt. 514 ss., in relazione al pignoramento immobiliare, distinguendo tra cose assolutamente impignorabili, cose relativamente impignorabili e cose pignorabili in particolari circostanze di tempo. Altri casi di impignorabilità sono stabiliti da leggi speciali. Nell'espropriazione presso terzi, l'art. 545 c.p.c. indica i crediti impignorabili. In tema di impignorabilità, *ex multis*, v. BONGIORNO, *Espropriazione mobiliare presso il debitore*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., Torino, 1992, 74 ss.; CAPPONI, *Manuale*, cit., 212 ss., CAPPONI, in BOVE – CAPPONI – MARTINETTO – SASSANI, cit., 290 ss.; BOVE, in BOVE – CAPPONI – MARTINETTO – SASSANI, cit., 327; PUNZI, *Limiti alla pignorabilità e oggetto della responsabilità*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, 1281 ss.; TEDOLDI, *L'esecuzione forzata*, cit., 296 ss. e 347 ss.; VACCARELLA, *Espropriazione presso terzi*, in *Dig. disc. priv.*, dir. civ., Torino, 1992, 97 ss.; VERDE, *Diritto processuale civile*, III, Bologna, 2017, 39 ss.



compiere tale rilievo anche d'ufficio o soltanto su istanza del debitore esecutato<sup>49</sup>. Bisogna infatti tener conto che l'art. 615, comma 2, c.p.c., stabilisce che l'impignorabilità possa essere fatta valere attraverso l'opposizione all'esecuzione. La giurisprudenza di legittimità dà al quesito risposta affermativa, distinguendo però tra cause di impignorabilità che sono stabilite nell'interesse pubblico, e quelle che non lo sono. Soltanto le prime, dando luogo a nullità assoluta dell'atto di pignoramento, sono assoggettate al rilievo officioso del giudice dell'esecuzione, «tenuto a verificare che l'esecuzione forzata sia svolta in maniera coerente con il sistema normativo vigente»<sup>50</sup>. Peraltro, il problema ha perduto almeno in parte rilevanza dopo che nell'art. 545 c.p.c. è stato inserito un ultimo comma dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, il quale abilita espressamente il giudice d'ufficio a rilevare l'inefficacia (parziale) del

---

<sup>49</sup> In linea di principio, dovrebbe essere possibile tenere distinte la formale opposizione all'esecuzione volta a far valere l'impignorabilità del bene (come il codice stabilisce: art. 615, c.p.c., comma 2) dall'istanza rivolta al giudice dell'esecuzione per ottenere immediatamente e direttamente da questi che, constatata l'impignorabilità del bene, ne disponga la liberazione e la chiusura anticipata dell'esecuzione se si tratti dell'unico bene staggito.

<sup>50</sup> In questi termini Cass., 11 giugno 1999, n. 5761. Nel caso di specie il pretore, dopo la dichiarazione positiva del terzo, aveva ritenuto che il credito (una pensione) non fosse pignorabile e aveva dichiarato estinta la procedura esecutiva. Su di un caso analogo si è espressa, confermando l'orientamento del 1999, Cass., 22 marzo 2011, n. 6548: il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza di assegnazione del quinto di una pensione per impignorabilità rilevata d'ufficio. Anche la successiva Cass., 20 maggio 2015, n. 10243, accoglie la tesi della rilevanza officiosa del vincolo e della nullità del pignoramento; di talché, è dovere del giudice dell'esecuzione svolgere una «sommatoria attività accertativa», inquadrata nel generale potere di direzione della procedura (art. 484 c.p.c.), attorno all'esistenza del vincolo, e, ove riscontrata l'impignorabilità, di procedere alla dichiarazione della nullità del pignoramento e la conseguente improseguibilità del processo esecutivo. V. anche Cass., 16 settembre 2008, n. 23727, la quale inserisce il potere di rilievo officioso dell'impignorabilità nel quadro dei poteri di vigilanza del giudice dell'esecuzione sul corretto svolgimento della procedura esecutiva, e affronta una serie di importanti questioni, tra le quali quella del concorso tra siffatto potere e l'opposizione all'esecuzione e quella relativa alla prova dell'impignorabilità; nel caso di specie, la chiusura (il giudice di merito aveva pronunciato "l'estinzione") della procedura esecutiva rappresenterebbe la conseguenza della nullità del pignoramento, per essere lo stesso caduto su crediti impignorabili. Conf. Cass., 27 maggio 2009, n. 12259. Nella giurisprudenza più risalente, v. Cass., 8 luglio 1978, n. 3432, secondo cui non può essere rilevata d'ufficio l'impignorabilità stabilita nell'interesse esclusivo del debitore e non con norme imperative; in giurisprudenza di merito, App. Bari, 1° ottobre 2021, 1702, in *www.onelegale.it*, ha qualificato come fattispecie di chiusura anticipata l'«estinzione» di un'espropriazione presso terzi dichiarata dal giudice dell'esecuzione a seguito del rilievo dell'impignorabilità del credito. In dottrina è stata sostenuta sia la tesi dell'autonomia del potere di rilievo officioso del giudice rispetto all'opposizione del debitore (SAITTA, *Rilevabilità d'ufficio dell'impignorabilità*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1978, 1359 ss., ciò che condurrebbe, secondo l'A., non all'estinzione immediata della procedura, ma al suo "blocco", che potrà condurre all'estinzione per inattività o rinuncia), sia quella di distinguere casi in cui il rilievo d'ufficio non è ammesso; sia la tesi per cui l'impignorabilità possa essere fatta valere soltanto dall'esecutato (VACCARELLA, *Il terzo proprietario nei processi di espropriazione. Le tutele* in *Riv. dir. civ.*, 1986, 406 ss., 409 e ss.; poi in ID., *Titolo esecutivo*, cit., 351 ss.).

pignoramento che sia intervenuto su somme di denaro in violazione di divieti e oltre i limiti previsti dalla medesima disposizione<sup>51</sup>.

Il potere di rilievo officioso (ed è questo uno dei profili di maggior rilievo) deve essere coordinato con l'attività del debitore nel cui interesse l'impignorabilità è stabilita, al quale l'ordinamento mette a disposizione lo strumento dell'opposizione all'esecuzione *ex art. 615 c.p.c.*, comma 2<sup>52</sup>. Dalla giurisprudenza sopra esaminata emerge che, se il debitore intende far valere l'impignorabilità, ha a disposizione due strade<sup>53</sup>. La prima è "esterna" all'esecuzione in senso stretto<sup>54</sup> e consiste nella proposizione di una formale

---

<sup>51</sup> Sul punto v. SALETTI, *Art. 545*, in SALETTI – VANZ – VINCRE, *Le nuove riforme*, cit., 165 ss. e spec. 174; FINOCCHIARO, *Art. 545*, in ARIETA – DE SANTIS – DIDONE, *Codice commentato delle esecuzioni civili*, cit., 1019 ss.

<sup>52</sup> Si osservi che la dottrina si era divisa, al momento dell'entrata in vigore del codice, sulla correttezza sistematica e sull'opportunità della scelta del legislatore di prevedere espressamente che l'impignorabilità fosse deducibile a mezzo dell'opposizione *ex art. 615 c.p.c.*: ad es. CARNELUTTI, *Istituzioni del processo civile italiano*<sup>5</sup>, III, Roma, 1956, 99, ritiene la «superfluità» e la «nocività» della previsione espressa del legislatore; *contra* ANDRIOLI, *Commento*, III, cit., 336; si è sostenuto che le questioni di impignorabilità relativa non dovessero essere convogliate nell'opposizione all'esecuzione, trattandosi in questi ultimi casi piuttosto di un vizio dell'*iter processuale* seguito (ancora SATTA, *Commentario*, III, cit., 252). Proprio dalla previsione dell'*art. 615, comma 2, c.p.c.*, FURNO, *Disegno sistematico*, cit., 158, argomenta la tesi secondo cui i motivi generali di illegittimità processuale dell'esecuzione forzata sono deducibili con l'opposizione all'esecuzione (e non, come affermano dottrina e giurisprudenza prevalenti, con l'opposizione agli atti esecutivi). L'A. chiama motivi generali di illegittimità processuale quelli che riguardano i presupposti del processo, mentre sono motivi particolari di illegittimità processuale quelli attinenti alla validità intrinseca del singolo atto o provvedimento. Ora, poiché la legge colloca la pignorabilità nell'opposizione all'esecuzione, cioè nell'opposizione di merito, essa autorizza a ritenere che anche le questioni di procedibilità siano questioni di merito; pertanto, conclude l'A., sono opposizioni all'esecuzione anche quelle fondate sul difetto di legittimazione, sul difetto di capacità, sull'incompetenza e sul titolo esecutivo. In proposito v. anche MICALI, *L'opposizione all'esecuzione come azione in giudizio*, Napoli, 2020, 452, nt. 139, relativamente all'*art. 515 c.p.c.*, comma 1, che assegna al giudice dell'esecuzione il potere di escludere dal pignoramento con ordinanza non impugnabile le cose necessarie per la coltura del fondo tra quelle indicate come relativamente impignorabili (cose che il proprietario del fondo tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo).

<sup>53</sup> Il problema che si sta prospettando sarà ricorrente nelle pagine che seguono: si tratta del concorso tra i rimedi a disposizione del debitore, sul quale v. per maggiore approfondimento, *infra*, Cap. II, § 8.

<sup>54</sup> Non si intende qui prender posizione sulla risalente diatriba che vedeva opposti coloro che guardavano alle opposizioni come esterne al processo esecutivo e coloro che invece le consideravano interne allo stesso (tema questo strettamente connesso al problema del contraddittorio nel processo esecutivo e alla concezione delle opposizioni esecutive come giudizi autonomi o fasi incidentali del processo esecutivo: sul punto v. *infra*, Cap. III, § 1-2). La tesi dominante tende comunque ad attribuire alle opposizioni una significativa autonomia: v. GARBAGNATI, *Opposizione all'esecuzione*, in *Noviss. dig. it.*, XI, Torino, 1957, 1068; MANDRIOLI, *Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi*, in *Enc. dir.*, XXX, Milano, 1980, 431. La letteratura è davvero sterminata: per tutti si rinvia a VACCARELLA, *Titolo esecutivo*, cit., *passim* e in part., 67 ss., ove sono esaminate le tesi che, da un lato, sopravvalutano la separatezza della cognizione dall'esecuzione quanto all'opposizione *ex art. 615 c.p.c.*, dall'altro, la hanno sottovalutata rispetto all'opposizione agli atti esecutivi (per quest'ultima tesi, v. CARNELUTTI, *Istituzioni*, cit., III, 98, 105, ove l'affermazione che «l'opposizione non esce dall'ambito del processo esecutivo ma si svolge

opposizione esecutiva. La seconda è interna all'esecuzione e si fonda sul ricordato potere del giudice dell'esecuzione di chiudere l'esecuzione stessa, potere che, se esercitato, è idoneo ad attribuire all'esecutato, almeno sul piano pratico, una utilità equivalente a quella che conseguirebbe all'accoglimento dell'opposizione.

Peraltro, il quadro si complica ulteriormente se si considera che il provvedimento di chiusura anticipata, come si è anticipato, è soggetto all'opposizione agli atti esecutivi. L'opposizione *ex art. 615, comma 2, c.p.c.* instaurata dal debitore per far valere l'impignorabilità, potrebbe concorrere con l'opposizione agli atti esecutivi proposta dal creditore avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione abbia rilevato d'ufficio l'impignorabilità assoluta di taluno dei beni staggiti<sup>55</sup>. Come si può intuire, questo delicato problema si pone ogni qual volta si ammette l'esercizio del potere officioso di chiusura alla luce di fatti che possono essere altresì dedotti dalla parte interessata a mezzo di un'opposizione<sup>56</sup>.

L'esercizio del potere officioso di chiusura anticipata si riflette sulla fisionomia del processo esecutivo anche sotto altri profili. Da un lato, infatti, si determina una inversione dell'onere d'opposizione: non sarà più il debitore a dover proporre l'opposizione all'esecuzione, bensì il creditore a reagire al provvedimento con l'opposizione agli atti. Dall'altro, una questione quale l'impignorabilità, per far valere la quale il legislatore ha previsto un processo

---

entro di questo e ne costituisce una fase, che potrebbe dirsi *incidentale*»); FURNO, *Disegno sistematico*, cit., 195).

<sup>55</sup> Ad es., per la già citata Cass., 20 maggio 2015, n. 10243, sembrerebbe che la soluzione del concorso possa essere fornita della priorità temporale: l'opposizione 615 c.p.c. sarebbe proponibile fin tanto che il giudice dell'esecuzione non abbia adottato un provvedimento sull'impignorabilità (qualunque ne sia il contenuto: affermativo o negativo dell'impignorabilità); Trib. Benevento, 6 febbraio 2009, n. 239, in *www.onelegale.it*, premesso che il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di rilevare d'ufficio l'impignorabilità delle somme pignorate *ex art. 159, comma 2, d.lgs. 267/2000* quando i fatti su cui si fonda l'impignorabilità siano stati dedotti e documentati dalle parti o siano comunque evincibili da atti entrati ritualmente nel fascicolo dell'esecuzione, afferma che la proposizione di un'opposizione *ex art. 615 c.p.c.* volta a far valere l'impignorabilità delle somme staggite radica il dovere decisorio dell'organo giurisdizionale (nella duplice veste di statuizione sull'istanza di sospensione eventualmente proposta e di decisione del merito dell'opposizione), con ciò escludendo la possibilità di impugnare *ex art. 617 c.p.c.* la successiva ordinanza di assegnazione delle somme deducendo anche in tal sede l'impignorabilità. Nella giurisprudenza più risalente, il pronunciamento del giudice dell'esecuzione in tema di impignorabilità, a seguito di contestazioni del debitore, è stato talvolta inquadrato come sentenza in senso sostanziale, essendo risolutivo di una questione "da opposizione all'esecuzione", ed in quanto tale assoggettato agli ordinari mezzi d'impugnazione: Cass., 28 giugno 1989, n. 3138, in *www.onelegale.it*).

<sup>56</sup> Anche in questo caso ci si limita, per ora, a segnalare il problema, rinviando a Cap. II, § 8.

caratterizzato dal doppio grado di merito<sup>57</sup>, viene ad essere oggetto di opposizione agli atti esecutivi, che è decisa con sentenza non impugnabile (ma ricorribile in Cassazione)<sup>58</sup>.

La questione – che, come si vedrà, si ripresenta identica quando si riconoscano al g.e. poteri normalmente spettanti al giudice dell'opposizione – è stata affrontata proprio a proposito dell'impignorabilità da Cass., 16 settembre 2008, n. 23727<sup>59</sup>. La motivazione della pronuncia muove dalla considerazione che nell'esecuzione il potere di proporre opposizioni e reclami per impedire l'ulteriore corso del processo concorre con «il potere del giudice dell'esecuzione di rilevare di ufficio impedimenti alla prosecuzione del processo e dichiararne l'estinzione o l'improcedibilità»<sup>60</sup>. Al verificarsi di tali circostanze, il giudice «può e deve», «di ufficio o su istanza di parte interna al processo esecutivo», accertare

---

<sup>57</sup> Per un breve periodo, compreso tra gli anni 2006 e 2009, anche l'opposizione all'esecuzione aveva assunto la fisionomia di un giudizio in unico grado di merito. Il legislatore infatti aveva, con la l. 24 febbraio 2006, n. 52, previsto nell'ultimo periodo dell'art. 616 c.p.c. che «la causa è decisa con sentenza non impugnabile», periodo – poi soppresso dalla l. 18 giugno 2009, 69 – che ha resistito a plurime censure di incostituzionalità, respinte con pronunce di inammissibilità dalla Corte Costituzionale: v. Corte Cost., 13 marzo 2008, n. 53, in *Riv. Esec. Forz.*, 2008, 571, con nota critica di CAPPONI, *La Consulta e il nuovo art. 616 c.p.c.* e in *Foro it.*, 2008, I, 2421, con nota di LONGO (l'ordinanza di rimessione, Corte d'App. Salerno, 18 ottobre 2006, è pubblicata in *Riv. Esec. Forz.*, 2006, 850 ss., con nota di CAPPONI, *Sull'appellabilità delle sentenze definitive di opposizioni di merito ex artt. 615 e 619 c.p.c.* e di PILLONI, *Sull'"inimpugnabilità" della sentenza che conclude l'incidente oppositivo*); Corte Cost., ord. 16 gennaio 2009, n. 6; Corte Cost., ord. 11 giugno 2009, n. 176. Sull'abolizione del grado d'appello nel giudizio di opposizione all'esecuzione, v., *ex multis*, LUISO – SASSANI, *La riforma del processo civile*, Milano, 2006, 196 ss.; MENCHINI – MOTTO, *Le opposizioni esecutive e la sospensione del processo di esecuzione*, in AA.VV., *Il processo civile di riforma in riforma*, II, Milano, 2006, 171 ss. e in particolare 183-184; A.A. ROMANO, *La nuova opposizione all'esecuzione (rilievi a prima lettura dopo la l. 24-2-2006)*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2006, 489 ss.; ID., *Espropriazione forzata e contestazione del credito*, *passim* e spec. 116 ss.; SALETTI, *Simmetrie e asimmetrie nel sistema delle opposizioni esecutive*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, 885 ss. Sul successivo ripristino dell'appello, v. BALENA, *La nuova pseudo-riforma*, cit., 800 («da salutare con incondizionato favore»), LONGO, *Le opposizioni dell'esecutato e dei terzi nel processo esecutivo*, in MICCOLIS – PERAGO (a cura di), *L'esecuzione forzata riformata*, Torino, 2009, 584 ss.; SALETTI, *Art. 616*, in a cura di SALETTI – SASSANI, *Commentario alla riforma del codice di procedura civile*, Milano, 2009, 205 ss.

<sup>58</sup> Sulla ricorribilità per cassazione della sentenza di tribunale che statuisce sull'opposizione agli atti esecutivi, v., per tutti, TISCINI, *Il ricorso straordinario in cassazione*, Torino, 2005, *passim* e in part. 454 ss.

<sup>59</sup> In *Riv. Esec. Forz.*, 2008, 793, con nota di TOTA. Le argomentazioni esposte in tale occasione dalla Corte sono state confermate dalla successiva Cass., 27 maggio 2009, n. 12259. Sempre in giurisprudenza di legittimità, v. Cass., 31 agosto 2011, n. 17858, la quale, pronunciatisi su un caso in cui il g.e. aveva dichiarato «estinta» l'espropriazione presso terzi avente ad oggetto somme impignorabili (ratei di pensione), ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso tale provvedimento (che era stato proposto sulla scorta della qualificazione dello stesso come sentenza in senso sostanziale, emessa a definizione di un'opposizione all'esecuzione per impignorabilità).

<sup>60</sup> A mo' di esempio delle situazioni legittimanti sia l'opposizione che l'estinzione/improcedibilità, vengono citati il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (su cui v. *infra*, in questo Cap., § 11), il difetto di legittimazione passiva, la presenza di invalidità non sanate e di nullità insanabili perché impediscono che il processo esecutivo possa realizzare il suo scopo (v. *infra*, in questo Cap., § 6-8).

e dichiarare l'impedimento alla prosecuzione del processo, con provvedimento soggetto all'opposizione *ex art. 617 c.p.c.*; in difetto del rilievo d'ufficio, spetterà invece alla parte interessata proporre il rimedio oppositivo appropriato.

Nota peraltro la Corte – ed è questa una considerazione particolarmente importante – che in queste modalità non si rinviene alcuna lesione del diritto di difesa, in particolare sotto il profilo del doppio grado di giudizio (che come si è detto, vi è nell'opposizione all'esecuzione e manca nell'opposizione agli atti), in quanto «la tutela costituzionale del diritto di difesa non impone infatti il doppio grado di merito e si è d'altro canto veduto come costituisca fenomeno normale dell'esecuzione forzata, quello per cui, le volte che l'impedimento al corso ulteriore del processo esecutivo è soggetto a rilievo d'ufficio, il sindacato sulla legittimità della ordinanza del giudice dell'esecuzione sia attuato nelle forme dell'opposizione agli atti. Si può perciò concludere, nel senso che il binomio rilievo di ufficio – opposizione agli atti esecutivi, nella situazione data, non comprime il diritto di difesa del creditore, munito di titolo esecutivo, che ha inteso sottoporre a pignoramento disponibilità dell'ente locale, giacenti presso il tesoriere»<sup>61</sup>.

#### **4. Segue. Appartenenza a terzi del bene staggito.**

La questione del concorso di rimedi parrebbe porsi anche a nel caso in cui emerga che il bene staggito non appartenga al debitore, bensì a un terzo<sup>62</sup>. In alcuni provvedimenti emerge infatti come il giudice sia ammesso al rilievo officioso di tale situazione, con conseguente adozione di un provvedimento di improcedibilità dell'espropriazione<sup>63</sup>. In questo caso il concorso si atterrebbe

---

<sup>61</sup> Cass., 16 settembre 2008, n. 23727; sul punto v. anche *infra*, Cap. II, § 8.

<sup>62</sup> È appena il caso di precisare che non si tratta qui dei casi in cui il terzo assoggettato all'espropriazione è quello indicato nell'art. 602 e ss. c.p.c. (cioè colui che è legittimamente chiamato a rispondere con il proprio patrimonio o parte di esso delle obbligazioni di un altro soggetto). Sull'espropriazione contro il terzo proprietario v., per tutti, MICCOLIS, *L'espropriazione forzata per debito altrui*, Torino, 1998; TARZIA, *Espropriazione contro il terzo proprietario*, in *Noviss. Dig. it.*, VI, Torino, 1964, 966 ss.; AMEDEO TRAVI, *Espropriazione contro il terzo proprietario*, in *Dig. disc. priv., dir. civ.*, VIII, Torino, 1992.

<sup>63</sup> V. Cass., 23 dicembre 2008, n. 30201, in un caso in cui il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato estinta la procedura esecutiva «in base ad un accertamento di appartenenza dell'immobile pignorato a terzi»; afferma la Suprema Corte: «l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione – in quanto giudice preposto alla direzione dell'esecuzione forzata e non in quanto giudice della cognizione – dichiara chiuso il processo davanti a sé è atto esecutivo, che deve essere impugnato

in modo peculiare: da un lato, il rilievo del giudice dell'esecuzione, che si giustifica con la circostanza che il bene colpito dal vincolo non è del debitore<sup>64</sup>; dall'altro, l'opposizione di terzo all'esecuzione (artt. 619 e ss.) proposta da colui che si afferma vero titolare del bene staggito<sup>65</sup>. Sullo sfondo, la tautologica

---

con opposizione agli atti, se con il provvedimento il giudice ritiene di dover dare rilievo ad una situazione in cui il processo non può proseguire perché o manca nel creditore il diritto a procedere ad esecuzione forzata o i beni che si sono voluti sottoporre ad espropriazione non rientrano tra quelli soggetti alla responsabilità patrimoniale del soggetto esecutato». Cass., 26 maggio 2014, n. 11638 ha ad oggetto un caso in cui il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato improcedibile un'espropriazione immobiliare esattoriale, sul presupposto che non fosse stato dimostrato che l'esecutato avesse accettato l'eredità in cui la quota del bene pignorato. La Corte ha riconosciuto che spetta al giudice dell'esecuzione di verificare d'ufficio la titolarità del diritto reale sull'immobile in capo all'esecutato, attraverso l'esame della documentazione depositata dal creditore ai sensi dell'art. 567 c.p.c., chiarendo altresì che non si tratta di un controllo di carattere sostanziale, poiché la titolarità del diritto sul bene immobile pignorato non è un presupposto dell'esecuzione immobiliare, ma di una verifica formale, basata su indici di appartenenza del bene risultanti dai registri immobiliari. V. anche la successiva Cass., 3 aprile 2015, n. 6833, in *Riv. Esec. Forz.*, 2015, 510, con nota di TOTA, la quale ha chiarito che in ogni caso l'arresto della procedura non può essere dichiarato per siffatte ragioni prima che essa pervenga al momento in cui deve essere disposta la vendita, alla quale deve comunque procedersi ove il debitore risulti titolare di un diritto anche minore rispetto a quello prospettato nel pignoramento.

<sup>64</sup> È bene ricordare brevemente quale sia la sorte del diritto del terzo nel caso in cui venga venduta un suo bene nell'espropriazione. L'art. 2919 c.c. stabilisce che «la vendita forzata trasferisce all'acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l'espropriazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede». Da ciò si è dedotto che la vendita forzata, per regola generale, produce un acquisto a titolo derivativo, di talché, se colui che ha subito l'espropriazione non era titolare di un diritto sul bene pignorato, l'acquirente in vendita forzata non acquista niente e il terzo, effettivo titolare del diritto sul bene pignorato, non è pregiudicato dalla vendita. Ciò peraltro non è nell'espropriazione mobiliare, ove opera il meccanismo possesso di buona fede vale titolo (v. sempre l'art. 2919 c.c., nella parte in cui fa salvi «gli effetti del possesso di buona fede»): il terzo che in vendita forzata acquisti un bene mobile, inconsapevole del fatto che di esso sia proprietario non il creditore procedente ma un terzo, acquista a titolo originario: il suo titolo è cioè destinato a prevalere nel conflitto con il terzo proprietario non esecutato. In questi casi, «coloro che avevano la proprietà o altri diritti reali» sulla cosa mobile possono soltanto farle valere sul ricavato dall'esecuzione o agire nei confronti del creditore procedente in mala fede per i danni e le spese (art. 2920 c.c.) o, infine, utilizzare l'azione generale di arricchimento senza causa nei confronti del debitore esecutato, che si assume aver pagato un proprio debito, appunto, con un bene di un terzo. L'acquirente in vendita forzata, quando è acquistato un bene immobile, può subire la rivendica da parte del terzo effettivo proprietario: in tal caso, l'art. 2921 c.c. stabilisce che egli può ripetere il prezzo non ancora distribuito, dedotte le spese, e se la distribuzione è già avvenuta, può ripetere da ciascun creditore la parte riscossa e dal debitore l'eventuale residuo, sempre salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e le spese: v. LUISO, *Diritto processuale civile*<sup>12</sup>, III, Milano, 2022, 164 ss.; in tema di effetti della vendita forzata e dell'assegnazione, v., *ex multis*, BARLETTA, *La stabilità della vendita forzata*, Napoli, 2002; BONSIGNORI, *L'esecuzione forzata*<sup>3</sup>, Torino, 1996, 255 ss.; 271 ss.; CERINO CANOVA, *Vendita forzata*, con aggiornamento di CONSOLO, in *Enc. Giur. Treccani*, XXXII, Roma, 1994; ID., *Vendita forzata e effetto traslativo*, in *Riv. dir. civ.*, 1980, 137 ss.; F. DE STEFANO, *Gli effetti della vendita forzata e dell'assegnazione*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2013, 294 ss.; MAZZARELLA, *Vendita forzata*, in *Enc. dir.*, XLVI, Milano, 1993, 552 ss.; MICHELI, Artt. 2919-2929, in *Commentario del codice civile*, a cura di SCIALOJA - BRANCA, *Libro VI, Tutela dei diritti*, Bologna-Roma, 1964, 103 ss.; PUGLIATTI, *Esecuzione forzata e diritto sostanziale*, Milano, 1935; SATTA, *L'esecuzione forzata*, Torino, 1952, 112 ss.; TEDOLDI, *Vendita e assegnazione forzata*, in *Dig. disc. priv., dir. civ.*, XIX, Torino, 1999, 653 ss. e spec. 665 ss.; VITTORIA, *Vendita e assegnazione forzata: la disciplina sostanziale*, in *Riv. esec. forz.*, 2011, 171 ss.

<sup>65</sup> Sull'opposizione di terzo all'esecuzione, v., senza pretesa di completezza: BOVE, *Sull'oggetto delle c.d. opposizioni di merito*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2013, 879 ss.; COSTANTINO, *Il terzo proprietario nei processi di espropriazione forzata. Le figure di terzo proprietario*, in *Riv. dir. civ.*, 1986,

considerazione che il terzo, in quanto tale, non è parte del processo esecutivo: la struttura del processo di esecuzione impone che egli sia chiamato a reagire al pregiudizio che si prospetta per il suo patrimonio instaurando un processo di cognizione funzionalmente (e almeno in parte strutturalmente) connesso all'esecuzione forzata<sup>66</sup>.

È noto, infatti, che il pignoramento non presuppone l'accertamento della titolarità del diritto in capo all'esecutato e che il legislatore si accontenta di indici di varia natura, che garantiscano con ragionevole affidabilità che il bene staggito appartenga effettivamente al debitore<sup>67</sup>. Occorre quindi distinguere tra le forme

---

387 ss.; DURELLO, *Contributo allo studio della tutela del terzo nel processo esecutivo*, Napoli, 2016, 241 ss.; FURNO, *Disegno sistematico*, cit., 214 ss., 282 ss.; GARBAGNATI, *Opposizione all'esecuzione*, cit. 1075 ss.; MANDRIOLI, *Opposizione all'esecuzione*, cit., 465 ss.; METAFORA, *L'opposizione di terzo all'esecuzione*, Napoli, 2012; MICCOLIS, *L'opposizione di terzo all'esecuzione e i terzi nel processo esecutivo*, in *Riv. esec. forz.*, 2014, 34 ss.; ORIANI, *Opposizione all'esecuzione*, in *Dig. disc. priv., dir. civ.*, Torino, XIII, 585 ss., in part. 631 ss.; PUNZI, *La tutela del terzo nel processo esecutivo*, Milano, 1971; VACCARELLA, *Opposizioni all'esecuzione*, in *Enc. Giur. Treccani*, XXI, Roma, 1990; ID., *Titolo esecutivo*, cit., 309 ss.

<sup>66</sup> La dottrina frequentemente ha ragionato della tutela dei terzi nel processo esecutivo, come dimostrano i testi citati in nota precedente. Si è proposto di estendere al terzo l'opposizione agli atti esecutivi, nelle circostanze in cui l'opposizione di terzo non offra garanzie sufficienti: a causa del combinato della disciplina stabilizzatrice dell'acquisto in vendita forzata e dalla facoltatività della sospensione della procedura esecutiva ex art. 624 c.p.c., il terzo potrebbe non riuscire a recuperare il bene malgrado l'opposizione venga accolta: sicchè, egli «non è indifferente al *modus procedendi* dell'espropriazione; se non altro, egli ha interesse a che – a seguito di un procedimento regolare (cioè immune sia da vizi formali sia da vizi di opportunità) – il ricavato sul quale egli farà valere i suoi diritti sia il più elevato possibile»: così VACCARELLA, *Titolo esecutivo*, cit., 352 ss. Quanto al collegamento tra l'esecuzione forzata e l'opposizione di terzo, si osservi che come le altre opposizioni esecutive, quest'ultima ha assunto, a seguito delle riforme della metà degli anni 2000, una struttura "bifasica": nella prima fase, il giudice dell'esecuzione, dopo un tentativo di composizione della lite deve statuire sull'istanza di sospensione (art. 619 e 624, comma 1, c.p.c.).

<sup>67</sup> «Per quanta cura un sistema processuale dedichi alla (preventiva) verifica dell'appartenenza al debitore del bene da sottoporre ad espropriazione, è evidente che una erronea individuazione dello oggetto del processo di espropriazione è sempre possibile; e quindi è impensabile che non venga previsto lo strumento attraverso il quale il terzo possa dolersi del suo illegittimo coinvolgimento nell'espropriazione», così VACCARELLA, *Titolo esecutivo*, cit., 349. È stato dimostrato che la titolarità del bene in capo all'esecutato non è presupposto del processo esecutivo, poiché le norme processuali, pur mutuando elementi valutativi della «situazione soggettiva legittimante» l'espropriazione da altri settori dell'ordinamento, ne stabiliscono autonomamente gli elementi costitutivi: «la disponibilità del bene mobile, accompagnata (se faccia capo ad un terzo) dal riconoscimento della sua spettanza all'esecutato, e l'intestazione del bene immobile nei pubblici registri si traduc[ono], parimenti, in una situazione di *pertinenza* del bene al debitore o al responsabile, di preta ed esclusiva rilevanza processuale, quale che sia il significato, che per altri riguardi possano avere»: TARZIA, *op. cit.*, 365 ss. (corsivo dell'A.). La soluzione adottata dal legislatore, rispondente ad esigenze pratiche, è coerente con la generale configurazione dei rapporti tra cognizione ed esecuzione. Ferma restando l'inidoneità del processo esecutivo «a verificare nel suo interno la situazione legittimante l'esercizio dell'azione esecutiva, e accontentandosi di quel tanto (o di quel poco) di "certezza" che può assicurare il titolo esecutivo, domanda al "separato" ed eventuale giudizio di opposizione quella verifica, così l'oggetto della espropriazione viene individuato sulla base di indici normalmente affidabili quanto all'effettiva appartenenza del bene al soggetto passivo dell'esecuzione, ed è riservata al "separato" ed eventuale giudizio di opposizione la verifica della concreta idoneità del bene a fungere da oggetto dell'espropriazione» (così VACCARELLA, *op. loc. ult. cit.*).

di espropriazione forzata: nell'espropriazione mobiliare la legge consente di pignorare i beni che si trovino nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti (art. 513 c.p.c.)<sup>68</sup>; nell'espropriazione presso terzi è predisposto un complesso procedimento che, passando dalla dichiarazione del creditore contenuta nell'atto di pignoramento (art. 543 c.p.c.), si fonda – in estrema sintesi – o sulla dichiarazione favorevole del *debitor debitoris* o su un accertamento giudiziale dell'obbligo del terzo<sup>69</sup>; infine, nell'espropriazione immobiliare, l'art. 567<sup>70</sup> c.p.c. articola un onere in capo al procedente di depositare taluni documenti (l'estratto del catasto e i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei vent'anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, o in alternativa un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari; nonché, la «documentazione di completamento» di cui tratta il comma 3 della citata disposizione)<sup>71</sup>.

---

<sup>68</sup>Nell'espropriazione mobiliare presso il debitore, la determinazione dell'oggetto dell'espropriazione avviene nel primo momento del processo (TARZIA, *op. cit.*, 369). Osserva LUISO, *Diritto processuale civile*, III, cit., 77 ss., che, considerata l'evanescenza del modo di circolazione dei beni mobili, accertare l'effettiva esistenza di un diritto pignorabile sul bene mobile comporterebbe indagini dispendiose e si rende quindi necessaria la semplificazione della ricognizione di tale situazione, ciò che avviene tramite il ricorso alla nozione, di portata esclusivamente processuale, di appartenenza.

<sup>69</sup> V. *infra*, Cap. I, § 5 e Cap. III § 7-8.

<sup>70</sup> L'art. 567 c.p.c. è stato ripetutamente modificato del legislatore. Nel testo originario, il comma 2, che qui più interessa, stabiliva, senza prevedere espressamente sanzione alcuna in caso di inottemperanza, l'obbligo di unire al ricorso contenente l'istanza di vendita l'estratto del catasto, le mappe censuarie e i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato. Con la l. 3 agosto 1998, n. 302, venne integrato l'elenco dei documenti con il certificato di destinazione urbanistica e la possibilità di sostituire la documentazione con il certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri; contestualmente (comma 4) si prevedeva l'estinzione (espressamente richiamato l'art. 630 c.p.c.) in caso di mancato deposito nel termine, con cancellazione della trascrizione del pignoramento; il testo del comma 2 attualmente in vigore è sostanzialmente frutto del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80 e ulteriormente modificato dalla l. 28 dicembre 2005, n. 263; il successivo d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. con modif. in l. 6 agosto 2015, n. 132, ha modificato esclusivamente i termini del deposito, riducendoli da centoventi a sessanta giorni. Sullo stesso aspetto interviene l'art. 3, comma 39, lett. a), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con ulteriore riduzione a quarantacinque giorni. V. *infra*, Cap. II, § 5.

<sup>71</sup> In questo caso, l'individuazione dell'oggetto avviene quindi da parte del creditore, cui è richiesto un certo standard di precisione (art. 555, comma 1, c.p.c.), cui segue un controllo successivo tramite i documenti individuati dall'art. 567 c.p.c. È evidente che la funzione di tali documenti è molteplice: verificare l'esattezza dell'individuazione del bene; l'esistenza di creditori iscritti, ai fini dell'art. 498 c.p.c.; infine, da essi dovrebbe risultare la titolarità del diritto sul bene in capo al debitore. In tal senso v. TARZIA, *op. loc. cit.*, 335 ss., e spec. 355 ss., secondo cui il giudice deve rifiutare di emettere l'ordine di vendita quando il diritto pignorato non risulti pertinente al debitore dal registro delle trascrizioni. Con la precisazione che ciò non vale a rendere il diritto sull'immobile presupposto dell'espropriazione, accontentandosi la legge processuale della pubblicità del diritto (la trascrizione, appunto) e non dell'esistenza dello stesso.



Nell'espropriazione immobiliare, dunque, il deposito della documentazione appena richiamata è volto a consentire un controllo del giudice dell'esecuzione sulla titolarità degli stessi, a garanzia, evidentemente, del terzo acquirente in vendita forzata<sup>72</sup>; di talché, ove, in esito all'esame della documentazione ipocatastale, non risultasse, ad es., alcuna trascrizione a favore dell'esecutato, il giudice dell'esecuzione dovrebbe rigettare l'istanza di vendita e dichiarare la chiusura anticipata dell'espropriazione.

Occorre precisare che la fattispecie di chiusura anticipata di cui si tratta non deve essere confusa con l'estinzione del processo esecutivo dell'art. 567, comma 3, c.p.c., che non disciplina l'ipotesi in cui il bene staggito sia di proprietà di un terzo, bensì è volta a sanzionare la condotta del precedente che non abbia depositato nel termine la documentazione richiesta<sup>73</sup>. Se in quest'ultima ipotesi, infatti, la previsione dell'estinzione ben si attaglia all'inerzia del creditore precedente, diversamente, ove questi abbia correttamente adempiuto agli oneri

---

<sup>72</sup> Che la funzione degli oneri di deposito di documenti previsti dall'art. 567 c.p.c. sia quella ora indicata è sovente affermato nella giurisprudenza: ad es., v. Trib. Potenza, 21 maggio 2015, n. 550, in *www.onelegale.it*; Corte d'Appello di Napoli, 30 dicembre 2008, n. 4474, in *www.onelegale.it*, che ha rigettato il gravame proposto contro la sentenza del tribunale pronunciata su reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso l'ordinanza di estinzione per incompletezza della documentazione prodotta dal debitore; in un caso, si è anche sostenuto che la proprietà in capo all'esecutato del bene pignorato costituisca, nell'espropriazione immobiliare, presupposto di esperibilità dell'azione esecutiva (così la massima di Trib. Cagliari, 18 ottobre 1993, in *www.onelegale.it*). In giurisprudenza di legittimità, v. Cass, 4 aprile 2008, 12429, la quale inquadra il potere del giudice dell'esecuzione di rigettare l'istanza di vendita nella generale funzione di controllo della regolarità della procedura esecutiva, per cui, ove emergano incertezze sul soggetto debitore, tali da prefigurare rischi di evizione del bene nei confronti degli aggiudicatari, è legittima la chiusura della procedura esecutiva; di recente, v. anche Cass., 11 giugno 2019, n. 15597, in *Riv. Dir. Proc.*, 2020, 1301, con nota di RUFFINI, *La «chiusura anticipata» dell'espropriazione immobiliare per assenza di documentazione relativa alla trascrizione, di almeno vent'anni anteriore al pignoramento, di acquisti in favore dell'esecutato o dei suoi danti causa*, così massimata: «In tema di espropriazione immobiliare, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di richiedere, ai fini della vendita forzata, la certificazione attestante che, in base alle risultanze dei registri immobiliari, il bene pignorato è di proprietà del debitore esecutato sulla base di una serie continua di trascrizioni di idonei atti di acquisto riferibili al periodo che va dalla data di trascrizione del pignoramento fino al primo atto di acquisto anteriore al ventennio dalla trascrizione stessa, la cui mancata produzione, imputabile al soggetto richiesto, consegue la dichiarazione di chiusura anticipata del processo esecutivo». Nella motivazione si precisa che in sede esecutiva non è richiesto dalla legge il compiuto accertamento del diritto di proprietà in capo all'esecutato sul bene staggito, in quanto, da un lato, la verifica avviene soltanto su base documentale (il termine di vent'anni indicato dal legislatore sottende soltanto in termini indiziari l'avvenuta usucapione) e, dall'altro, l'appartenenza del bene non è un presupposto dell'espropriazione forzata. In tema, v. *infra*, Cap. II, § 5.

<sup>73</sup> In tal senso IANNICELLI, *Art. 629 c.p.c.*, in ARIETA – DE SANTIS – DIDONE, *Codice commentato delle esecuzioni civili*, Milano, 2016, 1747, il quale esclude che si possa estendere la previsione di estinzione di cui all'art. 567, comma 3, c.p.c. all'ipotesi in cui la documentazione (tempestivamente e correttamente depositata) non sia idonea, sul piano "probatorio", a dimostrare la titolarità del diritto dell'esecutato sul bene. Sulla fattispecie di estinzione (tipica) prevista dall'art. 567 c.p.c., v. *infra*, Cap. II, § 5.

posti a suo carico dall'art. 567 c.p.c., ma ciò non sia stato sufficiente ad escludere incertezze sulla titolarità dell'immobile, il giudice dell'esecuzione dovrà piuttosto constatare l'impossibilità di disporre la vendita e, conseguentemente, chiudere la procedura esecutiva<sup>74</sup>.

La presenza dell'art. 567 c.p.c., e in generale il regime della pubblicità per gli atti relativi a immobili, dovrebbe rendere meno frequente che il pignoramento cada su beni di un terzo<sup>75</sup>; tuttavia la possibilità di svolgere controlli sui documenti accentua la probabilità che il giudice dell'esecuzione rilevi una discrasia tra il soggetto passivo dell'esecuzione e il titolare del diritto reale e sia quindi indotto ad arrestare l'ulteriore corso della procedura. Come ricordato, la giurisprudenza si è premurata di precisare che tale controllo non ha carattere «sostanziale», ma di mera verifica formale basata soltanto su indici risultanti dai registri, perché la titolarità del diritto reale sul bene staggito non è presupposto dell'esecuzione<sup>76</sup>, ma in concreto il provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione conterrà l'osservazione che «non è sufficientemente sicura» l'esistenza di un diritto in capo all'esecutato. Di talchè, l'opposizione agli atti esecutivi intrapresa dal creditore procedente (salvo, naturalmente, che egli non intenda abbandonare la procedura) sarà fondata sulla deduzione opposta, e sarà volta appunto a provare che il debitore è titolare di un diritto reale su quel bene, che è quindi possibile trasformare in una somma di denaro.

Così, similmente a quanto visto nel paragrafo precedente rispetto all'opposizione all'esecuzione per impignorabilità, l'opposizione agli atti potrebbe finire per invadere l'area propria dell'opposizione di terzo all'esecuzione. Anche in questo caso, sempre per ragioni che potrebbero definirsi di "economicità" (a che fine consentire lo svolgimento dell'espropriazione se il giudice che è ad essa proposto si ravvede che il bene non appartiene al debitore?), il processo esecutivo finisce per attrarre al suo interno ed affidare al giudice

---

<sup>74</sup> IANNICELLI, *op. loc. ult. cit.*, ove è precisato che il giudice dell'esecuzione deve consentire al creditore di depositare eventuale documentazione integrativa.

<sup>75</sup> CAPPONI, *Manuale*, cit., 475 ss.: per ciò la considerazione che l'opposizione di terzo all'esecuzione ha il suo terreno elettivo nell'espropriazione mobiliare, dove il requisito dell'appartenenza dei luoghi, come detto, è prevedibilmente meno efficace nello scongiurare che il pignoramento cada sul bene di un terzo.

<sup>76</sup> V. la già citata Cass., 26 maggio 2014, n. 11638.

dell'esecuzione parte delle attività che l'architettura del codice collocava in sede cognitiva<sup>77</sup>.

### **5. Segue. Nel pignoramento presso terzi, l'accertamento negativo dell'obbligo del terzo.**

Profili di analogia con la fattispecie appena esaminata presenta l'evenienza che, nel pignoramento presso terzi, l'accertamento dell'obbligo del terzo si concluda in senso negativo, ossia con l'affermazione che nulla è dovuto dal *debitor debitoris*. In tali casi infatti il processo esecutivo viene a trovarsi in difetto di un elemento essenziale alla sua prosecuzione (se si preferisce: senza oggetto), quale è il credito del terzo da assegnare o vendere<sup>78</sup>.

Si è già detto che nel pignoramento presso terzi l'individuazione del diritto pignorato è rimessa nel momento iniziale al creditore procedente (art. 543, comma 2, n. 2: l'atto di pignoramento deve contenere l'indicazione almeno generica delle cose o delle somme dovute) ma richiede in seguito una verifica, che in primo luogo coinvolge il terzo stesso, chiamato a rendere specifica dichiarazione *ex art. 547 c.p.c.*, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, delle cose o delle somme di cui è debitore o di cui si trova in possesso; ipotesi questa, cui la legislazione più recente ha equiparato la mancata collaborazione del terzo (l'eventualità dell'omessa dichiarazione che, in base all'art. 548 c.p.c. nel testo oggi vigente consente l'assegnazione). In alternativa, ove sorgano contestazioni sulla dichiarazione o se, in mancanza di essa, non sia possibile individuare esattamente il credito o i beni del debitore in possesso del

---

<sup>77</sup> Naturalmente, queste considerazioni valgono nei limiti della giurisprudenza citata nelle note precedenti: è davvero arduo (se non impossibile) ipotizzare *de iure condito* che il terzo che veda erroneamente pignorato un suo bene come se appartenesse al debitore possa interloquire nell'esecuzione forzata per ottenere dal giudice dell'esecuzione la liberazione del proprio bene staggito: ciò per la considerazione che la legge ha disciplinato un rimedio *ad hoc* a sua disposizione, l'opposizione di terzo, sulla quale si pronuncia il giudice della cognizione.

<sup>78</sup> Ad es., v. Cass., 1° aprile 2004, n. 6391. Nella peculiare vicenda, il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto che l'avvenuta riscossione da parte del creditore delle somme dovute dal terzo debitore all'esecutato comportasse l'estinzione *ipso facto* sia del credito di quest'ultimo verso il *debitor debitoris* sia di quello del creditore procedente. Pertanto, dichiarava «l'estinzione del processo e l'inammissibilità delle istanze dell'odierno ricorrente [creditore intervenuto senza titolo] per sopravvenuta inesistenza dell'oggetto del procedimento, atteso che, nel procedimento espropriativo presso terzi, "il vincolo del pignoramento si modella quantitativamente sull'ammontare del credito del creditore procedente"» (il passo riportato è tratto dalla sentenza di legittimità).

terzo, su istanza di parte il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo<sup>79</sup>.

È possibile, quindi, che all'esito di questo articolato procedimento il giudice dell'esecuzione emetta ordinanza di contenuto negativo perché si convince che il terzo nulla debba al debitore esecutato. Peraltro, non sembra che le riforme che hanno profondamente modificato la struttura del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo abbiano inciso sull'aspetto che è ora in esame<sup>80</sup>: il giudice di cognizione ordinaria, investito della questione secondo il vecchio testo dell'art. 548 c.p.c., poteva infatti giungere ad una conclusione negativa, determinandosi così identica situazione di stallo nella procedura esecutiva. E infatti, nella giurisprudenza antecedente alla riforma del 2012 si rintracciano casi in cui, dato atto dell'assenza di somme da pignorare, il giudice dell'esecuzione dichiarava l'estinzione della procedura esecutiva<sup>81</sup>.

---

<sup>79</sup> Come ricordato anche nel testo, l'art. 543 c.p.c. si accontenta che nell'atto di pignoramento sia data indicazione delle cose o somme dovute anche solo «generica» (e ciò è ragionevole perché il creditore è terzo rispetto al rapporto di cui deve indicare gli «estremi»); può darsi dunque che, senza la dichiarazione del terzo, non sia possibile individuare (stavolta esattamente) tali cose o somme, con l'impossibilità di disporre l'assegnazione o la vendita; così, l'art. 548 c.p.c. oggi prevede che la mancata dichiarazione dà luogo ad assegnazione o vendita ove «l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo»; in difetto, dell'esatta indicazione dell'obbligo del terzo deve essere investito il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte (art. 549 c.p.c.). Sull'espropriazione presso terzi si tornerà *infra*, Cap. III, § 7-8.

<sup>80</sup> La riforma del 2012 ha trasformato il giudizio sull'obbligo del terzo in accertamento endoesecutivo, che è svolto dallo stesso giudice dell'esecuzione, che provvede con ordinanza su istanza di parte, «compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo». Nella precedente disciplina, il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo dava invece luogo ad una vera e propria parentesi cognitiva, la cui decisione era emessa con sentenza soggetta agli ordinari mezzi d'impugnazione, in pendenza della quale e fino alla formazione del giudicato il processo esecutivo era sospeso. In tema si tornerà *funditus infra*, Capitolo III, § 7-8, ove ulteriori riferimenti di dottrina.

<sup>81</sup> In giurisprudenza di legittimità v., ad es., Cass., 9 marzo 1991, n. 2508, in *Foro it.*, 1991, I, 2427, con nota di IOZZO, in una complessa vicenda nella quale, a seguito all'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, con sentenza poi riformata in appello, il *debitor debitoris* deduceva innanzi al giudice dell'esecuzione di aver restituito le somme pignorate al debitore esecutato. Il pretore giudice dell'esecuzione pertanto dichiarava estinto il processo esecutivo con ordinanza, che veniva a sua volta appellata dal creditore procedente, sull'assunto che essa avesse natura di sentenza. La Corte di Cassazione, investita da ricorso sul punto, ha concluso invece per la reclamabilità *ex art. 630 c.p.c.*, cassando senza rinvio la pronuncia d'appello. In tale occasione la Suprema Corte aderisce alla tesi della non-tassatività delle ipotesi di estinzione dell'esecuzione previste dal codice, affermando conseguentemente che il provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione fosse riconducibile ai provvedimenti di estinzione «tipica». La successiva Cass., 12 febbraio 2008, n. 3276, ha affermato il seguente principio: «nell'espropriazione presso terzi, il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione dichiara l'estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche (e cioè differenti dalla rinuncia agli atti del processo *ex art. 629 c.p.c.*, dall'inattività delle parti *ex art. 630 c.p.c.*, dalla mancata comparizione delle parti a due udienze successive *ex art. 631 c.p.c.* e dalle cause espressamente previste dalla legge, anche speciale), avendo carattere atipico, contenuto di pronuncia di mera improseguibilità dell'azione esecutiva e natura sostanziale di atto del processo esecutivo, è impugnabile con l'opposizione agli

Occorre quindi distinguere. In caso di dichiarazione negativa del terzo è onere del precedente attivare il giudizio di accertamento dell'obbligo, che, dopo il 2012, si svolge in sede endoesecutiva. Si è osservato che la mancata attivazione venga in rilievo tanto come inerzia del creditore (in questo senso rimandando al tipico presupposto dell'estinzione *ex art. 630 c.p.c.*)<sup>82</sup>, sia perché causa l'obiettivo impossibilità che il processo giunga al suo esito fisiologico, comportando il difetto dell'oggetto dell'espropriazione<sup>83</sup>; non ha nulla a che fare invece con

---

atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., che è il rimedio proprio previsto per tali atti, e non con il reclamo previsto dall'art. 630 c.p.c., che costituisce il rimedio stabilito per la dichiarazione di estinzione tipica». Nel caso di specie, sul presupposto che un precedente sequestro conservativo su somme dovute dal terzo era stato precedentemente eseguito, ottenuta la sentenza di condanna, il creditore precedente chiedeva l'assegnazione dei crediti. Il giudice dell'esecuzione, accertato che il sequestro non era stato eseguito, constatava che il processo esecutivo non poteva essere introdotto in difetto di somme da assegnare e non aveva pertanto ragione d'esistere. Per ulteriori indicazioni di giurisprudenza di legittimità, v. IANNICELLI, *Note*, cit., 99 ss.

<sup>82</sup> In giurisprudenza, nel senso dell'estinzione, v. Cass., 17 maggio 2013, n. 12113, in *Foro it.*, 2014, I, 1209, con nota di DESIATO, *L'omessa istanza di accertamento dell'obbligo del terzo: tra estinzione del processo e improcedibilità dell'azione esecutiva*, secondo cui, in caso dichiarazione negativa del terzo, se il creditore non contesta e non chieda che si proceda all'accertamento (la decisione è resa sul regime antecedente alla riforma del 2012), «il processo esecutivo si estingue, a prescindere da una formale dichiarazione di estinzione da parte del giudice dell'esecuzione. E ciò in ragione dell'inerzia del creditore precedente che, pur potendo avvalersi della facoltà di cui all'art. 548 c.p.c. non lo faccia, così tenendo un comportamento omissivo, equivalente a quello che, nell'ipotesi di inattività delle parti, dà luogo all'estinzione (tipica) del processo esecutivo. In particolare, sebbene il testo dell'art. 548 c.p.c. non ponga alcun termine per la proposizione dell'istanza da parte del creditore precedente, non può certo ritenersi che il processo esecutivo, dopo la dichiarazione negativa del terzo pignorato, possa proseguire senza limite di durata alcuno in attesa che il credito, non esistente alla data della dichiarazione, venga successivamente ad esistenza, mantenendosi frattanto il vincolo sul credito pignorato. Il giudice dell'esecuzione, se ed in quanto constati l'inerzia del creditore precedente (che potrebbe, in concreto, escludere valutando il comportamento processuale del creditore, come ad esempio nel caso in cui questi chieda un rinvio per esaminare la dichiarazione, facendo eventuale riserva di instaurare il giudizio *ex art. 548 c.p.c.*), deve dichiarare estinto il processo esecutivo». Nel caso di specie, il *debitor debitoris*, chiamato a rendere dichiarazione per una seconda volta, dopo che la prima era stata di segno negativo, aveva reso dichiarazione positiva, ma il giudice dell'opposizione all'esecuzione aveva dichiarato l'intervenuta estinzione della procedura, operante *ipso iure* anche senza espresso provvedimento del giudice dell'esecuzione. V. anche Trib. Monza, 29 novembre 2007, n. 3464, in *www.onelegale.it* («la procedura si estingue per venir meno del potere di impulso»); Cass., 5 settembre 2006, n. 19059, in *Riv. Esec. Forz.*, 2006, 831 ss., con nota di VACCARELLA, *Opposizione agli atti per erronea valutazione della dichiarazione negativa del terzo ed accertamento del suo obbligo*; Cass., 15 dicembre 2003, n. 19184, in *Foro it.*, 2004, I, 1123, con nota di TOMBARI FABBRINI; Cass., 23 aprile 2003, n. 6449, in *Foro it.*, 2004, I, 2233, con nota di R. ROSSI, *Sulla legittimazione a proporre il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo*; Cass., 24 gennaio 2003, n. 1109; v. però Cass., 6 aprile 2006, n. 8112. In dottrina si registrano varie posizioni: v. ad es. COLESANTI, *Il terzo debitore nel pignoramento di crediti*, II, Milano, 1967, 431 ss., spec. nota 133; autorevole dottrina ha sostenuto che l'istanza vada proposta entro novanta giorni dall'ingiunzione (VERDE, *Pignoramento in generale*, in *Enc. dir.*, XXXIII, Milano, 1983, 768 ss.; secondo altra altrettanto autorevole tesi, il termine è da individuarsi nell'udienza successiva a quella della dichiarazione del terzo (VACCARELLA, *Espropriazione presso terzi*, cit., 116 ss.).

<sup>83</sup> BELLÈ, *op. cit.*, 455. In tema v. SOLDI, *Manuale*, cit., 1241, secondo cui in caso di rigetto dell'istanza di accertamento il processo esecutivo non può proseguire, ma deve essere dichiarato estinto in conseguenza del mancato perfezionamento del pignoramento; provvedimento quest'ultimo non spettante al giudice della cognizione ma al giudice dell'esecuzione, su istanza della parte interessata, quando la sentenza sia divenuta irrevocabile. Sulla disciplina successiva alla riforma

l'inerzia del precedente l'ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione oggi, o quello della cognizione ieri, abbiano ritenuto l'inesistenza del diritto del terzo<sup>84</sup>. In quest'ultimo caso il processo esecutivo non può proseguire oltre (se nell'atto di pignoramento non siano stati indicati altri beni o crediti): è evidente, infatti, che non vi è nulla da assegnare o vendere. Pertanto, il giudice deve adottare il provvedimento di chiusura anticipata e porre fine ad una procedura che non può essere di alcuna utilità al creditore: merita quindi di essere condivisa la dottrina che non ritiene rientrare la fattispecie ora esaminata tra i casi tipici di estinzione<sup>85</sup>.

## 6. Nullità insanabili dell'atto di pignoramento.

Come si può constatare dalle già numerose fattispecie censite, spesso la chiusura anticipata dell'esecuzione è determinata dalla una "patologia" che affligge l'oggetto dell'espropriazione forzata: così è per la distruzione, la confisca, l'assenza di valore economico del bene pignorato e, *mutatis mutandis*, per i casi di

---

del 2012, v. TOTA, *Individuazione e accertamento del credito nell'espropriazione forzata presso terzi*, Napoli, 2014, 297, secondo cui in casi di rigetto della contestazione sollevata dal creditore, all'intervenuto accertamento dell'inesistenza del credito segue la declaratoria di estinzione della procedura esecutiva, stante il mancato perfezionamento del pignoramento per difetto di oggetto.

<sup>84</sup> VACCARELLA, *op. loc. ult. cit.*, come sopra ricordato, individua quale termine ultimo per proporre l'istanza di accertamento dell'obbligo del terzo (naturalmente in riferimento alla disciplina all'epoca vigente) la prima udienza successiva a quella di emissione della dichiarazione del terzo, cosicché sia consentito al creditore un tempo sufficiente ad esaminare la dichiarazione per decidere se contestarla o meno e si eviti al debitore di soggiacere indefinitamente agli effetti prodromici del pignoramento. Quanto al rigetto dell'istanza del creditore, l'A. ritiene che abbia l'effetto di escludere definitivamente che l'azione esecutiva possa avere ad oggetto quel bene e determina il mancato perfezionamento il pignoramento. Per REDENTI, *Diritto processuale civile*<sup>2</sup>, III, Milano 1957, 247, l'accertamento negativo comporta l'estinzione della procedura esecutiva, come nel caso di dichiarazione negativa non contestata. V. BOVE, in BOVE – CAPPONI – MARTINETTO – SASSANI, *L'espropriazione forzata*, cit., 370 ss.; in generale, sul "procedimento di formazione" dell'oggetto del pignoramento presso terzi, v. TARZIA, *op. ult. cit.*, 305 ss. Più di recente, SOLDI, *Manuale*, cit., 1229, ritiene che in assenza di iniziativa del precedente, «il giudice preso atto della mancanza del necessario atto di impulso funzionale alla prosecuzione del procedimento, è tenuto a dichiararne l'estinzione», pur ritenendo che in proposito non esista alcun termine perentorio e che l'istanza possa essere proposta dal creditore fino a quando il processo esecutivo è in corso. Per un'ipotesi peculiare, v. Cass., 20 giugno 2018, n. 16266, nella quale il giudice della cognizione, pur riconoscendo l'esistenza del credito verso il terzo, non lo aveva liquidato, ritenendo a tal fine non sufficienti le prove offerte dal creditore; la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell'esecuzione, a seguito della riassunzione, di dichiarare l'espropriazione improcedibile.

<sup>85</sup> Sul punto, v. IANNICELLI, *Note*, cit., 138, il quale ritiene erroneo il parallelismo tra questa situazione e quella in cui non venga per nulla radicato il giudizio di accertamento, in caso di dichiarazione negativa o contestata. Solamente in quest'ultimo caso la conclusione della procedura dipende da un comportamento del creditore, che non compie l'attività necessaria (l'istanza di accertamento) alla prosecuzione del processo.

impignorabilità, di mancanza della titolarità del diritto pignorato e inesistenza del diritto del terzo nel pignoramento presso terzi. In tutti queste ipotesi, il processo di espropriazione non potrebbe addivenire al suo esito fisiologico perché, proprio a causa di una delle ragioni appena indicate, non può avvenire la trasformazione del diritto del debitore nella somma di denaro da corrispondere al precedente o distribuire tra i più creditori.

Occorre ora esaminare le situazioni in cui l'atto di pignoramento – con il quale si imprime su uno o più beni del debitore un vincolo di destinazione al soddisfacimento del pignorante<sup>86</sup> – sia affetto da vizi formali<sup>87</sup>; in particolare, quelle ipotesi (invero, non molto frequenti) in cui la giurisprudenza fa seguire al rilievo di una nullità formale dell'atto di pignoramento la chiusura anticipata dell'esecuzione, tale da impedire la prosecuzione del processo fino all'esito che gli è proprio.

Prima di procedere alla ricognizione di questi precedenti giurisprudenziali, è opportuno fare alcune brevi premesse. Si è detto che la nullità del pignoramento, dal punto di vista teorico, si atteggia a vera e propria questione di difficile soluzione<sup>88</sup>: tra i pochi punti fermi, vi è che il codice non detta una disciplina apposita, per cui si deve far ricorso ai principi generali in tema di nullità degli atti processuali (artt. 156 segg. c.p.c.). Si osservi poi che le forme di pignoramento regolate dal codice sono molteplici, e ciò rende complessa (secondo autorevole dottrina, addirittura sconsigliabile<sup>89</sup>) l'elaborazione di una teoria generale dell'invalidità dell'atto di pignoramento.

---

<sup>86</sup> CAPPONI, *Manuale*, cit., 202. Il pignoramento determina l'inefficacia relativa (su cui v., per tutti, MICHELI, *Artt. 2913*, in *Commentario del codice civile*, a cura di SCIALOJA - BRANCA, *Libro VI, Tutela dei diritti*, cit., 55 ss. e spec. 60 ss.) di ogni eventuale atto successivo, il quale pertanto non sarà opponibile alla procedura: se ad es, il debitore dovesse alienare il bene, il creditore pignorante e quelli successivamente intervenuti potranno considerare il bene come mai fuoriuscito dal patrimonio del debitore. La disciplina in parola è dettata dagli artt. 2913 ss. c.c., e si salda a quella degli effetti della vendita forzata: l'art. 2919 c.c. dichiara inopponibili all'acquirente «i diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'esecuzione».

<sup>87</sup> L'impignorabilità è qualificata come «nullità sostanziale» del pignoramento, determinata da vizi «di merito», e quindi comunque estranei alla forma dell'atto: così CAPPONI, *Manuale*, cit., 260.

<sup>88</sup> Nella vastissima letteratura formatasi sul tema delle nullità del pignoramento, che inevitabilmente incrocia il più generale problema del rilievo delle nullità del processo esecutivo, si rinvia, senza alcuna pretesa di completezza: CAPPONI, *Pignoramento*, in *Enc. Giur. Treccani*, XXIII, Roma, 1990, con *Postilla di aggiornamento* di TOTA, Roma, 2008; IZZO, *Pignoramento in generale*, in *Dig. disc. priv., sez. civ., Aggiornamento*, 2007, 912 ss. e in part. 923; MANDRIOLI, *Opposizione all'esecuzione*, cit., 453; ORIANI, *L'opposizione agli atti esecutivi*, cit., 169 ss.; VACCARELLA, *Titolo esecutivo*, cit. 278 ss. e 288 ss.; VERDE, *Il pignoramento. Studio sulla natura e sugli effetti*, Napoli, 1964, 81 ss.; ID., *Pignoramento in generale*, cit., 771 ss.

<sup>89</sup> CAPPONI, *Manuale*, cit., 260.

In secondo luogo, va ricordato che il mezzo per dedurre l'invalidità degli atti esecutivi – e quindi del pignoramento – è l'opposizione agli atti esecutivi: v. l'art. 617 c.p.c., che individua l'oggetto dell'opposizione nella «regolarità formale» del titolo, del precetto, della loro notificazione e degli atti di esecuzione, stabilendo che per questi ultimi essa si introduce con ricorso al giudice dell'esecuzione (è appena il caso di ricordare che il pignoramento è il primo atto dell'espropriazione)<sup>90</sup>. È altrettanto noto che l'opposizione agli atti esecutivi è soggetta ad un termine decadenziale di venti giorni<sup>91</sup>. Dalla contestualizzazione dei vizi dell'atto di pignoramento nel più ampio quadro delle nullità degli atti esecutivi, discende l'applicazione ai primi, oltre che dell'art. 617 c.p.c., anche del

---

<sup>90</sup> «Regolarità formale» è espressione utilizzata dal legislatore nell'art. 617 c.p.c., ma non anche nella disciplina generale della nullità degli atti. Ciò ha fatto sorgere qualche contrasto attorno alla possibilità di metterne a fuoco una nozione autonoma, da inquadrare nella teoria generale dell'invalidità dell'atto processuale. In tema, v. VACCARELLA, *Titolo esecutivo*, cit., 279, secondo il quale «la disputa si rivela in gran parte teorica», quando si concordi che, in ogni caso, anche se si ritenesse l'«irregolarità» cosa diversa dalla «nullità», sarebbero alla prima applicabili i medesimi principi che valgono per la seconda, come sostenuto da MANDRIOLI, *Opposizione*, cit., 462; peraltro, prosegue VACCARELLA, «sembra di poter affermare che l'atecnica locuzione di irregolarità non tanto designi una tipologia di vizi più ampia della nullità, quanto l'esigenza di individuare le nullità degli atti esecutivi a norma del 2° (più che del 1°) comma dell'art. 156 c.p.c. Ed infatti, non sembra casuale che di “regolarità formale” parli soltanto il 1° comma dell'art. 617, in immediata relazione con il titolo esecutivo, e che il 2° comma dell'art. 617 non faccia alcun riferimento, a proposito degli atti esecutivi, alla “irregolarità”, bensì genericamente alle opposizioni di cui al 1° comma; dove ben si coglie l'intento del legislatore non già di contrapporre in generale l'irregolarità alla nullità, bensì di contrapporre i vizi del titolo esecutivo che – risolvendosi nell'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata – sono deducibili con l'opposizione all'esecuzione (ovvero con gli strumenti “cognitivi” di impugnazione del titolo) a quei vizi del titolo che, viceversa, invalidano soltanto quella, e non anche ogni esecuzione forzata. Pertanto, anche per quanto attiene al titolo esecutivo, può ben distinguersi, se si vuole, l'irregolarità dalla nullità, ma avendo ben chiaro che in tal modo non si descrivono due tipi di vizi, bensì l'incidenza – sul diritto di procedere a quella ovvero ad ogni esecuzione – del vizio stesso e lo strumento processuale idoneo a farlo valere [...]» (VACCARELLA, *op. loc. ult. cit.*); ORIANI, *L'opposizione agli atti*, cit., 18, secondo cui l'opposizione agli atti si configura come rimedio «non solo contro l'irregolarità (del titolo esecutivo e del precetto), ma anche contro l'invalidità, l'illegittimità, l'inopportunità degli atti esecutivi» (p. 18). Nella dottrina più recente, per tutti, TEDOLDI, *Esecuzione forzata*, cit., 684 ss.

<sup>91</sup> Il termine previsto dall'art. 617 c.p.c. era originariamente di cinque giorni ed è stato portato a venti dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modificazioni in l. 14 maggio 2005, n. 80. La brevità del termine aveva indotto alcune perplessità nella dottrina che ne auspicava un allungamento (v. ORIANI, *L'opposizione agli atti*, cit., 69), temperate dall'orientamento assunto dalla Suprema Corte e consolidatosi nel corso degli anni, secondo cui tale termine decorre dal momento in cui l'atto è conosciuto dalla parte che ha interesse ad opporsi. *Ex plurimis*, v. già Cass., 2 aprile 1963, n. 807, secondo la cui massima (in [www.italggiure.it](http://www.italggiure.it)) il compimento dell'atto, ai fini della decorrenza del termine di decadenza, coincide con il momento in cui la sua esistenza sia resa palese alle parti, di talchè, se tale atto non è notificato o comunicato, il giorno della legale conoscenza decorre dal momento in cui è notificato o comunicato l'atto successivo che necessariamente lo presuppone; all'opponente spetta provare la data in cui è avvenuta la conoscenza legale dell'atto. Da alcuni anni la giurisprudenza espressamente parifica, sempre a tal fine, la conoscenza di fatto alla conoscenza legale (Cass., 17 marzo 2010, n. 6487; Cass., 13 maggio 2010, n. 11597; Cass., 9 maggio 2012, n. 7051; Cass., 30 dicembre 2014, n. 27533; Cass., 27 luglio 2017, n. 18723; Cass., 6 marzo 2018, n. 5172 e, da ultimo, Cass., 7 gennaio 2021, n. 89).



resto della disciplina che il codice detta per le seconde. Interessano qui, in particolare, gli artt. 530 e 569 c.p.c. e 2929 c.c. Le prime due disposizioni stabiliscono, rispettivamente per l'espropriazione mobiliare e immobiliare, che all'udienza fissata per l'assegnazione o l'autorizzazione della vendita «le parti [...] debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle» e che se esse vengono proposte «il giudice dell'esecuzione le decide con sentenza» prima di disporre con ordinanza l'assegnazione o la vendita (così l'art. 530, commi 2 e 4, c.p.c.; più brevemente, l'art. 569, comma 2, c.p.c. stabilisce: «all'udienza le parti [...] debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle»)<sup>92</sup>. L'art. 2929 c.c. impedisce che le nullità degli atti esecutivi precedenti la vendita o l'assegnazione abbiano effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salva la collusione<sup>93</sup>.

---

<sup>92</sup> «L'udienza per l'autorizzazione alla vendita riveste, insomma, una funzione di spartiacque, di lavacro nel quale si mondano le impurità della procedura, affinché essa pervenga al suo esito espropriativo senza trascinare con sé alcun pregresso vizio formale» (TEDOLDI, *Vendita e assegnazione*, cit., 658). Nello stesso senso, LUISO, *Diritto processuale civile*, III, cit., 145 ss., osserva che queste norme costituiscono uno «sbarramento», che «ripulisce, per così dire, il processo esecutivo da tutte le nullità (diverse da quelle extraformali rilevabili in ogni stato e grado del processo) anteriori all'udienza. In sostanza, dopo l'udienza non possono più essere fatte valere nullità derivate, per ripercussione, da atti antecedenti l'udienza [...]. Il legislatore ha ritenuto necessario condizionare l'emanazione del provvedimento di liquidazione al previo accertamento dell'inesistenza di nullità del processo esecutivo: in altri termini, non si può andare avanti con la vendita o con l'assegnazione, se non dopo aver risolto le questioni relative alla nullità degli atti del processo esecutivo. Ciò costituisce una caratteristica peculiare del processo esecutivo, in relazione alla quale esso si differenzia profondamente dal processo di cognizione, e che discende dalla struttura del processo esecutivo stesso». «La previsione degli artt. 530 e 569 c.p.c. ricostituisce normativamente la necessaria pregiudizialità fra il rito e il merito, che è automatica nel processo di cognizione. In sostanza, tali norme sono espressione del principio secondo il quale bisogna essere sicuri che il processo esecutivo sia corretto dal punto di vista del rito». Ciò si rende necessario, sottolinea l'A., in particolare alla vigilia dell'emissione dell'ordinanza di vendita, perché la vendita forzata ha efficacia extraprocessuale "di merito." Secondo la dottrina, la proposizione dell'opposizione agli atti all'udienza impedisce al giudice di fissare la vendita finché non intervenga la decisione (v. ancora LUISO, *Diritto processuale civile*, III, cit., 149; ORIANI, *L'opposizione agli atti*, cit. 100 e 182; *contra* BUCOLO, *La sospensione nell'esecuzione. I, La sospensione in generale*, Milano, 1972, 655 ss., secondo cui è operato un rinvio alla disciplina dell'opposizione agli atti, che va quindi applicata integralmente, e cioè che è rimesso al giudice il coordinamento tra l'opposizione instaurata e la procedura esecutiva, ex art. 618 c.p.c.; in giurisprudenza, v. Cass., 26 ottobre 1984, n. 5491). La necessità di una tale barriera preclusiva delle nullità è avvertita anche per l'espropriazione presso terzi, nella quale manca una previsione analoga: cfr. Cass., 1° febbraio 2002: «Nel pignoramento presso terzi, l'udienza indicata dall'art. 547 c.p.c. svolge, rispetto agli atti esecutivi compiuti anteriormente all'udienza stessa, la funzione preclusiva che le udienze di cui agli artt. 530 e 569 svolgono, rispettivamente, per l'espropriazione mobiliare e per quella immobiliare. Conseguente che il vizio dell'atto di pignoramento consistente nella mancanza in esso dell'intimazione del debitore indicata dall'art. 492 c.p.c. dev'essere fatto valere con l'opposizione agli atti esecutivi non oltre il termine di cinque giorni dall'udienza fissata, a norma dell'art. 547, per la citazione del terzo e del debitore».

<sup>93</sup> L'art. 2929 c.c. consente la stabilità dell'acquisto compiuto in vendita forzata, impedendo che all'acquirente o all'assegnatario siano opposte le nullità relative ad atti anteriori alla vendita o

A restare rigorosamente all'interno di questo quadro, quindi, mai nessuna nullità del pignoramento avrebbe potuto sopravvivere all'udienza che dispone l'assegnazione o la vendita; ma gli interpreti hanno individuato alcune fattispecie di nullità particolarmente gravi, tali da determinare un vizio più radicale del pignoramento, che non è sanato per effetto della mancata proposizione di tempestiva opposizione agli atti e idoneo a travolgere l'intera procedura esecutiva, analogamente a quanto avviene nel processo di cognizione con il vizio che l'art. 161, comma 2, c.p.c. sottrae alla conversione in motivo d'impugnazione<sup>94</sup>. Emerge così la figura della nullità insanabile-inesistenza

---

all'assegnazione. D'altra parte, si osserva, «l'acquirente e l'assegnatario subiscono, giustamente, la sorte dell'atto al quale hanno preso parte e delle cui illegittimità potrebbero anche essere responsabili; non devono rispondere, invece, per fasi del procedimento cui sono rimasti estranei, a meno che non ricorra collusione con il creditore procedente» (ORIANI, *L'opposizione agli atti*, cit., 420). Al di là di quello che si dirà nel testo a proposito della nullità-inesistenza degli atti esecutivi che abbiano preceduto la vendita, la giurisprudenza da tempo precisa che la norma non vale a precludere l'opponibilità delle nullità che si siano verificate proprio nel segmento della procedura esecutiva che si conclude con la vendita: v. già Cass., 17 giugno 1966, n. 1569; più di recente, ribadisce tale principio Cass., 30 dicembre 2014, n. 27526; altre pronunce precisano che l'art. 2929 c.c. non trova applicazione, quindi le nullità sono opponibili all'acquirente o all'aggiudicatario, se esse riguardino atti esecutivi prodromici alla fase della vendita e siano state fatte tempestivamente valere con opposizione agli atti esecutivi poi dichiarata fondata (ad es. v. Cass., 9 giugno 2010, n. 13824; nel caso di specie erano state omesse le formalità obbligatorie di pubblicità dell'udienza di vendita). In particolare, la fase di vendita inizia con l'ordinanza che stabilisce le modalità e la data della vendita forzata e si conclude con il provvedimento di trasferimento coattivo del bene che segue l'aggiudicazione, ma comprende atti preparatori quali le forme di pubblicità legale, le modalità di versamento del prezzo etc.: *ex multis*, Cass., 10 gennaio 2003, n. 193. Cass., Sez. Un., 28 novembre 2012, n. 21110, in *Riv. dir. proc.*, 2013, 1551, con nota di VINCRE, *La stabilità della vendita forzata: un "dogma" riaffermato*; in *Corr. giur.*, 2013, 387, con nota di CAPPONI, *Espropriazione forzata senza titolo esecutivo (e relativi conflitti)*; in *Foro it.*, 2013, I, 1234 ss. con nota di LONGO, *Carenza del titolo esecutivo, vendita forzata e salvezza dell'acquisto del terzo*, si è pronunciata sulla *vexata quaestio* se l'art. 2929 c.c. è idoneo a schermare la posizione dell'acquirente o aggiudicatario anche dall'eventuale accoglimento di un'opposizione all'esecuzione. Le Sezioni Unite hanno affermato che «il sopravvenuto accertamento dell'inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione esecutiva non fa venir meno l'acquisto dell'immobile pignorato, che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente. In tal caso, tuttavia, resta salvo il diritto dell'esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dell'eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo». Sull'art. 2929 c.c., v. anche: CAPPONI, *La verifica dei crediti nell'espropriazione forzata*, Napoli, 1990, 110 ss.; P. FARINA, *L'aggiudicazione nel sistema delle vendite forzate*, Napoli 2012, 39 ss.; ORIANI, *L'opposizione agli atti*, cit., 410 ss.; SASSANI, in BOVE – CAPPONI – MARTINETTO – SASSANI, *L'espropriazione forzata*, cit., 484 ss.; ID., *Sulla portata precettiva dell'art. 2929 c.c.*, in *Giust. civ.*, 1985, I, 3138.

<sup>94</sup> Come è noto, l'art. 161, comma 2, c.p.c. assoggetta al regime definito dell'"inesistenza" la sentenza che manchi della sottoscrizione del giudice. Nella vastissima letteratura sul tema, v., per tutti: AULETTA, *Nullità e inesistenza degli atti processuali civili*, Padova, 1999; BALENA, *La rimessione della causa al primo giudice*, Napoli, 1984, 230 ss., 298 ss.; BESSO, *La sentenza civile inesistente*, Torino, 1996; DENTI, *Nullità degli atti processuali civili*, in *Noviss. Dig. it.*, XI, Torino, 1968, 467 ss.; ORIANI, *Nullità degli atti processuali (diritto processuale civile)*, in *Enc. Giur. Treccani*, XXI, Roma, 1990, in particolare 17 ss.; TISCINI, *Il ricorso straordinario*, cit., 204 ss. e più di recente, CONSOLO, *La sottoscrizione manchevole, ma non mancante ("omessa")*, in una prospettiva neo-processual-razionalista,

dell'atto di pignoramento<sup>95</sup>. Mette conto sottolineare che questo sviluppo ha inciso sulle tecniche di rilievo di tali nullità: esse infatti non debbono necessariamente essere convogliate nell'opposizione agli atti esecutivi, essendone ammesso il rilievo da parte del giudice. Sicchè, il potere officioso si pone in alternativa all'opposizione formale e, di fatto, solleva l'interessato dall'onere di proporla, per converso scaricando sul creditore l'iniziativa dell'opposizione formale, da proporre ove voglia contestare il provvedimento esecutivo dichiarativo dell'esistenza del vizio.

La giurisprudenza ha ritenuto rilevabile d'ufficio, in qualunque fase dell'iter esecutivo, la nullità del pignoramento immobiliare che difetti di sottoscrizione o che sia sottoscritto da un soggetto non legittimato; tale vizio non darebbe luogo a mera irregolarità dell'atto, bensì ad inesistenza, rendendo impossibile individuarne la provenienza, ed inficiando tutti gli atti collegati, viziati per invalidità derivata<sup>96</sup>. Analogamente, un risalente orientamento riteneva

---

in *Corr. giur.*, 2014, 893; ID., *Sentenza manoscritta "assolutamente indecifrabile" o "di scarsa leggibilità": davvero va cassata con rinvio? E se ad essere mutilo è l'atto di parte?*, in *Corr. giur.*, 2016, 673, in nota a Cass., 10 marzo 2016, n. 4683; POLI, *L'invalidità degli atti processuali*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, 353 ss.

<sup>95</sup> V. CAPPONI, *Manuale*, cit., 258-260. Sono state ritenute causa di nullità insanabile (ed assoluta) del pignoramento: l'errato utilizzo di una forma di pignoramento in luogo di quella appropriata (nel caso di pignoramento del credito portato in un titolo cambiario con pignoramento presso terzi anziché con pignoramento mobiliare presso il debitore: Cass., 24 marzo 1982, n. 1882 e Cass., 7 aprile 1990, n. 2917, in *www.italgiure.it*); l'assoluta impossibilità di individuare il bene staggito, ovvero una sua indicazione nell'atto di pignoramento così incompleta da renderne assolutamente incerta l'individuazione (Cass., 4 settembre 1985, n. 4612, in *Giust. civ.*, 1986, I, 441, con nota di LUISO, *L'acquirente del bene pignorato nel processo esecutivo* e in *Riv. dir. civ.*, 1986, II, 387, con note di COSTANTINO e VACCARELLA, *Il terzo proprietario nei processi di espropriazione forzata. Le figure di terzo proprietario. Le tutele*, in una fattispecie in cui al contrario si era verificata la mera incompletezza degli estremi richiesti dall'art. 555 c.p.c.); nello stesso senso Cass., 31 gennaio 2014, n. 2110 e Cass., 15 settembre 2020, n. 19123); il pignoramento eseguito prima del decorso del termine di dieci giorni dalla notificazione del precetto (Cass., 6 aprile 1973, n. 973); il pignoramento immobiliare sottoscritto dall'avvocato non munito di procura (Cass., 8 maggio 2006, n. 10497); il pignoramento effettuato in violazione del regime di impignorabilità delle pensioni di invalidità (Cass., 11 giugno 1999, n. 5761; sull'impignorabilità vedi *retro*, § 3).

<sup>96</sup> Cass., 6 agosto 1964, n. 2253, in *Giur. it.*, 1965, I, 1455 ss., con nota di BUCOLO, *Della pretesa inesistenza del pignoramento immobiliare e della sua deducibilità con l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c.*, in un caso in cui il pignoramento era stato sottoscritto dall'ufficiale giudiziario e non anche dal creditore pignorante (conf. Cass., 19 dicembre 2005, n. 27943). V. anche Cass., 3 aprile 1982, n. 2069, in *www.foroplus.it*. Secondo la sentenza, tale vizio, oggetto di un potere-dovere di rilievo d'ufficio da parte del giudice dell'esecuzione, non è sanato dalla mancata proposizione dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. nel termine perentorio, potendo l'opposizione formale essere proposta avverso qualunque atto successivo (ma sempre nel rispetto del termine decadenziale) affetto da nullità derivata dal vizio dell'atto di pignoramento. Per completezza, si osserva che la successiva Cass., 17 marzo 2006, n. 5910 (conf. Cass., 7 febbraio 2012, n. 1687) ha precisato che deve ritenersi valido l'atto di pignoramento immobiliare sottoscritto dal creditore pignorante o dal difensore, ove questo sia munito di procura anche rilasciata in calce all'atto di precetto con validità per tutto il preannunciato processo esecutivo. Il problema nasce dall'art. 170 disp. att. c.p.c., il quale afferma che l'atto di pignoramento immobiliare previsto dall'art. 555 c.p.c. deve essere sottoscritto dal creditore pignorante «a norma dell'art. 125 del codice»; norma quest'ultima

rilevabile d'ufficio il vizio (inesistenza) da cui sarebbe afflitto l'atto di pignoramento sottoscritto da un procuratore non abilitato all'esercizio professionale nel distretto<sup>97</sup>.

Altre pronunce hanno ritenuto affetto da nullità insanabile il pignoramento eseguito prima del termine di dieci giorni dalla notificazione del precetto<sup>98</sup>. Ancora, sebbene sul punto si riscontrino pronunce di segno diverso, la giurisprudenza ha qualificato insanabilmente nullo il pignoramento del credito incorporato in un titolo cambiario eseguito nella forma del pignoramento presso terzi anziché in quella di pignoramento presso il debitore, con conseguente rilevanza di tale vizio da parte del giudice dell'esecuzione<sup>99</sup>.

Più di recente, è stato qualificato come inesistente il pignoramento compiuto da soggetto «che non condivide in alcun modo le funzioni proprie dell'ufficiale giudiziario», come il commesso addetto all'U.N.E.P. o un soggetto del tutto estraneo a tale ufficio<sup>100</sup>.

---

che, indicata una serie di atti, stabilisce che essi debbono essere sottoscritti dalla parte se essa sta in giudizio personalmente, ovvero dal difensore. Si è osservato che, poiché l'oggetto dell'espropriazione è qui individuato dal creditore (a differenza di quanto avviene nell'espropriazione mobiliare presso il debitore, perché in quel caso è l'ufficiale giudiziario che provvede alla ricerca delle cose da pignorare) si richiede una sua assunzione di responsabilità inequivoca mediante la sottoscrizione dell'atto (VERDE, *Pignoramento mobiliare diretto e immobiliare*, in *Enc. Dir.*, XXXIII, 1983, 830-831.)

<sup>97</sup> Cass., 23 aprile 1963, n. 1051; Cass., 9 ottobre 1962, n. 2884; cfr. anche Cass., 9 marzo 1962, n. 462 e Cass., 23 gennaio 1962, n. 97; VERDE, *op. loc. ult. cit.*, definisce "stucchevole" la questione relativa al vizio dell'atto compiuto dal procuratore esercente *extra districtum*, non richiedendo soluzioni diverse rispetto a quelle generali.

<sup>98</sup> Cass., 6 aprile 1973, n. 973. La giurisprudenza afferma che «la fissazione di un termine ad adempiere inferiore ai dieci giorni contenuta nel precetto non costituisce causa di nullità del precetto stesso se l'esecuzione non sia iniziata prima del termine stabilito *ex lege* (salva autorizzazione all'esecuzione immediata, concessa *ex art. 482 c.p.c.*), mentre l'inizio della procedura esecutiva nel minore termine così illegittimamente fissato è causa di nullità del (precetto e del) pignoramento anticipatamente compiuto»: Cass., 4 gennaio 2002, n. 55. Per indicazioni, v. VACCARELLA, *Titolo esecutivo*, cit., 224.

<sup>99</sup> Cass., 24 marzo 1982, n. 1882, con ulteriore conseguenza della proponibilità dell'opposizione agli atti anche decorso il termine decadenziale dalla conoscenza del vizio (massima consultabile in *www.italgiure.it*). Secondo tale sentenza, ove il giudice dell'esecuzione pronunci d'ufficio la nullità ovvero decida l'opposizione agli atti proposta per tali ragioni, emette un provvedimento che ha la natura sostanziale di sentenza ed è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione. Conf. Cass., 7 aprile 1990, n. 2917 (in *www.italgiure.it*). *Contra* ARIETA – DE SANTIS, *L'esecuzione forzata*, cit., 1631, ove espressa la considerazione che la violazione delle norme sulla forma del pignoramento non dà luogo a nullità insanabile, salvo che le forme utilizzate abbiano impedito l'imposizione del vincolo pignoratorio. V. però la successiva Cass., 7 luglio 1993, n. 7394 (in *www.italgiure.it*), secondo cui quella in esame «non è una ipotesi di nullità-inesistenza dell'atto di pignoramento, ma una fattispecie di inidoneità del pignoramento a produrre tutti gli effetti di cui questo atto è capace», conseguentemente concludendo per la necessità che nel caso di specie l'opposizione agli atti venga proposta entro il termine di decadenza di cui all'art. 617 c.p.c., decorrenti dalla notificazione dell'atto.

<sup>100</sup> Cass., 9 aprile 2003, n. 5583 (in *www.italgiure.it*). Nel caso di specie il pignoramento era stato effettuato dall'aiutante ufficiale giudiziario ed è stato pertanto ritenuto nullo e non inesistente;

Un orientamento rappresentato da un significativo numero di pronunce di legittimità riteneva inesistente il pignoramento presso terzi o il pignoramento immobiliare nei casi in cui fosse stata omessa l'ingiunzione *ex art. 492 c.p.c.* In quelle due fattispecie, infatti, soltanto attraverso tale ingiunzione acquisterebbe certezza e rilevanza giuridica l'obbligo di astenersi dagli atti pregiudizievoli per il creditore; di talché, tale vizio sopravviverebbe al termine decadenziale previsto per l'opposizione agli atti e sarebbe rilevabile in ogni fase del processo esecutivo, salvo l'operare dell'art. 2929 c.c.<sup>101</sup>

La questione delle nullità insanabili degli atti esecutivi è stata affrontata da una importante, ancorché ormai risalente, pronuncia delle Sezioni Unite<sup>102</sup>, a cui la giurisprudenza di legittimità sovente tutt'ora si richiama.

Due gli indirizzi da cui la sentenza prende le mosse.

---

conseguentemente, è stata ritenuta tardiva l'opposizione agli atti esecutivi proposta dopo la scadenza del termine di cinque giorni dalla data della notificazione del pignoramento (essendo tale nullità rilevabile dal verbale dell'atto stesso).

<sup>101</sup> Cass., 10 marzo 1999, n. 2082, relativamente ad un pignoramento immobiliare. Nel pignoramento presso terzi v. Cass., 17 luglio 1997, n. 6580; Cass., 21 giugno 1995, n. 7019 (tutte in *www.italggiure.it*). Sulla rilevanza dell'ingiunzione all'interno della struttura del pignoramento, rispetto alle forme particolari, si registra una certa varietà di posizioni in dottrina. Secondo un nutrito gruppo di Autori, l'ingiunzione rappresenta l'elemento essenziale del pignoramento: cfr. ANDRIOLI, *Commento*, III, cit., 78 ss.; CARNELUTTI, *Istituzioni*, III, cit., 13 ss. e spec. 15; MICHELI, *L'esecuzione forzata. Appunti dalle lezioni di diritto processuale civile*, Firenze, 1969, 30; VERDE, *Pignoramento in generale*, cit., 775, secondo il quale le invalidità da sostanziale mancanza dell'ingiunzione possono essere rilevate d'ufficio in ogni stato e grado del processo anche dopo la scadenza del termine dell'art. 617 c.p.c.; più di recente, v. VERDE, *Diritto processuale civile*, III, cit., 35 ss. Secondo altri, invece, il pignoramento produrrebbe effetti non dall'ingiunzione, ma dall'espletamento delle attività indicate per ciascuna delle forme espropriative: BONSIGNORI, *Pignoramento*, in *Noviss. dig. it.*, XIII, Torino, 75 ss., in particolare 77 ss.; SATTI, *L'esecuzione forzata*, Torino, 1952, 63. Questi autori tendono a ritenere meno grave il vizio della mancanza dell'ingiunzione, consistendo in una nullità sanabile per raggiungimento dello scopo *ex art. 156 c.p.c.* (ad es. dimostrando che il debitore abbia avuto contezza del vincolo pignoratorio).

<sup>102</sup> Cass., Sez. Un., 27 ottobre 1995, n. 11178, in *Foro it.*, 1996, I, 3468, con nota di SCALA. Nel corso di un'espropriazione immobiliare il debitore proponeva un'opposizione agli atti con cui denunciava il vizio dell'atto di pignoramento per non essere lo stesso sottoscritto dal creditore. Oltre a proporre una seconda opposizione agli atti ed opposizione all'esecuzione, il debitore proponeva un'ulteriore opposizione avverso l'ordinanza di aggiudicazione, assumendo, tra l'altro, essere la stessa viziata da nullità riflessa derivante da quelle dedotte con le precedenti opposizioni. Proponeva, infine, ancora un'opposizione agli atti per far valere che l'avvocato comparso per il creditore all'udienza per la fissazione della vendita era privo di legittimazione, non essendo iscritto all'albo dei procuratori. Il Tribunale, riunite tutte le opposizioni, le rigettava integralmente con sentenza, avverso la quale era proposto il ricorso per cassazione poi deciso dalle Sezioni Unite. Per quanto qui interessa, il ricorrente affermava che la nullità dell'ordinanza autorizzativa della vendita, per essere stata adottata in udienza in cui per il creditore precedente era comparso un difensore non munito di procura, configurava una nullità insanabile, sicché l'opposizione proposta per farlo valere non era soggetta al termine di decadenza stabilito dall'art. 617 c.p.c.

Il primo indirizzo<sup>103</sup> ritiene che quando uno degli atti esecutivi sia affetto da inesistenza giuridica (e cioè che manchi «dei requisiti indispensabili per il raggiungimento del suo scopo», caratterizzandosi tale vizio per sottrarsi alla sanatoria determinata dalla mancanza di una tempestiva opposizione agli atti ed essere rilevabile dal giudice d'ufficio per tutto il corso del processo esecutivo) si determina, nella «progressione dinamica» dell'esecuzione un «arresto del dinamismo processuale», cui consegue l'inesistenza degli atti successivi, secondo lo schema dell'invalidità derivata, in quanto essi risultano «assolutamente e insanabilmente idonei allo scopo loro assegnato dalla legge». Spiegano le Sezioni Unite che l'orientamento in parola applica all'inesistenza il regime della nullità insanabile, che non sopravvive al processo in corso, perché rimane ferma l'esigenza di rispettare il carattere dell'opposizione agli atti di «rimedio incidentale rispetto ad un processo pendente»<sup>104</sup>.

Il secondo<sup>105</sup> configura il processo esecutivo come articolato in una serie di fasi in successione tra loro, piuttosto che un'unica catena di atti che porta dal pignoramento alla distribuzione. Ciascun atto assume rilievo all'interno della serie in cui è compiuto, dunque le nullità che lo affliggono esauriscono la loro rilevanza all'interno di tale fase e debbono essere tempestivamente opposte *ex art. 617 c.p.c.* Proprio l'esistenza di questo peculiare rimedio starebbe a dimostrare l'estraneità al processo esecutivo del principio della propagazione delle nullità *ex art. 159 c.p.c.*, poiché la legge dimostra di considerare i singoli atti come individualmente opponibili e quindi indipendenti. Per cui, la mancata

---

<sup>103</sup> Le Sezioni Unite esaminano in particolare le argomentazioni offerte da Cass., 12 giugno 1971, n. 1819.

<sup>104</sup> La Corte rinviene nella giurisprudenza anche una variante di questo orientamento, secondo il quale la parte è tenuta ad osservare il termine di decadenza dell'opposizione, che decorre nuovamente dal compimento di ciascun atto derivato da quello viziato. V. ad es., Cass., 3 aprile 1982, n. 2069, in *www.foroplus.it*: «L'inesistenza giuridica dell'atto di pignoramento immobiliare, per mancata sottoscrizione, quale causa invalidante di tutti gli atti esecutivi successivi e collegati, può essere eccepita dalla parte, a norma dell'art. 617 c.p.c., non solo entro i cinque giorni dal pignoramento viziato, ma anche entro lo stesso termine decorrente dal compimento di uno qualsiasi dei menzionati atti susseguenti e può essere altresì rilevata di ufficio dal giudice nel corso del processo esecutivo. Tale principio, tuttavia, deve essere inteso nel senso che la fase esecutiva del procedimento di espropriazione costituisce pur sempre la sede esclusiva per l'operatività invalidante del vizio in parola il quale, conseguentemente, mentre non potrà essere fatto valere con rimedi diversi dall'apparizione agli atti esecutivi, non potrà né essere rilevata di ufficio dal giudice di cognizione chiamato a pronunciarsi su una opposizione *ex art. 615 c.p.c.* né, tanto meno, essere denunciato per la prima volta in sede di legittimità».

<sup>105</sup> Orientamento di più recente formazione, che nella pronuncia delle Sezioni Unite è rappresentato da Cass., 1° marzo 1994, n. 2024.

proposizione dell'opposizione sana la nullità, ma non può escludersi che se la situazione invalidante si riproponga rispetto ad un successivo atto, allora questo possa essere impugnato.

Le Sezioni Unite si pongono di fronte al problema dell'atto nullo non opposto. Orbene, la sanatoria per mancata opposizione opera laddove, malgrado la difformità tra l'atto e il modello legale, questo sia dotato degli elementi indispensabili al raggiungimento dello scopo assegnatogli dalla legge; in caso contrario la sanatoria non può operare e, verificatasi in concreto l'impossibilità di proseguire oltre nelle operazioni, il giudice è chiamato a rilevare d'ufficio la nullità/inesistenza. Sicchè, la Corte riconosce che alcuni vizi degli atti esecutivi sono tali da impedire al processo di giungere al suo esito e ne determinano l'improcedibilità, rilevabile anche dal giudice dell'esecuzione; vizi per i quali la proposizione di una tempestiva opposizione agli atti non è strettamente necessaria<sup>106</sup>. Ove ravvisi una siffatta nullità, «l'ordinanza pronunciata dal giudice dell'esecuzione avrà non già il contenuto di una pronuncia di revoca dei suoi precedenti provvedimenti, ma di declaratoria della improseguibilità del processo a motivo del persistente operare della situazione invalidante [...] ne risulterà che il provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione sarà opponibile e dovrà essere opposto con tempestiva opposizione agli atti da chi vi abbia interesse in relazione al suo contenuto»<sup>107</sup>.

---

<sup>106</sup> Peraltro, a bilanciare questa conclusione la Corte aggiunge che la conclusione della procedura rappresenta un termine insuperabile a far valere anche le nullità insanabili (art. 2929 c.c.) e che l'individuazione di altre norme volte ad introdurre barriere preclusive non è esclusa; una di queste è rinvenuta nell'art. 569 c.p.c., dettato al fine di rendere insensibile la vendita alle nullità verificatesi fino a quel momento, anche non sanabili e non sanate, le quali «sono suscettibili di rilievo nel corso ulteriore del processo solo in quanto impediscano che il processo attinga il risultato che ne costituisce lo scopo, l'espropriazione del bene pignorato come mezzo per la soddisfazione dei creditori intervenuti».

<sup>107</sup> Spiega la Corte che tale provvedimento ha un contenuto «analogo a quello dell'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione, richiestone dal debitore, dichiara che sono venuti meno il titolo in base al quale l'espropriazione è stata iniziata e sin lì proseguita o il credito per cui l'esecuzione è stata promossa»; fenomeno questo su cui si soffermerà *infra*, in questo Cap., § 11. Peraltro, la Corte – e si tratta del principio per così dire di “maggior successo” fra quelli enunciati nella pronuncia, perché costantemente richiamato nella giurisprudenza successiva – ha ritenuto di condividere l'impostazione strutturale del processo esecutivo propugnata dal secondo orientamento sopra descritto. Questo il principio affermato in massima: «il processo esecutivo si presenta strutturato non già come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale – secondo lo schema proprio del processo di cognizione – bensì come una successione di subprocedimenti, cioè in una serie autonoma di atti ordinati a distinti provvedimenti successivi. Tale autonomia di ciascuna fase rispetto a quella precedente comporta che le situazioni invalidanti, che si producano nella fase che è conclusa dalla ordinanza di autorizzazione della vendita, sono suscettibili di rilievo nel corso ulteriore del processo – mediante opposizione agli atti esecutivi proponibile anche dopo che detta ordinanza è stata pronunciata o d'ufficio dal giudice dell'esecuzione, in

Questi ultimi sono, ai nostri fini, i passaggi più interessanti della sentenza. La Corte ammette un potere del giudice dell'esecuzione, da esercitarsi senza bisogno della sollecitazione delle parti interessate, per fronteggiare le invalidità formali di gravità tale da oltrepassare la barriera preclusiva rappresentata dall'art. 617 c.p.c., potere che si esprime attraverso il provvedimento di "improseguibilità" e cioè arrestando la procedura, senza che sia necessario passare per un accertamento della nullità in sede dichiarativa, attraverso l'opposizione agli atti<sup>108</sup>.

È possibile a questo punto tirare le fila del discorso svolto nel presente paragrafo (lasciando sullo sfondo ogni valutazione circa le soluzioni accolte volta a volta dalle pronunce sopra citate<sup>109</sup>). Si è messo in luce che attraverso la categoria della nullità assoluta-inesistenza la giurisprudenza della Corte è venuta tracciando un confine tra le ipotesi di invalidità formale degli atti esecutivi (tra i quali, primario rilievo ha il pignoramento): alcune di esse sono soggette al regime dell'opposizione agli atti (*id est*: la parte interessata a farle valere è chiamata a proporre tempestiva opposizione – cioè a dare impulso ad un processo dichiarativo); altre, quelle più gravi, in quanto impediscono lo svolgimento del

---

deroga all'espresso dettato dell'art. 569 c.p.c. – solo in quanto impediscano che il processo consegua il risultato che ne costituisce lo scopo, e cioè l'espropriazione del bene pignorato come mezzo per la soddisfazione dei creditori, mentre ogni altra situazione invalidante, di per sé non preclusiva del conseguimento dello scopo del processo, deve essere eccepita con opposizione agli atti esecutivi nei termini di decadenza disposti dal menzionato art. 569 c.p.c.».

<sup>108</sup> Peraltro, nel caso di specie la Corte ha rigettato il motivo di ricorso, poiché «la situazione invalidante determinatasi nel corso dell'udienza quale allegata nel motivo di opposizione - presenza di difensore che dichiara di rappresentare il creditore senza averne il mandato - è situazione che deve essere eccepita nella medesima udienza dal debitore che abbia ricevuto comunicazione del decreto con cui l'udienza è stata fissata, restandone altrimenti precluso il rilievo ulteriore: si tratta, invero, di una situazione invalidante che per sé non preclude al processo di proseguire attingendo il suo scopo». Ha invece accolto il motivo con cui era fatta valere la nullità dell'incanto per non essere stata data la pubblicità secondo le modalità di legge anche alla seconda udienza fissata a tal scopo, dopo che la prima non era stata celebrata. La Corte premette che la pubblicità dell'udienza, in questo caso, e a differenza che nel processo dichiarativo, non è d'interesse esclusivo delle parti, ma «è intesa a diffondere nel pubblico la conoscenza del fatto che un incanto per la vendita di un immobile si terrà in un certo giorno e ad una certa ora, al duplice scopo che quanti siano in condizioni di prendere parte allo stesso incanto, in quelle determinate circostanze di tempo, per offrire od assistere al suo svolgimento, se vi abbiano interesse, possano intervenire»; pertanto, la sua esecuzione «costituisce un requisito indispensabile per il raggiungimento dello scopo della vendita all'incanto». Sicché, il Supremo Collegio ha concluso per l'ammissibilità dell'opposizione agli atti proposta anche dopo che siano decorsi cinque giorni dalla conoscenza dell'atto viziato.

<sup>109</sup> Altri ipotesi di chiusura anticipata dell'espropriazione per nullità insanabili che affliggono l'atto di pignoramento sono state prospettate in dottrina. BELLÈ, *op. cit.*, 492 ss., ad es., ne individua alcune, definite però "ipotesi di scuola": ad es., il pignoramento mobiliare non redatto per iscritto o il pignoramento immobiliare eseguito in forme mobiliari o presso terzi.



processo sino allo scopo che gli è proprio, sono invece sottratte a tale regime, che viene in particolare derogato sotto due profili:

-) lo spirare del termine decadenziale non impedisce il rilievo della nullità né la sana (termine che, al tempo degli orientamenti sopra riferiti, era di soli cinque giorni, come si è già ricordato);

-) l'onere di opposizione risulta "affievolito", perché è consentita la dichiarazione di tali vizi anche da parte del giudice dell'esecuzione con ordinanza opponibile dal creditore interessato alla prosecuzione della procedura. L'opposizione agli atti, in tali circostanze, da mezzo necessario per denunziare la nullità degli atti diviene lo strumento di controllo dei provvedimenti di improcedibilità dell'esecuzione adottati dal giudice dell'esecuzione.

Messa a fuoco l'idea che taluni atti possono essere afflitti da vizi tali da non consentire il raggiungimento dello scopo, così impedendo al processo di proseguire, il quadro normativo – fondato sull'onere di introdurre l'opposizione agli atti, entro il termine decadenziale – è apparso insoddisfacente e si è attribuito al giudice dell'esecuzione il potere di arrestare definitivamente l'esecuzione con un provvedimento di improseguibilità oggi ascrivibile all'ampia categoria dei provvedimenti di chiusura anticipata. Non si può nascondere a questo punto la sensazione che gli orientamenti in parola finiscano per tradire l'impostazione originaria del codice, nella parte in cui, attraverso l'opposizione agli atti esecutivi, aveva inteso «purificare» il processo esecutivo da ogni forma contenziosa, inclusa quella relativa alla «regolarità formale» dei suoi stessi atti<sup>110</sup>. Consentendo al giudice di rilevare *ex officio* le nullità e di dichiararle (ancorché soltanto per quelle tanto gravi da impedire al processo di concludersi con successo) si portano all'interno del processo esecutivo questioni che avrebbero dovuto essere trattate in sede cognitiva<sup>111</sup>. Questa impressione dovrebbe trarre

---

<sup>110</sup> La funzione dell'opposizione agli atti, nell'intenzione del legislatore sistematico del 1940, era di «"purificare" il processo esecutivo da ogni residua forma contenziosa», facendo sì che il controllo del rigoroso rispetto della legge nel corso dell'attività esecutiva avvenisse in apposito giudizio di cognizione; attraverso lo strumento dell'opposizione formale, analogamente a quanto previsto per l'opposizione *ex art.* 615 c.p.c. per l'eccezione di merito, l'eccezione di rito viene separata dal processo al quale si riferisce e il rilievo della stessa dalla parte interessata è da proporsi in via d'azione: in questo senso VACCARELLA, *Titolo esecutivo*, cit., 67-68.

<sup>111</sup> «Tra i vari moduli ipotizzabili di controllo degli atti esecutivi, il legislatore non ha accolto né lo schema del gravame esecutivo, di cui parlava il Carnelutti, né quello del reclamo esecutivo di cui alla legislazione germanica: entrambi questi sistemi presuppongono che l'incidente abbia natura esclusivamente esecutiva, laddove la fase aperta dall'opposizione agli atti esecutivi è cognitiva»: così ORIANI, *L'opposizione agli atti*, cit., 72. Il problema è affrontato in chiave sistematica da LUISO, *Diritto processuale civile*, III, cit., 61 ss. nei termini che seguono. Per l'A., le nullità formali

conferma dalla soluzione assunta in giurisprudenza a fronte di fenomeni che presentano analogie con quelli ora esaminati: il riferimento è alle nullità extraformali<sup>112</sup>, a quelle cioè che attengono ai presupposti del processo esecutivo, alla cui mancanza consegue che «la richiesta di tutela non può essere accolta, perché il processo è viziato<sup>113</sup>».

## 7. Il difetto dei presupposti processuali generali. Il difetto di giurisdizione e l'incompetenza.

Non è abbondante la giurisprudenza relativa al difetto di giurisdizione<sup>114</sup> nel processo esecutivo, perché si ritiene non potersi profilare altro giudice munito di

---

seguono, in difetto di diversa disposizione di legge, le regole di cui agli artt. 156 ss., per cui, se la legge prevede trattarsi di nullità rilevabile d'ufficio, allora anche il giudice dell'esecuzione deve provvedervi; ma, mentre nel processo dichiarativo la questione della nullità, ove sollevata, può essere risolta dal giudice con il provvedimento con cui decide il merito della controversia, lo stesso non è nel processo esecutivo, non finalizzato all'emanazione di un provvedimento decisorio. Per questo, l'esame dell'atto (e della sua validità) è pertanto «strumentale a stabilire se emettere o meno la misura esecutiva»; se l'esame dà esito positivo, la misura è emanata; altrimenti è negata; ma in ogni caso la questione di rito (la nullità) non è *decisa*, è soltanto *delibata*, in quanto, per aversi la *decisione* occorre intraprendere il processo dichiarativo (l'opposizione agli atti), unico contesto strutturalmente idoneo a darvi luogo.

<sup>112</sup> Si definiscono, secondo la prevalente impostazione, nullità extraformali quelle che si verificano quando difetti uno dei presupposti processuali. Nella vastissima letteratura in tema di nullità extraformali e presupposti processuali, si rinvia, senza alcuna pretesa di completezza, in tema v.: AULETTA, *Nullità e inesistenza degli atti*, cit., 165 ss.; BESSO – LUPANO, *Art. 156*, in *Art. 121-162, Atti processuali*, in *Commentario del Codice di Procedura Civile* a cura di CHIARLONI; CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*<sup>12</sup>, I, Torino, 2019, 355 ss.; DENTI, *Nullità degli atti processuali civili*, cit., *passim* e in part. 470 ss.; LA CHINA, *Presupposti processuali*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, XIV, Torino, 1996, 300 ss.; LUISO, *Diritto processuale civile*<sup>13</sup>, I, Milano, 2022, 416 ss.; MANDRIOLI, *Presupposti processuali*, in *Noviss. Dig. it.*, XIII, Torino, 1968, 784 ss.; PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*<sup>6</sup>, Napoli, 2021, 204; 240 ss.; POLI, *Invaldità ed equipollenza degli atti processuali*, Torino, 2012. Più di recente, v. AMADEI, *Presupposti processuali, invalidità della sentenza e impugnazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2022, 103 ss.; FANELLI, *L'ordine delle questioni di rito nel processo civile in primo grado*, Pisa, 2020, 72 ss.

<sup>113</sup> LUISO, *op. ult. cit.*, 60.

<sup>114</sup> Sul difetto della giurisdizione e sull'eccezione la letteratura è vastissima. I temi che più hanno interessato il dibattito dottrinale negli ultimi anni hanno essenzialmente riguardato l'interpretazione dell'art. 37 c.p.c. adottata dalla giurisprudenza di legittimità, a partire da Cass., Sez. Un., 9 ottobre 2008, n. 24883, su cui v. *infra*, nota 118, e l'introduzione nell'ordinamento, per effetto della l. 18 giugno 2009, 69, della c.d. *translatio iudicii*. Si rinvia, per tutti, a CONSOLO, *Spiegazioni*, I, cit., 379 ss.; ID., *La translatio iudicii tra giurisdizioni del nuovo art. 59 della legge di riforma del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, 1267 ss.; ID., *Translatio, regolamento, ragionevole durata e disciplina (anch'essa ragionevole) delle "liti" sulla giurisdizione*, in *Corr. giur.*, 2011, 349 ss.; ORIANI, *E' possibile la translatio iudicii nei rapporti tra giudice ordinario e giudice speciale: divergenze e consonanze tra Corte di Cassazione e Corte costituzionale*, in *Foro it.*, 2007, I, 1013; PANZAROLA, *Translatio iudicii e dichiarazione di difetto di giurisdizione*, in a cura di MARTINO, *La giurisdizione nell'esperienza giurisprudenziale contemporanea*, Milano, 2008, 119 ss.; RUFFINI, *Difetto di giurisdizione e translatio iudicii fra confusione del legislatore ed equivoci degli interpreti*, in *Giur. it.*, 2013, 214 ss.; SALVANESCHI, *Art. 59*, in a cura di SALETTI – SASSANI, *Commentario*, cit., 335 ss.; TISCINI, *Art. 37*, in *Modificazione della competenza per ragioni di connessione. Difetto di giurisdizione, incompetenza e litispendenza*, in

giurisdizione in materia oltre al giudice civile<sup>115</sup>. L'ipotesi più frequentemente riscontrata è il pignoramento di beni destinati a funzioni istituzionali delle missioni diplomatiche di stati stranieri, casi nei quali, pur invocando talvolta l'estinzione, i giudici dell'esecuzione provvedevano direttamente a chiudere il processo esecutivo<sup>116</sup>.

---

*Commentario del Codice di Procedura Civile* a cura di CHIARLONI, Bologna, 2016, 378 ss. e in particolare 394 ss.; VACCARELLA, *Rilevabilità del difetto di giurisdizione e translatio iudicii*, in *Studi in onore di M. Acone*, Napoli, 2010, 489 ss. Nell'esecuzione forzata, v. TEDOLDI, *Esecuzione forzata*, cit., 135 ss.; VITTORIA, *L'esecuzione forzata e la giurisdizione*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2005, 713 ss.; in dottrina più risalente, TARZIA, *L'oggetto*, cit., 438 ss.; ORIANI, *L'opposizione*, cit. 175.

<sup>115</sup> In questo senso Cass., Sez. Un., 7 gennaio 2016, n. 65, a dire che è soltanto nel processo di cognizione (cioè in sede di formazione del titolo giudiziale) che può essere eccepito il difetto di giurisdizione e non anche con l'opposizione esecutiva. Conforme il principio enunciato da Cass., 27 luglio 2011, n. 16390, in cui la Corte ha precisato che, se è emesso un decreto ingiuntivo, di cui si assume l'illegittimità in ragione dello *status* personale di immunità dalla giurisdizione civile, è in sede di opposizione *ex art. 640 c.p.c.* a tale decreto, e non in sede di opposizione al precetto fondato su tale titolo che deve essere dedotto il difetto di giurisdizione, posto che nella seconda è possibile soltanto questionare del diritto a procedere ad esecuzione forzata e che la giurisdizione esecutiva non può che appartenere al giudice italiano. Rispetto alle giurisdizioni speciali, Cass., 31 marzo 2006, n. 7578, ha affermato «la controversia non è devoluta a giudici diversi da quello ordinario, versandosi sempre nell'area del controllo dei limiti interni del potere giurisdizionale, anche nell'evenienza che il giudice dell'esecuzione, interpretando erroneamente il titolo esecutivo, attribuisca beni della vita che solo un giudice speciale avrebbe potuto riconoscere, non differenziandosi, in tal caso, l'errore da quello che potrebbe essere commesso dall'interpretare una sentenza dello stesso giudice ordinario».

<sup>116</sup> Cass., 4 maggio 1989, n. 2085, si è pronunciata su un ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato estinto il processo esecutivo e nullo il pignoramento avente ad oggetto somme appartenenti ad uno Stato straniero e destinate allo svolgimento delle attività istituzionali della missione diplomatica di tale Stato in Italia. È interessante notare che la Corte ha ritenuto l'ammissibilità del ricorso dopo averlo qualificato come regolamento preventivo di giurisdizione instaurato nel giudizio di reclamo avverso l'ordinanza di estinzione (secondo la Suprema Corte il reclamo infatti avrebbe introdotto un giudizio cognitivo nel quale è ammissibile tale rimedio). La Corte ha accolto il ricorso, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Si osservi che alcuni dei casi che potrebbero essere inquadrati nel difetto di giurisdizione del giudice italiano, come quello derivante dall'immunità diplomatiche che interessano beni di stati stranieri situati in Italia, si traducono in una questione di impignorabilità, da far valere con l'opposizione all'esecuzione (v. Cass., 29 gennaio 2010, n. 2041; Cass., Sez. Un., 12 febbraio 1999, n. 53; Cass., Sez. Un., 1° luglio 1997, n. 5888). In tema di immunità degli Stati esteri e azione esecutiva, v. ARIETA – DE SANTIS, *L'esecuzione forzata*, in *Trattato di diritto processuale civile* MONTESANO – ARIETA, Milano, 2007, 435 ss. Particolarmente complessi sono i problemi che si prospettano con riferimento all'espropriazione presso terzi quando presenti elementi di estraneità. Per un esempio, v. l'ordinanza Trib. Milano, 21 luglio 2015, resa dal giudice dell'esecuzione ed affermativa della giurisdizione italiana e della competenza del tribunale meneghino in un'espropriazione presso terzi in cui il debitore era residente all'estero mentre il *debitor debitoris* risiedeva nel circondario del tribunale di Milano, in *Giur. it.*, 2016, 611 ss., con nota di SALVIONI, *La giurisdizione in materia di espropriazione presso terzi*, cui si rinvia anche per i necessari riferimenti di dottrina e giurisprudenza. Per un caso particolare, v. Pret. Agrigento, 1° giugno 1996, in [www.onelegale.it](http://www.onelegale.it), in cui era stato chiesto al pretore di fissare le modalità di esecuzione dell'obbligo di "consegna" dei figli minori. Il pretore non ha provveduto sulla domanda, sia perché il provvedimento di affidamento ha effetti tra le parti (i coniugi) e non anche nei confronti dei minori e comunque il rifiuto di questi di trasferirsi presso il genitore affidatario non può essere vinto con una procedura esecutiva, sia perché, risiedendo il richiedente all'estero, deve escludersi che possano essere dettate le modalità di esecuzione un provvedimento che debba svolgersi fuori dal territorio di competenza del pretore o addirittura all'estero.

La giurisprudenza di legittimità si è andata assestando, superando i precedenti contrasti, nel senso di escludere l'esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione (art. 41 c.p.c.) nelle procedure esecutive<sup>117</sup>. Secondo le pronunce in parola, «il difetto di giurisdizione assume, nell'ambito del processo esecutivo ed in rapporto alle misure esecutive che il giudice vi adotta, il ruolo di quelle situazioni che, in quanto impediscano al processo di proseguire per la realizzazione del suo scopo, da un lato sono costantemente rilevabili di ufficio dal giudice<sup>118</sup>, dall'altro non sono suscettibili di sanatoria<sup>119</sup> e perciò

---

<sup>117</sup> È l'orientamento definitivamente accolto dalle Sezioni Unite, a partire da Cass., Sez. Un., 19 ottobre 2000, n. 1124. Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione, a fronte dell'eccezione di difetto di giurisdizione proposta dall'esecutato aveva rilevato trattarsi di materia da opposizione all'esecuzione ed aveva invitato quest'ultimo a proporla nelle forme del ricorso. L'esecutato però, sul rilievo che non intendeva contestare il diritto all'attuazione coattiva della sentenza, aveva proposto regolamento di giurisdizione. Le Sezioni Unite, mutando l'orientamento espresso in precedenza, hanno dichiarato inammissibile il ricorso poiché il regolamento di giurisdizione è strutturalmente disciplinato, particolarmente per effetto delle modifiche introdotte con la l. 26 novembre 1990, n. 352, per il solo processo di cognizione. L'orientamento è stato in seguito ribadito da molte pronunce: v. Cass., Sez. Un., 13 dicembre 2007, n. 26109; Cass., Sez. Un., 27 maggio 2008, n. 13633; Cass., Sez. Un., 19 maggio 2016, n. 10320. Da ultimo, v. Cass., Sez. Un., 22 marzo 2022, n. 17620, nel quale era stato proposto regolamento di giurisdizione congiuntamente per la procedura esecutiva e un giudizio di opposizione ad essa relativo. La ragione dell'esclusione è che l'ambito di applicazione del regolamento di giurisdizione risulta circoscritta dalla legge al giudizio di cognizione (nel quale vi sono riferimenti al giudice istruttore e al collegio: v. l'art. 367 c.p.c.).

<sup>118</sup> Si osservi che l'art. 37 c.p.c. nel testo antecedente alle modifiche apportate con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (su cui, v., per tutti, LATINI VACCARELLA, *Art. 37, in La riforma Cartabia del processo civile*, a cura di TISCINI, Pisa, 2022, 8 ss.), consentiva il rilievo del difetto di giurisdizione anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Le recentissime modifiche apportate dal legislatore delegato (la cui entrata in vigore è stabilita al 1° marzo 2023, per i processi instaurati a partire da tale data) all'art. 37 c.p.c., stabilendo che il difetto nei confronti della P.A. è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (in continuità con la precedente disciplina), mentre il difetto relativo di giurisdizione è rilevabile (anche d'ufficio) soltanto nel giudizio di primo grado e, nelle impugnazioni, soltanto se oggetto di specifico motivo: in sostanza, il legislatore ha adattato il testo della disposizione all'interpretazione "vigente" della stessa dopo la celebre sentenza Cass., Sez. Un., 9 ottobre 2008, n. 24883, in *Giur. it.*, 2009, 406, con nota di VACCARELLA, *Rilevabilità del difetto di giurisdizione e translatio iudicii*, e nella stessa *Rivista*, 2009, 1459 con nota di CARRATTA, *Rilevabilità d'ufficio del difetto di giurisdizione e uso improprio del "giudicato implicito"*; in *Foro it.*, 2009, I, 810, con nota di G. G. POLI, *Le sezioni unite e l'art. 37 c.p.c.*; in *Corr. giur.*, 2009, 372, con nota di CAPONI, *Quando un principio limita una regola (ragionevole durata del processo e rilevabilità del difetto di giurisdizione)* e di CUOMO ULLOA, *Il principio di ragionevole durata e l'art. 37: rilettura costituzionalmente orientata o riscrittura della norma (e della teoria del giudicato implicito)?*. La lettura della Corte di cassazione era stata già recepita dal legislatore nell'art. 9 c.p.a. (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104), che ammette il rilievo officioso del difetto di giurisdizione in primo grado, mentre nei giudizi di impugnazione deve essere dedotto con motivo specifico articolato avverso il capo della pronuncia impugnata che abbia statuito sulla giurisdizione «in modo implicito o esplicito».

<sup>119</sup> Argomento oggi non più valido, alla luce dell'art. 59 della l. 18 giugno 2009, n. 69, che ha previsto la c.d. *translatio iudicii* tra diversi plessi giurisdizionali. La domanda già proposta innanzi ad un giudice dichiarato privo di giurisdizione può essere «riposta» davanti al giudice indicato da questi indicato come munito di giurisdizione, così facendo «salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute». Analogo effetto discende dalla «riassunzione» o

possono essere denunciate dalla parte che vi abbia interesse, mediante opposizione agli atti proposta contro qualsiasi successivo provvedimento del giudice volto alla realizzazione della pretesa esecutiva»<sup>120</sup>. In effetti, il regime disegnato da queste pronunce è quello già visto nel paragrafo precedente: la giurisprudenza ritiene facoltativa la proposizione dell'opposizione agli atti, mentre il giudice è abilitato a rilevare il difetto del presupposto processuale della giurisdizione e a dichiararlo con ordinanza che chiude in rito il processo, opponibile *ex art. 617 c.p.c.*<sup>121</sup>.

Più complesso è il problema dell'incompetenza<sup>122</sup>. Bisogna premettere che le regole sulla competenza dettate dal codice di procedura civile in tema di esecuzione devono intendersi riferite in generale all'ufficio esecutivo, nel quale, oltre al giudice dell'esecuzione, vi è anzitutto l'ufficiale giudiziario: quest'ultimo è colui che compie il pignoramento, con cui comincia l'espropriazione forzata, e all'ufficiale giudiziario è rivolta la richiesta di intraprendere l'esecuzione per consegna e rilascio<sup>123</sup>. In secondo luogo, oggi la competenza per l'esecuzione spetta, in senso verticale, al solo tribunale<sup>124</sup>, mentre possono naturalmente porsi

---

«prosecuzione» del giudizio dopo che il giudice adito per secondo abbia sollevato regolamento preventivo di giurisdizione (ciò che è possibile se nel primo "segmento" processuale non si siano pronunciate le Sezioni Unite della Corte di cassazione).

<sup>120</sup> Così Cass., Sez. Un., 19 ottobre 2000, n. 1124, (che sul punto si richiama a Cass., Sez. Un., 27 ottobre 1995, n. 11178, su cui v. § 6): «quanto al provvedimento che il giudice adotta sul presupposto del proprio difetto di giurisdizione, esso assume come contenuto la dichiarazione che il processo non può proseguire e, in quanto atto esecutivo, è del pari suscettibile di opposizione agli atti».

<sup>121</sup> Riconduce il difetto di giurisdizione ad un caso di chiusura atipica ARIETA – DE SANTIS, *L'esecuzione*, cit., 1623.

<sup>122</sup> Il regime dell'incompetenza è dettato, per il processo di cognizione, dall'art. 38, che è stato riformato dalla l. 18 giugno 2009, n. 69. In tema, si rimanda, per tutti, a: CAPPONI, *Note in tema di rapporti tra competenza e merito. Contributo allo studio dell'art. 38 c.p.c.*, Torino, 1997; TISCINI, *Art. 38, in Modificazione della competenza per ragioni di connessione*, cit., 439 ss. Sulla riforma del 2009: BALENA, *La nuova pseudo riforma*, cit., 754 ss.; BOVE, *Giurisdizione e competenza nella recente riforma del processo civile (legge 18 giugno 2009, n. 69)*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, 1295 ss.; DANOVI, *La nuova disciplina della competenza*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, 1343 ss.; MERLIN, *Art. 38, in Codice di procedura civile*, diretto da CONSOLO, I, Milano, 2018, 535 ss.; SASSANI – TISCINI, *Art. 38, in Commentario*, a cura di SALETTI – SASSANI, cit., 7 ss.

<sup>123</sup> CAPPONI, *Manuale*, cit., 108. Osserva l'A. che «nel processo di esecuzione forzata la competenza è requisito di validità degli atti dell'ufficio esecutivo nel suo complesso, e pertanto la declinatoria di competenza travolge necessariamente l'intero processo, obbligando la parte procedente ad esercitare nuovamente l'azione esecutiva chiedendo il compimento dei relativi atti all'ufficiale giudiziario competente» (CAPPONI, *op. ult. cit.*, 109). Nell'esecuzione per consegna e rilascio, come è noto, l'ingresso del giudice sulla scena dell'esecuzione è soltanto eventuale. Nell'esecuzione per obblighi di fare e non fare, invece, la procedura prende le mosse con il ricorso *ex art. 612 c.p.c.* al giudice dell'esecuzione.

<sup>124</sup> Si noti che l'art. 15-bis c.p.c., introdotto dall'art. 27, d.lgs. 13 luglio 2007, n. 116, di riforma della magistratura onoraria, introduce una scansione della competenza per l'esecuzione in senso verticale per materia: al comma 1, infatti, prevede che le espropriazioni forzate di cose mobili siano di competenza del giudice di pace, mentre resta competente il tribunale sia per

problemi nell'individuazione del tribunale territorialmente competente. La competenza territoriale per l'esecuzione forzata è inderogabile (art. 28 c.p.c.)<sup>125</sup>.

Concentrandosi sull'espropriazione, occorre stabilire se l'incompetenza incida sull'atto di pignoramento determinandone la nullità. La giurisprudenza risponde affermativamente, ritenendo che l'emersione del vizio sia condizionata alla proposizione da parte dell'interessato di una tempestiva opposizione agli atti esecutivi<sup>126</sup>. L'incompetenza è infatti causa di nullità, ma non di inesistenza dell'atto, salvi i casi-limite in cui il pignoramento è effettuato da un soggetto che non condivide in alcun modo le funzioni dell'ufficiale giudiziario<sup>127</sup>. Peraltro, come si dirà subito *infra*, il profilo della sanabilità o meno del vizio risente dell'estensione della *translatio iudicii ex art. 50 c.p.c.* al processo esecutivo.

Il rilievo dell'incompetenza è assoggettato anche nel processo esecutivo alla disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c., ove è stabilito che la parte interessata deve

---

l'espropriazione di immobili che di crediti (comma 2) che per le esecuzioni in forma specifica. L'entrata in vigore di tale disposizione, prevista inizialmente per il 31 ottobre 2021, è stata rinviata al 31 ottobre 2025 dall'art. 8-bis della l. 28 febbraio 2020, n. 8 (c.d. Milleproroghe).

<sup>125</sup> Regolano la competenza territoriale per l'esecuzione forzata gli artt. 26 e 26-bis c.p.c. Il primo stabilisce che per l'esecuzione forzata su cose mobili o immobili è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano; per l'esecuzione su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è competente il giudice del luogo della residenza, domicilio, dimora o sede del debitore; per l'esecuzione di obblighi di fare e non fare è competente il giudice del luogo dove deve essere adempiuto l'obbligo. L'art. 26-bis c.p.c. è stato introdotto dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. in legge 10 novembre 2014, n. 162. Esso prevede il foro per l'espropriazione di crediti, fissando come regola generale il foro della residenza, domicilio, dimora o sede del debitore esecutato e prevedendo un'eccezione per le ipotesi in cui il debitore è una pubblica amministrazione, caso in cui la competenza è fissata dalla residenza, domicilio, dimora o sede del terzo *debitor debitoris*. Prima del 2014, la competenza nell'espropriazione presso terzi era regolata dal secondo comma dell'art. 26 c.p.c. (contestualmente sostituito dalla previsione della speciale regola di competenza per l'espropriazione di autoveicoli vista sopra), che la fissava in base al luogo di residenza del terzo debitore. Sull'art. 26-bis c.p.c. v. AULETTA – PANZAROLA, *Art. 26-bis*, in *Art. 7-30-bis, Competenza per materia e valore. Competenza per territorio*, in *Commentario del Codice di Procedura Civile*, a cura di CHIARLONI, Bologna, 2015, 345 ss.; P. FARINA, *L'espropriazione presso terzi*, in C. PUNZI, *Il processo civile. Sistema e problematiche. Le riforme del quinquennio 2010-2014*, Torino, 2015, 506 ss.; LONGO, *Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti*, in *Misure urgenti per la funzionalità e l'efficienza della giustizia civile*, a cura di DALFINO, Torino, 2015, 149 ss.; TEDOLDI, *Le novità in materia di esecuzione forzata*, cit., 393 ss.; SALETTI, *Art. 26-bis*, in SALETTI – VANZ – VINCRE, *Le nuove riforme*, cit., 7 ss.

<sup>126</sup> Per riferimenti si rinvia a TARZIA, *op. loc. ult. cit.* e in particolare 428 e note 111 e 112. In giurisprudenza di legittimità, le massime, tutte piuttosto risalenti, si limitano a ripetere che siffatto vizio ha carattere formale e non inficia l'esistenza dell'azione esecutiva, pertanto va dedotto con l'opposizione agli atti esecutivi: v. Cass., 27 giugno 1975, n. 2534; Cass., 22 ottobre 1976, n. 3774.

<sup>127</sup> Cass., 22 ottobre 1976, n. 3774, in riferimento al pignoramento eseguito dall'ufficiale giudiziario addetto a un diverso ufficio dello stesso distretto. Nei casi di vizi del pignoramento che la giurisprudenza qualifica come nullità assoluta, più che trattarsi d'incompetenza in senso tecnico, si tratta di una sorta di carenza di potere in capo a chi compie l'atto, posto che si tratta di soggetti diversi da quelli abilitati individuati dalla legge: v. Cass., 9 aprile 2003, n. 5583, che in motivazione esclude che sia inesistente il pignoramento eseguito dall'aiutante ufficiale giudiziario, ammettendola invece per quello compiuto dal commesso addetto all'U.N.E.P., totalmente estraneo alle funzioni dell'ufficiale giudiziario.

eccepire l'incompetenza nella comparsa di risposta tempestivamente depositata (art. 38, comma 1, c.p.c. e 166 c.p.c.), mentre il giudice può rilevarla d'ufficio nella prima udienza<sup>128</sup>: in tal senso è la giurisprudenza maggioritaria<sup>129</sup>. Da ciò discende la necessità di individuare l'equivalente per il processo esecutivo di comparsa di risposta e prima udienza, istituti propri del processo di cognizione<sup>130</sup>. Tuttavia, ai nostri fini interessa soprattutto sottolineare che comunemente si ritiene il giudice dell'esecuzione abilitato a rilevare anche d'ufficio l'incompetenza territoriale e ad adottare i provvedimenti conseguenti<sup>131</sup>.

---

<sup>128</sup> Si è detto che la l. 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 38 c.p.c. In precedenza (nel testo introdotto dalla l. 26 novembre 1990, n. 353) tale disposizione prevedeva un unico termine, tanto per la parte quanto per il giudice, per il rilievo dell'incompetenza, individuato alla prima udienza di trattazione. La riforma del 2009 ha anticipato il termine per la parte, che ora deve eccepire l'incompetenza nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, mentre è rimasto immutato quanto al rilievo officioso.

<sup>129</sup> La giurisprudenza ha affermato l'applicabilità dell'art. 38 c.p.c. anche ai processi esecutivi: v. Cass., 6 febbraio 2002, n. 1638, in *Riv. esec. forz.*, 2003, 553 ss., con nota di CAPPONI, *Brevissime note sull'eccezione di incompetenza nei processi esecutivi*. La pronuncia ora citata, che testualmente afferma: «l'art. 38 è disposizione generale che si applica anche ai processi di esecuzione forzata», si riferisce, è il caso di precisarlo, ad un'eccezione di incompetenza proposta relativamente ad un incidente esecutivo; conf. Cass., 27 ottobre 2003, n. 16136. Cass., 17 maggio 2001, n. 6762, ha deciso su un regolamento di competenza proposto avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione si era dichiarato incompetente in un'espropriazione presso terzi, ritenendo fissata la competenza del tribunale originariamente adito per essere stata eccepita dal giudice tardivamente. La pronuncia individua come momento ultimo per sollevare l'eccezione di incompetenza, equivalente alla prima udienza di comparizione, il termine di proposizione per l'opposizione agli atti esecutivi da parte del soggetto a ciò legittimato. Nel vigore del vecchio testo dell'art. 38 c.p.c., v. Cass., 26 maggio 1994, n. 5180. In tema v. ARIETA – DE SANTIS, *L'esecuzione forzata*, cit., 500 ss.; CAPPONI, *Manuale*, cit., 108 ss.; SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., 305 ss.; TEDOLDI, *Esecuzione forzata*, cit., 140 ss.; ORIANI, *L'opposizione*, cit., 174; *contra* VERDE, *Diritto processuale civile*, III, cit., 14 ss., che ritiene possibile il riferimento all'incompetenza soltanto nell'esecuzione per obblighi di fare e non fare, nel contesto dell'udienza ex art. 612 c.p.c.

<sup>130</sup> Nell'espropriazione mobiliare e immobiliare la prima udienza, che segna il limite temporale al rilievo officioso dell'incompetenza ex art. 38, comma 3, c.p.c., è quella fissata per disporre la vendita o l'assegnazione; nell'espropriazione presso terzi è l'udienza per la dichiarazione del terzo pignorato: v. ancora TEDOLDI, *Esecuzione forzata*, cit., 148.

<sup>131</sup> Cass., 15 aprile 2021, n. 9904. Nel caso di specie, l'eccezione d'incompetenza era stata proposta dagli esecutati nella prima udienza di comparizione nel processo esecutivo con dichiarazione a verbale; il giudice aveva concesso ai creditori un termine a difesa, riservandosi di provvedere all'udienza successiva; all'esito del contraddittorio aveva quindi emesso il provvedimento dichiarativo dell'incompetenza. La Corte ha quindi ritenuto tempestiva la proposizione dell'eccezione, anche perché avvenuta nell'unica udienza (anche se svoltasi in giorni diversi, proprio in conseguenza del rinvio per termini a difesa disposto dal giudice dell'esecuzione) che costituisce la prima parte dell'espropriazione presso terzi, cioè quella destinata alla verifica della dichiarazione. Tale principio è stato affermato anche in altri precedenti: v. la già citata Cass., 24 ottobre 2018, n. 26935, che ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità il motivo volto a censurare che il rilievo dell'incompetenza, in una espropriazione presso terzi, era avvenuto in "terza udienza": la Corte ha precisato che una tale affermazione deve necessariamente accompagnarsi alla deduzione che l'udienza successiva alla prima non costituiva una prosecuzione della "prima udienza". L'udienza in senso fisico, infatti, tanto può consistere in una prosecuzione della precedente, se gli adempimenti prescritti per quest'ultima non potevano essere compiuti nella stessa "unità di tempo", quanto una nuova udienza vera e propria (se gli adempimenti della precedente si erano già conclusi, ovvero se il giudice dell'esecuzione avesse disposto rinvii puri e semplici senza ragione).

Anche l'incompetenza, quindi, è uno di quei vizi del processo di fronte ai quali la parte interessata è nella condizione di scegliere tra proporre un'opposizione formale (nel rispetto del termine dei venti giorni) oppure sollecitare il giudice dell'esecuzione a dichiarare l'incompetenza d'ufficio<sup>132</sup>.

Vi sono però due aspetti per cui il regime dell'incompetenza non può essere riportato a quello delle nullità assolute finora esaminate. Del primo si è detto poco sopra: il rilievo dell'incompetenza è soggetto infatti ad un termine e, dunque, si tratta di un vizio sanato per effetto del mancato tempestivo rilievo. È noto però che il termine è più breve per il debitore e più lungo per il giudice. Si faccia allora il caso che il debitore sia decaduto dall'opposizione: poiché normalmente il debitore è in condizione di avvedersi dell'incompetenza prima dell'udienza, accadrà che in tale occasione potrà sperare di essere "rimesso in termini" dal rilievo officioso (anche servendosi di un'istanza *ex art. 486 c.p.c.* a sollecito del giudice).

Il secondo è che, come è noto, l'incompetenza conosce un meccanismo di sanatoria, la *translatio iudicii*, applicabile – oltre che nel processo di cognizione – anche alle procedure esecutive, la quale esclude che si debba chiudere la procedura esecutiva dopo il rilievo dell'incompetenza. Il giudice dell'esecuzione dovrà, piuttosto che limitarsi a dichiarare di essere incompetente, dotare il provvedimento di una *pars construens*, individuando il giudice che ritiene competente<sup>133</sup>. Ma l'assimilazione con il processo di cognizione finisce qui, perché la giurisprudenza di legittimità esclude, in modo monolitico, che

---

<sup>132</sup> In tema v. ancora le considerazioni di ORIANI, *L'opposizione*, cit. pp. 175, che ammette il rilievo officioso dell'incompetenza ad opera del g.e., il quale deve disporre il compimento degli atti necessari a consentire il passaggio del processo innanzi al giudice competente.

<sup>133</sup> Sulla *translatio iudicii* nel processo esecutivo, si v., ad es., la vicenda che ha dato luogo a Cass., 24 ottobre 2018, n. 26935: il giudice dell'esecuzione, rilevata la propria incompetenza per territorio in un'espropriazione presso terzi e indicato il tribunale fornito di competenza, aveva ordinato lo svincolo dell'importo pignorato. Il giudice dell'opposizione agli atti, da parte sua, aveva rilevato l'inapplicabilità dell'istituto di cui all'art. 50 c.p.c. al processo esecutivo. Il ricorrente censurava tale statuizione, ritenendo piuttosto che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto fissare un termine al creditore procedente per riassumere il giudizio. In tale occasione, pur non applicando il principio al caso concreto perché la sentenza impugnata era stata ritenuta nulla per diverse ed assorbenti ragioni, la Corte ha riaffermato il principio dell'applicabilità dell'art. 50 c.p.c. al processo esecutivo, già fatto proprio da Cass., 4 aprile 2018, n. 8172 e da Cass., 23 luglio 2010, n. 17462. In entrambe queste pronunce si rinviene l'affermazione secondo cui l'incompetenza non ridonda in vizio dell'atto di pignoramento, il quale, in caso di riassunzione, conserva i propri effetti processuali e sostanziali. In dottrina, v. TOTA, *In tema di translatio iudicii e connessione nel processo di espropriazione presso terzi*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, 1567 ss.; CAPPONI, *Disorientamenti sul controllo preliminare della competenza nell'esecuzione forzata (in difesa dei giudici dell'esecuzione)*, in [www.giustiziainsieme.it](http://www.giustiziainsieme.it), 2022.



l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione si dichiara incompetente sia impugnabile con regolamento di competenza<sup>134</sup>. Il regolamento di competenza potrà essere esperito soltanto avverso la pronuncia che definisce l'opposizione agli atti esecutivi, anche visto il disposto dell'art. 187 disp. att. c.p.c., secondo il quale «le sentenze dichiarate non impugnabili che il giudice pronuncia sulle opposizioni agli atti esecutivi sono sempre soggette a regolamento di competenza»<sup>135</sup>.

La negazione del regolamento di competenza avverso le ordinanze del giudice dell'esecuzione<sup>136</sup> è retta dall'affermazione che il regolamento è

---

<sup>134</sup> Da ultimo, Cass., 3 dicembre 2021, n. 38368. Nella giurisprudenza di merito si riscontrano anche pronunce in senso diverso, come Trib. Roma, 17 giugno 2021, la cui massima è pubblicata in *www.judicium.it* con nota di SASSANI, *Giudice dell'esecuzione e declaratoria di incompetenza*. In dottrina, si esprimono favorevolmente all'applicazione della *translatio* v. CARNELUTTI, *Istituzioni*, III, cit., 124, secondo cui non è dubbia l'applicazione degli artt. 45 e 50 c.p.c. al processo esecutivo; TARZIA, *L'oggetto*, cit., 435-436. *Contra* MARTINETTO, in BOVE – CAPPONI – MARTINETTO – SASSANI, *L'espropriazione forzata*, cit., 31, il quale ritiene difettare i presupposti per l'applicazione della *translatio* nei termini ed in base alle disposizioni previste per la cognizione ordinaria, potendola invece ammettere in base a disposizioni peculiari del processo di espropriazione forzata; VERDE, *Il pignoramento*, cit., 91 ss. e spec. 96, ritiene che il meccanismo di traslazione del processo possa incominciare soltanto dalla sentenza che statuisce sull'opposizione agli atti, confermando l'incompetenza del giudice adito, con la precisazione – sulla scorta della ritenuta autonomia del pignoramento rispetto agli altri atti dell'esecuzione – che il primo è valido soltanto se è stato compiuto da un ufficiale giudiziario legittimato, ovvero se è decorso il termine per far valere tale invalidità con l'opposizione agli atti esecutivi.

<sup>135</sup> In dottrina v. ORIANI, *L'opposizione*, cit., 466: «non sono molto chiare le ragioni che indussero il legislatore a permettere il regolamento di competenza contro la sentenza sull'opposizione. Il fatto che competente [sull'opposizione agli atti] sia il giudice dinanzi al quale si svolge l'esecuzione riduce notevolmente, se non annulla addirittura ogni questione sulla determinazione della competenza [...]. Probabilmente il legislatore, nel formulare l'art. 187 disp. att., aveva avuto presente il caso che la pronuncia sulla competenza fosse il riflesso della qualificazione proposta, se all'esecuzione o agli atti esecutivi; il regolamento di competenza si rivela come lo strumento idoneo per controllare la qualificazione operata dal giudice. [...]». L'A. esclude che il tentativo (compiuto da TARZIA, *L'oggetto*, cit., 439, nota 127) di ampliare la portata dell'art. 187 disp. att. c.p.c., nel senso che il regolamento possa avere ad oggetto la decisione sulla competenza *del giudice dell'esecuzione* adottata con l'opposizione agli atti, sia esatto: «non decide su una questione di competenza la sentenza del giudizio di opposizione relativa alla legittimità degli atti compiuti nel corso del processo esecutivo dinanzi ad un giudice incompetente. Si finirebbe, diversamente ritenendo, con l'operare una commistione tra fase esecutiva e fase cognitiva, che proprio l'autonomia strutturale del giudizio di cognizione esclude per definizione».

<sup>136</sup> La questione dell'esperibilità del regolamento di competenza si è posta anche rispetto all'ordinanza declinatoria della competenza resa dal giudice dell'esecuzione al termine della prima fase di un'opposizione all'esecuzione: nel senso dell'ammissibilità, ad es., Cass., 12 dicembre 2003, n. 19101, in *Giur. it.*, 2004, 1150, con nota di VULLO, relativamente ad una opposizione all'esecuzione promossa avverso l'attuazione di un sequestro conservativo; nello stesso senso Cass., 14 maggio 1997, n. 4234; Cass., 22 febbraio 1995, n. 1961; Cass., 7 settembre 1991, n. 9436. A partire dalla fine degli anni '90 si è registrato un imponente orientamento di senso contrario, a partire da Cass., Sez. Un., 21 luglio 1998, n. 7128: *ex multis* v. Cass., 13 dicembre 1999, n. 13951; Cass., 8 novembre 2000, n. 14503; Cass., 2 aprile 2001, n. 4795; Cass., 18 aprile 2001, n. 5692; Cass., 23 aprile 2001, n. 5967; Cass., 21 aprile 2010, n. 9511; Cass., 30 giugno 2010, n. 15629; Cass., 17 ottobre 2019, n. 26285; Cass., 22 aprile 2020, n. 8044; Cass., 24 giugno 2020, n. 12378. Peraltro, accanto all'orientamento positivo e a quello negativo, si era formato anche un terzo orientamento, secondo il quale il provvedimento emanato ex art. 616 c.p.c. avrebbe avuto

proponibile soltanto contro i provvedimenti «con i quali il giudice provvede in maniera definitiva e irretrattabile sulla competenza nell'ambito di una controversia insorta tra le parti», mentre i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono meramente «diretti ad assicurare lo svolgimento ordinato dell'esecuzione e non destinati a risolvere, in maniera definitiva ed irretrattabile, una controversia insorta tra le parti sulla quale possano nascere o siano insorte questioni di competenza del giudice»<sup>137</sup>; in altri casi, la Suprema Corte ha spiegato che «la specialità della disciplina del procedimento esecutivo» non consente di assimilare, neppure con il ragionamento analogico, i vizi e le irregolarità concernenti la procedura espropriativa a quelli propri del giudizio ordinario di cognizione, ivi compresi l'incompetenza del giudice dell'esecuzione, per cui, escluso il regolamento di competenza, eventuali vizi che riguardano detto provvedimento del g.e. debbono essere fatti valere con l'istanza di revoca o con l'opposizione agli atti esecutivi, «atteso che l'errore sulla competenza può essere considerato come rientrante nel concetto di "irregolarità" di cui all'art. 617 c.p.c.»<sup>138</sup>.

Riassumendo:

---

contenuto decisorio (e quindi sarebbe stato soggetto a regolamento di competenza) soltanto qualora le parti avessero disputato o meno intorno alla competenza (ad es., v. Cass., 24 maggio 1986, n. 3499). L'orientamento negativo, oggi assolutamente prevalente, è argomentato dalla natura meramente ordinatoria dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione e, sul fatto che l'attribuzione contenuta nell'art. 616 c.p.c. è esercitata dal giudice dell'esecuzione nel quadro delle funzioni di direzione del processo esecutivo a lui spettanti. Anche se il contrasto risolto da Cass., Sez. Un., 21 luglio 1998, n. 7128 si era formato sul precedente testo dell'art. 616 c.p.c., la giurisprudenza successiva alla modifica di tale disposizione (operata dalla l. 14 febbraio 2006, n. 52) ha confermato il principio di diritto: v. la già citata Cass., 21 aprile 2010, n. 9511, pronunciata su un regolamento d'ufficio dichiarato inammissibile, in quanto la declinatoria della competenza, esercitata in sede di emissione del provvedimento ex art. 616 c.p.c. dal giudice dell'esecuzione, in ossequio all'orientamento dominante, venne ritenuta dalla Suprema Corte inidonea a giustificare l'esercizio del potere assegnato dall'art. 45 c.p.c. Sulla decisione in materia di competenza per l'opposizione all'esecuzione, con la distinzione tra il provvedimento emanato dal pretore e quello pronunciato dal giudice dell'esecuzione presso il Tribunale, v. VACCARELLA, *Titolo esecutivo*, cit., 268.

<sup>137</sup> In questi termini, V. Cass., 4 aprile 2001, n. 4989, in *www.italggiure.it*. In precedenza, Cass., 7 agosto 1991, n. 8598, ha ritenuto che il provvedimento declinatorio della competenza a provvedere sull'istanza di sospensione dell'esecuzione, per esservi competente il giudice innanzi al quale è impugnato il titolo, è assoggettabile a regolamento di competenza. Cass., 21 novembre 1995, n. 12022, in tema di esecuzione forzata per obblighi di fare e non fare, ha affermato che la parte può spendere un'eccezione di incompetenza innanzi al giudice dell'esecuzione (nel caso di specie, il pretore), sulla quale quest'ultimo decide con un provvedimento che ha la natura di sentenza e in quanto tale è impugnabile con il regolamento di competenza necessario (sul punto, si ricordi che secondo numerose pronunce della Corte di cassazione, quando, su ricorso ex art. 612 c.p.c., il giudice dell'esecuzione risolve una controversia su diritti, l'ordinanza determinativa delle modalità dell'obbligo ha in realtà natura di sentenza, impugnabile con l'appello: per tutte, v. *infra*, Cap. III, § 3).

<sup>138</sup> Così ad es., Cass., 13 settembre 2017, n. 21185.

-) il giudice dell'esecuzione può dichiarare d'ufficio la propria incompetenza, adottando un provvedimento (di carattere ordinatorio) con l'indicazione del giudice competente; la riassunzione è idonea a salvare gli effetti del pignoramento;

-) tale provvedimento non è impugnabile con regolamento di competenza, ma soltanto opponibile *ex art. 617 c.p.c.*;

-) il giudice davanti al quale è riassunto il processo non può sollevare regolamento d'ufficio *ex art. 45 c.p.c.*<sup>139</sup>.

Questa ricostruzione ha certamente il vantaggio di ridurre la possibilità di errore nella scelta del mezzo di contestazione del provvedimento, perché indirettamente conferma che l'opposizione agli atti esecutivi è l'unico rimedio esperibile avverso i provvedimenti del g.e.<sup>140</sup>; ma autorevole dottrina l'ha sottoposta a critica, mettendo in luce la contraddizione di fondo che la caratterizza<sup>141</sup>. Da un lato, infatti, la giurisprudenza afferma l'estensione al processo esecutivo e al giudice dell'esecuzione dei poteri tipici del giudice della cognizione; dall'altro, però, esclude l'esperibilità degli strumenti di controllo che in tal sede sono certamente ammessi (artt. 42 e 45 c.p.c.).

Non può sfuggire che l'effetto del provvedimento dichiarativo dell'incompetenza adottato in sede esecutiva è chiudere la procedura esecutiva davanti a quell'ufficio<sup>142</sup>, né pare possibile qualificare il provvedimento come meramente ordinatorio: se ordinatorio è l'atto che produce i suoi effetti all'interno del processo in cui è emesso, non si spiega come il provvedimento

---

<sup>139</sup> Da ultimo, Cass., 3 dicembre 2021, n. 38368; Cass., 8 agosto 2014, n. 17845.

<sup>140</sup> Si osservi anche che la proposizione del regolamento di competenza determina la sospensione necessaria *ex art. 48 c.p.c.* del processo: ove ammesso dovrebbe quindi ammettersi nel processo esecutivo quest'ulteriore figura di sospensione, naturalmente diversa rispetto a quelle previste dagli artt. 623 c.p.c. ss.; inconveniente, questo, non da poco, considerata la tendenza generale a ridurre al minimo i momenti di stasi dei processi, nell'ottica del principio di ragionevole durata. L'opinione sfavorevole all'ammissibilità del regolamento di competenza è autorevolmente propugnata da ORIANI, *L'opposizione agli atti*, 32 ss., sulla scorta di una pluralità di argomenti, tra i quali: (i) la presenza dell'opposizione agli atti: «se si sottopone l'ordinanza del g.e., che decide in modo non corretto la questione di competenza, al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, non è possibile immaginare un altro, diverso rimedio per l'identico motivo»; (ii) essendo sempre ammessa l'opposizione agli atti non vi possono essere ragioni di preoccupazione circa il rischio di un diniego di tutela giurisdizionale; (iii) il regolamento di competenza potrebbe trasformarsi in un potente strumento dilatorio a vantaggio del debitore.

<sup>141</sup> SASSANI, *Giudice dell'esecuzione*, cit., 2.; CAPPONI, *Disorientamenti sul controllo*, cit., *passim*.

<sup>142</sup> Entrambi gli A. citati in nota precedente sottolineano che l'orientamento di legittimità è in conflitto con il principio della *kompetenz-kompetenz*, secondo cui ciascun giudice è giudice della propria competenza: perciò ciascun giudice dovrebbe poter adottare un provvedimento definitivo sulla propria competenza, quale che sia la forma.

declinatorio della competenza possa fare salva l'attività già svolta per il caso in cui la procedura espropriativa sia riassunta davanti al giudice individuato come competente<sup>143</sup>. Non si vede, infine, come un provvedimento che *non* è decisorio sulla competenza possa produrre gli effetti descritti dall'art. 50 c.p.c. e dunque far decorrere il termine di riassunzione della causa che, ove rispettato, consente di far salvi gli effetti del pignoramento<sup>144</sup>.

Ma soprattutto, si deve tenere a mente che niente esclude che il secondo giudice dell'esecuzione, quello cioè adito dal creditore su indicazione del giudice dichiaratosi incompetente, possa a sua volta ritenersi incompetente: nel caso di un conflitto negativo di competenza la costantemente riaffermata improponibilità del regolamento di competenza d'ufficio si traduce nel rischio di un *vulnus* all'effettività della tutela esecutiva<sup>145</sup>.

E' chiaro a questo punto che il regime dell'eccezione d'incompetenza ha vissuto una significativa evoluzione: se «nel sistema originario del codice, l'incompetenza nell'esecuzione forzata dava luogo a una nullità, accertata la quale (a seguito del vittorioso esperimento di un'opposizione agli atti o anche di rilievo *ex officio*) il processo si arrestava e l'azione esecutiva avrebbe dovuto essere di nuovo esercitata senza nessuna salvezza degli atti compiuti»<sup>146</sup>, oggi è

---

<sup>143</sup> Ancora SASSANI, *Giudice dell'esecuzione*, cit., 2.

<sup>144</sup> Così CAPPONI, *op. ult. cit.*: «Se la declinatoria del g.e. non fosse un provvedimento sulla competenza, cosa mai potrebbe legittimare la chiusura in rito del processo esecutivo e la riassunzione dinanzi al g.e. indicato come competente? Quel g.e. potrebbe fondatamente eccepire che il meccanismo della riassunzione presuppone una decisione sulla competenza, difettando la quale difetta anche il potere di riassumere il processo esecutivo: una simile decisione è data soltanto dalla sentenza che definisce l'opposizione agli atti. Il rilievo impedirebbe la riassunzione e si tornerebbe al fenomeno quale conosciuto all'origine: la declinatoria fotografa una nullità insanabile che si estende agli atti di parte; l'azione esecutiva non può proseguire e va esercitata *ex novo*».

<sup>145</sup> In questi termini, oltre agli A. citati nelle note immediatamente precedenti, TEDOLDI, *L'esecuzione forzata*, cit., 149. In giurisprudenza, in senso contrario, da ultimo, Cass., 11 febbraio 2022, n. 4506, che ribadisce l'inammissibilità del regolamento di competenza d'ufficio attinente all'individuazione del giudice dell'esecuzione competente, «posto che non viene in discussione la *potestas iudicandi* ma solo l'osservanza delle norme che attengono al regolare svolgimento del processo esecutivo (e dunque al *quomodo* dell'esecuzione forzata) che è assicurata per il tramite di ordinanze del giudice dell'esecuzione, avverso le quali è proponibile il rimedio generale dell'opposizione agli atti esecutivi»; in precedenza, Cass., 8 agosto 2014, n. 17845. V. anche Cass., 23 luglio 2010, 17462, in motivazione, ripresa da Cass., 4 aprile 2018, n. 8172, la quale riconosce la necessità di garantire il controllo immediato sulle norme dettate in tema di competenza nell'esecuzione forzata; controllo che però non si verifica immediatamente sul provvedimento del giudice dell'esecuzione ordinatorio della competenza, ma in prima battuta con l'opposizione agli atti e, eventualmente in seguito, con l'impugnazione con regolamento di competenza necessario della pronuncia adottata dal giudice dell'opposizione che abbia statuito sulla sola competenza, indifferentemente affermandola o escludendola.

<sup>146</sup> Così, per tutti, CAPPONI, *op. ult. cit.*, par. 1.

consentito ottenere la salvezza degli effetti sostanziali e processuali degli atti compiuti attraverso la *translatio iudici*; d'altra parte, la nullità extraformale è soggetta alla preclusione di cui all'art. 38 c.p.c., sicché dovrebbe essere tendenzialmente scongiurata la chiusura anticipata dell'esecuzione. Si è visto, però, che l'estensione degli istituti tipici della cognizione al processo esecutivo è asimmetrica, perché non porta con sé anche il regolamento di competenza. La ragione di ciò, resa esplicita dalla giurisprudenza sopra riportata, è che il giudice che dichiara l'incompetenza non ha il potere di emettere una *vera decisione* sulla competenza. Allora potrebbe dirsi che se, da un lato, l'istituto del giudice dell'esecuzione è stato certamente un fattore evolutivo, perché la sua presenza, appunto quale giudice, consente di applicare gli artt. 38 c.p.c. (controllo officioso) e 50 c.p.c. (meccanismo della *translatio*) nel processo esecutivo, dall'altro e allo stesso tempo rappresenta un limite all'evoluzione, fin tanto che rimane ben radicata l'idea tradizionale che egli è istituzionalmente inidoneo ad assumere decisioni anche attorno a questioni di rito.

## 8. *Segue. Difetto dei presupposti processuali attinenti alla parte.*

Il processo esecutivo necessita, come ogni processo, di almeno due parti. La giurisprudenza ha talvolta esaminato casi in cui una di esse si era rilevata inesistente o legalmente incapace<sup>147</sup>. Si consideri, ad esempio, la fattispecie decisa da Cass., 27 gennaio 2017, n. 2043<sup>148</sup>, in cui il pignoramento era stato eseguito nei

---

<sup>147</sup> È il caso deciso da Cass., 23 marzo 2017, n. 7403, nella quale l'atto di pignoramento era stato notificato ad un soggetto interdetto perché sottoposto a pena. In tale occasione la Corte ha stabilito che l'atto di pignoramento notificato in proprio ad un debitore in stato di interdizione, anziché al tutore di costui, è nullo perché destinato a soggetto privo della capacità processuale. Tale nullità è sanabile se si costituisce nel processo il debitore quando abbia riacquisito la capacità con effetti *ex tunc*, impedendo l'invalidità dell'atto di pignoramento ma non anche degli atti esecutivi compiuti in violazione del principio del contraddittorio. Affermato che «il contraddittorio va garantito anche nel processo esecutivo, mediante la partecipazione dell'esecutato alle attività processuali per le quali è espressamente prevista l'audizione delle parti ai sensi dell'art. 485 c.p.c. e che perciò sono nulli tutti gli atti esecutivi compiuti in un'espropriazione forzata iniziata con pignoramento nullo perché notificato personalmente al debitore, privo di capacità processuale», la Corte ha inquadrato tale nullità fra quelle che richiedono la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi se il debitore era già costituito nel processo quando ha riacquisito la capacità (come nel caso di specie) entro il termine di venti giorni da tale momento; mentre per il debitore mai costituito, il termine di venti giorni decorre soltanto dalla costituzione, posto che in assenza non possono da lui ritenersi conosciuti gli atti compiuti.

<sup>148</sup> In *Corr. giur.*, 2017, 781, con nota di Maurizio LUPOI, *La metabolizzazione del trust*.

confronti di un *trust* in persona del *trustee* e non direttamente nei confronti del *trustee*. Secondo la sentenza citata, il pignoramento va eseguito nei confronti di quest'ultimo, che è l'unico titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato nei rapporti con i terzi, mentre il *trust* si atteggia a mero insieme di beni e rapporti destinati ad un certo fine. Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione aveva pronunciato d'ufficio la chiusura anticipata dell'espropriazione immobiliare, rilevando l'inesistenza del soggetto nei cui confronti la procedura era stata instaurata. La Suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice: «rientra, invero, di certo nei poteri ufficiosi del giudice dell'esecuzione il riscontro delle imprescindibili condizioni dell'azione esecutiva e presupposti del processo esecutivo, quelli cioè in mancanza – anche sopravvenuta – dei quali quest'ultimo non può con ogni evidenza proseguire o raggiungere alcuno dei suoi fini istituzionali e va chiuso anticipatamente, al di là e a prescindere di ogni espressa previsione normativa di estinzione»<sup>149</sup>.

Particolarmente interessante ai nostri fini è la considerazione, espressa in motivazione, secondo cui l'officiosità del rilievo della carenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti processuali deve essere consentita, si direbbe *a fortiori*, in un processo come quello esecutivo, «in cui l'istituzionale carenza di contraddittorio in senso tecnico per l'assenza di controversie in punto di diritto (salvi gli incidenti – o parentesi – cognitivi costituiti soprattutto dalle opposizioni), in uno alla altrettanto istituzionale soggezione processuale di uno dei due soggetti necessari [...] devono essere compensate da una più intensa potestà di verifica anche formale di condizioni e presupposti per la

---

<sup>149</sup> La sentenza citata nel testo ha confermato la pronuncia emessa su opposizione agli atti esecutivi dal Trib. Reggio Emilia, 25 febbraio 2014, n. 307, in *www.onelegale.it*, (in *Giur. it*, 2014, 1913 ss., è possibile leggere anche l'ordinanza definitiva della fase sommaria della medesima opposizione agli atti, Trib. Reggio Emilia, 10 giugno 2013, e l'ordinanza impugnata, Trib. Reggio Emilia, 25 marzo 2013, che aveva dichiarato improseguibile il processo esecutivo, con nota di CORSINI, *L'espropriazione forzata immobiliare (erroneamente) proposta contro il trust in persona del trustee*), il quale aveva riconosciuto nella fattispecie un vizio insanabile del pignoramento, perché notificato a soggetto inesistente, tale da determinare la mancata instaurazione del rapporto processuale e rilevabile d'ufficio dal giudice dell'esecuzione. In un certo senso assimilabile alla fattispecie ora descritta è quella su cui si è pronunciata Cass., 18 marzo 2022, n. 8905, nella quale il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato l'inefficacia del pignoramento e dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva perché l'atto di pignoramento era stato notificato a soggetto deceduto: in tal caso la Suprema Corte ha cassato senza rinvio la pronuncia della Corte d'appello, adita nell'ambito del giudizio instaurato con reclamo ex art. 630 c.p.c., perché, trattandosi di provvedimento non di estinzione, ma di chiusura anticipata della procedura, avrebbe dovuto essere impugnato con l'opposizione agli atti esecutivi.

corrispondenza del processo alla sua funzione»<sup>150</sup>; verifica questa, intesa come «funzionale almeno al superiore interesse della regolarità delle operazioni dell'ufficio giurisdizionale». La Corte precisa, comunque, che tale potere non può consistere nella risoluzione di controversie o in «indagini particolari», «proprie, le une e le altre, del giudizio di cognizione a parti contrapposte»; per questo la rilevazione della carenza di condizioni e presupposti processuali è consentito quando essa «risulti *ictu oculi*», così confermando quanto osservato alla fine del paragrafo precedente. Anche in questo caso, il potere del giudice dell'esecuzione di rilevare d'ufficio le nullità extraformali è allo stesso tempo affermato e limitato in duplice direzione: da un lato appare funzionalizzato alla salvaguardia del diritto oggettivo, più che dell'interesse soggettivo del debitore a non subire un'esecuzione forzata ingiusta<sup>151</sup>; dall'altro, esso dovrebbe svolgersi esclusivamente avendo riguardo a ciò che risulti già dagli atti, o comunque non richieda lo svolgimento di «particolari indagini».

Anche il difetto di rappresentanza tecnica (e dello *ius postulandi* in capo al difensore nominato) integrano, secondo la prevalente impostazione, un presupposto processuale al cui controllo è deputato il giudice dell'esecuzione<sup>152</sup>. Questi i contorni del problema. La giurisprudenza ritiene che al processo esecutivo si applichino gli artt. 82 – 87 c.p.c.<sup>153</sup>, per cui, per dare inizio

---

<sup>150</sup> Sul tema del contraddittorio nel processo esecutivo si tornerà infra, Cap. III, § 2.

<sup>151</sup> Affermazione che riecheggia quella secondo cui «il processo esecutivo ha carattere tipicamente unilaterale e, quindi, la convocazione delle parti, che nel processo medesimo venga disposta dal giudice, quando la ritenga necessaria o quando la legge la prescriva, avviene non per costituire un formale contraddittorio, ma soltanto per il migliore esercizio della potestà ordinatoria, affidata al giudice stesso»: così la massima di Cass., 17 luglio 2009, n. 16731. Conformi, tra le tante: Cass., 24 luglio 1993, n. 8293; Cass., 13 febbraio 1988, n. 1550; Cass., 13 gennaio 1976, n. 94.

<sup>152</sup> VERDE, *Diritto processuale civile*, III, cit., 146, ritiene che il difetto dell'assistenza di un difensore sia ragione di una nullità extraformale, irradiantesi a tutti gli atti del processo rispetto al quale non funziona il termine di decadenza dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.; v. anche ARIETA – DE SANTIS, *L'esecuzione*, cit., 1627.

<sup>153</sup> Così, ad es., la risalente Cass., 17 dicembre 1984, n. 6603, in *Giust. civ.*, 1985, con nota di SASSANI, *Sulla portata precettiva*, cit., 3138 ss. relativamente all'intervento del creditore nell'espropriazione forzata. Secondo tale pronuncia, l'atto di intervento effettuato personalmente dal creditore, senza l'assistenza di un soggetto munito dello *ius postulandi* è «giuridicamente inesistente» per inidoneità assoluta a raggiungere lo scopo cui è destinato ed è pertanto insanabile, anche a fronte della successiva comparizione di avvocato munito di mandato. Più di recente, Cass., 20 luglio 2011, n. 15903, ha confermato il principio sopra riportato, in particolare in relazione alla controversia distributiva decisa, a norma del novellato art. 512 c.p.c., dal giudice dell'esecuzione. In particolare la Corte ha ritenuto che, trattandosi di fase eventuale dell'espropriazione forzata continuano ad applicarsi le regole in tema di rappresentanza tecnica che sono proprie del processo esecutivo: di talché, se vi sono norme che consentono ad alcuni soggetti (nel caso di specie, il concessionario della riscossione) di stare nel processo esecutivo a mezzo di semplici funzionari, esse trovano applicazione alle controversie distributive endoesecutive, richiedendosi l'assistenza del difensore tecnico soltanto qualora dovesse aprirsi la parentesi cognitiva ex art. 617

all'esecuzione e per proseguirlo occorre l'assistenza di un avvocato munito di regolare procura alle liti. Diversa è la problematica attinente alla sottoscrizione dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento, peraltro risolte diversamente dalla giurisprudenza dominante nell'uno e nell'altro caso. Per il primo, infatti, sulla scorta della considerazione che si tratti di un atto di natura sostanziale, alcuni escludono la necessità della sottoscrizione ad opera del difensore; altri, all'opposto, ritengono invece che si tratti dell'atto che contiene la domanda giudiziale e pertanto vada sottoscritto dall'avvocato<sup>154</sup>. Quanto al vizio che inficia l'atto di pignoramento, si rinvia ai pur brevi cenni fatti *retro*, § 6, relativamente alle ipotesi di sottoscrizione ad opera di un difensore non abilitato ad esercitare nel distretto.

Secondo la giurisprudenza, la situazione derivante dalla perdurante mancanza di un difensore munito di procura, «può essere rilevata e dichiarata di ufficio dal giudice dell'esecuzione», ma può dallo stesso essere dichiarata anche su istanza del debitore<sup>155</sup>. Nel caso in cui il giudice rilevi la nullità *ex officio*, ovvero condivida l'istanza avanzata dal debitore, deve dare luogo ad un provvedimento dichiarativo dell'improseguibilità da emettersi in forma di ordinanza, il quale

---

c.p.c.; conformi Cass., 3 novembre 2014, n. 23390; Cass., 5 maggio 2016, n. 8959. Varie le posizioni espresse dalla dottrina. Ad es., ha escluso la necessità di difesa tecnica ANDRIOLI, *Commento*, cit., 68. V. però TARZIA, *Il contraddittorio nel processo esecutivo*, cit., 221; LA CHINA, *L'esecuzione forzata e le disposizioni generali del codice di procedura civile*, Milano, 1970, 276, (secondo cui le norme in materia di rappresentanza tecnica che si trovano nei principi generali del codice trovano applicazione anche al processo esecutivo, *ex latere creditoris*; quanto all'esecutato, sebbene l'A. ritenga che questi possa ricevere tutti gli atti senza necessità di un rappresentante tecnico, «non appena il debitore o in genere l'esecutato voglia passare da una posizione meramente passiva a una posizione attiva, al compimento cioè di atti davanti al giudice [...] allora la disciplina dello *ius postulandi* riprende tutto il suo vigore»); cfr. anche VERDE, *Pignoramento mobiliare diretto e immobiliare*, cit., 831, in relazione alle forme di pignoramento.

<sup>154</sup> In giurisprudenza, v. ad es., Cass., 9 maggio 1994, n. 4483, la quale distingue tra il vizio del precetto per non essere stato sottoscritto da persona munita di mandato *ad litem*, da opporre (617 c.p.c.) entro cinque giorni dalla notifica del precetto e l'ipotesi in cui anche il pignoramento venga eseguito dallo stesso autore del precetto che non abbia presentato la procura neppure nella fase introduttiva dell'espropriazione, da cui consegue il vizio insanabile dell'espropriazione, tale da ripercuotersi su tutti gli atti esecutivi, per cui l'opposizione agli atti è proponibile contro ciascuno di essi. Cass., 8 maggio 2006, n. 10497 conferma l'impostazione secondo cui il precetto sottoscritto da un procuratore sfornito di procura dà luogo a nullità, denunziabile con tempestiva opposizione agli atti, sanabile fino al momento dell'introduzione dell'espropriazione; dopo tale momento, se il vizio persiste, allora gli atti esecutivi saranno affetti da nullità insanabile rilevabile anche dal giudice dell'esecuzione.

<sup>155</sup> Cass., 22 febbraio 2008, n. 4652; peraltro, non si può escludere che il debitore possa comunque proporre una formale opposizione agli atti esecutivi, la quale resta la sede oppositiva idonea a far valere la nullità extraformale. D'altra parte, la stessa giurisprudenza di legittimità esclude che la mancata opposizione agli atti proposta tempestivamente avverso il primo atto dell'esecuzione determini la sanatoria del vizio: «la doglianza sul difetto di *ius postulandi* in capo al procuratore del creditore non è soggetta ad alcun termine di decadenza» (così Cass., 20 luglio 2011, n. 15903).



non ha natura sostanziale di sentenza, bensì, in quanto del processo esecutivo è opponibile *ex art. 617 c.p.c.* agli atti esecutivi<sup>156</sup>.

### **9. *Segue.* Alcune considerazioni relative alla chiusura anticipata per difetto dei presupposti processuali dell'esecuzione.**

Le pronunce esaminate negli ultimi due paragrafi, relative al regime della carenza dei presupposti processuali dell'esecuzione, hanno aggiunto qualche tassello al mosaico dei provvedimenti di chiusura anticipata dell'esecuzione forzata. Si tratta di casi in cui la chiusura discende da un vizio in rito del processo esecutivo, la cui emersione è affidata alternativamente all'opposizione di parte o al rilievo officioso.

Nel primo caso, si tratterà di un'opposizione agli atti, sottoposta ad un termine decadenziale la cui rigidità è attenuata dalla giurisprudenza a fronte di nullità che si ripresentano per ciascuno degli atti della sequenza procedimentale. Nel secondo caso, è il giudice dell'esecuzione – in quanto garante della regolarità del processo esecutivo – ad essere chiamato alla verifica della sussistenza dei presupposti processuali dell'esecuzione forzata. Tale controllo si manifesta attraverso ordinanze che hanno l'attitudine a definire il processo pendente (se è dichiarata l'esistenza della nullità extraformale), ma dal carattere ordinatorio e mai *decisorio*: come si è visto trattando dell'incompetenza, rispetto alla quale è rigorosamente esclusa l'impugnazione con regolamento di competenza.

Ciò consente al debitore di poter decidere se presentare ricorso in opposizione oppure spendere l'eccezione di rito innanzi al giudice dell'esecuzione, sollecitando *ex art. 486 c.p.c.* l'esercizio del potere officioso di rilevare il vizio e di chiudere la procedura ove questo sia insanabile.

Dal materiale raccolto pare possibile trarre due conclusioni.

Il primo è che il rilievo officioso dell'invalidità della procedura si pone, almeno in prima battuta, in alternativa all'opposizione agli atti esecutivi. Le parti del processo interessate a far valere la nullità possono limitarsi a sollecitare l'esercizio del potere officioso riconosciuto al giudice dell'esecuzione per ottenere un provvedimento che è in grado di attribuirgli, sul piano pratico, lo

---

<sup>156</sup> Ancora Cass., 22 febbraio 2008, n. 4652.

stesso risultato che potrebbero conseguire ove presentassero formale opposizione e questa venisse accolta (il debitore può ottenere infatti la chiusura anticipata dell'esecuzione e la liberazione del bene pignorato)<sup>157</sup>. Risulta così affievolito l'onere per l'esecutato di introdurre un giudizio di cognizione per far valere tutte le questioni di rito.

Ovviamente l'opposizione agli atti resta il mezzo attraverso cui contestare la decisione relativa al presupposto processuale assunta dal giudice dell'esecuzione. Così, sembra di percepire un mutamento sotto un duplice angolo visuale. Da un lato, a proporre opposizione non è sempre chi intende eccepire la nullità extraformale: anzi, ogniqualvolta il giudice dell'esecuzione dichiara la chiusura anticipata della procedura, spetta a chi ha agito *in executivis* chiedere il riesame della questione. Dall'altro lato, potendo la questione di rito essere affrontata già all'interno dell'esecuzione, l'opposizione agli atti si atteggia quale rimedio *latu sensu* impugnatorio del provvedimento del giudice dell'esecuzione<sup>158</sup>. In altri termini, sembra di cogliere uno spostamento

---

<sup>157</sup> V. LUISO, *Diritto processuale civile*, III, cit., 61 ss. Secondo l'A. processo dichiarativo ed esecutivo si differenziano tra loro perché nel primo le eccezioni di rito possono essere decise dal giudice; nel secondo, invece, strutturalmente inidoneo a contenere attività decisorie, anche le eccezioni di rito possono essere decise con efficacia di giudicato (formale) soltanto nell'apposita sede cognitiva dell'opposizione agli atti esecutivi. Anche l'eccezione di rito, cioè, sarebbe destinata ad assumere nell'esecuzione forzata la forma di azione, come per l'eccezione di merito. La tendenza delineata nel testo sembrerebbe rappresentare invece l'affermazione del potere della parte di proporre le eccezioni di rito (o quantomeno alcune di esse) *all'interno* del processo esecutivo (attraverso quella peculiare forma di "comunicazione" tra il giudice dell'esecuzione e le parti che è rappresentata dall'art. 486 c.p.c.) per ottenerne una *decisione* certamente priva di efficacia di giudicato formale, ma idonea a determinare l'arresto del processo esecutivo ove ve ne siano le condizioni. L'incidente cognitivo (l'opposizione agli atti) non è quindi, in questi casi, *necessario*, ma si atteggia a rimedio avverso la decisione del giudice dell'esecuzione per la parte che voglia contestarla. Sul tema, v. anche le considerazioni di FORNACIARI, *Esecuzione forzata e attività valutativa*, Torino, 2009, 253 ss., per il quale l'ipotesi dell'istanza endoesecutiva per far valere il difetto del presupposto processuale è, in prima battuta, «scarsamente plausibile», essendo preferibile l'opposizione all'esecuzione; salvo ritenere che, qualora si scarti quest'ultima soluzione, l'istanza endoesecutiva rappresenti il «male minore» rispetto all'opposizione agli atti, «non foss'altro perché questo è [...] il canale valutativo normale, quello cioè applicabile in assenza di indici univoci in direzione diversa».

<sup>158</sup> Osserva TARZIA, *L'oggetto*, cit., 433: «I due provvedimenti sono piuttosto legati da un caratteristico rapporto, nel senso che la pronuncia del giudice dell'esecuzione, con la quale è risolta la questione di competenza, al fine della statuizione circa l'ulteriore corso del processo, può essere confermata od eliminata dalla sentenza, emessa a seguito di opposizione *ex art. 617 c.p.c.* Salva la diversità del rito, può richiamarsi, come termine di confronto, il regime della dichiarazione di estinzione, ai sensi dell'art. 630, commi 2 e 3, c.p.c.: ancor qui il giudice provvede con ordinanza i cui effetti sul processo non sono minori di quelli della sentenza, successivamente emanata ove sia proposto reclamo. Nell'uno e nell'altro caso, *tra i due provvedimenti è dato un legame, che richiama, per affinità, il regime delle impugnazioni*; e la diversità di forma si apprezza, oltre che come riflesso della diversa struttura della fase, nella quale i provvedimenti, rispettivamente intervengono, come mezzo per consentire un ulteriore controllo (mediante l'appello contro la sentenza in tema di estinzione, art. 130 disp. att., mediante il regolamento di competenza contro

dell'equilibrio fra azione del creditore e poteri di reazione del debitore, che il codice aveva tracciato; ancora, sembra che l'ago del nuovo equilibrio sia il giudice dell'esecuzione, attraverso l'esercizio dei poteri che la giurisprudenza gli assegna – non senza contraddizioni – ormai da tempo.

### **10. La chiusura della procedura esecutiva connessa a vicende del diritto a procedere ad esecuzione forzata. In particolare, l'accoglimento dell'opposizione di merito.**

È noto – e non necessita di dimostrazione alcuna – che il titolo esecutivo è condizione necessaria per intraprendere l'esecuzione forzata: chiarissimo in tal senso è l'art. 474 c.p.c. È altrettanto noto che la dottrina sistematica che ha ispirato la codificazione vigente ha individuato lo strumento di riequilibrio del vantaggio attribuito dal titolo esecutivo al creditore nell'opposizione all'esecuzione, attraverso la quale si contesta il «diritto a procedere ad esecuzione forzata»<sup>159</sup>.

Tutt'altro che pacifico, invece, è come la sentenza che accoglie l'opposizione all'esecuzione si ripercuota sull'esecuzione forzata, sospesa o meno<sup>160</sup>, ma pur

---

la sentenza pronunciata sulla opposizione agli atti, art. 187 disp. att.)» (corsivo nostro). Nel Cap. III, § 5-8, si tornerà su questa tendenza manifestata dall'opposizione agli atti, trattando della riforma dell'art. 512 c.p.c. e dell'art. 549 c.p.c.

<sup>159</sup> Per tutti, v. LIEBMAN, *Le opposizioni di merito nel processo di esecuzione*, Roma, 1936, 184, secondo l'opposizione di merito «è strettamente legata al titolo esecutivo, e ne rappresenta il contrapposto logicamente necessario. Il titolo esecutivo sarebbe inammissibile senza il contrappeso dell'opposizione di merito, e questa non avrebbe scopo se quello non ci fosse. Il titolo esecutivo piega a favore del creditore la bilancia della giustizia e l'opposizione ristabilisce a favore del debitore l'equilibrio quando questo si dimostri ingiustamente turbato». Sul tema si tornerà infra, Cap. III, § 1.

<sup>160</sup> È appena il caso di ricordare che la proposizione dell'opposizione all'esecuzione non comporta la sospensione automatica del processo esecutivo, ma legittima l'opponente a presentare istanza di sospensione che sarà accordata dal giudice dell'esecuzione in presenza dei «gravi motivi» di cui all'art. 624 c.p.c. Non è possibile qui richiamare il vastissimo dibattito che ha interessato l'istituto della sospensione, peraltro riformato a più riprese dal legislatore negli ultimi anni (l'art. 624 c.p.c. è stato sostituito integralmente dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in l. 14 maggio 2005, n. 80 e i commi 3 e 4 sono stati ulteriormente modificati dalla l. 18 giugno 2009, n. 69) e oggetto di importanti arresti di legittimità negli ultimi anni. Il riferimento è a Cass., Sez. Un., 23 luglio 2019, n. 19889, in *Corr. giur.* 2020, 217 ss., con nota di METAFORA, *La natura latu sensu cautelare della sospensione pre-esecutiva e la sua reclamabilità*; in *Giur. it.*, 2019, 2410 ss., con note di CONTE, *Sezioni unite e reclamabilità dell'ordinanza ex art. 615, 1° comma, c.p.c.* e di FELLONI, *Reclamabilità della decisione sulla sospensiva in sede di opposizione a precetto*; in *Riv. dir. proc.*, 2019, 1619, con nota di SALVANESCHI, *Il reclamo sul provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615, comma 1°, c.p.c.*; in *Riv. esec. forz.*, 2019, 566, con nota di A. AULETTA, *Per le Sezioni Unite l'ordinanza che decide sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo è reclamabile al collegio*; in *Rass. Esec. Forz.*, 2019, 729, con contributi di CAPPONI, CIRULLI, FARINA, G. MONTELEONE, SCIRPO, E. FABIANI, GUARNIERI; in *www.judicium.it*, con nota di M. FARINA, *La natura cautelare "sui generis" del provvedimento che concede o nega la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo giustifica il reclamo*

sempre in corso<sup>161</sup>: in altri termini, ad essere oggetto di incertezza è il meccanismo processuale con cui l'esito dell'opposizione all'esecuzione si coordina con il processo esecutivo pendente<sup>162</sup>.

---

ex art. 669-terdecies c.p.c.; e a Cass., 17 ottobre 2019, n. 26285, in *www.inexecutivis.it*, con nota di ZINGALES, *Opposizioni esecutive ex art. 615 c.p.c. e litispendenza: osservazioni, a primissima lettura, a Corte cass., sez. III, 17 ottobre 2019, n. 26285* e in *Rass. Esec. Forz.*, 2019, 1205 ss., con nota di CAPPONI, *La Suprema Corte, impartisce, nell'interesse della legge, le istruzioni per l'uso di inibitorie e sospensioni nel processo esecutivo*, v. anche ID, *Le opposizioni all'esecuzione e le c.d. preclusioni sospensive (a proposito di Cass, sez. III, n. 26285/2019)*, in *Il processo*, 2021, 421 ss. Sulla sospensione del processo esecutivo, per tutti, BUCOLO, *La sospensione nell'esecuzione*, I-II, cit.; CAPPONI, *Manuale*, cit., 489 ss.; CARPI, *Sospensione dell'esecuzione*, in *Enc. giur. Treccani*, XXIX, Roma, 1993; CIRULLI, *La sospensione del processo esecutivo*, Milano, 2015; FURNO, *La sospensione del processo esecutivo*, Milano, 1956; LONGO, *Contributo allo studio della sospensione nel processo esecutivo*, I, Pisa, 2018; LUISO, *Sospensione del processo civile: processo di esecuzione forzata*, in *Enc. dir.*, XLIII, Torino, 1990, 59 ss.; METAFORA, *Sospensione dell'esecuzione*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, Torino, 2007, 1204 ss.; PETRILLO, *Art. 623 e Art. 624*, in *Commentario del codice di procedura civile diretto da L.P. COMOGGIO – CONSOLO – SASSANI – VACCARELLA*, V, Torino, 2013; ORIANI, *La sospensione dell'esecuzione (sul combinato disposto degli artt. 615 e 624 c.p.c.)*, in *Riv. esec. forz.*, 2006, 209 ss.; RUSSO, *La sospensione del processo esecutivo*, Roma, 2012; TISCINI, *I provvedimenti decisori senza accertamento*, Torino, 2009, 177 ss.

<sup>161</sup> Non è possibile escludere, per la natura facoltativa della sospensione dell'esecuzione quando sia proposta un'opposizione di merito, che, pendente quest'ultima la procedura esecutiva si concluda con esito soddisfacente; sorge così il problema di individuare di quali strumenti dispone il debitore opponente, per evitare che la vittoria ottenuta in sede cognitiva sia meramente teorica: in giurisprudenza, v. Cass., 7 settembre 2017, n. 20924, in tema di esecuzione per consegna e rilascio, afferma che l'avvenuta conclusione della procedura in senso favorevole all'esecutante non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all'esecuzione, ma anzi esso deve proseguire perché si conserva l'interesse alla decisione di merito che, se favorevole all'opponente, «determina, di regola, la caducazione degli atti esecutivi e fa sorgere il diritto dell'esecutato a rientrare nella disponibilità del bene di cui eventualmente sia stato illegittimamente spossessato». Conclusioni analoghe sono raggiunte in materia di espropriazione presso terzi, rispetto al momento dell'assegnazione delle somme pignorate: v. Cass., 27 agosto 2014, n. 18350.

<sup>162</sup> La soluzione di questo problema si ricollega al dibattito sulla tipo di tutela dichiarativa cui è ascrivibile l'opposizione all'esecuzione; questione su cui lungamente la dottrina ha dibattuto. Le principali tesi contrapposte sono quella che ne sostiene la natura costitutiva e quella che la configura come azione di accertamento negativo. Alla prima tesi si ascrive LIEBMAN, *Le opposizioni di merito*, cit., Roma, 1936, 188 ss., 275 ss., fautore della definizione di titolo esecutivo quale atto portatore della sanzione; GARBAGNATI, *Opposizione all'esecuzione*, cit., 1070; alla seconda tesi FURNO, *Disegno sistematico*, cit., 140 ss.; ANDRIOLI, *Commento*, cit., 337 ss.; MANDRIOLI, *L'azione esecutiva. Contributo alla teoria unitaria dell'azione e del processo*, Milano, 1955, 419 ss.; per la tesi dichiarativa sembra propendere ORIANI, *Opposizione all'esecuzione*, cit., 606; VACCARELLA, *Opposizioni all'esecuzione*, cit., 7; più di recente, A.A. ROMANO, *L'azione di accertamento negativo*, Napoli, 2006, 78 ss.; MICALI, *L'opposizione all'esecuzione*, cit., 173 ss.; OLIVIERI, *L'opposizione all'esecuzione*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2003, 237 ss. Si v. anche CARNELUTTI, *Istituzioni*, cit., III, 99, per la tesi dell'accertamento mero in caso di rigetto e della natura costitutiva dello stesso in caso di accoglimento per un fatto impeditivo dell'obbligo, successivo alla formazione del titolo. Per una terza tesi, che inquadra la pronuncia nelle inibitorie, v. BOVE, *L'esecuzione forzata ingiusta*, Torino, 1996, 88 ss., e, in seguito, ID., *Sull'oggetto delle c.d. opposizioni di merito*, in *Il processo esecutivo. Liber amicorum di Romano Vaccarella*, a cura di CAPPONI – SASSANI – STORTO – TISCINI, Milano, 2014, 775 ss. La disputa in ogni caso si è rivelata agli occhi di parte della dottrina essenzialmente teorica: MANDRIOLI, *Opposizioni*, cit. 439; cui *adde* ANDRIOLI, *op. loc. ult. cit.* In giurisprudenza è predominante l'adesione alla tesi dell'accertamento negativo: espressamente in tal senso di Cass., 28 luglio 2011, n. 16610; Cass., 24 aprile 2008, n. 10676; Cass., 3 settembre 2007, n. 18512, in *Rass. esec. forz.*, 2007, 581, con nota di TOTA; Cass., 25 maggio 2007, n. 12239; nella giurisprudenza più risalente, Cass., 8 agosto 1964, n. 2273; talvolta la giurisprudenza, e in particolare nei casi in cui emerga la mancanza *ab origine* di un titolo esecutivo a sorreggere l'esecuzione forzata, si esprime in termini di invalidità/illegittimità degli atti della procedura: così Cass., 27 luglio 2022, n. 23477.

La dottrina che configura l'opposizione all'esecuzione come azione costitutiva, il cui accoglimento comporta l'annullamento degli atti del processo esecutivo compiuti *medio tempore*, tende a ritenere che gli effetti della sentenza si ripercuotano immediatamente, senza l'intermediazione di un provvedimento del giudice dell'esecuzione, sulla procedura esecutiva<sup>163</sup>: la pronuncia costitutiva ha propriamente l'effetto di caducare gli atti esecutivi compiuti<sup>164</sup>. Diversamente, laddove all'opposizione all'esecuzione si riconosca natura di accertamento mero, la necessità di coordinare all'esito favorevole al debitore di tale giudizio con il processo esecutivo ha spinto ad affermare che il vincitore in opposizione debba spendere la sentenza innanzi al giudice dell'esecuzione e che quest'ultimo debba adottare un provvedimento di chiusura dell'esecuzione forzata<sup>165</sup>. Peraltro, neppure in quest'ultimo gruppo di opinioni è riscontrabile una perfetta unità.

---

<sup>163</sup> Ulteriore questione, che molto dibattito ha alimentato, è se la sentenza sull'opposizione sia produttiva di effetti con la sua venuta a giuridica esistenza ovvero se occorra attenderne il passaggio in giudicato. In tema, v. MICALI, *L'opposizione all'esecuzione*, cit., 301 ss., anche per i necessari riferimenti. In giurisprudenza, quanto alla sentenza di rigetto dell'opposizione, v. Cass., 4 aprile 2017, n. 8683: «A seguito dell'introduzione, per effetto della novellazione dell'art. 282 c.p.c. da parte della l. n. 353 del 1990, del principio di immediata efficacia della sentenza di primo grado, l'art. 627 c.p.c., nella parte in cui allude alla riassunzione del processo esecutivo nel termine di sei mesi dal passaggio in cosa giudicata della sentenza di primo grado che rigetta l'opposizione all'esecuzione, deve essere inteso nel senso che la riassunzione deve compiersi non oltre tale momento (ovvero, se la sentenza viene impugnata, non oltre sei mesi dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetti l'opposizione), non identificando, invece, il momento di insorgenza del potere di riassumere, il quale, in conseguenza dell'immediata efficacia della sentenza di primo grado di rigetto dell'opposizione ai sensi dell'art. 282 c.p.c., nasce con la sua stessa pubblicazione». In tal senso già Cass., 21 novembre 2011, n. 24447, in *Riv. esec. forz.*, 2012, 603, con nota di LONGO, *Potere di riassunzione del processo esecutivo e provvisoria esecutività della sentenza di primo grado di rigetto dell'opposizione esecutiva*. Più complesso si presenta il problema relativamente alle sentenze di accoglimento, dovendosi l'interprete chiedere se è sufficiente l'accoglimento in primo grado per caducare gli atti esecutivi ovvero è necessario il passaggio in giudicato. Per una disamina dei diversi orientamenti, v. CAPPONI, *Manuale*, cit., 138 ss.

<sup>164</sup> Per tutti, v. LIEBMAN, *Le opposizioni*, cit., 273 ss., «cominciando dalla sentenza che accoglie l'opposizione, essa, oltre ad accertare l'inesistenza del credito, toglie efficacia al titolo esecutivo, ossia revoca l'applicazione della sanzione, ed annulla in conseguenza non solo l'atto esecutivo contro cui l'opposizione fu proposta, ma tutti gli atti compiuti in forza del titolo stesso. Da ciò deriva la estinzione tanto del potere dell'organo di proseguire l'esecuzione quanto di tutti gli effetti degli atti compiuti [...]»; ancora più chiaro sul punto GARBAGNATI, *Opposizioni*, cit., 1070: «scopo dell'opposizione è non soltanto di arrestare l'ulteriore svolgimento del processo di esecuzione illegittimamente promosso, ma altresì di invalidare, in tutto od in parte, gli atti esecutivi (ed eventualmente gli atti preliminari all'esecuzione) già compiuti; e tale invalidazione, nei limiti in cui ha luogo, si ricollega direttamente alla sentenza che accoglie l'opposizione, e non postula una ulteriore attività del giudice dell'esecuzione.

<sup>165</sup> Ad es., FURNO, *Disegno sistematico*, cit., 169: «Quando poi la sentenza di accoglimento dichiara l'illegittimità totale o parziale di atti o provvedimenti esecutivi singoli, la revoca o la modificazione di tali atti o provvedimenti dovrà costituire l'oggetto di una attività (esecutiva) del giudice dell'esecuzione, il quale opererà sulla scorta dell'accertamento della volontà concreta di legge che sanziona la illegittimità»; ZANZUCCHI, *Diritto processuale civile*<sup>5</sup>, III, a cura di VOCINO, Milano, 1964, 305, per il quale occorre che la sentenza sia fatta valere in sede esecutiva davanti al giudice dell'esecuzione (o davanti ad organi ausiliari) affinché perdano efficacia gli atti esecutivi; F. DE SANTIS, *L'opposizione all'esecuzione (indici normativi e percorsi della giurisprudenza)*, in AA.VV.,

Secondo una tesi l'accertamento dell'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata comporterebbe il verificarsi dell'estinzione della procedura esecutiva<sup>166</sup>.

Maggiormente seguita è oggi la tesi dell'improseguibilità della procedura esecutiva. Il giudice dell'esecuzione è chiamato cioè ad emettere un provvedimento con cui, preso atto dell'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, dichiara la chiusura della procedura esecutiva<sup>167</sup>. A sostegno di questa tesi si è argomentato che è opportuno che il giudice dell'esecuzione sia chiamato a riannodare il filo tra il giudizio di cognizione ormai conclusosi e il processo esecutivo, attraverso un provvedimento che è d'interesse del debitore

---

*Scritti sul processo esecutivo e fallimentare in ricordo di Raimondo Anecchino*, Napoli, 2005, 288 ss. SATTA, *Commentario*, cit., 469, ritiene che «la sentenza di accoglimento, una volta passata in giudicato, opera come una revoca dell'esecuzione in corso, allo stesso modo della sentenza dichiarativa di fallimento. Così si deve risolvere il problema che si è impostato sulla natura dichiarativa o costitutiva di tale sentenza. Onde mantengono il loro pieno valore gli atti che sono stati legittimamente compiuti, atti di alienazione e di amministrazione, con effetti nei confronti di terzi e dello stesso debitore. In sostanza è la stessa situazione che si determina in seguito alla estinzione del processo di esecuzione».

<sup>166</sup> CARNELUTTI, *Istituzioni*, cit., 127, individua nell'«accertamento negativo del diritto all'esecuzione, ottenuto mediante l'impugnazione del titolo o l'opposizione all'esecuzione», una causa di estinzione non prevista dalla legge ma facilmente desumibile dai principi: l'estinzione è la naturale conseguenza dell'impossibilità di proseguire il procedimento esecutivo dopo tale accertamento; ZANZUCCHI, *Diritto processuale civile*, III, cit., 406, ritiene che dia luogo ad estinzione l'accertamento dell'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata perché il processo non può proseguire; v. anche MONTESANO, *La cognizione sul concorso dei creditori nell'esecuzione ordinaria*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1968, 602. Per BOVE, *L'esecuzione forzata ingiusta*, cit., 115 ss., 138 ss., l'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione comporta revoca della domanda esecutiva, per ragioni di diritto sostanziale; sicché tale dichiarazione, riversata nel processo esecutivo, equivale alla rinuncia agli atti del creditore procedente (sicché, in caso di concorso di creditori, occorrerà chiamare tutti quelli muniti di titolo nell'opposizione all'esecuzione, giusta l'applicazione dell'art. 629 c.p.c.). *Contra* IANNICELLI, *Art. 629 c.p.c.*, cit., 1748, secondo il quale è superfluo il richiamo all'estinzione, posto che l'opposizione all'esecuzione esiste proprio per interagire con il processo esecutivo e non necessita, per esplicare i suoi effetti, di passare attraverso un istituto, quale l'estinzione, dai caratteri profondamente diversi. Di recente, v. anche CIRULLI, *Le opposizioni nel processo esecutivo*, Milano, 2018, 289 ss., secondo cui la sentenza che accoglie l'opposizione «produce sul processo esecutivo in corso – in assenza di creditori intervenuti – i medesimi effetti dell'ordinanza che ne dichiara l'estinzione (*rectius*, l'improcedibilità)»; SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., 2125, nota che la sentenza di accoglimento dell'opposizione all'esecuzione potrebbe recare anche ulteriori statuizioni, come la dichiarazione d'inefficacia degli atti esecutivi posti in essere, o imporre al giudice dell'esecuzione di rimuovere con suo provvedimento, con efficacia *ex tunc*, gli atti che abbiano inciso sul patrimonio del debitore esecutato, sempre salvi i diritti sorti per effetto della stessa in capo a terzi.

<sup>167</sup> V. IANNICELLI, *op. loc. ult. cit.*, «in altre parole, quando la sentenza che accoglie l'opposizione viene fatta valere per l'emanazione dei provvedimenti ripristinatori, ovvero contrastare illegittimi atti d'impulso del creditore, il g.e. deve rilevare anche d'ufficio, che il processo non può proseguire – giusta il potere di accertamento dei presupposti del suo agire – definendolo con ordinanza, opponibile *ex art. 617 c.p.c.*»; MICALI, *L'opposizione all'esecuzione*, cit., ritiene trattarsi di una nozione di improcedibilità *latu sensu*, dipendente dal fatto che la sentenza di accoglimento dell'opposizione all'esecuzione (con il passaggio in giudicato) privi l'esecuzione del suo fondamento e si determini la necessità di un adeguamento di quest'ultima all'esito della prima. Sul punto, v. anche le riflessioni di FORNACIARI, *Esecuzione forzata*, cit., 227 ss., e spec. 241 ss.

provocare, onde ottenere gli effetti liberatori consequenziali (primo fra tutti, nell'espropriazione forzata, la liberazione dei beni staggiti). Va considerata l'ipotesi di accoglimento o rigetto parziale dell'opposizione, caso in cui *a fortiori*, onde evitare incertezze, è bene che il giudice dell'esecuzione prenda atto dell'esito dell'opposizione attraverso un provvedimento che ne determini l'incidenza sul processo esecutivo. Il provvedimento del giudice dell'esecuzione sarebbe, in quanto atto esecutivo, controllabile con l'opposizione agli atti esecutivi. Anche questo aspetto rende preferibile la tesi in parola a quella dell'estinzione: ad opinare per quest'ultima, dovrebbe conseguire la reclamabilità *ex art.* 630 c.p.c.<sup>168</sup>.

Quanto alla giurisprudenza, alcune pronunce ormai piuttosto risalenti dividevano l'idea che l'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione determinasse l'estinzione della procedura esecutiva, evidentemente sul presupposto della non tassatività delle fattispecie estintive espressamente previste negli artt. 629, 630 e 631 c.p.c.<sup>169</sup>. Le sentenze più recenti invece sembrano confluire, come la dottrina prevalente, verso la soluzione rappresentata dal provvedimento di chiusura anticipata della procedura, emanato dal giudice dell'esecuzione<sup>170</sup>, sulla scorta della considerazione che il processo esecutivo

---

<sup>168</sup> In tal senso v. IANNICELLI, *op. loc. ult. cit.*; MICALI, *L'opposizione all'esecuzione*, cit., 308, nota 284.

<sup>169</sup> Cass., 26 marzo 2003, n. 4492, in motivazione: «quando il processo esecutivo si estingue (e causa di estinzione è certamente l'accoglimento della opposizione alla esecuzione in procedimento – quale quello in esame – in cui oltre il creditore procedente il cui titolo esecutivo è stato dichiarato inesistente, non vi sono altri creditori intervenuti in grado di assicurarne la valida prosecuzione), viene a cessare la materia del contendere in ordine alle opposizioni formali *ex art.* 617 c.p.c.». Nel caso di specie il giudice dell'opposizione all'esecuzione aveva rilevato l'inesistenza del credito per il quale si procedeva verificatasi antecedentemente all'inizio dell'espropriazione, ed aveva dichiarato «inefficaci ed invalidi» tutti gli atti esecutivi compiuti. Per riferimenti ulteriori si rinvia a IANNICELLI, *op. loc. ult. cit.*

<sup>170</sup> Parla di improseguibilità Cass., 18 gennaio 1983, n. 413, in *Giust. civ.*, 1983, I, 1506. In tale pronuncia, la Suprema Corte, dopo aver chiarito la *ratio* e la funzione dell'istituto dell'estinzione, dall'ambito di esso esclude l'ipotesi in cui sopravvenga sentenza che, in accoglimento di opposizione all'esecuzione, dichiara l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata, trattandosi piuttosto di fattispecie in cui il giudice dell'esecuzione deve emettere ordinanza dichiarativa dell'improseguibilità del processo esecutivo. Qualche indicazione può trovarsi anche nell'importante sentenza Cass., Sez. Un., 7 gennaio 2014, n. 61 (in *Riv. dir. proc.*, 2014, 481, con nota di CAPPONI, *Le Sezioni Unite e "l'oggettivizzazione" degli atti di espropriazione forzata*; in *Corr. giur.*, 2014, 971, con nota di METAFORA, *Le Sezioni Unite e la sorte dell'espropriazione in caso di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo*; in *Riv. esec. forz.*, 2014, 191 e 297 ss., con note di G. MONTELEONE, *Noterelle sulla sentenza della Cass., S.U., 7-1-2014, n. 61*; PILLONI, *L'esecuzione forzata: tra oggettivizzazione degli atti esecutivi ed efficienza della giurisdizione esecutiva*, RUSSO, *Le conseguenze dell'oggettivizzazione (del pignoramento). Ricadute sull'intervento nell'esecuzione forzata della decisione Cass., S.U., 7-1-2014, n. 61*; V. MONTELEONE, *L'oggettivazione del pignoramento: tramonta la concezione astratta del titolo esecutivo*) ha affrontato il delicato problema del processo esecutivo intrapreso da un creditore il cui titolo venga caducato nel corso del processo esecutivo e, in particolare della sorte degli atti compiuti ove fossero intervenuti nell'espropriazione creditori muniti di titolo. La

rispetto al quale sia ravvisata la mancanza di un idoneo titolo esecutivo è improcedibile, ipotesi questa riconducibile al novero «delle cosiddette ipotesi di chiusura atipica di quel processo», cui l'art. 187-bis disp. att. c.p.c. «allude con l'espressione "chiusura anticipata"»<sup>171</sup>.

### **11. Segue. Inesistenza originaria e sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo.**

È principio generale che l'esecuzione deve essere retta dal titolo esecutivo per tutta la sua durata<sup>172</sup>; non v'è dubbio che la mancanza di esso, originaria o

---

sentenza distingue tra i casi in cui la caducazione avvenga per effetto dell'impugnazione – indifferentemente ordinaria o straordinaria – del titolo esecutivo del pignorante (cioè che lascia impregiudicati gli atti esecutivi compiuti se sorretti dal titolo di un creditore intervenuto) e quelli in cui il titolo del precedente venga dichiarato del tutto inesistente *ab origine* (ad es., il pignoramento è stato compiuto in forza di sentenza di condanna generica): solo nei primi la procedura può proseguire; precisa poi che, quando l'intervento è compiuto dopo che sia stata pronunciata la caducazione del titolo esecutivo del precedente, non esistendo un valido pignoramento al quale ricollegarsi, «il processo esecutivo è ormai improseguibile».

<sup>171</sup> In questi termini la già citata Cass., Sez. Un., 28 novembre 2012, n. 21110, in *Riv. dir. proc.*, 2013, 1551, con nota di VINCRE, *La stabilità della vendita forzata: un "dogma" riaffermato* e in *Corr. giur.*, 2013, 387, con nota di CAPPONI, *Espropriazione forzata senza titolo esecutivo (e relativi conflitti)*.

<sup>172</sup> La già citata Cass., Sez. Un., 7 gennaio 2014, n. 61 nello stabilire che «nel processo di esecuzione, la regola secondo cui il titolo esecutivo deve esistere dall'inizio alla fine della procedura va intesa nel senso che essa presuppone non necessariamente la continuativa sopravvivenza del titolo del creditore precedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo (sia pure dell'interventore) che giustifichi la perdurante efficacia dell'originario pignoramento», ha – per così dire – oggettivizzato il titolo: non occorre infatti che il titolo del pignorante persista per tutta la durata della procedura, potendo essa essere sorretta, in caso di caducazione del primo, anche dal titolo di un altro creditore intervenuto. Prima delle Sezioni Unite, tale soluzione conviveva con quella che, muovendo dalla differenza tra pignoramento successivo e intervento del creditore, riteneva che la caducazione del titolo in forza del quale era stato eseguito il pignoramento travolgeva la procedura. In tal senso, v. Cass, 13 febbraio 2009, n. 3531, in *Corr. giur.*, 2009, 1715, con nota di CAPPONI, *Difetto sopravvenuto del titolo esecutivo e intervento di creditori titolati* e di TRAVAGLINO (nella stessa *Rivista*, 2010, 29), *Creditori muniti di titolo esecutivo e caducazione del pignoramento*; in *Giur. it.*, 2010, 385, con nota di SALVIONI, *Brevi note sui poteri di impulso dei creditori muniti di titolo esecutivo nell'espropriazione forzata singolare*; in *Riv. dir. proc.*, 2009, 1715, con nota di CORRADO, *Intervento o pignoramento successivo: l'intervento non è una scelta di "rischio"*; in *Riv. Esec. Forz.*, 2009, 330 ss., con note di PILLONI, *Intervento dei creditori titolati, difetto sopravvenuto del titolo esecutivo del precedente e arresto della procedura esecutiva* e di METAFORA, *Gli effetti della revoca del titolo esecutivo sui creditori intervenuti muniti di titolo e sull'aggiudicazione*: «In tema di esecuzione forzata, i creditori muniti di titolo esecutivo hanno la facoltà di scelta tra l'intervento nel processo già instaurato per iniziativa di altro creditore e l'effettuazione di un nuovo pignoramento del medesimo bene; nel secondo caso, il pignoramento autonomamente eseguito ha un effetto indipendente da quello che lo ha preceduto, nonché quello di un intervento nel processo iniziato con il primo pignoramento. Ne consegue, proprio in base al principio di autonomia dei singoli pignoramenti di cui all'art. 493 c.p.c., che se da un lato il titolo esecutivo consente all'intervenuto di sopperire anche all'eventuale inerzia del creditore precedente, dall'altro lato, tuttavia, la caducazione del pignoramento iniziale del creditore precedente, qualora non sia stato "integrato" da pignoramenti successivi, travolge ogni intervento, titolato o meno». In tema, v. anche TISCINI, *Dei contrasti tra giurisprudenza di merito e giurisprudenza di*



sopravvenuta, determinando l'inesistenza del «diritto a procedere ad esecuzione forzata», legittimi l'esecutato ad insorgere *ex art. 615 c.p.c.*

È opinione diffusa in dottrina – e la giurisprudenza è tutta nel medesimo senso – che il giudice dell'esecuzione possa (e debba) verificare l'esistenza del titolo esecutivo, proprio perché in mancanza egli non potrebbe compiere gli atti dell'esecuzione e, in ultima analisi, dovrebbe negare la tutela esecutiva. Non v'è però unanimità di vedute: si è autorevolmente argomentato che il processo esecutivo è strutturalmente inadeguato a svolgere attività di accertamento, come conferma l'esistenza dell'opposizione all'esecuzione, sede appositamente prevista dalla legge per sollevare e trattare l'eccezione d'inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo<sup>173</sup>.

---

*legittimità circa il venir meno dell'esecuzione a seguito del difetto sopravvenuto del titolo del creditore procedente, pure in presenza di intervenuti titolati* (nota a Trib. Cuneo, 31 novembre 2009), in *Riv. Esec. Forz.*, 2010, 515 ss., e EAD., *Alle Sezioni Unite la questione della sorte del processo esecutivo, nel caso del venir meno del titolo del creditore procedente, pure in presenza di intervenuti titolati*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2013, 171, ss., in nota a Cass., ord. 30 gennaio 2013, n. 2240, che ha rimesso alle Sezioni Unite il ricorso poi deciso da Cass., Sez. Un., 7 gennaio 2014, n. 61. Sul tema della successione e della trasformazione dei titoli esecutivi, per tutti, v. CAPPONI, *Vicende del titolo esecutivo giudiziale nell'esecuzione forzata*, in *Corr. giur.*, 2012, 1514 ss.; ID., *Ancora sull'autonomia tra azioni esecutive concorrenti*, in *Corr. giur.*, 2010, 647 ss.; BERTOLDI, *Effetto sostitutivo della conferma in appello e titolo esecutivo*, in *Il processo esecutivo. Liber amicorum Romano Vaccarella*, Milano, 2014, 129 ss.; PETRILLO, *Intervento dei creditori, inesistenza del diritto del creditore procedente e sorte del processo esecutivo*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2012, 492 ss.

<sup>173</sup> Il riferimento è alla tesi esposta da LUISO, *L'esecuzione ultra partes*, cit., 98 ss. L'A. distingue tra le eccezioni attinenti al diritto sostanziale, precluse in sede esecutiva dalla presenza del titolo, da quelle di cui ci si sta occupando nel testo, attinenti all'efficacia stessa del titolo. È bene riportare integralmente alcuni passaggi dell'opera: «se, invero, la irrilevanza delle eccezioni del debitore discendesse dall'efficacia del titolo esecutivo, dovrebbero essere invece pienamente ammissibili nel processo esecutivo – e l'ufficio esecutivo non potrebbe loro opporre un "fin de non recevoir" – le contestazioni attinenti all'efficacia stessa del titolo: il che si pone in insanabile contrasto con l'esistenza di un'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto il diritto processuale di procedere ad esecuzione forzata, [...]. Se fosse la peculiare efficacia del titolo a rendere irrilevanti le contestazioni del debitore esecutato, le questioni attinenti alla sussistenza ed efficacia del titolo stesso dovrebbero invero essere trattate e risolte all'interno del processo esecutivo, senza necessità né possibilità di utilizzare l'opposizione all'esecuzione. Ed allora, la ragione vera per cui il debitore, che voglia contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, deve ricorrere all'opposizione all'esecuzione, non sta nell'efficacia del titolo esecutivo, ma nella inidoneità strutturale del processo esecutivo a decidere delle eccezioni del debitore: sia di quelle attinenti al rapporto sostanziale oggetto dell'esecuzione, sia di quelle attinenti all'efficacia del titolo esecutivo» (corsivi dell'A). Impostazione confermata in ID., *Diritto processuale*<sup>9</sup>, III, 63: «l'ufficio esecutivo [...] non ha il potere di rilevare d'ufficio l'inesistenza del titolo esecutivo in senso sostanziale; per l'ufficio esecutivo rileva solo il titolo esecutivo in senso documentale e quindi non sono rilevabili di ufficio tutti i fatti modificativi ed estintivi dell'efficacia esecutiva del titolo», e aggiunge: «se è iniziata un'esecuzione forzata in base ad una sentenza successivamente riformata o cassata, il precedente si deve fermare spontaneamente; se non lo fa, l'ufficio esecutivo non può rifiutarsi di dare la tutela esecutiva». Aggiunge l'A che la tesi contraria dà luogo ad una contraddizione insanabile, laddove consente che la carenza del titolo esecutivo sia motivo di opposizione all'esecuzione se eccepita dall'esecutato, ma anche motivo di opposizione agli atti esecutivi proposta dall'esecutante, se il giudice dell'esecuzione la rilevi con ordinanza negando l'atto richiesto dal precedente.

Si tratta però di opinione minoritaria: la maggior parte degli autori – pur nella varietà di posizioni – riconosce al g.e. il potere di cui si tratta, sull’affermazione che «il giudice dell’esecuzione, come ogni altro organo chiamato ad esercitare pubbliche funzioni, non può compiere un atto del suo ministero se non dopo aver verificato che sussistano tutti i presupposti legali e di pratica opportunità cui l’atto stesso è subordinato», tra i quali «il massimo rilievo spetta al titolo esecutivo che gran parte della dottrina considera come “il fatto costitutivo” dell’azione stessa»<sup>174</sup>. Tale verifica, ove dia luogo «alla constatazione della mancanza di uno o più di essi», determina il dovere per il giudice dell’esecuzione di rifiutare l’atto, eventualmente dichiarando la nullità di tutti gli atti precedentemente compiuti<sup>175</sup>.

Preoccupata di tenere ben separato siffatto potere di controllo che attiene al titolo (e cioè alla componente *processuale* del diritto a procedere ad esecuzione forzata) dall’accertamento del credito portato nel titolo (e cioè al diritto sostanziale), la dottrina ha sempre rimarcato trattarsi di una verifica di carattere formale, volta cioè «a stabilire che esista un atto avente i requisiti di legge per valere come titolo»<sup>176</sup> (ad esempio, si pensi alla sottoscrizione della sentenza o

---

<sup>174</sup> I passi sono di MARTINETTO, in BOVE – CAPPONI – MARTINETTO – SASSANI, *L’esecuzione forzata*, cit., 23 ss.

<sup>175</sup> Per tutti, ARIETA – DE SANTIS, *L’esecuzione forzata*, cit., 198 ss. Anche questo punto ha dato luogo ad una duplicità di posizioni, nel senso che, ferma restando l’illegittimità del compimento dell’atto richiesto, si oscilla tra la soluzione per cui il giudice dell’esecuzione debba semplicemente omettere di compierlo (cfr., CARNELUTTI, *Istituzioni*, III, cit., 123 ss., in riferimento alla specifica circostanza del rilievo dell’incompetenza; cfr. LUISO, *op. ult. cit.*, in tema di rifiuto della tutela esecutiva richiesta, p. 59 ss.), ovvero debba adottare un provvedimento negativo, in forma di ordinanza di natura esecutiva o esecutivo-ordinatoria «perché diretto a regolare il processo, nel senso che impedisce che siano compiuti atti illegittimi» (MARTINETTO, *op. ult. cit.*, 30; ID., *Gli accertamenti degli organi esecutivi*, Milano, 1963, 114 ss.; v. ad es., TARZIA, *L’oggetto*, 430 ss., a proposito della pronuncia dell’incompetenza), con ciò naturalmente implicando l’opponibilità della stessa ai sensi dell’art. 617 c.p.c.

<sup>176</sup> Ancora MARTINETTO, *op. ult. cit.*, 30. V. TARZIA, *Il contraddittorio*, cit., 225, il quale che il giudice dell’esecuzione debba conoscere delle condizioni dell’azione esecutiva: «sia di quelle racchiuse nel titolo, prendendolo in esame nella sua letterale ed astratta portata e quindi verificandone l’esistenza e il contenuto, sia di quelle che emergano da diversi documenti»; FURNO, *Disegno sistematico*, cit., 80, il quale, muovendo dalla considerazione che il titolo esecutivo svolge la funzione che gli è propria nella fase introduttiva dell’esecuzione forzata, dinanzi all’ufficiale giudiziario che è per definizione privo di poteri giudiziari, non sembra avvertire particolarmente il problema del controllo del giudice dell’esecuzione sul titolo: in ogni caso, è ben chiaro che per l’A. quest’ultimo è privo di poteri decisori e non ha funzioni di impulso officioso, ma ha poteri istruttori e ordinatori e la sua presenza inoltre consente lo svolgimento di udienze nel processo esecutivo; ORIANI, *L’opposizione agli atti*, cit., 44 ss., riconosciuto che «l’organo esecutivo deve pur sempre accertare, prima di compiere gli atti richiestigli o dovuti di ufficio, la presenza delle condizioni di fatto e di diritto che legittimano il provvedimento», facendo cenno al tema della c.d. «cognizione impropria», avente ad oggetto «*in primis* l’esistenza di un documento avente i caratteri esteriori del titolo esecutivo», riconosce l’incontestabilità dell’affermazione per cui «la chiusura del processo esecutivo possa essere determinata da un provvedimento del g.e. che, di

alla conformità dei titoli di credito alle disposizioni della legge sul bollo). A questi controlli si ascrive anche la verifica che il titolo non sia venuto meno in conseguenza della sua riforma in sede d'impugnazione. Questa contrapposizione tra controlli consentiti e controlli esclusi si esprime efficacemente con la distinzione tra intrinseco ed estrinseco del titolo: il primo coincide essenzialmente con il diritto rappresentato nel titolo e non è oggetto di alcuna verifica del g.e.; il secondo invece attiene all'esistenza del titolo e delle caratteristiche che la legge gli assegna (ad es., i requisiti di certezza e liquidità, che sono bensì caratteri propri del diritto, ma che dovrebbero risultare dal titolo)<sup>177</sup>.

Questo orientamento richiede che l'esercizio del potere officioso sia coordinato, in qualche maniera, con l'opposizione all'esecuzione. Ammettendo il

---

ufficio e indipendentemente dalla sollecitazione dell'esecutato, rifiuti il compimento dell'atto richiestogli, sul riflesso che manca un atto dotato di efficacia esecutiva o idoneo a rappresentare un credito certo, liquido, esigibile»; l'A. ritiene (143 ss.) che un siffatto potere sia da riconoscersi, tra l'altro, «in caso di caducazione sopravvenuta nel corso dell'esecuzione del titolo esecutivo e non dia luogo alla declaratoria di estinzione della procedura, ma «una pronuncia che dichiari l'improseguibilità dell'esecuzione con i provvedimenti consequenziali», impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi.

<sup>177</sup> V. ad es., CAPPONI, *Dall'esecuzione civile all'ottemperanza amministrativa?*, in *Riv. dir. proc.*, 2018, 370 ss., e in particolare 380. LIEBMAN, *Le opposizioni*, cit., 173, spiega che «anche l'organo esecutivo non si determina ad agire se non in seguito a un suo giudizio sull'esistenza in concreto dei presupposti legali della sua attività; ma, appunto allo scopo di eliminare la più grave causa di incertezze, la legge ha fatto ricorso all'istituto del titolo esecutivo, che assorbe in sé ogni indagine sul fondamento sostanziale dell'esecuzione e diventa, per questo lato, unica condizione per l'esistenza dell'azione esecutiva. Così il giudizio dell'organo esecutivo si svolge soltanto sopra circostanze esteriori e formali e non acquista alcuna efficacia autonoma, avendo per oggetto l'attività propria e precisamente l'esistenza in concreto dei suoi presupposti, non il merito». Il giudizio dell'organo esecutivo consiste, secondo l'A., nel riconoscimento dell'esistenza del titolo esecutivo, «ma poiché questa è la condizione unica e necessaria perché sorga l'obbligo di agire nell'organo, il giudizio verte sull'attività dell'organo stesso (cioè sul verificarsi in concreto del presupposto legale della sua attività), e non sui rapporti giuridici delle parti. È dunque un giudizio privo affatto di autonomia, identico al giudizio che fa ogni persona per determinarsi a compiere un atto» (ID., *op. ult. cit.*, 150). V. anche le riflessioni in tema di A.A. ROMANO, *Espropriazione forzata*, cit., 39 ss. «dopo che il processo esecutivo sia iniziato, il giudice nominato a mente dell'art. 484 c.p.c. deve ritenersi investito del controllo dei presupposti dell'azione esecutiva negli stessi, ridotti limiti dell'ufficiale giudiziario richiesto dal creditore precedente: limiti segnati come è noto dall'estrinseco del titolo esecutivo, dalla sola eccezionale possibilità di esaminare pochissimi documenti ulteriori e dal dovere di procedere comunque nelle situazioni di dubbio; né sembra possibile restringere tale controllo alle circostanze sopravvenute all'esame dell'ausiliare, benchè sia quasi esclusivamente rispetto ad esse che il potere *de quo* avrà pratica importanza. L'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione dichiara il difetto del diritto d'agire del creditore, che non è propriamente d'estinzione del processo esecutivo, sebbene per ricostruirne contenuto ed effetti si possa forse guardare in qualche misura proprio all'art. 632 c.p.c., deve probabilmente ritenersi soggetta ad opposizione agli atti esecutivi ad iniziativa del creditore stesso; quella con cui sia viceversa respinta la corrispondente sollecitazione del debitore, tentata nelle forme dell'art. 486, è invece verosimilmente opponibile anch'essa a norma dell'art. 617 da parte del debitore medesimo, ma a questi non è certo in alternativa precluso nemmeno di proporre opposizione di rito all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c.».

provvedimento di chiusura anticipata, si deve riconoscere che «il controllo circa l'esistenza del diritto di procedere nell'esecuzione viaggia su un doppio binario: l'uno conduce, per il tramite di un provvedimento del g.e. che nega la tutela, all'opposizione formale; l'altro, a seguito della reazione dell'esecutato che formalmente contesta l'esistenza del diritto alla tutela». Ciò significa che «non vi sono questioni da opposizione all'esecuzione», perché la carenza del titolo può essere rilevata, alternativamente, tanto dal debitore (con l'opposizione) quanto dal giudice nell'esecuzione. Il rilievo officioso conduce alla chiusura della procedura e, quindi, all'eventuale contestazione con opposizione agli atti: ulteriore implicazione è allora che la questione dell'esistenza di un valido titolo esecutivo potrebbe essere oggetto sia di un'opposizione *ex art. 615*, sia di opposizione *ex art. 617 c.p.c.*<sup>178</sup>.

Anche in questo caso, l'esercizio del potere officioso potrebbe essere sollecitato dal debitore interessato con un'istanza *ex art. 486 c.p.c.* Sicchè potrebbe sorgere il problema di dover distinguere, in concreto, quando l'esecutato abbia voluto introdurre un'opposizione all'esecuzione e quando invece abbia inteso esclusivamente sollecitare l'esercizio del potere officioso, per ottenere un immediato provvedimento di chiusura<sup>179</sup>.

---

<sup>178</sup> I passi riportati sono di CAPPONI, *Ordinanze decisorie "abnormi" del g.e. tra impugnazioni ordinarie e opposizioni esecutive*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2017, 317 ss., spec. 320: «ammettere il g.e. al rilievo di questioni che impediscono di portare a termine l'esecuzione equivale a riconoscere che nel processo esecutivo non ci sono questioni targabili "da opposizione all'esecuzione", e così non autonomamente conoscibili dal giudice dell'esecuzione, perché una stessa questione potrà formare oggetto di rilievo d'ufficio o di opposizione da parte del legittimato». In giurisprudenza il problema della sovrapposizione tra le aree delle diverse opposizioni esecutive è stato affrontato, fra le altre, da Cass., 23 febbraio 2009, n. 4334: «si palesa allora che lo stesso oggetto di decisione può essere giudicato con due diversi mezzi di tutela: ma ciò non deve sorprendere. Si tratta di un'evenienza che dipende dalla previsione da parte del legislatore nel sistema dei mezzi di tutela relativi all'azione esecutiva di rimedi tipici [...] in tema di esecuzione forzata, quando il giudice dell'esecuzione adotta un provvedimento che nega alla parte istante di proseguire nel processo esecutivo, si è in presenza di un atto esecutivo, contro il quale è dato di reagire nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi, allo scopo di ottenere che l'espropriazione intrapresa possa continuare. Quando, invece, il giudice dell'esecuzione si limita ad adottare i provvedimenti in cui il processo esecutivo si articola, ancorché in ipotesi sia stato sollecitato a pronunziarsi sulla mancanza del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, la reazione contro tali provvedimenti non può essere rappresentata dall'opposizione agli atti esecutivi, ma dall'opposizione all'esecuzione, poiché la ragione della domanda è nella contestazione del diritto a procedere ad esecuzione forzata e il suo oggetto è una pronuncia che accerti che il processo esecutivo non poteva essere iniziato e, quindi, proseguito, cosicché l'annullamento dell'atto cui l'opposizione è rivolta è conseguenza mediata di quell'accertamento». Sul tema del concorso fra opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti, v. ORIANI, *L'opposizione*, 156 ss.

<sup>179</sup> In tema, v. ORIANI, *L'opposizione*, cit., 143 ss., che, riaffermata l'ammissibilità di un'ordinanza «con cui il g.e. dichiara la carenza delle c.d. condizioni dell'azione esecutiva», ne ammette la pronuncia d'ufficio e la sollecitazione da parte dell'esecutato, escludendo, per converso, che una deduzione di quest'ultimo implichi l'automatico insorgere di una fase cognitiva. «Se è vero che

In giurisprudenza l'orientamento che ammette il rilievo officioso dell'inesistenza o della caducazione del titolo da parte del giudice dell'esecuzione<sup>180</sup> è risalente nel tempo<sup>181</sup>, e oggi appare assolutamente prevalente<sup>182</sup>. Secondo massime ormai consolidate, queste circostanze danno

---

il titolo esecutivo deve esistere non solo all'inizio, ma per tutto il corso dell'esecuzione, la sua caducazione impone subito una pronuncia che dichiari l'improseguibilità dell'esecuzione con i provvedimenti consequenziali. Pretendere in questa ipotesi solo un'autonoma opposizione all'esecuzione significa imporre un processo di cognizione anche quando non v'è una controversia da risolvere, perché ad es., il creditore è il primo ad essere convinto dell'improseguibilità dell'esecuzione» (pp. 147-148).

<sup>180</sup> Diversa questione è se anche il giudice dell'opposizione all'esecuzione possa rilevare la caducazione sopravvenuta del titolo esecutivo (v. ad es. la massima di Cass., 9 luglio 2001, n. 9293: «La sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo produce l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto *ex tunc*. La sopravvenuta carenza del titolo esecutivo può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta nel giudizio per cassazione, trattandosi di presupposto dell'azione esecutiva; conf. Cass., 19 maggio 2011, n. 11021, in un caso in cui l'opposizione all'esecuzione proposta dal debitore era stata dichiarata inammissibile per difetto d'interesse, poiché il creditore aveva ommesso di iscriverne al ruolo l'esecuzione dopo che il titolo esecutivo giudiziale era stato posto nel nulla ad esito delle impugnazioni, ed il pignoramento era così perento *ex art. 497 c.p.c.*). Si tratta di due situazioni che per quanto appaiano simili – e in effetti spesso vengono sovrapposte – sono ben distinte: v. BOCCAGNA, *Opposizione all'esecuzione e sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo*, in *Le Nuove Leggi Civ. Comm.*, 2021, 1439; COMASTRI, *L'opposizione all'esecuzione forzata. Spunti ricostruttivi*, in *Riv. dir. proc.*, 2021, 1246; MICALI, *L'opposizione all'esecuzione*, cit., *passim*) e, in giurisprudenza alla recente Cass., Sez. Un., 21 settembre 2021, n. 25478 (in *Giusto proc. civ.*, 2021, 1095, con note di PRENDINI, *Caducazione del titolo esecutivo in pendenza di opposizione all'esecuzione e cessazione della materia del contendere* e di R. ROSSI, *Caducazione del titolo esecutivo e opposizione all'esecuzione: è soltanto un problema di spese?*, e in *Riv. dir. proc.*, 2022, 735, con nota di MARINO, *Caducazione del titolo esecutivo e giudizio di opposizione all'esecuzione*) secondo cui la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo può essere rilevata d'ufficio dal giudice dell'opposizione all'esecuzione e comporta la cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

<sup>181</sup> V. già Cass., 8 giugno 1964, n. 1405, la cui massima (in *www.itagiure.it*) recita: «Il giudice dell'esecuzione non può esercitare il suo controllo sul contenuto intrinseco del titolo esecutivo giudiziario, quale fonte di diritto già accertato, ma deve limitare l'indagine alla sua attuale e valida esistenza in rapporto alla esecuzione, per stabilire se questa manchi addirittura del titolo o sia contro di esso, ovvero se risulti ingiusta per sopravvenuta inesistenza del titolo stesso, causata da fatti posteriori alla sua formazione. Pertanto, l'opposizione all'esecuzione, *ex art. 6 15 c.p.c.*, non può essere rivolta all'annullamento del diritto già irrevocabilmente riconosciuto dal titolo esecutivo giudiziario (nella specie, il titolo esecutivo era costituito da sentenza arbitrale in relazione alla quale si era formato il giudicato per mancanza di impugnazione)». Successivamente, v. Cass., 21 giugno 1974, n. 1854; Cass., 23 novembre 1978, n. 5496. La più volte citata Cass., Sez. Un., 27 ottobre 1995, n. 11178, in motivazione, ammette la declaratoria di improseguibilità dell'esecuzione perché il titolo in base al quale è iniziata è venuto meno. Ancora, Cass., 6 agosto 2002, n. 11769, secondo cui «L'esecuzione forzata può iniziare solo in presenza di un titolo esecutivo valido ed efficace, e deve arrestarsi qualora venga accertato che il titolo inizialmente mancava, a nulla rilevando che il titolo sia venuto ad esistenza successivamente; ne consegue che il giudice dell'esecuzione deve dichiarare l'improcedibilità del procedimento esecutivo, se da lui o dal giudice della cognizione a seguito di opposizione venga accertato che il titolo non era esecutivo, ovvero se il provvedimento giurisdizionale fatto valere come titolo è annullato nel corso dei giudizi proposti per la sua impugnazione».

<sup>182</sup> *Ex multis*: Cass., 23 febbraio 2009, n. 4334, in un caso in cui il giudice dell'esecuzione aveva rilevato il venir meno del titolo esecutivo e conseguentemente adottato un provvedimento «di blocco» dell'esecuzione; Cass., 3 febbraio 2011, n. 2674, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso un'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione dichiarava estinta la procedura esecutiva per avvenuta caducazione del titolo esecutivo; Cass., 28 luglio 2011, n. 16541, in motivazione; Cass., 28 luglio 2011, n. 16610; Cass., 7 febbraio 2013, n. 2955; Cass., 22

luogo ad ordinanza che chiude anticipatamente o dichiara l'improseguibilità della procedura, da emettersi dopo aver sentito le parti<sup>183</sup> e impugnabile con l'opposizione ex art. 617 c.p.c.; la parte interessata può sollecitare, con un'istanza ex art. 486 c.p.c., l'esercizio di tale potere<sup>184</sup>.

## **12. Segue. La chiusura della procedura esecutiva per inesistenza del diritto sostanziale tutelato.**

L'espansione dei poteri officiosi di controllo sul diritto a procedere ad esecuzione forzata si è spinta, in alcuni casi, fino a consentire il rilievo dell'estinzione del diritto sostanziale, in particolare nei casi in cui è fatto constare l'avvenuto soddisfacimento dell'esecutante. Tra le prime pronunce ad occuparsi del fenomeno vi è l'ormai risalente Cass., 18 gennaio 1983, n. 413, relativa ad un'espropriazione immobiliare in cui, all'udienza fissata per la gara tra aggiudicatario e offerente in aumento di sesto, il difensore dell'esecutato produceva i mandati di pagamento in favore di tutti i creditori (procedente ed intervenuti) e invocava l'estinzione del processo esecutivo. Il giudice dell'esecuzione, fissata l'udienza per sentire le parti, dall'esame della documentazione riteneva che «era stato raggiunto lo scopo del processo esecutivo» e ne dichiarava l'estinzione<sup>185</sup>. Nella sentenza la Suprema Corte non si

---

giugno 2017, n. 15605, in *Riv. dir. proc.*, 2018, 1651, con nota di VINCRE, *L'“improcedibilità” dell'espropriazione e l'opposizione all'esecuzione*, e in *Giur. it.*, 2017, 2385, con nota di FELLONI, *Interferenze tra improcedibilità dell'esecuzione e sospensione ex art. 624 c.p.c.* Da ultimo, Cass., 6 aprile 2022, n. 11241, in *www.judicium.it*, 19 maggio 2022, con nota di LIMONGI, *È inammissibile (e insuscettibile di sanatoria mediante conversione in opposizione ex art. 617 c.p.c.) il reclamo proposto avverso l'ordinanza di chiusura anticipata del processo esecutivo*.

<sup>183</sup> Lo precisa, molto opportunamente, Cass., 6 aprile 2022, n. 11241.

<sup>184</sup> V. ancora Cass., 6 aprile 2022, n. 11241; Cass., 22 giugno 2017, n. 15605.

<sup>185</sup> In *Giust. civ.*, 1983, I, 1506. Avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione l'aggiudicatario aveva proposto opposizione intitolata ex artt. 615 e 617 c.p.c., affermando l'illegittimità del provvedimento del giudice perché negava, dopo l'aggiudicazione, il trasferimento dell'immobile posto in vendita. Il Tribunale, qualificata l'azione come opposizione agli atti esecutivi, rigettava l'opposizione; riteneva, poi, per quanto qui interessa, che il soddisfacimento di tutti i crediti integrasse una causa di estinzione della procedura esecutiva, attesa la non tassatività delle ipotesi menzionate dall'art. 630 c.p.c. La Corte di Cassazione ha distinto due profili d'indagine volti ad inquadrare il provvedimento. Il primo, che la Corte chiama “sostanziale”, consiste nel chiedersi se il giudice dell'esecuzione fosse effettivamente abilitato a rilevare «la cessazione, in conseguenza dell'effettuato soddisfacimento di tutti i creditori, del diritto della creditrice pignorante e dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo di procedere ad esecuzione forzata, e quindi il sopravvenuto venir meno dell'azione esecutiva»: tema questo che è solo enucleato, posto che non era stato affrontato dei precedenti gradi di merito. Il secondo, di carattere “processuale”, consiste invece nello stabilire in che modo – e cioè, in applicazione di

è occupata *ex professo* della legittimità di un siffatto provvedimento, non essendo stata tale questione sollevata nei motivi ricorso; però, al fine di determinarne l'incidenza sull'esecuzione, non ha condiviso la qualificazione dello stesso in termini di estinzione (né direttamente, né per analogia), ritenendo che fosse piuttosto assimilabile ad una sentenza di accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, tale da determinare l'improseguibilità della procedura esecutiva<sup>186</sup>. Per la Corte si tratta infatti di un provvedimento che dà rilievo ad una causa esterna al processo esecutivo che rende impossibile «l'attuazione della funzione» dello stesso, che ha la natura di atto esecutivo ed è pertanto impugnabile con l'opposizione agli atti<sup>187</sup>.

Quello così enucleato è, in effetti, il regime che ancora oggi la giurisprudenza assegna a provvedimenti di tale contenuto: si tratta di atti esecutivi, dichiarativi

---

quale istituto di rito e con quale disciplina – un tale provvedimento si rifletta sull'esecuzione in corso. A quest'ultima domanda la Corte risponde sostenendo l'assimilazione dello stesso al provvedimento di accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, che determina l'improseguibilità della procedura esecutiva e non già l'estinzione del processo. Si noti che il problema in concreto prospettato dal ricorso era se dopo l'aggiudicazione provvisoria a seguito di incanto e dopo l'offerta di aumento di sesto, in caso di soddisfacimento di tutti i procedenti, il processo dovesse proseguire (avendo il debitore diritto soltanto alla consegna della somma ricavata dalla vendita) o meno. La Corte scioglie tale interrogativo nel primo senso, ritenendo che soltanto all'aggiudicazione definitiva consegue che il processo deve comunque proseguire fino all'emanazione del decreto di trasferimento.

<sup>186</sup> Dalla motivazione: «La sentenza dichiarativa dell'originaria inesistenza o della successiva cessazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata, cioè dell'azione esecutiva, ha incidenza sostanziale, non involgendo nel suo ambito il processo esecutivo, cioè non producendo immediatamente e direttamente effetti su questo. L'incidenza della sentenza nell'ambito del processo esecutivo è riflessa: accertata l'originaria inesistenza o la sopravvenuta cessazione dell'azione esecutiva, il processo esecutivo, se iniziato con il pignoramento, non può proseguire, non esistendo originariamente o essendo cessata di esistere l'azione esecutiva che ne è il fondamento; e l'improseguibilità del processo esecutivo va dichiarata dal giudice dell'esecuzione con ordinanza».

<sup>187</sup> Si legge ancora nella sentenza: «Restano fuori dalla previsione e disciplina normativa dell'estinzione del processo esecutivo le ipotesi in cui sia una causa esterna al processo medesimo a provocarne, indirettamente e di riflesso, la chiusura senza attuazione della sua funzione: così l'ipotesi di sentenza che, in accoglimento di opposizione all'esecuzione, dichiara l'inesistenza originaria o la sopravvenuta cessazione del diritto dell'istante di procedere ad esecuzione forzata; e così l'ipotesi verificatasi nella fattispecie concreta in esame (a parte ogni discussione sulla sua configurabilità), di accertamento di ufficio e dichiarazione, da parte del giudice dell'esecuzione, della inesistenza originaria o della sopravvenuta cessazione di quel diritto. In siffatte ipotesi, verificatasi la causa esterna al processo esecutivo, questo diviene, indirettamente e di riflesso, improseguibile; ed il provvedimento (ordinanza) che il giudice dell'esecuzione deve emettere è, appunto, dichiarativo dell'improseguibilità del processo esecutivo. Provvedimento del giudice dell'esecuzione, questo, che attiene all'*iter* processuale, che è un atto, rientrante nella sua struttura: un atto esecutivo perché, constatando e dichiarando la non proseguibilità del processo esecutivo, incide sulle situazioni giuridiche del debitore esecutato e dei creditori, pignorante o intervenuti. E trattandosi di un atto esecutivo, il rimedio contro di esso apprestato nell'ordinamento di rito ed esperibile dal soggetto interessato, e perciò legittimato, è l'opposizione agli atti esecutivi [...]».

dell'«improseguibilità» o «chiusura anticipata della procedura», opponibili *ex art. 617 c.p.c.*

Nelle occasioni successive la giurisprudenza di legittimità è parsa oscillante. In alcuni casi è stato confermato l'orientamento appena esposto<sup>188</sup>; in altri si è ribadito che il pagamento, pur incidendo sulla vita dell'obbligazione, estinguendola, non è direttamente produttivo di effetti sugli atti esecutivi né comporta l'estinzione della procedura<sup>189</sup>.

---

<sup>188</sup> Analoga a quella appena descritta è la fattispecie su cui ha pronunciato la di poco successiva Cass., 23 gennaio 1985, n. 291, in cui si afferma che il giudice dell'esecuzione, ove risulti l'integrale pagamento dei crediti tutelandi attraverso l'esecuzione, deve emettere un'ordinanza di improseguibilità della procedura, trattandosi di un «processo esecutivo per espropriazione forzata (nel quale non è più soggetto l'aggiudicatario, limitatamente alla fase di vendita con incanto) senza soggetti attivi – il creditore pignorante e, in posizione succedanea, i creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo – ed in situazione di mera aspettativa – i creditori intervenuti non muniti di titolo esecutivo – perché risulta documentalmente ed è incontrovertibile che il debitore esecutato ha soddisfatto i crediti di tutti costoro per i quali si procedeva *in executivis*, venendo così meno la funzione del processo esecutivo».

<sup>189</sup> Cass., 17 aprile 1987, n. 3786, in *www.foroplus.it*, ha sostanzialmente aderito a questa conclusione, negando che in casi siffatti si verta in ipotesi di estinzione del processo esecutivo. Questa, in estrema sintesi, la vicenda: il Tribunale aveva dichiarato estinta l'espropriazione immobiliare perché il debitore aveva fatto constare che i creditori erano stati soddisfatti per effetto dell'assegnazione di un credito, in altra procedura esecutiva. La sentenza confermativa del provvedimento resa in sede di reclamo *ex art. 630 c.p.c.* veniva poi ribaltata dalla Corte d'Appello, la quale osservava che «non esiste alcuna norma da cui possa desumersi la formale estinzione del processo per soddisfacimento del credito principale, in quanto l'avvenuto pagamento del debito indicato nel titolo esecutivo può costituire motivo di opposizione all'esecuzione, a norma dell'art. 615 c.p.c., ma non può valere di per sé, e per di più senza il soddisfacimento di tutte le spese del processo esecutivo, ad estinguere il procedimento. La Suprema Corte, adita dai debitori, ha affermato il seguente principio: «Va invero osservato che la insufficienza della documentazione, denunciata dal debitore esecutato, potrebbe assumere rilievo ai fini del provvedimento sulle spese da adottare dal giudice competente e non anche ai fini della formale pronuncia di estinzione del processo esecutivo. Nell'ipotesi di integrale soddisfacimento del creditore il quale pretende, ciò nonostante, di dare ulteriore corso al procedimento di esecuzione, spetta al debitore – come esattamente affermato dalla Corte di appello – sperimentare il rimedio dell'opposizione *ex art. 615 c.p.c.*, ma non è possibile far luogo, nel contrasto tra le parti, alla diretta estinzione del processo nelle forme e nei termini di cui agli artt. 629, 630 e 631 c.p.c. che disciplinano ipotesi specifiche e diverse».

V. anche Cass., 10 settembre 1996, n. 8215, in *www.italgiure.it*, resa relativamente al provvedimento del giudice dell'esecuzione che, in un'espropriazione presso terzi, aveva decurtato, nell'ordinanza di assegnazione, il credito del precedente. L'opposizione agli atti era stata poi rigettata dal pretore, ritenendo quest'ultimo rientrare nei poteri del giudice dell'esecuzione il rilievo officioso dell'«eccedenza quantitativa del credito azionato rispetto a quello effettivo sia perché il titolo esecutivo è inesistente quando gli importi non corrispondono al suo contenuto, sia perché l'art. 510 c.p.c. impone al giudice dell'esecuzione di assegnare al creditore quanto gli spetta per capitale, interessi e spese». La Corte di Cassazione ha confermato la pronuncia, rigettando la tesi del ricorrente secondo cui siffatto potere sarebbe da esercitarsi solo in caso di palese contrasto tra titolo esecutivo e precetto, ritenendo invece sussistere un potere officioso di verifica dell'esistenza del credito anche al di fuori di una contestazione insorta tra le parti (con la conseguenza che «non si pongono problemi di giudicato sostanziale in danno del creditore»).

Cass., 26 marzo 2003, n. 4491 (con motivazione ampiamente ripresa dall'ultima sentenza citata), relativa ad un'espropriazione in cui il g.e. aveva rilevato che il creditore agiva in forza di assegni ormai perenti, ha affermato, in motivazione, che «l'esistenza e l'entità del



In una pronuncia piuttosto recente, la Suprema Corte<sup>190</sup> ha dato seguito all'orientamento che ammette la chiusura anticipata dell'espropriazione forzata, ad opera del giudice dell'esecuzione, sul rilievo dell'avvenuto soddisfacimento del creditore. Il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato improcedibile l'espropriazione presso terzi perché aveva ritenuto estinto il credito fatto valere a seguito di pagamento effettuato in momento anteriore alla notificazione del precetto, con conseguente «assoluta inefficacia del titolo esecutivo» e disposto lo svincolo delle somme pignorate. L'ordinanza era stata impugnata con opposizione agli atti, decisa con sentenza poi oggetto di ricorso per cassazione. La controparte eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.

---

credito sono presupposti rilevabili indipendentemente dalle contestazioni che possono essere sollevate in sede di distribuzione del ricavato o di assegnazione del credito e, quindi, i corrispondenti poteri possono essere esercitati d'ufficio dal giudice con il solo limite che le relative questioni possono formare o abbiano già formato oggetto di opposizione esecutiva»; poi, in riferimento al provvedimento di assegnazione del credito: «sotto l'aspetto processuale il provvedimento di assegnazione del credito consente al giudice di accertare l'esistenza e l'ammontare del credito. Il compimento di questo accertamento può essere svolto d'ufficio, per impedire il verificarsi dell'effetto negativo, che l'attività del giudice dell'esecuzione si risolva in controllo di pura forma delle varie fasi del procedimento espropriativo». Quanto alla controversia in concreto esaminata, la Corte ha concluso che il giudice non poteva rilevare d'ufficio la prescrizione dell'azione esecutiva, a ciò ostando l'art. 2938 c.c. che fa della prescrizione un'eccezione in senso stretto.

Dà chiaramente l'idea dei disorientamenti in cui talvolta incorre la giurisprudenza la vicenda conclusasi con la pronuncia di Cass., 4 marzo 2014, n. 5060 (su cui v. le riflessioni di CAPPONI, *Ordinanze decisorie abnormi*, cit., 328 ss.). Il giudice dell'esecuzione pronunciava, a seguito di contestazione dei debitori, l'estinzione della procedura ritenendo adempiuto il credito per cui si procedeva; il Tribunale adito con opposizione agli atti esecutivi dichiarava l'opposizione inammissibile, perché il provvedimento del giudice dell'esecuzione doveva piuttosto qualificarsi come sentenza sull'opposizione all'esecuzione, contro cui andava proposto appello; la Corte di Cassazione ha invece ritenuto tale provvedimento come emesso in esercizio della cognizione sommaria sull'opposizione proposta, dunque la parte interessata avrebbe dovuto chiedere la fissazione con istanza ex art. 289 c.p.c. o introdurre di propria iniziativa il giudizio di merito dell'opposizione.

Più di recente, Cass., 3 aprile 2015, n. 6837, in motivazione: «va sottolineato che l'integrale pagamento del credito per il quale il creditore pignorante ha agito in sede esecutiva è circostanza di fatto, in sé e per sé, non incidente sulla valutazione circa la legittimità del processo esecutivo e degli atti esecutivi compiuti. L'adempimento del credito per cui il creditore agisce in sede esecutiva, infatti, comporta l'estinzione della relativa obbligazione e quindi il venir meno del diritto di credito per il quale l'esecuzione è stata iniziata, ma di certo non comporta l'estinzione del processo esecutivo. L'attività esecutiva che prosegue malgrado il detto adempimento è, in sé, ingiusta e può tutt'al più comportare la responsabilità del creditore procedente ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c. ma non comporta l'invalidità degli atti esecutivi compiuti, fintantoché il creditore procedente non rinunci formalmente al processo esecutivo determinandone l'estinzione ovvero il debitore esecutato non faccia valere la sopravvenuta estinzione del diritto di credito posto a fondamento dell'azione esecutiva proponendo un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c.».

Diversa sembra la fattispecie alla base di Cass., 27 ottobre 2011, n. 22440, nella quale «l'estinzione» dell'espropriazione era stata dichiarata dal giudice dell'esecuzione per il soddisfacimento del creditore nell'esecuzione, attraverso la distribuzione del ricavato, contestualmente rilevandone l'esaurimento e quindi l'impossibilità di soddisfare gli ulteriori creditori intervenuti.

<sup>190</sup> Si tratta della più volte citata Cass., 22 giugno 2017, n. 15605.

qualificando il provvedimento *de quo* come emesso in esito alla fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione.

La Suprema Corte ha riconosciuto che spetta al giudice dell'esecuzione il «potere-dovere» di verificare d'ufficio «l'esistenza del titolo esecutivo e la corrispondenza degli importi pretesi dal creditore con quelli dovuti in base al titolo stesso», e, in caso di mancanza o inefficacia, parziale o totale, di esso, il giudice dell'esecuzione ha il «potere-dovere di procedere all'assegnazione in favore del creditore solo degli importi effettivamente dovuti e, nel caso in cui risulti che il creditore è stato già integralmente soddisfatto, non deve ovviamente assegnare alcunchè, ma dichiarare l'esecuzione non più perseguibile per difetto di valido titolo esecutivo». Fra queste ipotesi è ricompresa «quella in cui risulti dagli atti il pagamento integrale o parziale del credito portato dal titolo e dei relativi accessori». Il provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione è un provvedimento di definizione del processo esecutivo «per l'avvenuta completa realizzazione del suo scopo o per la riconosciuta impossibilità di realizzare tale scopo e quindi per l'impossibilità della sua prosecuzione»<sup>191</sup>. Tale provvedimento è opponibile *ex art.* 617 c.p.c.

La pronuncia prosegue con l'obiettivo di fare ordine tra il potere officioso ora descritto e le iniziative del debitore. Quest'ultimo può assumere contegni differenti: a) può restare inerte; b) può sollevare contestazioni *all'interno* del processo esecutivo; c) può opporsi *ex art.* 615 c.p.c.

Nell'ipotesi *sub a)* l'unico sviluppo possibile è che il creditore proponga opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di chiusura anticipata della procedura. L'ipotesi *sub b)* non presenta particolari difficoltà, perché le contestazioni del debitore possono solo determinare l'adozione dell'ordinanza di chiusura anticipata, e allora non vi sarà altra possibilità che quella descritta nell'ipotesi precedente. La terza ipotesi, *sub c)*, è la più complessa, potendo infatti dar luogo ad una pluralità di situazioni, che vanno qui indicate in modo disteso.

c1) Il giudice provvede sull'istanza di sospensione ai sensi dell'art. 624 c.p.c. e/o fissa il termine per l'introduzione del giudizio di merito; in questa ipotesi, che potremmo definire "normale", il provvedimento del g.e. sarà reclamabile ai

---

<sup>191</sup> Opportunamente la Corte precisa che, sebbene tale provvedimento sia talvolta anche indicato come «estinzione atipica», esso nulla ha che fare con l'estinzione del processo esecutivo e che, per le ragioni indicate nel testo, andrebbe piuttosto qualificato come *dichiarazione di improcedibilità dell'esecuzione*.

sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c.<sup>192</sup> Qui il processo è pendente e restano fermi gli effetti del pignoramento. Qualora il giudice dell'esecuzione ometta di fissare il termine per l'instaurazione del giudizio di merito, allora sarà possibile per la parte interessata chiedere la correzione dell'errore materiale (289 c.p.c.) o direttamente introdurre il merito dell'opposizione all'esecuzione<sup>193</sup>; se la procedura era stata sospesa e non è instaurato nei termini il giudizio di merito,

---

<sup>192</sup> L'art. 624, comma 2, c.p.c. stabilisce che contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies (si tratta del reclamo avverso i provvedimenti cautelari, proponibile nel termine di quindici giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione o notificazione se anteriore). Prima della riscrittura dell'art. 624 c.p.c., avvenuta con il d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in l. 14 maggio 2005, n. 80, l'orientamento prevalente riteneva che la sospensione, resa con atto esecutivo, fosse sempre revocabile e modificabile ex art. 487 c.p.c. e opponibile ex art. 617 c.p.c. In questo senso, ad es. ORIANI, *L'opposizione*, cit. 267 ss.; LUISSO, *Sospensione del processo civile*, cit. 67; VITTORIA, *Il controllo sugli atti del processo di esecuzione forzata: l'opposizione agli atti esecutivi*, in *Riv. esec. forz.*, 2000, 357 ss., e spec. 381; in giurisprudenza, v., *ex multis*, Cass., 18 settembre 2008, n. 23847, in *Riv. dir. proc.*, 2009, 1371, con nota di DITTRICH, "Litispendenza esecutiva", giudice "competente" a disporre la sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c. e a decidere dell'opposizione all'esecuzione; Cass., 25 giugno 2003, n. 10124; Cass., 20 febbraio 2003, n. 2620; Cass., 23 marzo 1998, n. 3070; Cass., Sez. Un., 1° ottobre 1993, n. 9801. Quanto all'esperibilità del regolamento di competenza (analogamente a quanto è previsto nell'art. 42 c.p.c. per il provvedimento che dispone la sospensione ex art. 295 c.p.c.; sul regolamento di competenza avverso la declinatoria del g.e. nella fase sommaria dell'opposizione la soluzione negativa era prevalente: v., per tutte, Cass., 30 marzo 2007, n. 7923; Cass., 10 novembre 2006, n. 24104. Anche prima della riforma del processo esecutivo vi era chi, ritenuto che il provvedimento di sospensione condividesse la natura e funzione dei provvedimenti cautelari, ammetteva l'estensione del reclamo cautelare: v. ad es. CECHELLA, *Il reclamo avverso le ordinanze di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c.*, in *Riv. esec. forz.*, 2000, 349 ss., in nota a Trib. Livorno, 10 novembre 1999; OLIVIERI, *L'opposizione all'esecuzione*, cit., 251 ss. L'innovazione del 2005 è stata accolta con favore dalla dottrina: MENCHINI – MOTTO, *Le opposizioni esecutive*, cit., 198 ss.; METAFORA, *Sospensione dell'esecuzione*, cit., spec. 1209; PETRILLO, *Art. 623 e Art. 624*, in *Commentario del codice*, cit., 615; TISCINI, *I provvedimenti decisori senza accertamento*, cit., 180 ss. In giurisprudenza, in tema si segnala soprattutto Cass., Sez. Un., 23 luglio 2019, n. 19889 (v. *retro* in nota 160 per riferimenti), con cui la Suprema Corte ha affermato che anche il provvedimento con cui il giudice dell'opposizione a precetto decide sull'istanza di sospensione è impugnabile con il reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies. Per un ampio quadro, con tutti i necessari riferimenti, si rinvia a LONGO, *Contributo allo studio della sospensione*, cit., 286 ss.

<sup>193</sup> Il principio è stato affermato per la prima volta da Cass., 24 ottobre 2011, n. 22033: «Qualora il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento positivo o negativo della tutela sommaria, emesso nelle opposizioni di cui agli artt. 615, comma secondo, 617 e 619 c.p.c., ometta di fissare il termine per l'introduzione del giudizio di merito, o - nelle opposizioni ai sensi degli artt. 615 e 619 c.p.c. - per la riassunzione davanti al giudice competente, la parte interessata - vi sia, o meno, provvedimento sulle spese - può chiederne al giudice la relativa fissazione, con istanza ai sensi dell'art. 289 c.p.c., nel termine perentorio previsto da detta norma, ovvero può introdurre o riassumere di sua iniziativa il giudizio di merito, sempre nel detto termine, restando comunque esclusa l'esperibilità contro l'irrituale provvedimento del ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost.. La mancanza dell'istanza di integrazione, nel termine di cui all'art. 289 c.p.c., ovvero dell'iniziativa autonoma della parte di introduzione del giudizio di merito nello stesso termine, determina l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 307, comma terzo, c.p.c., con conseguente impossibilità di mettere in discussione il provvedimento sulle spese». Conforme la successiva Cass., 4 marzo 2014, n. 5060; Cass., 17 ottobre 2019, n. 26285 (v. *retro*, in nota 160 per riferimenti); Cass., 26 aprile 2022, n. 12977 (relativamente alla mancata statuizione sulle spese).

questa si estingue *ex art.* 624, comma 3, con provvedimento di estinzione “tipica”, reclamabile *ex art.* 630<sup>194</sup>.

c2) Il giudice esercita i propri poteri officiosi di controllo sul titolo e sul credito, visto essi non sono inibiti per effetto della proposizione dell'opposizione<sup>195</sup>. In tal caso definisce il processo esecutivo favorevolmente (assegnando le somme) o sfavorevolmente per il creditore (non assegna nessun importo o assegna in misura ridotta rispetto alla pretesa avanzata). In questo caso non deve provvedere sull'istanza di sospensione perché la procedura è definita e non più pendente; le somme pignorate e non assegnate devono intendersi liberate, ma deve comunque fissare il termine per l'instaurazione del merito

---

<sup>194</sup> Tra le più discusse novità introdotte dalla riforma del 2005 in tema di sospensione dell'esecuzione vi è il meccanismo di sospensione-estinzione disciplinato al comma 3 dell'art. 624 c.p.c. Il terzo comma attualmente vigente («nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'articolo 630, terzo comma») è stato introdotto dalla l. 18 giugno 2009 a correggere la precedente versione che era stata criticata per varie ragioni, tra le quali, su tutte, la previsione dell'estinzione del pignoramento, istituto invero sconosciuto nell'ordinamento. In tema v. *infra*, Cap. II, § 3.

<sup>195</sup> Osserva criticamente IANNICELLI, *Sul provvedimento del g.e. che dichiara improcedibile il processo esecutivo rilevando il pagamento del credito portato dal titolo azionato*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2019, 608: «il necessario rispetto del principio della domanda impone di far prevalere la scelta dell'esecutato di avviare l'accertamento pieno e completo, strutturalmente e funzionalmente collegata al processo di esecuzione (che tra l'altro è anche l'unica *chance* offerta al debitore per ottenere una rifusione delle spese sostenute per difendersi)». L'ordinanza ora segnalata non affronta il problema se anche il provvedimento di diniego della chiusura anticipata possa essere controllato con l'opposizione agli atti: per la tesi contraria, v. IANNICELLI, *op. ult. cit.*, 628; ORIANI, *L'opposizione agli atti*, cit., 163, argomentando dal fatto che il debitore in questo caso potrebbe coltivare l'opposizione all'esecuzione e si determinerebbe un concorso tra opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti; cfr. PILLONI, *Cognizione del g.e. e opposizioni esecutive*, in *Recenti prospettive in tema di processo esecutivo*, a cura di DE CRISTOFARO – PILLONI, Torino, 2020, 36; in giurisprudenza, Cass., 23 febbraio 2009, n. 4334 e Cass., 9 ottobre 1998 n. 10028, in *Giust. civ.*, 1999, I, 2417, con nota di COREA, *Espropriazione di crediti presso terzi e tutela del terzo contitolare del credito pignorato*, nella cui motivazione si legge: «non può negarsi che il giudice dell'esecuzione ha il potere di verificare se il titolo in base al quale la parte istante ha iniziato l'espropriazione contiene o no la condanna della parte contro cui l'espropriazione è stata promossa [...] Se non che, quante volte questo potere è esercitato nel senso di negare alla parte istante di proseguire nel processo intrapreso, si è in presenza di un atto esecutivo, contro il quale è dato alla parte istante reagire nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi, allo scopo di ottenere che l'espropriazione intrapresa possa continuare (Cass. 30 maggio 1994, n. 5259). Quando, invece, il giudice dell'esecuzione si limita ad adottare i provvedimenti in cui il processo esecutivo si articola, ancorché in ipotesi sia stato sollecitato a pronunciarsi sulla mancanza del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, la reazione contro tali provvedimenti non può essere rappresentata dalla opposizione agli atti esecutivi (Cass. 15 settembre 1986 n. 5598). Ciò perché, da un lato, la ragione della domanda è nella contestazione del diritto a procedere ad esecuzione forzata, dall'altro oggetto della domanda è una pronuncia che accerti che il processo esecutivo non poteva essere iniziato e quindi non può essere proseguito, sì che l'annullamento dell'atto contro cui l'opposizione è stata rivolta si manifesta essere solo una conseguenza mediata di quell'accertamento».

dell'opposizione all'esecuzione, salva la rinuncia del debitore<sup>196</sup>. Se la definizione è in senso sfavorevole al creditore, questi deve proporre opposizione agli atti contro l'ordinanza (di chiusura anticipata o di assegnazione "in misura ridotta" del giudice dell'esecuzione), onde evitare la cessazione degli effetti del pignoramento, che neppure il rigetto dell'opposizione all'esecuzione in tesi proposta, ove coltivata, potrebbe evitare. Le situazioni *sub* c1) e c2) sono logicamente incompatibili (o la procedura è sospesa o è definitiva). La Corte individua anche il criterio per distinguerle: nel secondo caso, vi deve essere una dichiarazione di improcedibilità, o – con locuzione impropria, ma a questo fine equivalente – di estinzione atipica, o comunque la chiusura «di fatto» a seguito dell'avvenuta assegnazione degli importi dovuti al creditore, e, soprattutto, deve essere disposta la liberazione dei beni pignorati<sup>197</sup>.

---

<sup>196</sup> Secondo l'ordinanza in parola, l'opposizione all'esecuzione potrà essere coltivata sia contestualmente all'opposizione agli atti, sia in difetto di questa, ma in quest'ultimo caso «non potrà consentire la riapertura o la riassunzione del processo esecutivo ormai definito (anche perché i beni pignorati sono stati ormai irreversibilmente liberati dagli effetti conservativi del pignoramento), e avrà efficacia solo per ulteriori e futuri rapporti tra le parti». Peraltro, v. ORIANI, *L'opposizione*, cit., 158, il quale, ammesso il rilievo officioso della caducazione del titolo esecutivo, esclude che sia praticabile l'idea che «l'opposizione all'esecuzione sia proponibile, ma non abbia effetti sul giudizio in corso [...] Né vale pensare che l'esito dell'opposizione all'esecuzione abbia ad es. effetti nell'ambito di un futuro processo, instauratosi dopo che è venuto meno quello nel corso del quale è stata pronunciata la sentenza sull'opposizione agli atti; sarebbe questa una prospettiva irrilevante, perché ciò che conta è l'idoneità dell'opposizione a produrre effetti vincolanti nell'ambito dell'esecuzione, che l'ha occasionata». Come rilevato da VINCRE, *op. ult. cit.*, 1663 ss., va verificata la coerenza con l'orientamento giurisprudenziale, confermato da una recente pronuncia delle Sezioni Unite già più volte citata (Cass., Sez. Un., 21 settembre 2021, n. 25478, in *Giusto proc. civ.*, 2021, 1095, con note di PRENDINI, cit., R. ROSSI, cit. e in *Riv. dir. proc.*, 2022, 735, con nota di MARINO) secondo cui la caducazione del titolo esecutivo durante l'opposizione all'esecuzione determina la cessazione della materia del contendere, con distribuzione delle spese in base al criterio della soccombenza virtuale. Al riguardo si deve osservare che costantemente la giurisprudenza – quanto ai casi di estinzione "tipica" – rileva che l'estinzione non determina la cessazione della materia del contendere delle opposizioni aventi ad oggetto il diritto a procedere ad esecuzione forzata, in rapporto all'esistenza del titolo esecutivo o del credito, perché permane l'interesse alla decisione delle stesse (e al contrario di quanto avviene per le opposizioni agli atti: *ex multis*, Cass., 10 luglio 2014, n. 15761; Cass., 24 febbraio 2011, 4498; Cass., 16 novembre 2005, n. 23084).

<sup>197</sup> Questi i principi di diritto enunciati: «Nei casi in cui il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità (o l'estinzione cd. atipica, o comunque adotti altro provvedimento di definizione) della procedura esecutiva in base al rilievo della mancanza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo o della sua inefficacia, il provvedimento adottato in via né sommaria né provvisoria, a definitiva chiusura della procedura esecutiva, è impugnabile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; diversamente, se adottato in seguito a contestazioni del debitore prospettate mediante una formale opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in relazione alla quale il giudice abbia dichiarato di volersi pronunziare, il provvedimento sommario di provvisorio arresto del corso del processo esecutivo, che resta perciò pendente, è impugnabile con il reclamo ai sensi dell'art. 624 c.p.c. Al fine di distinguere tra le due ipotesi deve ritenersi decisivo indice della natura definitiva del provvedimento la circostanza che con esso sia disposta (espressamente, o quanto meno implicitamente, ma inequivocabilmente) la liberazione dei beni pignorati. In entrambi i casi, quando è stata proposta una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., il giudice

Queste conclusioni sono state recepite dalla giurisprudenza di legittimità successiva, sia pronunciando su numerosi ricorsi ascrivibili alla medesima vicenda che ha dato luogo all'ordinanza citata<sup>198</sup>, sia in altre<sup>199</sup>.

---

dell'esecuzione, con il provvedimento che sospende o chiude il processo, deve contestualmente fissare il termine per l'instaurazione della fase di merito del giudizio di opposizione [salvo che l'opponente stesso vi rinunci] e, in mancanza, sarà possibile per la parte interessata chiedere l'integrazione del provvedimento ai sensi dell'art. 289 c.p.c., ovvero procedere direttamente alla instaurazione del suddetto giudizio di merito (Cass. n. 22033/2011 e successive conformi). Peraltro, solo se il processo esecutivo non è stato definito, ma resta pendente, è eventualmente possibile, all'esito dell'opposizione, la riassunzione dell'esecuzione. Se, invece, il processo esecutivo è stato definito con liberazione dei beni pignorati e non vi è stata opposizione accolta agli atti esecutivi, il giudicato sull'opposizione all'esecuzione potrà fare stato tra le parti solo ai fini di futuri eventuali nuovi processi, ma non sarà possibile la riassunzione dell'esecuzione, definitivamente chiusa»

<sup>198</sup>Una parte delle pronunce appartenenti al filone giurisprudenziale di cui si è detto (si tratta di varie decine di ricorsi) sono state censite da IANNICELLI, *Sul provvedimento*, cit., 608. Prima dell'ordinanza menzionata la Corte si era già pronunciata sulla medesima vicenda con Cass., ord., 24 maggio 2017, n. 13108, che aveva affermato il seguente principio di diritto: «va impugnato esclusivamente con opposizione agli atti esecutivi il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, anche a seguito di contestazione del debitore, definisca il procedimento esecutivo per riscontrata estinzione del credito azionato, qualora abbia contestualmente disposto la liberazione dei beni pignorati»; Cass., 8 giugno 2017, nn. 14332, 14333, 14334 e Cass., 20 giugno 2017, nn. 15282 e 15283 (tutte non massimate, queste pronunce hanno affermato il medesimo principio di diritto). Tra le moltissime, si segnalano Cass., 8 maggio 2018, n. 10946, massimata sul punto: «In tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che decida in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all'ammissibilità dell'azione esecutiva non è appellabile ma reclamabile ex art. 624 c.p.c. ove tale decisione sia stata presa solo in vista di una mera sospensione della procedura (che resta pendente) in attesa dell'esito del giudizio di merito da instaurare, mentre è opponibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ove abbia dichiarato la definitiva chiusura del processo esecutivo. In nessun caso è possibile la proposizione dell'appello»; Cass., 20 febbraio 2019, n. 4961, in *Riv. Esec. Forz.*, 2019, 606, con nota di IANNICELLI, *Sul provvedimento*, cit. Altre pronunce che si ascrivono alla medesima controversia sono individuate da PILLONI, *Cognizione del g.e. e opposizioni esecutive*, cit., 21 ss., e in particolare p. 41 e nota 64.

<sup>199</sup>Diverso il caso su cui ha deciso Cass., 8 maggio 2018, n. 10946, trattandosi di una esecuzione forzata per obblighi di fare nella quale il ricorso ex art. 612 era stato rigettato con ordinanza, poi appellata; la Corte d'Appello aveva accolto l'impugnazione e la sentenza era stata successivamente fatta oggetto di ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha rilevato l'inammissibilità del ricorso per improponibilità dell'impugnazione: «ferma restando la possibilità di instaurare il giudizio di merito, laddove sia stata proposta una opposizione - l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che nell'ambito di un processo di esecuzione per obblighi di fare o non fare decida in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all'ammissibilità dell'azione esecutiva deve ritenersi reclamabile, laddove lo abbia fatto solo in vista di una mera sospensione della procedura (che resta pendente) in attesa dell'esito del giudizio di merito da instaurare, mentre è opponibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., laddove abbia dichiarato (come avvenuto nella specie) la definitiva chiusura del processo esecutivo». Orbene, nell'esecuzione per obblighi di fare e non fare il problema si atteggia in modo del tutto peculiare, proprio perché è prevista dalla legge una fase in cui il g.e. deve emettere i provvedimenti determinativi delle modalità dell'esecuzione. Per spunti relativi al rapporto tra siffatto potere e il controllo del giudice dell'esecuzione sul titolo esecutivo, v. PILLONI, *op. ult. cit.*, 29 ss. Merita di essere segnalata a questo proposito Cass., 9 luglio 2020, 14604, in cui, in un'esecuzione per obblighi di fare, il consulente tecnico nominato e i difensori dei procedenti avevano dato atto dell'adempimento di uno degli esecutati; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza emanata dal giudice dell'esecuzione in tal caso (in cui non vi era controversia tra le parti circa l'avvenuta esecuzione spontanea dell'obbligo) integrasse un caso di «improseguibilità» del processo esecutivo.

Queste pronunce, ammettendo che il giudice dell'esecuzione possa rilevare un fatto estintivo del credito portato nel titolo (il pagamento) e dichiarare la chiusura anticipata della procedura esecutiva, delineano un'ipotesi di chiusura anticipata in netto contrasto con l'insegnamento tradizionale secondo cui al giudice dell'esecuzione è preclusa la cognizione del diritto sostanziale, per via dell'autonomia e dell'astrattezza dell'azione esecutiva garantite dal titolo esecutivo. Sicchè non stupisce che la dottrina ha riservato una certa attenzione all'orientamento in parola. Pur esprimendo un giudizio positivo quanto al tentativo di fornire un criterio semplice per distinguere il provvedimento di sospensione da quello di chiusura anticipata<sup>200</sup>, quanto all'aspetto che qui più interessa – cioè l'affermazione di un potere del giudice di cognizione sul credito (e dei relativi limiti) – esso ha destato opinioni contrastanti. Alcuni, ricordata l'esistenza di un orientamento consimile nella giurisprudenza più risalente, hanno ritenuto di dividerlo (pur con qualche perplessità, anche per la contrarietà all'orientamento tradizionale)<sup>201</sup>; altri hanno evidenziato i limiti del potere del g.e.: in particolare, quanto ai poteri d'indagine, il giudice non potrebbe spingersi alla ricerca di fatti estintivi o modificativi al di fuori di quelli acquisiti

---

<sup>200</sup> Sia VINCRE, *op. ult. cit.*, 1655 che FELLONI, *op. ult. cit.*, 2391, apprezzano il tentativo di Cass., 22 giugno 2017, n. 15605 di fare chiarezza tra sospensione e chiusura anticipata-improcedibilità, tanto sotto il profilo del regime dei provvedimenti, quanto in relazione ai criteri discretivi fra l'una e l'altra situazione; IANNICELLI, *op. ult. cit.*, 630. In effetti, dalla prassi emergono difficoltà interpretative dei provvedimenti emessi dal giudice, con conseguenze gravi per la parte che scelga la strada errata per svolgere le proprie contestazioni: ad es., v. Trib. Milano, 18 dicembre 2013, in *Riv. Esec. Forz.*, 2015, 115, con nota critica di MASTRACCHIO, *Brevi osservazioni sulle opposizioni esecutive decise dal giudice dell'esecuzione: il giudice dell'esecuzione, proposta l'opposizione all'esecuzione dal debitore, ha dichiarato improcedibile un'espropriazione forzata e nullo il pignoramento eseguito rilevando che il titolo esecutivo era stato caducato nei giudizi d'impugnazione.*

<sup>201</sup> VINCRE, *op. loc. ult. cit.*, osserva che l'ordinanza è «l'apice di una linea evolutiva, che tuttavia, ancora registra incertezze quanto al catalogo delle ipotesi passibili di rilievo da parte del giudice dell'esecuzione d'ufficio (o anche a seguito di semplice sollecitazione ex art. 486 c.p.c.)», in particolare quanto all'intrinseco del titolo esecutivo. Sebbene questo nuovo orientamento venga accolto con qualche perplessità, il giudizio pare nel complesso positivo: «E' indubbio, peraltro, che l'esercizio di detto potere/ dovere consenta una migliore attuazione dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo esecutivo: principi sempre più di rilievo, per l'attuazione dei quali si può forse accettare l'idea di una sorta di uscita agevolata dall'esecuzione, senza dover ricorrere al giudizio di opposizione all'esecuzione». Secondo l'A., malgrado il timore di un rallentamento del processo esecutivo, vantaggi vi sarebbero per le parti, potendo più rapidamente essere definiti i processi esecutivi ingiusti e riducendosi le ipotesi di sospensione (la quale lascia pendente l'esecuzione e il pignoramento efficace). Al contrario, rischia qualcosa il creditore, che vede la sua tutela più compressa rispetto al processo di opposizione all'esecuzione. Sul cumulo dei fronti entro i quali è impegnato il creditore dopo la dichiarazione di chiusura anticipata per vizi "da opposizione all'esecuzione", v. PILLONI, *op. ult. cit.*, 35.

nel processo su iniziativa del debitore<sup>202</sup> e, quanto al profilo temporale, essi non potrebbero essere esercitati oltre il termine individuato dall'art. 615, comma 2, ultimo periodo, c.p.c.<sup>203</sup>. Viene sottolineato poi il problema del confine tra la sollecitazione dei poteri officiosi e l'opposizione all'esecuzione e si afferma che, quando venga proposta opposizione con istanza di sospensione, il giudice dovrebbe chiudere la procedura soltanto se le argomentazioni offerte dal debitore siano tali da fondare un convincimento superiore alla mera apparenza; altrimenti, dovrebbe adottare il mero provvedimento sospensivo<sup>204</sup>.

Altri autori hanno espresso opinioni nettamente contrarie sul punto, affermando che l'art. 474 c.p.c. non consente di «demandare direttamente al g.e. un “accertamento” che presuppone la risoluzione di una controversia fra istante ed esecutato sull'esistenza del diritto sostanziale di credito risultante dal titolo», aggiungendo inoltre che non vi è alcun vantaggio in termini di riduzione delle pendenze a riconoscere un siffatto potere al giudice dell'esecuzione, poiché «è facilmente prevedibile che il creditore non si acquieti alla decisione sommaria e intraprenda il percorso cognitivo fondato sul binomio opposizione agli atti – ricorso in cassazione [...] con buona pace di ogni auspicio deflattivo del contenzioso»<sup>205</sup>.

---

<sup>202</sup> FELLONI, *op. ult. cit.*, 2389, osserva che il debitore è vincolato a far acquisire tali fatti mediante l'opposizione all'esecuzione.

<sup>203</sup> FELLONI, *op. loc. ult. cit.* Il d.l. 3 maggio 2016, n. 59, conv. in l. 30 giugno 2016, n. 119, ha aggiunto all'art. 616 c.p.c., comma 2, c.p.c. un ultimo periodo così formulato: «Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che sia stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile». Sulla novella, v., senza pretesa di completezza, AMADEI, *Nuovi orizzonti dell'opposizione all'esecuzione*, in *Riv. dir. proc.*, 2021, 1277; CIRULLI, *Le nuove disposizioni in materia di espropriazione forzata contenute nella l. 30-6-2016, n. 119*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2016, 563; M. FARINA, *L'opposizione all'esecuzione*, in *La nuova espropriazione forzata*, a cura di DELLE DONNE, cit., 814; P. FARINA, *Il nuovo art. 615 c.p.c. e le preclusioni tra discutibili esigenze sistematiche e rischi di un'esecuzione ingiusta*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2017, 259 ss.; MICALI, *Un termine finale per l'opposizione all'esecuzione... o forse no? Sottofondo di una polemica sulla stabilità (e sull'efficacia processuale e sostanziale) dell'esecuzione forzata*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2016, 419; SALETTI, *Novità in materia di esecuzione forzata (II parte) – Le modifiche ai controlli esecutivi*, in *Giur. it.*, 2016, 2062 e in particolare 2065; G. SANTAGADA, *Il nuovo termine di decadenza, a pena di inammissibilità, dell'opposizione (successiva) all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c.*, in *Le Nuove Leggi Civ. Comm.*, 2018, 870; TEDOLDI, *Le novità in materia di esecuzione forzata*, cit., 1330.

<sup>204</sup> VINCRE, *op. ult. cit.*, 1656; FELLONI, *op. ult. cit.*, 2389.

<sup>205</sup> Così IANNICELLI, *op. ult. cit.* L'A. ammette un caso in cui il giudice possa chiudere il processo esecutivo prendendo atto dell'estinzione del diritto sostanziale: si tratta dell'ipotesi in cui venga acquisita agli atti del processo una rinuncia all'azione e/o al credito non seguita da una rituale rinuncia agli atti ex art. 629 c.p.c.; ovvero quando emerga l'integrale soddisfacimento del creditore e che quest'ultimo confermi o aderisca all'indicazione del fatto estintivo. Si tratta di ipotesi in cui in realtà non vi è controversia tra procedente ed esecutato in relazione al venir meno del diritto sostanziale e (quindi) del diritto a procedere ad esecuzione forzata. V. anche PILLONI, *op. ult. cit.*,



### 13. Rilievi conclusivi. Programma della ricerca e transizione.

Conclusa questa ormai lunga (seppure parziale<sup>206</sup>) disamina delle fattispecie di chiusura anticipata rinvenute in giurisprudenza, si deve ora sviluppare qualche breve conclusione.

Anzitutto, è evidente che tra l'infruttuosità della vendita e il difetto di giurisdizione, tra la mancata sottoscrizione dell'atto di pignoramento e la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, tra la distruzione del bene staggito e la carenza del diritto sostanziale tutelato, non vi è altro in comune se non che si tratta di situazioni non fronteggiabili, in sede esecutiva, con alcun provvedimento tipico. La giurisprudenza, trovatasi davanti a queste ed altre evenienze, ha dapprima adoperato strumenti noti, come l'ordinanza di estinzione<sup>207</sup>; con il tempo, ha fatto emergere la "categoria" del provvedimento di chiusura anticipata, contenitore che ha permesso di acquisire un vantaggio di non poco conto, in termini di certezza dell'impugnazione. Infatti, si è ormai

---

41 ss., che rileva l'incompatibilità della posizione della giurisprudenza con il dato sistematico dell'astrattezza dell'azione esecutiva e «la compromissione della tutela del creditore, a fronte di un'azione esecutiva arrestata in via sommaria e di una difesa che si può giocare nell'unico grado di merito dell'opposizione agli atti, pur nella persistenza della forza esecutiva del titolo azionato». In tema v. anche le riflessioni di CIRULLI, *Valori funzionali del processo esecutivo e poteri officiosi*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2019, 250 ss.

<sup>206</sup> Come si è avvertito *retro*, §1, non sono state trattate tutte le fattispecie di chiusura anticipata. Di alcune di esse si dirà nel Capitolo II, poiché si presentano per alcuni profili affini ai casi di estinzione per inattività ed è opportuno quindi trattarne soltanto dopo che siano stati abbozzati i tratti caratteristici di tale istituto. Altre invece non sono state affrontate perché godono di una qualche disciplina positiva che le mette al riparo dalle più gravi incertezze: si pensi all'improcedibilità comminata dall'art. 51 l. fall. per tutte le procedure cautelari ed esecutive sui beni compresi nel fallimento. Il contenuto di queste disposizioni è oggi trasposto nell'art. 216, comma 10, del d.l. 12 gennaio 2019, n. 14: «Se alla data di apertura della liquidazione sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti, su istanza del curatore, il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, fermi restando gli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori».

<sup>207</sup> In praticamente tutte le ipotesi esaminate è emersa la tendenza, poi puntualmente abbandonata nella giurisprudenza più recente, di ricorrere alla categoria dell'estinzione, per due evidenti ragioni. La prima, intuitiva, è che la chiusura anticipata condivide con l'estinzione il fatto che il processo esecutivo non si conclude con la soddisfazione del creditore. D'altra parte, lo stesso legislatore, nell'art. 187-*bis* disp. att. c.p.c. (e cioè nell'unica disposizione che disciplina il provvedimento di chiusura anticipata), disciplina unitariamente l'una e l'altra. La seconda è che l'estinzione ha una disciplina di legge sufficientemente dettagliata (che ne indica il meccanismo di emersione, gli effetti, la forma del provvedimento, il mezzo d'impugnazione): potersi riferire a quest'ultima toglierebbe d'impaccio rispetto a molte questioni che occupano gli interpreti relativamente al trattamento della chiusura anticipata.

consolidato l'orientamento secondo cui in tutti i casi in cui il giudice dell'esecuzione arresti definitivamente la procedura – al di fuori di quelli tassativamente qualificati dalla legge come estintivi – l'interessato può reagire con l'opposizione agli atti esecutivi<sup>208</sup>. Si comprende, allora, che la categoria della chiusura anticipata non può essere riguardata unitariamente sul piano dei presupposti, bensì sul piano della disciplina degli effetti, come si dimostrerà nel Capitolo seguente.

Su un diverso piano, pare però possibile cogliere un filo rosso tra tutte le ipotesi esaminate. Esse discendono dall'ampliamento, in molteplici direzioni, dei poteri del giudice, rispetto all'originaria previsione codicistica: si potrebbe dire che la casistica esaminata in questo capitolo è la "fenomenologia" del mutamento istituzionale che interessa il giudice dell'esecuzione.

Così è – e lo testimonia l'introduzione di previsioni di legge *ad hoc* – nel caso della chiusura anticipata nei casi di infruttuosità<sup>209</sup>. Il giudice dell'esecuzione è oggi chiamato a compiere una valutazione sulla sostenibilità economica del processo esecutivo, così rispondendo all'esigenza, profondamente avvertita dal legislatore contemporaneo, di ridurre il carico delle pendenze e di smaltire quelle che in base a parametri più economici che giuridici non appaiono in grado di garantire il risultato sperato. Quanto al rilievo delle altre circostanze che hanno l'effetto di impedire il buon esito dell'esecuzione (si pensi alla distruzione del bene staggito e al fallimento del tentativo d'individuare l'obbligo del terzo), la logica di fondo è simile: si rende necessario in questi casi (peraltro neppure agevolmente fronteggiabili con uno dei rimedi interni al sistema dell'esecuzione forzata) individuare uno strumento per liquidare prontamente la procedura, che si è (si direbbe: *naturalmente*) rintracciato in un provvedimento adottato dal giudice che la dirige<sup>210</sup>.

Con la stessa lente si possono comprendere quelle fattispecie di chiusura anticipata che sorgono dal rilievo della nullità di un singolo atto o dell'intera procedura<sup>211</sup>. Pur apparendo del tutto fisiologico che il controllo sulla validità del processo sia affidato al giudice che lo dirige, non va dimenticato che, nell'anelito di separare rigidamente esecuzione e cognizione, i *conditores* avevano congegnato

---

<sup>208</sup> *Infra*, Cap. II, § 2.

<sup>209</sup> V. i casi esaminati *retro*, § 2.

<sup>210</sup> V. *retro*, § 3-5.

<sup>211</sup> V. *retro*, § 6-9.

quel peculiare tipo di processo di cognizione che è l'opposizione agli atti esecutivi (che non a caso il codice vorrebbe in unico grado) chiedendo alla parte interessata di introdurre tale (se non autonomo, quantomeno) separato giudizio dichiarativo. Se non ci si inganna, il movimento giurisprudenziale che si è creduto di cogliere *retro* – unitamente alla dottrina che l'ha accompagnato –, ha invece riportato *all'interno* del processo esecutivo le eccezioni di rito più gravi (le c.d. nullità insanabili e quelle causate da un difetto di un presupposto processuali), consentendone il rilievo d'ufficio e abilitando la parte interessata a interloquire in una forma meno gravosa dell'opposizione agli atti, cioè con l'istanza *ex art. 486 c.p.c.*, con estensione pure dei meccanismi di sanatoria delle nullità già noti al solo processo di cognizione<sup>212</sup>.

Un altro – forse più evidente – cedimento dell'architettura originaria del codice sta nella casistica descritta negli ultimi paragrafi<sup>213</sup>. Quando il giudice dell'esecuzione arresta l'esecuzione perché difetta il titolo esecutivo o se si spinge persino a rilevare l'inesistenza del rapporto sostanziale, emette un provvedimento che nell'intenzione dei *conditores* sarebbe stato da rendere all'esito di un processo di cognizione (art. 615 c.p.c.). Non sfugge che le due situazioni sono ben diverse e vanno tenute distinte. Quanto alla prima (l'assenza di un efficace titolo esecutivo), ampia parte della dottrina ha riconosciuto che, essendo il titolo condizione indefettibile dell'attività dell'ufficio esecutivo, il giudice dell'esecuzione deve verificarne la perdurante esistenza, così giustificando in chiave sistematica l'attribuzione del potere officioso di controllo. Certo rimane il problema – da alcuni A. ritenuto insormontabile – di conciliare l'esercizio di tale potere con l'opposizione all'esecuzione e la deducibilità, a mezzo della stessa, della mancanza del titolo esecutivo; tuttavia può dirsi che il contrasto con l'insegnamento tradizionale non è stridente<sup>214</sup>.

---

<sup>212</sup> Il riferimento è al fenomeno della *translatio iudicii*, su cui *retro*, § 7.

<sup>213</sup> *Retro*, § 10-12.

<sup>214</sup> L'idea di fondo è che sull'esecutato gravi un vero e proprio onere di opposizione, giustificato dalla presenza del titolo esecutivo. Per tutti, v. LIEBMAN, *Le opposizioni di merito*, cit., 174: «In particolare il creditore non ha, nella maggior parte dei casi [l'A. scriveva nel vigore del codice del 1865] l'onere di provocare il contraddittorio. Perciò, se qualche atto è compiuto violando in qualsiasi modo la legge, è al debitore che spetta di insorgere *ex post facto* contro di esso provocando un regolare giudizio in contraddittorio per il controllo della legalità dell'atto stesso. Con questo sistema si evitano tutti quei giudizi nei quali lo stesso debitore non troverebbe questioni da sollevare; e l'onere a lui imposto di proporre il processo di cognizione elimina numerose contestazioni infondate che, se citato in giudizio, avrebbe sollevato a solo scopo dilatorio»; per ulteriori riferimenti, nell'ottica della fattispecie costitutiva dell'interesse ad agire in opposizione, v. da ultimo MICALI, *(Ri)qualificazione della domanda di opposizione e impugnazione*.

Al contrario, laddove il giudice acceda alla cognizione del credito, superando la barriera rappresentata dal titolo, anche il più consolidato principio entra in crisi. Si può ragionevolmente ipotizzare che il giudice dell'esecuzione ritenga trovarsi di fronte a problemi di facile soluzione<sup>215</sup>, che possano essere affrontati immediatamente, già in sede esecutiva, sulla convinzione che vi sia sostanziale identità di effetti tra la tutela da egli concessa in quella sede e quella offerta dal giudizio di cognizione; è questa però una giustificazione non sufficiente per ricondurre la vicenda entro i confini tradizionali segnati dalla struttura del processo esecutivo. D'altra parte, anche al di là della difficile riconduzione di questi orientamenti a sistema, numerosi sono i problemi lasciati aperti: ad esempio, viene da chiedersi entro che limiti il giudice dell'esecuzione possa spingersi nella cognizione del credito, se cioè possa rilevare d'ufficio anche fatti estintivi diversi dal pagamento o dal soddisfacimento del creditore. Non sfugge poi che, nel silenzio della legge, l'esercizio del potere officioso assume contorni molto diversi a seconda delle prassi dei tribunali o degli orientamenti del singolo giudice<sup>216</sup>.

Nel capitolo seguente l'attenzione si concentrerà su alcuni profili problematici che si è creduto di cogliere nelle pagine precedenti e che spesso sono evidenziati dalla dottrina che se ne è fatta carico e dalla stessa giurisprudenza. In primo luogo, bisognerà soffermarsi sull'estinzione "tipica", per fissarne i caratteri essenziali e verificare se le fattispecie di chiusura anticipata finora censite siano

---

*Note a margine di un rinnovato diniego dell'opposizione all'esecuzione (e agli atti) prima della notifica del precetto*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2017, 344 ss.; e ID., *L'opposizione all'esecuzione*, cit., *passim* e in particolare, 154 ss. Questo onere è giustificato dalla presenza del titolo esecutivo, «che assorbe in sé ogni indagine sul fondamento sostanziale dell'esecuzione e diventa, per questo lato, unica condizione per l'esistenza dell'azione esecutiva» (ancora LIEBMAN, *op. ult. cit.*, 173), azione astratta rispetto al diritto sostanziale, così giustificandosi la *legittima disuguaglianza* (cfr. CAPPONI, *Manuale*, cit., 63) tra precedente ed esecutato oppure. V. *infra*, Cap. III, § 1.

<sup>215</sup> V., seppure relativamente a un problema parzialmente diverso da quello ora in esame, le considerazioni di ORIANI, *L'opposizione*, cit., 44 ss.: «Il debitore chiede al g.e. l'emanazione di un provvedimento con un determinato contenuto, deducendo a fondamento della richiesta un motivo che costituisce oggetto di una opposizione all'esecuzione; il g.e. emana il richiesto provvedimento, che nella parte motiva ha un contenuto identico ad una sentenza di accoglimento dell'opposizione all'esecuzione. Tanto per fare degli esempi, si pensi ad un'ordinanza di non luogo a procedere sull'istanza di vendita o assegnazione per mancanza di titolo esecutivo o per impignorabilità del bene [...]. Lo stesso fenomeno si verifica in una prospettiva invertita rispetto a quella ora esaminata: il g.e. emana il provvedimento richiesto dal creditore ritenendo, in motivazione, infondata la deduzione del debitore idonea ad integrare materia di opposizione all'esecuzione. Le ragioni di tale fenomeno non riescono, talvolta, oscure: il g.e. ritiene si tratti di problemi di facile soluzione, originati sovente dall'intento dilatorio del debitore [...] onde la instaurazione di un processo ordinario di cognizione si rivela sproporzionata rispetto all'esito scontato della lite».

<sup>216</sup> PILLONI, *op. ult. cit.*, 42.

in qualche misura ad essa riconducibili. Se la risposta a questo interrogativo fosse negativa, molte delle questioni troverebbero automaticamente soluzione e non vi sarebbe molto altro da aggiungere, poiché l'estinzione gode di una disciplina processuale e sostanziale sufficientemente completa: si tratta cioè di un istituto ormai arato in tutti i suoi snodi fondamentali dal pensiero teorico e rodato nell'applicazione pratica; sicchè, alla fine dei conti, sarebbe quantomeno "comodo" catalogare tali fattispecie entro le categorie già note al codice di procedura civile. In caso contrario, invece, si renderà necessario fissare la disciplina processuale della chiusura anticipata (determinazione degli effetti sul processo esecutivo pendente e del momento di loro determinazione, individuazione del mezzo d'impugnazione, coordinamento tra quest'ultimo e l'esecuzione corso, disciplina delle spese...) e sostanziale (in particolare, sarà da affrontare il nodo degli effetti sulla prescrizione).

Bisognerà poi verificare se la struttura del processo esecutivo sia idonea allo svolgimento di quegli *accertamenti* (che in alcuni casi, come si è visto, hanno ad oggetto questioni di merito) che sono la premessa necessaria dell'esercizio del potere officioso. Verrà così in rilievo il profilo del contraddittorio nell'esecuzione forzata, che dovrà essere esaminato per capire se le parti siano sufficientemente garantite davanti all'esercizio di poteri officiosi in sede esecutiva<sup>217</sup>.

Ci si soffermerà, infine, sul più intricato dei problemi che la chiusura anticipata prospetta, e cioè il concorso tra i rimedi oppositivi e, ancor prima, il concorso tra il potere officioso e il potere di opposizione. Anche in questo caso, sono numerosi gli interrogativi lasciati aperti: l'esercizio dell'opposizione non comporta alcuna preclusione al potere di rilievo officioso, come mostra di ritenere la giurisprudenza sopra citata, oppure il giudice in quel caso vede "irreggimentato" il suo potere nell'ambito della fase sommaria dell'opposizione? Quanto agli esiti dei giudizi oppositivi, occorre chiarire in che termini l'opposizione agli atti (che come si è anticipato è il rimedio tipico contro i provvedimenti di chiusura anticipata), con la sua struttura di giudizio di cognizione in unico grado seguito dall'impugnazione di legittimità, costituisca un idoneo contesto per trattare le questioni che il legislatore del 1940 avrebbe

---

<sup>217</sup> Si pensi al più volte richiamato art. 486 c.p.c. (su cui v. anche infra, Cap. III, § 2), al quale è stata assegnata la funzione di norma attuativa del contraddittorio nel processo esecutivo, disposizione che consente alla parte di interloquire con il giudice dell'esecuzione e di investirlo di questioni "da opposizione".

voluto oggetto di un processo avente la struttura della cognizione piena in due gradi di merito.

Nell'ultimo capitolo si riprenderà la conclusione sopra accennata – la proposta, cioè, di guardare al fenomeno della chiusura anticipata, nelle sue coordinate complessive, quale espressione di un ampliamento dei poteri del giudice dell'esecuzione – per tentare di inquadrarla nel contesto dell'imponente mutamento legislativo e giurisprudenziale che interessa il processo esecutivo odierno.

## CAPITOLO II

### I CASI DI ESTINZIONE E I RELATIVI PROFILI DINAMICI. LA LORO COMPATIBILITA' CON LA CHIUSURA ATIPICA.

**SOMMARIO:** 1. L'estinzione: figure tipiche. Cenni sull'estinzione per rinuncia agli atti (629 c.p.c.). – 2. *Segue.* L'estinzione per inattività (art. 630, comma I). Il problema della tassatività delle fattispecie estintive. – 3. *Segue.* La diserzione dell'udienza (art. 631 c.p.c.). – 4. L'estinzione per mancata instaurazione della fase di merito di un'opposizione (art. 624, comma 3, c.p.c.). – 5. Esame di alcuni casi dubbi. Applicazioni del principio di tassatività delle fattispecie estintive e conseguenze in tema di prescrizione. – 6. L'eccezione di estinzione. – 7. Il reclamo. – 8. Il regime dell'ordinanza che chiude anticipatamente il processo esecutivo e la sanatoria in caso di errore nella scelta del rimedio. Sul problema del concorso tra i rimedi. – 9. Effetti dell'estinzione. L'art. 187-bis disp. att. c.p.c. Estinzione e prescrizione – 10. Conclusioni e transizione.

#### **1. L'estinzione: figure tipiche. Cenni sull'estinzione per rinuncia agli atti (629 c.p.c.).**

La disciplina dell'estinzione del processo esecutivo consta di poche disposizioni, collocate alla fine del III libro del codice, nel capo II del titolo VI, dedicato anche alla sospensione. Si compendia in cinque articoli, quattro dei quali presenti fin dall'entrata in vigore del codice: l'art. 629 c.p.c., che regola la rinuncia agli atti; l'art. 630 c.p.c., che disciplina l'estinzione per inattività delle parti; l'art. 631 c.p.c., il quale prevede la peculiare ipotesi della mancata comparizione di entrambe le parti all'udienza; infine, l'art. 632 c.p.c. che detta la disciplina degli effetti dell'estinzione del processo. Ad essi è stato aggiunto l'art. 631-bis c.p.c. con il d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. in l. 6 agosto 2015, n. 132, che sanziona con l'estinzione il mancato adempimento di alcuni obblighi pubblicitari preliminari alla vendita<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Esternamente al titolo VI è collocato l'art. 608-bis c.p.c., introdotto dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in l. 14 maggio 2005, n. 80, che disciplina l'estinzione dell'esecuzione per rinuncia della parte istante. La norma afferma che l'esecuzione intrapresa con precetto per consegna o rilascio «si estingue se la parte istante, prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all'ufficiale giudiziario». Altra fattispecie espressamente

Nelle pagine che seguono si individueranno i caratteri essenziali delle figure di estinzione “tipica” – cioè, appunto, disciplinata nel codice – concentrandosi in particolare sull’art. 630 c.p.c., che, come si vedrà, è la disposizione di maggior interesse ai fini di questo studio. L’articolo ultimo citato prevede che il mezzo d’impugnazione avverso l’ordinanza dichiarativa dell’estinzione è il reclamo al collegio. L’esistenza di un rimedio *ad hoc* ha costituito un aspetto d’interesse non soltanto in ottica sistematica, ma anche dal punto di vista pratico, poiché ci si è a lungo interrogati se i provvedimenti di chiusura anticipata, in quanto immediatamente non riconducibili alla figura dell’estinzione, fossero soggetti a reclamo, ovvero se le doglianze della parte interessata dovessero essere veicolate in un’opposizione. La seconda alternativa è quella che ha prevalso – lo si è anticipato nel Capitolo I – ma a lungo si è contesa il campo con la prima, non senza spiacevoli conseguenze per le parti che avessero errato nella scelta del rimedio.

L’esame delle figure estintive deve cominciare dall’art. 629 c.p.c.<sup>2</sup>, il quale, in consonanza con l’art. 306 c.p.c., disciplina l’estinzione del processo per rinuncia agli atti<sup>3</sup>. La disposizione, rimasta immutata dall’entrata in vigore del codice,

---

qualificata come estintiva, sulla quale si avrà modo di tornare *infra*, è quella oggi prevista dall’art. 567 c.p.c. V. *retro*, Cap. I, § 1, quanto agli art. 540-*bis* c.p.c. e 164-*bis* disp. att. c.p.c.

<sup>2</sup> In generale sull’estinzione per rinuncia, v., senza pretesa di completezza: BIANCHI D’ESPINOSA – BALDI, *Estinzione del processo (diritto processuale civile)*, in *Enc. dir.*, XV, Milano, 1966, 916 ss. e in particolare 926 ss.; G. MONTELEONE, *Estinzione (processo di cognizione)*, in *Dig. disc. priv. (sez. civ.)*, VIII, Torino, 1992, 131 ss., spec. 133; SALETTI, *Estinzione del processo: I) Diritto processuale civile*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1994; VACCARELLA, *Rinunzia agli atti del giudizio*, in *Enc. del diritto*, vol. XL, Milano, 1989, 960 ss.

<sup>3</sup> Risale a SATTA, *Commentario*, III, cit., 509, la tesi per cui nel processo esecutivo non ha luogo la distinzione tra rinuncia agli atti e rinuncia all’azione: «in seguito alla rinuncia (come del resto in seguito alla estinzione per inattività delle parti) si producono conseguenze sostanziali definitive che non hanno riscontro nel processo di cognizione, e prima fra tutte la liberazione del bene dal pignoramento o la restituzione della somma ricavata al debitore. Non avrebbe dunque senso dire, per l’esecuzione, che con la rinuncia si estingue il processo ma non l’azione, perché in realtà è proprio l’azione, indissociabile dai beni sui quali si esercita, che si estingue»; v. poi VACCARELLA, *Rinunzia agli atti*, cit., 980 ss. (ove si chiarisce che la profonda distinzione tra processo di cognizione ed esecutivo, dal punto di vista dell’istituto in parola, sta nel fatto che «per il giudice dell’esecuzione è indifferente accertare se la rinuncia sia agli atti ovvero all’azione, dal momento che essa, quale che ne sia la natura, non potrà che dar luogo all’estinzione del processo esecutivo: la vera natura della rinuncia non potrà che essere accertata – senza che abbia rilevanza di sorta l’eventuale qualificazione operata dal giudice dell’esecuzione nel provvedimento dichiarativo dell’estinzione – dal giudice dell’opposizione proposta (ex art. 615 c.p.c.) contro l’esecuzione *ex novo* intrapresa dal rinunciante). *Contra* IANNICELLI, *Note sull’estinzione del processo esecutivo*, cit., 66, secondo il quale le tesi sopra riferite «sono mosse da un tentativo di sottolineare il peculiare rapporto fra azione esecutiva ed il suo oggetto, e non certo dall’intenzione di giustificare una “consumabilità” dell’azione esecutiva a seguito della estinzione del processo che – a tacer d’altro – contrasterebbe con una delle sue peculiari caratteristiche, e cioè la c.d. persistenza»; ID., *Art. 629 c.p.c.*, in ARIETA – DE SANTIS – DIDONE, *Codice commentato*, cit., 1752 ss.; nello stesso senso SALETTI,



consta di tre commi. I primi due – di certa rilevanza sistematica – distinguono fra rinuncia precedente e rinuncia successiva all’aggiudicazione o all’assegnazione: nel primo caso, per produrre l’effetto estintivo, la rinuncia deve provenire dal creditore pignorante e da tutti quelli muniti di titolo esecutivo; nel secondo, invece, debbono rinunciare tutti i creditori concorrenti. Sicchè questa norma ha fornito un importante argomento alla tesi secondo cui l’espropriazione è retta da due azioni, una espropriativa in senso stretto e l’altra satisfattiva, la cesura tra le quali è individuata proprio nella vendita<sup>4</sup>.

---

*Processo esecutivo e prescrizione. Contributo alla teoria della domanda esecutiva*, Milano, 1992, 228 ss.; per indicazioni v. anche TARZIA, *L’oggetto del processo di espropriazione*, cit., 43 ss..

<sup>4</sup> La tesi della duplicità delle azioni nell’espropriazione è stata sostenuta da ANDRIOLI, *Il concorso dei creditori nell’esecuzione singolare*, Roma, 1937, 8 ss. e GARBAGNATI, *Il concorso dei creditori nell’espropriazione singolare*, Milano, 1938, 140 ss. ANDRIOLI distingueva tra rapporto di espropriazione e rapporto di soddisfazione, dei quali soltanto il primo era dominato dal titolo esecutivo, posto che questo, dopo il raggiungimento della «meta mediata» dell’espropriazione, non garantisce il conseguimento di quella immediata, cioè la soddisfazione del creditore. Secondo l’illustre A., a sostenere che «la facoltà di espropriare rientra nel potere di soddisfazione», il difetto dell’azione satisfattiva «dovrebbe travolgere nel nulla anche la facoltà di espropriare: praticamente la mancata collocazione del creditore precedente nella graduazione o nella distribuzione del prezzo dovrebbe render nulla la espropriazione del bene e la conversione di questo in denaro» (*op. cit.*, 13-14). Sicchè si deve postulare l’indipendenza dei poteri – pur correlati – di espropriazione e di soddisfazione. Il GARBAGNATI rilevava che, se con il venire alla luce del titolo nasce l’azione espropriativa, e cioè il diritto di ottenere l’espropriazione dagli organi esecutivi, così non è anche per il diritto alla soddisfazione, perché l’obbligo per l’organo giurisdizionale sorge solo dopo che si è formato lo stato di riparto e il credito sia stato collocato utilmente. Sicchè, l’azione esecutiva è «come un genus comprensivo di due distinti diritti: l’azione di espropriazione *strictu sensu*, od azione espropriativa, consistente nel diritto all’espropriazione di uno o più beni del debitore inadempiente o di un terzo responsabile [...]; e l’azione satisfattiva, cioè il diritto all’assegnazione del ricavo dell’espropriazione stessa, che compete [...] a tutti i creditori dell’espropriato, indipendentemente dal possesso di un titolo esecutivo, ed è, al pari dell’azione espropriativa, un diritto autonomo, non presupponendo [...] la previa dimostrazione agli organi esecutivi dell’effettiva esistenza del credito oggetto della pretesa esecutiva» (*op. cit.*, 140-141 ss.). ANDRIOLI ha confermato la tesi della non unitarietà dell’azione espropriativa anche in vigenza del codice attuale: v. ad es. *Commento*, cit., 389: l’art. 629 c.p.c. per l’A. è «l’ennesima prova che la distinzione tra azione espropriativa e azione satisfattiva sussiste anche nel codice vigente, e che nella fase successiva all’atto espropriativo finale (vendita) l’azione spetta a tutti i creditori, ancorchè non muniti di titolo esecutivo»; GARBAGNATI (*Il concorso dei creditori nel processo di espropriazione*, Milano, 1959, 12 ss.) scinde l’attuazione della (unitaria) sanzione esecutiva in due distinti momenti (fase liquidativa e fase satisfattiva). Alla tesi unitaria hanno aderito, tra gli altri, BONSIGNORI, *L’esecuzione forzata*, cit., 160 ss.; DENTI, *Distribuzione della somma ricavata (nell’espropriazione forzata)*, in *Enc. dir.*, XIII, Milano, 1964, 321 ss.; FURNO, *Disegno sistematico*, cit., 39 ss.; MANDRIOLI, *L’azione esecutiva*, cit., 531 ss.; MICHELI, *Artt. 2910*, in *Commentario del codice civile*, a cura di SCIALOJA - BRANCA, cit., 1 ss., spec. 13 ss.; più di recente, SALETTI, *Processo esecutivo*, cit., 177 ss. La distinzione teorica tra azione espropriativa e azione satisfattiva è legata anche alla questione della classificazione dell’azione esercitata dai creditori privi di titolo esecutivo (i quali non hanno poteri d’impulso nella procedura: v. ad es. l’art. 526 c.p.c., dettato per l’espropriazione mobiliare: «i creditori intervenuti a norma dell’art. 525 partecipano alla espropriazione dei mobili pignorati e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti»; v. anche gli artt. 551 e 564 c.p.c.); essa oggi si presenta quindi in termini diversi, dopo la sostituzione dell’art. 499 c.p.c. avvenuta nel 2005 (in tema v. *infra*, Cap. III, § 2 e 6, ove più ampi riferimenti). In estrema sintesi, i creditori privi di titolo esecutivo o vedono il proprio credito riconosciuto da parte del debitore o, in mancanza, possono soltanto ottenere l’accantonamento delle somme, per un massimo di tre anni, in attesa che si formi in loro favore

Al di là della disputa, certo è che «fino alla trasformazione del bene pignorato in denaro» il processo esecutivo «è dominato dal potere dei soli creditori titolati che possono darvi impulso ovvero sottrarlo con la rinuncia [...]»; successivamente i creditori hanno eguale diritto a soddisfarsi sul ricavato, salvo cause di prelazione, e sono tutti, pertanto, chiamati a concorrere alla rinuncia»<sup>5</sup>. Peraltro, quanto all'individuazione del momento spartiacque, in passato si sono registrate differenti interpretazioni a causa della formulazione della disposizione, che nel primo comma discorre di «assegnazione» e «aggiudicazione» e nel secondo di «vendita»<sup>6</sup>. Lo scopo della disposizione, individuato nella volontà di preservare l'aspettativa del terzo aggiudicatario, è oggi ulteriormente garantito dall'art. 187-bis disp. att. c.p.c., il quale rende intangibili gli effetti dell'aggiudicazione anche provvisoria al verificarsi dell'estinzione o della chiusura anticipata del processo esecutivo<sup>7</sup>.

L'ultimo comma dell'art. 629 c.p.c. richiama l'applicazione, in quanto possibile, dell'art. 306 c.p.c. È unanimemente esclusa la necessità di accettazione da parte dell'esecutato, sebbene la disposizione ultima citata richieda quale presupposto dell'estinzione per rinuncia nel processo di cognizione l'accettazione delle parti costituite «che potrebbero aver interesse alla prosecuzione»<sup>8</sup>. In effetti, si ritiene l'accettazione dell'esecutato non necessaria proprio perché egli è istituzionalmente interessato alla cessazione dell'aggressione esecutiva nei suoi confronti<sup>9</sup>. Trova applicazione invece il

---

un titolo esecutivo in un giudizio di cognizione. Per tutti, v. PILLONI, *Accertamento e attuazione del credito nell'esecuzione forzata*, Torino, 2011, *passim* e in particolare 128 ss.

<sup>5</sup> IANNICELLI, *Art. 629*, cit., 1756. Quanto alla particolare posizione del *creditor creditoris* che abbia proposto domanda di sostituzione esecutiva ai sensi dell'art. 511 c.p.c., la giurisprudenza ritiene che egli non acquisisca attraverso l'esercizio di quel particolare potere la posizione di un vero e proprio surrogante: egli dunque non è abilitato ad impedire al proprio debitore (che nell'espropriazione ha la veste di creditore) di rinunciare agli atti della procedura e quindi ad evitare l'effetto estintivo: così Cass., 17 novembre 2020, n. 26054, in *Riv. Esec. Forz.*, 2020, 676 ss., con nota di DI FEO, *Domanda di sostituzione ex art. 511 c.p.c. ed estinzione della procedura esecutiva*; in tema v. DELLE DONNE, *La rinuncia dei creditori titolati ex art. 629, 1° co., c.p.c. non estingue il processo esecutivo senza il ricorso del subcreditore ex art. 511: un'implausibile presa di posizione della giurisprudenza di merito*, in nota a Trib. Roma, 4 agosto 2008, in *www.judicium.it*, 2010; più in generale, CAPPONI, *La "sostituzione esecutiva" tra vecchio e nuovo codice*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1990, 95 ss.

<sup>6</sup> Sul punto, v. ANDRIOLI, *Intervento dei creditori*, in *Enc. Dir.*, Milano, XXII, 1972, 486 ss. e in particolare 516 ss.; IANNICELLI, *Note*, 274 ss.; ID., *Art. 629*, cit., 1757, MICHELI, *In tema di rinuncia agli atti dell'espropriazione*, in *Giust. civ.*, 1961, I, 1277, in nota a Cass., 11 novembre 1960, n. 3019; VACCARELLA, *Rinuncia*, cit., 980 ss.; SASSANI, *op. cit.*, 568 ss.

<sup>7</sup> IANNICELLI, *Art. 629*, cit., 1759; sull'art. 187-bis, v. *infra*, in questo Cap., § 9.

<sup>8</sup> Per tutti, VACCARELLA, *Rinuncia agli atti*, cit., 983.

<sup>9</sup> Per riferimenti e precisazioni, v. ancora IANNICELLI, *Art. 629*, cit. 1756. Quanto alla necessità che l'accettazione pervenga da tutti i creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, ancorchè non

secondo comma, per il quale la rinuncia deve provenire dalla parte personalmente o da suo procuratore, verbalmente in udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti. Una volta pervenute la dichiarazione di rinuncia al giudice, questi dichiara l'estinzione del processo a seguito del controllo di regolarità delle stesse (art. 306, comma 3, c.p.c.). Prevalente è la tesi che l'estinzione opera di diritto e il provvedimento dichiarativo del giudice dell'esecuzione ha funzione meramente ricognitiva<sup>10</sup>.

In punto di spese, l'art. 306, u.c., c.p.c. stabilisce l'obbligo di rimborso a carico del rinunciante, salvo diverso accordo tra le parti; le spese sono liquidate «dal giudice istruttore» con ordinanza non impugnabile. Un corto circuito è creato dall'art. 632 c.p.c., il quale, nel regolare gli effetti dell'estinzione del processo esecutivo, richiama a sua volta l'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., che detta la regola per cui «le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate». La giurisprudenza prevalente ritiene che ai casi di rinuncia agli atti trovi applicazione la regola dettata per l'analoga situazione nel processo di cognizione<sup>11</sup>: in sostanza, il richiamo all'art. 306 c.p.c. prevale quale norma

---

temporanei, si è osservato che la lettera dell'art. 629 c.p.c., non introducendo alcuna distinzione, vale ad affermare la necessità dell'accettazione anche da parte di costoro. Spesso questo argomento è stato condiviso dalla giurisprudenza, la quale utilizza questa conclusione come punto di partenza per rispondere affermativamente al più generale quesito se i creditori tardivamente intervenuti possano compiere atti d'impulso ove muniti di titolo esecutivo: v. in tal senso Cass., 26 agosto 2014, n. 18227: «dall'art. 629 c.p.c., che prevede l'estinzione del processo esecutivo nel caso di rinuncia agli atti esecutivi da parte del creditore pignorante o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, si desume che anche questi ultimi, ancorché siano intervenuti tardivamente, hanno la facoltà di provocare i singoli atti di esecuzione, in quanto non sarebbe in alcun modo giustificabile il permanere della procedura esecutiva per la mancata rinuncia del creditore intervenuto tardivamente se questi non avesse il potere di promuovere il completamento della procedura stessa. Resterebbe altrimenti frustrata la *ratio* della norma di impedire – per ragioni di economia processuale e di effettività della tutela – che il processo si estingua quando vi sono creditori intervenuti che hanno interesse alla sua prosecuzione, senza che sussistano motivi per distinguere la posizione dei creditori intervenuti tardivamente rispetto a quelli intervenuti tempestivamente»; v. anche Cass., 30 novembre 2005, n. 26088. Critico sul punto SASSANI, *op. cit.*, 566, ravvisando nella motivazione delle sentenze un'inversione argomentativa.

<sup>10</sup> In giurisprudenza, Cass., 21 novembre 2017, n. 27545, in *Foro it.*, 2018, I, 1328, con nota di VIGLIONE, *Sulla rinuncia agli atti in caso di pagamento del debito*. Cfr. però Cass., 14 marzo 2008, n. 6885, in *Giur. it.*, 2008, 2260, con nota di RONCO, *Rinuncia agli atti e dichiarazione di estinzione del processo esecutivo: ammissibilità ed effetti dell'intervento compiuto nel tempo compreso tra l'uno e l'altra*. V. anche Trib. Bari, 27 luglio 2007, n. 2016, in *Riv. Esec. Forz.*, 2007, 726, con nota di AMENDOLAGINE, *La natura "dichiarativa" dell'ordinanza di estinzione del processo esecutivo, e la sua revocabilità in fase di reclamo per inosservanza dei presupposti indicati nell'art. 629, 1° co., c.p.c.*

<sup>11</sup> Cass., 13 giugno 1992, n. 7254, in *Giur. it.*, 1993, 1020; Cass., 4 agosto 2000, n. 10306, ove è ribadito che sono poste a carico del debitore esecutato le spese del processo esecutivo se esso si sia concluso e non se si sia arrestato per rinuncia o inattività delle parti, venendo poste nel primo caso a carico del rinunciante; Cass., 25 agosto 2006, n. 18514; Cass., 16 dicembre 2010, n. 25439. Altre pronunce richiamano il criterio degli artt. 632-310 c.p.c. come riferito a tutti i casi di estinzione: v. Cass. 7 maggio 2002, n. 6509; Cass., 24 aprile 2005, n. 7764. In tema, v. DE SANTIS DI

speciale sulla regola desumibile dal combinato tra l'art. 632 c.p.c. e l'art. 310 c.p.c., per cui il rinunciante è obbligato a rimborsare le spese sostenute dal debitore (ad es., quelle sostenute per godere della difesa tecnica, per la comparizione innanzi al giudice ove disposta, o ancora per presentare istanze *ex art. 486 c.p.c.*) e, poiché difetta di discrezionalità, il giudice dell'esecuzione può liquidare a carico del primo le spese anche senza offrire sul punto specifica motivazione<sup>12</sup>.

Quanto all'impugnazione del capo del provvedimento in cui vi è la liquidazione delle spese, dopo un periodo in cui si era affermata, ove la parte intendesse contestare esclusivamente tale statuizione, l'esperibilità del ricorso straordinario per cassazione *ex art. 111 Cost.*, trattandosi di provvedimento decisorio su diritti (si ricordi pure che l'art. 306, u.c., c.p.c., espressamente qualifica l'ordinanza come «non impugnabile»), oggi prevale l'orientamento che consente l'esperibilità del reclamo *ex art. 630 c.p.c.*<sup>13</sup>

Infatti, è pacifico che il reclamo previsto nell'art. 630 c.p.c., comma 3, c.p.c., sia applicabile non solo alla fattispecie prevista in tale disposizione, ma anche all'ordinanza di estinzione per rinuncia agli atti<sup>14</sup>. Di fronte al silenzio dell'art. 629 c.p.c. (mentre l'art. 631 c.p.c. dispone l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo precedente) la giurisprudenza e la dottrina si erano divise, con opzione maggioritaria che estendeva il reclamo e tesi minoritaria che propugnava l'opposizione agli atti esecutivi<sup>15</sup>. Il problema è stato

---

NICOLA, *Le spese nell'estinzione del processo esecutivo e la novella dell'art. 632 c.p.c. ex lege 302/1998*, in *Rass. Esec. Forz.*, 2005, 355 ss., spec. 358, in nota a Cass., 4 aprile 2003, n. 5325.

<sup>12</sup> Cass. 27 febbraio 2009, n. 4849.

<sup>13</sup> Nel primo senso, v. Cass., 15 gennaio 2003, n. 481, in *Foro it.*, 2003, I, 2424, con nota di DE SANTIS DI NICOLA; Cass., 6 agosto 2002, n. 11768, in *Giur. it.*, 2003, 1127, con nota di RONCO, *Considerazioni sul mezzo con cui impugnare il provvedimento del giudice dell'esecuzione che pronuncia sulle spese a seguito di rinuncia agli atti del processo (e su come tentare di evitare il fenomeno del concorso di impugnazioni)*; Cass., 4 agosto 2000, n. 10306. Nel secondo senso, soprattutto, Cass., 26 agosto 2013, n. 19540, che ha espressamente compiuto l'*overruling* sul punto, superando l'orientamento precedente e concludendo anche quando si intenda impugnare il solo capo avente ad oggetto le spese, il mezzo di impugnazione è il reclamo *ex art. 630 c.p.c.* *Ratio* del mutamento giurisprudenziale, dal dichiarato intento deflattivo del contenzioso che investe la Corte di Cassazione, è la tendenza ad escludere la possibilità di ricorrere per cassazione *ex art. 111 Cost.* avverso il capo sulle spese dei provvedimenti definitivi di procedimenti diversi dal processo ordinario di cognizione e l'inopportunità di scindere il provvedimento, sul piano dell'impugnazione, tra spese e "merito" (che come si dirà subito, è soggetto al reclamo al collegio). Per un'applicazione di questo orientamento generale all'estinzione agli atti, v. Cass., 3 dicembre 2020, n. 27614. Sul punto v. anche *infra*, in questo Cap., § 9.

<sup>14</sup> Nota SASSANI, *op. cit.*, 570, che la ragione dell'omissione legislativa è da cercarsi nella fattispecie generatrice dell'estinzione: il fatto che il precedente avesse abdicato si riteneva escludesse l'insorgere di conflitti.

<sup>15</sup> Ammettono il reclamo SATTA, *Commentario*, III, cit., 511; ANDRIOLI, *Commento*, III, cit., 393; TARZIA, *Il contraddittorio nel processo esecutivo*, cit., 235. *Contra*, in giurisprudenza Trib. Bologna,

definitivamente risolto dalla Corte Costituzionale, con la sentenza 17 dicembre 1981, n. 195<sup>16</sup>, la quale ha dichiarato incostituzionale l'art. 630, u.c., c.p.c., nella parte in cui non estende il reclamo previsto da tale disposizione anche all'ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa dell'estinzione per rinuncia agli atti. Ad avviso della Corte costituzionale, il fatto che avverso l'ordinanza ex art. 629 c.p.c. potesse essere riconosciuta l'esperibilità dell'opposizione agli atti non valeva a riequilibrare la sperequazione cui la legge dava luogo, perché mentre la sentenza sul reclamo è soggetta agli ordinari mezzi d'impugnazione, l'opposizione agli atti esecutivi si conclude con sentenza non impugnabile se non col ricorso straordinario<sup>17</sup>.

Prima di passare oltre, è bene dar qui conto di una fattispecie estintiva peculiare, che è stata introdotta con la riscrittura del terzo comma dell'art. 619 c.p.c. operata dalla l. 24 febbraio 2006, n. 52. Quando le parti del giudizio di opposizione di terzo raggiungono un accordo all'udienza davanti al giudice dell'esecuzione, questi ne dà atto con ordinanza «adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo altresì in questo caso anche sulle spese». Evidentemente, l'accordo che può dar luogo ad estinzione è quello che contiene il riconoscimento, da parte del procedente, dell'altruità del bene: secondo gli interpreti, si tratta di un'equiparazione di tale esito dell'opposizione di terzo alla rinuncia agli atti esecutivi<sup>18</sup>.

---

12 novembre 1981, in *Giur. it.*, 1982, I, 1777; cfr. CONSOLO, *Commento a Corte Cost.*, 17 dicembre 1981, n. 195, in *Le Nuove Leggi Civ. Comm.*, 1982, 965 ss. Sull'utilizzo dell'opposizione agli atti esecutivi per contestare l'ordinanza che decideva sull'eccezione di estinzione per rinuncia, v. ORIANI, *L'opposizione agli atti esecutivi*, cit., 51 ss., e in part. 55.

<sup>16</sup> In *Foro it.*, 1982, I, 4, con nota di PROTO PISANI, e in *Nuove leggi civ. comm.*, 1982, 964, con nota di CONSOLO, cit. La pronuncia è riguardata con favore da chi osserva che la diversa soluzione (l'opposizione agli atti) avrebbe comportato un'ulteriore frammentazione nel sistema dei rimedi esecutivi, con rischio di vulnerare l'effettività della tutela delle parti: IANNICELLI, *Note*, cit., 187 e più di recente, *Id.*, *Art. 630*, in *Codice commentato*, cit., 1792.

<sup>17</sup> Per un caso particolare, v. Trib. Bari, 29 maggio 2007, in *Riv. Esec. Forz.*, 2008, 259, con nota di AMENDOLAGINE, *Sui possibili rimedi processuali esperibili avverso l'ordinanza del g.e. dichiarativa dell'estinzione del processo ex art. 629 c.p.c.*, in un caso in cui il Tribunale aveva ritenuto inammissibile il reclamo proposto da un creditore titolato avverso l'ordinanza di estinzione pronunciata malgrado l'assenza di rinuncia da parte di quest'ultimo, sulla scorta del fatto che in realtà egli fosse "privo di legittimazione". Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il reclamo ritenendo che *in parte qua* l'ordinanza del giudice dell'esecuzione fosse impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi e non con il reclamo, trattandosi di una contestazione relativa non alla dichiarata estinzione in sé, ma al profilo della negazione del diritto di tale creditore a proseguire l'esecuzione.

<sup>18</sup> IANNICELLI, *Art. 629*, cit., 1753. Per ulteriori riferimenti, v. METAFORA, *L'opposizione di terzo all'esecuzione*<sup>2</sup>, cit., 264.

## 2. *Segue. L'estinzione per inattività (art. 630, comma I). Il problema della tassatività delle fattispecie estintive.*

L'art. 630 c.p.c. riassume nel primo comma i presupposti dell'estinzione per inattività delle parti nel processo esecutivo<sup>19</sup>. La norma si apre con la clausola «oltre che nei casi previsti dalla legge» e descrive un'unica fattispecie di estinzione, consistente nella mancata prosecuzione o mancata riassunzione del processo esecutivo nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice. L'interpretazione del primo comma, e in particolare della frase di apertura, è stata assai discussa e ha dato vita a vivaci contrasti giurisprudenziali, soprattutto relativi al trattamento di quelle ipotesi «inerziali» non espressamente qualificate dalla legge come estintive. In questa sede, oltre a individuare le fattispecie che pacificamente vengono ricondotte all'art. 630 c.p.c., ci si occuperà del dibattito attorno alla tassatività e tipicità delle fattispecie estintive, che è forse il punto di maggiore interesse per questa trattazione, posto che dalla soluzione del problema cambia l'area di estensione del provvedimento di chiusura anticipata.

Prima di proseguire oltre, occorre ricordare che l'art. 630 c.p.c. è stato integralmente sostituito dal d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, nel contesto della prima grande riforma del codice di procedura del 1940, in risposta al dissenso manifestato dal ceto forense per la rigidità della precedente disposizione<sup>20</sup>. Le modifiche apportate nel 1950 riguardarono soprattutto il regime dell'estinzione, sostituendosi al rilievo officioso la necessità di una eccezione di parte da svolgersi «prima di ogni altra sua difesa». Proprio su questo aspetto è intervenuta

---

<sup>19</sup> È il caso di chiarire che la nozione di “parte” deve intendersi come riferita ai creditori muniti di titolo esecutivo prima dell'aggiudicazione/assegnazione, mentre dopo di esse l'inattività riguarda tutti i creditori. Ciò in ossequio allo stesso principio che informa la disciplina dell'art. 629 c.p.c. già esaminato nel paragrafo precedente, in base al quale poteri d'impulso spettano nella fase espropriativa soltanto ai titolari, mentre nella fase satisfattiva a tutti i creditori.

<sup>20</sup> In questo senso v. IANNICELLI, *Note*, cit., 19. Il testo originario dell'art. 630 c.p.c. è infatti stato sostituito (non con la legge di riforma, l. 14 luglio 1950, n. 581, ma) con il successivo decreto del Presidente della Repubblica indicato nel testo, contenente disposizioni di coordinamento e attuazione. Il testo originario dell'art. 630 c.p.c. disponeva: «Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice. / L'estinzione è dichiarata dal giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio. Se il processo è stato proseguito o riassunto ed è stato eseguito un provvedimento del giudice, l'estinzione non può essere dichiarata. / Si applica la disposizione dell'articolo 308». Contestualmente venne sostituito l'art. 631 c.p.c.

nuovamente – quasi sessant’anni dopo – la l. 18 giugno 2009, n. 69, reintroducendo la rilevabilità officiosa<sup>21</sup>.

Tornando all’ambito di applicazione, seppure, come si è detto, la disposizione è stata terreno di scontro tra gli interpreti, non v’è dubbio che debba essere ricondotta all’art. 630, comma 1, c.p.c. la riassunzione di cui tratta l’art. 627 c.p.c.<sup>22</sup>. L’esecuzione sospesa ai sensi dell’art. 624 c.p.c. in pendenza di un giudizio di opposizione necessita di un atto di riassunzione per riprendere il suo corso e si estingue per inattività se tale atto non intervenga entro il termine perentorio eventualmente fissato dal giudice, o, in assenza, in quello di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d’appello che rigetta l’opposizione<sup>23</sup>.

La stessa conclusione si deve trarre per la mancata riassunzione in esito al giudizio di divisione nell’espropriazione di beni indivisi. In questo caso si verifica un’ipotesi di sospensione, prevista dall’art. 601 c.p.c., in ragione della pendenza di un processo di cognizione necessario alla determinazione dell’oggetto dell’espropriazione, concluso il quale occorre l’impulso di parte per riattivare il processo esecutivo<sup>24</sup>.

Si riteneva ricompreso nell’ambito d’applicazione dell’art. 630 c.p.c. il caso della mancata riassunzione del processo esecutivo alla conclusione con esito positivo del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo *ex art.* 549 c.p.c., fattispecie ora venuta meno per la ragione che tale procedimento, dopo la riforma attuata con l. 24 dicembre 2012, n. 228, non dà più luogo ad un incidente di

---

<sup>21</sup> Sul punto v. *infra*, in questo Cap. § 6.

<sup>22</sup> In tal senso v., ad es., ANDRIOLI, *Commento*, cit., 391; BELLÈ, *Estinzione tipica e chiusura atipica*, cit., 451; DE SANTIS DI NICOLA, *Art. 630*, in *Codice di procedura civile commentato* a cura di COMOGLIO – VACCARELLA, Milano, 2010, 2610; FANELLI, *Art. 630 c.p.c.*, in *Commentario del Codice di Procedura Civile*, a cura di COMOGLIO – CONSOLO – SASSANI – VACCARELLA, Torino, 2013, VII, 508; PROTO PISANI, *Lezioni*, cit., 738; SALETTI, *Estinzione del processo*, cit., 17; STROPPARO, *Art. 630*, in *Codice di procedura civile* diretto da CONSOLO, III, Milano, 2018, 1590 ss.

<sup>23</sup> Nel silenzio dell’art. 627 c.p.c., la giurisprudenza ritiene che l’onere di riassunzione decorra, in caso di estinzione del giudizio di opposizione, dal momento in cui l’estinzione è dichiarata con ordinanza divenuta inoppugnabile decorso il termine per il reclamo, ovvero dalla sentenza che provvede sul reclamo quando sia passata in giudicato o, ancora, dalla sentenza d’appello che confermi l’estinzione o la dichiari per la prima volta (Cass., 27 agosto 2014, n. 18320; Cass., 21 ottobre 2009, n. 22283).

<sup>24</sup> Per tutti, BELLÈ, *op. cit.*, 458 ss., il quale osserva che non si dà luogo ad estinzione nel caso in cui non venga dato impulso al giudizio di divisione, in quanto l’art. 181 disp. att. c.p.c., nel testo come sostituito dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in l. 14 maggio 2005, n. 80, prevede che si proceda a divisione senza soluzione di continuità; il precedente testo, invece, prevedeva al secondo comma la fissazione di un termine ad opera del giudice dell’esecuzione, per il caso in cui non tutti gli «interessati» alla divisione fossero presenti, ovvero se per essa fosse competente un diverso giudice; PROTO PISANI, *Lezioni*, cit., 738.

cognizione (con sospensione dell'espropriazione), ma ad una controversia endoesecutiva risolta con ordinanza del giudice dell'esecuzione<sup>25</sup>.

Di prosecuzione discorre anche lo scarsamente applicato art. 624-*bis* c.p.c., che disciplina la sospensione del processo esecutivo su istanza concorde delle parti. Il secondo comma, in particolare, stabilisce che la parte interessata debba presentare istanza entro dieci giorni dalla scadenza del periodo di sospensione (la cui durata è individuata nel massimo in ventiquattro mesi) per la fissazione dell'udienza di prosecuzione del processo<sup>26</sup>.

Le ipotesi su cui si registra ampio consenso terminano qui: d'altra parte, non è agevole riscontrare altri casi in cui il processo esecutivo debba essere «riassunto» o «proseguito»: anche norme che presentano una logica affine (si pensi alla cessazione dell'efficacia del pignoramento *ex* art. 497 c.p.c.) non sono a stretto rigore apparse riconducibili, come si vedrà<sup>27</sup>, al fenomeno della «riassunzione» o «prosecuzione».

Si deve a questo punto guardare più da vicino all'*incipit* dell'art. 630 c.p.c. Per una parte della dottrina più risalente, l'espressione «oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge» starebbe a richiamare le altre fattispecie di estinzione elencate nello stesso Capo II: e cioè gli artt. 629 e 631 c.p.c., sicché si concludeva che la rinuncia agli atti (629 c.p.c.) e la mancata comparizione all'udienza (631 c.p.c.) fossero assoggettate al regime introdotto dalla «controriforma» del 1950 (e cioè che integrassero un'eccezione in senso stretto): da ciò le critiche rivolte al legislatore, che pur riscrivendo la disposizione non si era premurato di eliminare l'*incipit*<sup>28</sup>. In effetti, quando queste opinioni sono state

---

<sup>25</sup>DE SANTIS DI NICOLA, *op. loc. ult. cit.*; FANELLI, *op. cit.*, 507; STROPPARO, *op. cit.*, 1592. Peraltro, questa fattispecie va tenuta distinta da quella in cui il giudizio relativo all'obbligo del terzo si sia concluso negativamente. In questo caso la procedura esecutiva deve arrestarsi perché il pignoramento non si perfeziona e l'espropriazione non può proseguire perché non vi è alcuna somma da assegnare. I termini della questione sono stati già illustrati *retro*, Cap. I, § 5, cui si rinvia per i riferimenti di dottrina e giurisprudenza.

<sup>26</sup> In termini BELLÈ, *op. cit.*, 450-451; FANELLI, *op. cit.*, 508.

<sup>27</sup> In questo Cap., § 5.

<sup>28</sup> V. ANDRIOLI, *op. ult. cit.*, 391: «il primo errore tecnico, di cui è inficiato il nuovo testo dell'art. 630, consiste nel mantenere ferma la riserva dei casi espressamente previsti dalla legge (artt. 629, 631), che, nel nuovo clima della riforma, non ha senso: per vero, mentre è assurdo subordinare la estinzione del processo all'eccezione della parte interessata... quante volte siavi stata rinuncia agli atti, dell'incompatibilità tra il nuovo testo dell'art. 631 e il sistema dell'eccezione d'estinzione il primo a convincersi è il legislatore, il quale nel secondo comma dell'art. 630 statuisce prudentemente che "l'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa salvo il disposto dell'articolo successivo"» (corsivo dell'A.). SATTA, *op. ult. cit.*, 512, rilevato che la formulazione della disposizione ricalca l'art. 307 c.p.c., individua due ipotesi di inattività: «quella esplicita della mancata prosecuzione o riassunzione nel termine



formulate, non esistevano nella legge altre previsioni espresse di estinzione del processo esecutivo diverse da quelle degli artt. 629 e ss. c.p.c., che potessero dare un significato all'*incipit*. Ciò però, si noti, non escludeva che gli stessi Autori riconducessero all'art. 630 c.p.c. anche situazioni non espressamente sanzionate in termini di estinzione attraverso un'interpretazione "adeguatrice" dei concetti di prosecuzione e riassunzione del processo<sup>29</sup>.

La dottrina che più approfonditamente ha studiato l'estinzione del processo esecutivo ha valorizzato – per così dire – l'imprecisione terminologica di cui è affetto l'art. 630 c.p.c. ipotizzando che il legislatore non volesse riferirsi soltanto alle ipotesi (che d'altra parte sono pochissime) in cui nel processo esecutivo sia effettivamente richiesto il compimento di un atto riassunzione e/o prosecuzione: piuttosto, l'utilizzo di termini "esuberanti" rispetto al contesto dell'esecuzione forzata spingerebbe ad interpretare estensivamente le parole «riassunzione» e «prosecuzione»<sup>30</sup>.

---

perentorio stabilito dalla legge o dal giudice, e quella prevista da altre norme di legge, che comminano direttamente l'estinzione. In altri termini, la norma in esame collega al termine perentorio non osservato l'effetto dell'estinzione del processo, negli altri casi è direttamente stabilita dalla legge. Si fanno rientrare in questi casi la cessazione di efficacia del pignoramento, quella del precetto, sebbene qui si tratti di limiti di operatività di un atto (come ad es. quello del provvedimento di sequestro: art. 675), e l'estinzione centri poco o nulla. In realtà non è facile stabilire in concreto a che cosa la legge si riferisca, perché in tutte le altre ipotesi si tratta sempre di termini perentori». V. anche CALVOSA, *Estinzione del processo civile*, in *Noviss. Dig. it.*, VI, Torino, 1960, 974 ss. e in particolare 986, secondo cui l'art. 630 c.p.c. è, al pari dell'art. 307 c.p.c., una norma in bianco; CARNACINI, *Le innovazioni concernenti il titolo esecutivo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1951, 334 ss. e spec. 350, il quale ritiene un errore del legislatore non aver rimosso, in sede di riforma, l'incipit dell'art. 630 c.p.c., il quale dovrebbe intendersi riferito essenzialmente agli artt. 629 e 631 c.p.c.; P. CASTORO – N. CASTORO, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*<sup>14</sup> (aggiornamento a cura di GIORDANO), Milano, 2017, 1140 ss., 1152 ss., distingue tra casi di estinzione prevista dalla legge, in cui il provvedimento è reclamabile, da casi di estinzione non prevista dalla legge ma ricavabili dai suoi principi (accertamento negativo del diritto all'esecuzione, confisca del bene pignorato), in cui il provvedimento è opponibile *ex art.* 617 c.p.c.

<sup>29</sup> ANDRIOLI, *op. loc. cit.*, infatti, ricomprende nell'alveo dell'art. 630 c.p.c. anche l'inefficacia del pignoramento, il deposito della sentenza di condanna esecutiva e di quella di convalida del sequestro ed altre ipotesi non attraverso la clausola iniziale, ma interpretando estensivamente il riferimento alla violazione dei termini perentori: «Non deve, quindi, apparire eccessiva l'audacia dell'esegeta che riguarda per non scritta la riserva dei casi espressamente previsti dalla legge, e limita le occasioni di eccezione d'estinzione alla inosservanza dei termini perentori fissati dagli artt. 497, 627 [...] e 156 disp. att. del 1941, e nei casi in cui gli è consentito [...] dal giudice». D'altra parte, è unanime in questa dottrina il biasimo rivolto al legislatore per aver ricalcato la disposizione sull'art. 307 c.p.c., che pure parla di riassunzione e prosecuzione ma in relazione al processo di cognizione, al quale questi istituti sono propri: «la norma parla di riassunzione o prosecuzione del processo, formule più adatte al processo di cognizione che a quello di esecuzione [...] I casi più frequenti sono quelli in cui viene stabilito il collegamento tra i giudizi incidenti di cognizione e il processo di esecuzione»: così SATTA, *op. loc. ult. cit.*

<sup>30</sup> IANNICELLI, *Note*, cit., 117: «L'utilizzazione dei termini "prosecuzione e riassunzione" evidentemente poco si attaglia alla disciplina del processo esecutivo (ad eccezione dell'art. 627, che prevede la riassunzione del processo esecutivo sospeso), ed è già tale rilievo che impone il

Per fare ciò, si rende necessario individuare il nucleo precettivo specifico, il *proprium* dell'estinzione per inattività, che l'A. in parola individua «nella valutazione insindacabile del legislatore di porre in essere un atto di impulso del processo entro un termine perentorio»: da questa nozione si debbono determinare i confini dell'«inattività» di cui il codice discorre. Di talché, si potranno ricondurre all'estinzione per inattività tutti quei casi in cui una certa disposizione, sebbene non richiami espressamente l'art. 630 c.p.c., individui un termine perentorio o una preclusione per lo svolgimento di un'attività «che in astratto resterebbe attuabile pur elasso detto termine, ma che porta con sé il vizio del mancato rispetto dell'*iter* processuale previsto dalla legge»<sup>31</sup>.

Questa impostazione fa passare in secondo piano il dubbio interpretativo sulla clausola di apertura dell'art. 630 c.p.c., la quale non consentirebbe di risolvere direttamente il problema della tassatività dei casi di estinzione per inattività, ma rappresenterebbe soltanto «una riserva “in bianco”, cautelativa di ipotesi testuali non direttamente collegate alla “inattività” cui fa riferimento l'art. 630, ma pur sempre evenienti dal mancato impulso dato dal creditore al procedimento, e ciò in casi che il legislatore qualifica espressamente di estinzione o, quanto meno, che sono alla stessa immediatamente assimilabili»<sup>32</sup>. Si è di fronte, per così dire, ad un'ipotesi di tassatività temperata dei casi di estinzione, nel senso che, sebbene non occorra un'espressa previsione legislativa che predichi l'estinzione, si rende nondimeno necessario riscontrare nelle fattispecie, per ricondurla all'art. 630 c.p.c., l'inattività del precedente e l'esistenza di un termine perentorio, restando in ogni caso esclusa l'applicazione analogica<sup>33</sup>.

Non è accolta l'opzione fatta propria soprattutto dalla giurisprudenza più risalente, che applicava una sorta di regime intermedio: i giudici tendevano, anche laddove dichiaravano l'estinzione, a consentire il rilievo *ex officio* (si tenga presente che fino al 2009 l'estinzione aveva il regime dell'eccezione in senso

---

ricorso ad un'interpretazione estensiva per identificare la completa volontà della legge». Le conclusioni dell'A. esposte nel testo sono ribadite in ID., *Art. 630*, cit., 1764 ss.

<sup>31</sup> IANNICELLI, *Note*, cit., 118. Attraverso questo ragionamento, ad esempio, l'A. riconduce all'applicazione dell'estinzione l'inefficacia del pignoramento *ex art. 497 c.p.c.* precisando che non occorre ricostruire categorie di estinzione diverse da quella tipica: le fattispecie che si potranno targare come estintive attraverso questo percorso ermeneutico andranno soggette integralmente alla disciplina dettata dall'art. 630, commi 2 e 3, c.p.c., salvo che vi sia un'espressa *voluntas legis* in senso contrario.

<sup>32</sup> IANNICELLI, *op. ult.* cit., 119.

<sup>33</sup> IANNICELLI, *Art. 630*, in *Codice commentato*, cit., 1765.

stretto. Secondo la tesi che appare preferibile, se è mancato un atto d'impulso dell'esecutante la fattispecie andrà ricondotta, in presenza dei presupposti, all'art. 630 c.p.c. *tout court*; ma se l'impossibilità della prosecuzione del processo esecutivo dipende da altri fattori, non si dovrà fare applicazione del regime dell'estinzione<sup>34</sup>.

La tesi della tassatività è oggi assolutamente prevalente. Essa è propugnata da chi all'*incipit* dell'art. 630 c.p.c. riconosce la funzione di richiedere sempre l'espressa previsione di legge<sup>35</sup>, ma è sostenuta anche attraverso altri percorsi argomentativi<sup>36</sup>. Appare oggi sostanzialmente abbandonata (anche grazie al

---

<sup>34</sup> «Il compito dell'interprete diviene, pertanto, quello di distinguere – nell'ambito delle specifiche disposizioni del processo esecutivo che impongono oneri alle parti – i casi in cui il vizio procedimentale derivante da adempimento tardivo sia previsto dalla legge, comunque, come rimediabile (in quanto collegato ad un termine di mera natura ordinatoria ovvero ad un termine privo di effettive conseguenze), da quelli in cui, invece, il processo deve giungere alla sua conclusione anticipata. Nella ricostruzione accolta non c'è spazio per una terza soluzione: l'inerzia del creditore "impeditiva" della prosecuzione del processo, per carenza dell'impulso di parte, rientra necessariamente nell'istituto dell'estinzione, con la conseguenza che la disciplina da applicare è sempre quella dell'art. 630 (tempestiva eccezione dell'esecutato, decisione del g.e., reclamo al collegio), e gli effetti sono quelli indicati dall'art. 632. Ne discende che la condotta non diligente del creditore, ma inidonea ad essere ricompresa in tale concetto di estinzione per inattività, non consente in altro modo l'arresto del processo esecutivo, ma ne impone la prosecuzione a mezzo dell'utilizzazione dei poteri di direzione del processo affidati al g.e., proprio al fine di superare la stasi dell'attività processuale provocata dalla inerzia dei soggetti cui è conferito il potere di impulso» (IANNICELLI, *op. cit.*, 149 ss.).

<sup>35</sup> In questo senso BOCCAGNA, *Estinzione del processo esecutivo e opposizione ex art. 617 c.p.c. (con alcune considerazioni sulla distinzione atti "preparatori" – atto "finale" ai fini della proponibilità dell'opposizione agli atti esecutivi*, in nota a Cass., 18 luglio 1997, n. 6637, in *Foro it.*, 1998, I, 1253. Cfr. SALETTI, *Processo esecutivo*, cit., 254: «La riserva posta dalla norma [...] consente di dire che i casi di estinzione considerati dall'art. 630 c.p.c., e cioè la riassunzione e la prosecuzione del processo esecutivo, non sono gli unici casi di estinzione per inattività delle parti e che, quindi, ve ne possono essere anche altri, "espressamente" previsti dalla legge: ma deve pur sempre trattarsi di casi che il legislatore qualifica di estinzione o, quanto meno, alla stessa assimilabili, mentre non può trattarsi certo di tutte le situazioni in cui il processo non può ulteriormente proseguire».

<sup>36</sup> BELLÈ, *op. cit.*, 443 ss., fa discendere la preferenza per la tassatività dalla disciplina della prescrizione: «Come si è detto l'inattività delle parti, considerata dall'art. 630 c.p.c. come causa di estinzione, si radica in eventi successivi all'introduzione del processo, da cui si desume un'inerzia nella buona conduzione di esso: tale inerzia sorregge poi la valutazione sfavorevole sotto il profilo della mancanza di effetti sospensivi della prescrizione. [...] Ma allora può dirsi che le ipotesi estintive sono tassative in quanto identificano i comportamenti della parte da cui il legislatore desume, con disciplina tipizzante, la carenza di un intento della parte di far valere il proprio diritto attraverso quel processo. Difatti, il legislatore, nel valutare un comportamento processuale come sintomo di non esercizio del diritto attraverso il processo, così da riconnettere a ciò l'assenza di effetti sospensivi del processo sulla prescrizione, non può che operare sulla base di fattispecie tipiche. È ovvio che non si può chiedere al giudice di indagare sulle intenzioni soggettive delle parti, sicché quello che rileva sono determinati comportamenti individuati dal legislatore in quanto ritenuti dallo stesso rilevanti ai fini di ravvisare un'inerzia giuridicamente significativa». ORIANI, *L'opposizione agli atti*, cit., 144, ritiene che l'estinzione operi solo nei casi espressamente previsti e, rispetto al fenomeno della caducazione del titolo esecutivo, nota che «far rientrare nell'ambito dell'estinzione il caso in esame significa consentire la prosecuzione del processo esecutivo nonostante l'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione o la caducazione del titolo esecutivo». Oltre a quello testuale, una pluralità di argomenti sorregge l'analoga conclusione di SALETTI, *Processo esecutivo*, cit., 253, «Anzitutto i casi di estinzione devono essere

consolidarsi di una giurisprudenza di legittimità ormai monolitica) la proposta di intendere il concetto di estinzione in modo significativamente più ampio, secondo alcuni A. fino a ricomprendere tutti i casi in cui emerga in modo definitivo che il processo esecutivo non possa proseguire<sup>37</sup>. Su quest'ultimo punto, si deve convenire con la dottrina che ha sottolineato come l'utilizzo del termine estinzione è talvolta valso ad indicare che il processo esecutivo debba

---

considerati tassativi [...]. Basta considerare [...] che il giudice ha il dovere di provvedere sulle domande che gli vengono sottoposte, senza facoltà di astenersi dal farlo. Per contro, l'estinzione del processo costituisce proprio una causa di esonerazione, per il giudice dal proprio dovere decisorio. Ne consegue che, costituendo la declaratoria di estinzione un'eccezione a quella che è la regola generale, essa non può che essere circoscritta ai casi espressamente previsti, senza possibilità di estensione a casi diversi da quelli legislativamente individuati». E ancora: «si confonde, infatti, l'inattività, che sta a fondamento dell'estinzione, con l'impossibilità sopravvenuta di dare ulteriore corso al processo, che caratterizza, invece, le varie figure che si vorrebbero far rientrare nell'ambito dell'estinzione. Impossibilità sopravvenuta che può dipendere dai più vari fattori, giuridici – ad es., quando vi è il pagamento dei creditori, che fa venir meno l'azione esecutiva; quando interviene la dichiarazione di fallimento, che comporta l'improcedibilità dell'azione nelle forme ordinarie – oppure di fatto – sempre in via esemplificativa, si pensi ai casi di mancata vendita al secondo incanto, nell'espropriazione mobiliare, dei beni pignorati, di perimento di questi ultimi o di loro sottrazione – ma che sicuramente non è riconducibile alla mancata osservanza di qualsivoglia adempimento da parte del creditore procedente o di altri soggetti del processo». SASSANI, op. cit., 573-574, dopo aver esposto la tesi dominante della tassatività delle fattispecie di estinzione, afferma che le ipotesi le quali, pur determinando «una situazione di stallo dell'esecuzione e di infruttuosità del pignoramento», non consistono nel mancato rispetto di termini perentori attinenti al processo esecutivo, dovranno essere affrontate attraverso la pronuncia di improcedibilità del processo esecutivo, senza applicazione del regime formale proprio dell'estinzione.

<sup>37</sup> CARNELUTTI, *Istituzioni*, cit., 127, afferma che «il procedimento esecutivo non può proseguire se strada facendo viene meno il titolo esecutivo (fatto costitutivo dell'azione) o si forma un accertamento negativo del diritto risultante dal titolo esecutivo (fatto impeditivo dell'azione); ove pertanto uno di questi due eventi si produca, non potendo il procedimento raggiungere il suo scopo, se ne deve ammettere l'estinzione». REDENTI, *Diritto processuale civile*, III, cit., 340, ammette una nozione di estinzione che ricomprende i casi in cui «per accidenti sopravvenuti il procedimento venga a cessare ed a cadere per via, prima cioè di esser giunto al suo esaurimento»; l'A. istituisce una contrapposizione tra questi casi e quelli in cui il processo giunga all'attuazione in tutto o in parte dello scopo finale, in quanto le circostanze lo consentano, nonché quelli in cui sia «ufficialmente constatato» che lo scopo è irraggiungibile per «mancanza assoluta di materia prima» (ad es. in caso di perimento del bene da consegnare o di esito negativo del pignoramento). Questa sistemazione è ripresa nelle sue linee essenziali da BONSIGNORI, *L'esecuzione forzata*, cit., 372 ss., per il quale l'estinzione si verifica quando «per accidenti sopravvenuti il procedimento venga a cessare prima del suo esaurimento» (inteso quest'ultimo come situazione in cui «il processo stesso giunga fino all'attuazione, in tutto o in parte, secondo le circostanze, dell'azione esecutiva, oppure consti ufficialmente che ciò è impossibile per l'assoluta mancanza di materia prima»), pur affermando la tassatività dei casi di estinzione per inattività (373); P. CASTORO – N. CASTORO, *Il processo di esecuzione*, cit., 1140 ss. ritiene che «il processo esecutivo si estingue ogni volta che non può proseguire in via definitiva, a prescindere dalla particolare natura della causa che ne impedisce la prosecuzione. La confisca del titolo esecutivo o dell'oggetto di esecuzione, la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione di questo oggetto, ovvero il nuovo incanto mobiliare andato deserto sono, ad esempio, altrettante cause le quali, impedendo definitivamente la prosecuzione del processo, danno luogo all'estinzione del medesimo»; cui *adde* (1152 ss.) l'accoglimento dell'opposizione esecutiva, il fallimento del debitore, la sottoposizione dello stesso a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria. Cfr. ZANZUCCHI, *Diritto processuale civile*, III, cit., 406; MONTESANO, *La cognizione sul concorso dei creditori*, cit., 602.

chiudersi, ed è stato adoperato «in assenza di un momento formalmente autonomo identificato dal legislatore (che possa rappresentare un parallelo con la sentenza definitiva del processo di cognizione)»<sup>38</sup>: in altri termini, si tratterebbe di un utilizzo della parola «estinzione» in senso latissimo e atecnico, che agli interpreti è apparso congruo per esprimere la circostanza che il processo esecutivo non può pervenire all'esito soddisfacente, propiziato dal fatto che il codice non ha previsto in sede esecutiva un provvedimento funzionalmente equivalente alla sentenza di rigetto della domanda<sup>39</sup>.

Quanto alla giurisprudenza, non è possibile qui fare un censimento delle soluzioni accolte volta per volta, in relazione alle singole fattispecie: a questo fine si rinvia alla disamina svolta nel Capitolo I, ove in relazione alle ipotesi trattate sono spesso emersi precedenti, in genere piuttosto risalenti, in cui si riteneva integrata l'estinzione del processo a fronte di accadimenti ben diversi da quelli espressamente previsti dalla legge. Ci si concentrerà invece su quei provvedimenti che abbiano *ex professo* affrontato il problema della tipicità delle fattispecie estintive. Peraltro, non è semplice avere un chiaro quadro degli orientamenti giurisprudenziali, perché spesso le terminologie adottate non "comunicano" fra loro: si faccia l'esempio di quei provvedimenti che, pur contrassegnando le fattispecie in cui il processo non può pervenire ad alcun risultato utile con la locuzione «estinzione tipica», nondimeno assoggettano la disciplina del caso di specie non al reclamo, bensì all'opposizione agli atti

---

<sup>38</sup> IANNICELLI, *Note*, cit., 82. Ampiamente anche 21 ss., ove si esamina la teoria sistematica del CARNELUTTI, *Sistema del diritto processuale civile*, III, Padova, 1939, 487 ss., che pone la nozione di cessazione del procedimento, che «comprende tutte le ipotesi in cui il giudizio si chiude senza alcuna pronuncia sulla domanda giudiziale». IANNICELLI evidenzia come la «risalente tradizionale sistematica del processo civile qualifica la sua conclusione derivante dall'emanazione della sentenza definitiva come estinzione normale, ed in contrapposizione discorre di estinzione anormale, in relazione alla dichiarazione che segue il riscontro delle fattispecie di rinuncia e inattività». «Un tale approccio, anche nella sua palese mera utilità sistematica, non sembra però esauriente, in quanto non conferisce il giusto rilievo all'esistenza nel nostro diritto positivo di molte altre disposizioni che disciplinano "l'assoluzione dal giudizio", e cioè quelle che disegnano un meccanismo processuale che, pur se tendenzialmente persegue la decisione sul merito, può comunque concludersi con una pronuncia che decide soltanto sulla inidoneità del processo, così come in concreto sorto e sviluppatosi, a raggiungere detto risultato».

<sup>39</sup> V. anche SALETTI, *Processo esecutivo e prescrizione*, cit., 257: «all'ampliamento dell'ambito di applicazione dell'estinzione, sembra sottostare non tanto la similitudine tra le varie situazioni che si vorrebbero assimilare alla prima, quanto l'idea, ancorché non sempre enunciata espressamente, che ogni qual volta il processo non giunge alla sua conclusione normale, con distribuzione o assegnazione, esso debba considerarsi estinto, perché non vi sarebbero forme diverse con cui farlo terminare».

esecutivi<sup>40</sup>. In queste circostanze, l'utilizzo del lemma «estinzione» non significa null'altro che il processo non può proseguire e non vale a portare con sé l'applicazione dell'integrale disciplina dell'estinzione: ben si comprendono, allora, gli ammonimenti oggi frequenti nella giurisprudenza di legittimità di evitare tale terminologia, soprattutto se si parte dal presupposto – come tali ultimi provvedimenti fanno – che di estinzione, per l'appunto, non si tratti<sup>41</sup>.

La tesi della tassatività e quella contraria hanno convissuto nella giurisprudenza della Suprema Corte fino alla metà degli anni 2000. Così, si affermava: «può dirsi [...] che il processo esecutivo si estingue quando non può più proseguire in via definitiva (ad esempio per il venir meno del titolo esecutivo, per distruzione o sottrazione del bene pignorato)». Conclusione questa argomentata partendo dalla considerazione che: «la riserva contenuta nella prima parte dell'art. 630 c.p.c. permette [...] di precisare che i casi di estinzione non sono soltanto quelli esplicitamente menzionati negli artt. 629, 630 e 631 (rinuncia agli atti, inattività delle parti e mancata comparizione all'udienza) e che

---

<sup>40</sup> Trib. Salerno, 3 marzo 2008, n. 616, in *www.onelegale.it*. Questo il principio: «l'istituto dell'estinzione "atipica" deve ritenersi applicabile tutte le volte in cui, per qualunque causa, anche astrattamente non imputabile ad alcuna delle parti il processo esecutivo non riesca a conseguire alcun utile risultato; del resto, nell'attuale sistema normativo, pur difettando un'espressa norma di legge, deve ritenersi che tale istituto sia desumibile dai principi generali dell'ordinamento, primo tutti quello di cui all'art. 111 Cost. che ha costituzionalizzato il principio della ragionevole durata del processo». A ben vedere, nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato l'estinzione atipica per impossibilità oggettiva della vendita. Il provvedimento era stato opposto ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; rimedio corretto secondo il Tribunale, perché nel caso concreto si era al di fuori delle fattispecie di estinzione previste dalla legge. Nella motivazione, il Tribunale conferma l'astratta validità della categoria dell'"estinzione atipica" nell'ottica pubblicistica della ragionevole durata, la quale fa venire in rilievo non soltanto gli atteggiamenti dilatori delle parti, ma anche la probabilità che la procedura abbia esito negativo: dunque, anche «fatti in alcun modo ascrivibili all'inerzia delle parti interessate [...] in cui il bene rimanga invenduto»; ma, malgrado queste premesse, l'opposizione agli atti è accolta, non già «in quanto avvenuta in violazione dei presupposti di diritto come ritenuti dal giudice e prefigurati alle parti ma perché tali presupposti sono stati oggetto di un'interpretazione eccessivamente rigorosa e, dunque, sono risultati inidonei al raggiungimento del fine proprio dell'estinzione atipica, che è quello di garantire una corretta funzionalità al processo esecutivo e di sanzionare condotte inerti».

<sup>41</sup> V. ad es., a Cass., 22 giugno 2017, n. 15605, su cui ampiamente *retro*, Cap. I, § 11, 12.

la relativa elencazione non è pertanto tassativa»<sup>42</sup>. Orientamento, questo, condiviso da alcune pronunce di merito<sup>43</sup>.

L'orientamento opposto è oggi prevalente. La giurisprudenza ha mostrato consapevolezza della correlazione tra l'estinzione per inattività e l'onere di impulso gravante sul precedente: si tratta di quel nesso tra inerzia ed estinzione che è considerato il fondamento razionale e normativo dell'istituto, anche con riferimento al processo di cognizione. Si afferma che «l'estinzione del processo

---

<sup>42</sup> I passi riportati sono tratti dalla motivazione di Cass., 9 marzo 1991, n. 2508, in *Foro it.*, 1991, I, 2427, con nota di IOZZO, già citata *retro*, Cap. I, § 5. Nel caso di specie, il *debitor debitoris* aveva dedotto innanzi al giudice dell'esecuzione di aver restituito le somme pignorate al debitore esecutato; il giudice pertanto aveva dichiarato estinto il processo esecutivo con ordinanza, che veniva a sua volta appellata dal creditore precedente, sull'assunto che essa avesse piuttosto natura di sentenza. La Corte di Cassazione ha affermato i principi riportati nel testo perché doveva stabilire quale rimedio fosse praticabile avverso siffatto provvedimento, e, sulla scorta della ritenuta generalità della fattispecie estintiva, ha concluso per la reclamabilità *ex art.* 630 c.p.c. La pronuncia così argomenta ulteriormente le conclusioni raggiunte: «è significativo a riguardo che per l'ipotesi di inefficacia del pignoramento, in conseguenza del decorso del termine di cui all'art. 497 c.p.c., l'art. 562 dello stesso codice prevede espressamente l'ordinanza di estinzione del processo ai sensi dell'art. 630. Risulta così evidenziato il carattere generale dell'ordinanza di estinzione del giudice dell'esecuzione e la portata altrettanto generale del rimedio del reclamo, in un sistema organico volto a soddisfare evidenti ragioni di economia processuale, consentendo cioè di verificare, con uno strumento agile e rapido, la sussistenza o meno delle condizioni di estinzione, fermo restante la più ampia tutela degli interessati attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione contro la sentenza emessa a seguito del reclamo». Il principio è ribadito con identica motivazione da Cass., 19 maggio 2003, n. 7762, caso nel quale la dichiarazione di estinzione era stata emessa in un pignoramento presso terzi a seguito della mancata dichiarazione del terzo non seguita da istanza di accertamento dell'obbligo da parte del creditore. La pronuncia si richiama altresì a Cass., Sez. Un., 21 dicembre 1990, n. 12139, la quale però non contiene i suddetti principi ma, più semplicemente, l'affermazione che il reclamo è il mezzo d'impugnazione per le ordinanze di estinzione del processo esecutivo. Non sembra che da quest'ultima pronuncia possa trarsi qualche ulteriore argomento: se è vero che nel caso di specie l'estinzione era stata dichiarata dal giudice dell'esecuzione perché l'esecutato era stato posto in amministrazione controllata, e dunque più che in un caso di estinzione si verteva in un caso di improcedibilità *ex art.* 168 l. fall. (applicabile in virtù del richiamo contenuto nella disciplina dell'amministrazione controllata ora abrogata), le Sezioni Unite non si sono interrogate sulla effettiva riconducibilità di tale provvedimento alla categoria dell'estinzione e si sono limitate ad affermare che per tutti i provvedimenti di estinzione deve essere esperito il reclamo e non l'opposizione agli atti. In altri termini, la Suprema Corte in tale occasione non si è occupata della qualificazione della fattispecie (e di conseguenza del problema della tassatività), non essendo stata investita della questione con il ricorso.

<sup>43</sup> Ad es., v. Trib. Santa Maria Capua Vetere, 3 aprile 1985, (la cui massima è consultabile in [www.onelegale.it](http://www.onelegale.it)): «le cause di estinzione del processo esecutivo non sono soltanto quelle previste dalla legge (art. 629-631 c.p.c.) ma tutte quelle che impediscono al processo esecutivo di raggiungere il suo scopo, essendo pacifico che il legislatore non ha certo inteso, *in subiecta materia*, disporre ipotesi tassative (nella specie: è stata ritenuta legittima un'ordinanza che aveva dichiarato l'estinzione del processo esecutivo per accertata inidoneità del bene pignorato a convertirsi in denaro)». v. Trib. Lagonegro, 17 maggio 1994, in *Giur. di merito*, 1995, 471, con nota di MASONI, *Effetti del fallimento dell'esecutato sul corso del processo esecutivo: estinzione o improseguibilità?* secondo cui «l'ordinanza del g.e. del tribunale dichiarativa dell'improseguibilità del processo esecutivo individuale per sopravvenuta pronuncia di sentenza di fallimento del debitore esecutato è assimilabile ad una ordinanza di estinzione del processo e come tale è suscettibile di reclamo al collegio ai sensi dell'art. 630 comma 3 c.p.c.»; Trib. Prato, 23 settembre 1993, in *Foro it.*, 1994, I, 2544, relativa ad un caso di mancato deposito della documentazione ipocatastale relativa all'immobile pignorato.

esecutivo, in generale, svolge la funzione di evitare la prosecuzione di un'attività processuale che tutte le parti ritengono formalmente o sostanzialmente inutile. L'estinzione per rinuncia si riferisce al caso in cui la inutilità della prosecuzione del processo esecutivo sia espressamente dichiarata»<sup>44</sup>. Da queste premesse, consegue che non sono riconducibili all'estinzione per inattività tutte quelle fattispecie in cui il processo esecutivo deve arrestarsi senza che la condotta del precedente abbia alcun rilievo.

La pronuncia che si è fatta carico del contrasto tra gli orientamenti è Cass., 1° aprile 2004, n. 6391<sup>45</sup>. La Corte muove dalla delimitazione della questione controversa (l'individuazione del rimedio esperibile contro i provvedimenti di «estinzione atipica») e riconosce il contrasto in cui versa la giurisprudenza<sup>46</sup>.

---

<sup>44</sup> Cass., 26 settembre 2000, n. 12762, in *Giust. civ.*, 2001, I, 1307, con nota di GATTI, *Sulla posizione del terzo acquirente della res pignorata* e in *Riv. Esec. Forz.*, 2001, 357, con nota di DE SANTIS, *Esistenza e prova del titolo dei creditori intervenuti*; per riferimenti ulteriori, v. DE SANTIS DI NICOLA, *Art. 630*, cit., 2623.

<sup>45</sup> In *Riv. Esec. Forz.*, 2004, 609, con nota di TOTA. La vicenda (definita giustamente *kafkiana* dalla Corte stessa) merita di essere qui ripercorsa sinteticamente, quale rappresentazione delle disavventure in cui può incorrere la parte, anche diligente, nei casi in cui la giurisprudenza sia incerta. In un pignoramento presso terzi interveniva un creditore non titolato, al quale il giudice non assegnava alcuna somma ritenendo inadeguata la documentazione da questi prodotta. L'interventore, ottenuta con l'opposizione agli atti la rimozione dell'ordinanza di assegnazione, riassunse il processo esecutivo; il terzo debitore rendeva dichiarazione positiva. Il giudice, però, riteneva di dover verificare se i creditori avessero già dato esecuzione alla prima ordinanza di assegnazione (se, cioè, il precedente aveva già riscosso le somme dal *debitor debitoris*), e, ricevuta risposta positiva rilevava «che la compiuta riscossione delle somme a lui dovute da parte del [creditore precedente] aveva determinato *ipso facto* l'estinzione sia del credito di quest'ultimo, sia di quello del debitore escusso [il debitore] nei confronti del terzo [*debitor debitoris*], estinzione, quest'ultima, rilevabile anche d'ufficio» e dichiarava pertanto l'estinzione del processo e l'inammissibilità delle istanze [del creditore intervenuto] per sopravvenuta inesistenza dell'oggetto del procedimento, atteso che, nel procedimento espropriativo presso terzi, «il vincolo del pignoramento si modella quantitativamente sull'ammontare del credito del creditore precedente» (il brano è tratto dalla motivazione della sentenza di legittimità). A questo punto, l'interventore si opponeva *ex art. 617 c.p.c.* contro quest'ultimo provvedimento, ma l'opposizione veniva dichiarata inammissibile dal Tribunale, sul presupposto che il rimedio corretto fosse il reclamo *ex art. 630 c.p.c.* Lo sfortunato (e diligente) interventore, per vero, riferisce la Suprema Corte, aveva contestualmente proposto anche il reclamo, che era stato parimenti dichiarato inammissibile dal Tribunale che lo aveva esaminato, sulla scorta dell'improprietà dell'uso della locuzione «estinzione» nel provvedimento e indicava quale unico rimedio esperibile l'opposizione agli atti esecutivi. Sentenza, quest'ultima, poi confermata dalla Corte d'Appello. Tanto la sentenza sull'opposizione agli atti, quanto la sentenza della Corte d'Appello venivano impugnate per cassazione con separati ricorsi, poi riuniti e decisi con la pronuncia menzionata nel testo.

<sup>46</sup> Tra i precedenti nel senso dell'esperibilità dell'opposizione agli atti, viene citata Cass., 11 dicembre 1996, n. 11036, vicenda in cui la pronuncia di estinzione (per essere stato dichiarato in stato di dissesto l'ente pubblico esecutato) era stata impugnata con ricorso per cassazione. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché ha ritenuto che l'ordinanza del g.e. costituisse la decisione di un'opposizione all'esecuzione, dunque non immediatamente ricorribile per cassazione ma appellabile; afferma inoltre che tale provvedimento, guardato nella prospettiva della declaratoria di estinzione, non avrebbe comunque potuto essere impugnato per cassazione, in quanto «il provvedimento, difatti, con il quale il giudice dell'esecuzione – sulla base della



Secondo la Corte, presupposto della distinzione tra «cause di estinzione tipiche, perché espressamente previste dalla legge, e cause di estinzione ed. “atipiche”», è la «legittimità stessa di una declaratoria di estinzione del processo esecutivo fondata su presupposti non espressamente previsti dalla legge, ma ricavabili in via di interpretazione analogica o sistematica». Se nella giurisprudenza di merito sarebbe prevalente la risposta affermativa a questo quesito<sup>47</sup>, quella di legittimità, viceversa, si sarebbe attestata nel senso della tassatività delle cause di estinzione previste dalla legge<sup>48</sup>.

La sentenza in parola aderisce «all'orientamento che limita i casi di estinzione del processo esecutivo a quelli tipicamente ed espressamente previsti dalla legge, riconducendo tutte le altre vicende *lato sensu* estintive alla fattispecie della improseguibilità del procedimento, con conseguente esperibilità del rimedio dell'opposizione *ex art.* 617 c.p.c. avverso l'ordinanza che tale improseguibilità abbia dichiarato, al di là delle formule concretamente adottate dal giudice dell'esecuzione». Si traccia poi il regime dell'eccezione di estinzione «vera e propria» nel processo esecutivo, per distinguerlo da quello applicabile

---

decisione sull'opposizione all'esecuzione – dichiarare la estinzione del processo esecutivo, costituisce atto esecutivo, e come tale è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.». Tra i precedenti che hanno ammesso il reclamo *ex art.* 630 c.p.c. sono citati Cass., Sez. Un., 21 dicembre 1990, n. 12139, Cass., 9 marzo 1991, n. 2508, e infine Cass., 19 febbraio 2003, n. 2500, la quale sembra prospettare la necessità di fare applicazione del principio per cui la scelta del mezzo d'impugnazione va condotta con riguardo alla qualificazione data al giudice dalla domanda (nel caso di specie avendo il tribunale adito ritenuto di pronunciarsi su reclamo *ex art.* 630 c.p.c., ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione avverso tale provvedimento, dovendo essere esperito l'appello).

<sup>47</sup> In particolare, la Corte rileva che la giurisprudenza di merito avrebbe risposto affermativamente al quesito, in particolare di fronte alle evenienze di «mancata comparizione del terzo per rendere la dichiarazione *ex art.* 547 c.p.c. e di omessa richiesta di accertamento del suo obbligo da parte del creditore precedente; di inottemperanza da parte del creditore stesso, dopo l'istanza di vendita, agli oneri disposti con l'ordinanza di fissazione della vendita; di deserzione del secondo incanto [...]; di differimento semplice dell'udienza fissata a norma dell'art. 543 c.p.c. in mancanza della dichiarazione del terzo o in presenza di dichiarazione negativa senza contestuale proposizione dell'istanza di accertamento; di difetto di somme da assegnare al creditore precedente».

<sup>48</sup> Questi i riferimenti: Cass., 8 maggio 1976, n. 1624, di cui si riporta la massima (consultabile in *www.italggiure.it*): «l'estinzione del processo esecutivo per inattività delle parti è prevista nelle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 630 c.p.c. e pertanto essa non si verifica nel caso in cui il creditore precedente, dopo l'istanza di vendita, non provveda al deposito della documentazione prevista dal capoverso dell'art. 567 c.p.c., impedendo al giudice di emettere l'ordinanza di vendita e ponendo così il processo esecutivo in stato di quiescenza. Tale situazione, in mancanza di specifici rimedi da parte del legislatore, può essere rimossa dal debitore esecutato che abbia interesse al rapido esaurimento del processo esecutivo, il quale può egli stesso provvedere al deposito della documentazione necessaria o sollecitare direttamente il creditore precedente, ovvero rivolgersi al giudice della esecuzione per l'eventuale provvedimento di reiezione della istanza di vendita nel caso in cui venga ritenuto carente di giustificazione il ritardo nell'effettuazione del deposito della documentazione»; Cass. 17 aprile 1987, n. 3786, su cui v. *retro*, Cap. I, §12.

all'improseguibilità: quest'ultima ha «carattere atipico, contenuto di pronuncia di mera improseguibilità dell'azione esecutiva, natura sostanziale di atto del processo esecutivo, impugnabile, pertanto, con il rimedio proprio di tali atti (l'opposizione *ex art. 617 c.p.c.*) e non con il reclamo, attesa l'inesperibilità di tale rimedio ordinariamente stabilito per la dichiarazione di estinzione tipica in conseguenza della non sussumibilità in alcun modello codificato del provvedimento predetto».

L'insegnamento di Cass., 1° aprile 2004, n. 6391, ha trovato conferma in numerose pronunce sia in tema di espropriazione presso terzi (su cui quale verteva la sentenza appena citata) sia quale principio generale in materia di espropriazione forzata<sup>49</sup>. Si tratta di un approdo – quello della tassatività – che si lascia apprezzare per la chiarezza, che è di grande aiuto per le parti, soprattutto alla luce delle precisazioni – anche terminologiche – contenute nella giurisprudenza successiva. La tassatività ha il pregio di semplificare: di fronte ad una fattispecie fra quelle individuate dalla legge come estintive, il giudice deve dichiarare – per l'appunto – l'estinzione della procedura e il rimedio per la parte è il reclamo *ex art. 630 c.p.c.* A fronte di qualunque altra circostanza che non rientri tra quelle disciplinate dagli artt. 629 ss. c.p.c., non si tratta di «vera e propria» estinzione, ma di «estinzione atipica» o «improseguibilità» o «chiusura anticipata», pertanto (e anche se il giudice ha usato impropriamente l'etichetta di «estinzione») non è esperibile il reclamo ma l'opposizione agli atti esecutivi. Attraverso questo semplice schema la giurisprudenza aspira a (se non scongiurare, quantomeno a) mitigare il problema dell'errore sul mezzo

---

<sup>49</sup> Massimate sul punto: Cass., 12 febbraio 2008, n. 3276 (*retro*, Cap. I, § 3); Cass., 23 dicembre 2008, n. 30201 (*retro*, Cap. I, § 4); Cass., 3 febbraio 2011, n. 2675 (*retro*, Cap. I, § 11); Cass., 20 novembre 2014, n. 24775; Cass., 22 giugno 2017, n. 15605; Cass., 6 aprile 2022, n. 11241. Cass., 13 luglio 2011, n. 15374 ha ad oggetto la dichiarazione di estinzione (per rinuncia) adottata in un'esecuzione per obblighi di fare, a seguito dell'avvenuta esecuzione dell'obbligo da parte dell'obbligato. Ad avviso del ricorrente per cassazione, la pronuncia avrebbe dovuto qualificarsi come cessazione della materia del contendere (il contrasto tra le parti permaneva a proposito delle spese, e il ricorrente invocava il criterio della soccombenza virtuale, applicabile, secondo giurisprudenza consolidata, nel caso di cessazione della materia del contendere). La Corte afferma che l'«estinzione del processo esecutivo per rinuncia – così come ritenuto e statuito dal giudice dell'esecuzione – e cessazione della materia del contendere – così come sostenuto dal ricorrente – non sono statuizioni equipollenti né quanto alla forma, né quanto ai rimedi [...] La cessazione della materia del contendere nel processo esecutivo è provvedimento non disciplinato, in sé, dal codice di rito; essa può dare luogo ad una rinuncia che abbia i requisiti dell'art. 629 c.p.c., ed allora è riconducibile a tale fattispecie tipica; tuttavia, quando non ne abbia i presupposti, non dà luogo – come detto – ad una decisione qualificabile in termini di sentenza, bensì ad un'ordinanza di chiusura del processo esecutivo, tutt'al più opponibile *ex art. 617 c.p.c.*».

d'impugnazione che è foriero – come meglio si vedrà<sup>50</sup> – di conseguenze molto gravi per l'interessato.

Ma non ogni difficoltà è superata. Stabilire se in un certo caso si verifichi l'estinzione del processo non comporta soltanto l'esperibilità di un rimedio anziché di un altro: non si deve infatti dimenticare che l'art. 2945, comma 3, c.c. collega all'estinzione una precisa conseguenza: la perdita del c.d. effetto sospensivo della prescrizione. La soluzione adottata dalla giurisprudenza – e propugnata dalla dottrina ormai dominante – va quindi verificata anche rispetto alla logica su cui si regge l'art. 2945, comma 3, c.c., e all'interpretazione corrente di tale disposizione. Sul punto tornerà quando saranno trattati gli effetti dei provvedimenti di estinzione e chiusura anticipata<sup>51</sup>.

### **3. Segue. La diserzione dell'udienza (art. 631 c.p.c.).**

Prima di proseguire oltre, è bene, per completezza della trattazione, dire delle altre ipotesi di estinzione espressamente previste dal codice. La prima è disciplinata dall'art. 631 c.p.c. e non è altro che una *species* del più ampio *genus* dell'estinzione per inattività, consistente nella mancata presentazione delle parti all'udienza<sup>52</sup>. Anche in questo caso la disciplina è dettata in assonanza con quella della corrispondente vicenda del processo di cognizione<sup>53</sup>.

La disposizione è stata più volte interessata da modifiche. La versione originaria constava di un solo comma e si limitava a disporre che «la mancata comparizione delle parti all'udienza, fissata a norma dell'articolo 309, produce l'estinzione del processo esecutivo». Con il d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, l'art. 631 c.p.c. ha assunto l'attuale configurazione, stabilendo che la mancata comparizione delle parti all'udienza comporta la fissazione di una nuova

---

<sup>50</sup> *Infra*, in questo Cap., § 8.

<sup>51</sup> *Infra*, in questo Cap., § 9.

<sup>52</sup> In questo senso ANDRIOLI, *Commento*, cit., 394; IANNICELLI, *Art. 631*, in *Codice commentato*, cit., 1810; SALETTI, *Estinzione*, cit., 17; STROPPARO, *Art. 631*, in *Codice di procedura civile. Commentario*, cit., 1600.

<sup>53</sup> Art. 309 c.p.c. Come si è osservato, se oggi le due disposizioni appaiono molto simili nei presupposti e nella disciplina, sotto questo secondo profilo vi è stata fino al d.l. 25 giugno 2008, conv. in l. 6 agosto 2008, n. 133 (contenente modifica dell'art. 181 c.p.c., cui l'art. 309 c.p.c. rinvia), una profonda differenza. Nel processo esecutivo la doppia diserzione dava luogo ad estinzione immediata; nel processo di cognizione invece se neppure all'udienza fissata dal giudice compariva alcuna delle due parti, il giudice disponeva la cancellazione della causa dal ruolo.

udienza, di cui la cancelleria dà comunicazione alle parti; se neppure a tale udienza le parti compaiono, il giudice dichiara estinto il processo con ordinanza, reclamabile *ex art. 630 c.p.c.*, u.c. La novellazione del 1950 aveva comportato una significativa differenza di regime tra la generalità delle estinzioni per inattività e quella disciplinata dall'art. 631 c.p.c.: come sopra ricordato, il legislatore della "controriforma" aveva reso l'estinzione materia di eccezione di parte, ma la mancata comparizione a due udienze di seguito rimaneva rilevabile *ex officio*<sup>54</sup>. Con un intervento del 2005 il legislatore ha poi sottratto alla disciplina dell'art. 631 c.p.c. l'udienza in cui ha luogo la vendita<sup>55</sup>.

Gode di un certo seguito l'opinione che limita l'ambito di applicazione di questa disposizione a quelle sole udienze che appartengono al «fisiologico svolgimento» del processo esecutivo, escludendone invece altre (ad es. quella di conversione del pignoramento *ex art. 495 c.p.c.*, anche in considerazione del fatto che si tratta di un'udienza in cui si svolgono attività nell'interesse del debitore)<sup>56</sup>, e, alla luce del collegamento tra l'art. 631 c.p.c. e il potere d'impulso della procedura, soltanto a quelle in cui tale potere deve essere esercitato<sup>57</sup>. Si intende infatti che le parti cui fa riferimento l'art. 631 c.p.c. siano solamente quelle fornite di poteri d'impulso processuale e cioè, nella fase antecedente alla vendita, i creditori titolati; nella fase satisfattiva, tutti i creditori<sup>58</sup>.

La fattispecie estintiva dell'art. 631 c.p.c. non ha in verità determinato particolari difficoltà applicative, neppure per quanto attiene al rimedio esperibile

---

<sup>54</sup> Si osservava sotto questo profilo «l'incompatibilità» tra il «nuovo» testo dell'art. 631 c.p.c. e il sistema dell'eccezione di estinzione: ANDRIOLI, *op. ult. cit.*, 391.

<sup>55</sup> L'intervento normativo ha definitivamente concluso un dibattito che è riassunto in IANNICELLI, *op. ult. cit.*, 1813; in giurisprudenza di legittimità, v. Cass., 14 maggio 1995, n. 5375, per l'orientamento che riteneva l'applicabilità dell'art. 631 c.p.c. per la vendita forzata immobiliare con incanto, ritenendo in particolare che fosse insanabilmente nulla la vendita eseguita in assenza di un creditore munito di titolo, e Cass., 19 luglio 2004, n. 13354, che, sulla scorta della distinzione tra "udienza" ed "incanto", e del fatto che l'impulso è già impresso alla procedura attraverso l'istanza di vendita, conclude per la soluzione opposta. La seconda tesi, poi fatta propria dal legislatore del 2005, si fonda anche sul principio di ragionevole durata del processo, il quale esclude che sia consentito al creditore di determinare il rinvio dell'incanto, con conseguenze pregiudizievoli anche per i terzi che hanno sopportato oneri per parteciparvi. La disposizione è stata apprezzata perché mira ad evitare che attraverso la diserzione dell'udienza di vendita si vanifichi tutta l'attività preparatoria e le attese dei partecipanti all'asta: LUISO, *Diritto processuale civile*, III, cit., 316.

<sup>56</sup> In questo senso IANNICELLI, *op. ult. cit.*, 1812.

<sup>57</sup> IANNICELLI, *ivi*. V. anche DE SANTIS DI NICOLA, *Art. 631*, in *Codice di procedura civile commentato*, cit., 2640 ss., spec. 2643; POLISENO, *L'estinzione del processo esecutivo*, in *L'esecuzione forzata riformata*, a cura di MICCOLIS – PERAGO, Torino, 2008, 773; SALETTI, *Estinzione*, cit., 17.

<sup>58</sup> IANNICELLI, *op. ult. cit.*, 1811; SALETTI, *op. loc. ult. cit.*; VITTORIA, *Il controllo sugli atti del processo di esecuzione forzata*, cit., 371. V. però TARZIA, *Il contraddittorio*, cit., 227-228.

avverso l'ordinanza che dichiara l'estinzione: l'ultimo comma della disposizione infatti richiama l'ultimo comma dell'art. 630 c.p.c., con ciò rendendo pacificamente applicabile il reclamo.

#### **4. *Segue. L'estinzione per mancata instaurazione della fase di merito di un'opposizione (art. 624, comma 3, c.p.c.).***

Ben più travagliate sono le vicende dell'art. 624, comma 3, c.p.c. Prima di ripercorrerle brevemente, è il caso di ricordare che l'articolo in parola fonda il potere del giudice dell'esecuzione di sospendere l'esecuzione a fronte della proposizione di un'opposizione all'esecuzione o di terzo all'esecuzione, in presenza di gravi motivi. Il d.l. 35 del 2005, conv. con modif. dalla l. 14 maggio 2005, n. 80, ha sostituito l'intera disposizione cambiandone significativamente la fisionomia. Per effetto di tale intervento, se il primo comma, in continuità con il vecchio testo, continua a prevedere tale potere sospensivo, il secondo comma individua il mezzo di contestazione del provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione sull'istanza di sospensione<sup>59</sup>. Ciò che qui direttamente interessa è il terzo comma, il quale venne introdotto nella seguente formulazione: «nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma e non reclamata, nonché disposta o confermata in sede di reclamo, il giudice che ha disposto la sospensione dichiara con ordinanza non impugnabile l'estinzione del pignoramento, previa eventuale imposizione di cauzione e con salvezza degli atti compiuti, su istanza dell'opponente alternativa all'instaurazione del giudizio di merito sull'opposizione, fermo restando in tal caso il suo possibile promovimento da parte di ogni altro interessato»<sup>60</sup>.

La dottrina sottolineò immediatamente la scarsa qualità tecnica del testo, laddove discorreva di «estinzione del pignoramento». Si osservò, infatti, che il pignoramento è un atto e non un processo, del quale quindi non può predicarsi

---

<sup>59</sup> V. *retro*, Cap. I, § 12, per le soluzioni accolte dalla dottrina prevalente prima della novellazione dell'art. 624 c.p.c.

<sup>60</sup> In dottrina v., per tutti: BATTAGLIESE, in *La nuova espropriazione forzata*, diretto da DELLE DONNE, Bologna, 2017, 90 ss.; CAPPONI, *Appunti sulle opposizioni esecutive dopo le riforme del 2005-2006*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2007, 603 ss., spec. 612; ORIANI, *La sospensione*, cit., 259; RECCHIONI, *I nuovi artt. 616 e 624 c.p.c. fra strumentalità cautelare "attenuata" ed estinzione del pignoramento*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, 643 ss.

l'estinzione<sup>61</sup>; si propose quindi la tesi che il legislatore avesse inteso dire che il pignoramento diveniva efficace<sup>62</sup>, o, in alternativa che si trattasse di una nuova fattispecie di estinzione de processo esecutivo<sup>63</sup>.

Al di là della fattura tecnica, la disposizione è stata letta da più parti come idonea a mutare la natura del provvedimento sospensivo: da cautela dal carattere meramente conservativo, la sospensione sarebbe divenuta provvedimento di natura anticipatoria. Posizione questa pure assoggettata a penetranti critiche da altri interpreti, i quali hanno evidenziato che la sospensione non è in grado di anticipare il contenuto della sentenza di accoglimento dell'opposizione, per l'evidente ragione che essa non priva il titolo esecutivo della sua efficacia e quindi consente al creditore di instaurare una nuova procedura esecutiva<sup>64</sup>.

Le incertezze interpretative evidenziate dai commentatori hanno indotto il legislatore ad intervenire sul neonato comma 3 dell'art. 624 c.p.c. con la l. 18 giugno 2009, n. 69; esso oggi prevede che nel caso in cui sia disposta la sospensione del processo, e l'ordinanza non sia reclamata o venga confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non sia introdotto nel termine assegnato ai sensi dell'art. 616 c.p.c., «il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese»<sup>65</sup>. Viene corretto

---

<sup>61</sup> PETRILLO, *Art. 624*, in *Commentario*, cit., 655, la quale osserva che «l'espressione è certamente equivoca in quanto equivalente all'affermazione, *mutatis mutandis*, secondo cui nel giudizio di cognizione si estinguerebbe l'atto di citazione anziché il processo»; ORIANI, *La sospensione*, cit., 259 ss. Peraltro, il riferimento al pignoramento rendeva impossibile l'applicazione del congegno della sospensione-estinzione alle esecuzioni forzate in forma specifica: v. LONGO, *Contributo allo studio della sospensione*, cit., 397.

<sup>62</sup> D'altra parte, sono ben note fattispecie che prevedono l'inefficacia del pignoramento, a cominciare dall'art. 497 c.p.c. per il caso in cui non segua al pignoramento, entro quarantacinque giorni, l'istanza di vendita o assegnazione. Per questa tesi, v. A.A. ROMANO, *La nuova opposizione all'esecuzione*, cit., 508-509.

<sup>63</sup> MENCHINI – MOTTO, *Le opposizioni*, cit., 211; PETRILLO, *Art. 624*, cit., 646; RECCHIONI, *I nuovi art. 616 e 624 c.p.c.*, cit., 665.

<sup>64</sup> CAPPONI, *Manuale*, cit., 522-523. L'A. peraltro sottolinea che discorso diverso vale per l'opposizione di terzo: il meccanismo della sospensione-estinzione, in questo caso, sarebbe idoneo a sostituire pienamente l'accoglimento dell'opposizione «perché il bene del terzo viene liberato».

<sup>65</sup> In dottrina v., sulla modifica del 2009, *ex multis*: CAPPONI, *Quer pasticciaccio brutto dell'art. 624, 3° co., c.p.c.*, in *Riv. esec. forz.* 2009, 1 ss. (in commento al disegno di legge di riforma dell'art. 624, comma 3, c.p.c.); ID., *Il 3° co. dell'art. 624 c.p.c. e i suoi mostri: la (sventata) ri-sospensione del processo esecutivo finalizzata all'estinzione del processo già sospeso*, in nota a Trib. Messina, 14 ottobre 2009, in *Riv. Esec. Forz.*, 2010, 528; CARMELLINO, *Ancora sulla natura del provvedimento di sospensione della procedura esecutiva*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2021, 995; CIRULLI, *La sospensione*, cit., 265 ss.; COSSIGNANI, *L'art. 624 c.p.c. dopo la legge n. 69/2009: i nuovi interrogativi e le questioni irrisolte*, in *Giur. it.*, 2014, 1035; DELLE DONNE, *La giurisprudenza di merito torna sulla sospensione/estinzione dell'esecuzione*, in nota a Trib. Milano, 18 marzo 2016, in *Riv. Esec. Forz.*, 2016, 468 ss.; LAI, *Dalla Cassazione un*

dunque il riferimento all'estinzione del pignoramento, che si trasforma in vera e propria estinzione del processo esecutivo (con applicabilità anche alle esecuzioni in forma specifica), tanto è vero che è espressamente richiamato, nell'ultimo periodo, il reclamo *ex art. 630 c.p.c.*, comma 3, quale rimedio avverso l'ordinanza di estinzione.

Viene meno anche la necessità dell'istanza di parte opponente che dichiara di preferire la declaratoria di estinzione al fisiologico sviluppo del giudizio di merito: si è detto quindi che a determinare la morte del processo esecutivo è l'acquiescenza di tutte le parti<sup>66</sup>. Con una logica assimilabile a quella del provvedimento cautelare a strumentalità attenuata<sup>67</sup>, la palla è nel campo del

---

*contributo alla complicata esegesi dell'art. 624, 3° co., c.p.c.*, in nota a Cass., 20 marzo 2017, n. 7043, in *Riv. Esec. Forz.*, 2017, 674; LONGO, *Contributo allo studio della sospensione*, cit., 402 ss. (cui si rinvia per tutti ulteriori riferimenti); VACCARELLA, *Estinzione del giudizio di opposizione all'esecuzione e sorte dell'ordinanza di sospensione dell'esecuzione*, in nota a Trib. Campobasso, 13 maggio 2013, in *Riv. Esec. Forz.*, 2013, 740; VULLO, *Sull'applicabilità dell'art. 624, 3° co., c.p.c., nell'ipotesi di estinzione del giudizio di opposizione tempestivamente instaurato*, in nota a Trib. Campobasso, 25 settembre 2013, in *Riv. Esec. Forz.*, 2014, 163. Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., 17 ottobre 2019, n. 26285, già citata *retro*, Cap. I, § 10) che ha affrontato il problema del rapporto tra i poteri sospensivi spettanti al giudice dell'opposizione a precetto *ex art. 615*, comma 1, c.p.c., e al giudice dell'esecuzione *ex art. 624*, comma 1, c.p.c., qualora, pendendo un'opposizione a precetto, il giudice dell'esecuzione – o il collegio adito in sede di reclamo – sospenda l'esecuzione per i medesimi motivi dedotti nell'opposizione pre-esecutiva, le parti non sono tenute a promuovere il giudizio di merito nel termine eventualmente loro assegnato, non conseguendo da tale omissione l'estinzione del processo esecutivo *ex art. 624*, terzo comma, c.p.c., in quanto l'unico giudizio che le parti sono tenute a coltivare è quello, già introdotto, di opposizione a precetto. Il principio, enunciato nell'interesse della legge, discende dal fatto che le due opposizioni (a precetto e all'esecuzione) ove abbiano i medesimi *petitum* e *causa petendi* sono in rapporto di litispendenza, per cui la causa introdotta per secondo (in questo caso: il giudizio di merito instaurato per secondo) è destinata comunque a chiudersi in rito. Per cui, se l'instaurazione della fase di merito dell'opposizione all'esecuzione è sostanzialmente inutile perché costituisce la proposizione della *stessa causa* già pendente a seguito dell'opposizione a precetto, non ha senso richiedere al creditore di instaurarla sotto pena di estinzione della procedura.

<sup>66</sup> LONGO, *op. ult. cit.*, 404.

<sup>67</sup> In questo senso, LUISO, *Diritto processuale civile*, III, cit., 310; RECCHIONI, *op. cit.*, 664; A.A. ROMANO, *Espropriazione forzata*, cit., 148. Per ulteriori riferimenti v. TISCINI, *I provvedimenti decisori senza accertamento*, cit., 185. Sebbene quella ora indicata nel testo sia la prevalente ricostruzione della *ratio* dell'istituto, non mancano argomentati dissensi. LONGO, *op. ult. cit.*, 408, ad es., sottolinea la diversa struttura del rapporto tra cautela e merito e tra sospensione ed opposizione. Nel primo caso, la misura anticipatoria infatti è ultrattiva in quanto resta nella possibilità della parte soccombente di promuovere il giudizio di merito senza precisi limiti temporali; nel processo esecutivo, invece ammettere l'ultrattività della sospensione «significa conferire ad una misura provvisoria ed interinale un'autorità troppo vicina alla cosa giudicata, una perpetuità che non le è propria, senza neppure ammettere la ricorribilità in Cassazione *ex art. 111*, comma 7, Cos. Infatti, nella situazione in esame, la misura provvisoria che si pretende sopravviva all'estinzione dell'esecuzione non potrà essere assorbita o dichiarata inefficace a fronte di un giudizio di merito relativo al diritto "cautelato", in quanto si è estinto non soltanto il giudizio di merito oppositivo ma anche il processo esecutivo, sicché una nuova opposizione all'esecuzione non è neppure più concepibile». In conclusione, per l'A. la misura acquisisce una stabilità ben superiore a quella di qualsiasi misura provvisoria cautelare o sommaria. Nell'ampio dibattito sulla natura conservativa o anticipatoria del provvedimento di sospensione, v. anche CIRULLI, *La sospensione del processo esecutivo*, cit., *passim* e in part. 295 ss. Secondo l'A. nei provvedimenti di sospensione

creditore opponente: se questi – che è già soccombente sull’istanza di sospensione – non introduce il merito dell’opposizione esecutiva, con un atto d’impulso che è retto dall’interesse di rimuovere il provvedimento interinale sfavorevole, perderà la possibilità di soddisfarsi attraverso quella procedura esecutiva (fermo restando che ne potrà introdurre una nuova: è da escludersi infatti qualsiasi efficacia extraprocessuale dell’estinzione e in particolare la sua attitudine a demolire il titolo esecutivo<sup>68</sup>).

Quanto alle applicazioni, è da osservare che secondo la giurisprudenza il processo esecutivo si estingue non soltanto in mancanza dell’attivazione della

---

tanto dell’efficacia esecutiva del titolo, quanto dell’esecuzione si rinvengono i caratteri propri delle cautele anticipatorie (in modo più pregnante per i primi, mentre solo parzialmente per i secondi): «la sospensione dell’esecuzione [...] attua provvisoriamente un interesse sostanziale dell’opponente», in particolare anticipa l’effetto inibitorio che è proprio della futura sentenza di accoglimento dell’opposizione all’esecuzione, per cui, abbracciata la nozione di anticipatorietà secondo cui, un provvedimento, per essere anticipatorio, deve fornire almeno una parte della tutela che il ricorrente dichiara di voler richiedere nel giudizio di merito e soddisfare un preciso interesse, conclude che «non può predicarsi il carattere meramente conservativo del provvedimento in discorso». Sullo sfondo della questione qui sinteticamente esposta si colloca il dibattito sulla natura cautelare, e che non è qui possibile affrontare. Per completezza di riferimenti, si rinvia, per tutti, ancora a LONGO, *La sospensione*, cit., *passim* e in particolare 92 ss. La giurisprudenza di legittimità ha recentemente mostrato di aderire alla tesi dell’anticipatorietà: Cass., 26 aprile 2022, n. 12977, in *www.judicium.it* dall’11 agosto 2022, con nota critica di CAPPONI, *Sulla trans-sospensione dell’esecuzione civile*, ha affermato che «lo scopo dell’istituto – che [...] si inquadra nel più ampio ambito dell’estinzione “tipica” per inattività delle parti ex art. 630 c.p.c. – non è certo quello di evitare l’inutile protrarsi del processo esecutivo oltre ogni ragionevole durata, a prescindere dalle ragioni che giustifichino l’inattività delle parti stesse [...], bensì, per un verso, quello di consentire alla parte soccombente nella fase sommaria di prestare acquiescenza “in prospettiva”, ove le ragioni dedotte dal giudice dell’esecuzione (o dal Collegio, in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.) paiano in qualunque modo convincenti o difficilmente ribaltabili in prosieguo, così pure evitando il rischio del carico delle spese (anche) del giudizio di merito dell’opposizione; per altro verso, nel caso di disposta sospensione, quello di far perseguire immediatamente al debitore opponente “il bene della vita”, ossia il subitaneo arresto della procedura esecutiva a suo carico, anticipando gli effetti del verosimile esito vittorioso dell’opposizione. Si tratta quindi, di una chiara finalità deflattiva, connessa alla natura “anticipatoria” che secondo la dottrina maggioritaria e la stessa giurisprudenza la sospensione “interna” ex art. 624, comma 1, c.p.c. ha assunto per effetto delle modifiche di sistema apportate dalla legge n. 69 del 2009, che ha appunto modificato l’art. 624, comma 3, c.p.c., nonché diverse disposizioni del c.d. procedimento cautelare uniforme». Già in precedenza Cass., 24 ottobre 2011, n. 22033, aveva definito il provvedimento di sospensione parzialmente anticipatorio, facendo discendere l’applicabilità, in via analogica, dell’art. 669-octies: per cui «il giudice dell’esecuzione [deve] provvedere sulle spese della fase sommaria, anche quando, nell’ambito di essa, dia un provvedimento positivo, cioè nella prima [615 c.p.c.] e nella terza [619 c.p.c.] la sospensione dell’esecuzione [...] nella seconda [617 c.p.c.] i provvedimenti indilazionabili sul corso del processo esecutivo o la sospensione». In giurisprudenza, v. di recente Trib. Ferrara, 19 novembre 2020, in *Riv. Esec. Forz.*, 2021, 995, con nota di CARMELLINO, *Ancora sulla natura*, cit.

<sup>68</sup> Se si individua nell’introduzione del giudizio di merito un’attività d’impulso analoga a quelle a cui fa riferimento l’art. 630 c.p.c., la logica del meccanismo sospensione-estinzione non sembra tanto diversa da quella di ogni estinzione per inattività delle parti. Si è comunque osservato che in questo caso l’atto d’impulso richiesto non è attinente all’azione esecutiva intrapresa dal creditore, ma si riferisce all’instaurazione di un giudizio di opposizione nel quale è, in certo senso, convenuto: cfr. LONGO, *op. ult.* cit., 405 ss.



fase di merito dell'opposizione, ma anche laddove quest'ultima, tempestivamente instaurata, dovesse estinguersi<sup>69</sup>; inoltre, il congegno dell'art. 624, comma 3, c.p.c., troverebbe applicazione non soltanto alla sospensione in pendenza del giudizio oppositivo, ma anche a fronte delle c.d. sospensioni "esterne", disposte dal giudice dell'impugnazione del titolo esecutivo (ad es., ex art. 283 c.p.c.) che rilevano nell'esecuzione attraverso l'art. 623 c.p.c.<sup>70</sup>.

Esula dai fini di queste pagine un esame più approfondito della fattispecie sospensivo-estintiva (a cominciare dall'intricato problema della concessione della sospensione per la prima volta in sede di reclamo ex art. 669-terdecies avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza emessa dal giudice dell'esecuzione). In effetti, sotto il profilo che qui più interessa, il terzo comma dell'art. 624 c.p.c. non ha creato particolari problemi: se non sono mancate incertezze applicative e si è riscontrata una considerevole difficoltà nel ricondurre a sistema l'istituto della sospensione-estinzione<sup>71</sup>, il richiamo (a seguito dell'intervento correttivo

---

<sup>69</sup> Cass., 20 marzo 2017, n. 7043.

<sup>70</sup> Secondo Cass., 13 aprile 2015, n. 7364 (in *Corr. giur.*, 2016, 544, con nota di GIULIANI, *Cumulabilità tra sospensione del titolo esecutivo e sospensione del processo esecutivo*; *ivi*, 695, con nota di DONZELLI, *Sui rapporti tra sospensione interna ex art. 624 c.p.c. e sospensione esterna disposta dal giudice dell'impugnazione*; in *Riv. Esec. Forz.*, 2016, 73, con nota di LONGO, *La sospensione duplicata e l'estinzione del processo esecutivo*) «il giudice dell'esecuzione può sospendere la procedura esecutiva ex art. 624 c.p.c. anche nell'ipotesi di sospensione dell'esecutività del titolo giudiziale, nonostante ciò possa costituire il presupposto di una sospensione deformalizzata ex art. 623 c.p.c., sicché le parti interessate, ove non impugnino l'ordinanza nelle forme previste dall'art. 624 c.p.c., sono tenute ad instaurare tempestivamente il giudizio di merito, producendosi, in mancanza, la stabilizzazione del provvedimento e l'estinzione del processo esecutivo ai sensi del terzo comma della medesima norma». La dottrina, a fronte di precedenti di merito, si era già mostrata contraria a tale soluzione, vista la strutturale differenza tra la sospensione "esterna" del giudice dell'impugnazione e la sospensione interna, ad opera del giudice dell'esecuzione: v. Corte d'App. Torino, 27 settembre 2013, in *Riv. Esec. Forz.*, 2014, 586, con nota contraria di CAPPONI, *Risospensione dell'esecuzione?*. Secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, in caso di sospensione ex art. 623 c.p.c. dell'esecuzione, non è necessario per il debitore proporre opposizione all'esecuzione, ma è sufficiente far constare al giudice dell'esecuzione la sospensione esterna: v. la già citata Cass., 17 ottobre 2019, n. 26285, in motivazione: «in caso di sospensione esterna, il debitore non deve proporre un ricorso ai sensi dell'art. 615, secondo comma, c.p.c. per contestare la perseguibilità dell'azione esecutiva e il giudice dell'esecuzione, dopo aver dichiarato la sospensione dell'espropriazione ai sensi dell'art. 623 c.p.c., non deve fissare un termine per l'introduzione del giudizio nel merito ex art. 616 c.p.c. L'unico giudizio che prosegue è quello nel cui ambito è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo» (il riferimento è all'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., nel cui ambito sia stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la quale si atteggia, secondo la citata sentenza, a sospensione esterna dell'esecuzione).

<sup>71</sup> Per esempio, si consideri l'orientamento, emerso talvolta in giurisprudenza di merito, secondo cui nel caso in cui sia disposta la sospensione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 624 c.p.c. il debitore non ha un interesse concreto ed attuale ad instaurare la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione: v. Trib. Salerno, 17 giugno 2020, n. 1448, in *Giur. it.*, 2021, 94, con nota di PARISI, *Sospensione dell'esecuzione e interesse alla fase di merito dell'opposizione*. Ad avviso del tribunale l'art. 616 c.p.c. evidenzerebbe che per instaurare la fase di merito occorre l'istanza della "parte interessata" e non di entrambe le parti; l'interpretazione di tale locuzione, dovrebbe avvenire

del 2009) all'estinzione del processo e la previsione espressa della reclamabilità dell'ordinanza consentono di ricomprenderla *in toto* tra i provvedimenti estintivi. Per quanto cioè possa essere discusso che il fondamento di questo tipo di estinzione sia l'inerzia del creditore procedente<sup>72</sup>, non v'è spazio per ipotizzare soluzioni alternative (quali l'opponibilità *ex art.* 617, come avviene per i provvedimenti di chiusura anticipata), né si può dubitare che ad essa conseguano gli effetti dell'estinzione di cui all'art. 632 c.p.c.<sup>73</sup> (è infatti stata giudicata

---

tenuto conto del meccanismo sospensivo-estintivo di cui all'art. 624, comma 3, c.p.c., di talché si finisce per concludere che, ove abbia ottenuto la sospensione *ex art.* 624, comma 1, c.p.c., il debitore opponente non avrebbe mai interesse allo svolgimento del giudizio di merito. Questa tesi sembra essere stata scartata dalla Suprema Corte: cfr. Cass., 17 gennaio 2022, n. 1172, nella cui motivazione si legge: «come è stato osservato, con la norma in parola si è consentito al debitore opponente di ottenere il risultato pratico perseguito con l'opposizione (e in particolare la cessazione degli effetti del pignoramento) senza la necessità di coltivare il giudizio a cognizione piena, rinunciando ai benefici del relativo giudicato; il giudizio potrà essere instaurato dal creditore procedente, laddove questi lo ritenga opportuno; e dovrà esserlo al fine di evitare l'estinzione del processo esecutivo, ferma restando la possibilità che vi provveda anche lo stesso debitore opponente, laddove intenda conseguire gli effetti del giudicato sull'opposizione». La vicenda sottesa a quest'ultima pronuncia restituisce le incertezze entro cui si muove la giurisprudenza di merito: ottenuta la sospensione dell'esecuzione, l'opponente introduceva il giudizio di merito, che il Tribunale dichiarava inammissibile per carenza d'interesse, ritenendo conseguita la stabilizzazione della sospensione. Nel frattempo, il creditore instava per la riassunzione della procedura esecutiva e l'esecutato chiedeva l'estinzione della stessa, eccezione rigettata alla luce della considerazione che il giudizio di merito era pur sempre stato introdotto (dallo stesso esecutato); il Collegio adito con reclamo avverso quest'ultimo provvedimento del g.e. a sua volta dichiarava il mezzo inammissibile perché proposto *ex art.* 669-terdecies c.p.c. anziché *ex art.* 630 c.p.c.; il debitore proponeva appello, che era ritenuto ammissibile riqualificando il reclamo *ex art.* 630 c.p.c., ma rigettato sul rilievo che l'introduzione della fase di merito aveva inibito meccanismi di stabilizzazione. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'appello, affermando che l'effetto stabilizzatore della sospensione si produce soltanto se il giudizio di merito non sia introdotto oppure si sia estinto e non anche se si sia concluso con sentenza di rito.

<sup>72</sup> In effetti si affermava in dottrina che non vi fosse alcuna relazione tra l'art. 630 c.p.c. e la mancata riassunzione della causa davanti al giudice competente a conoscere l'opposizione all'esecuzione o l'opposizione di terzo o l'opposizione distributiva: in tutti questi casi ad estinguersi è l'incidente di cognizione e non l'esecuzione: ANDRIOLI, *Commento*, cit., 391; SALETTI, *Estinzione*, 17; VACCARELLA, *Art. 630*, in *Codice di procedura civile commentato*, a cura di VERDE – VACCARELLA, Torino, 1996, 420.

<sup>73</sup> Ad esempio, incertezze sono sorte relativamente alle spese della fase sommaria dell'opposizione, qualora il processo esecutivo dovesse poi estinguersi *ex art.* 624, comma 3, c.p.c. La Suprema Corte ha affermato che il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé – sia che rigetti, sia che accolga l'istanza di sospensione o la richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito, o, quando previsto, quello per la riassunzione davanti al giudice competente –, deve provvedere sulle spese della fase sommaria, potendosi ridiscutere tale statuizione nell'ambito del giudizio di merito. Ciò sia in considerazione dell'asserita applicabilità in via analogica delle norme sul cautelare anticipatorio, come visto *retro*, sia per il fatto che il provvedimento sospensivo potrebbe evolvere nell'estinzione, sicché «è ragionevole che il giudice della fase sommaria provveda, non essendo tollerabile – sembrerebbe sul piano costituzionale, a petto del principio della ragionevole durata del processo, ma prima ancora dell'effettività del diritto di agire e resistere in giudizio – che si debba costringere la parte che non abbia interesse ad iniziare il giudizio di merito ad iniziarlo solo per ottenere il riconoscimento delle spese»: in questi termini la già citata Cass., 24 ottobre 2011, n. 22033. Il principio è stato confermato dalla recente Cass., 26 aprile 2022, n. 12977, la quale si è occupata del rimedio che ha la parte vittoriosa nel caso in cui il

superflua la menzione della cancellazione del pignoramento, posta l'indubbia applicazione dell'art. 632 c.p.c., che già la prevede)<sup>74</sup>. Inoltre, superata la (lunga) fase in cui l'estinzione era materia di eccezione in senso stretto, è indiscutibile che il maturare dell'estinzione *ex art. 624, comma 3, c.p.c.*, debba essere rilevato d'ufficio dal giudice.

## **5. Esame di alcuni casi dubbi. Applicazioni del principio di tassatività delle fattispecie estintive e conseguenze in tema di prescrizione.**

### *A) L'inefficacia del pignoramento ex art. 497 c.p.c.*

Si deve a questo punto concentrare l'attenzione su alcune fattispecie la cui riconduzione al novero dei casi di estinzione appare dubbia o dibattuta.

L'esame può iniziare dall'art. 497 c.p.c., il quale prevede che il pignoramento perde efficacia quando siano trascorsi quarantacinque<sup>75</sup> giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita<sup>76</sup>. La questione interpretativa che interessa l'art. 497 c.p.c. può essere riassunta nei seguenti termini: la disposizione non dispone espressamente che, in mancanza di istanza di vendita nel termine indicato dalla norma, il processo esecutivo si estingua; né l'attività richiesta dalla legge è quella di «riassumere» o «proseguire» il processo; ciò non toglie che essa

---

giudice dell'esecuzione ometta di provvedere sulle spese, stabilendo che a tal fine essa può alternativamente introdurre il giudizio di merito o chiedere l'integrazione del provvedimento *ex art. 289 c.p.c.* ma comunque entro la scadenza del termine per instaurare la fase di merito dell'opposizione, cosicché le parti possano sempre, tramite quest'ultimo giudizio, ottenere la revisione di dette spese. La pronuncia ha escluso che «in caso di mancata o tardiva introduzione del giudizio di merito dopo la sospensione della procedura, con l'ordinanza di estinzione *ex art. 624, comma 3, c.p.c.* il giudice dell'esecuzione non può provvedere sulle spese della fase sommaria dell'opposizione esecutiva, giacché le spese indicate in detta disposizione concernono il solo processo esecutivo – tra le quali, necessariamente, i compensi spettanti agli ausiliari del giudice – e non anche quelle dell'opposizione», con la conseguenza che «la parte che ne sia stata erroneamente gravata può contestare tale statuizione proponendo reclamo al collegio *ex art. 630, comma 3, c.p.c.*, in forza di quanto previsto dall'art. 624, comma 3, ultimo periodo, c.p.c.».

<sup>74</sup> In questo senso, IANNICELLI, *op. ult. cit.*, 1781;

<sup>75</sup> In origine il termine di inefficacia del pignoramento era di novanta giorni, che sono stati ridotti a quarantacinque dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. con modif., dalla l. 6 agosto 2015, n. 132.

<sup>76</sup> La disposizione si salda, per l'espropriazione immobiliare, con l'art. 562 c.p.c., ove si prevede che «se il pignoramento diviene inefficace per il decorso del termine previsto nell'art. 497, il giudice dell'esecuzione con l'ordinanza di cui all'art. 630 c.p.c. dispone che sia cancellata la trascrizione. Il conservatore dei registri immobiliari provvede alla cancellazione su presentazione dell'ordinanza». L'indicazione è preziosa: il richiamo all'art. 630 c.p.c., come si vedrà nel testo, sembra dare conferma all'orientamento che riconduce l'art. 497 c.p.c. al novero dei casi di estinzione.

identifica un'ipotesi di inattività del creditore procedente, nel senso che quest'ultimo ha fatto mancare al processo l'impulso necessario per proseguire alla fase successiva, di talchè essa potrebbe essere comunque ricondotta nell'alveo dell'estinzione<sup>77</sup>.

In effetti, l'orientamento dottrinale prevalente accoglie questa impostazione, ritenendo trattarsi di un caso di estinzione<sup>78</sup>, ma non sono mancate prospettazioni diverse, volte a scindere la fattispecie in parola dal suo effetto (che è appunto l'estinzione del processo)<sup>79</sup>. La disputa non ha valore meramente teorico: se si tiene presente che dalla riforma del 1950 e fino al 2009 l'estinzione si atteggiava ad eccezione in senso stretto, si comprende che ricondurre l'inefficacia comminata dall'art. 497 c.p.c. all'estinzione per inattività valeva ad escludere che il giudice potesse rilevarla anche d'ufficio<sup>80</sup>; altro punto di caduta del dibattito

---

<sup>77</sup> In tema, oltre agli scritti citati *infra*, in nota, v. anche DE SANTIS DI NICOLA, *Art. 630*, cit., 2613; BINA, *Sull'estinzione del processo esecutivo per il deposito tardivo dell'istanza di vendita*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2004, 427 ss., in nota a Trib. Pordenone, 26 febbraio 2003.

<sup>78</sup> ANDRIOLI, *Commento*, cit., 391: il quale, premesse le critiche alla formulazione dell'art. 630 c.p.c. già riportate *retro*, in nota 11, afferma che «non deve, quindi, apparire eccessiva l'audacia dell'esegeta che riguarda per non scritta la riserva dei casi espressamente previsti dalla legge, e limita le occasioni di eccezione d'estinzione alla inosservanza dei termini perentori fissati dagli artt. 497 (inefficacia del pignoramento) [...]». Alla medesima conclusione giunge SATTÀ, *L'esecuzione forzata*, cit., secondo il quale «si deve giungere alla conclusione che tra inefficacia del pignoramento ed estinzione non vi è alcuna differenza»; a tale soluzione l'A. perviene attraverso la considerazione che, in generale, il fenomeno dell'inefficacia del pignoramento può discendere dall'estinzione, come conferma l'art. 172 disp. att. c.p.c.: «appare evidente l'assurdo di ritenere rilevabile *ex officio* l'inefficacia stessa quando non sarebbe rilevabile la causa che la produce, e cioè l'estinzione». Riconduce all'estinzione il fenomeno dell'art. 497 c.p.c. anche BELLÈ, *Estinzione tipica*, cit., 462-463; BOCCAGNA, *Estinzione*, cit., ritiene che ad opinare diversamente non si spiegherebbe il riferimento all'ordinanza che estingue il processo contenuta nell'art. 562 c.p.c., e contestualmente afferma che «anche a voler ammettere l'esistenza di ipotesi extratestuali di estinzione, queste troverebbero comunque la loro disciplina nell'art. 630 c.p.c., dato che dalla formulazione del 1° comma sembra rilevare la volontà del legislatore di far rientrare nella norma in esame ogni ipotesi di estinzione non disciplinata diversamente. Ciò varrà a maggior ragione, evidentemente, qualora si ravvisi nell'inefficacia del pignoramento un'ipotesi non ricompresa tra quelle di cui agli artt. 629-631, ma pur sempre testuale». V. anche ARIETA – DE SANTIS, *Esecuzione forzata*, cit., 1618; BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*<sup>5</sup>, Bari, 2019, III, 225; FANELLI, *Art. 630*, cit., 506; POLISENO, *L'estinzione*, cit., 764 ss.; PROTO PISANI, *Lezioni*, cit., 738; SALETTI, *Estinzione*, cit., 17. IANNICELLI, *Note*, cit. 118, muovendo dall'interpretazione dell'art. 630 c.p.c. di cui si è detto nel paragrafo precedente, riconduce l'art. 497 c.p.c. all'ambito di applicazione dell'istituto dell'estinzione: «nell'art. 497 l'assoggettamento all'estinzione, se non si ricava espressamente dalla lettera discende – non dal sistema – ma dalla conseguenza espressamente sancita».

<sup>79</sup> È la tesi di VERDE, *Pignoramento in generale*, cit., 793 s., il quale ritiene che il richiamo contenuto nell'art. 562 all'art. 630 c.p.c. è limitato, «nel senso che il provvedimento che accerta l'inefficacia del pignoramento non può non dichiarare la conseguenziale estinzione del processo [...] e pertanto finisce necessariamente con l'assumere la forma della ordinanza, restando assoggettato alla relativa disciplina». Punto di caduta di questa impostazione è che non si rende necessaria l'eccezione di parte entro la prima difesa utile, perché l'inefficacia potrebbe essere rilevata anche d'ufficio: ciò in quanto la formulazione dell'art. 562 c.p.c. sta ad indicare che si è voluta conservare l'autonomia tra l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione, che ne è la conseguenza.

<sup>80</sup> V. *infra*, in questo Cap., § 5-6.

sta nell'individuazione del mezzo di contestazione, nell'ormai nota alternativa tra il reclamo *ex art. 630 c.p.c.* e l'opposizione agli atti esecutivi.

La giurisprudenza di legittimità, da parte sua, sembra avere accolto entrambe le tesi, in momenti diversi: se alcune sentenze più risalenti hanno ritenuto esperibile l'opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di vendita, emanata malgrado l'intempestività dell'istanza<sup>81</sup>; l'orientamento più recente invece pare accogliere l'impostazione preferita in dottrina, richiedendo tempestiva eccezione di estinzione (con riferimento al tempo in cui era necessaria) e ritenendo disciplinato dall'art. 630 c.p.c. il successivo svolgimento del processo<sup>82</sup>.

Nel complesso, la questione pare essersi stemperata a seguito della ritrovata possibilità per il giudice dell'esecuzione di rilevare d'ufficio l'estinzione, ciò che probabilmente rappresentava il vero nodo della questione<sup>83</sup>.

---

<sup>81</sup> Cass., 19 aprile 1974, n. 1078; Cass., 21 febbraio 1977, n. 783.

<sup>82</sup> V. in particolare Cass., 16 giugno 2003, n. 9624, in *Giust. civ.* 2004, I, 713 ss., con nota di IANNICELLI, *L'autonomia dell'eccezione del processo esecutivo rispetto alle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi*, di cui è utile riportare la massima: «nell'ambito del processo esecutivo, sia il caso in cui alla esecuzione del pignoramento non segua il deposito della istanza di vendita, sia il caso in cui l'istanza di vendita venga depositata fuori termine sono strutturalmente assimilabili alla vicenda dell'estinzione del processo, piuttosto che all'inefficacia del pignoramento; ne consegue che in entrambi i casi la situazione può essere definita con l'ordinanza di cui all'art. 630 c.p.c., avente come contenuto il diretto accertamento dell'inefficacia del pignoramento e la conseguente declaratoria di estinzione del processo esecutivo, che sarà soggetta, in base al combinato disposto degli artt. 630, comma 3, c.p.c., e 130 disp. att. c.p.c., al sistema di controllo costituito dal reclamo avverso l'ordinanza, deciso con sentenza, al quale potrà far seguito l'appello e quindi il ricorso ordinario per cassazione. Pertanto, al fine di far dichiarare l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione dell'esecuzione, il debitore non ha l'onere di proporre opposizione agli atti esecutivi nei cinque giorni da quello in cui ha ricevuto l'avviso di fissazione di udienza, *ex art. 569*, primo comma, c.p.c., ma deve proporre istanza di estinzione nella sua prima difesa successiva al verificarsi del fatto estintivo, ovvero nell'udienza per la fissazione della vendita». Conformi le successive Cass., 6 agosto 2010, n. 18366, e Cass., 12 settembre 2014, n. 19283, in motivazione.

<sup>83</sup> A ulteriore riprova di ciò, v. ad es. le considerazioni di BELLÈ, *op. loc. cit.*, il quale, se da un lato ritiene evidente trattarsi di un caso di estinzione tipica per inattività «perché quello che manca è proprio un comportamento richiesto dalla norma, nel termine previsto, con chiara espressione di disinteresse rispetto al processo esecutivo in corso», ritiene comunque doveroso sottrarre l'inefficacia del pignoramento al rilievo esclusivo della parte: «ciò in quanto l'inefficacia sancita dalla norma riguarda in modo diretto il pignoramento e lo coinvolge, in base al dettato normativo stesso, non come conseguenza della (dichiaranda) estinzione, ma per effetto diretto della carenza dell'impulso al procedimento attraverso il deposito dell'istanza di vendita. Ove poi si consideri che i difetti del pignoramento (cui, come vizio sopravvenuto, va evidentemente assimilata la perdita di efficacia espressamente sancita dalla norma), attenendo ad un presupposto del processo esecutivo, sono rilevabili d'ufficio [...] va da sé che il g.e. debba, nel caso in esame, disporre *ex officio* l'estinzione e, ove si tratti di esecuzione immobiliare, la conseguente cancellazione del pignoramento»; peraltro, v. anche la condivisibile considerazione di BOCCAGNA, *L'estinzione*, cit., secondo cui la preoccupazione di evitare che l'inerzia del creditore precedente possa impedire al debitore di eccepire l'estinzione non giustifica il riconoscimento del potere di rilievo officioso, posto che altrimenti ciò dovrebbe valere per tutti i casi di estinzione retti dall'art. 630 c.p.c. e comunque è superabile dal debitore stesso, attraverso un ricorso al giudice dell'esecuzione proprio allo scopo di far valere l'estinzione.

B) *Il mancato deposito della documentazione a corredo dell'istanza di vendita. Un esempio di interpretazione restrittiva di una fattispecie tipica.*

L'art. 567 c.p.c. disciplina l'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare. In origine la disposizione si limitava a prevedere che, decorso il termine dilatorio di cui all'art. 501 c.p.c., i creditori muniti di titolo possono instare per la vendita forzata, unendo al ricorso una serie di documenti quali l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato e il certificato del tributo diretto verso lo Stato<sup>84</sup>.

Su questa disposizione è intervenuta dapprima la legge 3 agosto 1998, n. 302, la quale ha sostituito il secondo comma con tre commi integralmente nuovi. Sono mutati anzitutto i documenti da allegare all'istanza («l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 18 della l. 28 febbraio 1985, n. 47, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato»). La disposizione stabiliva, poi, che la documentazione poteva essere sostituita da un certificato notarile, attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri, ma soprattutto fissava un termine entro il quale doveva avvenire il deposito: sessanta giorni dal deposito del ricorso contenente l'istanza. All'inosservanza del termine l'ultimo comma ricollegava l'estinzione del processo (espressamente richiamandosi l'art. 630, comma 2, c.p.c.) da pronunciarsi con ordinanza dal giudice dell'esecuzione «ad istanza del debitore o di ogni altra parte interessata<sup>85</sup> o anche d'ufficio»<sup>86</sup>.

---

<sup>84</sup> Si rinvia al Cap. I, § 4, ove si è già trattato dell'art. 567 c.p.c., in particolare evidenziando la funzione *latu sensu* probatoria che la documentazione indicata dalla norma svolge circa la titolarità del bene staggito in capo al debitore.

<sup>85</sup> Ad esempio, la pronuncia dell'estinzione può essere chiesta dal terzo acquirente del bene pignorato: Cass., 5 aprile 2012, n. 5539 (pronunciata in una fattispecie cui era applicabile, *ratione temporis*, l'art. 567 c.p.c. nella formulazione introdotta con la l. 3 agosto 1998, n. 302).

<sup>86</sup> Nella formulazione originaria nessuna sanzione era ricollegata al mancato deposito della documentazione indicata. La giurisprudenza di legittimità era orientata nel senso di escludere che essa potesse determinare, in difetto di espressa previsione di legge, l'estinzione del procedimento o anche la sua mera improseguibilità: v. Cass., 28 novembre 1992, n. 12711; Cass., 27 maggio 1967, n. 1168; né che fosse sanzionabile in termini di nullità dell'istanza: v. Cass., 14 luglio 1969, n. 2591; Cass., 18 dicembre 1978, n. 6067, che parla di fase di quiescenza della procedura (le massime delle pronunce citate sono consultabili in [www.italgiure.it](http://www.italgiure.it)). V. però Cass., 8 maggio 1976, n. 1624, che da un lato esclude l'estinzione, dall'altro lato afferma che la situazione di stallo possa essere rimossa dallo stesso esecutato alternativamente depositando egli stesso la documentazione, ovvero instando al giudice dell'esecuzione per un provvedimento reiettivo dell'istanza di vendita ove ritenuto ingiustificato il ritardo nell'effettuazione del deposito. Non mancavano pronunce di merito che invece consentivano al giudice dell'esecuzione di rigettare

L'intervento aveva una chiara finalità deflattiva delle procedure esecutive immobiliari che rimanevano quiescenti per l'inerzia dei creditori<sup>87</sup>, ma qui interessa soprattutto sottolineare che esso introduceva una significativa deroga al regime dell'estinzione. Se da un lato l'ultimo comma dell'art. 567 c.p.c. espressamente richiamava l'art. 630 c.p.c., comma 2, al contempo ammetteva il rilievo anche d'ufficio (ciò, d'altra parte, in linea con l'intento deflattivo), al contrario della disciplina al tempo vigente per tutte le altre ipotesi. Il richiamo all'art. 630 c.p.c. valeva soprattutto ad affermare l'applicabilità del reclamo<sup>88</sup>.

---

l'istanza di vendita, dopo aver assegnato un termine al creditore: v. Trib. Brindisi, 3 ottobre 1994, in *Foro it.*, 1995, I, 1965, con nota di VOLPE, cui si rinvia per ulteriori riferimenti giurisprudenziali; Trib. Monza, 13 aprile 1982, in *Giust. civ.*, 1982, I, 2805, con nota di SCHERMI, *Il mancato deposito della documentazione richiesta dall'art. 567 c.p.c., da unirsi all'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare*; in tema v. anche BONGIORNO, *Espropriazione immobiliare*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, VIII, Torino, 1992, 44 s.; CAPPONI, in BOVE – CAPPONI – MARTINETTO – SASSANI, *L'espropriazione*, cit., 438 ss.; E. F. RICCI, *L'omesso deposito dei documenti nel procedimento di vendita immobiliare*, in *Riv. dir. proc.*, 1966, 535 ss., in nota (critica) a App. Milano, 14 dicembre 1965, ove l'idea che l'omesso deposito di quei documenti che sono volti all'identificazione del bene e al controllo dell'intestazione in favore dell'esecutato debba condurre al rigetto dell'istanza di vendita e non incidere sull'atto di pignoramento; SATTA, *L'esecuzione forzata*, cit., 133, secondo cui il mancato deposito determina improcedibilità rilevabile d'ufficio dal giudice che deve rigettare l'istanza di vendita (la cui validità non è incisa però da questa occorrenza). RUFFINI, *Il mancato deposito della documentazione ipotecaria e catastale nell'esecuzione immobiliare*, in nota a Trib. Monza, 22 novembre 1982 e 19 giugno 1982, in *Giur. merito*, 1983, I, 901 ss. Nel secondo caso, il giudice, rilevato che non era stata depositata la documentazione ex art. 567 c.p.c., aveva dichiarato l'improcedibilità dell'istanza di vendita, perché il creditore non aveva provveduto all'incombente dopo due proroghe del termine. La sentenza in parola ritiene esperibile, avverso la declaratoria d'improcedibilità, l'opposizione agli atti esecutivi e non il reclamo.

<sup>87</sup> IANNICELLI, *Art. 630*, cit., 1174 s., evidenzia l'interpretazione rigorosa abbracciata dalla giurisprudenza, soprattutto laddove si affermava che anche una documentazione incompleta o inesatta nel termine previsto conduceva all'estinzione del processo. In quest'ottica deve leggersi l'intervento della Corte costituzionale, con sentenza 7 ottobre 2005, n. 379, in *Riv. dir. proc.*, 2006, 1069, con nota di SALETTI, *Documentazione ipocatastale ed estinzione del processo esecutivo*. Con sentenza interpretativa di rigetto, la Corte ha chiarito che l'art. 567 c.p.c. non è incostituzionale nella parte in cui prevede l'estinzione della procedura esecutiva anche per il mancato deposito delle mappe censuarie e del certificato di destinazione urbanistica (mentre per il creditore che si avvalga dell'operato del notaio è sufficiente, per evitare l'estinzione, una certificazione notarile che non comprenda tali documenti) poiché può essere interpretato nel senso che vada esclusa la possibilità di dichiarare l'estinzione per la mancata produzione di mappe e certificato di destinazione urbanistica, in quanto tali documenti non sono indispensabili in quello stadio della procedura esecutiva. In tal senso, in giurisprudenza di legittimità, Cass., 20 aprile 2009, n. 9348, secondo cui la conseguenza dell'estinzione è riferibile al solo mancato deposito nel termine delle certificazioni ipocatastali (o del certificato notarile sostitutivo), argomentando dalla dizione del quarto comma; Cass., 03 novembre 2017, n. 26244; Cass., 30 marzo 2022, n. 10238. Sulla novella del 1998 v. VACCARELLA, *La vendita forzata immobiliare tra delega al notaio e prassi giudiziarie virtuose*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2001, 291 ss. Di una questione relativa al regime transitorio dell'art. 567 c.p.c. si è occupata Cass., 3 aprile 2013, n. 8105.

<sup>88</sup> Così Cass., 17 marzo 2005, n. 5789, e più recentemente, Cass., 4 settembre 2012, n. 14812; v. anche Cass., 6 dicembre 2011, n. 26202, quanto al termine ultimo per il rilievo dell'eccezione: «può quindi già concludersi nel senso che ogni doglianza sulla verifica di cause estintive del processo era preclusa, fin dal regime anteriore alle novelle del 2006 e del 2009, a far tempo o dalla prima difesa successiva alla verifica stessa (in virtù del regime generale sull'estinzione al tempo vigente), o - se anteriore - dalla conclusione della fase del processo in cui quelle si sarebbero avute (in virtù dell'ulteriore principio generale dell'intrasmissibilità delle nullità da

L'art. 567 c.p.c. ha assunto l'attuale conformazione nel 2005<sup>89</sup>. Con tale intervento si è previsto un allungamento del termine per adempiere all'onere di deposito (portato a centoventi giorni) e la riduzione dei documenti che ne costituiscono l'oggetto (estratto del catasto e certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei vent'anni anteriori alla trascrizione del pignoramento). Si è consentito al giudice di prorogare il termine in presenza di giusti motivi, per pari durata, su istanza dei creditori o dell'esecutato. Inoltre, si è stabilito che il giudice assegni al creditore un ulteriore termine (sempre di centoventi giorni) «quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata». L'estinzione, prevista nella formulazione del 1998, è trasformata in «inefficacia» del pignoramento, da pronunciarsi con ordinanza sentite le parti se non è richiesta o non è concessa la proroga oppure se la documentazione non è integrata malgrado l'ordine del giudice in tal senso. L'inefficacia colpisce il pignoramento dell'immobile cui si riferisce il deposito della documentazione (rispetto al quale si prevede la cancellazione della trascrizione del pignoramento) e determina l'estinzione della procedura se non vi sono altri beni staggiti<sup>90</sup>. Secondo la dottrina prevalente le modifiche non hanno determinato alcun mutamento sul piano della rilevabilità officiosa e della reclamabilità del provvedimento, tanto nel caso dell'estinzione parziale (i.e. l'inefficacia del pignoramento del singolo immobile), tanto nel caso di estinzione totale<sup>91</sup>.

---

vizi formali alle fasi successive del procedimento esecutivo immobiliare): così coordinandosi, in funzione dell'interesse al pieno consolidamento degli atti del processo esecutivo, tra loro le due previsioni» (in motivazione). In senso contrario la più recente Cass., 19 novembre 2019, n. 30110, secondo cui, sia nel testo attuale che in quello anteriore all'entrata in vigore delle modifiche del 2005, «la rilevabilità d'ufficio dell'estinzione del processo per il mancato deposito della documentazione di cui all'art. 567, comma 2, c.p.c. [...] fa sì che ad essa non possano applicarsi le preclusioni relative all'eccezione di estinzione riservata alla parte *ex art.* 630 c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009), con la conseguenza che il rilievo d'ufficio è consentito sino alla data di aggiudicazione dell'immobile pignorato».

<sup>89</sup> L'intervento normativo del 2005 si è svolto in due tempi. Dapprima il d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. dalla l. 14 maggio 2005, n. 80, ha sostituito il testo dell'art. 567 introdotto nel 2008; in seguito, la legge 28 dicembre 2005, n. 263, ne ha modificato il testo. È a questo secondo intervento che si deve la riformulazione dell'elenco dei documenti da depositare che è indicata nel testo, nonché l'introduzione dell'ulteriore termine di centoventi giorni che il giudice assegna al creditore per completare la documentazione.

<sup>90</sup> Secondo alcuni, la distinta previsione dell'inefficacia del pignoramento e dell'estinzione della procedura se l'immobile interessato è l'unico staggito, fa sorgere il dubbio della configurabilità di un'estinzione parziale del pignoramento: v. DE SANTIS DI NICOLA, *Art. 630*, cit., 2612; in senso affermativo SALETTI, *Documentazione ipocatastale ed estinzione*, cit., 1081.

<sup>91</sup> IANNICELLI, *Art. 630*, cit., 1775 s.; POLISENO, *L'estinzione del processo esecutivo*, cit., 768; BELLÈ, *Estinzione tipica*, 453 ss., ritiene che la norma vada ricondotta al fenomeno estintivo tipico in quanto appare prevalente l'aspetto dell'inerzia della parte, sebbene osservi che ove in mancanza



La sopra evidenziata ragione di peculiarità dell'art. 567 c.p.c. è venuta meno per effetto della l. 18 giugno 2009, n. 69, che ha nuovamente assoggettato l'estinzione al rilievo d'ufficio. Nell'ultimo turno di anni, il legislatore, non pago, è tornato sulla disposizione un'altra volta nel 2015<sup>92</sup>, per ridurre il termine da centoventi giorni a sessanta e infine con il recentissimo d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, che l'ha ulteriormente ridotto a quarantacinque giorni.

Seppure non esente da incertezze, quanto alla figura di estinzione in esso disciplinata l'art. 567 c.p.c. non presentava problemi particolarmente gravi. Senonché, di recente la giurisprudenza di legittimità ha affermato che quando il giudice dell'esecuzione richiede documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal secondo comma (precisamente dal secondo periodo) e questa non viene depositata dal creditore, non si verifica l'estinzione "tipica", ma la chiusura anticipata del processo per improseguibilità. Nel caso di specie, il giudice aveva chiesto la produzione di una certificazione ultraventennale, ritenendo altrimenti difettare la sufficiente certezza dell'appartenenza all'esecutato del bene staggito: secondo la Corte «solo se il creditore non fornisca, neppure nel termine fissato *ex art. 567*, terzo comma, c.p.c., la certificazione del ventennio letteralmente richiamata, l'estinzione sarà tipica, mentre la mancata produzione del primo titolo di acquisto ventennale cui deve risalire la certificazione, oggetto di richiesta da iscrivere, in conseguenza nel perimetro degli artt. 484 e 175 c.p.c., imporrà la chiusura anticipata del processo esecutivo, non essendo possibile porre in vendita il bene»; aggiunge inoltre che non trattandosi di estinzione (tipica) non troverà applicazione l'art. 2945, comma 3, c.p.c. (e cioè non sarà perduto l'effetto sospensivo della prescrizione)<sup>93</sup>.

Impregiudicata la premessa da cui muove la Corte, e cioè che sia necessario per il giudice, all'atto di provvedere sull'istanza di vendita, risalire all'ultimo acquisto trascritto anteriore al ventennio, la conclusione cui essa perviene non

---

della documentazione indicata dalla legge non si conseguisse la sufficiente certezza in ordine all'appartenenza del bene staggito al debitore, concorrerebbe con la *ratio* tipica dell'estinzione per inattività, quella della chiusura anticipata per difetto di titolarità del bene in capo all'esecutato; nota pure, nello stesso senso, che nel caso di estinzione parziale assume tratti peculiari il problema della prescrizione (su cui v. *infra*, in questo paragrafo e in questo Cap., § 9): infatti nel caso di specie non si verifica l'effetto di cui all'art. 2945, comma 3, c.p.c., perché l'effetto sospensivo resta ancorato al processo che prosegue sugli altri beni.

<sup>92</sup> Con d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. con modificazioni dalla l. 6 agosto 2015, n. 132.

<sup>93</sup> Cass., 11 giugno 2019, n. 15597, in *Riv. dir. proc.*, 2020, 1301, con nota di RUFFINI, *La "chiusura anticipata" dell'espropriazione immobiliare per assenza di documentazione relativa alla trascrizione, di almeno vent'anni anteriore al pignoramento, di acquisti in favore dell'esecutato o dei suoi danti causa.*

convince. Come è stato osservato, infatti, la dichiarazione di inefficacia del pignoramento/estinzione prevista dall'ultimo comma è ricollegata dalla legge tanto al mancato deposito della documentazione elencata nel secondo comma, quanto la mancata integrazione ritenuta necessaria dal giudice nel termine stabilito<sup>94</sup>. Si tratta di un'ipotesi di arresto del processo esecutivo, quindi, agevolmente riconducibile ad una previsione di estinzione. Peraltro, anche la conclusione cui perviene la Corte in tema di prescrizione<sup>95</sup> («trattandosi di chiusura anticipata ascritta a fatto del creditore e non di estinzione processuale, non opererà la previsione di cui all'art. 2945, terzo comma, c.p.c., in tema di prescrizione») non pare coerente con il recente insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui se la chiusura anticipata è ascrivibile a fatto del creditore, si perde l'effetto sospensivo della prescrizione<sup>96</sup>. In questo caso, infatti, la chiusura della procedura consegue al mancato compimento di un'attività, che il provvedimento del giudice dell'esecuzione aveva onerato l'interessato di compiere entro un certo termine.

La sentenza ora esaminata sembra manifestazione di un'interpretazione eccessivamente restrittiva, probabilmente dettata dall'intenzione di confermare l'orientamento faticosamente raggiunto in punto di tipicità delle fattispecie estintive. Nella motivazione, l'onere di produrre documentazione ipocatastale per un periodo superiore a vent'anni discende dalla *ratio* dell'art. 567 c.p.c.: non si comprende allora perché, in presenza di un dato normativo sufficientemente perspicuo, il comportamento inerte non sia sanzionabile con la declaratoria d'estinzione, come prevede lo stesso articolo 567 c.p.c., vertendosi chiaramente in un caso di inattività.

---

<sup>94</sup> RUFFINI, *La "chiusura anticipata"*, cit. 1310, il quale osserva che «a differenza di quanto sembra presupporre la Suprema Corte nella sentenza annotata, la lettera della norma non subordina il potere del giudice di assegnare un termine per il deposito di documentazione integrativa alla incompletezza della documentazione rispetto al paradigma di cui al secondo comma dell'art. 567 c.p.c., ma ad una valutazione che il giudice deve necessariamente compiere prima di disporre la vendita forzata dei beni oggetto del pignoramento», per cui, «se, come appare esatto, una documentazione che non consenta di risalire ad un atto di acquisto effettuato almeno venti anni prima della trascrizione del pignoramento non è di per sé sola idonea a consentire di mettere in vendita i beni pignorati, è evidente che in tal caso il giudice non può non ritenere che la documentazione depositata dal creditore "debba essere completata"».

<sup>95</sup> Senza che ciò fosse necessario ai fini del decidere (così RUFFINI, *op. ult. cit.*, 1313).

<sup>96</sup> V. *infra*, in questo paragrafo, lett. D); cfr. sul punto ancora RUFFINI, *op. loc. ult. cit.*

C) *L'inefficacia del pignoramento per mancata rinnovazione della trascrizione, decorso un ventennio. Un recente orientamento in tema di effetti sulla prescrizione.*

Restando nell'ambito dell'espropriazione immobiliare, è bene considerare l'ipotesi della mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento. Come è noto, a seguito dell'introduzione dell'art. 2668-bis c.c., la trascrizione delle domande giudiziali conserva effetto per vent'anni, salva la rinnovazione prima della scadenza di tale termine, e la medesima disciplina si applica anche alla trascrizione del pignoramento immobiliare (2668-ter c.c.)<sup>97</sup>.

Interessa qui affrontare l'aspetto patologico della mancata rinnovazione entro il termine, per capire quali effetti ciò abbia sul processo esecutivo e in particolare se dia luogo ad estinzione, chiusura anticipata o ad altro effetto meno grave per il creditore inerte. La dottrina, in sede di primo commento alla disposizione, aveva prospettato due alternative: secondo la prima, la tardiva o mancata rinnovazione della trascrizione comporterebbe l'opponibilità alla procedura delle alienazioni intervenute (e trascritte) prima della rinnovazione, con conseguenze negative per il creditore procedente soltanto laddove il bene non fosse stato *medio tempore* alienato dall'esecutato; la seconda, invece, fondata sul presupposto che la trascrizione del pignoramento immobiliare partecipa alla fattispecie costitutiva di esso, conferisce all'inosservanza dell'onere di cui all'art. 2668-ter c.c. conseguenze ben più gravi, poiché ciò comporterebbe la caducazione del pignoramento e per il giudice dell'esecuzione il venir meno del dovere di dar corso ulteriore alla procedura esecutiva<sup>98</sup>.

---

<sup>97</sup> Gli artt. 2668-bis e 2667-ter c.c. sono stati introdotti con la l. 18 giugno 2009, n. 69. In tema v. BUCCI-SOLDI, *Le nuove riforme del processo civile. Commento alla Legge 18 giugno 2009, n. 69*, Padova, 2009, 197 ss.; CAMPESE, *Le modifiche al processo esecutivo*, cit., 439; CHIZZINI, *Art. 2668-bis e Art. 2668-ter*, in BALENA – CAPONI – CHIZZINI – MENCHINI, *La riforma della giustizia civile*, cit., 225 ss.; MICCOLIS, *La rinnovazione della trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili*, in *Foro it.*, 2009, V, 339; OLIVIERO, *Gli artt. 2668-bis e 2668-ter c.c.: limitata a vent'anni l'efficacia delle trascrizioni di domande giudiziali, pignoramenti e sequestri aventi ad oggetto beni immobili*, in *Le Nuove Leggi Civ. Comm.*, 2009, 1285; SALETTI, *Art. 2668-bis e Art. 2668-ter*, in SALETTI - SASSANI (a cura di), *Commentario alla riforma del codice di procedura civile*, cit., 297 ss.

<sup>98</sup> I due corni dell'alternativa sono prospettati da SALETTI, *op. ult. cit.*, 302; la questione dunque è destinata a ricevere una soluzione diversa a seconda della ricostruzione della fattispecie del pignoramento immobiliare preferita. Per l'A. ultimo citato appare preferibile la prima, ritenendo per l'appunto che il pignoramento immobiliare si perfezioni con la sola notificazione al debitore e che la trascrizione abbia esclusivamente valore pubblicitario. Per vero, la tesi maggioritaria in dottrina appare quella che qualifica il pignoramento immobiliare quale fattispecie a formazione progressiva: v. per tutti ANDRIOLI, *Commento*, cit., 216 ss.; BONGIORNO, *Espropriazione immobiliare*, cit., 36; v. VERDE, *Pignoramento in generale*, cit., 769 ss., secondo il quale «la trascrizione finisce con il porsi come elemento aggiuntivo, che integra l'efficacia del pignoramento, rendendo inopponibili gli atti compiuti in violazione del divieto», con apprezzamento alla coerenza del

La giurisprudenza di legittimità muove oggi dalla premessa che il pignoramento immobiliare si configura quale fattispecie a formazione progressiva<sup>99</sup>. Sicchè, la pronuncia che si è occupata *funditus* del problema qui in esame ha affermato che la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento immobiliare determina non solo «un effetto di impedimento dell'ulteriore corso del processo esecutivo iniziato con il pignoramento originariamente trascritto e dunque, di improseguibilità del processo stesso» ma anche «un effetto di caducazione dell'intera attività processuale conseguita al pignoramento e, quindi, del suo venir meno *ex tunc*. Fattispecie da ritenersi a rilievo officioso e quale evento estintivo della procedura esecutiva, della quale, peraltro, occorre individuare il regime di possibile emergenza e di controllo»<sup>100</sup>.

---

legislatore «quando ha identificato nell'ingiunzione l'ordine di giustizia capace di creare in capo all'esecutato un obbligo (penalmente rilevante) di non sottrarre il bene alla finalità esecutiva»; cfr. anche CAPPONI, *Pignoramento*, cit., 1 ss.

<sup>99</sup> Gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità sono stati ripercorsi da Cass., 20 aprile 2015, n. 7998, in motivazione, al fine di superare il contrasto (latente) e di rovesciare i risalenti precedenti che avevano affrontato, negli anni '60 e '70 il problema (v. Cass., 27 marzo 1965, n. 525, in *Riv. dir. proc.*, 1966, 320, con nota di TARZIA, ripresa da Cass., 16 settembre 1997, n. 9231, in *Foro it.*, 1998, I, 1969, con nota di BOCCAGNA). In questa pronuncia la Corte pur confermando rilevanza, sotto certi profili, alla notificazione del pignoramento immobiliare (ad es. da tale momento sorge il vincolo di indisponibilità del bene nei confronti dell'esecutato e determina inizio del processo esecutivo), aderisce alla tesi della fattispecie a formazione progressiva. Così in motivazione: «lo scopo del processo di espropriazione immobiliare è la vendita a terzi del bene pignorato al fine di soddisfare i diritti dei creditori precedente ed intervenuti. Per realizzare questo scopo è necessario sia che il pignoramento venga notificato al debitore, sia che esso venga trascritto. Pertanto, la trascrizione del pignoramento non è solo un mezzo per assicurare pubblicità al vincolo imposto al bene pignorato, quindi non è esclusivamente preordinata ad effetti sostanziali; è anche un momento imprescindibile perché il processo esecutivo prosegua e raggiunga il suo esito fisiologico: essa non concerne soltanto i terzi, ma anche le vicende del processo. Il pignoramento immobiliare va perciò configurato come fattispecie a formazione progressiva. In questa, la notificazione dell'ingiunzione ha una sua autonoma rilevanza, poiché produttiva di effetti, processuali e sostanziali, nei rapporti tra il creditore pignorante ed il debitore pignorato. La trascrizione nei registri immobiliari è tuttavia necessaria per completare e perfezionare il pignoramento nella sua forma particolare così come disciplinata dall'art. 555 cod. proc. civ.»

<sup>100</sup> Cass., 11 marzo 2016, n. 4751. La pronuncia in parola, in verità, pur aderendo al principio affermato da Cass., 20 aprile 2015, n. 7998, ritiene di far discendere la conclusione esposta nel testo da altro ragionamento. In particolare, ad avviso della Corte andrebbe valorizzato il fatto che non si discute se l'atto di pignoramento si è perfezionato ed efficace, problema questo non più attuale al momento in cui viene in gioco l'art. 2668-ter (il quale appunto presuppone l'esistenza di un pignoramento che ha già spiegato la sua funzione di atto d'impulso). La soluzione alla questione andrebbe, secondo tale sentenza, rinvenuta nell'osservazione che, dall'esame del diritto positivo, emerge che «è preclusa la possibilità di svolgimento del processo esecutivo [...] se la trascrizione non sia nemmeno avvenuta». Secondo la Suprema Corte «l'art. 2668-ter c.c. va interpretato nel senso che la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento nel termine ventennale determina la caducazione del processo esecutivo, ivi compreso il pignoramento, restando preclusa la possibilità che il soggetto interessato possa fare luogo ad una rinnovazione tardiva, di sua iniziativa o su termine concesso dal giudice dell'esecuzione, che si àncori all'originario pignoramento, sebbene divenuto sensibile ad atti di disposizione medio tempore verificatisi da parte del debitore pignorato».

Secondo la pronuncia in parola non si tratta di fattispecie assoggettata all'art. 630 c.p.c., poiché l'attività di rinnovazione della trascrizione «si colloca, a ben vedere, al di fuori del processo esecutivo e, dunque, la sua omissione non si può, *stricto sensu*, considerare come l'omissione di un'attività di prosecuzione del processo esecutivo, concetto che richiama attività inerenti adempimenti da svolgersi nel processo esecutivo». Dunque, il provvedimento emesso dal giudice, ricognitivo della mancata rinnovazione della trascrizione e contenente la dichiarazione di chiusura della procedura esecutiva, sarà opponibile ai sensi dall'art. 617 c.p.c.

Questa sistemazione, poi confermata dalle pronunce successive<sup>101</sup>, non è apparsa invece soddisfacente dal punto di vista del regime della prescrizione. È bene ricordare qui<sup>102</sup>, in sintesi, che all'estinzione (e soltanto all'estinzione: non anche agli altri casi in cui il processo si concluda senza pervenire al suo esito fisiologico) si collega, *ex art. 2945, comma 3, c.c.*, il venir meno dell'effetto sospensivo della prescrizione determinatosi per la pendenza del processo esecutivo. In una recente sentenza<sup>103</sup>, la Cassazione, ribadito che la mancata rinnovazione della trascrizione dà luogo alla chiusura anticipata del processo esecutivo, ha affermato che, nel caso di specie, debba trovare applicazione proprio l'art. 2945, comma 3, c.c. e quindi che il creditore veda salvo esclusivamente l'effetto interruttivo derivante dalla proposizione della "domanda esecutiva". Secondo tale pronuncia, «l'ipotesi di chiusura anticipata conseguente al mancato rinnovo nei termini della trascrizione del pignoramento, sebbene ulteriore e distinta rispetto al novero delle fattispecie estintive codicistiche, rientra nella categoria delle dinamiche conclusive del procedimento riconducibili alla connotazione inerziale della condotta del creditore. Il processo esecutivo si chiude perché il creditore non lo ha coltivato come necessario». Si prospetta quindi la possibilità di interpretare l'art. 2945, comma 3, c.c., in senso estensivo (e non analogico: non lo consentirebbe la ritenuta eccezionalità delle ipotesi interruttive e sospensive della prescrizione): ricomprendendo, sotto la parola «estinzione», «quale può semanticamente intendersi in quanto collocata nella disciplina della prescrizione e non in quella, appunto, dell'estinzione del processo esecutivo» un caso non espressamente tipizzato dalla legge.

---

<sup>101</sup> Ad analoga conclusione era pervenuta, con motivazione succinta, Cass., 20 novembre 2014, n. 24775 e ribadita, dopo Cass., 11 marzo 2016, n. 4751, dalla Cass., 9 maggio 2019, n. 12239.

<sup>102</sup> Riservandoci di approfondire il problema oltre: v. *infra*, in questo Cap., § 9.

<sup>103</sup> Cass., 9 maggio 2019, n. 12239.

La pronuncia in parola prospetta la necessità di distinguere, ai fini della corretta individuazione del regime della prescrizione, non tra estinzione tipica e atipica, ma «tra chiusura imputabile o meno al precedente»: nel primo caso, a differenza del secondo, si applicherà il regime della prescrizione dettato per l'estinzione. A questa ricostruzione sono state mosse condivisibili critiche<sup>104</sup>: si è osservato che l'orientamento in parola non è amico dell'economia processuale. Si pensi al caso di un'esecuzione chiusa con declaratoria di chiusura anticipata, seguita da un nuovo esercizio dell'azione da parte del creditore. In questo secondo processo sorgeranno verosimilmente questioni sull'intervenuta prescrizione del diritto, per risolvere le quali sarà necessario accertare se la chiusura anticipata verificatasi nella prima esecuzione sia conseguenza o meno di una condotta ascrivibile al creditore precedente<sup>105</sup>. Problema questo che non sorgerebbe laddove si fosse mantenuto fermo che la sola estinzione "tipica" (e non anche la chiusura anticipata) determina la perdita dell'effetto sospensivo permanente. Si è poi dubitato, più monte, che sia corretto l'inquadramento della fattispecie nella chiusura anticipata anziché nell'estinzione ("tipica")<sup>106</sup>.

I tratti caratterizzanti l'istituto dell'estinzione rispetto alla chiusura anticipata sono essenzialmente due: il rimedio esperibile (reclamo *vs* opposizione agli atti) e il regime della prescrizione. È evidente la delicatezza di questi aspetti, e, per converso, la necessità che la disciplina, ancorché di matrice giurisprudenziale, sia stabile e di agevole individuazione. L'orientamento in parola finisce per scindere

---

<sup>104</sup> Sul punto v. le osservazioni critiche di OLIVIERI, *Note sulla chiusura atipica del processo esecutivo*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2020, 80 ss. e in particolare 85 ss. Secondo l'A., infatti, la perentorietà del termine entro cui deve essere rinnovata la trascrizione del pignoramento, fissato negli art. 2668-bis e *ter* c.c., «avrebbe consentito di inquadrare la fattispecie tra quelle in cui la parte non prosegue (compiendo le attività necessarie alla sua continuazione) il processo esecutivo nel termine perentorio stabilito dalla legge», e cioè nell'art. 630, comma 1, c.p.c.

<sup>105</sup> OLIVIERI, *op. cit.*, 87, muovendo dell'assimilazione tra la chiusura anticipata e il rigetto in rito della domanda, osserva che nel processo di cognizione, avendo da tempo la giurisprudenza assunto la posizione per cui non è necessario un provvedimento sul merito perché sia conservato l'effetto sospensivo della prescrizione, non si richiede mai al giudice di indagare sulle ragioni che hanno impedito l'emanazione della sentenza di merito; e ciò è bene, poiché l'inerzia non è sempre ancorabile a elementi oggettivi e può essere anche giustificata da valide motivazioni. Osserva ancora che, considerato che il giudice dell'esecuzione non compie *ex officio* l'accertamento dell'eventuale maturazione del termine di prescrizione, tale valutazione non potrà che scaricarsi nell'opposizione all'esecuzione.

<sup>106</sup> OLIVIERI, *op. cit.*, 92, sostiene cioè che in questi casi si versi in una fattispecie estintiva vera e propria, vista la presenza di un termine perentorio stabilito dalla legge e il mancato compimento, da parte dell'interessato, dell'attività necessaria alla prosecuzione. L'A. offre un contributo più generale, volto a determinare i confini tra estinzione e chiusura atipica, sul quale si tornerà *infra*. Ritiene trattarsi di fattispecie estintiva MICCOLIS, *La rinnovazione della trascrizione*, cit., 339; in senso opposto: IANNICELLI, *Art. 630*, cit., 1768.

questa corrispondenza, creando una categoria intermedia di ipotesi di chiusura anticipata che, pur non essendo riconducibile all'estinzione del processo, è assoggettata al regime di quest'ultima sul piano della prescrizione. Viene da chiedersi, allora, se il principio di stretta tipicità delle fattispecie estintive (che è in fondo il presupposto di questa decisione), faticosamente affermato per creare ordine in un caotico panorama di fattispecie<sup>107</sup>, se applicato con eccessivo rigore divenga a sua volta fattore di ulteriori frammentazioni e, conseguentemente, di incertezze<sup>108</sup>.

*D) L'omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche (art. 631-bis c.p.c.). Ancora applicazioni del principio di tassatività.*

Deve infine essere esaminata la fattispecie di estinzione consistente nell'omesso adempimento delle formalità pubblicitarie per la vendita forzata. Esso non rappresenta un caso "dubbio" perché l'art. 631-bis c.p.c., introdotto nel 2015<sup>109</sup>, oggi prevede espressamente l'applicazione della disciplina dell'art. 630, commi 2 e 3, c.p.c., «se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo»<sup>110</sup>. La ragione

---

<sup>107</sup> *Retro*, in questo Cap., § 2.

<sup>108</sup> *Infra*, in questo Cap., § 9.

<sup>109</sup> Dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. con modif. dalla l. 6 agosto 2015, n. 132. Il medesimo decreto ha introdotto l'art. 490 c.p.c., il quale prevede che la pubblicità degli atti esecutivi, quando imposta dalla legge, debba avvenire tramite inserimento sul portale del Ministero della giustizia nell'area denominata "portale delle vendite pubbliche". In tema, v. IANNICELLI, *Pubblicità sul portale delle vendite pubbliche ed estinzione del processo esecutivo*, in *Riv. dir. proc.*, 2016, 1583 ss.; LODOLINI, *La chiusura anticipata della procedura per infruttuosità*, cit., 233 ss. e in part. 253 ss. (cui si rinvia anche per la ricostruzione dell'evoluzione della disposizione dalla formulazione originaria contenuta nel decreto legislativo a quella definitiva, nata con la legge di conversione); MONTANARO, *L'estinzione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 631-bis c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2018, 698; TEDOLDI, *Le novità in materia di esecuzione forzata nel D.L. n. 83/2015*, cit., 153 ss., in part. 173 s.; VINCRE, *Le riforme dell'esecuzione forzata dell'estate 2015*, in *Riv. dir. proc.*, 2016, 427 ss. e in part. 437.

<sup>110</sup> Per considerazioni critiche sull'opportunità della previsione, v. IANNICELLI, *op. ult. cit.*, 1599 ss.; ID., *Art. 631-bis*, in *Codice commentato*, 1819 paventando anche motivati dubbi di costituzionalità, da cui la proposta di un'interpretazione restrittiva della disposizione in commento; FARINA, *L'ennesima espropriazione immobiliare "efficiente"*, cit., 129. Sull'ambito applicativo dell'art. 631-bis c.p.c. v. anche TEDOLDI, *Esecuzione forzata*, cit., 787, il quale ritiene che la disposizione dovrebbe avere un abito di applicazione residuale (sul presupposto che la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche, a norma dell'art. 164-ter disp. att. c.p.c., viene effettuata a cura del professionista delegato alle operazioni di vendita o del commissionario, e solo in mancanza, a cura dei creditori muniti di titolo), salvo che non se ne estenda l'ambito applicativo ai casi in cui i creditori non versino al professionista il contributo necessario (a norma del Testo Unico spese di giustizia) a provvedere alla pubblicazione nel termine fissato dal g.e. V. però, Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, 25 maggio 2020, n. 401, in *www.inexecutivis.it*, secondo cui anche il delegato alle operazioni di vendita, che ha l'obbligo di curare la pubblicazione dell'avviso

per cui si affronta soltanto ora l'esame di tale disposizione, che dunque è valsa ad introdurre una nuova fattispecie tipica di estinzione, sarà chiarita subito.

Si può notare che la fattispecie è costruita schiettamente quale sanzione dell'inerzia del creditore munito di poteri d'impulso: è chiaro in questo senso il riferimento alla «causa imputabile»<sup>111</sup> ed è confermato dal secondo periodo dell'articolo, laddove esclude l'applicazione della disposizione se la pubblicità sul portale non è stata effettuata perché «i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti»<sup>112</sup>.

Già prima dell'introduzione dell'art. 631-bis c.p.c., la giurisprudenza si era occupata del mancato compimento della pubblicità (posto che l'art. 490 c.p.c., anche prima dell'ultima novella, richiedeva la pubblicazione dell'ordine di vendita), in particolare sotto il profilo della mancata anticipazione, da parte del creditore procedente, delle somme necessarie a procedere a tale adempimento. A fronte di un orientamento che propendeva per l'estinzione *tout court*<sup>113</sup>, altro

---

di vendita nelle forme indicate dall'art. 490 c.p.c., ha il potere di fissare un termine al creditore: «la norma, pertanto, deve essere letta sistematicamente, coordinandola con la previsione di cui all'art. 591-bis c.p.c. [...] sicchè, per non svuotare di effettività il contenuto della delega e per non sterilizzarne la funzione deflattiva, egli può senz'altro assegnare un termine alle parti, la cui violazione determina l'estinzione della procedura esecutiva».

<sup>111</sup> Riferimento che richiama alla mente l'orientamento di legittimità che si è esaminato poco sopra, in punto di effetti dell'ordinanza di chiusura anticipata sul regime della prescrizione (Cass., 9 maggio 2019, n. 12239).

<sup>112</sup> Purchè ciò sia attestato a norma dell'art. 161-*quater* disp. att. c.p.c. (disposizione che disciplina la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche).

<sup>113</sup> In giurisprudenza, Trib. Caltagirone, 25 marzo 2008, n. 164, in *Corr. giur.*, 2008, 1309, con nota critica di CARRATO, *Le complesse problematiche dell'estinzione del procedimento esecutivo tra cause tipiche e cause atipiche che possono determinarla*, e *Postilla* di CARBONE, secondo cui «il principio ricavabile dall'intero sistema delle esecuzioni è che il creditore procedente ha sì il diritto di promuovere la vendita, ma anche l'onere di osservare una condotta acceleratoria perché il processo continui all'infinito», con l'osservazione, tra l'altro, che «la estinzione del procedimento deve essere considerata esito del tutto normale rispetto alla inattività delle parti. In questo senso quest'ultima è ordinariamente seguita dell'estinzione del medesimo» (v., nella citata *Postilla* di CARBONE riflessioni attorno all'abuso del processo, istituto richiamato nella pronuncia annotata). L'A. del commento sopra citato, rilevato che non si riscontrano in relazione alla fattispecie in esame termini perentori stabiliti dalla legge, esclude si tratti di un'ipotesi di estinzione del processo perché la legge non consente che il giudice possa «costruire», esplicando la propria attività direttiva del processo, un'ipotesi di estinzione. In dottrina, BELLE, *op. cit.*, 461, secondo il quale «il mancato adempimento della parte si traduce, nelle ipotesi appena evidenziate, nella carenza di un atto di impulso necessario al processo, in quanto viene a mancare un comportamento dovuto (la messa a disposizione delle somme necessarie alla pubblicità) ed indispensabile perché la vendita abbia luogo. La conseguenza di tale comportamento è poi quella di determinare il superamento di un termine che per natura è inderogabile (quello dei quarantacinque giorni antecedenti alla vendita), tanto che la relativa violazione impedisce la vendita stessa. È dunque chiaro che non si deraglia dai limiti della tipicità dell'art. 630, comma 1, c.p.c., in quanto alla radice dell'impossibilità di compiere l'attività nel termine inderogabile di legge vi è un comportamento inerte della parte. Si può quindi fondatamente affermare, senza violare la tassatività della norma, che le parti nel caso in questione non «proseguono» il processo



preferiva pronunciare l'improseguibilità dell'esecuzione<sup>114</sup>. Si tratta quindi di un caso in cui il legislatore ha seguito la giurisprudenza, trasformando la chiusura anticipata stabilita in via pretoria in estinzione espressamente prevista dalla legge. Ma il problema è risolto soltanto in parte, perché resta non espressamente regolata la conseguenza della mancata predisposizione delle provviste economiche; così pure nessuna regola è prevista per il caso in cui non sia eseguita la pubblicità (non prevista dalla legge ma) ordinata dal giudice dell'esecuzione per il caso singolo<sup>115</sup>.

Di quest'ultimo profilo si è occupata una recente sentenza della Cassazione<sup>116</sup>, secondo cui «la mancata esecuzione delle altre forme di pubblicità della vendita esula dalla portata applicativa dell'art. 631-bis c.p.c. e può, invece, determinare

---

così cagionando il superamento del “termine perentorio stabilito dalla legge” a ritroso rispetto alla data di vendita fissata dal giudice».

<sup>114</sup> Oltre alla nota di CARRATO, *Le complesse problematiche*, cit., v. IANNICELLI, *Art. 631-bis*, in *Codice commentato*, cit., 1818; in giurisprudenza, v. la vicenda che ha dato luogo a Cass., 8 marzo 2013, n. 5935, in cui il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato estinta la procedura esecutiva «in considerazione della mancata ottemperanza da parte dei creditori agli oneri pubblicitari della vendita», ordinanza poi qualificata dal Tribunale, adito in sede di opposizione agli atti esecutivi, come ordinanza di chiusura anticipata dell'esecuzione (si dà pure atto della contestuale proposizione del reclamo ex art. 630 c.p.c., dichiarato corrispondentemente inammissibile), in tal sede annullata sulla considerazione che il mancato esperimento della pubblicità per le vendite immobiliari non possa da solo costituire ragione per arrestare la procedura. Tale qualificazione è ritenuta corretta dalla Suprema Corte, per la quale «pur trattandosi di ipotesi di inattività delle parti, essa non corrisponde esattamente alla fattispecie di cui all'art. 630 c.p.c., comma 1: infatti, tale previsione normativa è relativa alla prosecuzione o riassunzione del processo esecutivo, necessarie, in senso proprio, quando il processo sia stato sospeso ovvero si trovi in una fase che presupponga il compimento di un'attività o di un atto tipicamente previsti dal legislatore come da compiersi entro un certo termine».

<sup>115</sup> Giova ricordare che l'art. 490 c.p.c., dispone, al comma 3, che il giudice può disporre che l'avviso sia inserito anche su quotidiani di informazione locali o nazionali o che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale; più in generale, si riconosce al giudice, in forza del generale potere di direzione della procedura esecutiva ex art. 484 c.p.c., la possibilità di fissare termini entro cui provvedere agli atti necessari alla prosecuzione del processo e versare la provvista necessaria al compimento di atti indispensabili ad assicurare l'esito fisiologico del processo esecutivo (v. Cass., 14 marzo 2022, n. 8113, su cui subito *infra*). In questo senso anche Cass., 22 giugno 2015, n. 12877, relativamente alle spese necessarie alla conservazione del compendio pignorato, funzionalizzandone il versamento proprio allo scopo di evitare la chiusura anticipata della procedura esecutiva.

<sup>116</sup> Cass., 14 marzo 2022, n. 8113. Questa in sintesi la vicenda: il giudice aveva disposto la vendita senza incanto di un immobile, contestualmente ordinando la pubblicità della stessa nel portale delle vendite pubbliche di cui all'art. 490, comma 1, c.p.c. «a pena di estinzione ex art. 631-bis c.p.c.» e attraverso la «pubblicazione dell'ordinanza di delega/avviso di vendita e dell'elaborato peritale posto alla base della vendita, completo di tutti i suoi allegati, almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte e fino al giorno della vendita senza incanto» su un sito internet. Gli esecutati rilevavano, tra l'altro, che l'elaborato peritale non era stato pubblicato né sul portale delle vendite pubbliche né sugli altri siti internet, chiedendo la declaratoria d'estinzione della procedura. Il giudice la rigettava, osservando tra l'altro che il mancato inserimento dell'elaborato peritale nei siti internet non era previsto dalla legge come causa di estinzione del processo esecutivo. Il Tribunale aderiva alla medesima impostazione restrittiva, rigettando il reclamo proposto; e così pure la Corte d'Appello.

un vizio della vendita forzata o, se rilevata prima di quest'ultima, condurre ad un provvedimento di chiusura anticipata della procedura». Ritenuto poi che la natura ordinatoria del termine non muti la sostanza del problema, posto che questo una volta scaduto non può essere prorogato, la Corte trae le seguenti due conclusioni. La prima è che «pur se estranea alla portata dell'art. 631-*bis* c.p.c., la mancata esecuzione delle forme pubblicitarie diverse dalla pubblicazione sul P.V.P. – in violazione delle prescrizioni dell'ordinanza di vendita in tema di pubblicità – non resta priva di sanzione, né dopo la vendita (comportando, invece, ove tempestivamente denunciata con opposizione *ex art.* 617 cod. proc. civ., la caducazione del decreto di trasferimento), né prima della stessa, potendo il giudice dell'esecuzione pronunciare la chiusura anticipata del processo, qualora l'omissione sia addebitabile a incuria o inerzia del creditore».

La seconda attiene alla mancata anticipazione delle spese di pubblicità (incluso il contributo per la pubblicazione dell'avviso sul P.V.P.): «mentre l'inerzia (colpevole) del creditore rispetto alla pubblicazione sul P.V.P. comporta automatica decadenza e dà luogo a estinzione (tipica) dell'esecuzione forzata, l'inutile spirare del termine ordinario [...] per l'anticipazione delle spese di pubblicità, incluso il contributo per la pubblicazione sul P.V.P. prescritto dall'art. 18-*bis* d.P.R. n. 115 del 2002, comporta l'impossibilità per la parte di compiere l'atto indispensabile per la prosecuzione e conduce ad una pronuncia di improseguibilità del processo»<sup>117</sup>.

La Corte, quindi, ha ribadito il principio di tassatività anche per l'art. 631-*bis* c.p.c., ma non per questo ha escluso che si debba pervenire all'arresto della procedura esecutiva, ricorrendo alla figura della chiusura anticipata in casi analoghi a quello espressamente sanzionato nella disposizione (da ciò potendosi, peraltro, dedurre che in questi altri casi l'ordinanza del g.e. sarà impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi, ma il regime della prescrizione dovrebbe essere, stando a Cass., 9 maggio 2019, n. 12239<sup>118</sup>, quello dell'art. 2943, comma 3, c.c.).

---

<sup>117</sup> Ancora in tema di mancata anticipazione delle spese, v. Cass., 27 luglio 2021, n. 21549, secondo cui la chiusura anticipata può essere disposta a fronte dell'inottemperanza entro il termine fissato dal giudice dell'espropriazione immobiliare per il versamento di un fondo spese al professionista, cui siano state delegate le operazioni di vendita, poiché essa impedisce al processo esecutivo di raggiungere il suo scopo.

<sup>118</sup> Su cui v. *retro*, in questo paragrafo.

La dottrina aveva proposto un'interpretazione restrittiva dell'art. 631-*bis* c.p.c. non solo sul presupposto della sua tipicità, ma anche alla luce della considerazione che il creditore rischia, per un mero errore, di dover ricominciare l'espropriazione *ex novo*: sicchè si è prospettato che la violazione delle diverse regole di pubblicità «resta assoggettata alla disciplina della nullità», sanabile per raggiungimento dello scopo, nell'ottica di favorire il buon esito del processo esecutivo<sup>119</sup>. Se si condivide questa premessa, la posizione della giurisprudenza appare dal sapore formalista: si esclude che «la mancata esecuzione delle forme pubblicitarie diverse dalla pubblicazione sul P.V.P». e «l'inutile spirare del termine ordinatorio per l'anticipazione delle spese di pubblicità» diano luogo ad estinzione perché la legge non l'ha previsto; nondimeno, esse conducono alla chiusura anticipata, in un'ottica sanzionatoria per il creditore che potrebbe dar luogo ad esiti in contrasto con il diritto costituzionale ad una tutela giurisdizionale effettiva<sup>120</sup>.

## 6. L'eccezione di estinzione.

Il breve quadro delle fattispecie estintive tipiche tracciato nelle pagine precedenti ha mostrato il consolidarsi della tesi della tipicità fattispecie estintive (pur ammettendosi una modesta – e nei fatti sconosciuta – possibilità di ampliamento derivante dalla criticata formulazione dell'art. 630, comma 1, c.p.c.) La giurisprudenza, risolti i contrasti al suo interno, è apprezzabilmente assestata su questa posizione, con l'intento di ridurre le possibilità che la parte interessata a contestare il provvedimento di arresto della procedura incorra nell'errore sul mezzo di contestazione. Per conseguire tale risultato, piuttosto che tentare di inquadrare sistematicamente il concetto di inerzia, si è preferito fissare la linea di demarcazione tra estinzione e chiusura anticipata in base all'agevole criterio della tassatività. Ciò conferma l'impressione che è vano tentare di ridurre ad

---

<sup>119</sup> IANNICELLI, *Pubblicità sul portale delle vendite pubbliche*, cit., *passim*; il passaggio riportato tra virgolette è a pag. 1601.

<sup>120</sup> Si v. le considerazioni di FARINA, *op. loc. ult. cit.*, e IANNICELLI, *op. ult. cit.*, in particolare quanto alla strutturale diversità tra creditori forti, come le banche, che sono in grado di intraprendere una nuova procedura esecutiva senza tema di costi eccessivi, e i piccoli creditori, che subiscono un grave contraccolpo dalla chiusura della procedura esecutiva, con il rischio di incrinare il principio dell'eguale diritto di accedere ad una tutela giurisdizionale effettiva.

unità i presupposti del provvedimento di chiusura atipica, perché ciò che tiene insieme la multiforme casistica esaminata *retro* (in questo e nel precedente Capitolo) è soltanto la disciplina “procedimentale” e, in particolare, l’assoggettamento della declaratoria all’opposizione agli atti (anziché al reclamo). Proprio agli aspetti procedimentali dell’estinzione e della chiusura anticipata sarà dedicata la seconda parte del Capitolo, a cominciare dalla tecnica di rilievo dell’estinzione all’interno della procedura esecutiva.

Occorre riepilogare brevemente le modifiche che hanno interessato l’art. 630 c.p.c., comma 2, alle quali si è già fatto cenno più volte. Il testo originario consentiva il rilievo officioso dell’estinzione per inattività; con la riforma del 1950, si stabilì che «l’eccezione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa»<sup>121</sup>. La l. 18 giugno 2009, n. 69, è infine ritornata sull’eccezione di estinzione, sancendone la rilevabilità d’ufficio. Resta fermo che essa «opera di diritto» e deve essere dichiarata con ordinanza del giudice dell’esecuzione non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa<sup>122</sup>.

---

<sup>121</sup> La formulazione ricalcava integralmente quella dell’art. 307 c.p.c., in tema di estinzione del processo di cognizione, novellato nella medesima occasione. Per vero la dottrina aveva da subito sottolineato una certa “asistematicità” del legislatore che, per mantenere la disciplina la più simile possibile a quella del processo dichiarativo, aveva conservato una formula («prima di ogni altra sua difesa») che male si attaglia a quello esecutivo. Sicché SATTÀ, *Commentario*, cit., 513, osservava che la disposizione era frutto della fretta del legislatore: «in realtà, se il processo è stato proseguito fuori termine, il debitore non ha da svolgere alcuna difesa: dovrà semplicemente far valere l’eccezione contro l’atto che si è compiuto, con ricorso al giudice perché dichiari l’estinzione; o anche indipendentemente dal compimento di un atto potrà proporre il ricorso quando il fatto che determina l’estinzione si è verificato [...]. Se viene fissata l’udienza dopo l’estinzione (es. per la fissazione della vendita) l’eccezione sarà proposta immediatamente in questa udienza». ANDRIOLI, *Commento*, cit., 393, afferma che «La formula adottata “prima di ogni altra difesa” non è un prodigio di precisione perché suppone l’ambiente del processo di cognizione; ad evitare che le sorti della espropriazione rimangano a lungo incerte, va interpretata nel più lato senso e riferita ad ogni e qualsiasi attività dell’interessato, la quale pur non si concreta in una difesa»; v. anche CARNACINI, *Le innovazioni*, cit., 351; SALETTI, *Estinzione*, cit., 18; BOCCAGNA, *Estinzione*, cit., 1246. La giurisprudenza, prima che la disposizione venisse ulteriormente modificata, aveva precisato che la nozione di prima difesa andava interpretata «nel senso che la rilevazione del fenomeno estintivo dopo la sua verifica debba effettuarsi con la prima sollecitazione rivolta ai sensi di quelle norme al giudice ovvero nell’eventuale udienza fissata nell’ambito del procedimento, dovendosi escludere che essa debba avvenire con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi da esercitarsi nel termine di cinque giorni dalla comunicazione di un eventuale atto dell’esecuzione dopo il verificarsi del fenomeno estintivo»: così Cass., 11 giugno 2008, n. 15463.

<sup>122</sup> A proposito della riforma dell’art. 630 c.p.c. operata dalla l. n. 69/2009, CHIZZINI, *Art. 630*, in BALENA – CAPONI – CHIZZINI – MENCHINI, *La riforma della giustizia civile*, Torino, 2009, 189 ss.; RICCI, *La riforma*, cit., 93 (che ritiene la norma sbilanciata a favore del debitore, anche se rispondente alla logica di accelerazione dei processi); SALETTI, *Art. 630*, in *Commentario alla riforma*, cit., 213 ss.).

Di fronte al testo legislativo che parlava di «eccezione di estinzione», gli interpreti manifestarono un certo disagio, in ragione del tradizionale insegnamento secondo cui l'eccezione è sconosciuta al processo esecutivo; e ciò è testimoniato dagli orientamenti giurisprudenziali che riportavano l'eccezione al collaudato schema delle opposizioni. In alcuni risalenti provvedimenti, ad esempio, l'eccezione di estinzione era ricondotta all'opposizione agli atti, con la conseguenza che il rilievo dell'eccezione sarebbe stato assoggettato al termine di decadenza previsto dall'art. 617 c.p.c.<sup>123</sup>. L'esigenza avvertita dai sostenitori di questa tesi è comprensibile, perché essa consente di individuare agevolmente il termine di decadenza dell'eccezione, a fronte della terminologia imprecisa adottata dal legislatore della riforma del 1950<sup>124</sup>; peraltro, in senso contrario si deve considerare che, anche a voler considerare l'eccezione di estinzione materia da opposizione agli atti, non riuscirebbe spiegabile il diverso regime di impugnazione della sentenza emessa sull'opposizione agli atti e di quella che statuisce sul reclamo, soggetta all'ordinario corso dei mezzi di impugnazione. L'assimilazione tra opposizione *ex art.* 617 c.p.c. ed estinzione è sconsigliata anche dal fatto che dopo il verificarsi della fattispecie estintiva non è detto (ad es., se il creditore rimane inerte proprio perché consapevole della maturazione dell'estinzione) che sia posto in essere un atto da opporre *ex art.* 617 c.p.c.<sup>125</sup>: in questi casi, si finirebbe di fatto per impedire la proposizione dell'eccezione.

Scartata questa alternativa, la giurisprudenza ha a lungo assimilato, come testimonia un ampio filone di precedenti, l'eccezione di estinzione all'opposizione all'esecuzione, muovendo dalla considerazione che l'estinzione della procedura esecutiva, come l'accoglimento dell'opposizione *ex art.* 615, ne

---

<sup>123</sup> V. Trib. Perugia, 30 luglio 1998, la cui massima è consultabile in *www.onelegale.it*, secondo cui l'omesso compimento delle attività previste nell'art. 156 disp. att. c.p.c. provoca l'estinzione del processo esecutivo, da farsi valere con l'opposizione agli atti esecutivi. Sullo stesso tema, v. anche Cass., 27 aprile 1967, n. 757, in *Giust. civ.*, 1967, I, 481, con nota critica di SATTÀ, *Sulla conversione del sequestro conservativo in pignoramento*. V. anche, ad es., Cass., 19 aprile 1974, n. 1078, secondo cui la nullità dell'istanza di vendita per essere stata emessa su istanza presentata dopo la scadenza del termine di efficacia del pignoramento deve essere fatta valere con opposizione agli atti esecutivi. Per riferimenti in dottrina v. DE SANTIS DI NICOLA, *Art. 630*, cit., 2627; IANNICELLI, *op. ult. cit.*, 1784; ID., *L'autonomia dell'eccezione di estinzione*, cit., 725 ss.

<sup>124</sup> In particolare, risultava tutt'altro che agevole la decodificazione della nozione di «successiva difesa», cui l'art. 630 c.p.c. ricollegava la tempestività dell'eccezione.

<sup>125</sup> BOCCAGNA, *Estinzione*, 1947; IANNICELLI, *L'autonomia*, cit., 728 ss.; ORIANI, *L'opposizione*, cit., 51 ss. In giurisprudenza il problema è stato affrontato da Cass., 16 giugno 2003, n. 9624, in *Giust. civ.*, 2004, I, 718 ss., con la citata nota di IANNICELLI, relativamente alla situazione successiva alla proposizione di un'istanza di vendita decorso il termine di perenzione del pignoramento, la quale nettamente distingue l'opposizione agli atti dall'estinzione del processo.

comporta la definitiva chiusura, e che la sentenza emessa in sede di reclamo *ex art. 630 c.p.c.* è, ai sensi dell'art. 130 disp. att. c.p.c., soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione, proprio come quella resa sull'opposizione all'esecuzione. Si consideri la seguente massima, più volte riaffermata: «le questioni relative alla estinzione del processo esecutivo e alla sopravvivenza o meno del potere del creditore di proseguire l'esecuzione dopo l'intervento del fatto estintivo non sono inquadrabili nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi, ma in quello dell'opposizione all'esecuzione. Tali questioni, infatti, siccome attinenti al diritto di proseguire l'esecuzione forzata, presentano quanto meno un'evidente similarità concettuale con quelle dirette a contestare il diritto di procedervi, mentre non sono in alcun modo assimilabili a quelle con cui si contesta la regolarità formale del titolo, del precetto o degli atti del procedimento esecutivo»<sup>126</sup>. Altre pronunce non si limitavano a rilevare la «similarità concettuale» tra l'opposizione e l'estinzione, spingendosi ad affermare che «va qualificata come opposizione all'esecuzione *ex art. 615 c.p.c.* quella con la quale venga eccepita l'estinzione del processo esecutivo, risolvendosi in un'implicita negazione del diritto della parte istante di proseguire l'esecuzione»<sup>127</sup>.

Anche questa tesi è oggi superata: l'assimilazione tra l'opposizione all'esecuzione e l'estinzione è apparsa fallace, sul piano sistematico, perché quest'ultima non comporta (o almeno non comporta necessariamente) in ossequio al principio dell'art. 310, comma 1, c.p.c., il venir meno del diritto a proseguire l'esecuzione forzata<sup>128</sup>. La dottrina ha poi sottolineato che la legge

---

<sup>126</sup> Cass., 30 gennaio 1982, n. 596; Cass., 15 giugno 1978, n. 2983; Cass., 16 dicembre 1974, n. 4317; Cass., 18 giugno 1968, n. 2023, in *Giust. civ.*, 1969, I, 463, con nota di FINOCCHIARO, *Natura giuridica dell'azione di estinzione del processo esecutivo ex articolo 630 c.p.c.*; Cass., 15 maggio 1967, n. 1017, in *Foro it.*, 1967, I, 1152; in dottrina, v. ancora IANNICELLI, *L'autonomia*, cit., 725; ID., *Art. 630*, cit., 1785; DE SANTIS DI NICOLA, *op. loc. ult. cit.*

<sup>127</sup> Cass., 28 marzo 1995, n. 3662. Cass., 4 giugno 1993, n. 6273, sembra ricostruire in termini di alternatività l'eccezione di estinzione e l'opposizione all'esecuzione; così in massima: «L'eccezione di estinzione del processo esecutivo, anche se, al pari dell'opposizione all'esecuzione, tende ad ottenere l'accertamento del sopravvenuto difetto del diritto del creditore di procedere *in executivis*, non postula necessariamente, per essere fatta valere, che il debitore si avvalga delle forme proprie della detta opposizione (e non di quella agli atti esecutivi) – il ricorso alle quali deve, nondimeno, ritenersi consentito ove si intenda contestare una richiesta del creditore di assegnazione o di vendita –, ma può essere proposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 630 c.p.c., sollecitando il potere-dovere del giudice di decidere con l'ivi prevista ordinanza reclamabile ed instaurando, eventualmente, dopo la decisione del reclamo, il procedimento di cognizione ordinaria che si apre con l'impugnazione – secondo le norme generali – della sentenza che decide sul reclamo medesimo».

<sup>128</sup> La giurisprudenza ha gradualmente abbandonato la tesi sopra riferita. Seppure con limitata rilevanza decisoria, v. Cass., Sez. Un., 19 agosto 2003, n. 12095, nella cui motivazione si legge: «il Collegio ritiene pertanto di dovere precisare che proprio l'assimilazione dell'eccezione di

regola in modo compiuto il regime dell'eccezione, individuando un preciso momento di preclusione temporale della stessa e stabilendo la competenza sulla decisione, la forma del provvedimento e il rimedio esperibile. Aspetti questi che fanno assumere all'eccezione di estinzione una struttura autonoma rispetto a quella delle opposizioni, con la quale dunque non ha senso istituire alcun parallelismo<sup>129</sup>. La giurisprudenza oggi condivide questo pensiero: la Suprema Corte ha infatti rivisitato criticamente gli orientamenti appena riferiti, per giungere alla conclusione dell'autonomia strutturale dell'eccezione di estinzione nel processo esecutivo rispetto ai vari incidenti oppositivi. Si è piuttosto riconosciuta la specialità del sistema di controllo predisposto dall'art. 630 c.p.c. – il reclamo al collegio – il quale caratterizza una vicenda del processo esecutivo che il legislatore ha tratteggiato in modo tale da allontanarla dall'area delle opposizioni; vicenda innescata dalla rilevazione di parte, intesa quale onere da esercitarsi entro un termine<sup>130</sup>.

Sgomberato il campo dai parallelismi con le opposizioni, la giurisprudenza è stata poi impegnata dal (parimenti scivoloso) problema della tassatività delle fattispecie estinzione – quindi dei confini tra estinzione e i casi di mera chiusura anticipata – pervenendo alle conclusioni esposte *retro*, in questo Cap., § 2. Sicché oggi l'eccezione di estinzione si presenta strutturalmente autonoma tanto rispetto alle opposizioni disciplinate nel titolo V<sup>131</sup>, quanto concettualmente distinta nei presupposti (attraverso il criterio della tassatività) da tutte le altre vicende che impediscono al processo di giungere al suo esito fisiologico.

Occorre infine riflettere sulla scelta – più volte ribaltata dal legislatore – di configurare l'estinzione come eccezione in senso stretto o in senso lato. Si tratta di una alternativa non priva di significato, ma rispondente ad un'opzione di politica del processo, come dimostrano gli svolgimenti della "controriforma" del

---

estinzione del processo esecutivo all'opposizione all'esecuzione, affermata in una isolata pronuncia di questa Corte (Cass., 28 maggio 1995, n. 3662), non appare convincente perché con tale eccezione non si nega il diritto del creditore di agire *in executivis*, ma si denuncia che la procedura si è estinta per una qualche inerzia processuale».

<sup>129</sup> S. BOCCAGNA, *Estinzione del processo esecutivo*, cit., 1246; IANNICELLI, *L'autonomia*, passim; ID., *Note*, cit., passim; ORIANI, *L'opposizione agli atti esecutivi: la sua attuale configurazione e le prospettive de iure condendo*, in *Scritti sul processo esecutivo e fallimentare in ricordo di Raimondo Anecchino*, Napoli, 2005, 518 ss.; in precedenza, SGROI, *Eccezione di estinzione del processo esecutivo*, in *Giust. civ.*, 1964, I, 877 ss., in nota a App. Roma, 28 novembre 1963.

<sup>130</sup> Cass., 11 giugno 2008, n. 15464; v. anche la successiva Cass., 30 agosto 2013, n. 19960.

<sup>131</sup> IANNICELLI, *Note sull'estinzione*, cit., 110 e in particolare nota 96; ID., *L'autonomia dell'eccezione di estinzione*, cit., passim.

1950 che ha interessato contestualmente gli artt. 307 e 630 c.p.c. In estrema sintesi, i *conditores* ammisero il rilievo d'ufficio perché intendevano affidare al giudice il penetrante potere di liberare i tribunali «dall'inutile ingombro»<sup>132</sup> di processi che languono; potere che, come detto, ha avuto vita breve ed è stato cancellato pochi anni dopo, quando l'estinzione è tornata a costituire materia di eccezione di parte<sup>133</sup>. Probabilmente è stata questa ritrovata disciplina "privatistica" (per così dire) dell'eccezione ad aver fatto sorgere l'esigenza di enucleare la categoria dell'estinzione «atipica», per sottrarre al regime dell'art. 630 c.p.c., come vigente tra il 1950 e il 2009, una serie di evenienze in cui il processo esecutivo si palesa non in grado di giungere all'esito sperato dal precedente. Fattispecie, queste ultime, da un lato obiettivamente impedienti la progressione degli atti esecutivi, dall'altro non sussumibili direttamente nell'art. 630 c.p.c.<sup>134</sup>: sicché sarebbe stato possibile per il giudice dell'esecuzione rilevarne d'ufficio l'esistenza, con conseguente possibilità di porre fine al processo. In altri termini, si potrebbe ipotizzare che la circostanza che al giudice non fosse consentito rilevare d'ufficio l'estinzione, abbia contribuito a fare emergere la categoria dell'estinzione atipica: «estendere l'estinzione del processo esecutivo a fattispecie, che soltanto in modo

---

<sup>132</sup> Sono le parole della Relazione al Re, nr. 28. Sul punto è imprescindibile il rinvio a VACCARELLA, *Inattività delle parti ed estinzione del processo di cognizione*, Camerino, 1975, 3 ss., 17 ss., ove è ripercorso lo sviluppo dell'istituto dell'estinzione, sorta dalle ceneri della perenzione prevista dal vecchio codice. L'A. sottolinea che l'estinzione è nell'intenzione del legislatore del 1940 uno strumento nelle mani del giudice volto a sgomberare i tribunali dalle liti in cui le parti non osservino l'onere di attivarsi. Anche se «nel nuovo assetto dell'estinzione il legislatore riponeva grandi speranze, individuando nella funzione acceleratoria del processo sia l'elemento unificante delle varie fattispecie estintive sia la giustificazione dell'accentuato carattere sanzionatorio dell'istituto», la dottrina rimase sostanzialmente inerte quando pochi anni dopo venne modificato il regime dell'estinzione e reintrodotta la logica (più simile a quella della precedente perenzione) del rilievo su eccezione di parte (*ivi*, 6). V. anche IANNICELLI, *Note*, cit., 40, ove l'osservazione che la disciplina dell'estinzione nel codice del 1940 (nel suo complesso, e non solo in ragione del consentito rilievo d'ufficio) «sembra frutto di una rinnovata e rafforzata esigenza di tipo pubblicistico coerente al modello processuale in cui si inserisce: sgomberare il tavolo dei giudici da cause che non sono state diligentemente proseguite, secondo l'andamento previsto dal legislatore, senza impedire che la tutela venga nuovamente richiesta».

<sup>133</sup> «La già peculiare funzione acceleratoria e sanzionatoria varata nel 1940 [...] è divenuta tendenzialmente disponibile: l'estinzione non serve più al corretto funzionamento del processo, quale presidio di un indefettibile rispetto del modello predisposto dalla legge, ma è al servizio della parte che ha interesse ad ottenere il rispetto di tale concentrazione dell'attività processuale»: così IANNICELLI, *op. loc. ult. cit.*

<sup>134</sup> V. ARIETA – DE SANTIS, *L'esecuzione*, cit., 1618 e l'ampia ricostruzione in IANNICELLI, *Note*, 105 ss., ove individuate due tendenze. Secondo la prima sarebbe possibile ricavare fattispecie estintive direttamente dai principi generali, disciplina delle quali sfugge dalle previsioni contenute nell'art. 630 c.p.c. (con conseguente rilevabilità officiosa e opponibilità *ex art.* 617 c.p.c.). Per la seconda invece è proprio l'art. 630 c.p.c. (*v. retro*, in questo Cap., § 2) a richiamare l'esistenza di fattispecie extratestuali ma pur sempre riconducibili all'alveo dell'estinzione; anche chi abbracciava questa seconda impostazione, però, sovente ammetteva la rilevabilità d'ufficio.



di certo peculiare si ricollegano al tradizionale fondamento della inattività delle parti [...], e dall'altro lato la tendenza a reintrodurre il rilievo di ufficio [...] sono profili che possono essere connessi fra loro, e ben ricollegabili alla nozione di estinzione quale strumento da utilizzare nei casi in cui emerga l'inutilità di prosecuzione del processo esecutivo per impossibilità di raggiungere il suo scopo»<sup>135</sup>.

Se si condividono queste riflessioni, si potrebbe dunque concludere che l'emersione della categoria pretoria della chiusura anticipata è stata la risposta (anche) ad un'esigenza *latu sensu* deflattiva e acceleratoria del processo esecutivo, strettamente dipendente dal regime processuale *olim* in vigore dell'eccezione di estinzione. Infatti, se la chiara lettera della legge imponeva che l'estinzione poteva essere rilevata soltanto dalla parte, lo stesso non era di fronte ad altre fattispecie (come alcune fra quelle esaminate nel Capitolo I) dalle quali pure emergeva l'oggettiva ed assoluta impossibilità di proseguire oltre l'attività esecutiva (si pensi ad es. al perimento del bene staggito). D'altra parte, non va dimenticato quanto rilevato *retro*, in questo Cap., § 2, e cioè che l'etichetta di «estinzione» appariva agli interpreti come l'unica reperibile nel codice, mancando l'espressa regolamentazione di queste circostanze<sup>136</sup>. Nel silenzio della legge, dunque, queste fattispecie di «estinzione» ben potevano essere oggetto di rilievo d'ufficio.

Se ciò è vero, sul piano «storico» l'aspetto più significativo della disciplina della «chiusura anticipata» deve riconoscersi nel fatto che – al contrario dell'estinzione – il verificarsi della fattispecie può essere officiosamente rilevato e dichiarato dal giudice dell'esecuzione; sul piano storico, appunto, perché, come si è detto, la riforma del 2009 ha reintrodotta il rilievo officioso anche per l'estinzione «tipica».

---

<sup>135</sup> Lo nota IANNICELLI, *Art. 630*, cit., 1782. V. anche ID, *Note*, cit., 154 ove, in relazione ai progetti di riforma dell'estinzione (in particolare al d.d.l. C/4578, che prevedeva meccanismi di estinzione in caso di esito insoddisfacente dell'incanto e, prima ancora al disegno di legge delega predisposto dalla Commissione Liebman) è confermata l'idea, diffusamente ripresa nelle pagine precedenti, che «estendere l'estinzione del processo esecutivo a fattispecie, che soltanto in modo di certo peculiare si ricollegano al tradizionale fondamento della inattività delle parti [...], e dall'altro lato la tendenza a reintrodurre il rilievo di ufficio [...] sono profili che possono essere connessi fra loro, e ben ricollegabili alla nozione di estinzione quale strumento da utilizzare nei casi in cui emerga l'inutilità di prosecuzione del processo esecutivo per impossibilità di raggiungere il suo scopo».

<sup>136</sup> Cfr. IANNICELLI, *Note*, 124.

Va osservato, infine, che la riforma del 2009, oltre a consentire il rilievo anche *ex officio* ha rimodulato la preclusione temporale dell'eccezione di estinzione, individuandolo nella prima udienza successiva al verificarsi della stessa. Di questa soluzione è apprezzabile la maggiore chiarezza, poiché si supera il problema della più sfuggente nozione di «prima difesa»<sup>137</sup>. La previsione del potere officioso ha stemperato anche la questione dell'individuazione dei legittimati all'eccezione, in quanto si ritiene che ogni interessato possa sempre sollecitare il giudice affinché dichiari l'estinzione<sup>138</sup>.

## 7. Il reclamo.

Dopo aver brevemente esaminato le figure di estinzione tipica del processo esecutivo collocate nel capo II del titolo IV del libro III, e affrontato il problema della tipicità e tassatività di queste ultime, l'attenzione deve rivolgersi più da vicino al reclamo previsto nell'art. 630 c.p.c., comma 3. In origine l'art. 630 c.p.c. si limitava a richiamare l'art. 308 c.p.c., il quale prevedeva che contro l'ordinanza di estinzione «è ammesso reclamo nei modi di cui all'art. 179, secondo comma». Tale reclamo si proponeva allo stesso giudice che aveva pronunciato l'ordinanza reclamata, sul quale questi si pronunciava a sua volta con ordinanza non impugnabile.

Il già più volte citato D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, ha sostituito integralmente l'art. 630 c.p.c. introducendovi un terzo comma del seguente tenore: «Contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa è ammesso reclamo con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza»<sup>139</sup>. La

---

<sup>137</sup> IANNICELLI, *Art. 630*, cit., 1787.

<sup>138</sup> *Op. ult.* cit., 1783.

<sup>139</sup> La disposizione non è andata esente da critiche. ANDRIOLI, *Commento*, cit., 393: «Grave dubbio solleva l'art. 630, 3° comma, il quale sembra ignorare che il collegio funziona sol nell'espropriazione immobiliare; a stare, dunque, alla lettera della norma, il reclamo non dovrebbe essere ammesso quante volte giudice dell'esecuzione sia uno dei magistrati addetti alla pretura, competente ai sensi dell'art. 16, 1° comma, né, d'altra parte, il terzo libro del codice annovera una norma che, parallela all'art. 311, permetta di applicare avanti il pretore, se ed in quanto non siano incompatibili, le norme regolatrici del procedimento avanti il giudice collegiale». Analogamente SATTA, *Commentario*, cit. 514. Entrambi gli A. ritenevano il reclamo proponibile avanti allo stesso pretore, il quale avrebbe emesso sentenza; v. anche CARNACINI, *Le innovazioni*, cit., 352-353; MARTINETTO, *Gli accertamenti degli organi esecutivi*, cit., 229. In giurisprudenza questa soluzione è stata accolta, tra le altre, da Cass., Sez. Un., 21 dicembre 1990,

sentenza emessa dal collegio è a sua volta appellabile, come si evince dall'art. 130 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto nel 1950, che espressamente tratta del giudizio d'appello contro la sentenza «che ha provveduto sul reclamo previsto nell'art. 630»; la sentenza d'appello è ricorribile per cassazione.

In buona sostanza, la riforma del 1950 ha configurato la struttura procedimentale dell'estinzione dell'esecuzione che è in vigore ancora oggi, articolandola in quattro "fasi": (i) eccezione *endoesecutiva* su cui il giudice dell'esecuzione statuisce con ordinanza; (ii) reclamo innanzi al collegio del Tribunale, il quale statuisce con sentenza pronunciata in camera di consiglio<sup>140</sup>;

---

n. 12139. Il problema è ovviamente oggi superato dalla riforma che ha soppresso le preture e attribuito la competenza su tutte le procedure esecutive al tribunale. Il sistema è rimasto fermo anche dopo la riforma attuata con la l. 26 novembre 1990, n. 353, che ha attribuito la competenza sull'esecuzione forzata al giudice monocratico di tribunale e contestualmente ha stabilito, all'art. 178, comma 2, c.p.c., che il reclamo al collegio delle ordinanze del giudice istruttore è ammesso soltanto quando questi non operi in funzione di giudice unico. Malgrado l'autorevole opinione di ATTARDI, *Le nuove disposizioni del processo civile*, Padova, 1991, 226, nel senso dell'abrogazione implicita, la tesi dominante ha riaffermato la vigenza del reclamo (v. anche: v. SALETTI, *Estinzione*, cit., 18: «La contraria soluzione [...] non tiene conto, da un lato, che l'art. 630 c.p.c. non è stato in alcun modo novellato, sicché il reclamo continua ad essere espressamente previsto; dall'altro, che l'art. 130 disp. att. c.p.c. – norma, al contrario, novellata dalla legge 353/90 – prevede parimenti l'appello contro la sentenza che ha provveduto sul reclamo, ex art. 630 c.p.c. Se a ciò si aggiunge che il reclamo in sede esecutiva non era perfettamente coincidente con quello previsto nella cognizione già prima della recente riforma, appare viepiù arbitrario voler trarre argomenti dalle modifiche intervenute in questo secondo processo, per trasporle automaticamente nella presente materia»; IANNICELLI, *Note*, cit., 174. In giurisprudenza, la tesi dell'abrogazione del reclamo non pare avere riscosso consensi. Peraltro, oggi, con l'ulteriore intervento sul terzo comma dell'art. 630 c.p.c., che ha indicato i legittimati al reclamo e i termini di proposizione di esso, può dirsi che il legislatore ne abbia riaffermato la vigenza.

<sup>140</sup> Sul punto è il caso di svolgere qualche altra precisazione, dacché le riforme degli anni 90 hanno profondamente inciso sul giudizio innanzi al tribunale, prevedendo che esso si svolga di norma innanzi ad un giudice monocratico, salve le riserve di collegialità previste dalla legge (oggi indicate nell'art. 50-bis c.p.c. ed ulteriormente ridotte dalla modifica a tale disposizione prevista dal recente d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149). Orbene, tra le materie riservate al collegio, non vi è mai stato il reclamo avverso l'ordinanza di estinzione del processo esecutivo. Tale circostanza ha fatto riemergere in dottrina il problema prospettato all'indomani della novella del 1950, per i casi in cui l'ordinanza di estinzione era emessa dal pretore, giudice per definizione monocratico; sicché si era prospettata la tesi che, a seguito della riforma del giudice monocratico, sul reclamo pronunciato il giudice singolo del tribunale con sentenza appellabile: cfr. CAPPONI, *I limitati interventi sul processo di espropriazione forzata*, in VACCARELLA – CECHELLA – CAPPONI, *Il processo civile dopo le riforme*, cit., 342; SALETTI, *Estinzione*, cit., 18. Non può sfuggire però che l'art. 630 c.p.c. continua a conservare un riferimento al collegio, di talché si può sostenere che si tratti di un'ipotesi eccezionale di collegialità indicata dalla legge. In tal senso militano vari argomenti. Ad es., a fronte dell'analogo problema verificatosi per l'opposizione agli atti esecutivi (l'art. 618 c.p.c. prevedeva infatti che la causa fosse decisa dal collegio con ordinanza non impugnabile), il legislatore è espressamente intervenuto con il d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, espungendo il riferimento al collegio: sicché si è detto che, se avesse voluto, avrebbe potuto fare lo stesso con l'art. 630 c.p.c. (in tal senso, v. IANNICELLI, *Art. 630*, cit., 1791; VITTORIA, *Il controllo sugli atti del processo di esecuzione*, cit., 372). V. in tema anche CAPPONI, *Appunti sul giudice unico di primo grado nei processi di esecuzione forzata*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2000, 41 ss. e spec. 48. In giurisprudenza, v. la già citata Cass., 11 giugno 2008, n. 15463: «il riferimento al collegio contenuto nell'art. 630 c.p.c. a seguito della soppressione dell'ufficio pretorile per effetto del d.lgs. n. 51 del 1998 comporta che nelle esecuzioni che erano già affidate al pretore e sono passate al tribunale in composizione

(iii) appello; (iv) infine, ricorso per cassazione. Il successivo intervento avvenuto con d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, non ha alterato l'essenza dell'istituto, pur operando la rilevante precisazione dei soggetti legittimati («da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti»)<sup>141</sup> e il termine entro il quale è possibile proporre il reclamo («venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza»).

Del collegio di tribunale che pronuncia sul reclamo fa parte il giudice dell'esecuzione che ha pronunciato l'ordinanza reclamata. È appena il caso di ricordare che l'art. 51, n. 4, c.p.c. vuole che il giudice non possa conoscere della causa in più di un grado del processo. Peraltro, se da un lato la Corte di Cassazione ha escluso l'illegittimità costituzionale della partecipazione del g.e. alla decisione collegiale sul reclamo<sup>142</sup>, dall'altro si deve tenere a mente che oggi l'art. 186-bis disp. att. c.p.c. stabilisce che il giudice dell'esecuzione non può decidere il merito delle opposizioni proposte avverso gli atti da lui stesso formati<sup>143</sup>. Il problema, che non pare avvertito dalla giurisprudenza, si stempera

---

monocratica [...] deve ora ritenersi sicuramente proponibile al collegio del tribunale: la norma, a seguito della introduzione dinanzi al tribunale di ipotesi di monocraticità, ha, infatti, assunto il significato di una speciale previsione di collegialità rispetto all'art. 50-bis c.p.c. non dissimile da quella di cui all'art. 669-terdecies c.p.c. e, comunque, si deve ritenere che il riferimento al collegio, per essere imposta la regola di decisione sul reclamo in camera di consiglio, sia riconducibile in ogni caso all'art. 50-bis ultimo comma c.p.c., che dice applicabile la collegialità in tema di procedimento in camera di consiglio ai sensi degli art. 737 ss.». Tale pronuncia, così come altri interpreti, invocano a sostegno di quest'interpretazione l'osservazione che anche a seguito dell'intervento riformatore che ha interessato l'art. 630, comma 3, c.p.c., il legislatore non ha ritenuto di sopprimere il riferimento alla decisione collegiale. In precedenza, v. anche Cass., 1° luglio 2005, n. 14096.

<sup>141</sup> Qualche dubbio vi è circa la tassatività di questa elencazione. Il problema si pone particolarmente rispetto ai terzi interessati alla declaratoria dell'estinzione e si collega alla legittimazione ad eccepire l'estinzione del processo. Si pensi al caso dell'acquirente del bene pignorato: a questi è riconosciuta la possibilità di eccepire l'estinzione. V., ad es., Cass., 5 aprile 2012, n. 5539 (ancorchè nel caso di specie si trattava dell'estinzione disciplinata dall'art. 567 c.p.c., rilevabile *ex officio*: come si è già detto, dopo l'intervento sull'art. 630 c.p.c. del 2009 tutte le fattispecie estintive sono tutte rilevabili d'ufficio). Sicchè, a ritenere tassativa l'elencazione dell'art. 630 c.p.c., si verificherebbe una discrasia tra i soggetti legittimati a eccepire l'estinzione e coloro che possono contestare, attraverso il reclamo, la statuizione sull'eccezione stessa. Per ulteriori indicazioni di dottrina e giurisprudenza si rinvia a IANNICELLI, *op. ult. cit.*, 1800; TATANGELO, *Art. 630 e Art. 631*, in *Commentario alle riforme del processo civile*, a cura di BRIGUGLIO e CAPPONI, Milano, 2007, 684 ss.; CONTE, *Art. 630*, in *Le recenti riforme del processo civile*, diretto da CHIARLONI, I, Bologna, 2007.

<sup>142</sup> Cass., 8 maggio 1976, n. 1624, in *Foro it., Rep.* 1976, 356, in cui si afferma che è manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 630 c.p.c., nella parte in cui consente al g.e. di partecipare alla decisione collegiale sul reclamo; la piena libertà decisionale del g.e. non sarebbe intaccata, poiché lo stesso non è titolare di alcun interesse all'esito del giudizio, ma anzi molto utilmente contribuisce alla decisione, essendo pienamente a conoscenza della causa.

<sup>143</sup> Esprime perplessità sulla partecipazione al collegio del giudice dell'esecuzione TEDOLDI, *Esecuzione forzata*, cit., 792. Al fine di evitare tale situazione si è proposto di valorizzare il parallelismo con l'art. 669-terdecies c.p.c. in tema di reclamo cautelare: IANNICELLI, *Note*, cit., 180.

in ragione delle conclusioni che saranno raggiunte attorno alla natura del reclamo<sup>144</sup>.

Oggetto del reclamo è l'ordinanza<sup>145</sup> con cui il giudice dell'esecuzione ha statuito sull'eccezione di estinzione, indifferentemente rigettandola<sup>146</sup> o accogliendola<sup>147</sup>. Il reclamo si estende, secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, anche alla decisione sulle spese adottata a seguito dell'estinzione a norma degli artt. 629 e 632 c.p.c. (tra i quali la liquidazione dei compensi al delegato)<sup>148</sup>. Ciò non vale, invece, per gli ulteriori provvedimenti consequenziali adottati ai sensi dell'art. 632 c.p.c., per i quali invece torna ad essere esperibile l'opposizione agli atti esecutivi<sup>149</sup>.

---

L'art. 186-bis disp. att. c.p.c. è stato introdotto dalla l. 18 giugno 2009, n. 69. La dottrina da tempo aveva messo in luce il problema nel contesto dell'opposizione agli atti: v. ad es. ORIANI, *L'opposizione agli atti*, cit., 67; sulla possibilità di estendere in via analogica l'applicazione dell'art. 186-bis citato, v. SALETTI, *Art. 186-bis*, in *Commentario alla riforma del codice*, cit., 292. Sul tema dell'imparzialità del giudice dell'esecuzione, prima dell'introduzione della apposita disposizione di attuazione per l'opposizione agli atti, v. ORIANI, *L'imparzialità del giudice e l'opposizione agli atti esecutivi*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2001, 1 ss.

<sup>144</sup> V. subito *infra* nel testo.

<sup>145</sup> È stata già più volte richiamata (v. *retro*, in questo Cap., § 1) la risalente sentenza della Corte Costituzionale, 17 dicembre 1981, n. 195, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 630, comma 3, c.p.c., «nella parte in cui non estende, in relazione all'art. 629 del c.p.c., il reclamo previsto nell'art. 630, ultimo comma stesso, alla ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa dell'estinzione del processo esecutivo per rinuncia agli atti». Di talché è pacifico che anche l'ordinanza dichiarativa dell'estinzione per rinuncia agli atti sia assoggettata al reclamo *ex art.* 630 c.p.c. Parimenti, non vi sono dubbi sul fatto che anche l'estinzione per mancata presentazione a due udienze *ex art.* 631 c.p.c. vada soggetta al medesimo rimedio, attesa la previsione dell'ultimo comma di tale disposizione.

<sup>146</sup> È interessante sottolineare che la possibilità di sottoporre a reclamo l'ordinanza che ha rigettato l'eccezione di estinzione rappresenta un elemento di diversità tra la disciplina dell'estinzione nel processo di cognizione e in quello esecutivo. Nel primo, infatti, il reclamo è proponibile soltanto avverso il provvedimento affermativo dell'estinzione: v. l'art. 308 c.p.c., sostituito anch'esso nel 1950, dalla l. 14 luglio, n. 581.

<sup>147</sup> Altro non semplice problema riguarda il provvedimento che implicitamente affronta la questione dell'estinzione rigettandola. La situazione è la seguente: sollevata l'eccezione di estinzione, il giudice non si pronuncia espressamente su di essa ma dispone la prosecuzione del processo. In una siffatta situazione la giurisprudenza ritiene ammissibile il reclamo, da proporsi nel termine perentorio decorrente dalla data in cui la parte interessata sia venuta a conoscenza del provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione con il quale questi mostri di voler obliterare l'eccezione di estinzione: implicitamente in tal senso Cass., 30 novembre 2015, n. 24355, la quale ha ritenuto che l'ordinanza volta a sollecitare il contraddittorio tra le parti, a valle di un'eccezione di estinzione, non sia impugnabile con reclamo *ex art.* 630 c.p.c. in quanto non costituisce il rigetto implicito dell'eccezione stessa; per ulteriori riferimenti v. IANNICELLI, *op. ult. cit.*, 1795, ad avviso del quale ad analogo soluzione si deve giungere quanto alle ipotesi in cui la fattispecie estintiva risultante dagli atti non sia stata rilevata d'ufficio dal giudice dell'esecuzione, il quale abbia poi adottato i provvedimenti idonei alla prosecuzione della procedura.

<sup>148</sup> Sulle spese a seguito dell'estinzione per rinuncia e l'esperibilità del reclamo V. *retro*, in questo Cap., § 1.

<sup>149</sup> Da ultimo, v. Cass., 30 luglio 2021, n. 21874, la quale individua gli strumenti «oppositivo-impugnatori» tipici del processo esecutivo attraverso i quali è possibile contestare il provvedimento del giudice dell'esecuzione consequenziale alla constatata estinzione del processo: «a) va proposto il reclamo di cui all'art. 630 c.p.c. per contestare i provvedimenti in

Si può anzitutto osservare che, analogamente a quanto constatato per l'eccezione di estinzione del processo esecutivo, la giurisprudenza più datata tendeva a negare autonomia strutturale al reclamo. Ciò è testimoniato dalla diffusa affermazione secondo cui quest'ultimo fosse «concettualmente assimilabile» all'opposizione all'esecuzione poiché attinente alla sopravvivenza o meno del potere del creditore di proseguire l'esecuzione forzata. Questa tesi consentiva di giustificare il regime d'impugnazione della sentenza che statuisce sul reclamo: si spiegava così per quale ragione, mentre l'opposizione agli atti esecutivi si conclude con sentenza inimpugnabile, il reclamo dà luogo a sentenza appellabile e quindi ricorribile per cassazione. La *ratio*, secondo questo orientamento, stava nell'oggetto delle questioni affrontate, nell'uno e nell'altro caso: l'estinzione – come visto *retro* – poiché attinente al diritto di *prosequire* l'esecuzione forzata dà luogo, dopo la fase davanti al giudice dell'esecuzione, a un ordinario processo di cognizione, come l'opposizione all'esecuzione<sup>150</sup>.

---

tema di estinzione (per causa tipica) e quelli consequenziali (emessi contestualmente o successivamente) aventi ad oggetto la regolamentazione e la liquidazione delle spese del processo estinto nei rapporti tra le parti dello stesso [...]; b) va proposta l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. per contestare i provvedimenti di improcedibilità e/o chiusura anticipata del processo esecutivo, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti del giudice dell'esecuzione, consequenziali sia all'estinzione per causa tipica che alla dichiarazione di improcedibilità o chiusura anticipata della procedura, emessi (contestualmente o successivamente) ai sensi dell'art. 632 c.p.c., diversi dalla regolamentazione e liquidazione delle spese processuali tra le parti del processo definito con provvedimento di estinzione c.d. tipica». V. anche Cass., 3 dicembre 2020, n. 27614; Cass., 19 dicembre 2014, n. 27031.

<sup>150</sup> Così ad es., Cass., 15 maggio 1967, n. 1017; Cass., 18 giugno 1968, n. 2023; Cass., 8 febbraio 1972, n. 317; Cass., 16 dicembre 1974, n. 4317 (nella quale l'estinzione era stata eccepita attraverso un'opposizione esecutiva, che, in sostanza, la controparte riteneva da qualificarsi come opposizione agli atti e quindi tardiva perché proposta oltre il termine); Cass., 22 giugno 1977, n. 2639; Cass., 15 giugno 1978, n. 2983; Cass., 30 gennaio 1982, n. 596. Cass., 12 gennaio 1972, n. 89, si è interrogata sulla natura del reclamo al fine di individuare la corretta tariffa degli onorari dell'avvocato da applicabile. Questa la massima: «Benchè sia discusso con riferimento all'identificazione dell'oggetto specifico della controversia, al *modus procedendi*, ai rimedi contro la pronuncia del primo giudice, se il giudizio in cui si decide intorno all'avvenuta estinzione del processo esecutivo sia assimilabile alla opposizione all'esecuzione o non costituisca piuttosto (esclusa qualsiasi affinità rispetto alle opposizioni di mera forma) una *species* autonoma, nessuna perplessità è consentita sul punto che la definizione della predetta questione importa – a seguito del reclamo contro l'ordinanza emessa ai sensi dell'art 630, comma 2, c.p.c., dal giudice della esecuzione - l'esercizio di un'attività giurisdizionale di cognizione ordinaria. Conseguentemente, la tariffa degli onorari di avvocato applicabile nella fattispecie è appunto quella dei giudizi di cognizione». Più di recente la "somiglianza" tra il reclamo e l'opposizione all'esecuzione è stata la premessa per affermare che non si applica neppure al primo la sospensione feriale dei termini, poiché per entrambi i giudizi sussiste «l'esigenza di favorire la sollecita decisione delle questioni che rendono incerto, per i creditori e il debitore, l'esito dell'azione esecutiva»: v. Cass., 11 febbraio 2005, n. 2847; Cass., 3 febbraio 2003, n. 1531. In tema v. SASSANI in BOVE – CAPPONI – MARTINETTO – SASSANI, *L'espropriazione forzata*, cit., 583: «In realtà ciò che ha probabilmente determinato la scelta giurisprudenziale è stata non tanto, come sembrano suggerire le massime, la riflessione sistematica dell'identità di natura con l'opposizione all'esecuzione, quanto piuttosto la mancanza di una esplicita prescrizione di inimpugnabilità della sentenza del collegio che – comparata con

Suscitava perplessità la scansione procedimentale prescelta dal legislatore per la questione di estinzione: in effetti, l'orientamento giurisprudenziale appena riferito sembra cogliere nel segno quando afferma che il legislatore ha previsto un ordinario processo di cognizione per garantire il pieno controllo su un'evenienza particolarmente grave quale è la definitiva negazione della tutela esecutiva al precedente<sup>151</sup>; ciò in armonia con la *ratio* per cui l'opposizione agli atti esecutivi venne costruita come giudizio in unico grado, non immaginando i *conditores* che in quest'ultima si sarebbero convogliate questioni idonee a determinare la chiusura del processo esecutivo<sup>152</sup>. Dunque, doveva apparire

---

la differente prescrizione dell'art. 618 comma 2 c.p.c. – ha reso difficile agli interpreti l'allontanamento dalla disciplina generale (anche per l'influenza del modello di procedimento a cui soggiace l'eccezione in cognizione)».

<sup>151</sup> È stato autorevolmente affermato infatti che, in difetto della previsione espressa del reclamo, il controllo sulla pronuncia estintiva sarebbe avvenuto attraverso l'opposizione agli atti esecutivi; e ciò è ulteriormente confermato dall'orientamento che, prima che la Corte costituzionale intervenisse sull'art. 630 c.p.c., ammetteva il controllo sull'ordinanza dichiarativa dell'estinzione ex art. 629 c.p.c. nelle forme dell'opposizione agli atti: v. ORIANI, *L'opposizione agli atti*, cit., 51 ss.; cfr. CONSOLO, *Ammissibilità*, cit., 964 ss. Lo stesso ORIANI, *op. loc. ult. cit.*, nota 127, osserva che «l'unica giustificazione per la diversità di trattamento starebbe nella opportunità di predisporre un doppio grado di giurisdizione per una vicenda come quella estintiva, che comporta il venir meno dell'intero processo esecutivo, laddove tale effetto non sempre consegue all'accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi» (salvo proseguire: «giustificazione dotata sì di un certo fondamento, ma che *de iure condendo* può essere superata o riassorbendo l'eccezione di estinzione nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi ovvero enucleando dall'opposizione agli atti una categoria di questioni, idonee a condurre ad una chiusura in rito del processo esecutivo (senza peraltro incidere sul diritto di procedere ad esecuzione forzata), per le quali varrebbe il principio del doppio grado di giurisdizione»); più innanzi (pag. 84), osserva ancora che il legislatore della riforma del 1950 ha ritenuto «indispensabile predisporre un meccanismo che assicuri il doppio grado di giurisdizione su una vicenda, cui può conseguire il venir meno dell'intero processo esecutivo». Per l'A., l'introduzione del rimedio pensato per il processo di cognizione è valsa ad introdurre disarmonie gravi nel sistema dell'esecuzione forzata, poiché l'opposizione agli atti dava luogo ad una sentenza inimpugnabile mentre la questione di estinzione doveva essere decisa in doppio grado, sebbene quest'ultima comportasse l'illegittimità dell'atto sempre in astratto opponibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c.

<sup>152</sup> Sul punto si rinvia a VACCARELLA, *Titolo esecutivo*, cit., 67 ss., ove l'esame critico della dottrina successiva all'entrata in vigore del Codice e dell'accoglienza riservata, pochi anni dopo, all'orientamento che ha ammesso la ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. della sentenza decisoria dell'opposizione agli atti esecutivi: l'A. sottolinea che nella percezione della dottrina, «l'inimpugnabilità della sentenza – fosse essa un provvedimento esecutivo ovvero il provvedimento conclusivo di una fase cognitiva interna all'esecuzione – era perfettamente adeguata ad uno strumento per definizione estraneo all'*an* dell'esecuzione ed esclusivamente diretto al riesame del *quomodo*; si avvertiva, insomma, che l'istituto [...] non sarebbe rimasto quello immaginato dal legislatore se il provvedimento finale fosse stato reso impugnabile». Riferimenti in CAPPONI, *Manuale*, cit., 120, ove si legge che, a «rimanere il più possibile fedeli al sistema quale immaginato dal legislatore», «l'opposizione agli atti esecutivi ha per oggetto un singolo atto dell'esecuzione [...] il cui stato vizioso non comporta il venir meno dell'esecuzione intrapreso (*l'an* dell'esecuzione) ma la semplice necessità di rinnovazione dell'atto il cui vizio sia riconosciuto sussistente, e degli altri atti eventualmente collegati»; v. anche ALLORIO – COLESANTI, *Esecuzione forzata (diritto processuale civile)*, in *Noviss. dig. it.*, IV, Torino, 727 e, ancora, ORIANI, *op. ult. cit.*, 83 ss., ove rileva le preoccupazioni di quella dottrina (FURNO, *Disegno sistematico*, cit., 158 ss.) che sottraeva all'opposizione agli atti esecutivi quelle questioni «in grado di condurre alla chiusura in rito del processo esecutivo» e riconosce che a tali preoccupazioni ha dato seguito il

perfettamente ragionevole distinguere i rimedi in due categorie: da un lato, quelli in esito ai quali la tutela esecutiva poteva essere definitivamente negata (opposizione all'esecuzione e reclamo), dall'altro, quelli che potevano comportare tutt'al più il regresso dell'attività esecutiva ad una fase antecedente (opposizione agli atti); quindi, dedurre che se per i primi era necessario il doppio grado di merito, ai secondi ben si attagliasse un giudizio in unico grado<sup>153</sup>.

Con riferimento all'attualità, questo ragionamento sembra fondato su premesse superate. Come si è visto diffusamente nel I Capitolo, in sede di opposizione agli atti possono venire in rilievo fattispecie di nullità processuali idonee a causare la definitiva chiusura della procedura (ad es., come si è detto, con l'opposizione agli atti si può far constare la carenza di un presupposto processuale quale il difetto di giurisdizione o la carenza di legittimazione passiva): sicchè non si vede come mai in alcuni casi di chiusura in rito il doppio grado di merito è necessario, mentre in altri no. Sensazione che si acuisce se si pone mente alla tendenza<sup>154</sup> a ricostruire in termini di rigorosa tipicità i casi di estinzione "tipica" (e la connessa esperibilità del reclamo): se si accoglie la ricostruzione ampiamente prevalente, il reclamo finisce per coprire una percentuale talmente ridotta dei casi in cui la procedura esecutiva si arresta senza addivenire all'esito soddisfacente, che non è possibile sostenere una correlazione tra il diniego della tutela giurisdizionale esecutiva e la necessità della garanzia di un controllo articolato nel doppio grado di merito<sup>155</sup>.

In ogni caso, oggi giurisprudenza e dottrina prevalenti riconoscono autonomia strutturale al giudizio di reclamo, manifestantesi sia rispetto alla procedura esecutiva che alle opposizioni<sup>156</sup>.

La proposizione del reclamo segna una cesura piuttosto evidente nel corso della procedura. In primo luogo, su di esso statuisce il collegio: e ciò è un *unicum*

---

legislatore del 1950 quando ha disciplinato l'estinzione del processo esecutivo creando «un apposito e raffinato rimedio contro l'ordinanza dichiarativa dell'estinzione: rimedio il cui esperimento conduce all'emanazione di una sentenza appellabile».

<sup>153</sup> Naturalmente, non si ritiene che quella indicata nel testo sia l'unica ragione per cui è previsto un rimedio speciale per l'ordinanza dichiarativa dell'estinzione: ad es., si v. ancora sul punto l'osservazione di ORIANI, *op. loc. ult. cit.*

<sup>154</sup> Sulla quale v. *retro*, in questo Cap., § 2.

<sup>155</sup> V. *infra*, in questo Cap., § 8.

<sup>156</sup> V. soprattutto IANNICELLI, *Note sull'estinzione*, cit., 161 ss., e in part. 166, ove si legge: «Il giudizio in oggetto appare da inquadrare come processo di cognizione autonomo a connotazione impugnatoria, ma finalizzato e correlato, ancor più degli altri giudizi oppositivi, allo svolgimento del processo esecutivo»; posizione ribadita in seguito in Id., *Art. 630*, cit., 1789.



nel libro III; lo stesso è dirsi per il fatto che la decisione è assunta con sentenza, forma sconosciuta all'esecuzione forzata, se si eccettuano le parentesi cognitive<sup>157</sup>. Il dispiegamento del contraddittorio, invece, non può ritenersi tratto esclusivo del giudizio di reclamo, rispetto alla procedura esecutiva: infatti, l'esigenza che le parti siano chiamate a interloquire sulle vicende astrattamente idonee a determinare l'arresto dell'esecuzione è avvertita pure nei casi di chiusura anticipata dell'esecuzione e, soprattutto, anche davanti allo stesso giudice dell'esecuzione<sup>158</sup>.

Si è evidenziato, condivisibilmente, che la più rilevante conseguenza dell'autonomia qualitativa del reclamo dalla procedura esecutiva sta nel fatto che esso ha carattere esclusivamente rescindente: il collegio nella sentenza non può pronunciare, in uno all'accoglimento del mezzo, anche il provvedimento sostitutivo di quello errato adottato dal giudice dell'esecuzione, neppure laddove la sentenza dichiara l'estinzione già negata dal giudice dell'esecuzione. In altri termini, quest'ultimo è sempre chiamato a riannodare i fili tra l'incidente cognitivo e la procedura esecutiva, adottando i provvedimenti consequenziali<sup>159</sup>.

Quanto al rapporto tra reclamo e opposizioni, rende chiaramente percettibile l'autonomia dell'uno rispetto alle altre l'orientamento giurisprudenziale che ha visto negli artt. 630 c.p.c. e 130 disp. att. c.p.c. un vero e proprio «microsistema»<sup>160</sup>: anche in questo caso vale la considerazione che la lettera della legge caratterizza in modo nettamente distinto il mezzo in parola dalle opposizioni esecutive, di

---

<sup>157</sup> La giurisprudenza ha affermato l'insensibilità dell'interesse alla decisione del reclamo in caso di conclusione della procedura esecutiva per effetto della distribuzione delle somme ricavate dalla vendita (in consonanza con quanto è stabilito per l'opposizione all'esecuzione: da ultimo, Cass., 7 luglio 2017, n. 20924): ad essa infatti consegue, ove anteriore all'aggiudicazione o all'assegnazione, l'inefficacia degli atti successivi e, ove successiva, l'attribuzione al debitore della somma ricavata (alla luce dell'art.187-bis disp. att. c.p.c.): così Cass., 14 marzo 2022, n. 8113. Al contrario, la chiusura del processo esecutivo determina la cessazione della materia del contendere delle opposizioni agli atti eventualmente proposte per sopravvenuto difetto d'interesse a proseguire il giudizio (Cass., 10 luglio 2014, n. 15761).

<sup>158</sup> Da ultimo, v. Cass., 6 aprile 2022, n. 11241.

<sup>159</sup> Ancora IANNICELLI, da ultimo in *Art. 630*, cit., 1790: «quanto la sentenza annulla l'ordinanza di estinzione, il processo deve riprendere ed il potere giurisdizionale torna, automaticamente, al g.e. che se n'era spogliato, ed è soltanto a questi che spetta emanare i provvedimenti ordinatori per la ripresa dell'esecuzione; invero, non è dato vedere quali ulteriori attività potrebbe svolgere il collegio nella sede cognitiva del reclamo [...]. Nella speculare situazione in cui è riformata l'ordinanza che aveva negato l'estinzione, tale sentenza in realtà assume un contenuto eminentemente conformativo, cui successivamente il g.e. dovrà adeguarsi pronunciando la *mors litis*».

<sup>160</sup> Così la già citata Cass., 11 giugno 2008, n. 15463; in precedenza Cass., 16 giugno 2003, n. 9624.

talchè sarebbe in contrasto con questo dato inequivoco il tentativo di ricondurre il reclamo a questa o a quella opposizione.

Una volta chiarito che il reclamo non introduce un mero gravame esecutivo<sup>161</sup> né è una *species* del *genus* delle opposizioni, ci si deve chiedere se esso sia riconducibile alle impugnazioni. Oltre alla dottrina citata *retro*, in questo senso opina la giurisprudenza di legittimità più recente<sup>162</sup>. Se dal punto di vista funzionale il rimedio disciplinato dall'art. 630, comma 2, c.p.c. presenta una

---

<sup>161</sup> CARNELUTTI, *Lezioni di diritto processuale civile. Processo di esecuzione*, I, Padova, 1932, 323 ss. distingueva due tipi di controllo dell'esecuzione forzata, il gravame esecutivo e il giudizio esecutivo. Il gravame esecutivo è interno al processo di esecuzione ed ha oggetto la convenienza o la legalità dell'attività esecutiva. Esso consiste nella richiesta all'ufficio esecutivo di riformare un provvedimento, attraverso il riesame delle relative questioni e la formazione di un nuovo provvedimento: «si tratta in sostanza di rifare il conto per vedere se torna esatto». Il giudizio esecutivo invece è esterno e ha la forma del processo di cognizione; può avere ad oggetto il controllo tanto sulla legalità quanto sulla giustizia dell'esecuzione. In tema v. TISCINI, *Carnelutti e l'opposizione agli atti esecutivi*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2015, 145 ss.

<sup>162</sup> Secondo Cass. 1° luglio 2005, n. 14096, il reclamo assicura «un controllo sistemico del provvedimento di estinzione, al quale deve essere riconosciuta struttura cognitiva, che, per questa ragione, si conclude con una sentenza, contro la quale è consentito il normale regime delle impugnazioni costituito dall'appello. Quando la parte che vi ha interesse chiede una decisione sull'estinzione del processo esecutivo e propone reclamo contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione o rigetta la relativa eccezione (articoli 630 e 631, citati), il reclamo apre un giudizio sul contrapposto interesse sostanziale dei creditori e del debitore a conseguire il risultato utile dell'espropriazione ovvero a riottenere la libera disponibilità dei beni pignorati o di quanto è stato ricavato dalla loro espropriazione, come si ricava dalle norme che regolano gli effetti dell'estinzione del processo esecutivo (art. 632 del codice di rito). Se ne ricava che, fino a quando non sia definitivamente accertato che il processo si è estinto o non si è estinto, la realizzazione del primo o del secondo risultato resterà incerto». Per questa pronuncia, in sostanza, l'oggetto del giudizio di reclamo avrebbe carattere sostanziale.

Le conclusioni raggiunte da tale sentenza sono state ampiamente condivise da una recente sentenza delle Sezioni Unite: si tratta di Cass., 10 marzo 2022, n. 7877, in *Riv. dir. proc.*, 2022, 1380, con nota di BONAFINE, *Il reclamo ex art. 630, comma 3°, c.p.c.: natura e modalità di deposito*; in *Riv. Esec. Forz.*, 2022, 730, con nota di CIRULLI, *Natura cognitiva del reclamo ex art. 630 c.p.c.: inquadramento sistematico e conseguenze applicative*. Il Tribunale aveva respinto l'eccezione d'inammissibilità del reclamo avanzata dai debitori per essere stato lo stesso depositato in forma cartacea anziché telematica. Decisione confermata dalla Corte d'appello, la quale aggiungeva che la nullità sarebbe stata comunque sanata dal raggiungimento dello scopo, essendosi il contraddittorio regolarmente instaurato. La questione è giunta all'attenzione delle Sezioni Unite attraverso l'ordinanza interlocutoria Cass., 21 luglio 2021, n. 20844 che individuava quale questione di massima di particolare importanza non solo e non tanto quella del regime del deposito del reclamo ex art. 630 c.p.c., ma più in generale, la possibilità che l'inosservanza della forma telematica, prescritta dall'art. 16-bis del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, potesse risultare sanata per raggiungimento dello scopo. Per quanto qui interessa, la pronuncia si è richiamata a Cass., 1° luglio 2005, n. 14096, aggiungendo che esso palesa «chiara natura impugnatoria – ché, se esso non è proposto nei termini previsti, la decisione già adottata in punto di estinzione si stabilizza – tale da determinare una netta cesura tra la fase esecutiva e quella cognitiva, deve aversi per certo che la proposizione del reclamo in discorso non sia riconducibile al novero degli atti endoprocessuali «...» per effetto del reclamo, si instaura una nuova relazione parti-giudice, tale ricondurre il reclamo medesimo al novero degli atti introduttivi sottratti alla disciplina dell'obbligatorio deposito telematico. Val quanto dire che, al momento del reclamo, il rapporto tra le parti ed il giudice chiamato a decidere su di esso non si è ancora instaurato, atteso che lo stesso, pur rivolto al giudice dell'esecuzione, è tuttavia deciso dal collegio ai sensi dell'art. 630, comma 3 (Cass. 19 febbraio 2003, n. 2500): è solo col reclamo, dunque, che il reclamante entra per la prima volta in contatto col collegio».

chiara analogia con le impugnazioni<sup>163</sup>, se lo si esamina dal punto di vista strutturale vengono alla luce alcune non trascurabili difficoltà; di talchè la conclusione attinta dalla giurisprudenza appare condivisibile se intesa in senso lato. Oltre al banale rilievo che il reclamo non è elencato tra i mezzi d'impugnazione dall'art. 323 c.p.c., deve tenersi a mente che la sentenza resa sul reclamo è appellabile: sostenerne la piena inclusione tra le impugnazioni significa nei fatti ammettere una doppia impugnazione di merito. La tesi della piena assimilazione rende poi difficilmente spiegabile che il collegio incaricato della decisione sia composto anche dal giudice dell'esecuzione che ha reso l'ordinanza reclamata.

Queste premesse gettano luce su alcuni aspetti problematici non espressamente disciplinati dalla legge: in particolare quanto alla stabilizzazione del provvedimento che ha pronunciato sull'estinzione e all'efficacia sospensiva dell'esecutorietà dell'ordinanza impugnata. Quanto al primo punto, la giurisprudenza ritiene che il mancato esperimento del mezzo nel termine di venti giorni comporta la cristallizzazione della decisione sull'estinzione, rendendola indiscutibile, qualunque ne sia il contenuto<sup>164</sup>; non è proponibile quindi l'opposizione 617 c.p.c. avverso l'atto esecutivo adottato malgrado il verificarsi di una fattispecie estintiva non dichiarata<sup>165</sup>.

---

<sup>163</sup> GIANNOZZI, *Reclamo (diritto processuale civile)*, in *Noviss. Dig. it.*, XIV, Torino, 1957, 1066: «lo scopo del reclamo è, da un punto di vista strettamente procedimentale, quello di eliminare un provvedimento del giudice e in quanto l'interesse al reclamo implica l'accertamento di un pregiudizio ossia di una soccombenza così come lo implica l'interesse a impugnare la sentenza»; ampiamente MARTINETTO, *Gli accertamenti*, cit. 226 ss., il quale perviene alla conclusione che «ad eccezione del reclamo contemplato dall'art. 178, 2° comma, c.p.c., [...] tutte le altre figure di reclamo di cui ci stiamo occupando hanno natura d'impugnazione risolvendosi in uno strumento indispensabile per il riesame del relativo provvedimento, a nulla rilevando che la decisione sia demandata, come nell'ipotesi di reclamo avverso ordinanze pretorili, allo stesso giudice che ha adottato il provvedimento oggetto di reclamo» (247-248)

<sup>164</sup> Il termine di venti giorni è stato introdotto dalla modifica del 2005, contestualmente all'allungamento del termine di cinque giorni prima previsto per l'opposizione agli atti esecutivi. In questo modo opposizione agli atti e reclamo sono soggette ad un termine decadenziale identico. Prima della riforma del 2005, infatti, il termine per l'opposizione *ex art.* 617 c.p.c. era di cinque giorni, mentre quello per introdurre il reclamo, giusta il richiamo contenuto nell'art. 630 c.p.c. all'art. 178, comma 3, c.p.c., era di dieci giorni (richiamo quest'ultimo divenuto quindi inoperante: v. in questo senso anche Cass., Sez. Un., 10 marzo 2022, n. 7877, in motivazione). Per espressa indicazione di legge, il termine decorre dall'udienza ovvero dalla comunicazione dell'ordinanza che pronuncia l'estinzione, se emessa fuori udienza. Se esso non viene comunicato, il termine decorre comunque dal momento in cui la parte ne abbia acquisito conoscenza legale (IANNICELLI, *Art. 630*, cit., 1801).

<sup>165</sup> Da ultimo, Cass., 30 marzo 2022, n. 10238; la pronuncia citata esclude tanto l'opposizione all'esecuzione, per far valere l'improseguibilità della procedura esecutiva dopo il verificarsi dell'estinzione, tanto l'opposizione agli atti avverso i singoli atti del processo adottati successivamente al verificarsi di una causa estintiva. Conforme Cass., 15 luglio 2016, n. 14449.

In secondo luogo, nel silenzio della legge, ci si è chiesti se la pendenza del reclamo impedisca al giudice dell'esecuzione di adottare i provvedimenti consequenziali all'estinzione, primo fra tutti l'ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento. È evidente la delicatezza del problema: se è stata dichiarata l'estinzione, potrebbe essere ordinata la cancellazione del pignoramento e il bene potrebbe circolare libero da vincoli; se, viceversa, l'eccezione di estinzione è stata rigettata, il bene potrebbe essere venduto o assegnato. In dottrina è stata proposta la tesi della sospensione automatica<sup>166</sup>, soprattutto alla luce del fatto che, ove si ritenesse diversamente, la procedura esecutiva potrebbe non essere in condizione di riprendere malgrado l'accoglimento del reclamo. Deve quindi essere qui condiviso il pensiero di chi ha ritenuto «che fino a quando l'estinzione è in contestazione il g.e. può emanare soltanto i provvedimenti consequenziali compatibili con una reviviscenza del processo espropriativo, e non quelli che ne sacrificano l'oggetto», i quali ultimi, se emessi, divengono efficaci solo dopo che l'estinzione sia divenuta definitiva<sup>167</sup>.

Si deve infine offrire qualche sintetica indicazione circa il procedimento, considerato che il dato legislativo è estremamente sintetico, limitandosi a regolarne le forme attraverso il richiamo all'art. 178, commi 3, 4 e 5. Peraltro, il richiamo al comma 3 dell'art. 178 c.p.c. deve ritenersi inoperante, perché il termine di dieci giorni ivi previsto è superato dalla novellazione dell'art. 630 c.p.c. (che, come detto, oggi assegna all'interessato il più congruo termine di venti

---

Cfr. Cass., 5 aprile 2012, n. 5538: in tale pronuncia si afferma che il provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione dopo che sia stata già ritualmente proposta, ma non ancora decisa, l'eccezione di estinzione, possa essere impugnato con l'opposizione agli atti esecutivi (e non con il reclamo), per far valere il vizio "derivato" (per essere stato emesso dopo il verificarsi della fattispecie estintiva) dell'atto esecutivo.

<sup>166</sup> Secondo V. ANDRIOLI, *Commento*, cit., 393, in pendenza del reclamo, il g.e. non potrebbe provvedere sulla cancellazione del pignoramento; TEDOLDI, *op. loc. cit.*, afferma che «il reclamo impedisce l'estinzione»; conf. ARIETA – DE SANTIS, *L'esecuzione*, cit., 1600; SOLDI, *Manuale*, cit., 2514, che richiama in proposito una risalente pronuncia della Suprema Corte, Cass., 8 giugno 1965, n. 1146; P. CASTORO – N. CASTORO, *Il processo esecutivo*, cit., 1153, ritiene sospesi gli effetti dell'estinzione in pendenza del termine per il reclamo.

<sup>167</sup> IANNICELLI, *Art. 630*, cit., 1808. Se questa conclusione appare inevitabile quando sia reclamata l'ordinanza che accoglie l'eccezione di estinzione, mentre qualche dubbio sorge quando al contrario sia stata reclamata l'ordinanza di rigetto dell'estinzione: in questi casi infatti si avrebbe una paralisi dell'attività esecutiva per tutta la pendenza del giudizio sul reclamo, il che potrebbe esortare la parte interessata a proporre eccezioni pretestuose al solo fine di conseguire una così corporosa dilazione delle attività successive. Il punto è affrontato in IANNICELLI, *op. loc. ult. cit.*, il quale pone esattamente il problema della discrasia con i casi di chiusura anticipata: come si vedrà *infra*, in questo Cap., § 9, in questi ultimi casi, la possibilità per il giudice dell'esecuzione di adottare la sospensione e gli altri provvedimenti indilazionabili in pendenza dell'opposizione agli atti esecutivi rappresenta una adeguata modalità di coordinamento tra l'esecuzione e l'opposizione.

giorni). L'art. 178, comma 4, c.p.c. disciplina le modalità di proposizione: semplice dichiarazione nel verbale d'udienza o ricorso al giudice dell'esecuzione. A seconda della modalità introduttiva, il contraddittorio si sviluppa diversamente: se il reclamo è proposto in udienza, il giudice assegna su istanza delle parti un termine per una memoria e uno per repliche; se è proposto con ricorso, invece, sembra che le parti abbiano a disposizione un solo atto scritto, prevedendo la norma che il ricorso venga comunicato alle altre parti dalla cancelleria unitamente al decreto «che assegna un termine per la comunicazione dell'eventuale memoria di risposta»<sup>168</sup>.

La trattazione avviene in forma camerale (art. 630, comma 3, ult. periodo, c.p.c.). Quanto all'impugnazione, la disciplina è contenuta nell'art. 130 disp. att. c.p.c. il quale si limita a prevedere che il collegio, se necessario, autorizza le parti a presentare memorie e provvede in camera di consiglio. Quest'ultima affermazione è stata intesa dalla Suprema Corte come involgente l'intero giudizio di appello: se ne è dedotto che la forma dell'atto introduttivo è il ricorso<sup>169</sup>.

In conclusione. Il reclamo è un mezzo di natura latamente impugnatoria, attraverso il quale è possibile contestare i provvedimenti che hanno statuito – positivamente o negativamente – sul verificarsi di una fattispecie estintiva tipica. Introdotto ricalcando l'analogo istituto del processo di cognizione, oggi, alla luce dell'evoluzione che ha interessato gli altri giudizi esecutivi, rappresenta un'eccezione alla regola per cui tutti i provvedimenti del g.e. (inclusi quelli che dichiarano l'arresto della procedura esecutiva) sono controllabili attraverso l'opposizione agli atti, come dimostrato dalla casistica in tema di chiusura anticipata. Le pagine seguenti saranno dedicate proprio all'opposizione agli atti, allo scopo di sondarne il funzionamento (e verificarne l'idoneità) allorché sia "piegata" alla funzione di rimedio avverso le ordinanze di improseguibilità.

---

<sup>168</sup> Condivisibile è la proposta che supera la formulazione testuale: v. IANNICELLI, *Art. 630*, cit., 1804. Come si vede, in entrambi i casi il contraddittorio è soltanto scritto. L'ultimo periodo dell'art. 178, comma 5, c.p.c., indica il termine (ordinatorio) di quindici giorni entro i quali il collegio deve provvedere.

<sup>169</sup> Cass., Sez. Un., 8 ottobre 2013, n. 22848, in *Riv. dir. proc.*, 2014, 1546, con nota di TEDOLDI, *Il "caro estinto": sulla forma dell'appello contro sentenza di rigetto del reclamo avverso ordinanza dichiarativa dell'estinzione del processo*. Conf. la successiva Cass., 18 luglio 2016, n. 14646.

## 8. Il regime dell'ordinanza che chiude anticipatamente il processo esecutivo e la sanatoria in caso di errore nella scelta del rimedio. Sul problema del concorso tra i rimedi.

Il difficile percorso della giurisprudenza di legittimità che è stato sopra riassunto<sup>170</sup>, ha legato in un indissolubile binomio l'estinzione e il reclamo *ex art.* 630 c.p.c.: compiuta l'opzione per la tipicità dei casi di estinzione, si è concluso che il reclamo è a sua volta il rimedio tipico per contestare la statuizione sull'eccezione di estinzione tanto affermativa quanto negativa. Si è detto anche che un importante ruolo in questo *iter* ha svolto la disciplina antecedente al 2009 del rilievo dell'estinzione<sup>171</sup>: i casi di chiusura anticipata analizzati nel capitolo precedente sono stati gradualmente ricondotti fuori dalla disciplina dell'estinzione anche onde consentire al giudice il rilievo d'ufficio, ciò che era impedito dal fatto che l'art. 630, comma 2, c.p.c. prevedeva che quest'ultima dovesse essere eccepita dalla parte prima di ogni altra difesa. Sicchè il regime del provvedimento di chiusura anticipata è emerso in negativo: se la fattispecie non rientra nei casi previsti dagli artt. 629 e ss., allora vi può essere rilievo d'ufficio e la contestazione del provvedimento deve avvenire con l'opposizione agli atti esecutivi, in quanto quest'ultimo costituisce il rimedio generale per contestare tutti gli atti esecutivi<sup>172</sup>.

Posti questi punti fermi, occorre svolgere qualche considerazione sull'opposizione agli atti esecutivi, con riguardo alla sua funzione di rimedio contro il provvedimento di chiusura anticipata. Preliminarmente, si deve ribadire che il giudice dell'esecuzione, quando intende adottare (d'ufficio, o sollecitato dalla parte interessata) un'ordinanza di chiusura del processo esecutivo, deve necessariamente provocare il contraddittorio delle parti sul punto: la serietà delle conseguenze cui dà luogo tale provvedimento impone che alle parti (e specialmente all'esecutante) sia garantito l'esercizio del diritto di difesa, anche in difetto di una norma che espressamente lo richieda<sup>173</sup>. Si dovrebbe ritenere che in questi casi sussista l'obbligo (ciò che *ex art.* 485 c.p.c. avviene soltanto quando lo

---

<sup>170</sup> In particolare, *retro*, in questo Cap., § 2.

<sup>171</sup> *Retro*, in questo Cap., § 6.

<sup>172</sup> V. tra le molte pronunce finora esaminate: Cass., 18 gennaio 1983, n. 413; Cass., 23 gennaio 1985, n. 291; e poi soprattutto Cass., 1° aprile 2004, n. 6391; Cass., 12 febbraio 2008, n. 3276; Cass., 23 dicembre 2008, n. 30201; Cass., 3 febbraio 2011, n. 2674; Cass., 12 novembre 2013, n. 25421; Cass., 29 aprile 2020, n. 8404; Cass., 18 marzo 2022, n. 8905; Cass., 6 aprile 2022, n. 11241.

<sup>173</sup> Chiaramente in questo senso ARIETA – DE SANTIS, *L'esecuzione forzata*, cit., 520 e 1619.

richieda la legge) per il giudice dell'esecuzione di procedere all'audizione delle parti, che, se disatteso, comporta la nullità del provvedimento, senza necessità che la parte deduca di aver sofferto uno specifico pregiudizio al diritto di difesa<sup>174</sup>. Soccorre anche – almeno per l'espropriazione – l'art. 172 disp. att. c.p.c., che richiede l'audizione delle parti in ogni caso in cui il giudice deve dichiarare l'inefficacia del pignoramento per estinzione del processo.

Ciò premesso, ci si deve occupare di un problema di grande rilevanza pratica: l'errore nella scelta del rimedio e l'eventuale possibilità di sanatoria. Ad es., si consideri l'ipotesi di chi si sia opposto *ex art. 617 c.p.c.* contro un'ordinanza che decide sull'estinzione (tipica) o, viceversa, abbia reclamato un provvedimento di chiusura anticipata. È bene muovere da un breve esame delle modalità di instaurazione dei due giudizi. L'opposizione agli atti esecutivi si propone con ricorso al giudice dell'esecuzione, *ex art. 617 c.p.c.*, comma 2, nel termine di venti giorni decorrenti da quello in cui i singoli atti furono compiuti<sup>175</sup>. Si dà per scontato che si tratti di opposizione ad esecuzione iniziata, posto che, in tesi, oggetto della stessa è il provvedimento di chiusura anticipata, ciò che presuppone la pendenza del processo davanti ad un giudice dell'esecuzione. Il giudice dell'esecuzione deve fissare con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto; può assumere, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni (art. 618, comma 1, c.p.c.). All'udienza<sup>176</sup> dà con ordinanza i provvedimenti indilazionabili o sospende la procedura; fissa un termine per l'introduzione del giudizio di merito previa iscrizione a ruolo<sup>177</sup> a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163-*bis* c.p.c., ridotti della metà<sup>178</sup>.

---

<sup>174</sup> Sul contraddittorio nel processo esecutivo si tornerà *infra*, Cap. III, § 2.

<sup>175</sup> Sul momento da cui il termine inizia a decorrere v. *retro*, Cap. I, § 6.

<sup>176</sup> L'art. 185 disp. att. c.p.c. stabilisce che quest'udienza si svolga nelle forme del procedimento camerale *ex art. 737 c.c.*; CAPPONI, *Manuale*, cit., 449, nota 29, ritiene sostanzialmente abrogata tale disposizione dall'applicazione giurisprudenziale e dall'interpretazione della dottrina.

<sup>177</sup> La giurisprudenza ritiene l'iscrizione a ruolo un adempimento di carattere amministrativo, irrilevante ai fini della valutazione della tempestività dell'introduzione della fase di merito nel termine assegnato *ad hoc* dal giudice dell'esecuzione: Cass., 31 agosto 2015, n. 17306; Cass., 27 luglio 2018, n. 19905; Cass., 30 settembre 2019, n. 24224, in *Riv. Esec. Forz.*, 2020, 108 ss., con nota di FELLONI; Cass., 27 luglio 2021, n. 21512.

<sup>178</sup> La l. 24 febbraio 2006, n. 52, ha introdotto profonde modifiche alla disciplina dell'introduzione delle opposizioni proposte ad esecuzione iniziata. L'art. 616 c.p.c., comma 2, l'art. 618, comma 2, c.p.c., l'art. 619 c.p.c., comma 3 (attraverso il richiamo all'art. 616 c.p.c.) oggi individuano una prima fase del giudizio che si svolge innanzi al giudice dell'esecuzione, talvolta chiamata fase sommaria, cui segue una fase di merito da introdursi ad opera della parte interessata «secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo» (così l'art. 616

La Corte di Cassazione interpreta rigorosamente le disposizioni in parola. Ha infatti, precisato, da un lato, che la fase sommaria delle opposizioni esecutive davanti al giudice dell'esecuzione è «necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione, ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario; la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione – non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione – determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena»<sup>179</sup>. Dall'altro, ha affermato che l'atto

---

c.p.c.) da svolgersi innanzi al giudice della cognizione, che definisce l'opposizione nel merito. In questo modo, al giudice dell'esecuzione è lasciato il compito di adottare i provvedimenti necessari al "coordinamento" dell'opposizione con il processo esecutivo in corso (il riferimento è soprattutto al provvedimento di sospensione, cui oggi fa riferimento anche l'art. 618 c.p.c.). Si tratta della c.d. «struttura bifasica» delle opposizioni esecutive. La giurisprudenza ha chiarito che anche per l'opposizione agli atti esecutivi vale la regola per cui la fase di merito va introdotta «con la forma dell'atto introduttivo richiesta nel rito con cui l'opposizione deve essere trattata, quanto alla fase di cognizione piena» (Cass., 7 novembre 2012, n. 19264, in *Riv. Esec. Forz.*, 2013, 401 ss., con nota di ABETE, *La fase introduttiva delle opposizioni esecutive "successive": rilievi e osservazioni*, e di CAPPONI, *L'infinita storia della fase introduttiva delle opposizioni esecutive*; Cass., 30 dicembre 2012, n. 27527; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31694, in *Riv. Esec. Forz.*, 2019, 336 ss., con nota di FAROLFI, *Rito applicabile e forma dell'atto introduttivo del giudizio di merito nell'opposizione agli atti esecutivi*). La struttura bifasica non vale, però, a rompere l'unitarietà del giudizio oppositivo: di talchè, ad es., la procura rilasciata per la prima fase si presume rilasciata anche per quelle successive (Cass., 20 aprile 2015, n. 7997; Cass., 31 agosto 2015, n. 17307). In dottrina, sulle modifiche apportate alla struttura del giudizio oppositivo dalla riforma del 2005, v. BOVE, *Le opposizioni e le vicende anomale del processo esecutivo*, in BALENA – BOVE, *Le riforme più recenti del processo civile*, Bari, 2006, 285 ss.; CAPPONI, *Appunti sulle opposizioni esecutive*, cit., 603 ss.; ID., *Manuale*, cit., 448 ss.; CIRULLI, *Le opposizioni nel processo esecutivo*, cit., 206 ss.; CORDOPATRI, *La tutela del debitore nei processi esecutivi*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2008, 1239; LONGO, *Le opposizioni dell'esecutato e dei terzi nel processo esecutivo*, in *L'esecuzione forzata riformata*, a cura di MICCOLIS – PERAGO, 578 ss.; MENCHINI – MOTTO, *Le opposizioni esecutive*, cit., 171 ss.; MENCHINI, *Nuove forme di tutela e nuovi modi di risoluzione delle controversie: verso il superamento della necessità dell'accertamento con autorità di giudicato*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, 869 ss., e in particolare 890; METAFORA, *Sospensione dell'esecuzione*, cit., 1214 ss.; RECCHIONI, *I nuovi artt. 616 e 624 c.p.c.*, cit.; A.A. ROMANO, *La nuova opposizione all'esecuzione*, cit., 489; ID., *Espropriazione forzata*, cit., 116 ss.; PILLONI, *Pendenza delle opposizioni esecutive e struttura "bifasica" del procedimento*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2018, 657; PROTO PISANI, *Novità in tema di opposizioni in sede esecutiva*, in *Foro it.*, 2006, V, 212 ss.; TOTA, Art. 616, in *Commentario alle riforme del processo civile*, a cura di BRIGUGLIO – CAPPONI, II, 573.

<sup>179</sup> Cass., 11 ottobre 2018, n. 25170, in *Corr. giur.*, 2019, 533, con nota di ASPRELLA, *L'inderogabilità della fase sommaria delle opposizioni esecutive*; in *Riv. esec. forz.*, 2019, 83, con nota di CRIVELLI, *La bifasicità delle opposizioni esecutive secondo la Cassazione*. Già in precedenza, v. Cass., 9 aprile 2015, n. 7117; Cass., 25 ottobre 2017, n. 25255. Sotto diverso profilo, l'imprevedibilità della fase di merito si coglie nel fatto che in ogni caso il giudice dell'esecuzione non può dichiarare



introduttivo dell'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione che si discosti dal modello legale è nullo, ma la nullità è sanata dal raggiungimento dello scopo, se l'atto sia depositato nel fascicolo dell'esecuzione e/o comunque pervenga nella sfera di conoscibilità del giudice dell'esecuzione, anche su disposizione di un giudice diverso, che ne rilevi la suddetta nullità, o su richiesta della parte opponente; in tal caso, la sanatoria opera con effetto dalla data in cui sia emesso il provvedimento che dispone l'inserimento dell'atto nel fascicolo dell'esecuzione ovvero dalla data, se anteriore, della richiesta dell'opponente<sup>180</sup>.

Dal canto suo, come già detto, il reclamo si propone entro venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza con cui il g.e. ha provveduto sull'estinzione con ricorso al giudice dell'esecuzione stesso. Può anche essere proposto a verbale in udienza e su di esso provvede il collegio in camera di consiglio con sentenza. La principale differenza nella disciplina dei due giudizi è venuta meno per effetto del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in l. 14 maggio 2005, n. 90: con tale intervento il legislatore contestualmente aumentato a venti giorni (dai dieci previsti dall'art. 178, comma 3, c.p.c.) il termine per proporre il reclamo e portato alla medesima durata il termine decadenziale dell'opposizione agli atti esecutivi (che, come detto, precedentemente, era di soli cinque giorni)<sup>181</sup>.

Stanti queste regole, sembrerebbe possibile (e auspicabile) che il collegio chiamato a pronunciarsi sul reclamo, all'udienza, avvedutosi che il

---

inammissibile, in esito alla prima fase, l'opposizione agli atti perché introdotta tardivamente rispetto al termine assegnato, ma deve assegnare, "in ogni caso", il termine per l'introduzione del giudizio di merito (Cass., 6 ottobre 2016, n. 20018; Cass., 13 aprile 2017, n. 9652); per un caso in cui il giudice di merito non aveva dato corso alla fase di merito, statuendo direttamente sull'opposizione, v. Trib. Milano, 18 dicembre 2013, in *Riv. Esec. Forz.*, 2015, 115, con nota di MASTRACCHIO, *Brevi osservazioni sulle opposizioni esecutive*, cit., 116 ss.

<sup>180</sup> Ancora Cass., 11 ottobre 2018, n. 25170. Si osservi che la Suprema Corte, prima delle modifiche del 2005-2006, aveva ritenuto proponibili le opposizioni esecutive anche oralmente nell'udienza davanti al giudice dell'esecuzione, escludendo che le forme previste dagli artt. 615, comma 2, e 617, comma 2, c.p.c., fossero previste sotto pena di nullità: Cass., Sez. Un., 15 ottobre 1998, n. 10187, in *Foro it.*, 2000, I, 2315, con nota di SANGIOVANNI; conforme la successiva Cass., 19 dicembre 2006, n. 27162. Non pare che il mutato quadro normativo renda incompatibile la proposizione oralmente in udienza dell'opposizione; v. CRIVELLI, *La bifasicità*, cit., 96; PILLONI, *Cognizione del g.e.*, cit. 34, nota 42.

<sup>181</sup> IANNICELLI, *Note*, cit., 247, prima della modifica del 2005, «pur aderendo alla possibilità di una conversione dei due rimedi in discorso, l'attuale discrasia del loro termine di proponibilità [...] provoca, quale incongrua conseguenza, che se il reclamo è tempestivamente proposto entro il termine previsto dall'art. 630, ma la contestazione è qualificata come opposizione agli atti quest'ultima risulta essere tardiva rispetto al termine di cinque giorni ex art. 617, ed il tribunale deve comunque dichiarare l'inammissibilità della contestazione per tardiva proposizione»; conf. ARIETA – DE SANTIS, *L'esecuzione*, cit., 1634. Dopo la riforma, v. ACONE, *Estinzione del processo esecutivo*, in AA. VV., *Il processo civile di riforma in riforma*, cit., 223 ss., in particolare 226; DE SANTIS DI NICOLA, *Art. 630*, cit., 2631 ss.; IANNICELLI, *Art. 630*, cit., 1793 ss.

provvedimento impugnato è un'ordinanza di chiusura anticipata, rimetta al giudice dell'esecuzione la causa, per la pronuncia dell'ordinanza *ex art. 618 c.p.c.* (e viceversa); ma la giurisprudenza si è attestata sulla posizione contraria<sup>182</sup>. Di recente, infatti, ha affermato che l'inammissibilità del reclamo *ex art. 630 c.p.c.*, proposto in luogo dell'opposizione agli atti avverso l'ordinanza di chiusura anticipata dell'esecuzione, è insuscettibile di sanatoria attraverso la riquificazione in opposizione agli atti esecutivi, sia per l'impossibilità di attribuire alla domanda una qualificazione diversa da quella espressamente voluta dalla parte, sia per la destinazione dell'atto al collegio (anziché al giudice dell'esecuzione), sia per la struttura necessariamente bifasica dell'opposizione *ex art. 617 c.p.c.*<sup>183</sup>. In sostanza, è l'indefettibilità della prima fase dell'opposizione ad ostare alla possibilità di convertire il rimedio errato in quello corretto, posto che il giudice cui è rivolto il reclamo è il collegio e non il giudice dell'esecuzione<sup>184</sup>.

Come si è già avuto modo di rilevare, tra l'opposizione agli atti esecutivi e il reclamo esiste una profonda differenza, consistente nel fatto che solo quest'ultimo ha la struttura dell'ordinario processo di cognizione seppure nato nel peculiare contesto dell'esecuzione, mentre la prima ha la più "leggera" struttura di processo in unico grado, cui segue l'impugnazione in sede di legittimità. Orbene, considerata la sostanziale identità tra i fenomeni

---

<sup>182</sup> Già Cass., 11 giugno 2008, n. 15463, aveva escluso la possibilità di conversione in tutti quei casi in cui risulta pacifica la qualificazione dell'azione data dal proponente, per cui è impossibile procedere d'ufficio a sostituire una domanda diversa rispetto a quella proposta, visto il principio dispositivo: «ciò sarebbe stato possibile solo se non vi fosse stata un'espressa qualificazione giuridica dell'azione e, quindi, l'esercizio di un'azione tipica, ed eventualmente vi fosse stato solo un problema occasionato dalla scelta di una forma processuale non adeguata alla sostanza della doglianza, come ad esempio la denominazione dell'atto come "opposizione" o "ricorso" e non come "reclamo"».

<sup>183</sup> Cass., 6 aprile 2022, n. 11241, in *www.judicium.it*, con nota di LIMONGI, *È inammissibile (e insuscettibile di sanatoria mediante conversione in opposizione ex art. 617 c.p.c.) il reclamo proposto avverso l'ordinanza di chiusura anticipata del processo esecutivo*, che si richiama, in parte qua, a Cass., Cass., 11 ottobre 2018, n. 25170. Già in precedenza, in motivazione, v. Cass., 12 novembre 2013, n. 25421.

<sup>184</sup> Il diverso problema dell'individuazione del corretto mezzo d'impugnazione è risolto invece dal principio dell'apparenza. Si faccia il caso di un'opposizione che la parte non qualifichi espressamente come *ex art. 615* o *ex art. 617 c.p.c.*, o, come capita piuttosto spesso, intestata ad entrambe le opposizioni. In questo caso, il giudice che la riceve è chiamato ad effettuare la qualificazione dell'opposizione, cui la parte deve attenersi nell'individuare il mezzo d'impugnazione da eventualmente esperire (appello o ricorso straordinario per cassazione *ex art. 111 Cost.*): da ultimo, Cass., 9 novembre 2021, n. 32833. Ove il giudice dell'esecuzione non abbia fornito alcuna qualificazione, deve provvedere il giudice dell'impugnazione, tanto ai fini della decisione nel merito quanto ai fini del vaglio di ammissibilità dell'impugnazione stessa: *ex multis*, Cass., 26 maggio 2017, n. 13381.

dell'estinzione e della chiusura anticipata sul piano degli effetti (in entrambi i casi l'istanza di tutela proposta dal creditore rimane frustrata e il processo esecutivo si arresta definitivamente), ci si deve chiedere se non sia in qualche misura incongruo che il creditore che abbia sentito dichiarare la chiusura anticipata disponga di un grado di giudizio in meno rispetto a quello che intende contestare la declaratoria di estinzione.

Il problema, che posto in questi termini sembrerebbe piuttosto grave, è, in realtà il portato del processo evolutivo che ha reso l'opposizione agli atti il rimedio di chiusura dell'esecuzione forzata. Ad esempio: nel Capitolo precedente è emerso che in alcuni casi il presupposto della chiusura anticipata è un fatto che potrebbe dare luogo ad opposizione all'esecuzione<sup>185</sup>. Anche rispetto a queste ipotesi ci si potrebbe porre l'interrogativo se è davvero indifferente che un certo fatto, a seconda che venga rilevato dall'ufficio (dando luogo ad ordinanza di chiusura anticipata) ovvero sia "eccepito" dalla parte con l'opposizione all'esecuzione, sia oggetto di un processo in unico grado piuttosto che in doppio. In effetti una consistente parte della dottrina ha manifestato perplessità sul punto. Alcuni ritengono incongruo ammettere che la medesima questione possa dar luogo tanto all'opposizione all'esecuzione quanto all'opposizione agli atti, per così dire *secundum eventum litis*<sup>186</sup>; altri affermano l'inadeguatezza del processo disciplinato dagli artt. 617 e 618 c.p.c. a trattare questioni di merito ed eventualmente a concludersi con sentenza idonea al

---

<sup>185</sup> *Retro*, Cap. I, § 3, 4, 10-13. Si pensi all'impignorabilità, alla dichiarazione che il bene staggito appartiene ad un terzo e non ad un debitore (in questo caso l'invasione di campo è nei confronti dell'opposizione di terzo all'esecuzione), della carenza del titolo esecutivo e, in ultimo, con evidenza ancora maggiore, nel caso in cui il giudice accerti che il diritto sostanziale tutelando è estinto o inesistente.

<sup>186</sup> È la già ricordata tesi di LUISO, *Diritto processuale civile*, III cit., 64, rispetto al rilievo officioso della carenza del titolo esecutivo. Secondo l'illustre A., la giurisprudenza cade in una «contraddizione insanabile: la carenza di titolo esecutivo o è motivo di opposizione all'esecuzione o è motivo di opposizione agli atti esecutivi. Non può essere l'uno o l'altro a seconda di chi prende l'iniziativa di proporre l'opposizione». V. però le considerazioni di ROMANO, *Espropriazione forzata*, cit., 37 ss., secondo cui «l'art. 615 non sembra univocamente capace d'escludere qualsiasi altra sede, diversa dall'opposizione all'esecuzione, nella quale s'operi un controllo in ordine ai presupposti del diritto d'agire in executivis». Secondo l'A. ultimo citato, l'ordinanza con cui il g.e. dichiara il difetto del diritto d'agire del creditore «deve probabilmente ritenersi soggetta ad opposizione agli atti esecutivi ad iniziativa del creditore stesso» e così pure l'ordinanza che invece respinga la sollecitazione del debitore ex art. 486 c.p.c. (senza che questi perda il potere di proporre opposizione all'esecuzione).

giudicato<sup>187</sup>; altri ancora sottolineano il rischio di una compromissione del diritto di difesa del creditore<sup>188</sup>.

A ben vedere, il problema, così inquadrato, è tutt'altro che nuovo<sup>189</sup> e anzi era stato portato all'attenzione da parte di quelle dottrine che, negli anni '80 del

---

<sup>187</sup> MICALI, *L'opposizione all'esecuzione*, cit., Napoli, 2020, 495, ritiene che «non esiste, in senso stretto, un vero problema di concorso di rimedi, poiché l'attività ordinatoria o provvedimentale del g.e. non si traduce in una decisione sulle questioni potenzialmente oggetto di opposizione, così che le due vicende appartengono ad ambiti distinti e separati: l'opposizione ex art. 617 c.p.c., nascente dall'adozione del provvedimento esecutivo, verte sulla "regolarità formale" in senso ampio dell'atto e, analogamente al provvedimento su cui esercita il controllo, non decide sulle questioni di merito esecutivo, sia esso processuale o sostanziale, bensì è diretta alla mera "revisione" dell'atto esecutivo; l'opposizione ex art. 615 c.p.c., invece, è deputata al controllo cognitivo dei presupposti dell'azione e della fattispecie del credito, ed è l'unico strumento attraverso cui può giungersi tecnicamente a una decisione, suscettibile *in parte qua* di acquisire l'efficacia di giudicato ex art. 2909 c.c.». Queste affermazioni sono inserite in una articolata riflessione sui poteri del giudice dell'esecuzione e sono rette dall'affermazione di un «principio di corrispondenza tra oggetto della questione e rimedio applicabile», per cui per distinguere tra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti non si deve avere riguardo all'occasione della contestazione, bensì al suo oggetto: «ove si tratti della regolarità formale o comunque della valutazione in ordine alla legittimità dell'atto processuale, richiesta al solo fine di giudicare della regolarità di svolgimento del processo esecutivo, lo strumento applicabile sarà l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) e la relativa decisione riguarderà, ancora, la legittimità dell'atto esecutivo, al limitato fine di rimuoverlo o modificarlo e ai soli effetti dell'esecuzione forzata, senza l'acquisizione di un accertamento con efficacia di giudicato, rilevante al di fuori del processo; ove, invece, si tratti della sussistenza dei presupposti e delle condizioni per l'attuazione della sanzione prefigurata dall'azione esecutiva, su cui si richieda una valutazione al fine di determinare la procedibilità o meno, integrale o parziale, definitiva o solo temporanea, dell'esecuzione forzata, lo strumento attivato sarà l'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) e la relativa decisione costituirà un accertamento pieno del merito esecutivo, facente stato, a seconda dei casi, in senso formale e/o sostanziale, e dunque a ogni effetto tra le parti, gli eredi e gli aventi causa».

<sup>188</sup> PILLONI, *Cognizione del g.e. e opposizioni esecutive*, cit., 43, che sottolinea «il problema della compromissione della tutela del creditore, a fronte di un'azione esecutiva arrestata in via sommaria e di una difesa che si può giocare nell'unico grado di merito dell'opposizione agli atti, pur nella persistenza della forza esecutiva del titolo azionato».

<sup>189</sup> V. ad es. le riflessioni di SASSANI, in BOVE – CAPPONI – MARTINETTO – SASSANI, *L'espropriazione*, cit., 578 ss. L'A., dopo aver ricordato l'orientamento assertivo della similarità concettuale tra eccezione d'estinzione e opposizione all'esecuzione (su cui v. *retro*, in questo Cap., § 7), osserva che «l'univocità delle massime richiamate autorizzerebbe a concludere che la forma dell'opposizione agli atti non può legittimamente rivestire questioni relative al "diritto di condurre l'esecuzione forzata". In realtà, tale regola [...] è sul piano generale contraddetta da scelte e orientamenti della [...] giurisprudenza impegnata a ricondurre la casistica nell'alveo dell'art. 615 o dell'art. 617»; richiamata sul punto Cass., 18 gennaio 1983, n. 413 (su cui v. ampiamente *retro*, Cap. I, § 12), che distingueva dall'estinzione (disciplinata dall'art. 630 c.p.c.) la mera improseguibilità della procedura (dichiarata dal g.e. con ordinanza soggetta soltanto a ricorso straordinario per cassazione), l'A. osserva che «da tali scelte consegue la sola impugnabilità per cassazione della sentenza che pronuncia sull'improseguibilità: se l'applicabilità del regime ordinario dell'appello alla sentenza che decide dell'improseguibilità conseguente a estinzione deriva – in mancanza di espressa disciplina legale – dalla natura della questione ("diritto a proseguire l'esecuzione"), il meno che si possa dire è che la conseguenza non discende necessariamente dalla premessa. In altri termini, che il reclamo contro la pronuncia dichiarativa dell'estinzione provochi una sentenza "naturalmente" assimilabile a quella resa sull'opposizione all'esecuzione (in quanto solutrice di questioni sull'improseguibilità del procedimento) è affermazione che mal si concilia con il regime delle pronunce sull'improseguibilità che la stessa giurisprudenza ritiene vigente»; per poi concludere: «In realtà il modello a cui la giurisprudenza suole richiamarsi per giustificare tecnicamente la scelta

secolo scorso, avevano messo in luce la funzione assunta dell'opposizione agli atti esecutivi rispetto a quella immaginata dai *conditores*, da cogliersi anche nelle inedite interferenze tra opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti<sup>190</sup>, e avevano percepito la correlazione tra questo fenomeno e l'esistenza di poteri di in senso lato cognitivi in capo al giudice dell'esecuzione<sup>191</sup>. E ciò senza che si

---

dell'appellabilità della sentenza resa sul reclamo contro l'ordinanza di estinzione (i.e. disciplina della pronuncia sull'improseguibilità come se si trattasse di sentenza resa su un'opposizione all'esecuzione) non esiste affatto: l'ipotesi resta disciplinata dagli artt. 617 e seg. in base ad una sorta di regola generale di cui si ammette la deroga (i.e. appellabilità della sentenza) solo il quanto l'improseguibilità assuma la particolare veste tecnica dell'estinzione in senso proprio». La disarmonia di cui tratta SASSANI è colta anche da IANNICELLI, *Art. 630*, cit., 1790.

<sup>190</sup> ORIANI, *L'opposizione agli atti esecutivi*, cit., 39, 143 ss. il quale riconosciuto che il g.e. possa adottare ordinanze a seguito del rilievo della carenza delle condizioni dell'azione esecutiva (sia risultati direttamente dal titolo, sia quelle che emergenti da altri documenti) ritiene che la migliore soluzione per il trattamento di tali provvedimenti sia sottoporle all'opposizione agli atti esecutivi. Nota l'illustre A. che «al fondo dell'idea dell'opponibilità *ex art. 615* del provvedimento di rifiuto si pone una visione riduttiva dell'opposizione agli atti esecutivi, come riservata alle sole irregolarità formali. Invece, essa costituisce un rimedio generale predisposto per il controllo della legalità dell'operato del g.e., così che si rivela come il rimedio adeguato per l'ordinanza dell'indicato tenore». Ciò conduce ad affrontare il problema del coordinamento tra i due rimedi, in particolare per la possibilità che il debitore proponga opposizione all'esecuzione in pendenza dell'opposizione agli atti o dopo che l'opposizione è stata accolta. Tra le soluzioni prospettate vi è sia quella che sostiene la piena efficacia di giudicato della sentenza decisoria dell'opposizione agli atti, giudicata «non [...] palesamente inconsistente»: sebbene infatti sia «vero che l'opposizione all'esecuzione è caratterizzata dal doppio grado di giurisdizione, laddove l'opposizione agli atti si svolge in unico grado», deve pure osservarsi che «l'opposizione all'esecuzione si rivolge contro attività di parte o dell'organo esecutivo inferiore, mentre l'opposizione agli atti presuppone già un provvedimento del giudice, che abbia avuto modo di pronunciare sulla presenza delle condizioni dell'azione esecutiva, di guisa che la sentenza, nel giudizio di opposizione agli atti, finisce con l'essere rimessa "in sede di riesame e un esame ulteriore non sembra necessario"» (pp. 159-160, così riprendendo un passo del CARNELUTTI, *Istituzioni*, cit., 113). Ma tale soluzione è infine scartata, in considerazione della diversità di effetti tra i due processi, poiché diverso ne è pure l'oggetto, per cui, non essendovi nella legge limiti alla proposizione dell'opposizione all'esecuzione (ma è il caso di ricordare che oggi un limite vi è: cfr. art. 615, comma 2, ultimo periodo, c.p.c.), «come non impedisce la proposizione dell'opposizione all'esecuzione la pronuncia di un'ordinanza del g.e., nella quale si dà per scontata l'esistenza del titolo esecutivo disponendosi atti esecutivi, così non può impedirla la pendenza e la pronuncia su un'opposizione agli atti, che, nel decidere della legittimità dell'ordinanza, non è in grado di modificare il tipo di cognizione, per così dire *incidenter tantum*, svolto dal g.e.». Sicché conclude l'A. che il creditore deve proporre l'opposizione agli atti avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, in difetto della quale il processo esecutivo si chiude, salva la possibilità di intraprendere un nuovo processo esecutivo; il debitore può sempre proporre l'opposizione all'esecuzione anche dopo la conclusione dell'opposizione agli atti. Infine, osserva: «dopo che si è svolto un giudizio di cognizione pieno in unico grado, seguito eventualmente dal ricorso per cassazione e magari da una fase di rinvio, sembra eccessivo che si ricominci tutto da capo e si sottopongano al giudice, sostanzialmente, le stesse questioni che già erano state decise in sede di opposizione agli atti. Epperò di fronte al diritto positivo che, tra l'altro, non fissa termini di decadenza all'esperimento dell'opposizione all'esecuzione e non conosce cause ostative alla sua proponibilità, la conclusione appare, in un certo senso, necessitata» (pp. 162-163).

<sup>191</sup> V. VACCARELLA, *Titolo esecutivo*, cit., 67 ss. e in part. 72: «senza alcuna pretesa di stabilire [...] una relazione di causa effetto tra i fenomeni che stiamo passando in rapida rassegna, non possiamo tacere l'impressione che l'esistenza di un rimedio che offre ai soggetti dell'esecuzione adeguate (anche se non complete) garanzie di controllo e verifica» – il riferimento è appunto all'opposizione agli atti e all'avvenuto riconoscimento della ricorribilità per cassazione *ex art. 111 Cost.*, della sentenza che la definisce] abbia favorito l'ampliamento dei poteri del giudice

paventasse la violazione delle garanzie per le parti, posto che l'opposizione agli atti esecutivi è un giudizio a cognizione piena<sup>192</sup>, concluso con sentenza, in grado di garantire alle parti il contraddittorio e la prova e, si può aggiungere oggi, deciso da un giudice obiettivamente imparziale<sup>193</sup>. Quanto al problema del doppio grado, si consideri non solo e non tanto che esso non è costituzionalmente garantito<sup>194</sup>, quanto che durante il (pur breve) periodo in cui la sentenza emessa sull'opposizione *ex art. 615* era inimpugnabile, era convincentemente sostenuta la tesi che l'oggetto di essa fosse rimasto immutato e, comunque, della sua persistente idoneità al giudicato<sup>195</sup>.

---

dell'esecuzione: potrebbe dirsi, con un bisticcio di parole, che la soppressione degli atti esecutivi decisori ai fini dell'art. 111 Cost. abbia favorito il proliferare di atti esecutivi decisori, e cioè l'esercizio da parte del giudice dell'esecuzione di poteri sfocianti nell'adozione di provvedimenti che presuppongono la soluzione di questioni di merito ed un'incidenza su situazioni sostanziali». In particolare, alcuni provvedimenti, quelli che «il giudice dell'esecuzione emana usando i poteri officiosi e che, in realtà, presuppongono la soluzione di questioni deducibili con opposizioni di merito: provvedimenti, dunque, che suonano come equivalenti ad una sentenza di rigetto ovvero di accoglimento di un'opposizione di merito mai proposta», «hanno trovato il loro *humus* nelle sufficienti garanzie apprestate dal complessivo regime dell'opposizione agli atti».

<sup>192</sup> Anche se è diffusa la tesi che l'opposizione agli atti non costituisca processo idoneo all'accertamento pieno dei diritti: v. MENCHINI, *Nuove forme di tutela*, cit., 899-900: «Anche la sentenza che definisce il giudizio di opposizione agli atti non ha contenuti decisori delle situazioni materiali poste in discussione. Essa, sulla base delle sue caratteristiche funzionali, non risolve controversie sostanziali, ma stabilisce la correttezza dell'attività esecutiva, mediante un controllo che, anche quando si estenda al merito delle scelte compiute, non si risolve mai in cognizione dei diritti sostanziali implicati». Analogamente TEDOLDI, *L'oggetto della domanda di intervento e delle controversie sul riparto nella nuova disciplina dell'espropriazione forzata*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, 1297 ss. e in particolare 1315 ss.: secondo l'A., le tesi che riconoscono all'opposizione agli atti l'idoneità ad assumere efficacia extraprocessuale non sono da condividere perché perpetuerebbero e trasformerebbero in regola «l'estensione dell'oggetto dell'opposizione agli atti esecutivi al contenuto sostanziale dei diritti azionati *in executivis*, laddove tale strumento – per il tema che ne occupa e pur se originariamente concepito per veicolare censure formali contro gli atti della procedura – è valso eccezionalmente a colmare deficit di tutela endoprocessuale, dando alle parti la possibilità di reagire a provvedimenti del giudice dell'esecuzione assunti ben prima della fase distributiva»; cfr. A. A. ROMANO, *Espropriazione forzata*, cit., 338 ss.

<sup>193</sup> A seguito della più volte ricordata introduzione, con l. 18 giugno 2009, n. 69, dell'art. 186-bis disp. att. c.p.c., che impedisce al giudice dell'esecuzione di trattare i giudizi di merito dell'opposizione agli atti esecutivi. La giurisprudenza ha chiarito che la violazione di tale disposizione non può essere fatta constare in sede di impugnazione, ma deve essere dedotta con lo strumento della ricusazione (Cass., 28 ottobre 2014, n. 22854; Cass., 9 aprile 2015, n. 7121; Cass., Sez. Un., 20 gennaio 2017, n. 1545, in *Riv. dir. proc.*, 2017, 821, con nota, sotto altro profilo, di VINCRE).

<sup>194</sup> Il che non vuol dire che non sia opportuno o non risponda a sentite esigenze di giustizia. Non è possibile menzionare tutti gli scritti che hanno partecipato al dibattito sul tema, fattosi per vero molto acceso in alcuni momenti storici; si rinvia, quindi, a DALFINO, *L'appello, garanzia di giustizia*, in *www.questionegiustizia.it*, 2015, ove i necessari riferimenti. Quanto al tema del concorso dei rimedi nell'esecuzione forzata, l'argomento che il doppio grado di merito non gode di copertura costituzionale è fatto proprio da Cass., 16 settembre 2008, n. 23727, su cui v. *retro*, Cap. I, § 3.

<sup>195</sup> V. in tema, per tutti, A.A. ROMANO, *L'espropriazione*, cit., 134 ss.; CAPPONI, *Manuale*, cit., 451 ss. *Contra* PILLONI, *Accertamento e attuazione del credito*, cit., 250 ss., ove la considerazione che il dubbio di illegittimità costituzionale dell'art. 616 c.p.c. in realtà si fondava (più che sulla violazione dell'art. 24 Cost.) sull'art. 3 Cost., poiché il credito poteva divenire oggetto tanto di un processo articolato nei consueti due gradi di merito (se l'accertamento si fosse svolto in via autonoma da

Sicchè oggi si afferma che le tutele nell'esecuzione corrono su un doppio binario: «l'uno conduce, per il tramite di un provvedimento del g.e. che nega la tutela, all'opposizione formale; l'altro, a seguito della reazione dell'esecutato che formalmente contesta l'esistenza del diritto alla tutela, all'opposizione di merito»<sup>196</sup>. Ciò, soprattutto quanto all'esistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata, rappresenta ormai un fatto acquisito dalla giurisprudenza (come dimostra la casistica esposta nel Cap. I), senza che possa invocarsi in senso contrario l'esistenza di una sede istituzionalmente deputata alla trattazione di tali questioni quale l'opposizione all'esecuzione<sup>197</sup>. Riconosciuto ormai in capo al giudice dell'esecuzione il potere di rilevare d'ufficio la carenza del titolo esecutivo, non si può mettere in dubbio che nell'opposizione agli atti esecutivi possano confluire questioni attinenti al diritto a procedere ad esecuzione.

La sensazione è dunque che il problema qui presentato sia nient'altro che una delle manifestazioni del profondo mutamento dei poteri del giudice dell'esecuzione e del superamento della logica originaria del codice, secondo cui nell'esecuzione si esegue senza conoscere. Quasi tutti gli interpreti (*in primis* la giurisprudenza, ma non solo: si tenga a mente, ad esempio, che vi è ampia concordia anche in dottrina ad ammettere che il g.e. possa rilevare la carenza del

---

un'esecuzione forzata), o in un processo ove la questione era decisa in unica istanza. L'A. ipotizza che la strutturazione conferita all'opposizione all'esecuzione dovrebbe dare luogo, a pena d'incostituzionalità per violazione del principio di eguaglianza, anche ad un mutamento dell'oggetto del giudizio, escludendo il credito e riducendosi alla sola situazione processuale rappresentata dall'azione esecutiva. In tal senso v. anche OLIVIERI, *Riforma del procedimento cautelare, reclamabilità dell'inibitoria e opposizione all'esecuzione*, in *Il giusto proc. civ.*, 2007, 23 ss. e spec. 37; cfr. SALETTI, *Simmetrie e asimmetrie*, cit., 888 ss., circa la possibilità di distinguere il regime d'impugnazione della sentenza resa sull'opposizione a precetto (che sarebbe rimasta appellabile) e quella resa sull'opposizione all'esecuzione (diventa «inimpugnabile»).

<sup>196</sup> CAPPONI, *Ordinanze decisorie "abnormi"*, cit., 317 ss.

<sup>197</sup> Ritiene CAPPONI, *op. loc. ult. cit.* – il quale affronta il problema in riferimento non già al concorso tra opposizione agli atti e opposizione all'esecuzione, ma alla stessa legittimità di un controllo officioso sul diritto a procedere ad esecuzione forzata, anche nella sua componente sostanziale – che l'obiezione secondo cui esiste un giudice della cognizione deputato a conoscere di tali questioni «prova troppo, rischiando di travolgere una larga serie di acquisizioni di cui la giurisprudenza più non dubita. E non possiamo nasconderci che, nella scelta tra l'uno e l'altro mezzo, giocano anche ragioni di economia processuale, che attualmente rilevano sotto il profilo costituzionale della ragionevole durata». Non solo. La soluzione è apparsa vantaggiosa – anche se riconosciuta foriera di incertezze – su un altro piano: «è evidente l'interesse a far decidere la questione direttamente al g.e., che di certo ha il potere di dichiarare l'estinzione atipica con immediata cancellazione delle formalità gravanti sul bene pignorato. Soluzione non soltanto più snella, ma soprattutto più efficace: l'unico svantaggio è che il g.e., a fronte dell'«eccezione», non potrà sospendere la procedura (art. 624 c.p.c.); ma, d'altra parte, l'immediatezza della tutela somministrata sopporta la circostanza che non sia sperimentabile una misura interinale»: così ancora CAPPONI, *Dall'esecuzione civile all'ottemperanza amministrativa?*, cit., 381. Queste riflessioni sono ribadite dall'A. in ID., *Manuale*, cit., 121-123; 434 ss., in particolare nota 4.

titolo esecutivo) acconsentono che numerose questioni «da opposizione» siano affrontate e “*decise*” in sede esecutiva, da parte del giudice dell’esecuzione. Si tratta di acquisizioni ormai consolidate, che non pare opportuno ridiscutere, potendosi l’interprete piuttosto interrogare sui limiti di questo moto “espansivo” dei poteri del giudice dell’esecuzione.

### **9. Effetti dell’estinzione. L’art. 187-bis disp. att. c.p.c. Estinzione e prescrizione.**

Devono essere, infine, esaminati gli effetti dell’estinzione e della chiusura anticipata.

Gli effetti dell’estinzione sono disciplinati da un’unica disposizione, l’art. 632 c.p.c., che chiude il libro III del codice. Sebbene l’art. 632 c.p.c. taccia sul punto (a differenza dello speculare art. 310 c.p.c.), è pacifico che l’estinzione del processo non estingue l’azione esecutiva. Sicchè è consentito al creditore di intraprendere una nuova procedura in forza del medesimo titolo esecutivo<sup>198</sup>. A conclusione analoga si deve pervenire quanto alla chiusura anticipata, laddove l’ordinanza non venga opposta: è opinione pressoché unanime che il provvedimento del giudice dell’esecuzione non sia in grado di esercitare alcuna efficacia extraprocessuale quanto agli accertamenti in esso contenuti<sup>199</sup>.

#### *A) Sorte degli atti compiuti.*

L’art. 632, comma 2, c.p.c. stabilisce che gli atti compiuti prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione divengono inefficaci per effetto dell’estinzione; se invece l’estinzione avviene dopo l’aggiudicazione o assegnazione, la somma ricavata è consegnata al debitore. La disposizione è così strutturata al fine di garantire la stabilità dell’acquisto compiuto dal terzo in vendita o aggiudicazione forzata. Nella sua prima parte, si riferisce agli atti esecutivi fino a quel momento compiuti (primo fra tutti l’atto di pignoramento, del quale sono definitivamente travolti gli effetti conservativi). Nella seconda

---

<sup>198</sup> Per tutti, v. IANNICELLI, *Art. 632*, in *Codice commentato*, cit., 1822. V. anche *retro*, in questo Cap., § 1, in particolare quanto alla rinuncia agli atti.

<sup>199</sup> V. anche *Infra*, Cap. III, § 5-6, a proposito dell’ordinanza del g.e. che risolve le controversie distributive.



parte, la norma stabilisce che l'acquisto compiuto dal terzo sopravvive al maturare della fattispecie estintiva<sup>200</sup>.

Le dispute registrate nel passato attorno alla nozione di aggiudicazione sono oggi superate dall'art. 187-*bis* disp. att. c.p.c., introdotto dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in l. 14 maggio 2005, n. 80<sup>201</sup>. Tale disposizione, rubricata «intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti», unitariamente disciplina, ricollegandovi la medesima conseguenza sul piano della stabilità degli effetti, l'aggiudicazione (definitiva) e quella provvisoria. Sicchè, l'aggiudicatario ancorchè soltanto provvisorio potrà invocare la protezione che gli artt. 632 c.p.c. e 187-*bis* disp. att. c.p.c. gli accordano<sup>202</sup>. Recita quest'ultimo: «in ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'art. 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti»<sup>203</sup>. Si è così affermato che «chi intende farsi offerente all'asta sa [...] che una volta divenuto aggiudicatario, il suo acquisto non è più condizionato dal potere di disposizione (diretto o indiretto) dei creditori sull'espropriazione (ovvero dal diritto dell'esecutato di domandare la conversione del pignoramento)»<sup>204</sup>.

---

<sup>200</sup> Occorrerebbe distinguere l'ipotesi in cui la fattispecie estintiva maturi successivamente all'assegnazione o all'aggiudicazione, dall'ipotesi in cui la fattispecie sia maturata prima delle stesse, ma sia stata pronunciata in un momento successivo. In questo caso, avendo anche riguardo al fatto che l'estinzione «opera di diritto», gli atti compiuti successivamente (assegnazione e aggiudicazione incluse) dovrebbero ritenersi nulli e quindi travolti dall'estinzione.

<sup>201</sup> Sull'art. 187-*bis* disp. att. c.p.c., v., oltre ai commenti e alla giurisprudenza citati nelle note seguenti, ACONE, *Estinzione del processo esecutivo*, in AA. VV., *Il processo civile di riforma in riforma*; cit., 2006, 229; BELLÈ, *Estinzione tipica*, cit., 433 ss.; VACCARELLA, *Una (quasi) novità normativa*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2005, 925 ss.

<sup>202</sup> Osserva IANNICELLI, *Art. 632*, cit., 1830, che se subito dopo l'aggiudicazione provvisoria si verifica la fattispecie estintiva, l'art. 187-*bis* disp. att. c.p.c. comporta che l'aggiudicatario debba procedere al pagamento del prezzo e il giudice all'emanazione del decreto di trasferimento: in altri termini, il sub-procedimento di aggiudicazione deve essere completato; non essendo possibile esercitare nuovamente i poteri processuali tipici della fase espropriativa dopo che sia maturata l'estinzione, la posizione dell'aggiudicatario prevarrà anche su eventuali terzi interessati ad offrire in aumento. V. Cass., 7 marzo 2017, n. 5604.

<sup>203</sup> L'art. 187-*bis* disp. att. c.p.c. è stato già citato *retro*, Cap. I, § 1, in quanto si tratta della disposizione che ha espressamente riconosciuto l'esistenza delle fattispecie di chiusura anticipata, uniformandone, sotto il profilo degli effetti rispetto all'assegnazione e all'aggiudicazione, la disciplina a quella dell'estinzione.

<sup>204</sup> IANNICELLI, *Art. 187-bis*, in ARIETA – DE SANTIS – DIDONE, *Codice commentato delle esecuzioni civili*, Milano, 2016, 1861 ss., spec. 1863, Prosegue infatti l'art. 187-*bis* citato: «Dopo il compimento degli stessi atti, l'istanza di cui all'articolo 495 del codice non è più procedibile». Il d.l. 14 marzo 2005, n. 35, è contestualmente intervenuto sull'incipit dell'art. 495 c.p.c., che disciplina la conversione del pignoramento, individuando, quale momento ultimo per chiedere la sostituzione della *res pignorata*, quello in cui è disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'art. 187-bis disp. att. c.p.c. è norma d'interpretazione autentica dell'art. 632 c.p.c., per cui è applicabile anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, ed è stata dettata al fine di risolvere il contrasto sviluppatosi nella giurisprudenza stessa e nella dottrina<sup>205</sup>: in particolare, mentre un orientamento ricollegava la salvezza della posizione del terzo aggiudicatario al momento dell'aggiudicazione definitiva<sup>206</sup>, altri, valutata positivamente la necessità di sottrarre la posizione del terzo dalle conseguenze di un'eventuale rinuncia dei creditori, anticipavano il momento di tale tutela all'aggiudicazione provvisoria<sup>207</sup>. L'art. 187-bis disp. att. c.p.c. starebbe ad indicare la preferenza del legislatore per quest'ultima posizione.

In questo caso il dato testuale consente di escludere dubbi circa l'applicabilità della disposizione anche alla chiusura anticipata.

Si è detto che il pignoramento perde efficacia al verificarsi della fattispecie estintiva<sup>208</sup>. L'art. 632, comma 1, c.p.c. prevede che «con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione è disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento»<sup>209</sup>: si tratta di uno dei provvedimenti consequenziali

---

<sup>205</sup> Cass., Sez. Un., 30 novembre 2006, n. 25507, in *Giur. it.*, 2007, 1717, con nota di RONCO, *Le Sezioni unite applicano il nuovissimo art. 187-bis disp. att. c.p.c. (sulla salvezza degli effetti dell'aggiudicazione, anche provvisoria, in caso di estinzione del processo esecutivo)*; in *Riv. dir. proc.*, 2007, 1057, con nota di SOTGIU, *Il nuovo art. 187-bis disp. att. c.p.c. al vaglio delle Sezioni Unite*; in *Corr. giur.*, 2007, 174, con nota di CARBONE, *Estinzione del procedimento esecutivo e intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti*; *ivi*, 2007, 349, con nota di CARRATO, *I nuovi effetti dell'aggiudicazione provvisoria in seguito all'estinzione della procedura esecutiva immobiliare*; in *Riv. Esec. Forz.*, 2006, 892, con nota di TOTA; *ivi* (2007, 343 ss.) con nota di SPADA, *Aggiudicazione provvisoria dell'immobile ed estinzione del processo*; in *Foro it.*, 2008, I, 1295; con nota di METAFORA, *La stabilità dell'aggiudicazione provvisoria e la successiva estinzione del processo esecutivo*. Conferma la natura di norma interpretazione autentica Cass., 13 febbraio 2009, n. 3531 (su cui v. retro, Cap. I, § 11) e Cass., 6 dicembre 2011, n. 26185, con la precisazione però che tale disposizione non può trovare applicazione alle estinzioni verificatesi prima della data di entrata in vigore.

<sup>206</sup> V. Cass., 18 gennaio 1983, n. 413; Cass., 11 giugno 1983, n. 4030; Cass., 23 luglio 1993, n. 8236 (in *www.italgiure.it*), in riferimento alla conversione del pignoramento.

<sup>207</sup> Cfr. CERINO CANOVA, *Vendita forzata e effetto traslativo*, cit., 144 ss., che ritiene determinante – argomentando ex art. 632 c.p.c. – il momento della scelta dell'acquirente; VACCARELLA, *Rinuncia agli atti*, cit., 982; SASSANI, in BOVE – CAPPONI – MARTINETTO – SASSANI, *L'espropriazione forzata*, cit., 568 ss.

<sup>208</sup> Per un esempio, in tema di espropriazione presso terzi, v. Cass., 17 luglio 2009, n. 16714, così massimata: «gli effetti del pignoramento presso terzi non sopravvivono all'estinzione della procedura esecutiva, atteso che, ai sensi dell'art. 632 c.p.c., l'estinzione del processo esecutivo rende inefficaci tutti gli atti compiuti in precedenza e tra questi, quindi, anche l'atto di pignoramento che segna l'inizio del processo esecutivo. Ne consegue che l'ordine del giudice, indispensabile perché il terzo possa disporre delle somme dovute ai sensi dell'art. 543, secondo comma, n. 2), c.p.c., è necessario solo fino a quando esista un valido pignoramento e, pertanto, divenuto inefficace quest'ultimo, a causa della sopravvenuta estinzione del processo, da tale ordine può prescindere il terzo che intenda estinguere la sua posizione debitoria».

<sup>209</sup> Il primo comma dell'art. 632 è stato introdotto con l. 3 agosto 1998, n. 302. Nella parte riportata nel testo, la disposizione non è autenticamente innovativa: che all'estinzione del processo dovesse conseguire la cancellazione del pignoramento era ben chiaro già prima, e poteva essere desunto

all'estinzione che il giudice dell'esecuzione è chiamato ad adottare<sup>210</sup>. Dalla formulazione della disposizione appare chiaro che il provvedimento debba essere adottato d'ufficio, e dall'art. 172 disp. att. c.p.c. si ricava che è sempre necessaria l'audizione delle parti prima che il giudice possa procedere a tale adempimento: la previsione è ragionevole viste le gravi conseguenze cui dà luogo la cancellazione della trascrizione, e – come si è detto – è da condividere la tesi che sanziona con la nullità il provvedimento adottato in difetto del contraddittorio<sup>211</sup>.

Dalla cancellazione della trascrizione discende infatti che il bene circola libero dal peso imposto con il pignoramento: e ciò rinnova l'attenzione al problema trattato *retro*, della sorte di tale provvedimento in caso di contestazione dell'estinzione. Infatti, se si esclude che la proposizione del reclamo abbia un'efficacia sospensiva automatica, potrebbe verificarsi che anche qualora il mezzo venisse accolto, il processo esecutivo non avrebbe più modo di proseguire. Non sfugge che in questo modo l'effetto liberatorio dei beni si produrrebbe a distanza di un certo lasso di tempo; ma in difetto di una (forse auspicabile) disposizione di legge che attribuisca al giudice dell'esecuzione il potere di disporre la dilazione della cancellazione della trascrizione del pignoramento, la soluzione di attendere la definizione della contestazione dell'estinzione sembra la più ragionevole<sup>212</sup>.

---

dagli artt. 562 c.p.c. («Se il pignoramento diviene inefficace per il decorso del termine previsto dall'art. 497, il giudice dell'esecuzione con ordinanza di cui all'art. 630 dispone che sia cancellata la trascrizione. Il conservatore dei registri immobiliari provvede alla cancellazione su presentazione dell'ordinanza») e 172 disp. att. c.p.c. («Il giudice dell'esecuzione deve sentire le parti prima di disporre la cancellazione della trascrizione del pignoramento a norma dell'articolo 562 del Codice e in ogni altro caso in cui deve dichiarare l'inefficacia del pignoramento per estinzione del processo»).

<sup>210</sup> Altri sono la liquidazione dei compensi spettanti all'eventuale professionista delegato, ai sensi dell'art. 591-bis c.p.c., parimenti prevista nell'art. 632, comma 1, c.p.c., e l'approvazione del rendiconto del custode al debitore, che deve essere discusso innanzi al giudice dell'esecuzione (art. 632, comma 2, c.p.c.).

<sup>211</sup> IANNICELLI, *Art. 632*, cit., 1832, il quale censura la prassi di dichiarare fuori dal contraddittorio l'estinzione per rinuncia con ordine di cancellazione della trascrizione e, salva l'ipotesi in cui la fattispecie estintiva sia emersa in udienza (come nel caso di rinuncia agli atti formalizzata all'udienza), «è illegittimo il provvedimento di estinzione e l'accessorio ordine di cancellazione» se non siano state sentite le parti.

<sup>212</sup> IANNICELLI, *op. ult. cit.*, 1833. MARTINETTO, *Gli accertamenti*, cit. 268 ss., il quale ritiene che il reclamo proposto avverso l'ordinanza che ha dichiarato l'estinzione abbia effetto sospensivo dell'esecutorietà di quella; conclusione opposta è invece attinta per l'ordinanza che rigetta l'eccezione di estinzione; P. CASTORO – N. CASTORO, *Il processo esecutivo*, cit., 1153, ritiene sospesi gli effetti dell'estinzione quando è ancora pendente il termine per il reclamo. Circostanze analoghe a quelle ora in esame sono previste nell'art. 164-ter disp. att. c.p.c., inserito dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. in l. 10 novembre 2014, n. 162, a regolare l'inefficacia del

Una siffatta norma è invece prevista per l'opposizione agli atti esecutivi: si tratta dell'art. 618 c.p.c., il quale consente al giudice dell'esecuzione di «adottare i provvedimenti opportuni» (comma 1) e «i provvedimenti che ritiene indilazionabili» e di sospendere la procedura (comma 2)<sup>213</sup>. E non pare dubbio che l'adozione di un provvedimento di tal genere nel caso di specie è auspicabile, perché «si tratta di assicurare l'efficacia della sentenza di opposizione, che potrebbe arrivare quando è troppo tardi e si sono verificate situazioni ormai irreversibili»<sup>214</sup>. In questo senso, il provvedimento “sospensivo” richiesto al giudice dell'esecuzione si incasella, più che in una vera e propria sospensione, nella richiesta di non compiere l'atto successivo e altrimenti indefettibile della procedura; è opportuno però uniformarlo alla sospensione quanto al rimedio del reclamo *ex art. 669-terdecies*, in modo da consentirne il controllo da parte del collegio<sup>215</sup>.

---

pignoramento conseguente al mancato deposito della nota d'iscrizione al ruolo nel termine stabilito. La disposizione prevede che «la cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando è ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito». Così pure nell'art. 521-*bis* c.p.c., che disciplina il pignoramento dei beni mobili registrati (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi), rispetto ai quali è prevista l'inefficacia del pignoramento quando la nota di iscrizione al ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo e del precetto sono depositate oltre trenta giorni dopo la consegna, da parte dell'ufficiale giudiziario al creditore, dell'atto di pignoramento notificato.

<sup>213</sup> Questo potere è stato positivizzato dalla riforma del 2005, in seguito alla quale l'art. 618 c.p.c. espressamente parla di sospensione. Prima di allora, l'opposizione agli atti faceva insorgere – nel silenzio dell'art. 624 c.p.c. che riferiva la sospensione per gravi motivi esclusivamente alle opposizioni di merito – esclusivamente in capo al giudice dell'esecuzione il potere di adottare i provvedimenti opportuni e quelli indilazionabili; ma tra gli orientamenti che si contendevano il campo, ve ne era uno che riteneva ricompresi tra i provvedimenti indilazionabili anche la sospensione della procedura. Anche la giurisprudenza era pervenuta a questa conclusione: v. Cass., 31 luglio 2006, n. 17452, in *Riv. Esec. Forz.*, 2006, 875, con nota di TOTA. Per tutti i necessari riferimenti si rinvia a LONGO, *Contributo*, cit., 215 ss. Per quanto qui rileva, è sufficiente richiamare le considerazioni di ORIANI, *Opposizione all'esecuzione*, cit., 624: «Fin quando l'opposizione è proposta dall'esecutato, l'opponente non ha altro interesse che quello di arrestare il corso del processo esecutivo [...] Ma nel momento in cui si attribuisce la legittimazione a proporre opposizione anche a soggetti diversi dall'esecutato, lo schema della sospensione non appare da solo più adeguato ed i provvedimenti opportuni non potranno condurre soltanto alla pratica sospensione del processo esecutivo, ma dovranno tendere anzitutto ad “assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sull'opposizione”. Il contenuto di tali provvedimenti è vario ed atipico, per far fronte alle esigenze di tutela del soggetto, che tende ad eliminare per la durata del giudizio di opposizione il pregiudizio arrecatogli dall'atto opposto».

<sup>214</sup> ORIANI, *op. loc. ult. cit.*

<sup>215</sup> Così sembra ritenere anche la giurisprudenza di legittimità, laddove afferma che, se il giudice dell'esecuzione nella fase sommaria dell'opposizione non abbia disposto le «misure cautelari» richieste dall'opponente, questi sarà abilitato a proporre il reclamo al collegio: Cass., 24 ottobre 2011, n. 22033; Cass., 13 aprile 2017, n. 9652; Cass., 20 novembre 2019, n. 30300. In giurisprudenza di merito, Trib. Foggia, 16 settembre 2020, in *Rass. Esec. Forz.*, 2021, 207 ss., con nota di LIMONGI, *Effetti dell'ordinanza di chiusura anticipata del processo esecutivo (c.d. estinzione atipica) e i rimedi esperibili da parte del creditore*, secondo cui nell'ipotesi non disciplinata dell'opposizione agli atti avverso l'ordinanza di chiusura anticipata può, nella fase sommaria, «bloccarsi il decorso

Prima di proseguire oltre, va ancora precisato che l'interessato potrebbe contestare i provvedimenti consequenziali all'estinzione (ad es., l'ordine di cancellazione della trascrizione) sia in quanto assuma l'illegittimità del loro presupposto (la dichiarazione di estinzione), sia per vizi loro propri. Se nel primo caso, come è ovvio, il rimedio da esperire è il reclamo avverso l'ordinanza di estinzione, nel secondo l'orientamento oggi dominante ritiene proponibile l'opposizione agli atti esecutivi<sup>216</sup>, con eccezione per la liquidazione delle spese, su cui v. subito *infra*.

*B) Le spese del processo esecutivo.*

In più occasioni è stato richiamato il problema delle spese del processo esecutivo estinto. È bene, a questo punto, tracciare in breve il quadro normativo e richiamare i principali orientamenti che si contendono il campo. Punto di partenza è l'art. 95 c.p.c., che prevede la collocazione delle spese sostenute dai creditori nel riparto qualora partecipino «utilmente» alla distribuzione, dunque a carico di chi ha subito l'esecuzione<sup>217</sup>. In materia di estinzione, vengono in rilievo l'ultimo comma dell'art. 629 c.p.c. e l'ultimo comma dell'art. 632 c.p.c. Il primo dichiara applicabile l'art. 306 c.p.c. all'estinzione per rinuncia agli atti, in quanto compatibile. Il secondo invece richiama (senza precisare il limite della compatibilità) l'applicazione dell'art. 310, u.c., secondo cui «le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate». Ora, il combinato tra gli artt. 95, 632 e 310 c.p.c. appare coerente: se l'estinzione del processo impedisce

---

fisiologico degli effetti di quell'atto di chiusura anticipata»; le eventuali censure contro siffatta statuizione devono essere svolte con reclamo *ex art. 669-terdecies*, applicabile in via analogica al caso di specie, «ragionevole punto di equilibrio tra l'esigenza di evitare che un giudizio di merito possa bloccare un processo avente struttura attuativa (non esecutiva) come quello di esecuzione e la necessaria possibilità che avvengano errori nel corso della procedura da controllare tramite un giudizio di cognizione»..

<sup>216</sup> V. ad es., Cass., 11 giugno 2003, n. 9377, che "scompono" il provvedimento del giudice dell'esecuzione in due parti: la dichiarazione di estinzione vera e propria e gli atti ad essa consequenziali. Se la parte intende contestare i presupposti della prima e la legittimità del provvedimento che la conceda o la neghi, dovrà esperire il reclamo *ex art. 630 c.p.c.*; se invece si contesta la legittimità dei provvedimenti consequenziali (nel caso di specie l'aggiudicatario contestava la legittimità della revoca dell'aggiudicazione e la restituzione delle somme da lui versate) allora dovrà utilizzare l'opposizione agli atti esecutivi. V. anche, in motivazione, Cass., 19 dicembre 2014, n. 27031.

<sup>217</sup> Implicitamente ribadiscono la regola dell'art. 95 c.p.c., dettata per l'espropriazione forzata, gli artt. 611 e 614 c.p.c. rispettivamente per l'esecuzione per consegna e rilascio e per obblighi di fare e di non fare.

la distribuzione di qualsivoglia ricavato, le spese non possono che rimanere a carico del creditore procedente<sup>218</sup>.

Si era prospettato un possibile contrasto tra tale disposizione e l'attuale primo comma dell'art. 632 c.p.c., nella parte in cui prevede che con l'ordinanza che dichiara l'estinzione il giudice provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se richiesto; contrasto risolto dalla giurisprudenza ritenendo che tale disposizione trovi applicazione soltanto se la richiesta di liquidazione provenga di comune accordo dal debitore e dal creditore. Nel caso in cui la richiesta provenga dal solo creditore, invece, si applica l'ultimo comma, e la liquidazione in favore di questo non è legittima<sup>219</sup>.

In caso di rinuncia agli atti, la giurisprudenza ritiene illegittimo il provvedimento che collochi le spese a carico del debitore esecutato in assenza di accordo in tal senso fra le parti: l'art. 306, u.c., infatti, pone le spese del processo estinto a carico del creditore<sup>220</sup>; né vale ad escludere l'operare di tale disposizione la considerazione che nell'esecuzione non è prevista come necessaria la partecipazione del debitore al processo: quest'ultimo infatti può essere chiamato a comparire innanzi al giudice ed interloquire con istanze, eccezioni ed osservazioni<sup>221</sup>. Altrettanto non è nel caso di estinzione per inattività: in assenza di diversa disposizione, le spese che l'esecutato ha anticipato restano a suo carico.

Resta infine da esaminare il regime d'impugnazione del provvedimento che liquida le spese<sup>222</sup>. Un precedente orientamento, sufficientemente consolidato, optava per la proponibilità del ricorso straordinario per cassazione, qualora la parte intendesse impugnare la sola statuizione sulle spese contenuta nell'ordinanza dichiarativa dell'estinzione, «trattandosi di decisione su diritti, per la cui impugnazione la legge non prevede altro rimedio», sia nel caso di estinzione per rinuncia che per inattività<sup>223</sup>. Successivamente – e al contrario di quanto avviene con tutti gli altri provvedimenti consequenziali all'estinzione – si

---

<sup>218</sup> V. ancora IANNICELLI, *op. ult. cit.*, 1835, anche per i riferimenti di dottrina.

<sup>219</sup> Cass., 4 aprile 2003, n. 5325; Cass., 13 luglio 2011, n. 15374; Cass., 18 settembre 2014, n. 19638.

<sup>220</sup> Cass., 16 dicembre 2010, n. 25439; Cass., 27 febbraio 2009, n. 4849;

<sup>221</sup> Cass., 25 agosto 2006, n. 18514. In tema v. SALETTI, *Estinzione*, cit., 17.

<sup>222</sup> Sul punto v. *retro*, in questo Cap., § 1.

<sup>223</sup> Per tutte, Cass., 15 gennaio 2003, n. 481, in *Foro it.*, 2003, I, 2424, con nota di DE SANTIS DI NICOLA. Giova ricordare che l'inimpugnabilità è prevista dalla legge soltanto per il provvedimento dichiarativo dell'estinzione per rinuncia agli atti: cfr. art. 629 c.p.c.; peraltro tale previsione non è più valida nell'esecuzione forzata per effetto della pronuncia della Corte costituzionale più volte ricordata che ha esteso l'applicabilità del reclamo.

è preferita l'esperibilità del reclamo *ex art. 630 c.p.c.*, aderendo alle sollecitazioni provenienti dalla dottrina nel senso di evitare il concorso di mezzi d'impugnazione<sup>224</sup>.

C) *Effetti sui giudizi di cognizione eventualmente pendenti.*

Tradizionalmente si ritiene che in caso di estinzione del processo esecutivo l'opposizione all'esecuzione pendente prosegue fino alla decisione, mentre le opposizioni agli atti esecutivi debbono essere definite con declaratoria di cessazione della materia del contendere per difetto di interesse a proseguire il giudizio<sup>225</sup>. In realtà, sembra che anche tra le opposizioni *ex art. 615* vada introdotta una distinzione: in particolare, quelle volte a dedurre l'impignorabilità dei beni divengono a loro volta improseguibili, perché legate al pignoramento che reggeva il processo esecutivo estinto<sup>226</sup>. Quanto alle opposizioni di terzo all'esecuzione, le conclusioni divergono a seconda di come venga ricostruito l'oggetto di tale giudizio<sup>227</sup>. Se per la dottrina prevalente, infatti, l'estinzione del

---

<sup>224</sup> ORIANI, *L'opposizione*, cit., 234, in nota 323; IANNICELLI, *Art. 630*, cit., 1797.

<sup>225</sup> *Ex multis*, Cass., 10 luglio 2014, n. 15761; Cass., 24 febbraio 2011, n. 4498; Cass., 16 novembre 2005, n. 23084; Cass., 26 marzo 2003, n. 4492; in dottrina, per tutti, FURNO, *Disegno sistematico*, cit., 244; GARBAGNATI, *Opposizione all'esecuzione*, cit., 1073.

<sup>226</sup> IANNICELLI, *Art. 632*, cit., 1842; più in generale, per la prospettazione della necessità di verificare quale sia il motivo dedotto a fondamento dell'opposizione all'esecuzione, e di riconsiderare l'assolutezza dell'affermata autonomia di tale tipo di opposizione rispetto al processo esecutivo pendente, v. VACCARELLA, *Titolo esecutivo*, cit., 75 ss. Come si vede, la questione intreccia il più complesso problema della delimitazione dell'oggetto del giudizio dell'opposizione di merito. V., *ex multis*, COMASTRI, *L'opposizione all'esecuzione forzata*, cit., 1246 e spec. 1263; CONSOLO, *Spiegazioni*, I, cit., 340; LIEBMAN, *op. ult. cit.*, 254; ORIANI, *Opposizione*, cit., 598 («non convince però la tesi che nell'opposizione di merito, in cui si contesta il credito, del credito il giudice conosce *incidenter tantum*»); RECCHIONI, *Note sull'oggetto del giudizio di opposizione all'esecuzione e sul problema dell'allegazione dei fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo giudiziale*, in *Riv. dir. proc.*, 1998, 301 ss., e in particolare 310 ss.; ROMANO, *Espropriazione*, cit., 107; VACCARELLA, *Opposizioni all'esecuzione*, cit., 8 («sembra, pertanto, impossibile prescindere – ai fini dell'idoneità della sentenza che decide l'opposizione a dar vita al giudicato sostanziale e, conseguentemente, della sopravvivenza del giudizio di opposizione all'esecuzione di quello esecutivo – dai motivi sui quali l'opposizione si fonda; sicché, senza poter dettare regole generali ed assolute, occorre individuare caso per caso se l'autonomia strutturale del giudizio prevalga sulla "stretta coordinazione funzionale" della quale parla la dottrina»); ID., *Titolo esecutivo*, cit., 80 («nell'opposizione di merito, l'inesistenza del credito è soltanto il motivo della contestazione dell'azione esecutiva, ma esso, in assenza di una domanda riconvenzionale, non è oggetto del processo ma soltanto di un accertamento *incidenter tantum* inidoneo a costituire giudicato sostanziale»).

<sup>227</sup> Sull'oggetto dell'opposizione di terzo e, correlativamente, sull'estensione del relativo giudicato, v., per riferimenti, l'ampia ricostruzione di METAFORA, *L'opposizione di terzo all'esecuzione*, cit., 42 ss. In estrema sintesi: secondo una tesi l'accertamento della titolarità del bene in capo al terzo ha carattere soltanto endoprocedimentale (DENTI, *L'esecuzione forzata in forma specifica*, Milano, 1953, 268; MANDRIOLI, *Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi*, cit., 477; SATTA, *Commentario*, cit., 490, il quale ammette l'efficacia di giudicato nei confronti del debitore soltanto se non abbiano operato le limitazioni alla prova del diritto del terzo; PUNZI, *La tutela del*

processo esecutivo non determina la carenza d'interesse a statuire sull'opposizione di terzo, viceversa la giurisprudenza afferma, in via generale, il contrario, salvo che il terzo opponente abbia chiesto al giudice di pronunciarsi sull'appartenenza del bene nel rapporto tra lui e l'esecutato: in quest'ultimo caso sussiste l'interesse alla decisione di merito, e la causa deve quindi necessariamente proseguire tra queste parti<sup>228</sup>.

Quanto agli altri giudizi incidentali, va qui rilevato che a seguito delle riforme degli ultimi due decenni, essi hanno perduto l'autonomia strutturale che li contraddistingueva nel disegno originario del codice e sono divenuti ora accertamenti endoesecutivi. Il riferimento è all'accertamento dell'obbligo del terzo nell'espropriazione presso terzi e alle controversie distributive *ex art. 512 c.p.c.* Sicchè, vista la disciplina attualmente vigente, il problema della sopravvivenza all'estinzione si pone soltanto per l'ipotesi in cui l'ordinanza *ex art. 549 c.p.c.* e quella risolutiva delle controversie distributive siano state impugnate, come la legge prescrive, con l'opposizione agli atti esecutivi<sup>229</sup>.

#### D) Effetti sulla prescrizione.

È appena il caso di ricordare che il disposto degli artt. 2943 e 2945 c.c., secondo e terzo comma, c.c., trova applicazione anche al processo esecutivo, per cui la prescrizione resta sospesa per tutta la durata di questo<sup>230</sup>. Le disposizioni citate sono state evidentemente formulate dal legislatore avendo alla mente il processo di cognizione<sup>231</sup>: occorre pertanto adeguarle alla struttura del processo esecutivo. Quanto al momento iniziale del processo esecutivo, non vi sono particolari dubbi

---

*terzo nel processo esecutivo*, Milano, 1971, 322 ss.; LUISO, *Diritto processuale civile*, cit., 305); secondo la tesi opposta invece l'opposizione di terzo tende anche all'accertamento con efficacia di giudicato del diritto spettante all'opponente (così ORIANI, *Opposizione*, cit., 644; ANDRIOLI, *Commento*, III, 372, che parla di quest'ultimo come «causa pregiudiziale necessaria»; GARBAGNATI, *Opposizione*, cit., 1077; MICCOLIS, *Giudizi sull'appartenenza e pignoramento. Contributo allo studio delle vicende della res litigiosa e pignorata*, Bari, 1994, 419 ss.; PROTO PISANI, *Opposizione di terzo ordinaria*, Napoli, 1965, 374; VACCARELLA, *Opposizioni*, cit., 22).

<sup>228</sup> Cass., 12 aprile 2011, n. 8426; Cass., 26 marzo 1981, n. 1771.

<sup>229</sup> Dell'oggetto del giudizio di opposizione agli atti, quando costituisca il rimedio impugnatorio delle ordinanze *ex artt. 512 c.p.c. e 549 c.p.c.*, ci si occuperà nel Cap. III, § 5-8. Per riferimenti, v., comunque, IANNICELLI, *Art. 632*, cit., 1845 ss.

<sup>230</sup> Per tutti si rinvia a SALETTI, *Processo esecutivo e prescrizione*, cit., *passim* e spec. 126 e ss. e 146 ss.

<sup>231</sup> «Appare quindi dato irrefutabile che la formulazione dell'art. 2945, co. 2, c.c. non esprime correttamente la *voluntas legis*, mentre la ratio della norma – e cioè l'esigenza di rendere irrilevante la durata del processo per le parti – si presenta in maniera identica nel processo cognitivo e in quello esecutivo, privando quindi di giustificazione una lettura restrittiva della disposizione»: così IANNICELLI, *Note*, cit., 327.



nell'affermare che la notificazione del precetto produce l'interruzione della prescrizione, se non altro quale atto di costituzione in mora del debitore<sup>232</sup> e, per alcuni, quale atto idoneo ad anticipare gli effetti della domanda esecutiva (superando il dato letterale degli artt. 2943, comma 1, c.c., secondo cui «la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio» anche esecutivo e 491 c.p.c. «l'espropriazione forzata si inizia col pignoramento»)<sup>233</sup>; con minore concordia si individua nel pignoramento la fattispecie idonea a produrre l'effetto interruttivo-sospensivo<sup>234</sup>. Quanto al

---

<sup>232</sup> Sebbene nessuno metta in dubbio che il precetto sia atto interruttivo della prescrizione, non vi è (o almeno non vi è stata) altrettanta concordia nel ricondurre a tale atto l'effetto interruttivo della prescrizione *ex art. 2943, comma 1, c.p.c.* Ad es., SATTI, *L'esecuzione forzata*, cit., 52 s., individua nel precetto un atto di costituzione in mora ai fini esecutivi; esso non è però né la domanda esecutiva né un preavviso della stessa, sebbene sia esercizio dell'azione esecutiva, in quanto «la verità è che la domanda non ha luogo nel processo di esecuzione, che è essenzialmente un processo non in contraddittorio, e non provoca alcun giudizio sulla pretesa che si vuol far valere»; quale atto di esercizio dell'azione, però, «il precetto produce tuttavia alcuni effetti comuni della domanda: e precisamente i così detti effetti sostanziali», tra i quali l'interruzione della prescrizione. V. ANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, Napoli, 1979, 304 (per il quale il precetto interrompe la prescrizione in quanto atto di costituzione in mora, e dunque soltanto per le situazioni a carattere obbligatorio) e MICHELI, *L'esecuzione forzata. Appunti dalle lezioni di diritto processuale civile*, Firenze, 1969, 18, per la tesi che il precetto interrompa la prescrizione quale atto di costituzione in mora *ex art. 2943, comma 4*. Questa tesi richiede di individuare un diverso atto cui ricollegare l'effetto interruttivo di cui all'art. 2943, comma 1, c.c. (che, ad es., per ANDRIOLI, *op. loc. ult. cit.*, è, nell'espropriazione, il pignoramento). La tesi per cui il precetto interrompe la prescrizione non quale mero atto di costituzione in mora ma come atto introduttivo del giudizio è sostenuta, con ampia dimostrazione e confutazione delle tesi contrarie, da SALETTI, *op. ult. cit., passim* e spec. 126 ss., secondo il quale «se, dunque, anche nell'esecuzione bisogna guardare alla domanda, è al precetto che occorre fare capo onde individuare l'atto al quale il sistema ricollega l'interruzione della prescrizione». In tal senso, il precetto anticipa l'effetto dell'intera domanda poiché «esso riassume in sé gli elementi della domanda necessari e sufficienti ai fini dell'*editio actionis* e, quindi, dell'interruzione della prescrizione; e, dall'altro, dal rilievo che non si tratta di anticipazione in contrasto con il sistema, bensì in sintonia con le previsioni legislative espresse, che proprio dal momento del precetto fanno decorrere anche effetti – come la proponibilità delle opposizioni – che sarebbe normale ricollegare ad una domanda già completa». La giurisprudenza tende a riconoscere efficacia interruttiva della prescrizione al precetto quale atto di costituzione in mora. Da ultimo, v. Cass., 13 febbraio 2017, n. 3741, in cui è riaffermata la massima accolta da molte pronunce: «l'atto di precetto, contenendo un'intimazione ad adempiere rivolta al debitore (con conseguente messa in mora di quest'ultimo), produce un effetto interruttivo della prescrizione del relativo diritto di credito a carattere istantaneo, sicché, verificatosi tale effetto, inizia a decorrere, dalla data della sua notificazione, un nuovo periodo di prescrizione». (conformi, *ex multis*, Cass., 19 settembre 2014, n. 19738; Cass., 6 giugno 2002, n. 8219); ciò in ragione del fatto che il precetto «non è atto diretto alla instaurazione di un giudizio, né del processo esecutivo». Ricollega espressamente all'ultimo comma dell'art. 2943 c.c. l'idoneità del precetto ad interrompere la prescrizione Cass., 7 dicembre 1985, n. 6165, in *Rep. Foro it.*, 1985, 1138.

<sup>233</sup> Per una confutazione della decisività dell'argomento testuale, v. SALETTI, *op. ult. cit.*, 117 ss.

<sup>234</sup> SALETTI, 134 ss., secondo cui l'effetto interruttivo permanente è collegato alla litispendenza e pertanto non può essere ricondotto al precetto, il quale costituisce «solo un elemento della fattispecie da cui risulta la domanda». Nell'espropriazione forzata, l'art. 491 c.p.c. non lascia dubbi: anche perché soltanto con il pignoramento viene a determinarsi l'oggetto del processo (147). Quanto alle esecuzioni in forma specifica, l'A. ritiene doversi tornare alla regola generale «secondo la quale inizio e pendenza di un processo civile sono, in linea di principio, determinati dalla domanda» (pag. 158), e sulla premessa che «le domande di consegna o di rilascio, al pari di

termine finale, l'equivalente del «momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio», di cui all'art. 2945, comma 2, c.c., è stato individuato nell'esito soddisfacente della pretesa creditoria<sup>235</sup>.

È noto poi che l'art. 2945, comma 3, c.c. disciplina gli effetti dell'estinzione sulla prescrizione, stabilendo che se il processo si estingue rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione decorre dalla data dell'atto interruttivo: in altri termini, l'estinzione comporta il venir meno dell'effetto sospensivo della prescrizione determinato dalla litispendenza<sup>236</sup>. Ciò si verifica, dunque, anche nei casi di estinzione del processo esecutivo<sup>237</sup>.

Qualche ulteriore precisazione si impone, alla luce delle dottrine che hanno prospettato l'inapplicabilità dell'art. 2945, comma 3, c.c. a ciascuna ipotesi di estinzione<sup>238</sup>; orbene, secondo la dottrina prevalente, «non vi sono ragioni per

---

quella di attuazione degli obblighi di fare o non fare, la quale è contestuale al ricorso di cui all'art. 612 c.p.c., sono idonee a dare inizio alle relative esecuzioni, a pieno titolo», conclude che «in esse, a differenza dall'espropriazione, quell'effetto coincide con la domanda esecutiva, che apre un processo individuato in tutti i suoi elementi» (161-162). Quanto all'intervento del creditore, esso rientra nella nozione di domanda proposta nel corso di un giudizio di cui parla l'art. 2943, comma 2, c.c. In giurisprudenza, v. Cass., 3 ottobre 1997, n. 9679; Cass., 19 dicembre 2014, n. 26929; Cass., 9 luglio 2020, n. 14602. In dottrina, v. SALETTI, *Processo esecutivo*, cit., secondo il quale nel ricorso per intervento «si ricompono la scissione tra effetto interruttivo istantaneo ed effetto interruttivo permanente»; CAPPONI, *Intervento nell'espropriazione forzata ed interruzione della prescrizione*, in *Riv. dir. proc.*, 1986, 676, in nota a Trib. Bologna, 18 marzo 1986.

<sup>235</sup> Per SALETTI, *op. ult. cit.*, 190 ss., nell'espropriazione l'omologo della sentenza deve essere individuato «nel provvedimento di attribuzione, se il creditore è unico, o di distribuzione, quando sono più, della somma ricavata», atteso però il decorso del termine per l'opposizione agli atti esecutivi, poiché la legge richiede la definitività del provvedimento, ovvero nell'assegnazione soddisfacente. Nelle esecuzioni in forma specifica, l'effetto interruttivo permane fino alla fine delle operazioni previste nelle singole procedure. In giurisprudenza, v. Cass., 25 marzo 2002, n. 4203 (questa la massima: «Il precetto, non costituendo atto diretto alla instaurazione di un giudizio, interrompe la prescrizione senza effetti permanenti, ed il carattere solo istantaneo dell'efficacia interruttiva sussiste anche nel caso in cui, dopo la notificazione del precetto, l'intimato abbia proposto opposizione; tuttavia, efficacia interruttiva permanente della prescrizione va riconosciuta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2943, primo comma, e 2945, secondo comma, c.c., all'atto con il quale viene iniziata la procedura esecutiva, e tale effetto si protrae sino al momento in cui detta procedura giunga ad uno stadio che possa considerarsi l'equipollente di ciò che l'art. 2945, secondo comma, individua, per la giurisdizione cognitiva, nel passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ossia allorché il processo esecutivo abbia fatto conseguire al creditore procedente l'attuazione coattiva del suo diritto, ovvero quando la realizzazione della pretesa esecutiva non sia stata conseguita per motivi diversi dalla estinzione del processo, quali, ad esempio, la mancanza o l'insufficienza del ricavato della vendita, la perdita successiva del bene pignorato e simili»); più di recente, Cass., 9 maggio 2019, n. 12239 (su cui v. *retro*, in questo Cap., § 5) e Cass., 24 marzo 2021, n. 8217.

<sup>236</sup> Anche questa disposizione si applica al processo esecutivo: per tutti, v. ANDRIOLI, *Diritto*, cit., 305; SALETTI, *op. ult. cit.*, 226.

<sup>237</sup> Ancora SALETTI, *Processo esecutivo*, cit., 226.

<sup>238</sup> Il riferimento è alla tesi del SATTÀ esposta *retro*, in questo Cap., § 1, secondo cui parlare di estinzione per rinuncia agli atti in riferimento al processo esecutivo non avrebbe senso, trattandosi sempre di rinuncia all'azione; ma soprattutto, quanto all'estinzione per inattività, alla tesi di VACCARELLA, *Inattività delle parti*, cit., *passim* (v. in particolare, anche per i passi di seguito riportati, p. 92 ss.) secondo cui, nel processo di cognizione, è possibile individuare un tipo di

negare l'applicabilità del disposto dell'ultimo comma [ora penultimo] a tutti i casi di estinzione del processo esecutivo»<sup>239</sup>. Con questa tesi pare doversi concordare perché, al di là della ricostruzione del fenomeno dell'estinzione per inattività eventualmente preferita, le fattispecie estintive cui fa riferimento l'art. 630 c.p.c. sembrano, vista la formulazione della disposizione, tutte conseguenti ad inattività pura delle parti, incentrate sulla mancata prosecuzione o riassunzione del processo entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice<sup>240</sup>.

Venendo alla chiusura anticipata, si deve tenere a mente che l'interpretazione dominante dell'art. 630 c.p.c. è nel senso della tassatività delle fattispecie estintive, alle quali il legislatore collega la sanzione dell'art. 2945, comma 3, c.c., per aver il creditore fatto mancare al processo l'impulso necessario. Conseguenza di questa premessa è che le fattispecie di chiusura anticipata, non trovando la loro genesi nell'inerzia del precedente, non dovrebbero essere assoggettate alla medesima disciplina dell'estinzione sotto il profilo della prescrizione<sup>241</sup>. Anzi, sono proprio gli effetti sfavorevoli al creditore che deriverebbero

---

estinzione «in cui la fattispecie estintiva si innesta su una nullità tale da escludere la possibilità di una decisione di merito», in cui, il mancato compimento dell'attività necessaria a sanare il vizio determina l'impossibilità che il processo si concluda con una sentenza di merito; da cui va tenuto distinto un secondo tipo di estinzione per inattività, in cui la fattispecie estintiva «non si innesta su una nullità (preesistente) impeditiva della decisione di merito», perché «la legge ha creato delle cause di nullità del procedimento per assicurare ad esso – tramite tale sanzione – un ritmo “minimo”; in sostanza, partendo dall'idea che solo un processo concentrato possa sfociare in una soddisfacente decisione di merito, il legislatore ha escluso – con una aprioristica, “arbitraria” valutazione – che possa dirsi concentrato e possa conseguentemente concludersi in merito un processo in cui si sia perfezionata una delle fattispecie estintive a tal fine individuate». Ora, tale distinzione appare particolarmente rilevante ai fini della disciplina che qui si va delineando, perché l'A. ne fa discendere una importante conseguenza in punto di effetti sulla prescrizione: muovendo dalla premessa che «la dichiarazione di nullità del procedimento (*absolutio ab instantia*) fa venir meno tutti gli effetti c.d. sostanziali della domanda, e, quindi, non è soggetto alla disciplina degli artt. 310 c.p.c. e 2945 c.c.», trae la conseguenza che «nel caso di mancato compimento dell'atto sanante, la domanda è del tutto improduttiva di effetti, sia che la pronuncia del giudice assuma la forma della dichiarazione di nullità sia che assuma quella della declaratoria di estinzione» (il brano è tratto da pag. 94).

<sup>239</sup> SALETTI, *Processo esecutivo*, cit., 237, precisando comunque che l'applicazione in tutti i casi di estinzione per inattività dell'art. 2945, comma 3, c.p.c. sia lecita «purchè naturalmente l'atto interruttivo della prescrizione – nel nostro caso il precetto – sia stato ritualmente posto in essere».

<sup>240</sup> SALETTI, *op. loc. ult.* cit., nota 169; IANNICELLI, *Note*, 52 s., ove: «è indubbio che dallo studio dell'inattività delle parti non può ricavarsi un tratto unificante diverso dal riconoscimento di una *voluntas legis* che, – secondo valutazioni insindacabili del legislatore – considera il mancato compimento di determinate attività, previste dal modello procedimentale in un termine perentorio, come possibile ostacolo al prosieguo del processo; di conseguenza, si deve convenire sul rilievo che l'istituto dell'estinzione per inattività possa esplicare funzioni anche differenziate nelle diverse fattispecie previste dalla legge».

<sup>241</sup> *Ivi*.

dall'applicazione dell'art. 2945, comma 3, c.c. che sconsigliano di assimilare le prime alla seconda<sup>242</sup>.

Si considerino poi specificamente le ipotesi in cui il provvedimento di chiusura anticipata si fonda sul difetto di un presupposto processuale<sup>243</sup>, circostanza che, nel processo di cognizione, darebbe luogo ad un provvedimento di rigetto in rito della domanda. È noto che secondo l'orientamento dominante ciò non fa venir meno l'effetto interruttivo permanente, perché – così argomenta la giurisprudenza – da tale esito del giudizio non si può inferire la rinuncia al diritto<sup>244</sup>. In tale ottica, il processo incide sulla prescrizione quale forma di esercizio del diritto, e la pendenza di esso è incompatibile con il decorrere del termine di prescrizione; mentre, quando esso dovesse estinguersi, poiché l'estinzione è la conseguenza del disinteresse dell'attore, allora si giustifica il travolgimento dell'effetto sospensivo della prescrizione stessa<sup>245</sup>.

---

<sup>242</sup> Per SALETTI, *op. ult. cit.*, 250 l'interpretazione estensiva dell'estinzione non è condivisibile perché «si addiverrebbe al risultato di dover ammettere la possibilità di prescrizione del diritto in ragione del sopravvenire di eventi assolutamente indipendenti dalla volontà o dalla diligenza della parte; [...] non si può non rilevare che in numerosi casi, che i fautori delle soluzioni estensive vorrebbero far rientrare nel fenomeno dell'estinzione, il diritto fatto valere esecutivamente permane insoddisfatto: la perdita dell'oggetto dell'espropriazione, al pari della mancata vendita dei beni pignorati e della sopravvenuta improseguibilità dell'espropriazione per fallimento o per apertura delle altre procedure concorsuali suddette, non soddisfa il diritto del creditore precedente, pur senza escluderne l'esistenza. Orbene, qualificando le anzidette situazioni come figure di estinzione, ne deriverebbe che il processo svoltosi perderebbe ogni rilevanza ai fini dell'interruzione sospensione della prescrizione; con la conseguenza che rimarrebbe fermo solo l'effetto interruttivo istantaneo del precetto»; facile ipotizzare che, pur volendo riattivare l'esecuzione dopo la chiusura, il credito fatto valere sarebbe ormai prescritto. Più in generale, l'A. ritiene che l'ampliamento della categoria dell'estinzione con altre fattispecie discende dalla confusione tra «l'inattività che sta a fondamento dell'estinzione», e l'impossibilità sopravvenuta di dare ulteriore corso al processo».

<sup>243</sup> Al di là della opinabilità che la categoria ha mostrato quando richiamata nell'esecuzione forzata. V. *retro*, Cap. I, § 7-9.

<sup>244</sup> V., per es., Cass., 14 febbraio 2000, n. 1608; Cass., 24 novembre 2005, n. 24808. Non è possibile dare conto dell'ampio dibattito dottrinale registrato sul punto. Sia consentito quindi rinviare, per tutti, a: ORIANI, *Processo di cognizione e interruzione della prescrizione*, Napoli, 1977, *passim* e in particolare 45 ss.; ID., *Domanda giudiziale*, in *Enc. giur. Treccani*, XII, Roma, 1989, 2 ss.; CONSOLO, *Spiegazioni*, I, cit., 479 ss.; ID., *Domanda giudiziale (dir. proc. civ.)*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, VII, Torino, 1991, spec. 88 ss.; SALETTI, *Processo esecutivo e prescrizione*, cit., 262 ss. Diversamente VACCARELLA, *Inattività delle parti*, cit., 295 ss.; v. anche le considerazioni di ATTARDI, *Le nuove disposizioni*, cit., 60, all'indomani della riforma dell'art. 164 c.p.c.

<sup>245</sup> BELLÈ, *op. cit.*, 443 ss. e 510 ss. La ricostruzione riportata nel testo è quella prevalente in giurisprudenza. In dottrina si osserva che la conservazione dell'effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione, in caso di rigetto in rito della domanda, si argomenta dalla lettera dell'art. 2945, comma 2, c.c.; dall'evoluzione storica del quadro normativo; dalla diversità di *ratio* tra sentenza processuale e declaratoria di estinzione; dal punto di vista sistematico, per la difficoltà a giustificare l'interruzione istantanea provocata dal processo che rimane ferma anche per le sentenze di rito; e soprattutto, perché opinando in senso contrario «si finisce così con il disconoscere quello che è il fondamento dell'interruzione della prescrizione, e cioè l'affermazione del diritto, sicuramente presente anche nel comportamento di chi dà impulso al processo pur riuscendo ad ottenere, sulla sua pretesa, esclusivamente una sentenza processuale. In buona

Queste conclusioni dovrebbero valere anche nel processo esecutivo: come nel processo dichiarativo il rigetto in rito della domanda non comporta l'applicazione dell'art. 2945, comma 3, c.p.c., così deve essere pure nell'esecuzione, ove l'ordinanza di chiusura anticipata non è altro che la peculiare veste assunta dal provvedimento di rigetto in rito della domanda esecutiva. Tesi fatta propria dalla giurisprudenza, come emerge dalle (invero non numerose) massime estratte in materia: «in tema di prescrizione, l'efficacia interruttiva permanente determinata dall'introduzione del processo esecutivo, [...] si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo»<sup>246</sup>. Ma si deve ricordare, per completare il quadro, quanto constatato *retro* a proposito di talune fattispecie di chiusura anticipata che, caratterizzandosi per l'inerzia del creditore, la giurisprudenza tratta quanto agli effetti sulla prescrizione come autenticamente estintive<sup>247</sup>. In sostanza, la chiusura anticipata non potrebbe essere considerata, sul piano della prescrizione, in termini unitari, ma andrebbe verificato, caso per caso, se la chiusura è "imputabile" o meno all'inerzia del creditore procedente: prevale qui la *ratio latu sensu* sanzionatoria dell'art. 2945, comma 3, c.c., che trascende l'etichetta di «estinzione» (nel caso di specie non apposta alla fattispecie concreta), per colpire il creditore cui sia ascrivibile il "fallimento" della procedura<sup>248</sup>. Si è già condivisa

---

sostanza, le norme sull'interruzione permanente della prescrizione, se valgono anche ad impedire, come comunemente si afferma, che, nell'ambito del processo in cui è fatto valere il diritto, possa esser eccepita la prescrizione, non si esauriscono in ciò, ma, in ragione della vitalità del diritto dimostrata tramite la pendenza del processo, rendono irrilevante, ad ogni effetto, lo *spatium temporis* del processo». Gli argomenti finora elencati sono esposti in SALETTI, *Processo esecutivo*, cit., 262 ss., concludendo che «non interessa tanto la definizione in rito o in merito del processo, quanto il fatto se lo stesso abbia avuto regolare svolgimento o se, piuttosto, la *potestas decidendi* del giudice sia stata preclusa da eventi estintivi, indice del disinteresse della parte nella tutela del proprio diritto». ORIANI, *Processo di cognizione*, cit., 48 ss., 62 ss., 165 ss. V. anche IANNICELLI, *Note*, cit., 327, ss.; OLIVIERI, *Note sulla chiusura atipica*, cit., 90.

<sup>246</sup> Cass., 24 marzo 2021, n. 8217; Cass., 9 maggio 2019, n. 12239.

<sup>247</sup> *Retro*, in questo Cap., § 5.

<sup>248</sup> OLIVIERI, *Note sulla chiusura atipica*, cit., 89: «sempre più spesso, nello stabilire le conseguenze di un'attività processuale viziata, la Suprema Corte ha assunto quale parametro valutativo la responsabilità (anche soltanto colposa) dell'autore dell'atto (o dell'omissione). Si assiste così a una sorta di *enfaticizzazione etica*, visto che gli stati soggettivi vengono assurti a elementi di qualificazione dell'attività processuale». Coefficiente di valutazione che pare dubbio all'A., posto che nel codice di rito non è data alcuna rilevanza all'elemento soggettivo, ancorandosi piuttosto «la validità dell'atto alle prescrizioni di legge e all'idoneità al raggiungimento dello scopo».

*retro*<sup>249</sup> l'osservazione che questo risultato introduce elementi di incertezza richiedendo di compiere valutazioni che non possono sempre essere svolte in base ad elementi oggettivi<sup>250</sup>; anzi rischia di contraddire quella che, secondo una tesi, è la stessa *ratio* della tipicità delle fattispecie estintive<sup>251</sup>.

## 10. Conclusioni e transizione.

La disamina delle fattispecie di chiusura anticipata svolta nel Cap. I, richiedeva di essere completata con l'esame dell'istituto dell'estinzione, come disciplinato nella legge. Ci si è soffermati sui principali snodi problematici e sugli aspetti di maggiore interesse (tassatività delle fattispecie estintive; rilevabilità officiosa dell'eccezione; struttura del reclamo *ex art.* 630 c.p.c.) e gli esiti di questo esame hanno consentito di comprendere meglio il fenomeno della chiusura anticipata, proiettandolo nel contesto dell'esecuzione forzata.

A) In primo luogo, è emerso l'orientamento – ormai granitico – che ritiene tassativo l'elenco delle fattispecie estintive<sup>252</sup>. Punto di partenza, questo, che vale da solo ad escludere la possibilità di sussumere negli artt. 629 e ss. la quasi totalità dei casi di chiusura anticipata<sup>253</sup>. L'esame di alcune fattispecie cui la legge espressamente collega l'arresto della procedura ha consentito di mostrare il rigore (talvolta forse eccessivo) con cui la giurisprudenza ha inteso il principio di tassatività<sup>254</sup>. Si è però osservato che ciò non mette in dubbio la funzione

---

<sup>249</sup> *Retro*, In questo Cap., § 5.

<sup>250</sup> Ancora OLIVIERI, *op. ult. cit.*, 88-89.

<sup>251</sup> V. anche BELLÈ, *op. cit.*, 444: «può dirsi che le ipotesi estintive sono tassative in quanto identificano i comportamenti della parte da cui il legislatore desume, con disciplina tipizzante, la carenza di un intento della parte di far valere il proprio diritto attraverso quel processo. È ovvio che non si può chiedere al giudice di indagare sulle intenzioni soggettive delle parti, sicché quello che rileva sono determinati comportamenti individuati dal legislatore in quanto ritenuti dallo stesso rilevanti ai fini di ravvisare un'inerzia giuridicamente significativa. D'altra parte, proprio per l'impossibilità di indagare soggettivamente i singoli atteggiamenti, le fattispecie individuate, una volta stabilite, operano in modo obiettivo ed in quanto tali, non potendosi pertanto escludere (ma la cosa è decisamente priva di rilievo), che in talune ipotesi alla carenza di iniziativa non si associ un intento di recedere dall'esercizio del diritto sostanziale. Tale circostanza è però irrilevante, in quanto anche la rinuncia agli atti, come causa estintiva, opera in modo obiettivo, senza che assuma una qualche importanza la ragione che la motiva».

<sup>252</sup> *Retro*, in questo Cap., § 2.

<sup>253</sup> Si pensi alla constatazione che il bene staggito è impignorabile (*retro*, Cap. I, § 3), alla dichiarazione della nullità insanabile del pignoramento (*retro*, Cap. I, § 6), alla carenza di un presupposto processuale (*retro*, Cap. I, § 7-9), o ancora all'accertamento della carenza di un valido titolo esecutivo (*retro*, Cap. I, § 11).

<sup>254</sup> *Retro*, in questo Cap., § 5.

certamente positiva che tale approdo ermeneutico ha svolto, in quanto esso ha consentito di semplificare il frammentario e caotico quadro della giurisprudenza precedente, ordinandolo attorno alla corrispondenza tra previsione legale di estinzione e reclamo *ex art. 630 c.p.c.*; di talchè la parte può agevolmente individuare, a fronte di un provvedimento che arresta la procedura, il corretto rimedio da esperire<sup>255</sup>.

B) L'impossibilità della *reductio ad unitatem* di estinzione e chiusura anticipata ha trovato conferma nella disciplina degli effetti in tema di prescrizione. È parso logico infatti che l'effetto sfavorevole previsto dall'art. 2945, comma 3, c.c., trovi fondamento in una valutazione negativa per la condotta inerziale manifestata nella gestione del processo da parte di chi dovrebbe avere interesse alla prosecuzione; valutazione negativa che non ha ragione d'esistere nei casi di chiusura anticipata, posto che essa – almeno tendenzialmente – discende da ragioni obiettive che impediscono al processo di giungere all'esito sperato e indipendenti dall'attività della parte<sup>256</sup>. Peraltro, si è anche osservato che la giurisprudenza più recente tende a sceverare tra le diverse cause di chiusura anticipata per assoggettarne alcune al regime della prescrizione proprio della fattispecie estintiva (*i.e.*, a farne conseguire la perdita dell'effetto sospensivo) alla luce della ritenuta *imputabilità* della chiusura anticipata all'esecutante: ciò che fa temere un ritorno all'approccio casistico (scongiurato, come visto *sub A.*, dal punto di vista del rimedio esperibile) con le inevitabili incertezze che esso comporta<sup>257</sup>.

C) La conclusione attinta *sub A.* ha richiesto di svolgere qualche ulteriore approfondimento sull'opposizione agli atti esecutivi, vista quale procedimento di contestazione del provvedimento di chiusura anticipata. In particolare, si è osservato che la sua struttura, in unico grado, non è da tutti gli interpreti ritenuta idonea a “contenere” la trattazione di questioni idealmente etichettabili «da opposizione all'esecuzione»; al contempo si è notato che negare all'opposizione formale tale capacità significa porre in discussione acquisizioni ormai risalenti quanto ai poteri del giudice dell'esecuzione. Sicchè pare ulteriormente

---

<sup>255</sup> Non che siano cessate del tutto le possibilità di errore, la cui gravità è acuita dal fatto che la giurisprudenza esclude che si possa convertire il rimedio errato in quello esatto: v. *retro*, in questo Cap., § 8.

<sup>256</sup> *Retro*, in questo Cap., § 9.

<sup>257</sup> *Retro*, in questo Cap., § 5 e 9.

confermato che l'orizzonte in cui va collocato il problema del concorso dei rimedi e della chiusura anticipata è quello, invero molto ampio, dell'indagine sui poteri del giudice dell'esecuzione<sup>258</sup>, tema cui saranno dedicate le pagine seguenti. Sfuggendo ai limiti di questa trattazione la possibilità di condurre in modo sistematico lo studio di un problema così vasto, l'approccio sarà – ancora una volta – “casistico”: con ciò intendendosi che, dopo un sintetico ma necessario quadro introduttivo sul sistema tracciato dal codice, saranno prese in considerazione quelle “esperienze”, di matrice dottrinale (le tesi che hanno avvertito la necessità di individuare, prima delle riforme del 2005-2006, spazi cognitivi nell'esecuzione forzata), giurisprudenziale (si pensi al fenomeno dell'eterointegrazione e ad alcune recentissime pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea), legislativa (la nuova struttura delle controversie distributive e del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, le novità introdotte dal d.lgs. 149/2022 relativamente alle misure coercitive indirette), che, più o meno consapevolmente, hanno assegnato al giudice dell'esecuzione compiti che esorbitano dal mero “eseguire”.

---

<sup>258</sup> *Retro*, in questo Cap., § 8.



## CAPITOLO III

### I POTERI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE TRA PRESENTE E PASSATO

**SOMMARIO:** 1. Breve quadro del rapporto tra cognizione ed esecuzione nel sistema del codice. – 2. La necessità di attività cognitive all'interno del processo esecutivo, nella prospettiva dell'intervento non titolato e della stabilità della distribuzione. Il principio del contraddittorio. – 3. Spazi cognitivi nell'esecuzione in forma specifica: il problema dell'ordinanza che detta le modalità dell'esecuzione ex art. 612 c.p.c. – 4. L'affievolimento del requisito della «certezza» negli orientamenti favorevoli all'eterointegrazione del titolo esecutivo. – 5. Le controversie distributive. Natura e oggetto delle controversie distributive prima della riforma dell'art. 512 c.p.c. – 6. *Segue.* Le controversie distributive dopo la riforma dell'art. 512 c.p.c. – 7. Le modifiche alla disciplina dell'espropriazione presso terzi e la nuova fisionomia del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo. – 8. *Segue.* Forme della "cognizione" del giudice dell'esecuzione sull'obbligo del terzo. – 9. Il riconoscimento, in capo al giudice dell'esecuzione, del potere di concedere l'*astreinte*. – 10. A proposito della sentenza Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 17 maggio 2022 (cause riunite: C-693/19 e C-831/19). – 11. Conclusioni.

#### 1. Breve quadro del rapporto tra cognizione ed esecuzione nel sistema del codice.

Nella Relazione al Re sul nuovo codice di procedura civile, il Ministro Guardasigilli affermava che la riforma aveva seguito la direttiva di «modificare il procedimento di esecuzione sulla base degli studi più recenti della nostra scienza giuridica e della pratica esperienza giudiziaria». Riconosceva che il libro terzo «è quello nel quale più che negli altri libri si è sentito il bisogno di dare agli istituti, anche nella formulazione delle norme e nel loro raggruppamento, una impostazione sistematica più corrispondente ai progressi della scienza processuale»<sup>1</sup>.

Dalla Relazione emerge che nell'annunciata profonda innovazione il ruolo centrale è svolto dal titolo esecutivo: nell'esecuzione non si tratta (più) di

---

<sup>1</sup> Relazione al Re del Ministro Guardasigilli Grandi, presentata nell'udienza del 28 ottobre 1940 per l'approvazione del testo del codice di procedura civile, § 31.

decidere, «ma di operare in conformità di un titolo già di per sé esecutivo»<sup>2</sup>. Da ciò, la possibilità di sopprimere le garanzie del contraddittorio e della collegialità, «impiegate fuor di luogo nel processo di esecuzione», e in generale delle «forme contenziose», poiché in tale sede ormai «non sussiste contesa». Sicchè – la frase è celebre – «la rinnovata attenzione che la più recente dottrina ha portato sul processo esecutivo ha dato anche qui i suoi frutti, in quanto il nuovo codice, mettendosi sulla via tracciata dagli studi, ha potuto liberare la esecuzione di tutte le ingombranti sovrastrutture imitate dal procedimento contenzioso, e distinguere nettamente il processo esecutivo dalle fasi di cognizione che eccezionalmente possono incidere nel suo corso». Il frutto precipuo degli studi è, dunque, la possibilità di distinguere nettamente il processo esecutivo dalle fasi («eccezionali») di cognizione, grazie alla quale è stato possibile mantenere soltanto in queste ultime la garanzia del contraddittorio, espungendola dal primo. Nelle aspirazioni del legislatore ciò avrebbe dovuto consentire l'abolizione di «tutti i pretesti di ritardo che la complicata procedura finora in vigore offriva ad ogni passo alle speculazioni dei debitori di malafede»<sup>3</sup>.

In questo quadro, al giudice dell'esecuzione, posto «al centro del processo esecutivo» come l'istruttore nel processo di cognizione, spetta il compito di «dirigere, coordinare, stimolare le attività», «chiamare a raccolta intorno a sé i vari interessati alla esecuzione» e di «sentire le loro voci», di consentire al processo di giungere rapidamente alla sua meta<sup>4</sup>.

L'obiettivo perseguito era piuttosto semplice: separare l'attività esecutiva da quella di cognizione (la quale, ove si fosse resa necessaria, avrebbe richiesto al debitore di innescare un giudizio in separata sede); e ciò appariva al legislatore a portata di mano, grazie all'imponente opera svolta dalla dottrina sistematica. Quest'ultima aveva essenzialmente spiegato che «il titolo esecutivo, oltre ad essere necessario, è anche sufficiente perché il creditore possa ottenere a suo favore l'esecuzione: null'altro egli deve affermare né provare»<sup>5</sup>. Liebman insegnava che attraverso il titolo, l'ordinamento scinde l'azione esecutiva (la

---

<sup>2</sup> Relazione al Re, cit., § 31.

<sup>3</sup> *Ivi*, ove sono tratti tutti i passi riportati nel testo.

<sup>4</sup> *Ivi*.

<sup>5</sup> LIEBMAN, *Le opposizioni*, cit., 137.

sanzione) dalla sua causa (il diritto)<sup>6</sup>: «così la tutela esecutiva è sciolta da ogni legame col suo scopo e rimane condizionata al solo requisito formale del titolo: ed è in questo modo liberata dalla necessità di accertare se nel caso concreto sarà proprio quello scopo ad essere realizzato».

Conclusione questa che di fatto supera il problema su cui si era consumato un estenuante dibattito, e cioè quello di definire che cos'è il titolo esecutivo<sup>7</sup>; quesito tutt'altro che agevole da risolvere, posto che nel novero dei titoli rientrano atti dalle caratteristiche irriducibilmente diverse (la sentenza, l'atto pubblico, e, soprattutto, la cambiale): nella prospettiva appena accennata rileva soltanto che «la efficacia del titolo esecutivo sia sempre la stessa: essa consiste tutta e soltanto nel conferimento al creditore dell'azione esecutiva, e questa è identica qualunque sia la specie del titolo. La cambiale, il contratto notarile, la sentenza di condanna sono atti molto diversi; ma in quanto titoli esecutivi si equivalgono tutti»<sup>8</sup>. La qualità di titolo esecutivo, in sostanza, si riconosce dal suo effetto: quello di preparare l'azione esecutiva. Quest'ultima, scaturendo dal titolo, da esso mutua il rapporto con il diritto sostanziale: l'azione esecutiva «ha come unica condizione di esistenza il titolo, trova in esso la fonte e la giustificazione, e non si estingue che con la estinzione del titolo»<sup>9</sup>.

Dunque, emergono i due requisiti del titolo, l'astrattezza e l'autonomia<sup>10</sup>, il primo dei quali si comunica all'azione esecutiva, che è indifferente all'esistenza

---

<sup>6</sup> LIEBMAN, *op. ult. cit.*, 159-169, ove è affermato che la legge ha «conferito a una fattispecie semplificata l'efficacia che dovrebbe spettare a una fattispecie più complessa ed ha conferito così al titolo esecutivo un'efficacia che può esattamente qualificarsi astratta per analogia con la figura dei negozi astratti».

<sup>7</sup> La questione fu oggetto di forti contrasti nella dottrina, il cui momento più noto è la polemica consumatasi tra il Liebman e il Carnelutti. V. in particolare CARNELUTTI, *Titolo esecutivo*, in *Riv. dir. proc.*, 1931, 313 ss.; LIEBMAN, *Il titolo esecutivo riguardo ai terzi*, in *Riv. dir. proc.*, 1934, 127 ss.; CARNELUTTI, *Titolo esecutivo e scienza del processo (postilla)*, *ivi*, 154 ss.

<sup>8</sup> LIEBMAN, *op. ult. cit.*, 165. Se, dal punto di vista dell'effetto, la qualità di titolo esecutivo si manifesta in modo sempre identico, non ha senso di indagare sulla qualità dell'atto (o del documento): «è un problema di politica legislativa quello della determinazione degli atti che possono in concreto offrire una garanzia di questa specie. Il primo posto spetta naturalmente alle sentenze *definitive* di condanna; ma nell'intento di facilitare la via al creditore e di rendere più rapida e spedita la soddisfazione del suo diritto, la legge ha allargato la categoria dei titoli esecutivi comprendendovi anche numerosi atti diversi dalla sentenza definitiva» (p. 136; il corsivo è dell'Autore). Di recente, v. PROTO PISANI, *Lezioni*, cit., 696 ove la considerazione che il diverso grado di certezza che i vari titoli esecutivi sono in grado di conferire al diritto «non reagisce in modo alcuno in ordine alla loro idoneità a mettere in modo lo stesso o gli stessi processi esecutivi», essendo questi «del tutto indifferenti rispetto a tale diversa certezza».

<sup>9</sup> *Op. ult. cit.*, 169.

<sup>10</sup> Così CAPPONI, *Autonomia, astrattezza, certezza del titolo esecutivo: requisiti in via di dissolvenza*, in *Corr. giur.*, 2012, 1169 ss., in nota a Cass., 2 luglio 2012, n. 11067: «Astrattezza significa che il titolo esecutivo legittima ad un'azione non causale, svincolata cioè dal riferimento alla vicenda

del diritto sostanziale; nel processo in cui tale azione si esprime, dunque, l'organo esecutivo non deve accertare l'esistenza dell'azione esecutiva, bensì soltanto soddisfarla<sup>11</sup>.

Da queste premesse, discende la conseguenza che è estranea all'esecuzione l'esigenza di compiere accertamenti sul rapporto sostanziale che intercorre tra i soggetti del processo; sicché ben si comprende la convinzione, espressa nella Relazione Grandi, che le forme contenziose fossero state soppresse dal processo esecutivo perché superflue, a dire che «una volta separati dal processo di esecuzione i giudizi di opposizione [...] non rest[i] spazio alcuno per attività degne delle forme contenziose»<sup>12</sup>.

Questa prospettiva spiega perché la contestazione del diritto sostanziale sia collocata all'esterno dell'esecuzione; ma il legislatore, perseguendo con rigore l'obiettivo di separare l'eseguire dal conoscere, ha rimesso ad un processo di cognizione (ancorchè in unico grado<sup>13</sup>), istituito *ad hoc*, anche la valutazione della

---

sostanziale che ha determinato l'insorgere del credito». «Autonomia significa che il provvedimento, pur essendo l'atto conclusivo di un giudizio, finisce per distaccarsene allo scopo di trovare soltanto in sé stesso quella "forza" necessaria a legittimare il suo portatore, identificato dal titolo stesso o dalla sua spedizione in forma esecutiva, agli atti dell'esecuzione forzata» (p. 1175); caratteristica questa connessa alla prima, perché il titolo rileva in sé e non in quanto atto conclusivo di un giudizio.

<sup>11</sup> LIEBMAN, *op. ult. cit.*, 175. Da una tale configurazione dei rapporti tra azione e diritto sostanziale può conseguire che mentre la prima viene esercitata, il secondo potrebbe essere estinto; anzi questo fenomeno è l'oggetto principale dello studio sull'opposizione di merito, la cui funzione pratica è individuata nel servire da «contrapposto logicamente necessario» del titolo: «la legge conferisce ad alcuni atti l'efficacia di fonte autonoma dell'azione esecutiva perché ritiene con la loro presenza sufficientemente giustificata l'affermazione dell'esistenza di un diritto alla prestazione. Per rendere più spedita e sicura la soddisfazione di questo diritto la tutela esecutiva è resa indipendente dalla prova effettiva della sua esistenza. Ma la possibilità, per quanto forte, non è verità assoluta per tutti i casi; e l'ordine giuridico non può disinteressarsi della possibilità, sia pure eccezionale, che l'esecuzione sia compiuta per un diritto inesistente»: LIEBMAN, *op. ult. cit.*, 184; v. anche, *ex multis*, ALLORIO – COLESANTI, *Esecuzione forzata*, cit., 733 ss.

<sup>12</sup> VACCARELLA, *Titolo esecutivo, precetto, opposizioni*, cit., 55.

<sup>13</sup> Per FURNO, *Disegno sistematico*, cit., 179, la ragione dell'inimpugnabilità sta nel fatto la sentenza conclusiva dell'opposizione incide unicamente sul processo esecutivo; si tratta, per l'A., di un incidente chiuso all'interno dell'esecuzione di cui è una fase, ancorchè formalmente separata. Per CARNELUTTI, *Istituzioni*, cit., 113, l'inimpugnabilità risponde invece al carattere esecutivo della sentenza e dell'opposizione agli atti tutta, che secondo l'A. si conclude con un provvedimento che è fatto «dello stesso metallo» dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione (sicché esso ben può contenere l'ordine di vendita o, più in generale, può sostituire il provvedimento del giudice dell'esecuzione che si fosse rivelato viziato). Peraltro, se Carnelutti ritiene che l'inimpugnabilità sia una conseguenza acconcia al fatto che il provvedimento è pronunciato già «in sede di riesame» e quindi non vi è necessità di un ulteriore esame della questione, questa disciplina appare insoddisfacente quando il provvedimento consista in un'ingiunzione esecutiva, cioè sia idoneo ad esplicare effetti di diritto materiale: «ma bisogna veder chiaro che non tanto così si modificano mediante il processo esecutivo dei rapporti giuridici materiali quanto gli interessi inerenti a tali rapporti sono privati della garanzia giurisdizionale; in altre parole le liti, che ne possono sorgere, non si possono comporre mediante il processo di cognizione», sicché sorge il dubbio che «convenisse congegnare il controllo delle ingiunzioni esecutive con maggiore cautela e se perciò

regolarità formale degli atti: il riferimento è, ovviamente, all'opposizione agli atti esecutivi<sup>14</sup>. La dottrina successiva al codice avvertiva il rischio che un siffatto sistema potesse dar luogo ad una miriade di processi (in potenza tanti quanti sono gli atti del processo che possono essere afflitti da qualche vizio), sorti al solo fine di consentire un mero controllo di legittimità di un atto. Ad esempio, Furno affermava che l'opposizione agli atti era stata istituita «ad ulteriore e più forte garanzia di regolarità formale», consentendo il controllo di regolarità «non più da parte dell'ufficio esecutivo» «bensì da parte di un vero e proprio organo giudiziale (singolo o collegiale) investito di poteri decisorii, e nelle forme di un vero e proprio processo di cognizione»<sup>15</sup>, ma sottolineava che il migliore antidoto alla proliferazione di questi possibili incidenti è l'aver istituito il giudice dell'esecuzione e l'udienza di autorizzazione alla vendita<sup>16</sup>. Resta evidente, comunque, l'idea che il giudice dell'esecuzione sia un organo giudiziale «inferiore» e che l'instaurazione dell'opposizione agli atti è imprescindibile a

---

averle indistintamente mescolate non solo con gli ordini ma in genere con gli atti esecutivi non sia una misura imprudente [...]; mi riferisco, in particolare, all'esclusione di ogni impugnazione contro la sentenza che pronuncia sull'opposizione, il quale è precisamente il punto in cui il trattamento degli ordini e delle ingiunzioni doveva essere differenziato».

<sup>14</sup> «Anche le eccezioni di rito sono sottratte al principio (codificato dall'art. 157 c.p.c.) per cui il giudice dell'azione è il giudice dell'eccezione e sono espunte dal processo esecutivo: le contestazioni relative alla regolarità degli atti esecutivi devono assumere la veste di azione e dar luogo a giudizi di cognizione esterni rispetto all'esecuzione: il giudice dell'esecuzione, in quanto tale, non è mai chiamato a "giudicare" ma soltanto a guidare le attività esecutive all'insegna della legalità, e l'opposizione agli atti esecutivi - non a caso articolantesi in un unico grado di merito atteso il suo oggetto (controllo della "regolarità" degli atti esecutivi) - reagisce solo *ab externo*, attraverso la sostituzione dell'atto viziato con quello legittimo, sull'esecuzione in corso»: così VACCARELLA, *L'esecuzione forzata*, cit., 1 ss.; v. anche VERDE, *Diritto processuale civile*, III, cit., 8 ss., che parla di «scelta tecnica del legislatore» dovuta alla volontà di congegnare il processo in modo da pervenire alla più rapida soddisfazione del creditore.

<sup>15</sup> FURNO, *op. ult. cit.*, 173-174.

<sup>16</sup> FURNO, *Disegno sistematico*, cit., 105 ss.; l'A. valorizza la possibilità delle parti di interloquire tra loro e con il giudice «bonariamente» nelle udienze e di rilevare, attraverso istanze osservazioni e reclami, l'irregolarità e/o l'inopportunità di un certo atto, così anche sollecitando il potere del giudice dell'esecuzione di modificare e revocare le proprie ordinanze (art. 487 c.p.c.). Potere, quest'ultimo, che non può essere ulteriormente esercitato dopo che l'ordinanza sia stata eseguita, rendendosi così necessaria la proposizione di formale opposizione. Ma, tolta questa evenienza, per Furno l'opposizione formale e queste "sollecitazioni" rivolte al giudice dell'esecuzione si equivalgono, ed anzi egli osserva che al debitore può essere conveniente «saggiare il terreno facendo semplici osservazioni, salvo più tardi proporre l'opposizione vera e propria» (*ivi*, 117). Questo complesso insieme di istituti e figure, su cui l'A. si sofferma analiticamente, integra il «sistema di *rimedi normali* nel sistema processuale della esecuzione»: «in tal modo, quella ordinata successione di attività di parte e di ufficio di cui consta il processo esecutivo nel suo normale svolgimento, viene dotata della virtù di provvedere da sé, entro certi limiti, e in ogni caso indipendentemente dal sistema *eccezionale* delle opposizioni, al proprio governo rituale, utilizzando a tal fine i poteri legalmente conferiti alle parti e all'ufficio esecutivo, e realizzando ad un tempo un massimo di economia processuale e di rendimento esecutivo» (*ivi*, 122; i corsivi sono nostri).

causa della struttura del processo esecutivo, che l'A. riconosce priva del contraddittorio, in coerenza alla funzione sua propria: essa è informata allo scopo del soddisfacimento del creditore, «sì che questo [il procedimento] non si presta, per sua istituzionale natura, ad accogliere nel proprio seno attività giudiziali dichiarative che, ovviamente, ripugnano alla essenza della sua finalità»<sup>17</sup>.

Aver compreso quale fosse la «virtù» del titolo esecutivo non significava naturalmente risolvere ogni problema, né di sopire definitivamente il dibattito. In numerose trattazioni si pone l'accento sul nesso che lega, da un lato, il titolo esecutivo e l'azione che ne scaturisce, e dall'altro l'efficacia di accertamento che promana dal titolo. La dottrina cerca così di appagare l'esigenza razionale di spiegare perché certi atti, e non altri, ricevano il crisma di titolo esecutivo dal legislatore; su un piano strettamente connesso, si fornisce la giustificazione della struttura non contenziosa che il processo esecutivo ha assunto, in particolare quanto della compressione del potere di opporre eccezioni in capo al debitore che, per arrestare l'azione esecutiva, deve innescare un autonomo processo di cognizione<sup>18</sup>. Il requisito della certezza del diritto va rettammente inteso: basta

---

<sup>17</sup> FURNO, *op. ult. cit.*, 17-18.

<sup>18</sup> Cfr. MANDRIOLI, *Opposizione all'esecuzione*, cit., 432 ss.; LUISO, *L'esecuzione ultra partes*, cit., 85 ss.; CAPPONI, *Manuale*, cit. 60 ss. (il quale, precisata la vigenza del contraddittorio nel processo esecutivo, afferma che «lo stesso principio del contraddittorio conosce applicazioni particolari [...] giustificate dal fatto che il processo di esecuzione ha alla sua base l'atto ricognitivo di un diritto "certo" (il titolo esecutivo appunto, che individua la prestazione dovuta, il soggetto che ha diritto di riceverla e quello che è tenuto a prestarla) in grado di definire in partenza (quello che dovrebbe essere) il «programma» dell'esecuzione forzata.

Il problema della certezza del diritto tutelato *in executivis* e della posizione del titolo esecutivo rispetto ad essa è stato diffusamente avvertito ed indagato. CHIOVENDA, *L'azione nel sistema dei diritti*, in *Saggi di diritto processuale civile*, I, Roma, 1930, 45, ritiene il titolo esecutivo «il fondamento giuridico del diritto di chiedere l'esecuzione: ed è conseguentemente, l'avvenuta manifestazione di una volontà di Stato da effettuare o la speciale equipollente manifestazione privata. Abituamente s'intende per titolo esecutivo il documento in cui l'accertamento di diritto, la volontà da effettuarsi si incorpora: propriamente il titolo non è solo il documento (significato formale), ma è lo stesso accertamento, la stessa volontà manifestata». Sicchè, a fronte della diversità dei titoli il Maestro individua: a) titoli provenienti dagli organi della giurisdizione ordinaria «che accertino come dovuta la prestazione» (o una varietà di altre figure, accomunate dalla provenienza dall'organo giurisdizionale; b) titoli provenienti da corpi od autorità amministrative aventi o meno giurisdizione (e in questo secondo caso si tratta di titoli *equipollenti*); c) accertamenti convenzionali assunti come titoli esecutivi. Poco prima (p. 37) Chiovenda aveva spiegato che a fronte di questi titoli «la cognizione o giudizio interno dell'organo esecutivo volge non sulla esistenza di un accertamento dell'autorità, ma sull'esistenza di un accertamento convenzionale equipollente. E questa equipollenza si fonda, quanto agli atti pubblici contrattuali, sulla particolare certezza che deriva al diritto dalla limitatissima discutibilità delle dichiarazioni che un pubblico ufficiale afferma di aver ricevute, e quanto alla cambiale ugualmente sulla certezza che deriva al diritto dalla funzione normale della cambiale e dalle limitazioni delle eccezioni cambiarie, onde in entrambi i casi è naturale la presunzione che un eventuale accertamento giudiziario consonerebbe coll'accertamento convenzionale». Sempre sul piano dell'accertamento (e della sua stabilità) corre la nota distinzione (CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, Napoli, 1933, 278 ss.) tra azione

considerare che, per definizione, il titolo esecutivo non può portare i segni di ciò che è avvenuto dopo la sua formazione (e quindi, ad esempio, neppure dell'eventuale adempimento cui il debitore avesse dato luogo)<sup>19</sup>; problema, questo, che l'art. 474 c.p.c. in un certo senso acuisce, richiedendo, per procedere ad esecuzione forzata, un titolo esecutivo «per un diritto certo, liquido ed esigibile».

Non si vuole qui prendere posizione sull'incerto significato della parola «certezza», né è possibile dar adeguatamente conto delle varie ed autorevoli tesi affacciate in dottrina<sup>20</sup>. In effetti le difficoltà si comprendono se si considera la polisemia dell'espressione «diritto certo». In alcuni casi con essa si vuole esprimere l'esistenza (o il grado di probabilità dell'esistenza) del diritto di cui è chiesta la tutela (ciò che, come convincentemente dimostrato, non può essere garantito dal titolo, se non altro per l'evidente ragione che il diritto potrebbe essersi estinto un

---

esecutiva normale, nascente da un giudicato o da titoli parificati al giudicato; e azione esecutiva anormale o speciale, che, provenendo dagli «accertamenti provvisori» o accertamenti con prevalente funzione esecutiva, può venir meno, perché l'accertamento provvisorio può essere annullato o perché l'atto viene impugnato. Per LIEBMAN, *Le opposizioni*, cit., 136 ss., la necessità che non si proceda ad esecuzione per un diritto in realtà inesistente influisce sull'individuazione degli atti che consentono l'esecuzione forzata, ma si tratta piuttosto di un problema di politica legislativa: se un posto tra essi spetta naturalmente alla sentenza *definitiva* di condanna, nulla esclude che la legge possa allargare la categoria dei titoli esecutivi comprendendovi anche atti diversi. Egli però confuta la tesi che il titolo esecutivo costituisca la prova o l'accertamento del credito; la ragione della necessità che il debitore proponga le proprie difese in una sede altra rispetto all'esecuzione sta nell'autonomia del titolo, come si è già visto *retro*. Più innanzi (203 ss.), l'A. si chiede se il debitore possa far valere davanti all'organo esecutivo l'inesistenza del diritto: la risposta negativa è argomentata in questi termini: «l'organo esecutivo, come tale, non può decidere una questione di tal genere: il potere in questo campo gli manca per definizione. Trattandosi per lo più di un organo inferiore, sarebbe sommamente pericoloso attribuirgli un compito che può essere difficile e delicato [con «organo esecutivo» l'A. si riferisce sia al giudice che all'usciera]. Appunto l'istituto del titolo esecutivo ha lo scopo di rendere semplice e chiara la determinazione del potere di agire dell'organo: tutto dipende soltanto dal riconoscimento che esista il titolo, e basta». FURNO, *Disegno sistematico*, cit., imputa l'inesperibilità dell'eccezione in sede esecutiva non tanto dalla presenza del titolo esecutivo, quanto, come visto poco sopra nel testo, dalla istituzionale estraneità delle forme contraddittorie dal processo esecutivo per via della sua stessa funzione (pag. 3); per l'A. l'azione esecutiva trova il suo fondamento nell'accertamento dell'esistenza del diritto tutelando («giudiziale o stragiudiziale-legale, che la legge espressamente consideri equivalente al primo, ai fini dell'immediato corso dell'esecuzione») (ivi, 37); in questa ricostruzione, la funzione del titolo esecutivo si manifesta nel momento in cui il procedimento deve prendere avvio: da quel momento, poiché il debitore può opporsi all'esecuzione ridiscutendone il merito, non ha senso parlare di autonomia del titolo. In tema v. anche ALLORIO – COLESANTI, *Esecuzione forzata*, cit., 726 ss.

<sup>19</sup> V., ad es., BALENA, *Istituzioni*, I, cit., 28 ss.

<sup>20</sup> Non vi è infatti concordia sul punto. Si è autorevolmente sostenuto che la certezza sia da riferirsi all'esecuzione in forma specifica, consistendo nell'individuazione del bene oggetto dell'esecuzione o del fare che deve essere compiuto, mentre rispetto all'espropriazione rileverebbero esclusivamente i requisiti della liquidità ed esigibilità: LUISO, *Diritto processuale civile*, III, cit., 24). V., *ex multis*, SASSANI, *Lineamenti del processo civile italiano*<sup>8</sup>, II, Milano, 2021, 300; CAPPONI, *Manuale*, cit., 178 ss.; PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 2021, 695; VERDE, *Diritto processuale civile*, III, cit., 21.

istante dopo la formazione del documento-titolo)<sup>21</sup>; in altri, invece, è adoperata per indicare una qualità del diritto come portato dal titolo, che consiste nella determinazione di alcuni elementi delle attività da compiersi in sede esecutiva (ciò che talvolta si esprime dicendo che il titolo contiene «il programma» dell'esecuzione forzata)<sup>22</sup>. Non v'è da meravigliarsi, allora, se in tempi relativamente recenti il requisito della certezza è stato reinterpretato da una discussa giurisprudenza di legittimità<sup>23</sup>.

Si deve pure segnalare che è affermazione frequente che nell'esecuzione non vi sia spazio alcuno per l'accertamento delle situazioni sostanziali (quindi che il giudice dell'esecuzione non abbia alcun potere di tale consistenza), non già perché il titolo esecutivo ne esaurisca la necessità<sup>24</sup>, ma alla luce della struttura

---

<sup>21</sup> Sul punto v. LUIO, *L'esecuzione ultra partes*, cit., 85 ss., ove da un lato, l'osservazione che il legislatore attribuisce ad un atto la qualità di titolo non solo in quanto esso dà sufficiente certezza dell'esistenza effettiva del diritto in esso rappresentato, ma anche per altre svariate ragioni («in realtà ciò che conta è che il legislatore ritenga per motivi vari – uno soltanto dei quali è la certezza dell'esistenza del diritto – meritevole di tutela esecutiva una certa situazione sostanziale»: ID, *Diritto processuale civile*, III, cit., 30); dall'altro, ricordato che la formazione di un titolo esecutivo naturalmente non può escludere che successivamente sopravvenga un qualche fatto modificativo o estintivo del rapporto in esso documentato, si deve escludere che il titolo possa dare certezza attorno all'attuale esistenza del diritto.

<sup>22</sup> CAPPONI, *Manuale*, cit., 179 ss., difende il requisito della certezza che «rimanda alla corretta identificazione della prestazione dovuta, del soggetto tenuto a compierla e di quello che ha diritto a riceverla»; ciò non esclude che esso vada inteso in modo diverso a seconda del tipo di tutela esecutiva invocata: nell'esecuzione per consegna e rilascio, si tratterà dell'individuazione dei beni e dei soggetti della prestazioni; nell'espropriazione forzata, va considerato in relazione ai requisiti di liquidità ed esigibilità; nell'esecuzione in forma specifica deve indicare il risultato finale delle operazioni da compiersi (visto che per la determinazione delle modalità è previsto un provvedimento del giudice ex art. 612 c.p.c.). In generale, la certezza attiene al diritto consacrato nel titolo ed è un requisito condizionante l'accesso alla tutela esecutiva. Sull'idea del titolo esecutivo quale «programma» dell'esecuzione forzata, v. oltre al *Manuale*, cit., 1 ss.; 67 ss.; *passim*; ID., *Dall'esecuzione civile all'ottemperanza amministrativa*, cit., 370 ss.; LUIO, *L'esecuzione ultra partes*, cit., 83 ss.

<sup>23</sup> V. *infra*, in questo Cap., § 4.

<sup>24</sup> Si pensi alla diffusa idea che il giudice dell'esecuzione sia chiamato a svolgere esclusivamente una "cognizione" limitata alla sussistenza del titolo esecutivo, quale presupposto che legittima l'attività dell'ufficio. V. per esempio MARTINETTO, in BOVE – CAPPONI – MARTINETTO – SASSANI, *L'espropriazione*, cit., 24, «il controllo del giudice dell'esecuzione sul titolo esecutivo è eminentemente formale, è volto cioè a stabilire che esista un atto avente i requisiti di legge per valere come titolo»; ancora LIEBMAN, *Le opposizioni*, cit., 203 s.: «la cognizione dell'organo esecutivo non solo manca di ogni efficacia di accertamento, ma verte non sul credito, ma sull'esistenza del requisito formale necessario e sufficiente perché sorga in lui il potere di agire»; GARBAGNATI, *Espropriazione, azione esecutiva e titolo esecutivo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1956, 1331 ss., ove si legge che «nel processo di espropriazione l'organo giurisdizionale si limita a verificare l'esistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione esecutiva, a favore del soggetto che ha proposto una domanda di esecuzione; e più precisamente, mentre agli effetti del pignoramento e della vendita (o dell'assegnazione) forzata deve controllare che il creditore istante sia in possesso di un titolo esecutivo, agli effetti della distribuzione della somma di denaro ricavata dall'espropriazione di un bene pignorato deve semplicemente constatare, se il diritto di credito, di cui un interveniente si affermi titolare, abbia formalmente i requisiti di cui agli artt. 526, 551 e 563 c.p.c., indipendentemente da ogni accertamento dell'effettiva esistenza del credito stesso; ANDOLINA, *Contributo alla dottrina del titolo esecutivo*, Milano, 1982, 83 ss.: «l'organo esecutivo non



che il diritto positivo ha conferito al processo esecutivo stesso<sup>25</sup>. In sostanza, si prende atto che l'esecuzione è priva di struttura contenziosa e da ciò si fa conseguire che è escluso in tal sede qualsivoglia accertamento sul diritto sostanziale: tesi questa che è certamente aderente all'impostazione codicistica, ma a cui si può obiettare che la struttura del processo non può non adeguarsi al compito che la legge, volta per volta, ad esso assegna. Si vuol dire che, qualora la legge stabilisca che nell'esecuzione si svolgano taluni accertamenti, sarà la struttura del processo a dover essere a ciò adeguata (v. *infra*, quanto si dirà a proposito degli artt. 512, 549, 614-*bis* c.p.c.). Neppure sembra che la struttura non contenziosa del processo possa obliterare le esigenze emergenti nella "vita concreta" del processo esecutivo: ed è proprio a questa prospettiva che è dedicato il paragrafo che segue, ove si metterà in luce che ben presto l'aspirazione del legislatore di separare esecuzione e cognizione si è dimostrata in concreto difficilmente realizzabile.

## **2. La necessità di attività cognitive all'interno del processo esecutivo, nella prospettiva dell'intervento non titolato e della stabilità della distribuzione. Il principio del contraddittorio.**

---

conosce dell'esistenza del credito, essendo sufficiente - per il compimento dell'attività esecutiva richiestagli - ch'egli conosca della sussistenza e della regolarità formale del titolo esecutivo», non l'esistenza del diritto, ma il verificarsi del presupposto del compimento della sua attività; v. anche VIGNERA, "Cognizione strumentale" del giudice dell'esecuzione e carenza del titolo esecutivo: spunti per una ricerca, in *Foro it.*, IV, 1984, IV, 312 ss. Cfr. DENTI, *Intorno ai concetti generali del processo di esecuzione*, in *Riv. dir. proc.*, 1955, 129, ove è affermato che l'organo esecutivo conosce dell'esistenza dei presupposti processuali, dei requisiti dell'azione e della fondatezza della domanda; in quest'ultima fase il titolo esecutivo rileva come prova, non già del credito, bensì del «(fatto costitutivo del) titolo», ossia della situazione giuridica che nel processo esecutivo deve essere realizzata». Per l'A. ultimo citato il titolo esecutivo è la *causa petendi* o ragione esecutiva; v. anche ID., *L'esecuzione forzata in forma specifica*, Milano, 1953, 1 ss.

<sup>25</sup> Chiarissimo sul punto LUISO, *L'esecuzione ultra partes*, cit., 96: «La ragione vera per cui il debitore, che voglia contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, deve ricorrere all'opposizione all'esecuzione, non sta nell'efficacia del titolo esecutivo, ma nella inidoneità strutturale del processo esecutivo a decidere delle eccezioni del debitore: sia di quelle attinenti al rapporto sostanziale oggetto dell'esecuzione, sia di quelle attinenti all'efficacia del titolo esecutivo. Ne consegue: i limiti alla cognizione dell'ufficio esecutivo non discendono dagli effetti del titolo, ma dalla struttura stessa del processo esecutivo; sicchè, anche sotto questo profilo, sarebbe errato vedere nel titolo il "programma" dell'esecuzione, dal quale l'ufficio esecutivo in nessun caso può discostarsi»; v. anche nota 159. V. anche la posizione del FURNO, già ampiamente riportata in nota 17.

Sebbene il codice avesse improntato la disciplina positiva al rigoroso rispetto della separazione tra cognizione ed esecuzione<sup>26</sup>, la realtà del processo esecutivo ben presto dimostrò che «sfrondare l'esecuzione delle superflue solennità della cognizione non significava, necessariamente ed automaticamente, sopprimere l'esigenza della cognizione<sup>27</sup>».

*A) Il rebus dell'interventore non titolato.*

Viene in rilievo, in primo luogo, il problema dell'intervento dei creditori privi di titolo esecutivo. Come è noto il codice del 1940 aveva ammesso ad intervenire tutti i creditori, a prescindere che avessero o meno la disponibilità di un titolo. La disposizione, tradizionalmente letta quale proiezione processuale del principio della *par condicio creditorum*<sup>28</sup> (2741 c.c.), è stata profondamente innovata dalle riforme del 2005-2006; le pagine seguenti si riferiscono alla disciplina dell'intervento dei creditori contenuta nelle originarie disposizioni codicistiche.

Come si è visto nel paragrafo precedente, la messa al bando dal processo esecutivo di qualunque forma di cognizione sui crediti poggia sulla premessa che

---

<sup>26</sup> Ciò che è stato efficacemente rappresentato dalle formule «processo esecutivo in senso stretto» e «in senso ampio» (ovverosia comprensivo delle opposizioni): v. VACCARELLA, *Titolo esecutivo, precetto, opposizioni*, cit., 38 ss., 83 ss. Questa distinzione aiuta a comprendere quelle tendenze, emerse in vigenza del codice del 1940, volte a riconoscere dei "momenti" cognitivi e rispettosi del principio del contraddittorio anche all'interno del processo esecutivo (appunto «in senso stretto»). È chiaro che accogliere una nozione di processo esecutivo comprensiva delle opposizioni, riduce la rilevanza del problema del contraddittorio, perché è fuor di dubbio che tali incidenti cognitivi siano effettivamente improntati al principio del contraddittorio. Si veda sul punto la tesi di MAZZARELLA, *Sul contraddittorio nel processo esecutivo*, in *Riv. dir. civ.*, 1979, 623 ss., secondo cui il contraddittorio è nel processo esecutivo in quanto l'opposizione all'esecuzione è a sua volta nel processo esecutivo, sicché l'A. non condivide i risultati cui perviene TARZIA nel noto saggio *Il contraddittorio nel processo esecutivo*, cit., 193 ss. La tesi di Mazzarella è sviluppata consequenzialmente alla nozione di titolo esecutivo proposta in *Contributo allo studio del titolo esecutivo*, Milano, 1965, *passim*, e nella voce *Esecuzione forzata*, in *Enc. Dir.*, XV, Milano, 1966, 448 ss. e che può essere sintetizzata nella conclusione che i documenti individuati dall'art. 474 c.p.c. altro non sono (*rectius*: «sono stati») «tappe necessarie ed irreversibili nell'azione del soggetto che si postula in concreto come creditore, o, poniamo, come proprietario che recupera la cosa sua» (*op. ult. cit.*, 452). L'azione esecutiva cela la pluralità di azioni (quella di chi ha ottenuto la sentenza di condanna; di chi vanta un credito in forza di una cambiale...) «in base alle quali si può in concreto procedere ad "esecuzione forzata". In questo quadro l'opposizione esecutiva si configura anch'essa come «un'esperienza che il soggetto fa proprio nel suo postularsi come creditore, e come tale essa non si svolge "altrove", ma costituisce un'esperienza che il creditore fa nella sua stessa azione "da creditore"» (*ivi*, 454).

<sup>27</sup> VACCARELLA, *Titolo esecutivo, precetto, opposizioni*, cit., 56.

<sup>28</sup> Non è possibile in questa sede affrontare il problema se la *par condicio creditorum* imponga necessariamente la partecipazione di tutti i creditori, anche privi di titolo, al processo esecutivo. La riforma del 2005, riscrivendo l'art. 499 c.p.c., ha rinverdito il dibattito, poiché la legge oggi vigente riserva la possibilità d'intervenire soltanto ai creditori titolati e ad altre limitate categorie di creditori. Sia consentito quindi rinviare, per tutti, a PILLONI, *Accertamento e attuazione del credito*, cit., 49 ss.; LAI, *L'intervento del creditore non titolato nell'espropriazione singolare*, Roma, 2014, 25 ss.; prima della riforma, v. ZIINO, *Esecuzione forzata e intervento dei creditori*, Palermo, 2004.

l'azione esercitata si fonda sulla virtù del titolo<sup>29</sup>. È logico, allora, che laddove il titolo manchi, come nel caso dell'azione spiegata dall'interventore non titolato, quella conclusione sia privata del suo fondamento<sup>30</sup>. Di fronte a questo problema, parte della dottrina ha denunciato l'insufficienza dell'impostazione tradizionale che «tende a dare rilievo sistematico esclusivo al titolo esecutivo» nonché dell'altra «pregiudiziale» – la mancanza di contraddittorio nel processo esecutivo – posto che al carattere giurisdizionale del processo si collega non tanto l'attuale presenza dei contraddittori, quanto «la possibilità che tale presenza venga all'occorrenza realizzata»<sup>31</sup>. Si prospettò allora la necessità che il giudice dell'esecuzione accedesse al merito delle pretese dei creditori intervenienti: all'interprete, la mancanza di una disciplina legale di tale potere si poneva «come un vuoto da colmare, in forza della naturale capacità espansiva del precetto, logico prima che giuridico, per il quale il giudice decide sulla base delle prove [...] e non come un impedimento invincibile che lo autorizzi a mutar rotta e, casomai, a sconfinare nel territorio che appare verosimilmente riservato al legislatore»<sup>32</sup>. Si propose dunque che il giudice dell'esecuzione potesse valutare la sufficienza della prova del credito offerta dall'interveniente (conclusione da taluno sostenuta anche dall'art. 499 c.p.c., vecchio testo, ove richiedeva che il

---

<sup>29</sup> Così efficacemente CAPPONI, *La verifica dei crediti nell'espropriazione forzata*, cit., 16: «In realtà, tutta la pratica organizzazione del processo presupponeva la presenza e l'efficacia del titolo esecutivo: soltanto detto titolo, infatti, aveva quella particolare "forza", ad un tempo giuridica e rappresentativa, tale da legittimare l'impostazione secondo cui nel processo "non si tratta più di decidere, ma di operare in conformità di un titolo già di per sé esecutivo"». La consapevolezza che la presenza del (e l'elaborazione teorica attorno al) titolo esecutivo abbia, in certo senso, impedito alla dottrina di approfondire il tema della prova del credito nell'esecuzione è il punto di partenza del lavoro del libro del VERDE, *Intervento e prova del credito nell'espropriazione forzata*, Milano, 1968, 1 ss. (v. in particolare nota 2: «il generale disinteresse si spiega con l'eccessiva valorizzazione della problematica relativa alla posizione (ed all'azione) del creditore precedente, che induce a risolvere tutti o quasi tutti i problemi generali dell'espropriazione in chiave di titolo esecutivo»).

<sup>30</sup> In vigenza del codice del 1865, LIEBMAN, *Le opposizioni*, cit., 202, affermava che i creditori privi di titolo esecutivo «con la loro domanda propongono un giudizio di cognizione per procurarselo in questa forma speciale, e, negando il credito, il debitore non fa che difendersi contro la loro domanda». Sull'intervento dei creditori sotto il vecchio codice, V. CAPPONI, *La verifica dei crediti nell'espropriazione forzata*, cit., 44 ss., 55 ss., ove anche riferimenti comparatistici con il diritto francese.

<sup>31</sup> I passi riportati sono tratti dall'opera di VERDE, *Intervento e prova del credito*, cit., 39 ss., ove anche la considerazione che «quando si riscontri la mancanza di uno strumento al quale si possa, vuoi pure in via di surrogazione, conferire la particolare virtù che è propria del titolo esecutivo, la pregiudiziale medesima [il carattere non contraddittorio del processo esecutivo] resta come sospesa a mezz'aria, perdendo il sostegno al quale deve essere necessariamente appoggiata. Cosicché di essa non si sa se lasciarla precipitare ovvero se soccorrerla con una nuova base di appoggio, quale potrebbe essere l'esasperata contrapposizione tra le due differenti attività giudiziali, del giudicare e dell'eseguire».

<sup>32</sup> VERDE, *op. ult. cit.*, 46.

ricorso per intervento contenesse l'indicazione del «titolo» del credito e dall'art. 525 c.p.c., che subordinava l'intervento alla titolarità di un credito «certo»<sup>33</sup>, il

---

<sup>33</sup> Le norme richiamate sono il fondamento di un problema che ha dato adito a soluzioni opposte nella dottrina, le quali tutte risentono del (o quantomeno si confrontano con) il problema della cognizione endoesecutiva sul credito. Per VERDE, *op. ult. cit.*, 20, il titolo di cui parlava l'art. 499 c.p.c. consiste nel fatto generatore del credito, ma, come detto, l'A. afferma comunque la necessità e la possibilità che il giudice dell'esecuzione conosca dei crediti degli intervenienti (73 ss.), argomentando dal requisito della certezza. Al contrario, altra autorevole dottrina esclude recisamente che in siffatte circostanze possa compiersi un accertamento da parte del giudice dell'esecuzione: v. GARBAGNATI, *Il concorso di creditori nel processo di espropriazione*, cit., 41 ss., secondo cui né l'art. 499 c.p.c. né l'art. 525 c.c. consentono di ritenere che l'interveniente debba produrre un documento scritto del credito, riferendosi tali norme all'indicazione del fatto costitutivo del credito, che deve essere sì esattamente individuato, ma non anche provato documentalmente, poiché «è arbitrario ritenere che la prova, documentale o meno, del diritto (sostanziale) del creditore interveniente costituisca un presupposto per l'attuazione giurisdizionale, a suo favore, della sanzione esecutiva; anche perché il giudice dell'esecuzione non deve, né può giudicare in merito alla effettiva esistenza del diritto dei creditori concorrenti, mentre l'istituto della prova opera, per sua natura, nell'ambito del processo di cognizione» (p. 43); ANDRIOLI, *Intervento dei creditori (voce)*, cit., 486 ss. e in particolare 488 ss., ritiene non potersi negare che il creditore interveniente abbia l'onere di svolgere attività probatorie nell'atto d'intervento (limitate alla produzione documentale e alle prove precostituite) «nelle vicende [...] in cui il modo di essere del creditore non è estraneo alla partecipazione», «proprio perché quel modo di essere s'inserisce in alcune vicende della partecipazione stessa»; per ORIANI, *L'opposizione agli atti esecutivi*, cit., 197, è preferibile la tesi che «titolo» indica il documento da cui risulta il credito, ciò che fa acquisire carattere oggettivo ai requisiti prescritti dalla legge per l'intervento e consente perciò al giudice di controllare se «si evidenzia l'esistenza di un credito fornito delle richieste caratteristiche, che quasi si atteggiano come requisiti della rappresentazione del credito contenuta nel documento»; il ragionamento è confermato dalla considerazione che la certezza vi può essere soltanto in riferimento ad un *quid* (il documento) davvero capace di conferirla. CAPPONI, *La verifica dei crediti*, cit., 63 ss., ritiene che la situazione dedotta dall'interventore non titolato possa essere soggetta a un esame sommario da parte del giudice, raccogliendo quelle tendenze emergenti dalla giurisprudenza volte ad affermare la necessità di un controllo su tali posizioni soggettive, ancorché collegando tale attività «cognitiva» alla necessità di verificare i requisiti processuali dell'intervento. L'interventore è quindi chiamato a produrre una prova («il «titolo» del credito, che il creditore assume l'onere di indicare con l'intervento, non può dunque essere [...] qualcosa di diverso da uno strumento di prova, di rappresentazione dei requisiti sostanziali richiesti dagli artt. 525 e 563 c.p.c.»), ciò che è reso necessario dal fatto che l'intervento non è titolato e mette in luce «il carattere intrinsecamente cognitivo» dell'azione svolta da costui (pp. 72-73). MONTESANO, *La cognizione sul concorso*, cit., 561 ss., 596 ss., esclude che i crediti siano soggetti ad una cognizione dell'ufficio perché dalle norme sull'intervento non si deduce un onere di produrre documenti, prove o elementi, concludendo che è «innegabile che il giudice dell'esecuzione – ove i crediti o le prelazioni indicati dai concorrenti non divengano oggetto di ordinario giudizio secondo l'art. 512 – possa provvedere alla distribuzione senza esercitare alcuna cognizione, né ordinaria né simile a quelle sommarie o altrimenti speciali né in tutto peculiare del processo *de quo*, [...] sul fondamento della domanda presentata dagli intervenuti per «partecipare alla distribuzione», l'A. ritiene però che nella fase satisfattiva non si abbia una mera cognizione sommaria sui crediti da parte del giudice dell'esecuzione, ma «una vera e propria cognizione, o con la sentenza di merito sui diritti al riparto o con un negozio conciliativo ed ha la sola peculiarità che la preliminare fase conciliativa è più complessa e più ricca di iniziative giudiziarie rispetto a quella ordinaria, ed è affidata, per ovvie ragioni di opportunità, al giudice della esecuzione e non a quello competente sulla causa». Più recentemente, LAI, *L'intervento del creditore non titolato*, cit., 130 ss., ove si trova affermata la possibilità per il giudice dell'esecuzione di esercitare un controllo sulla posizione dei creditori non titolati, avente ad oggetto «la sola legittimazione esecutiva del creditore» (e non anche l'esistenza del credito); per l'A. la cognizione verte su una condizione di diritto processuale, inidonea a determinare effetti sul piano sostanziale, e si svolge sul documento rappresentativo del titolo del credito. Per i necessari riferimenti in giurisprudenza (la quale *in subiecta materia* ha offerto un insegnamento non sempre coerente), v. PILLONI, *op. ult. cit.*, 59 ss. in particolare alle

quale è chiamato a “convincere” il giudice dell’esistenza della propria situazione soggettiva; la valutazione avrebbe dato luogo ad un accertamento dal carattere sommario, attraverso l’esercizio di veri e propri poteri istruttori, più limitati rispetto a quelli del giudice della cognizione, «alcune prove non essendo compatibili con la struttura e le esigenze del processo esecutivo» e al contempo più ampi, perché si riconosceva la possibilità di ammettere prove innominate<sup>34</sup>.

La dottrina di cui si sta trattando aveva intuito che «la negazione di un compito giudiziale di accertamento del credito [...] si pone come il frutto di una ricostruzione sistematica, contrastante con la natura giurisdizionale della funzione esercitata, che il dato positivo non rende affatto necessaria»<sup>35</sup>. Sembra di cogliere che, al fondo di questa opzione interpretativa, vi sia il nesso tra la natura giurisdizionale dell’esecuzione forzata e la possibilità che anche in essa abbia luogo un’attività di giudizio, ancorché svolta in forme sommarie. In altre parole, il fatto che l’organo esecutivo sia composto (anche da) un giudice delinea la possibilità e, considerato il dato positivo dell’intervento del creditore, la necessità, della cognizione.

---

note 15, 16, 18, 23, 32 e, per quella più risalente, CAPPONI, in BOVE – CAPPONI – MARTINETTO – SASSANI, *L’espropriazione forzata*, cit., 155 ss. Ad es., Cass. 30 gennaio 1985, n. 567, in *Foro it.*, I, 2683, ha ritenuto inammissibile l’intervento di un avvocato il quale, a corredo della domanda, aveva prodotto una nota spese corredata da parere del consiglio dell’ordine competente, poiché essa non è idonea a fungere da prova dell’esistenza del diritto e quindi ad attribuire al credito la certezza di cui parla la legge. Secondo la Corte «è necessaria una risultanza immediata ed obiettiva, dal titolo prodotto, dei requisiti di certezza e liquidità, nonché di esigibilità in ipotesi di espropriazione mobiliare, del credito dedotto con l’atto di intervento»; necessità che deriva dal potere-dovere del giudice dell’esecuzione di rilevare «subito, d’ufficio, sin dal momento in cui l’intervento viene effettuato, l’esistenza o meno delle condizioni di ammissibilità (in rito) dell’intervento medesimo, salve rimanendo le contestazioni nel merito che il debitore esecutato e gli altri creditori, pignorante e intervenuti, potranno sollevare, dando luogo ad una controversia ex art. 512 c.p.c.»; sulla stessa linea Cass., 26 gennaio 1987, n. 714, in *Foro it.*, 1988, I, 3040, con nota di ORIANI, *Brevi note sull’ambito di applicazione dell’opposizione agli atti esecutivi*, ove è richiesto che il credito, perché sia considerato certo ai sensi dell’art. 525 c.p.c. deve essere documentale («certezza», quindi, significa identificazione documentale del credito, del debitore e della cosa dovuta); più recentemente, Cass., 3 febbraio 2010, n. 2506, in riferimento alla disciplina dell’intervento del creditore previgente al 2005, ha ritenuto che ai fini della legittimità dell’intervento sia necessario per il creditore non titolato adempiere ad un doppio onere (posto dall’art. 499 c.p.c. ove prevede che il ricorso «deve contenere l’indicazione del credito e del titolo di esso»), consistente nell’individuazione del credito e nell’indicazione del documento che di esso sia rappresentativo, a dire che il documento deve essere indicato nel ricorso ma non anche prodotto. V. però in precedenza Cass., 1° settembre 1999, n. 9194 e Cass., 21 aprile 2000, n. 5266, e entrambe in *Riv. Esec. Forz.*, 2000, 626 ss., con nota di CAPPONI, *Ultime su intervento, prova del credito, conversione del pignoramento, contestazione dell’esecutato, controllo ex officio della legittimazione al concorso*.

<sup>34</sup> VERDE, *op. ult. cit.*, 116 ss.

<sup>35</sup> VERDE, *op. ult. cit.*, 92.

Il problema trovava forza nella constatazione che la legge non prevedeva alcun momento nel quale il creditore procedente avrebbe potuto contestare il credito dell'interventore privo di titolo, se non dopo la vendita (cioè in fase distributiva, ove era possibile incardinare un giudizio *ex art. 512 c.p.c.*). Ciò non appariva soddisfacente, considerato che, se può esser vero che l'atto di intervento non è, di per sé, in grado di pregiudicare gli altri partecipanti dell'espropriazione, esso nondimeno costituisce il presupposto per l'emanazione di provvedimenti nei quali si deve tener conto della posizione dell'intervenuto, «sia perché vi è una formale istanza di costui che sola legittima la pronuncia del provvedimento, sia perché il contenuto del provvedimento dipende appunto dall'esistenza del credito»<sup>36</sup>. Il riferimento è a vicende eventuali (ma non infrequenti) come l'istanza di riduzione e di estensione del pignoramento<sup>37</sup>, il cumulo dei mezzi di espropriazione, la cessazione della vendita a lotti<sup>38</sup>, la conversione del pignoramento<sup>39</sup>, le quali portano alcuni interpreti a concludere che non è

---

<sup>36</sup> ORIANI, *L'opposizione agli atti esecutivi*, cit. 201.

<sup>37</sup> In tema, v. CONSOLO, *Note in tema di estensione del pignoramento e sua opponibilità*, in nota a Cass., 27 febbraio 1979, n. 1292, in *Riv. dir. proc.*, 1980, 781 ss.; nella sentenza la Corte di cassazione aveva ritenuto che quando il debitore intende contestare la carenza dei requisiti prescritti dalla legge in relazione al credito di un intervenuto sfornito di titolo esecutivo, il quale abbia richiesto l'estensione del pignoramento, propone un'opposizione all'esecuzione perché contesta il diritto all'ulteriore esercitabilità dell'azione esecutiva (*sub specie* del potere di estendere il pignoramento) di cui è titolare il creditore pignorante.

<sup>38</sup> ORIANI, *L'opposizione*, cit., 47 ss.; 191.

<sup>39</sup> L'elencazione è in VERDE, *Intervento e prova del credito*, cit., 15; ripresa da CAPPONI, *La verifica dei crediti*, cit., 43; v. anche ORIANI, *op. loc. ult. cit.* A proposito della conversione, v. TARZIA, *L'oggetto del processo di espropriazione*, cit., 498, secondo il quale in tale contesto si determina un possibile episodio di cognizione esecutiva; v. però anche il saggio *La conversione del pignoramento con versamento rateale*, in *Riv. dir. proc.*, 1976, 433 ss. (a proposito delle modifiche all'art. 495 c.p.c. apportate dalla l. 10 maggio 1976, n. 358) ove l'A. (p. 463 ss.) esclude che la conversione del pignoramento comporti la possibilità di introdurre una cognizione sul merito delle pretese creditorie, perché contraria alla struttura del processo esecutivo, che ammette tali contestazioni o in sede di opposizione o nelle controversie in fase distributiva, quando la liquidazione dei beni si sia già compiuta. Analogamente GARBAGNATI, *In tema di conversione del pignoramento*, in *Riv. dir. proc.*, 1992, 418 ss., ove questa conclusione è ribadita e collegata al fatto che il giudice dell'esecuzione non esercita la giurisdizione dichiarativa; MONTESANO, *Conversione del pignoramento e distribuzione del denaro*, in *Riv. dir. proc.*, 1965, 377 ss., per il quale l'ordinanza che dispone la conversione nei confronti dei creditori si atteggia come il provvedimento distributivo finale, prima del quale il debitore, dovendo essere sentito dal giudice, potrà sollevare le controversie di cui all'art. 512 c.p.c.; in mancanza, il giudice deve limitarsi a prendere atto dei crediti in concorso (salvi eventuali poteri di ammettere o escludere l'intervento, di cui l'A. non tratta). Sul tema v. ampiamente CAPPONI, *Conversione del pignoramento e cognizione sui crediti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1988, 485 ss., che propone d'intendere la fase di conversione del pignoramento come «una fase di cognizione sommaria a struttura contraddittoria, volta alla determinazione dell'importo da sostituire al bene pignorato e quindi, incidentalmente, alla verifica dell'esistenza e dell'ammontare dei singoli crediti in concorso»; in tale fase il giudice valuta soltanto prove precostituite, potendosi gli ulteriori mezzi istruttori assumersi nell'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di conversione; mentre, venendo meno la fase della distribuzione del ricavato, non vi è spazio per le controversie *ex art. 512*. Per ulteriori

possibile rinviare sino alla fase del riparto il controllo della legittimità della pretesa del creditore interveniente<sup>40</sup>, ad un momento, cioè, in cui il debitore può al più vedersi restituito il ricavato dalla vendita.

Apparve anche necessario individuare una sede – questa sì, autenticamente cognitiva – nella quale fosse possibile ridiscutere il provvedimento del giudice che, per esempio, in sede di conversione del pignoramento, avesse escluso un credito nella determinazione della somma, ritenendolo non suffragato da adeguata documentazione<sup>41</sup>. Anche sotto questo profilo emergeva una certa inadeguatezza del dato positivo, che però ha trovato una soluzione nell'opposizione agli atti esecutivi<sup>42</sup>.

---

riferimenti, anche giurisprudenziali, v. PILLONI, *Accertamento e attuazione del credito*, cit., 49 ss., in part. 62 ss.

<sup>40</sup> Così ORIANI, *op. ult. cit.*, 48 ss.; a questa consapevolezza si unisce la considerazione che, ad escludere ogni controllo su quelle posizioni si realizza una «piuttosto sconcertante» disparità di trattamento tra il creditore titolato e quello intervenuto privo di titolo esecutivo: solo nei confronti del primo, infatti, il debitore potrebbe in ogni momento proporre l'opposizione esecutiva; mentre nei confronti del secondo, che ha in tesi un credito meno forte, perché non assistito dalla «virtù» del titolo, risulta attaccabile solo dopo che è avvenuta la liquidazione del bene staggito: v. CAPPONI, *La verifica*, cit., 24 ss.; 50 ss., in relazione al sistema francese.

<sup>41</sup> Altra prospettiva era quella di radicare un'opposizione *ex art. 512 c.p.c.* al di fuori del contesto suo proprio (e cioè la fase distributiva): v., in senso contrario, ORIANI, *L'opposizione*, cit., 201 ss. In giurisprudenza, Cass., 6 giugno 1992, n. 6994, in *www.italgiure.it*, ove si precisa che la conversione del pignoramento non consente di rimuovere la fase di distribuzione del ricavato, che è la sede propria di tali contestazioni.

<sup>42</sup> In CAPPONI, *La verifica*, cit., 64, vi è la considerazione che l'insufficienza, sotto il profilo *de quo*, del sistema delle opposizioni, possa aver influenzato negativamente gli interpreti nella valorizzazione dei momenti cognitivi dell'attività compiuta dal giudice dell'esecuzione, poiché l'opposizione agli atti esecutivi è ritenuta generalmente inidonea a definire questioni di merito. L'A., comunque, ritiene che in sede di opposizione *ex art. 617 c.p.c.* il *thema decidendum* sia costituito dall'entità del credito dell'intervenuto: non dalla mera situazione processuale della legittimazione ad intervenire e della presenza/assenza delle condizioni di essa, bensì dalla «vera e propria sostanza della pretesa creditoria, che dovrà essere accertata in una determinata misura per potersi confermare o riformare il provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione in esito a cognizione sommaria». Il fatto che il legislatore abbia ommesso di predisporre un rimedio *ad hoc* non vale ad escludere l'esigenza evidenziata, ma impone di adoperare a tale scopo l'opposizione agli atti esecutivi; l'oggetto di tale giudizio è di diritto sostanziale e idoneo a produrre un'efficacia preclusiva quantomeno all'interno del processo in corso (p. 72: «nel caso di accertamento, anche in esito allo svolgimento dell'opposizione formale, dell'inesistenza del credito [...], va esclusa la possibilità di rinnovazione [dell'atto d'intervento]: ciò che la sentenza accerta è, infatti, l'insussistenza del diritto sul piano sostanziale, accertamento al quale va riconosciuta quantomeno un'efficacia preclusiva interna al processo»; nel caso in cui sia accertato invece che il creditore è intervenuto senza prova scritta del credito, questi sarà escluso dal processo e non potrà esercitare nuovamente quella azione «salvo, s'intende, il mutamento delle condizioni sostanziali nel frattempo intervenuto, e che introduca la possibilità di produzione di prova scritta per il medesimo credito»). Anche per ORIANI, *L'opposizione agli atti*, 202 ss., l'opposizione formale è il rimedio per ottenere un controllo sul provvedimento emanato dal giudice dell'esecuzione; ove accolta, essa accerterà l'illegittimità del provvedimento adottato e «la mancanza dei requisiti del credito, con la conseguenza dell'estromissione del creditore intervenuto», con i medesimi effetti che avrebbe avuto l'ordinanza del g.e. che avesse dichiarato l'intervento inammissibile; se invece l'opposizione è respinta, risulta accertata la legittimità dell'atto e la presenza dei requisiti per partecipare all'espropriazione, che diviene così incontestabile salva la possibilità di sollevare

Il problema dell'interventore non titolato ha fatto quindi emergere – ancor prima che su quello teorico, sul piano pratico – quanto riduttiva fosse l'impostazione fatta propria dal legislatore che riteneva possibile separare nettamente il conoscere e l'eseguire; è interessante poi notare, ai fini di questa trattazione, che il riconoscimento di un potere cognitivo in capo al giudice dell'esecuzione sia stato prospettato nello spazio lasciato "vuoto" dal titolo esecutivo: il potere del g.e. si è espanso, rispetto al limite originario, quasi a supplire alla mancanza del titolo.

*B) Il problema della stabilità dei risultati della distribuzione.*

La dottrina che ha affermato la natura meramente pratica ed operativa dell'esecuzione ha sovente tratto la conseguenza che i risultati della stessa, non potendo contare sull'autorità del giudicato, non sono caratterizzati da stabilità, potendo essere ridiscussi al termine della procedura attraverso un'azione di ripetizione dell'indebitato *ex art. 2033 c.c.* Posto che l'ufficio esecutivo non è abilitato a compiere alcun accertamento, queste autorevoli posizioni dottrinali non scorgono alcun perno cui ancorare un'efficacia analoga a quella disciplinata dall'art. 2909 c.c., potendo avvenire la verifica dell'esistenza della situazione soggettiva soltanto fuori dall'esecuzione, tramite un processo di cognizione che

---

controversia distributiva. In tema v. Cass., 26 gennaio 1987, n. 714, in *Foro it.*, 1988, I, 3040, con nota di ORIANI, *Brevi note*, cit. secondo cui la questione dell'ammissibilità dell'intervento deve essere sollevata con opposizione agli atti esecutivi «la cui decisione, non incidendo sul merito della pretesa fatta valere dall'intervento, viene emessa dal giudice dell'esecuzione con una pronuncia che ha un'efficacia limitata al provvedimento stesso, nel duplice senso della riproponibilità della domanda di intervento se maturino in seguito le condizioni della sua ammissibilità e, rispettivamente, della successiva autonoma proponibilità, in sede di distribuzione della somma ricavata, di ogni eventuale questione inerente all'esistenza ed all'ammontare del credito e dei diritti di prelazione» (così dalla massima ufficiale). Più recentemente Cass., 28 settembre 2009, n. 20733 si è occupata del profilo in parola, osservando che l'opposizione agli atti, instaurata avverso l'ordinanza di determinazione della somma dovuta ai fini della conversione del pignoramento, può avere ad oggetto non soltanto questioni "processuali", ma anche l'ammontare del credito del precedente e l'ammontare e l'esistenza del credito degli intervenuti; con l'avvertimento, però, che «l'accertamento che così si sollecita è richiesto, nella detta sede, soltanto in funzione dell'ottenimento del bene della vita costituito dall'annullamento o dalla modificazione dell'ordinanza determinativa della somma di conversione, in funzione del doversi provvedere sull'esecuzione a seguito dell'istanza di conversione, ed il giudicato che ne scaturirà avrà ad oggetto esclusivamente questo bene. Ne consegue che l'esecuzione potrà evolversi sulla base della nuova determinazione della somma di conversione accertata nel giudizio di opposizione agli atti, nel senso che dovrà considerare il credito di cui trattasi nel modo accertato oppure non dovrà considerarlo affatto ma tale accertamento resterà ininfluente al di fuori del processo esecutivo», mentre sarà preclusa la possibilità di riproporre tali questioni in sede di controversie distributive.



non risente di alcuna preclusione derivante dall'attività esecutiva portata a compimento<sup>43</sup>.

Soluzione questa che ha lasciato insoddisfatti altri interpreti, i quali hanno sostenuto che i risultati dell'esecuzione non possano essere più discussi dopo che la stessa si sia conclusa<sup>44</sup>. Per coloro i quali ritengono che il giudice dell'esecuzione disponga di poteri – ancorchè sommari – di accertamento, è naturale riconoscere una certa stabilità della distribuzione forzata fondata

---

<sup>43</sup> La tesi trovava autorevole sostegno anche sotto il vecchio codice. LIEBMAN, *Le opposizioni*, cit., 242, ammetteva il debitore a far valere l'inesistenza del credito e l'illegittimità dell'esecuzione ormai compiuta, sempre che un'azione in tal senso non fosse stata proposta e rigettata ad esecuzione pendente sotto forma di opposizione. Peraltro, in *Efficacia ed autorità della sentenza*, Milano, 1935, ora in *Efficacia ed autorità della sentenza (ed altri scritti sulla cosa giudicata)*, Milano, 1962, 45, l'A. afferma che gli effetti del processo esecutivo sono caratterizzati da un'immutabilità simile alla cosa giudicata, ma con riferimento agli «atti che non esauriscono i propri effetti nell'interno del processo», «come le sentenze di vendita dei beni del debitore o quelle di assegnazione di un credito al creditore precedente». La tesi della ripetibilità della somma distribuita è difesa in numerosi scritti dal GARBAGNATI: v. per tutti *Preclusione pro iudicato e titolo ingiuntivo*, in *Riv. dir. proc.*, 1949, 302 ss.; *Espropriazione, azione esecutiva e titolo esecutivo*, cit., 1331 ss., ove è affermata ripetutamente nel testo la natura esecutiva sia dell'attività di assegnazione delle somme di denaro sia la formazione dello stato di riparto (ad es., pag. 1351: «invero, il provvedimento col quale il giudice dell'esecuzione include nello stato di riparto un creditore non contestato (munito, o meno, di titolo esecutivo), non ha certamente efficacia di cosa giudicata, in merito al suo diritto di credito, e neppure efficacia di titolo esecutivo, a sensi dell'art. 474 c.p.c.; e non diviene neppure immutabile, se non dopo la preclusione delle eventuali opposizioni al piano di riparto»); ancora in *Id.*, *Opposizione all'esecuzione*, cit., 1072, nota 9 e in *Concorso di creditori nell'espropriazione singolare*, cit., 77 ss., ove si esclude la possibilità che – al di fuori dell'opposizione distributiva – si pervenga ad un accertamento dei crediti ad opera del giudice dell'esecuzione in tale fase. Aderiscono alla tesi TARZIA, *L'oggetto del processo*, cit., 49 ss., secondo cui il diritto positivo offre argomenti non trascurabili a sostegno della ripetibilità; DENTI, *Distribuzione della somma ricavata*, cit., 323, ove espressamente è ammessa la contestabilità del credito da parte del debitore fuori del processo esecutivo, argomentando sempre dall'impossibilità di riconoscere nell'attività del giudice svolta in questa fase un accertamento idoneo ad acquistare efficacia di giudicato. Più recentemente, ritengono esperibile l'azione di ripetizione dell'indebito LUISSO, *Diritto processuale civile*, III, cit., 188 ss., sulla base della considerazione – ampiamente argomentata – che «dare alla distribuzione del ricavato una stabilità preclusiva, che non ha il pagamento spontaneo, significa dare all'esecuzione forzata un effetto eccedente ed estraneo alla sua funzione» (corsivo dell'A.), che è quella di surrogare l'inattività dell'obbligato per consentire il soddisfacimento del precedente; BOVE, *L'esecuzione forzata ingiusta*, cit., 157 ss.; ROMANO, *Espropriazione forzata*, cit., 271 ss., secondo cui la tesi in parola, già preferibile prima, deve dirsi confermata dalla riforma dell'art. 499 c.p.c.

<sup>44</sup> REDENTI, *Diritto processuale civile*, III, cit., 198 ss., ricorre alla categoria della preclusione *pro iudicato*, impiegata anche per inquadrare gli effetti del decreto ingiuntivo non opposto: si afferma così la sostanziale impossibilità di svolgere contestazioni future relativamente alla somma pagata: così pur senza ammettere l'esistenza di alcun accertamento, l'azione di ripetizione risulta preclusa e, contestualmente, si esclude l'invocabilità in un diverso processo di tale accertamento. V. anche BONSIGNORI, *L'esecuzione forzata*, cit., 175 ss.; più di recente, PROTO PISANI, *Lezioni*, cit., 721 e 732 ss. Sulla teoria del Redenti, v. GARBAGNATI, *Preclusione pro iudicato*, cit., *passim*. Della categoria della preclusione *pro iudicato* si è fornita più d'una diversa interpretazione, ed essa riemerge episodicamente in dottrina (più che in giurisprudenza); peraltro, la dottrina maggioritaria l'ha sottoposta a critica per la difficoltà di rinvenire un referente normativo, in tesi diverso dagli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., su cui fondare l'istituto: per tutti si rinvia a TISCINI, *I provvedimenti decisori senza accertamento*, cit., 27 ss.

sull'esercizio di questi<sup>45</sup>. Altri hanno collocato la fase distributiva al di fuori dell'esecuzione, attribuendole natura cognitiva *sui generis*: in questo modo, da un lato, si è rimasti fedeli all'idea della separatezza tra attività esecutive e cognitive; dall'altro, proprio a tale peculiare fase cognitiva si è potuta ancorare la stabilità della distribuzione<sup>46</sup>. La differenza – si è notato – tra le due tesi appena ricordate

---

<sup>45</sup> VERDE, *Intervento e prova*, cit., 6 ss., coglie limpidamente il collegamento che c'è tra la negazione in capo al giudice dell'esecuzione del potere di compiere un'attività di accertamento del credito e quella per cui i risultati della distribuzione possono sempre essere ridiscussi con autonoma azione di restituzione, non godendo il provvedimento conclusivo dell'espropriazione di alcuna stabilità. L'A. osserva che il diritto positivo non offre appiglio alla tesi della ripetibilità (come non vi è una norma che la esclude, non ve ne è una che la afferma) e che, a consentire l'esperimento dell'azione di ripetizione, al termine della distribuzione, si ammetterebbe un *vulnus* al principio del paritario trattamento dei creditori, perché il denaro restituito, in fondo altro non sarebbe che denaro sottratto nella distribuzione forzata agli altri concorrenti. Prende le distanze dalle diverse ricostruzioni affacciate in dottrina a sostegno della stabilità della distribuzione CAPPONI, *La verifica dei crediti*, cit., 179 ss. Secondo l'A., le proposte della dottrina, di radicare un tale risultato allo svolgimento di attività cognitive da parte dell'organo esecutivo (così come l'esclusione *tout court* della stabilità della distribuzione) peccano per la manifesta «dipendenza dei concetti utilizzati dal corredo istituzionale del processo di cognizione» e difettano di solidi appigli nel tessuto normativo. Piuttosto, meriterebbe apprezzamento la soluzione adottata dalla giurisprudenza (su cui v. subito infra nel testo e in note) che pare essere maggiormente aderente alla funzione e alla struttura del processo esecutivo: «la stabilità dell'atto conclusivo è un portato della particolare struttura del processo esecutivo: che non tende alla fissazione di una "normativa" tra le parti, ma alla realizzazione di un effetto pratico il cui fondamento sostanziale può essere sì contestato dagli interessati – dandosi in conseguenza luogo all'apertura di una fase cognitiva con effetto sospensivo necessario della distribuzione –, ma soltanto nei tempi e mediante gli strumenti previsti nell'ambito della fase processuale in cui si attua la distribuzione». Una soluzione corretta del problema impone quindi di tenere conto che «il mancato accertamento della sostanza delle relazioni correnti tra le parti non realizza un sistema imperfetto, un risultato sempre rivedibile e sempre ridiscutibile nonostante il mancato tempestivo esercizio del potere di contestazione; proprio la mancanza di "accertamento", che è alla base della soddisfazione che consegue alla distribuzione incontestata, esclude che un accertamento successivo, in una sede separata, possa senz'altro incidere sulla avvenuta definizione del processo esecutivo» (pp. 204-205). Per l'A., dunque, la ritenuta possibilità che il giudice dell'esecuzione acceda (episodicamente) alla sostanza dei rapporti obbligatori non è la chiave di volta che regge la stabilità dell'esecuzione forzata, pur riconoscendo che essa si radica a fronte di eventi accidentali del processo espropriativo come riduzione del pignoramento, cessazione della vendita forzata, determinazione dell'importo di conversione *etc.* (pp. 136-137; *passim*). L'A. richiama il pensiero di SATTA, *Commentario*, III, cit., 216, quando afferma che nell'espropriazione il diritto richiede un riconoscimento «*re* e non *verbis*» e cioè con l'attribuzione della somma a chi l'ha richiesta, onde la conclusione che la soddisfazione del creditore non può essere ridiscussa sotto alcun profilo, per effetto dell'acquiescenza prestata alla distribuzione; ma se non vi è stata attribuzione di somme, neppure vi è stato accertamento, cognizione del credito, «normativa», che possa essere fatta valere in un successivo giudizio.

<sup>46</sup> Il riferimento è alla nota tesi di MONTESANO, *La cognizione sul concorso dei creditori*, cit., in particolare 577 ss. Secondo l'A. (v. anche *retro*, nota 33) la fase distributiva deve ritenersi sempre conclusa da un accordo di natura conciliativa (anche qualora le parti si limitino a "non contestare" il progetto predisposto dal giudice) oppure, se vi è contestazione, da una sentenza emanata in sede di opposizione distributiva *ex art.* 512 c.p.c. Sicché la stabilità della distribuzione si radica o nell'accertamento contenuto nella sentenza sui diritti al riparto o nel negozio conciliativo: cioè a dire sui principi della ordinaria tutela dei diritti in via di cognizione e non hanno dunque nulla di diverso dalla cosa giudicata conseguente alla sentenza di merito o dall'"accertamento negoziale" conseguente alla conciliazione. Sulla tesi di Montesano, v., il saggio critico di GARBAGNATI, *Espropriazione e distribuzione della somma ricavata*, in *Riv. dir. proc.*, 1971, cit., 177 ss.;

sta nel fatto che nella prima le questioni di diritto sostanziale possono venire in esame nel corso dell'esecuzione e sono risolte immediatamente dal giudice dell'esecuzione; nella seconda, esso sono «accantonate» per essere affrontate alla fine, quando si procede alla distribuzione<sup>47</sup>.

Altro orientamento fonda l'irripetibilità sull'onere di opposizione. Il debitore, se vuole impedire che i creditori siano soddisfatti con il ricavato della vendita, dispone di efficaci strumenti di reazione, quali le opposizioni esecutive; sicchè, è durante e all'interno dell'esecuzione («in senso ampio»), e non dopo e al di fuori di essa, che deve avere luogo la reazione difensiva dell'esecutato. L'idea di fondo è che il processo esecutivo (inteso come l'insieme del momento strettamente esecutivo e dalle opposizioni) sia in grado di far fronte (verrebbe da dire: con le sue sole forze) alle esigenze di cognizione; sicchè, resta preclusa l'azione che, chiusosi il processo, sia volta a metterne in discussione i risultati<sup>48</sup>. L'insoddisfazione per la possibilità che il risultato di una lunga e complessa attività, che impegna preziose risorse dell'ordinamento, venga posto nel nulla attraverso un successivo processo di ripetizione dell'indebito, è avvertita dalla giurisprudenza, che accoglie sostanzialmente l'ultima delle impostazioni prospettate e custodisce rigorosamente il principio della irripetibilità della distribuzione<sup>49</sup>.

---

e la risposta di MONTESANO, *In difesa del titolo esecutivo e della cognizione distributiva*, in *Riv. dir. proc.*, 1971, 595 ss.

<sup>47</sup> VACCARELLA, *Titolo esecutivo, precetto, opposizioni*, cit., 67.

<sup>48</sup> Oltre alla posizione del Redenti, già riportata *retro*, in nota 45, cfr. ANDRIOLI, *Commento*, cit., 1 ss., 10; CAPPONI, *op. ult.* cit., 207 ss., ove precisa che la stabilità del provvedimento di distribuzione attiene allo stesso come risultato di un processo concluso; ma tale stabilità non contrasta con la possibilità astratta che singole posizioni possano essere riviste nell'ambito di un successivo giudizio di cognizione (non già volto a ridiscutere la distribuzione avvenuta ma) volto a consentire lo svolgimento di una successiva espropriazione dagli effetti «eguali e contrari» a quelli dell'espropriazione già conclusa.

<sup>49</sup> La giurisprudenza di cassazione è ferma nell'escludere che l'espropriato possa esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, un'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti dei creditori, volta a recuperare quanto da essi conseguito in sede di distribuzione della somma ricavata. L'orientamento si è affermato almeno a partire dalla risalente Cass., 3 luglio 1969, n. 2434, annotata unitamente alla sostanzialmente difforme Cass., 4 giugno 1969, n. 1968, da MONTESANO, *Sulla tutela cognitiva dell'espropriato contro i risultati dell'assegnazione e della distribuzione forzate*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1970, 290 ss., ed è stato poi confermato e ulteriormente svolto: Cass., 9 aprile 2003, n. 5580; Cass., 14 luglio 2009, n. 16369; Cass., 18 agosto 2011, n. 17371; Cass., 23 agosto 2018, n. 20994; Cass., 13 febbraio 2019, n. 4263; v. anche Cass., 24 ottobre 2018, n. 26927, in *Riv. Esec. Forz.*, 2019, 64 ss., con nota di CIRULLI, *La riaffermata stabilità della distribuzione forzata*, che di recente ha riconosciuto ammissibile la ripetizione dell'indebito in un caso in cui proposta l'opposizione a precetto, il debitore non aveva ottenuto la sospensione della procedura, nel corso della quale aveva poi instato per la conversione del pignoramento per non perdere la disponibilità del bene; in tema v. anche Trib. Matera, 30 marzo 2020, in *Riv. Esec.*

In effetti, tra le tesi che propendono per la stabilità dei risultati della distribuzione, la soluzione fatta propria dalla giurisprudenza sembra la più coerente con l'impostazione originaria del codice: la *ratio* dell'effetto stabilizzatore è individuata nel mancato esperimento degli appositi rimedi che il processo esecutivo offre<sup>50</sup> (che il debitore è onerato di attivare<sup>51</sup>) e non nell'inserimento di una parentesi cognitiva – o di diffusi accertamenti – nel *corpus* del processo esecutivo.

Si deve convenire con il rilievo che questo dibattito<sup>52</sup>, a ben guardare, lasci trasparire una certa insoddisfazione per un processo che il legislatore ha immaginato del tutto privo di momenti di accertamento (mentre le opposizioni sono vicende meramente eventuali)<sup>53</sup>. Riemerge l'illusorietà del convincimento che sopprimere le forme della cognizione significhi davvero eliminarne l'esigenza; tutt'al contrario, il problema della stabilità degli esiti della distribuzione mostra quanto tale esigenza sia avvertita<sup>54</sup>: e infatti, alcune

---

Forz., 2020, 1068 ss., con nota di PARISI, *La stabilità dei risultati dell'esecuzione forzata dopo le riforme del 2005-2016*.

<sup>50</sup> Essa fa perno su un concetto di «preclusione» (che richiama alla mente la concezione del Redenti esposta *retro*) che sarebbe espressione di un «principio generale più ampio di quello che sta alla base della preclusione derivante dal giudicato», ma che di esso condivide la *ratio*, individuata proprio nell'assicurare stabilità ai risultati del processo (qualunque esso sia: di cognizione o di esecuzione): in questi termini Cass., 8 giugno 2021, n. 15963 (la quale verteva su un caso in cui il pagamento era avvenuto spontaneamente, prima della definizione della procedura esecutiva: la Suprema Corte ha escluso che esso potesse produrre una preclusione dell'azione *ex art.* 2033 analoga alla distribuzione della cosa ricavata).

<sup>51</sup> In questi termini, ad es., la già citata Cass., 24 ottobre 2018, n. 26927.

<sup>52</sup> Dibattito rinverdito, secondo alcuni, dalle riforme del biennio 2005/2006: v. ad es., MENCHINI, *Nuove forme di tutela*, cit., 896; METAFORA, *Le controversie in sede distributiva e la stabilità del riparto dell'attivo*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2022, 44; PILLONI, *Accertamento e attuazione del credito*, cit., 222; ROMANO, *Espropriazione forzata*, cit., 271 ss.; VERDE, *Diritto processuale civile*, III, cit., 121; G. MONTELEONE, *Diritto processuale civile*, II, Milano, 2018, cit., 158 e 163.

<sup>53</sup> VACCARELLA, *Titolo esecutivo, precetto, opposizioni*, cit., 67.

<sup>54</sup> L'esigenza della stabilità è avvertita non soltanto con riferimento alla distribuzione della somma ricavata, ma anche in relazione agli effetti di un altro atto tipico dell'espropriazione: la vendita forzata. In questo caso, l'esigenza di garantire la certezza degli acquisti, da cui dipende la stessa efficacia delle procedure esecutive, hanno spinto il legislatore e gli interpreti ad individuare meccanismi idonei a rendere la vendita poco o punto sensibile alle vicende della procedura esecutiva in corso: v., ad es., oltre agli artt. 530, 569 c.p.c. e 2929 c.c. (per qualche riferimento v. *retro*, Cap. I, § 6), anche l'art. 187-*bis* disp. att. c.p.c. (su cui *retro*, Cap. II, § 9). In tema, v., per tutti, P. FARINA, *L'aggiudicazione nel sistema delle vendite*, cit., *passim* e spec. 39 ss. È noto che un problema sostanzialmente analogo a quello esaminato nel testo si propone anche nelle procedure concorsuali, in particolare quanto alla stabilità dello stato passivo nella liquidazione giudiziale: (ci si limita in questa sede a rinviare a E. F. RICCI, *Formazione del passivo fallimentare e decisione sul credito*, Milano, 1979). V. oggi, con l'entrata in vigore del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), l'art. 204, u.c., ove si prevede che il decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo produce effetti ai soli fini del concorso «limitatamente ai crediti accertati e al diritto di partecipare al riparto quando il debitore ha concesso ipoteca a garanzia di debiti altrui» e l'art. 229, che, in continuità con il vecchio art. 114 l. fall. esclude la ripetibilità dei pagamenti effettuati in esecuzione del riparto.

interpretazioni, volendo rimanendo fedeli all'impostazione codicistica, spostano l'esigenza cognitiva fuori dal processo esecutivo, nell'eventuale azione di ripetizione<sup>55</sup>; altre tentano di individuare, nel processo disciplinato dal terzo libro, una fase cognitiva a cui ancorare l'effetto della stabilità<sup>56</sup>.

C) *La "giurisdizionalità" del processo esecutivo: il principio del contraddittorio.*

Come si è visto *retro*, alla base del sistema del codice vi è l'idea che il processo esecutivo sia un contenitore di attività meramente «pratiche ed operative», rispetto alle quali le «forme contenziose» e il contraddittorio si rivelano degli orpelli che rischiano soltanto di dilatare i tempi di soddisfazione del precedente<sup>57</sup>. Questo assunto è stato messo in discussione dalla dottrina che ha riflettuto attorno alla natura giurisdizionale del processo esecutivo<sup>58</sup>: natura che

---

<sup>55</sup> Si tratta degli autori citati *retro*, in nota 44.

<sup>56</sup> Da questo angolo visuale, le tesi che ritengono possibile un accertamento delle posizioni di diritto sostanziale diffusamente nel corso della fase espropriativa appaiono in fondo non troppo diverse da quelle che riconoscono nella fase distributiva l'esercizio di un'autentica attività di cognizione destinata a concludersi con conciliazione o con sentenza, perché in entrambi i casi l'avvertita esigenza di cognizione si risolve direttamente all'interno del processo esecutivo, sebbene nella seconda delle tesi in un contesto unitario e meno "pervasivo", non a caso però, secondo il sostenitore di questa tesi, esterno all'azione esecutiva.

<sup>57</sup> *Retro*, in questo Cap., § 1. L'affermazione che il processo esecutivo è privo di contraddittorio è ricorrente nella dottrina più risalente: v. ad es., FURNO, *Disegno sistematico*, cit., 83; DENTI, *Intorno ai concetti generali*, cit., 131; MICHEL, *Art. 2910*, cit., 19 ss.; MARTINETTO, *Contraddittorio (principio del)*, in *Noviss. Dig. it.*, IV, 1959, 461 («un'eccezione vera e propria al principio del contraddittorio si ha invece nel processo di esecuzione forzata»); ZANZUCCHI, *Diritto processuale civile*, cit., III, 8 ss., 24-25; ampie considerazioni intorno al contraddittorio nel processo esecutivo in MANDRIOLI, *L'azione esecutiva*, 448 ss. È ben nota l'affermazione del SATTA, *Esecuzione forzata*, cit., 206 ss., secondo cui «il debitore non sta di fronte al suo creditore come il soggetto di un conflitto giuridico, ma come il portatore di un interesse economico, anche se coincidente con l'interesse generale, anche se giustificato con motivi di legalità, quale è sempre l'interesse alla prevenzione del compimento di un atto». Questa sperequazione si fonda sulla presenza del titolo esecutivo, che consente al creditore di procedere «senza ostacoli nel cammino che la legge gli traccia per raggiungere la soddisfazione del suo diritto», mentre l'obbligato è destinato a guardare come spettatore impotente all'aggressione del suo patrimonio: ciò che si traduce nell'affermazione che nel processo esecutivo è esclusa la possibilità dell'eccezione. L'A. precisa che in più occasioni quest'ultimo debba essere sentito e che comunque è affidata al giudice dell'esecuzione la cura che i provvedimenti adottati siano legittimi e opportuni anche nell'interesse del debitore. L'interesse economico di cui quest'ultimo è portatore diviene interesse giuridico quando viene compiuto l'atto che realizza (o tenda alla realizzazione di) una pretesa ingiusta del creditore: la lesione del diritto che si verifica impone la previsione di un qualche rimedio, e cioè delle opposizioni.

<sup>58</sup> Natura giurisdizionale che è stata autorevolmente posta in discussione: v. la nota posizione di ALLORIO, *Saggio polemico sulla "giurisdizione" volontaria*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1948, 489 ss.: «una volta esclusa (come dovrò escludere) la legittimità di una classificazione delle attività dello Stato secondo i fini, e riconosciuta decisiva la considerazione del risultato, non v'è ragione di non accostare l'esecuzione, cui è estranea la cosa giudicata, piuttosto all'amministrazione che alla giurisdizione in senso proprio» (498-499). Peraltro, è il caso di fare un cenno al celebre studio di FAZZALARI, *Procedimento e processo (teoria generale)*, in *Enc. dir.*, XXXV, Milano, 1986, 819 ss. e spec. 827 ss., secondo cui il processo è quella specie di procedimento in cui la sequenza «è disposta in modo che all'iter di formazione dell'atto partecipino, oltre al suo autore, coloro nella cui sfera l'atto finale è destinato a svolgere i suoi effetti»; sicchè TARZIA, *Il contraddittorio*, cit., 195, riteneva

– anche alla luce della Costituzione (già prima della riforma che ha interessato l'art. 111 Cost.<sup>59</sup>) – non consente di escludere in radice il contraddittorio dal processo esecutivo<sup>60</sup>.

Sicchè è sembrata inaccettabile anche quella prospettazione che voleva il contraddittorio confinato nelle opposizioni<sup>61</sup> e si è prospettata un'interpretazione delle norme generali dettate in materia di espropriazione forzata (su tutti gli artt.

---

che «tale principio non debba ritenersi radicalmente escluso dal processo di esecuzione, se non a pena di porne in dubbio, quanto meno, la stessa struttura e funzione giurisdizionale».

<sup>59</sup> Non che il nuovo comma 2 dell'art. 111 Cost. (il quale stabilisce che «ogni processo» deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti) sia del tutto privo di portata innovatrice nella materia che ci occupa: è noto che il principio del contraddittorio era affidato, dal punto di vista del diritto positivo, ad una sola norma, l'art. 101 c.p.c., contenuto sì nelle disposizioni generali del codice, ma evidentemente formulato per il processo di cognizione (peraltro, la norma stessa prevede espressamente la possibilità di deroghe di legge). La dottrina aveva stabilito un collegamento tra l'art. 101 c.p.c. e l'art. 24, comma 2, Cost (v. PROTO PISANI, *Art. 101*, in *Commentario del codice di procedura civile* diretto da ALLORIO, I, Torino, 1973, 1086), disposizione nella quale – prima della novellazione dell'art. 111 Cost. – si riteneva incardinata la garanzia costituzionale del principio contraddittorio. LA CHINA, *L'esecuzione forzata*, cit., 394 ss. riteneva che l'art. 101 c.p.c. fosse applicabile anche all'esecuzione forzata, quantomeno sotto uno dei profili della nozione di contraddittorio, e cioè quella dell'«informazione»: il medesimo A. però escludeva che nell'esecuzione sia garantita anche la «reazione»: «dei vari meccanismi di reazione consentiti ivi [nel processo di cognizione] alla parte passiva della procedura – la contestazione, l'eccezione, la controprova – non uno è accolto nella esecuzione (ivi, 400), perché tutte incanalate negli incidenti di cognizione, eccetto limitate «reazioni di tipo tendenzialmente collaborativo», quali le audizioni alle udienze ed alcuni limitati casi, quali istanze di sospensione, estinzione, o di conversione e riduzione del pignoramento, i quali sarebbero gli unici casi di vera e pura attuazione del principio del contraddittorio "endoesecutivo". V. PROTO PISANI, *Art. 101*, cit., 1093, secondo cui il principio trova applicazione anche nell'esecuzione forzata, «compatibilmente con le peculiarità della struttura e della funzione dei singoli procedimenti»; TARZIA, *Il contraddittorio*, 195, cit.: «l'applicabilità del principio al processo esecutivo sembrerebbe, sempre a prima vista, indispensabile per riconoscere la legittimità costituzionale ed internazionale (ai sensi della convenzione europea) di questo strumento di tutela». Più di recente, v. *ex multis*, BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, III, cit., 111; VERDE, *Diritto processuale civile*, cit., 5 ss.

<sup>60</sup> Efficacemente VACCARELLA, *Titolo esecutivo, precetto, opposizioni*, cit., 84 ss.: «l'inserimento dell'esecuzione nella giurisdizione non è soltanto un dato dommatico, ma significa anche e soprattutto che il legislatore ha costruito l'esecuzione come un "processo" giurisdizionale e che nella vita dell'esecuzione si pongono i problemi propri del "processo" [...] Così non par dubbio che l'aver strutturato quello d'esecuzione come "processo" abbia dato vita a "bisogni" nuovi rispetto all'idea che di quel processo il legislatore ha mostrato di avere quando, nella Relazione al re, ha proclamato che "garanzie del contraddittorio e della collegialità [...] si trovano impiegate fuor di luogo nel processo di esecuzione».

<sup>61</sup> Il riferimento è alla già citata tesi del MAZZARELLA, *Il contraddittorio*, cit., retro in nota 26. Ma, come si è già rilevato, è diffusa l'affermazione che le opposizioni costituiscano la peculiare forma del contraddittorio nel processo esecutivo: v., per es., in LIEBMAN, *Le opposizioni*, cit., 184, l'affermazione secondo cui l'opposizione è il contrapposto logicamente necessario del titolo esecutivo, il quale «sarebbe inammissibile senza il contrappeso dell'opposizione di merito», che «ristabilisce a favore del debitore l'equilibrio» della bilancia della giustizia, piegatasi a favore del creditore per la virtù del titolo esecutivo.

485 e 486 c.p.c.)<sup>62</sup> in chiave «contraddittoria»<sup>63</sup>. Seppure fra le molte zone d'ombra (è ricorrente l'affermazione che il processo esecutivo non è un processo di parti, opinione che trae conforto, fra l'altro, dall'assenza di una disciplina della contumacia<sup>64</sup>) e malgrado una certa resistenza manifestatasi in giurisprudenza<sup>65</sup>,

---

<sup>62</sup> L'art. 485 c.p.c. dispone che «Quando la legge richiede o il giudice ritiene necessario che le parti ed eventualmente altri interessati siano sentiti, il giudice stesso fissa con decreto l'udienza alla quale il creditore pignorante, i creditori intervenuti, il debitore ed eventualmente gli altri interessati debbono comparire davanti a lui» (comma 1). Stabilisce inoltre che il decreto di fissazione venga comunicato a cura della cancelleria (comma 2) e che «se risulta o appare probabile che alcuna delle parti non sia comparsa per cause indipendenti dalla sua volontà, il giudice dell'esecuzione fissa una nuova udienza della quale il cancelliere dà comunicazione alla parte non comparsa». Gli interpreti ne hanno valorizzato la portata affermando che sono affetti da nullità (dunque opponibili ex art. 617 c.p.c.) i provvedimenti adottati senza previa audizione delle parti (non solo quando questa sia prescritta dalla legge, ma anche quando essa era soltanto opportuna e non è stata comunque disposta): così ANDRIOLI, *Commento*, III, cit. 66 s. (pur inquadrando le ipotesi di comparizione necessaria per legge nella mera finalità di «collaborazione fra le parti e il giudice»). Diversamente SATTA, *Commentario*, III, cit., 126, secondo cui soltanto nel primo caso si dà luogo a nullità; per l'A. ultimo citato la norma dimostra che l'audizione delle parti non è intesa come attuazione di un contraddittorio formale, perché la mancata comparizione non dà luogo a contumacia. Cfr. LA CHINA, *L'esecuzione forzata*, 398 ss.; TARZIA, *Il contraddittorio*, cit., 218, ove riconosce che l'art. 485 c.p.c. è stato oggetto di una svalutazione interpretativa, mentre si tratta di norma idonea a confermare l'idea che il processo esecutivo è processo di parti perché distingue espressamente le posizioni di debitore e creditori (pignorante ed intervenuti) da quella dei terzi eventualmente interessati.

<sup>63</sup> TARZIA, *Il contraddittorio*, cit., 193 ss., *passim*. La prospettiva dello studio ora citato muove dall'insegnamento della dottrina relativo alla consistenza del contraddittorio nei processi speciali, in estrema sintesi riassunto dall'idea che l'eguaglianza tra le parti – che il contraddittorio vuole realizzare – si attua soprattutto avuto riguardo alla funzione del processo, per cui «è ben conciliabile con una situazione di favore per una delle parti, creatasi prima del processo e destinata a riflettersi nel processo stesso, ma esclusivamente in relazione allo scopo da esso perseguito» (p. 202). Ciò significa, avendo riguardo alla funzione dell'esecuzione, che i soggetti hanno una diversa posizione istituzionale legittimata da una diseguaglianza a monte: e cioè nella presenza del titolo esecutivo; ma il fatto che vi sia questa disparità non esclude che nel processo sia consentito all'esecutato di «influire sui provvedimenti del giudice dell'esecuzione, con le proprie istanze e deduzioni». Neppure è condivisibile, secondo l'A., la tesi che il debitore interloquisca quale «mero collaboratore» del giudice. Svolto un analitico studio del diritto positivo, nel quale risaltano per importanza gli artt. 485, 486 e 487 c.p.c., Tarzia conclude che «il processo esecutivo per espropriazione, e in minor misura i processi di esecuzione in forma specifica, appaiono [...] dominati, nelle loro fasi giudiziali, dal principio del contraddittorio, non solo nel suo profilo formale (*audiatur et altera pars*), ma anche nei suoi aspetti sostanziali e garantistici, che lo ricollegano col diritto costituzionale alla difesa»; ciò non toglie che esso si svolga secondo moduli caratteristici, certamente distinti da quelli tipici del processo di cognizione, e sia «parziale ed attenuato: parziale, in quanto limitato, *quoad objectum*, ad alcuni temi soltanto fra quelli che possono investire l'attività esecutiva (e basti ricordare come ne restino completamente al di fuori quelli che danno materia all'opposizione all'esecuzione); attenuato, perché si esplica nei modi rapidi ed informali di un processo che tende alla maggiore celerità».

<sup>64</sup> Questo aspetto è sottolineato, ad es., in SATTA, *Commentario*, cit., 126; ANDRIOLI, *Commento*, III, cit., 67-68; ZANZUCCHI, *Diritto processuale civile*, III, cit., 24-25; più di recente G. MONTELEONE, *Diritto processuale civile*, II, Milano, 2018, 111 ss., ritiene il processo esecutivo «non intrinsecamente contraddittorio» e l'art. 485 c.p.c. varrebbe ad esprimere un semplice principio di opportunità «in vista del migliore e più ponderato esercizio del potere giudiziale». V. le considerazioni di TARZIA, *Il contraddittorio*, cit. 221.

<sup>65</sup> V. ARIETA – DE SANTIS, *Esecuzione forzata*, cit., 410 ss. L'affermazione che il processo esecutivo ha carattere unilaterale e che la partecipazione delle parti avviene non perché esso abbia struttura contraddittoria, ma soltanto «per il miglior esercizio della potestà ordinatoria» è costantemente ribadita: ex multis, Cass., 13 gennaio 1976, 94; Cass., 13 febbraio 1988, n. 1550; Cass., 24 luglio 1993,

appare superata l'idea che la partecipazione del debitore al processo esecutivo avvenga al solo scopo di consentire il migliore esercizio della potestà dell'ufficio, riconoscendosi piuttosto il diritto dello stesso ad interloquire, attraverso audizioni ed istanze, sullo svolgimento del processo esecutivo.

Proprio queste attività del debitore sono tenute in considerazione allorché si tratta di regolare le spese del processo estinto<sup>66</sup> e, d'altra parte, come si è visto ampiamente affrontando lo studio del provvedimento di chiusura anticipata, la giurisprudenza valorizza l'istanza *ex art. 486 c.p.c.*, quale strumento che consente di portare all'attenzione del g.e. questioni di vario genere sollecitandone il rilievo<sup>67</sup>. Se è naturalmente escluso che il debitore possa proporre domande all'interno dell'esecuzione forzata, l'ampia disamina giurisprudenziale compiuta nei capitoli precedenti mostra che spesso il giudice dell'esecuzione statuisce su

---

n. 8293, in *Giur. it.*, 1994, I, 1042, con note di BESSO e GILI; Cass., 28 giugno 2002, n. 9488; Cass., 26 gennaio 2005, n. 1618; Cass., 17 luglio 2009, n. 16731. Si ribadisce dunque l'assoggettamento del debitore all'azione esercitata dal creditore e che il primo ha solamente diritto di essere sentito in ordine alle «modalità dell'esecuzione», v. Cass., 28 giugno 2005, n. 13914, in *Giust. civ.*, 2006, I, 2109, con nota di METAFORA, *La successione a titolo particolare nel processo esecutivo e il principio del contraddittorio*. Sebbene, come è evidente dalle sentenze citate, anche dopo la riforma dell'art. 111 Cost. il principio è stato riaffermato, si deve notare che a questo filone se ne è affiancato un altro, che fa capo a Cass., 19 agosto 2003, n. 12122. Nella motivazione di tale pronuncia si premette che è improprio discutere di un "diritto al contraddittorio", «laddove più correttamente bisogna discutere di un diritto del cittadino al "giusto processo", che si svolga in contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità e davanti ad un giudice terzo, intendendosi queste tre condizioni come imprescindibili presupposti affinché sia assicurata giustizia alla parte attraverso il processo». Rispetto al processo esecutivo, ciò comporta che «se per un verso vanno rivisti quegli orientamenti giurisprudenziali che non danno giusto rilievo all'esigenza del contraddittorio nei procedimenti o nelle fasi processuali dove sia rilevante la difesa ed il contraddittorio stesso, in quanto lì sono in gioco i diritti e le situazioni comunque protette delle parti, così, per altro verso, quel principio stesso non può essere esasperato in maniera tale da farne un escatologico ed invalicabile baluardo in qualunque ipotesi si stia svolgendo un'attività giurisdizionale, benché non si controverta di alcunché e non vi sia da difendere alcun diritto. Peraltro, sono gli stessi ricorrenti che, richiamandosi ad accreditata dottrina in argomento, ricordano che il processo esecutivo è un groviglio di cognizione ed esecuzione, sicché è agevole rispondere che in quel groviglio bisogna distinguere i vari momenti: quelli in cui il contraddittorio è indispensabile e quelli in cui esso non trova ragione in un concreto interesse della parte, nel suo indefettibile diritto di difesa e nella sua esigenza di un giusto processo»; v. nello stesso senso Cass., 20 novembre 2009, n. 24532; Cass., 3 febbraio 2012, n. 1609. La giurisprudenza ha affrontato il problema essenzialmente nella prospettiva dell'atto emanato dal giudice dell'esecuzione senza la previa audizione delle parti, e per tale ragione opposto ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Sul punto è insegnamento consolidato che la mera deduzione della lesione del contraddittorio non è sufficiente a rendere ammissibile l'opposizione agli atti, se l'opponente non indica sotto quale profilo tale violazione abbia pregiudicato il suo diritto di difesa: v. ad es., tanto la risalente Cass., 13 gennaio 1976, n. 94, tanto la più recente Cass., 3 febbraio 2012, n. 1609, ove si chiede che la doglianza relativa alla violazione del principio del contraddittorio debba essere veicolata nell'opposizione formale unitamente alla deduzione delle ragioni per cui essa abbia causato l'ingiustizia del provvedimento opposto. A ben vedere, si tratta di un'applicazione del generale principio del pregiudizio effettivo, su cui si rinvia, per tutti, a DONZELLI, *Pregiudizio effettivo e nullità degli atti processuali*, Napoli, 2020.

<sup>66</sup> *Retro*, Cap. II, § 9.

<sup>67</sup> *Retro*, Cap. I.



eccezioni del debitore. La casistica illustrata *retro* (soprattutto nel Cap. I) consente, in questa sede, di limitarsi a constatare che sempre più spesso il g.e. esamini questioni da «opposizione»<sup>68</sup>: basti ora ricordare la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo (che è questione «da opposizione all'esecuzione»)<sup>69</sup>; la carenza di titolarità, in capo all'esecutato, del bene staggito (che è questione «da opposizione di terzo»)<sup>70</sup>. Lo stesso è a dirsi per l'eccezione di rito, quando essa attiene ad una nullità insanabile di carattere formale o alla carenza di un presupposto processuale generale: per tutte, valga qui ricordare la carenza di giurisdizione (che è questione «da opposizione agli atti»), che il giudice dell'esecuzione è, da giurisprudenza e dottrina, abilitato a “decidere” con ordinanza<sup>71</sup>. Si aggiunga anche – lo si è sottolineato più volte nei capitoli precedenti – che molto opportunamente la recente giurisprudenza di legittimità, quando ha tracciato la disciplina della chiusura anticipata, ha sempre rimarcato la necessità che il giudice senta le parti prima di adottare il provvedimento<sup>72</sup>: è evidente che la gravità delle conseguenze (il diniego della tutela giurisdizionale esecutiva) impone l'audizione degli interessati (il creditore deve essere messo in condizione di prendere posizione sulla rilevata esistenza di una fattispecie di chiusura), così come talune norme che disciplinano gli effetti dell'estinzione (v. l'art. 172 disp. att. c.p.c.) richiedono l'instaurazione del contraddittorio prima che si disponga la cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare<sup>73</sup>.

Sul «contenuto» del contraddittorio (anche nella significativa declinazione del diritto alla prova) si tornerà *infra*, esaminando le disposizioni, di introduzione ormai relativamente recente, che richiedono al g.e di risolvere controversie e contestazioni «sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti» o «compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo». Negli artt. 512 e 549 c.p.c. riformati, infatti, il problema del contraddittorio endoesecutivo si atteggia in termini del tutto inediti.

---

<sup>68</sup> Sia sufficiente richiamare l'insegnamento sattiano secondo cui la formazione del titolo esecutivo consuma o rende irrilevante l'eccezione: v. SATTÀ, *Commentario*, cit., 89. L'eccezione non avrebbe quindi cittadinanza nell'esecuzione, dovendo assumere necessariamente la veste di azione (le opposizioni). Ampiamente in tema v. VACCARELLA, *Titolo esecutivo*, cit., 65 ss.

<sup>69</sup> *Retro*, Cap. I, § 11.

<sup>70</sup> *Retro*, Cap. I, § 4.

<sup>71</sup> *Retro*, Cap. I, § 6-9.

<sup>72</sup> *Retro*, Cap. II, § 7 e 9.

<sup>73</sup> *Retro*, Cap. II, § 9.

### 3. Spazi cognitivi nell'esecuzione in forma specifica: il problema dell'ordinanza che detta le modalità dell'esecuzione *ex art. 612 c.p.c.*

Nell'esecuzione «in senso stretto», la «virtù» del titolo esecutivo si manifesta – secondo la teorica dell'azione esecutiva astratta – quale limite all'esercizio di poteri cognitivi in capo al giudice. Si è constatato nel paragrafo precedente che parte della dottrina ha riconosciuto poteri di tal genere al giudice dell'esecuzione proprio laddove la necessità della cognizione non risultava compresa dalla presenza di un titolo esecutivo, come nel caso della (ormai non più in vigore) disciplina dell'intervento non titolato.

Questa osservazione sembra ricevere conferma se si pone mente alla all'esecuzione per obblighi di fare e non fare. Il procedimento si inizia, a norma dell'art. 612 c.p.c., con ricorso al giudice dell'esecuzione, al quale si richiede di «determinare le modalità dell'esecuzione». Il giudice vi provvede con ordinanza<sup>74</sup>, dopo aver sentito la parte obbligata<sup>75</sup>. Dei tre tipi di processo esecutivo disciplinati dal codice, l'esecuzione per obblighi di fare e non fare è l'unica che incomincia con una fase *apud iudicem* caratterizzata dal contraddittorio: nell'espropriazione forzata infatti il creditore procede direttamente con il pignoramento (con questo atto si inizia l'esecuzione: art. 491 c.p.c.), mentre nell'esecuzione per consegna e rilascio l'intervento del giudice è meramente eventuale, invocato per risolvere le difficoltà che una delle parti avesse da sottoporgli. La ragione di questa peculiarità è chiara: il titolo esecutivo per obblighi di fare e disfare sovente abbisogna di essere “integrato” attraverso la specificazione delle modalità attraverso le quali realizzare il risultato in esso indicato<sup>76</sup>. Questa attività è affidata al giudice dell'esecuzione, che la esercita con

---

<sup>74</sup> L'ordinanza determinativa delle modalità concrete di esecuzione contiene solitamente anche la nomina dell'ufficiale giudiziario ovvero del tecnico che dovrà procedere all'esecuzione.

<sup>75</sup> Sul significato della previsione dell'audizione delle parti, MANDRIOLI, *Esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, VI, Torino, 1991, 549 ss. e spec. 561-562; DENTI, *L'esecuzione forzata in forma specifica*, cit., 94 ss., 224.

<sup>76</sup> L'incompletezza, cui si fa riferimento nel testo, è, se si vuole, fisiologica: ed è infatti nella fisiologia del procedimento che si inserisce il potere del giudice dell'esecuzione di determinare le modalità secondo le quali il precedente conseguirà il risultato indicato dal titolo esecutivo. In sostanza, il titolo esecutivo *non deve* già contenere necessariamente l'indicazione dei mezzi attraverso cui l'avente diritto riceverà soddisfazione. Diverso problema è quello della patologica incompletezza del titolo esecutivo, ovvero dei titoli che, per le modalità di redazione del

ordinanza (forma tipica dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione) impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi. In questo caso, a fronte di un "limite" intrinseco del titolo, si rende necessario l'intervento del giudice dell'esecuzione; è infatti la legge stessa a prevedere una fase integrativa. Integrazione che deve avvenire entro i limiti consentiti dal titolo stesso: sicchè la discrezionalità del giudice dell'esecuzione è tanto minore quanto più è dettagliato il contenuto del titolo esecutivo<sup>77</sup>.

Se però il confine tra (doverosa) specificazione del contenuto dell'obbligo e (illegittima) modifica del titolo è chiaro in linea teorica, nella pratica tende a sfumare. L'attività di integrazione richiede anzitutto che il giudice interpreti il titolo esecutivo, e fin qui non sembra oltrepassare i limiti dell'impostazione tradizionale<sup>78</sup>. In alcuni casi, però, il giudice, dettando le modalità dell'esecuzione, finisce per integrare la portata del titolo. Non va neppure dimenticato che l'art. 474 c.p.c. richiede per procedere ad esecuzione forzata un diritto «certo»: allora, in mancanza, il giudice dell'esecuzione piuttosto che integrare il titolo lacunoso, dovrebbe rifiutare *tout court* il provvedimento esecutivo, che gli è stato richiesto, in fin dei conti, in difetto del diritto a procedere ad esecuzione forzata<sup>79</sup>. Tra questi due estremi – integrazione consentita e rigetto

---

provvedimento, si presentano come non idonei a sostenere l'esecuzione forzata. Su questo diverso tema, qualche accenno *infra*, in questo Cap., § 4.

<sup>77</sup> CAPPONI, *Manuale*, cit., 419.

<sup>78</sup> Vanno quindi considerati criticamente gli orientamenti di cui subito *infra* nel testo e in nota, secondo cui l'interpretazione del titolo esecutivo, da parte del giudice dell'esecuzione per obblighi di fare e non fare, dà luogo ad un provvedimento avente contenuto di sentenza (e quindi sostanzialmente eccedente i limiti dell'attività ordinatoria spettante al g.e. in quanto tale). L'interpretazione del titolo esecutivo dovrebbe infatti ritenersi logico antecedente dell'attività di determinazione delle modalità dello stesso, seppure è innegabile che gli esiti di tale attività possano incidere sulla portata del diritto a procedere ad esecuzione forzata: per indicazioni v. GRASSO, *Titolo esecutivo*, in *Enc. Dir.*, XLIV, Milano, 1992, 692 ss. e in particolare 700; v. anche ARIETA – DE SANTIS, *L'esecuzione forzata*, cit., 133 ss. Gli esiti cui perviene il giudice sono censurabili con le opposizioni esecutive: in proposito si deve richiamare la recente pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite, Cass., Sez. Un. 21 febbraio 2022, n. 5633, in *Riv. Esec. Forz.*, 2022, 1039, con nota di TIZI, *Le Sezioni Unite ammettono il sindacato di legittimità in ordine al titolo esecutivo costituito dalla sentenza passata in giudicato*, che ha ammesso il sindacato della Suprema Corte sull'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale compiuta nell'ambito delle opposizioni esecutive; interpretazione da condursi sulla base dei criteri propri dell'interpretazione delle sentenze. L'annotatrice osserva che il recente orientamento di legittimità rischia di incrinare alcuni principi fondamentali dell'esecuzione forzata e comporta che nei giudizi di opposizione si possa ridiscutere del contenuto del titolo esecutivo inteso come «legge del caso concreto»; v., a proposito della medesima sentenza, anche le osservazioni critiche di CAPPONI, *Le sezioni unite nel labirinto del titolo esecutivo*, in *Nel labirinto del diritto*, 2022, 2, 4 ss. Le conclusioni cui approda la Suprema Corte in questa sentenza citata da ultimo devono essere poste in relazione con i noti arresti sull'eterointegrazione del titolo esecutivo, su cui v. *infra*, in questo Cap., § seguente.

<sup>79</sup> Il problema si coglie limpidamente dalla massima ufficiale di Cass., 16 aprile 1970, n. 1077 (in *www.italggiure.it*) «le modalità dell'esecuzione, su cui il pretore si pronunzia a sensi dell'art 612,

della domanda di tutela – si collocano numerose altre situazioni tra le quali non è agevole districarsi: si pensi alla circostanza in cui le parti non concordino sulla portata del titolo e il giudice sia chiamato, in sede di interpretazione, a dirimere una controversia che di fatto attiene al contenuto dell'obbligo.

La giurisprudenza è consapevole che nell'esercizio del potere previsto dall'art. 612 c.p.c. sovente il giudice dell'esecuzione non si limita a dettare provvedimenti dal contenuto ordinatorio, ma risolve vere e proprie controversie insorte tra le parti<sup>80</sup>. Si è perciò posta il problema delle modalità di contestazione

---

primo comma, c.p.c., devono concernere esclusivamente la concreta attuazione di precise disposizioni del titolo esecutivo, nel loro contenuto definite ed eseguibili. Ma, se sussiste ancora la necessità di più approfonditi esami per l'esecuzione di accorgimenti tecnici, al punto da rendere necessario l'apprestamento di un ulteriore progetto definitivo e, ancor più, se vi sono punti non ancora decisi, il pretore, giudice dell'esecuzione, non può sostituirsi al giudice di cognizione per integrare la sentenza. E' il giudice di cognizione che deve preconstituire un titolo esecutivo idoneo a ricevere precisa attuazione, salve, naturalmente, le singole modalità, che sono esclusivamente quelle suscettibili di essere determinate in sede di realizzazione dell'esecuzione, senza peraltro poter integrare un titolo esecutivo incompleto, diversamente versandosi nell'ipotesi di un'esecuzione impossibile, fonte di ulteriori contestazioni fra le parti».

<sup>80</sup> In dottrina, v. le considerazioni, in proposito della natura del provvedimento, del DENTI, *L'esecuzione forzata in forma specifica*, cit., 94 ss., 222 ss., secondo cui la disciplina dell'ordinanza ex art. 612 c.p.c. è quella generalmente prevista dalla legge per i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, restando escluso il potere di decidere sulla legittimità dell'esecuzione, tanto sotto l'aspetto sostanziale che processuale. Al giudice dell'esecuzione spetta solo il potere di verificare la propria competenza e l'esistenza del titolo, senza però potersi ergere a giudice dell'opposizione all'esecuzione; e deve escludersi la possibilità di dar seguito, *in subiecta materia*, al principio della prevalenza della sostanza sulla forma. A diverse conclusioni perviene MONTESANO, *Esecuzione specifica*, in *Enc. Dir.*, XV, Milano, 1966, 524 ss., in ragione della differente ricostruzione dommatica dell'esecuzione in forma specifica: non svolgimento in via giurisdizionale di un'operazione volta a surrogare quella non compiuta dal debitore, ma legittimazione dell'aggressione che un determinato bene deve subire affinché il creditore sia pienamente soddisfatto: sicchè, è nel titolo e nel precetto che si rinviene il contenuto del diritto da realizzare, mentre il provvedimento ex art. 612 c.p.c. ha il compito di segnare i limiti entro i quali, nel rispetto del principio del minor sacrificio possibile delle utilità che spettano al debitore sul bene, deve contenersi l'attività di soddisfazione del creditore (v. in particolare pp. 543 ss.). In tema v. anche MANDRIOLI, *Esecuzione forzata*, cit., 561 ss., BORRÈ, *Esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare*, Napoli, 1966, 310 ss. Secondo quest'ultimo A., l'ordinanza di determinazione delle modalità «può incidere riflessamente sul titolo esecutivo [...] colmando costantemente i vuoti eventuali fra astratta programmazione e concreta originalità del *facere* [...], potrà derivarne una implicita funzione di integrazione e di perfezionamento rispetto al contenuto del titolo»: l'udienza costituisce cioè un «modello» di interlocuzione tra parti e giudice dal carattere non isolato (p. 315); peraltro, l'ipotesi che l'ordinanza determinativa possa essere impugnata con i mezzi ordinari d'impugnazione delle sentenze (appello), è rifiutata dall'A. (387 ss.): la legge, nell'art. 612 c.p.c., avrebbe «operato una suggestiva sintesi fra ambiente del processo esecutivo e funzione integrativa della determinazione pretorile, costruendo il risultato di ulteriore "accertamento", che quest'ultima produce, non come oggetto di una autonoma funzione cognitiva, ma come effetto incidentale ed implicito della disciplina della propria attività da parte dell'ufficio esecutivo»; sicchè, la regola di diritto sostanziale si traduce, nel contesto dell'art. 612 c.p.c., in regola d'attività, il cui rispetto è controllabile attraverso le opposizioni (e segnatamente, l'opposizione all'esecuzione, nei termini della ricostruzione del suo oggetto condotta dall'A., «di "valvola di sicurezza", sulla quale si ripercuotono, così da dar luogo ad una congrua garanzia cognitiva, i riflessi materiali della funzione integrativa del titolo, che la legge vuole realizzata come implicito effetto dello svolgimento dei poteri ordinatori del pretore»).

dell'ordinanza che esorbiti dai poteri funzionalmente attribuiti all'organo esecutivo. Secondo l'orientamento consolidato, l'ordinanza *ex art.* 612 c.p.c. assume la consistenza di sentenza ed è quindi impugnabile con i mezzi ordinari (e dunque con l'appello) quando il giudice non si limiti a dare disposizioni ordinatorie, ma, per es., (i) affermi che non si deve procedere ad esecuzione perché l'opera è stata già eseguita secondo le modalità che egli stesso avrebbe adottato<sup>81</sup>; (ii) disponga che siano eseguite opere in contrasto con il tenore della sentenza o comunque modificative della stessa<sup>82</sup>; (iii) risolva una questione tra le parti circa la conformità delle pretese dell'esecutante rispetto al titolo<sup>83</sup>; (iv) più in generale, abbia statuito su una questione di diritto sostanziale<sup>84</sup>. Il giudice dell'appello, in questi casi, dovrà provvedere sulla controversia attorno all'interpretazione del titolo esecutivo e comunque soltanto attorno al capo «decisorio» dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione, non potendo invece egli stesso dettare le modalità di attuazione dell'obbligo, che restano riservate alla potestà del giudice dell'esecuzione<sup>85</sup>.

Le conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza ora menzionata trovano sostegno – come esplicitato da alcune sentenze ascrivibili al filone – nella tesi per cui in siffatte circostanze il giudice si starebbe in realtà pronunciando (con ordinanza anziché con sentenza) su un'opposizione all'esecuzione<sup>86</sup>. Si comprende quindi, che in tempi più recenti, dopo la riforma della fase introduttiva delle opposizioni esecutive, la soluzione in parola sia apparsa difficilmente sostenibile, essendo venuta meno quella “fluidità” nel passaggio tra esecuzione ed opposizioni che caratterizzava il rito precedente<sup>87</sup>. Sicchè, si è più

---

<sup>81</sup> Cass., 5 maggio 1961, n. 1024; Cass., 3 maggio 1967, n. 849; Cass., 4 giugno 1974, n. 1627, consultabili in *www.italgiure.it*.

<sup>82</sup> Cass., 21 maggio 1964, n. 1249; Cass., 4 giugno 1974, n. 1627, consultabili in *www.italgiure.it*.

<sup>83</sup> Cass., 17 maggio 1965, n. 930; Cass., 20 giugno 1972, n. 1967; Cass., 18 marzo 2003, n. 3990, in *Foro it.*, 2003, I, 2034, con nota di E. FABIANI.

<sup>84</sup> Cass., 17 gennaio 1968, n. 124; Cass., 1° marzo 1968, n. 674; Cass., 6 ottobre 1973, n. 2509; Cass., 7 giugno 1974, n. 1715 consultabili in *www.italgiure.it*.

<sup>85</sup> Cass., 24 febbraio 1987, n. 1926, in *www.foroplus.it*.

<sup>86</sup> V. Cass., 20 settembre 1990, n. 9584; Cass., 12 agosto 1991, n. 8776; Cass., 10 aprile 1992, n. 4407, in *Foro it.*, 1994, I, 2864 con nota di E. FABIANI, secondo cui l'ordinanza ha carattere decisorio di un'opposizione all'esecuzione proposta dall'esecutato o anche rilevata d'ufficio dal pretore; Cass., 1° febbraio 2000, n. 1071, in *Foro it.*, 2001, I, 1028, con nota di E. FABIANI; Cass., 18 marzo 2003, n. 3992, in *Foro it.*, 2003, I, 2033, con nota di E. FABIANI; Cass., 9 marzo 2012, n. 3722; Cass., 23 giugno 2014, n. 14208;

<sup>87</sup> Si scorge un ulteriore orientamento (il terzo, oltre ai due censiti nel testo), formatosi dopo la modifica dell'art. 616 c.p.c. e l'introduzione della c.d. struttura bifasica delle opposizioni esecutive. L'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione abbia risolto una controversia tra le parti non può assumere valore di sentenza sull'opposizione all'esecuzione, ma dà luogo ad una

recentemente ritenuto – ma l'orientamento precedente continua a riscuotere adesione<sup>88</sup> – che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione non è mai appellabile, potendo essere reclamata ove, in presenza di opposizione, essa si limiti a sospendere la procedura, ovvero debba essere opposta ai sensi dell'art. 617 c.p.c. quando chiuda anticipatamente la procedura esecutiva<sup>89</sup>.

Come si vede, il problema è piuttosto complesso. L'orientamento tradizionale costituisce un'applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma: se il provvedimento ha contenuto decisorio, è opportuno consentirne l'impugnazione ordinaria malgrado la veste formale di ordinanza. Coglie nel segno, però, l'obiezione secondo cui tale criterio è applicabile soltanto se il giudice che emette il provvedimento in questione abbia in astratto anche il potere di emanare provvedimenti aventi natura decisoria: così certamente non è per il giudice dell'esecuzione<sup>90</sup>. Neppure è possibile ritenere che il giudice dell'esecuzione decida su un'opposizione mai proposta o addirittura «rilevata d'ufficio», perché ciò vale ad introdurre un potere – quello, appunto, di proporre opposizioni *ex officio* – che pare collidere ancor di più con i principi dell'esecuzione forzata<sup>91</sup>.

Per orientarsi in questo complesso quadro, si potrebbe muovere dal fatto che certamente al giudice dell'esecuzione spetta il compito di interpretare il titolo

---

decisione della sola fase sommaria dell'opposizione, cui consegue che la parte può introdurre la fase di merito: v. Cass., 3 maggio 2016. Su questo orientamento esprime perplessità CAPPONI, *Ordinanze decisorie "abnormi" del g.e.*, cit., pur apprezzando il tentativo di superare la previsione dell'appello immediato avverso l'ordinanza del g.e., in quanto appesantisce il regime dell'atto esecutivo abnorme e rischia di dare per proposte opposizioni di merito che invece l'interessato non ha proposto, né avrebbe voluto proporre; osserva inoltre che la prima fase dell'opposizione all'esecuzione è preposta all'adozione dell'ordinanza di sospensione e non già di una anticipata decisione dell'opposizione, da confermarsi nella fase di merito. La soluzione accolta dalla sentenza citata da ultimo è invece condivisa da METAFORA, *Il regime dell'impugnazione dell'ordinanza determinativa delle modalità esecutive resa ai sensi dell'art. 612 c.p.c.*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2019, 24 ss. e spec. 39, nei casi in cui il giudice abbia negato la tutela esecutiva per essersi l'obbligato spontaneamente adeguato al titolo, sul presupposto che tale doglianza sia stata veicolata, dall'esecutato stesso, al giudice dell'esecuzione con un'opposizione all'esecuzione informalmente proposta.

<sup>88</sup> Cass., 12 dicembre 2008, n. 32196.

<sup>89</sup> Cass., 8 maggio 2018, n. 10946; Cass., 28 giugno 2019, n. 17440, che ha affrontato specificamente la questione, con particolare riguardo al problema della configurabilità di un provvedimento di chiusura anticipata dell'esecuzione nell'esecuzione in forma specifica per obblighi di fare e non fare: sul punto, v. *retro*, Cap. I, § 3.

<sup>90</sup> CAPPONI, *Manuale*, cit., 421.

<sup>91</sup> CAPPONI, *Manuale*, cit., 425: «il g.e., se non ha il potere di decidere un'opposizione all'esecuzione, tanto meno avrà il potere di sollevarla d'ufficio, per poi adottare un provvedimento – la sentenza, quale che sia stata in concreto la forma decisoria assunta – che gli è istituzionalmente precluso»; conf. TOTA, *I controlli sulle decisioni "di merito" del giudice dell'esecuzione*, in *Riv. dir. proc.*, 2018, 1506 ss. e spec. 1517.

esecutivo e di integrarlo, quanto alle modalità di attuazione, con un provvedimento che è opponibile *ex art. 617 c.p.c.* tanto da parte dell'avente diritto, quanto dell'obbligato: sotto questo profilo non vi dovrebbero essere dubbi, visto che al giudice è assegnato espressamente il compito di declinare in concreto le attività necessarie ad attuare il risultato indicato dal titolo<sup>92</sup>. È vero pure che il titolo deve "evocare" un diritto certo; e se la certezza manca, allora l'esecuzione forzata non può svolgersi. In questo caso, il provvedimento adottato dal giudice, in cui è dichiarata l'ineseguitabilità forzata del diritto (e cioè, in definitiva, che nel caso di specie il precedente non dispone di un titolo esecutivo) è ascrivibile al *genus* dell'ordinanza di chiusura anticipata. Non vi è differenza tra questa ipotesi e quella in cui il g.e., nell'espropriazione forzata, compiendo i controlli sul titolo che gli competono, rilevi che la sentenza sia una condanna generica: in entrambi i casi il giudice arresta la procedura esecutiva perché essa difetta del suo presupposto indefettibile<sup>93</sup>: sicché il rimedio esperibile dalle parti sarà ancora il medesimo (l'opposizione agli atti) e non l'appello.

Più problematica è l'ipotesi in cui l'ordinanza *ex art. 612 c.p.c.* assuma un contenuto incompatibile con il diritto a procedere ad esecuzione forzata attribuito dal titolo: ad es., laddove rilevi, su sollecitazione dell'obbligato, che quest'ultimo si è già adeguato al *dictum* della sentenza. In questo caso, in cui la (consentita) interpretazione del titolo si mescola con una statuizione di merito (in tesi, fuori dalla portata del giudice dell'esecuzione), si fa più stridente il contrasto con i principi dell'esecuzione forzata, come descritti *retro*, in questo Cap., § 1. Non va dimenticato che in alcuni precedenti, su cui ci si è ampiamente soffermati, si è riconosciuto al giudice dell'esecuzione il potere di dichiarare la chiusura anticipata dell'espropriazione sul rilievo della sopravvenuta estinzione del credito per pagamento<sup>94</sup>. In sostanza, si tratta – in entrambi i casi – del riconoscimento di un potere al giudice dell'esecuzione che esorbita dalle sue funzioni come classicamente intese; consiste nella decisione di un'opposizione di merito attinente al diritto (sostanziale) portato dal titolo e si estrinseca in un provvedimento di chiusura anticipata. Se nell'espropriazione forzata la tendenza (che è stata stigmatizzata dalla dottrina e non pare potersi definire, al momento,

---

<sup>92</sup> Sull'interpretazione testuale ed extratestuale del titolo si dovrà tornare: v. *infra*, in questo Cap., § 4.

<sup>93</sup> V. *retro*, Cap. I, § 11.

<sup>94</sup> V. *retro*, Cap. I, § 12.

un orientamento consolidato) ad ammettere il giudice a compiere tali attività è emersa soltanto recentemente, nel fluido contesto del procedimento *ex artt. 612 ss. c.p.c.* essa si è palesata molto prima ed è stata risolta, come si è appena visto, dapprima consentendo l'impugnazione con l'appello, poi con l'opposizione agli atti.

Ancorchè, quanto alle premesse su cui si fondano, è possibile discutere gli orientamenti appena ricordati, sembra comunque da approvare la conclusione cui pervengono: convogliare tutte le doglianze avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione nell'opposizione agli atti è certamente un elemento di semplificazione; da un lato le parti, infatti, hanno minore probabilità di sentir pronunciare l'inammissibilità del mezzo; dall'altro lato, si è già detto che l'opposizione agli atti è ambiente idoneo – offrendo alle parti le necessarie garanzie – a decidere tali controversie insorte tra avente diritto e obbligato<sup>95</sup>.

La breve parentesi svolta ha consentito di individuare un contesto (il procedimento per obblighi di fare e non fare) in cui l'autorità del titolo esecutivo è più sfumata, perché esso è sovente incompleto e richiede, per essere eseguito, di essere integrato: si avverte dunque la necessità che il g.e. eserciti pregnanti poteri. Le difficoltà sorgono, in concreto, dalla constatazione che l'attività interpretativa del titolo esecutivo – logicamente prodromica alla determinazione delle modalità esecutive – può sfumare nel sindacato sul diritto a procedere ad esecuzione forzata: ciò che, da un lato, significa revocare in dubbio che si possano eseguire soltanto diritti «certi» e, dall'altro, si riflette sul principio di necessaria separazione tra cognizione ed esecuzione. Il fenomeno ora descritto è tipico dell'esecuzione per obblighi di fare e non fare, ma nel paragrafo seguente si vedrà che a questi problemi non è immune neppure l'espropriazione forzata: la giurisprudenza, cioè, estende il potere giudiziale di interpretare il titolo ogni qual volta questo si palesi insufficiente ad orientare l'attività esecutiva.

---

<sup>95</sup> Per considerazioni sul regime dell'atto esecutivo abnorme, v. ORIANI, *L'opposizione agli atti*, cit., 249 ss.; CAPPONI, *Ordinanze decisorie "abnormi"*, cit., *passim*. L'A. concorda sull'opportunità di escludere in ogni caso l'appello, perché esso è estraneo al sistema dei rimedi propri del processo esecutivo e, sul piano pratico, l'impugnazione non è dotata di meccanismi adeguati di raccordo con l'esecuzione in corso (al contrario delle opposizioni, ove tale raccordo è garantito dai poteri di sospensione).



#### 4. L'affievolimento del requisito della «certezza» negli orientamenti favorevoli all'eterointegrazione del titolo esecutivo.

In due sentenze risalenti a poco più di un decennio fa, la Suprema Corte ha stabilito il principio secondo cui «l'accertamento contenuto nel provvedimento giudiziale addotto come titolo esecutivo» possa essere «integrato attraverso l'apporto probatorio proveniente dalla parte istante»; dunque il giudice dell'opposizione all'esecuzione non può dichiarare d'ufficio la mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 474 c.p.c. se non prima invitando le parti a discutere della questione e ad integrare le proprie difese anche sul piano probatorio<sup>96</sup>.

È opportuno ripercorrere brevemente i termini della questione. Il debitore esecutato aveva ottenuto sentenza favorevole in sede di opposizione *ex art. 615 c.p.c.*, perché il Tribunale aveva rilevato d'ufficio che nella pronuncia giudiziale fatta valere come titolo esecutivo il credito non era liquido. Il creditore, ricorrendo per cassazione, rappresentava che negli atti del giudizio in esito al quale era stata pronunciata la sentenza di condanna era possibile rinvenire gli elementi necessari e sufficienti a liquidare la somma e che il calcolo, come effettuato nel precetto, poteva essere verificato dal giudice ricorrendo a tali atti, previa sollecitazione del contraddittorio tra debitore e creditore. Le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso, abbandonando la soluzione che «postula una identificazione del titolo esecutivo col documento in cui è consacrato l'obbligo da eseguire»; con l'attività successiva, è possibile «precisare l'oggetto» dell'accertamento, posto che la «precisione» non è un requisito formale del provvedimento, ma può essere, per così dire, “ricostruita”, tramite la combinazione tra il precetto (che contiene la specificazione della prestazione cui aspira parte creditrice) e le opposizioni proponibili prima dell'inizio dell'esecuzione, ovvero, a processo esecutivo iniziato, «attraverso la

---

<sup>96</sup> Cass., Sez. Un., 2 luglio 2012, nn. 11066 e 11067. Quest'ultima si può leggere in *Riv. Esec. Forz.*, 2013, 73, con note di SASSANI – ZUCCONI GALLI FONSECA – E. FABIANI – DELLE DONNE – PILLONI – BELLÈ; nella stessa *Rivista*, 2014, 256 ss., v. il commento di DELLA PIETRA, *L'“outsourcing” del titolo esecutivo (e dei provvedimenti giudiziali in genere): si parva licet componere magnis*; in *Corr. giur.*, 2012, 1166, con nota di CAPPONI, *Autonomia, astrattezza, certezza del titolo esecutivo*, cit. Sulla *Riv. Esec. Forz.*, 2012, 141 ss., possono leggersi altresì le due ordinanze di rimessione, Cass., 14 dicembre 2011, nn. 26943 e 26944, unitamente alla Relazione dell'Ufficio del massimario, con nota di MAJORANO, *Questioni controverse in tema di poteri di rilevazione officiosa del giudice dell'opposizione all'esecuzione e di interpretazione del titolo esecutivo* ed osservazioni di CAPPONI, *Incerto il diritto nell'incerto titolo*. V. anche le considerazioni moderatamente ottimiste – di qualche anno successive – di TISCINI, *L'eterointegrazione del titolo esecutivo nei suoi primi anni di esperienza applicativa. Un bilancio*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2018, 233 ss.

sollecitazione del potere che pur è riconosciuto al giudice dell'esecuzione in tema di controllo della esistenza del titolo esecutivo». Attraverso questo meccanismo ciò che si dice espressamente nel provvedimento potrà essere integrato con ciò che è stato chiesto nel processo di cognizione ed in quella sede discusso.

Si parla di questa attività come di «eterointegrazione» del titolo esecutivo, per distinguerla dall'«autointegrazione», intesa come l'integrazione del dispositivo del titolo giudiziale con il contenuto della motivazione<sup>97</sup>. La dottrina ha evidenziato che:

-) la pronuncia avrebbe distrutto il concetto di titolo "autosufficiente" e cioè astratto rispetto alla sua causa, in favore della nozione di titolo «come fattispecie a formazione progressiva»<sup>98</sup>; ciò comporta l'apertura di spazi di cognizione, cui dovrebbe correlarsi un'adeguata rilevanza in sede esecutiva del principio del contraddittorio, che la stessa giurisprudenza di legittimità però non riconosce<sup>99</sup>; in sostanza appare messo in discussione il binomio esecuzione astratta – separatezza della cognizione<sup>100</sup>;

-) si abbassa la soglia di eseguibilità forzata dei diritti e cioè della soggezione del debitore: essa non è più garantita dalla certezza del diritto ma

---

<sup>97</sup> GRASSO, *Titolo esecutivo*, cit., 700; SASSANI, in commento a Cass., 2 luglio 2012, n. 11067, cit., 81.

<sup>98</sup> SASSANI, *op. loc. ult. cit.*; E. FABIANI, in commento a Cass., 2 luglio 2012, n. 11067, cit., 98.

<sup>99</sup> E. FABIANI, *op. loc. cit.*; si osserva che il tipo di giudizio che la pronuncia affida al giudice dell'esecuzione trascende il tradizionalmente riconosciuto potere di effettuare il controllo dell'esistenza del titolo esecutivo, posto che il giudice non potrebbe limitarsi a compiere il solo esame del documento: DELLE DONNE, in commento a Cass., 2 luglio 2012, n. 11067, cit., 110.

<sup>100</sup> DELLE DONNE, *op. ult. cit.*, 113. CAPPONI, *Autonomia, astrattezza, certezza*, cit., 1177, il quale ritiene che l'orientamento in parola rischia di sottrarre al titolo esecutivo la funzione che gli è propria: «la circostanza che il diritto *certo liquido ed esigibile* debba risultare da un titolo avente le caratteristiche di *autonomia e astrattezza* sta appunto a dimostrare che nell'esecuzione non si dovrà obbligatoriamente discutere per individuare l'oggetto della pretesa esecutiva, le parti non dovranno essere chiamate ad un contraddittorio, preventivo o successivo, per accordarsi sul contenuto condannatorio del titolo, non potranno essere introdotti elementi, nell'esecuzione così come nelle opposizioni, volti a superare o surrogare quanto è e dev'essere nel titolo esecutivo», riconoscendo al fondo dell'impostazione delle Sezioni Unite, «l'idea [...] che il processo di esecuzione possa diventare una sorta di prosecuzione dialettica di quello di cognizione» (corsivi dell'A.).

dall'accertabilità<sup>101</sup>; ciò onde evitare al creditore la necessità di ricorrere nuovamente al processo di cognizione, anche soltanto nella forma monitoria<sup>102</sup>;

-) la soluzione approvata dalla Corte implicitamente muove dalla premessa che il risultato del processo di cognizione, appunto il titolo esecutivo, possa apparire inidoneo a preparare l'esecuzione e appresta un meccanismo di salvataggio per titoli giudiziali "nati male" e cioè senza la necessaria precisione quanto all'individuazione del diritto accertato<sup>103</sup>;

-) la sentenza finisce per introdurre una rottura nel fronte unitario dei titoli esecutivi, differenziando tra quelli giudiziali e quelli stragiudiziali; i primi passibili di essere integrati col ricorso agli atti del processo in cui si sono formati, i secondi no<sup>104</sup>.

A riuscire ridimensionato dalle pronunce in parola è, con ogni evidenza, il requisito della certezza del diritto da eseguire; requisito per vero oggetto di interpretazioni discordanti<sup>105</sup> ma sul quale si radica l'astrattezza del titolo

---

<sup>101</sup> SASSANI, *op. loc. ult. cit.* Si osserva cioè che consentire l'esecuzione anche per diritti meno certi – e considerato che certamente l'ufficiale giudiziario non dovrebbe poter rifiutare di compiere il pignoramento nei casi in cui neppure il giudice dell'esecuzione potrebbe chiudere l'esecuzione senza prima aver sollecitato le parti al contraddittorio per definire la pretesa – significa ampliare l'ambito di esposizione del debitore all'aggressione esecutiva. L'argomento è condivisibile, perché si fonda su una lettura del titolo esecutivo, e in particolare del requisito della certezza del diritto in esso portato, quale momento di garanzia del debitore, il quale infatti dovrebbe poter sapere, con ragionevole sicurezza, se rischia di subire un pignoramento. A ciò si aggiunga che il debitore potrebbe non riuscire a prevenire il pignoramento, poiché, visto il breve termine dilatorio accordato dall'art. 482 c.p.c., non è facile ottenere in tempi utili l'inibitoria dell'esecuzione minacciata con il precetto, attraverso il meccanismo disegnato dall'art. 615, comma 1, c.p.c. (come modificato nel 2005). Cfr., sul punto, oltre al commento di SASSANI, anche i commenti di E. FABIANI e DELLE DONNE; spunti sul problema – quando la legislazione non prevedeva, peraltro, alcun potere inibitorio in capo al giudice dell'opposizione a precetto – anche in VACCARELLA, *Titolo esecutivo*, cit., 97 ss. e in part. 118 e in BOVE, *L'esecuzione forzata ingiusta*, cit., 46 ss., ove è espressa l'idea che il titolo esecutivo, «debba essere visto non tanto come fondamento dell'azione esecutiva, quanto come fondamento del potere esecutivo, ossia garanzia del limite del potere di aggressione dello Stato. In altri termini la presenza del titolo garantisce il cittadino dall'arbitrio del potere statale, il che non altro significa che esprimere nella disciplina dell'esecuzione forzata l'idea dello Stato di diritto».

<sup>102</sup> PILLONI, *op. ult. cit.*, 120, ove anche l'osservazione che tale obiettivo rischia di essere fallito, considerando che tutto ciò che non è "certo" prima, potrà essere contestato poi con l'incidente oppositivo. BELLÈ, in commento a Cass., 2 luglio 2012, n. 11067, cit., 129, individua quali principi ispiratori della pronuncia quello della ragionevole durata del processo e quello di lealtà, che esclude la legittimità di comportamenti dilatori.

<sup>103</sup> CAPPONI, *Autonomia, astrattezza, certezza*, cit., 1175 ss.; ZUCCONI GALLI FONSECA, in commento a Cass., 2 luglio 2012, n. 11067, cit., 84. PILLONI, in commento a Cass., 2 luglio 2012, n. 11067, cit., 116, collega la sentenza in parola con la prassi di redigere sentenza *per relationem*, in cui la motivazione è (parzialmente) sostituita da richiami ad elementi esterni, come le consulenze tecniche, i documenti prodotti in giudizio, etc. e la correlativa esigenza (*in primis* per il creditore) di specificare il contenuto del provvedimento.

<sup>104</sup> E. FABIANI, *op. ult. cit.*, 104.

<sup>105</sup> V. *retro*, in questo Cap., § 1, cui *adde* le riflessioni di VACCARELLA, *Titolo esecutivo, precetto*, cit., 97 ss., che alla luce della varietà delle figure di titolo esecutivo – codicistiche ed extracodicistiche,

esecutivo e, di riflesso, dell'azione esecutiva stessa<sup>106</sup>. I commentatori hanno ritenuto la pronuncia in parola sostanzialmente estranea alla logica dell'esecuzione forzata e soprattutto a quella dell'espropriazione, poste le peculiarità dell'esecuzione per obblighi di fare e disfare di cui si è detto sopra<sup>107</sup>.

Ciò che interessa qui sottolineare è che la sentenza – della quale, per vero, la giurisprudenza successiva ha mostrato di voler precisare il contenuto<sup>108</sup> –

---

giudiziali e stragiudiziali – conclude per una nozione necessariamente relativa del requisito della «certezza».

<sup>106</sup> «In tanto il titolo potrà essere astratto, in quanto sia concreto il diritto in esso rappresentato: certezza, ripetiamo, significa che per individuare il contenuto condannatorio del titolo non occorrerà ripercorrere a ritroso il cammino compiuto dal giudice, addirittura indagandone “il pensiero”, perché simile percorso di conoscenza non ha alcuna rilevanza nell'esecuzione»: così CAPPONI, *Autonomia, astrattezza, certezza*, cit., 1175.

<sup>107</sup> V. *retro*, in questo Cap., § 3. Di poco successiva a Cass., Sez. Un., 2 luglio 2012, nn. 11066 e 11067 è Cass., 17 gennaio 2013, n. 1027, in *Riv. Esec. Forz.*, 2013, 137 ss., con nota favorevole di VACCARELLA, *Eterointegrazione del titolo esecutivo e ragionevole durata del processo*, la quale ha chiarito che l'orientamento delle Sezioni Unite va inteso nel senso che «una consimile integrazione è consentita pur sempre a condizione che delle relative questioni si sia trattato nel corso del processo e che esse possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata piuttosto la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo; è cioè pur sempre necessario, da un lato, che l'integrazione abbia ad oggetto il risultato di un'attività di giudizio su questioni comunque esaminate e risolte e di cui sia solo mancata un'adeguata estrinsecazione al momento della formazione del documento complesso che costituisce il titolo, ma soprattutto, dall'altro lato, che quest'ultimo non sia intrinsecamente contraddittorio, ovvero che la possibilità di un suo completamento con altri atti del processo – o, in via ancora più eccezionale, con atti ad esso estrinseci, purché idoneamente richiamati o presupposti nei primi – sia sufficientemente univoca e possibile senza autentiche attività cognitive suppletive od integrative, da espletarsi *ex novo*». Nella nota, l'A. citato osserva che la sentenza merita adesione, tenendo conto trattarsi di un'esecuzione per obblighi di fare e non fare, nella quale è dalla legge previsto il potere di dettare le modalità dell'esecuzione, sentita la parte obbligata. La sentenza in parola, inoltre, è apprezzata in quanto «richiama fermamente i giudici di merito al loro dovere di emettere decisioni degne di questo nome, e individua nell'osservanza di tale dovere la via maestra perché non vi sia spreco di quella “risorsa limitata” che è l'attività processuale»; in nota alla medesima sentenza v. anche DE PROPRIIS, *Prospettive su condanna, titolo esecutivo e sua possibile eterointegrazione*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2014, 343 ss. Sulla giurisprudenza degli anni immediatamente successivi alle più volte citate pronunce delle Sezioni Unite, v. TISCINI, *L'eterointegrazione*, cit., *passim*.

<sup>108</sup> Oltre alla sentenza citata in nota precedente, v. Cass., 16 aprile 2013, n. 9161, in *Giur. it.*, 2014, 594, con nota di CONTE, *Sull'identificazione e sull'inesistenza del titolo esecutivo ai fini dell'esecuzione forzata*, ha ritenuto legittima l'eterointegrazione del titolo attraverso il ricorso al provvedimento di primo grado, chiaramente richiamato nella sentenza esecutiva, che si era limitata a confermare le statuizioni di merito della sentenza di primo grado. V. anche Cass., 31 ottobre 2014, n. 23159; Cass., 21 dicembre 2016, n. 26567, che ha cassato la sentenza d'appello di rigetto di un'opposizione a decreto ingiuntivo, fondata sul presupposto che il dispositivo di una sentenza di condanna, utilizzato quale prova del credito, non era idoneo a fondare l'esecuzione diretta; secondo tale pronuncia l'orientamento inaugurato da Cass., Sez. Un., 2 luglio 2012, n. 11066, indica che è possibile pervenire alla quantificazione del dovuto anche in base all'interpretazione extratestuale, sicché la negazione della qualità di titolo esecutivo non può avvenire se non dopo aver esperito tale tentativo (malgrado, nel caso di specie, la sentenza in questione indicava espressamente che la condanna in essa contenuta era soltanto generica); v. anche Cass., 25 febbraio 2020, n. 5049; Cass., 5 giugno 2020, n. 10806. Non può essere affrontata in questa sede, ma è di particolare interesse, la questione dell'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale che condanni il debitore a pagare gli «interessi di legge», dopo l'inserimento del quarto comma nell'art. 1284 c.c.: v. in tema Cass., 27 settembre 2017, n. 22457.

rappresenta soltanto un punto di emersione – un “episodio”, se si vuole – di un fenomeno complesso e sistemico, e cioè quello del cedimento del fortino del titolo esecutivo<sup>109</sup>. Fenomeno che trova un bilanciamento, come si è già registrato nelle pagine precedenti, con il riconoscimento di poteri più ampi in capo al giudice dell’esecuzione: nel caso di specie, quello di vincere l’astrattezza dell’azione esecutiva per accedere al rapporto di diritto sostanziale tra le parti. Non è agevole stabilire l’eziologia del mutamento: secondo alcuni si tratta di un tentativo di garantire efficienza alla tutela giurisdizionale, nella misura in cui l’eterointegrazione del titolo consente al creditore di evitare di ricorrere nuovamente al processo di cognizione<sup>110</sup>; secondo altri è la risposta all’abbassamento dello standard di completezza della motivazione dei titoli giudiziali (fisiologico, perché previsto dalla legge)<sup>111</sup>. Peraltro, non molti anni prima delle citate sentenze delle Sezioni Unite, il legislatore aveva modificato l’art. 474 c.p.c., ampliando il novero dei titoli esecutivi stragiudiziali e segnatamente includendovi – ancorché per la sola l’espropriazione – le scritture private autenticate<sup>112</sup>. In tale occasione, la dottrina aveva denunciato l’abbassamento della «soglia (complessiva) dell’accertamento sotteso alle varie figure di titolo»<sup>113</sup>; ed è vero che la scrittura privata potrebbe non offrire le medesime garanzie di un titolo giudiziale, quanto alla certezza (comunque

---

<sup>109</sup> In tema, per tutti, CAPPONI, *Dall’esecuzione civile all’ottemperanza*, cit., 370 ss.; VERDE, *Attualità del principio “nulla executio sine titulo”*, in *Riv. dir. proc.*, 1999, 963 ss. Sebbene non sia possibile qui trattare *ex professo* del tema, si deve osservare che la giurisprudenza di legittimità dell’ultimo decennio ha inciso significativamente – oltre che sui principi di certezza e astrattezza – anche su quello sintetizzato nel brocardo *nulla executio sine titulo*, in particolare quanto al principio che il titolo esecutivo deve sorreggere l’intero processo d’esecuzione. Principio che non è stato certo ribaltato, ma ha subito una significativa relativizzazione quando si è affermato che non è necessario che il titolo esecutivo del creditore pignorante debba “resistere” durante tutta la procedura, potendo essa essere sorretta anche dal titolo esecutivo di uno degli intervenuti: il riferimento è a Cass., Sez. Un., 7 gennaio 2014, n. 61, su cui v. *retro*, Cap. I, § 10.

<sup>110</sup> In questo senso BELLÈ, *op. ult. cit.*, 128-129. L’orientamento in parola consentirebbe di «ricostruire in modo completo l’effettiva portata del comando» attraverso «una lettura profonda del reale contenuto della statuizione giudiziale».

<sup>111</sup> Certamente non è possibile immaginare che l’eterointegrazione del titolo esecutivo – ovvero il riconoscimento di poteri cognitivi al giudice dell’esecuzione – sia la soluzione da prediligere a fronte di un eventuale *patologico* abbassamento della qualità dei provvedimenti giurisdizionali: in tal senso v. VACCARELLA, *op. ult. cit.*, 143. In tema v. anche le riflessioni di TISCINI, *L’eterointegrazione del titolo esecutivo*, cit., 238 ss.

<sup>112</sup> Con il d.l. 14 marzo 2005, n. 35.

<sup>113</sup> ANDOLINA, *Il titolo esecutivo dopo le recenti riforme del processo civile italiano*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2006, 14 ss.; v. anche PILLONI, *Accertamento e attuazione del credito*, cit., 32 ss. e CAVUOTO, *La cognizione incidentale sui crediti nell’espropriazione forzata*, Napoli, 2017, 172 ss., ove ampie riflessioni sulla tendenza ad incrementare il novero dei titoli esecutivi giudiziali, attraverso il ricorso a riti diversi rispetto a quello ordinario di cognizione.

intesa) del diritto in essa consacrato. Sotto altro profilo si può rilevare che questo intervento sull'art. 474 c.p.c., ancorchè ritenuto coerente con la coeva modifica dell'art. 499 c.p.c.<sup>114</sup>, da un lato agevola l'accesso alla tutela esecutiva, ma d'altra parte comporta la dilatazione delle possibili contestazioni di merito destinate a sfociare in opposizioni *ex art.* 615 c.p.c. o in controversie distributive, che dal 2005, sono assegnate alla competenza del giudice dell'esecuzione.

Al quadro che si sta tracciando, si deve aggiungere che negli ultimi anni sono venuti alla luce numerosi titoli esecutivi strutturalmente deficitari dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c. Il legislatore infatti ha attribuito la qualità di titoli esecutivi a documenti che sono all'evidenza privi di tali caratteristiche: spetta a chi li mette in esercizio di «integrare» il documento completandolo delle informazioni mancanti ed allegando i fatti necessari. In questi casi il fenomeno dell'«eterointegrazione» (inteso come la possibilità-necessità di ricorrere ad elementi extratestuali per integrare un titolo altrimenti insufficiente) non rappresenta il rimedio apprestato dalla giurisprudenza di fronte a titoli incompleti, ma è, in un certo senso, il portato di una consapevole opzione legislativa.

---

<sup>114</sup> Si è detto che il testo dell'art. 499 c.p.c. precedente alle modifiche apportate con il d.l. 14 marzo 2005, n. 35, riconosceva la legittimazione ad intervenire a tutti i creditori. In tale occasione il concorso è stato ristretto ai soli creditori (i) muniti di titolo esecutivo; (ii) sequestratari dei beni pignorati; (iii) muniti di pegno o diritto di prelazione risultanti da pubblici registri; (iv) (a seguito di ulteriore modifica, apportata dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263), titolari di crediti da somme di denaro risultanti dalle scritture contabili dell'art. 2214 c.c. Sulla riforma dell'intervento del creditore sia qui consentito rinviare, per tutti, a LAI, *L'intervento del creditore non titolato nell'espropriazione singolare*, cit., *passim*; PILLONI, *Accertamento e attuazione del credito*, cit., *passim* e in particolare 109 ss.; ROMANO, *Espropriazione forzata e contestazione del credito*, cit., *passim* e in particolare 159 ss. Peraltro, è interessante rilevare che proprio l'istituto che aveva spinto parte della dottrina a rilevare l'insufficienza del sistema codicistico, prospettando la necessità di attribuire al giudice dell'esecuzione poteri almeno in senso lato cognitivi sul credito dell'intervenuto non munito di titolo esecutivo, è stato disciplinato dalle riforme in modo da escludere, almeno tendenzialmente, un momento d'accertamento in sede esecutiva. Oggi il problema dei poteri cognitivi si presenta soprattutto in relazione alle controversie distributive riformate e al nuovo giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, cui sono dedicati i paragrafi seguenti. Peraltro, la dottrina evidenzia che il nuovo art. 499 c.p.c. non esclude *tout court* episodi cognitivi incidentali all'esecuzione in corso affidati al giudice dell'esecuzione: v. CAVUOTO, *La cognizione incidentale sui crediti*, cit., 231 ss., 247 ss., ove si legge che «è quantomeno dubbio che il c.d. "sistema dell'udienza di verifica" sia stato introdotto al fine di tutelare gli intervenienti *sine titulo* disconosciuti, sottraendo le loro pretese a qualsivoglia controllo da parte del giudice dell'esecuzione e "blindando" gli accantonamenti di denaro disposti (o da disporre) in loro favore»; l'A. però sembra fare riferimento alla possibilità di assoggettare i crediti alle controversie *ex art.* 512 c.p.c., salvo ritenere possibile (269 ss.) lo svolgimento di poteri cognitivi nei «sub-procedimenti volti a regolarizzare l'esercizio dell'azione esecutiva» (ad es., riduzione del pignoramento, limitazione dei mezzi di espropriazione, cessazione della vendita).

A) Si consideri, ad esempio, l'art. 614-bis c.p.c. Introdotto nell'ordinamento nel 2009 e riformato una prima volta nel 2015<sup>115</sup>, prevede che con il provvedimento di condanna a prestazioni diverse dal pagamento di una somma di denaro<sup>116</sup> possa essere determinata la somma dovuta dall'obbligato in caso di violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento<sup>117</sup>. La disposizione chiarisce che la misura coercitiva costituisce titolo esecutivo: esplicitazione da considerarsi necessaria, posto che il diritto a percepire la somma matura, per definizione, soltanto *dopo* l'emanazione della

---

<sup>115</sup> La recentissima riforma Cartabia del processo civile, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha riscritto l'art. 614-bis c.p.c., prevedendo, fra l'altro, che il giudice dell'esecuzione potrà comminare la misura coercitiva accessoria a titolo esecutivo stragiudiziale o anche a titolo esecutivo giudiziale, se non ne era stata fatta richiesta nel processo di cognizione. Su questo punto si tornerà *infra*, in questo Cap., § 9.

<sup>116</sup> Il testo originario della disposizione non indicava quali tipi di obblighi potessero essere assistiti da *astreinte*, mentre la rubrica recitava «attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare». Nel 2015 è stata sostituita tanto la rubrica (che ora discorre di «misure di coercizione indiretta») tanto il testo, che specifica l'applicabilità della misura a tutti i provvedimenti di condanna relativi ad obblighi «diversi dal pagamento di somme di denaro». Resta esclusa, in continuità con il precedente disposto, l'applicazione alla materia laburistica: v. in tema LUISSO, *Diritto processuale civile*, III, cit., 252; PROTO PISANI, *Appunti sulla tutela di condanna (trentacinque anni dopo)*, in *Foro it.*, 2010, V, 257 ss.; SASSANI, A.D. 2009: *ennesima riforma al salvataggio del rito civile. Quadro sommario delle novità riguardanti il processo di cognizione*, in *www.judicium.it*; SICILIANO, *L'ordine di reintegra del lavoratore: un titolo esecutivo dal destino controverso*, in *Titolo esecutivo ed efficienza della tutela giurisdizionale*, a cura di TISCINI, Napoli, 2020, 283 ss.; TISCINI, *Efficacia e stabilità dei provvedimenti decisori resi nel corso del procedimento per l'impugnativa dei licenziamenti assoggettati al regime di tutela reale*, in *Il processo esecutivo. Liber amicorum Romano Vaccarella*, a cura di CAPPONI – SASSANI – TISCINI – STORTO, 231 ss.

<sup>117</sup> Sull'art. 614-bis c.p.c. è fiorita una copiosa letteratura. Senza pretesa di completezza, v.: AMADEI, *Una misura coercitiva generale per l'esecuzione degli obblighi infungibili*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, 343 ss.; ASPRELLA, *L'esecuzione processuale indiretta nel processo civile*, *Riv. Esec. Forz.*, 2012, 29 ss.; BARRECA, *L'attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare (art. 614-bis c.p.c.)*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2009, 505 ss.; BOVE, *La misura coercitiva di cui all'art. 614-bis c.p.c.*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, 783 ss.; CHIARLONI, *L'esecuzione indiretta ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c.: confini e problemi*, in *Il processo esecutivo. Liber amicorum Romano Vaccarella*, a cura di CAPPONI – SASSANI – TISCINI – STORTO, 897 ss.; COSTANTINO, *Tutela di condanna e misure coercitive*, in *Il processo esecutivo. Liber amicorum Vaccarella*, cit., 911 ss.; DE STEFANO, *L'esecuzione indiretta: la coercitoria, via italiana alle "astreintes"*, in *Corr. merito*, 2009, 1181 ss.; GAMBINERI, *Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare*, in *Foro it.*, 2009, V, 320; MERLIN, *Prime note sul sistema delle misure coercitive pecuniarie per l'attuazione degli obblighi infungibili nella l. 69/2009*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2009, 1546 ss.; MONTELEONE, *Misure coercitive ed esecuzione forzata: attualità del pensiero di S. Satta. Commento teorico-pratico al nuovo Titolo IV-bis ed all'art. 614-bis c.p.c.*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2016, 543 ss.; SALETTI, *Art. 614-bis*, in *Commentario alle riforme del codice di procedura civile* a cura di SALETTI – SASSANI, cit., 193 ss.; TOMMASEO, *L'esecuzione indiretta e l'art. 614-bis c.p.c.*, in *Liber amicorum Vaccarella*, cit., 995 ss. Dopo la riforma del 2015, v. BOVE, *Riforme sparse in materia di esecuzione forzata tra il d.l. n. 83/2015 e la legge di conversione n. 132/2015*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2016, 9 ss., in particolare 23 s.; CAPPONI, *Ancora su astreinte e condanna civile*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2017, 567 ss.; CONSOLO – GODIO, *Art. 614-bis*, in *Codice di procedura civile diretto da CONSOLO*, III, Milano, 2018, 1332 ss.; ID., *La "impasse" del combinato degli artt. 2932-2908-2909 c.c. e l'alternativa dell'art. 614-bis c.p.c. dopo la riforma del 2015 per gli obblighi a contrarre ed anche solo a negoziare*, in *Corr. giur.*, 2018, 370 ss.; SASSANI, *Possono gli arbitri pronunciare l'astreinte?*, in *Riv. esec. forz.*, 2018, 279 ss.; VINCRE, *Le misure coercitive ex art. 614-bis dopo la riforma del 2015*, in *Riv. dir. proc.*, 2017, 368 ss. Ulteriori riferimenti bibliografici *infra*, in questo Cap., § 9.

condanna: dunque dal titolo non può mai risultare un diritto liquido<sup>118</sup>. A questo deficit è chiamato a sopperire il creditore nel precetto, auto-liquidando le somme che assume essergli dovute<sup>119</sup>. All'indomani dell'entrata in vigore della norma si era quindi prospettata la possibilità che la determinazione quantitativa del credito "da *astreinte*" fosse compiuta dal giudice dell'esecuzione<sup>120</sup>, mentre altri hanno ipotizzato che quest'ultimo sia chiamato a svolgere un controllo della rispondenza dell'importo *autoliquidato* dal creditore con i criteri definiti nel provvedimento di condanna<sup>121</sup>. Per la dottrina e giurisprudenza dominanti, comunque, lo strumento di tutela dell'esecutato contro esecuzioni intraprese per somme arbitrariamente determinate resta l'opposizione all'esecuzione<sup>122</sup>.

B) Il problema ora esaminato si ripresenta, in termini non molto diversi, anche per l'art. 2929-bis c.c.<sup>123</sup>. Questa disposizione, introdotta nel 2015, consente al

---

<sup>118</sup> Infatti, qualche pronuncia di merito ha negato che l'*astreinte* costituisca titolo esecutivo: Trib. Roma, 2 febbraio 2017, con nota contraria di COREA, *Disorientamenti in materia di esecuzione delle misure coercitive indirette ex art. 614-bis c.p.c.: al creditore non basta il titolo esecutivo e l'autoliquidazione nel precetto delle somme dovute ma deve previamente introdurre un giudizio di cognizione per la relativa qualificazione*, in *www.judicium.it*; sembrano condividere questo indirizzo, in dottrina, E. F. RICCI, *Ancora novità (non tutte importanti, non tutte pregevoli) sul processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, 1359; cfr. GIUSSANI, *Decreto ingiuntivo non opposto di liquidazione di misura coercitiva accessoria a provvedimento cautelare e sospensione della sua esecuzione ex art. 24, Reg. CE 805/2004*, in *Il processo esecutivo. Liber amicorum Romano Vaccarella*, cit., 945 ss., in particolare 949.

<sup>119</sup> Sicchè, osserva SASSANI, *Prefazione, in Titolo esecutivo ed efficienza della tutela giurisdizionale*, cit., XVI, «il tema della eterointegrazione è il tema stesso della *astreinte* a l'italienne»; cfr. anche CAPPONI, *Dall'esecuzione civile all'ottemperanza amministrativa*, cit., 371 ss.

<sup>120</sup> V. ASPRELLA, *I nuovi "poteri processuali" del giudice, dai riti speciali all'esecuzione forzata*, in *Il processo esecutivo. Liber amicorum Romano Vaccarella*, cit., 10 ss. Cfr. TAVORMINA, *Il diritto di libertà da indebita coazione: una parte integrante dell'oggetto di ogni processo*, in *Riv. dir. civ.*, 2011, 375 ss. e in particolare 411. Altri ordinamenti, presi a modello da quello italiano per l'introduzione dell'istituto in parola, articolano il procedimento di concessione dell'*astreinte* in più fasi, di alcune delle quali è investito anche il giudice dell'esecuzione: per riferimenti in letteratura italiana, v. VULLO, *L'esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea*, in *Riv. dir. proc.*, 2004, 766 ss.

<sup>121</sup> CAVUOTO, *La cognizione incidentale sui crediti*, cit., 239 ss., ritiene che, ferma restando «la facoltà per il debitore di contestare ex art. 615 c.p.c. l'an o il quantum del credito precettato o indicato nel ricorso d'intervento, deve ritenersi che il giudice dell'esecuzione [...] sia abilitato a riscontrare, d'ufficio o su istanza ex art. 486 c.p.c., il mancato rispetto da parte del creditore, che abbia proceduto all'auto-liquidazione, dei criteri fissati nella condanna accessoria», in tutte le circostanze in cui venga in rilievo la quantificazione del credito per cui si procede. Oggi il problema si ripropone a seguito dell'assegnazione al giudice dell'esecuzione del potere di comminare egli stesso la misura coercitiva (v. *infra*, in questo Cap., § 9).

<sup>122</sup> Che l'opposizione all'esecuzione sia il mezzo attraverso cui veicolare le contestazioni attinenti al credito "da *astreinte*" è opinione pressoché unanime. Per tutti, v. LUISO, *Diritto processuale civile*, III, cit., 253. Di recente, AMADEI, *Nuovi orizzonti dell'opposizione all'esecuzione*, cit., 1304.

<sup>123</sup> Anche l'art. 2929-bis c.c. ha catalizzato l'attenzione della dottrina. Senza pretesa di completezza, si rinvia a: BOVE, *Profili processuali dell'art. 2929-bis c.c.*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2016, 157 ss.; ID., *L'applicazione dell'art. 2929-bis tra esercizio dell'azione esecutiva ed azioni dichiarative*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2017, 281 ss.; CAPPONI, *Prime impressioni sugli aspetti processuali dell'art. 2929-bis c.c. (la tecnica del bypass applicata all'esecuzione forzata)*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2016, 59 ss.; ID., *Qualche sparsa osservazione sull'art. 2929-bis c.c. nell'estate 2016*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2016, 619 ss.; ID., *Processo e tecniche di attuazione dei diritti: esecuzioni singolari*, in *Corr. giur.*, 2018, 381 ss.; CARIGLIA, *La distribuzione degli oneri della prova nei giudizi di opposizione ex artt. 615 e 619 c.p.c. all'azione esecutiva*



creditore (munito di un titolo esecutivo) pregiudicato da un atto del debitore «di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili registrati», di iniziare l'espropriazione forzata su tali beni, anche senza aver ottenuto una sentenza revocatoria, a condizione che il pignoramento sia compiuto entro un anno dalla trascrizione dell'atto di alienazione (o costitutivo del vincolo di indisponibilità) e che tale atto sia stato compiuto dal debitore a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito. Questa peculiare azione può essere esperita anche in via di intervento nell'esecuzione sul bene del terzo da altri promossa.

Con questa disposizione il legislatore ha introdotto un'azione esecutiva speciale<sup>124</sup> i cui presupposti non sono, ovviamente, fotografati dal documento-titolo esecutivo in forza del quale il creditore agisce. Si è voluto così anticipare la tutela esecutiva, consentendo al creditore di "saltare" l'azione revocatoria. La cognizione è sostituita dalla mera affermazione, contenuta nell'attività di precetto, della sussistenza in concreto delle condizioni elencate dall'art. 2929-bis c.c.<sup>125</sup>. La stessa disposizione precisa che il terzo esecutato, il debitore e ogni altro interessato possono dedurre l'insussistenza dei numerosi requisiti dell'azione attraverso le opposizioni esecutive (art. 2929-bis, comma 3, c.c.).

---

*intrapresa dal creditore ai sensi dell'art. 2929 bis c.c.*, in *Giur. it.*, 2018, 2581 ss.; DE CRISTOFARO, *La prospettiva processuale della pauliana (note sull'introduzione del nuovo art. 2929 bis c.c.)*, in *Le Nuove Leggi Civ. Comm.*, 2016, 431 ss.; DOMINICI, *L'art. 2929 bis c.c. e l'azione esecutiva revocatoria*, in *Giur. it.*, 2016, 2045 ss.; LAI, *Atto gratuito, superfluità dell'azione revocatoria e tutela del terzo*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2016, 349 ss.; MICCOLIS, *Brevi riflessioni sull'art. 2929-bis c.c.*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2016, 335 ss.; PAGLIANTINI, *Ancora sull'art 2929-bis c.c. (nel canone di Mauro Bove): è vero ma... (l'opinione del civilista e la "crisi" della fattispecie)*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2017, 303 ss.; TEDOLDI, *Le novità in materia di esecuzione forzata nel D.L. n. 83/2015*, cit., 155 ss.; ID., *Le novità in materia di esecuzione forzata nel d.l. 59/2016*, cit., 1336 ss.; TOTO, *L'azione esecutiva diretta dell'art. 2929-bis c.c.*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2017, 464 ss.; VIOLANTE, *L'esecuzione forzata senza revocatoria di cui all'art. 2929-bis c.c. introdotto con il d.l. 27-6-2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 6-8-2015, n. 132*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2015, 588 ss.

<sup>124</sup> CAPPONI, *Dall'esecuzione civile all'ottemperanza*, cit., 375.

<sup>125</sup> CAPPONI, *op. loc. ult. cit.*

Di fronte a questa significativa novità, parte della dottrina<sup>126</sup> – contrastata da altra<sup>127</sup> – ha ritenuto che il giudice dell’esecuzione possa svolgere un controllo relativo all’esistenza delle condizioni dell’azione esecutiva speciale, controllo che, se avesse esito negativo, dovrebbe condurre alla chiusura anticipata del processo esecutivo. L’esigenza sottesa a questa proposta interpretativa è chiara: di fronte ad un’aggressione esecutiva come quella descritta dall’art. 2929-bis c.c. il terzo esecutato non sembra adeguatamente tutelato<sup>128</sup>: da un lato, la legge non prevede nessun controllo sui presupposti per l’esercizio dell’azione; dall’altro l’opposizione a precetto non esclude che il creditore esegua in ogni caso il pignoramento, se si considera che il termine dilatorio previsto dall’art. 481 c.p.c. è di soli dieci giorni. Per questa ragione, anche la proposta di attribuire un certo potere di controllo al giudice dell’esecuzione – ove accolta – è in grado di colmare il vuoto di tutela solo parzialmente: data la struttura del processo esecutivo, il g.e., infatti, potrebbe intervenire soltanto a pignoramento eseguito.

Gli svolgimenti giurisprudenziali e legislativi esaminati in questo paragrafo conducono all’osservazione che il progressivo indebolimento del titolo esecutivo (vuoi perché sono cambiate le norme sulla motivazione delle sentenze; vuoi perché il legislatore ha attribuito la qualità di titolo a documenti che non offrono una piena garanzia di certezza; vuoi perché si consente di iniziare l’esecuzione integrando i requisiti di certezza e liquidità del diritto con l’atto di precetto) ha fatto sì che emergessero orientamenti volti ad espandere i poteri del giudice dell’esecuzione. La graduale dissolvenza dei requisiti di certezza e autonomia

---

<sup>126</sup> Secondo BOVE, *Profili processuali*, cit., 162, l’organo esecutivo ha la possibilità di valutare, solo sommariamente e senza valenza preclusiva, la sussistenza delle condizioni legittimanti l’azione esecutiva, potendo rifiutare di procedere ad es. laddove la domanda esecutiva sia stata proposta oltre l’anno dalla trascrizione dell’atto di disposizione, ferma restando la proponibilità dell’incidente ordinario di cognizione. MICCOLIS, *Brevi riflessioni sull’art. 2929-bis c.c.*, cit., 339, afferma che l’azione del creditore può essere arrestata o dall’accoglimento dell’opposizione all’esecuzione o dal «provvedimento di improcedibilità dell’espropriazione forzata (o di rigetto della istanza di vendita) pronunciato dal giudice dell’esecuzione che ha il potere di accertare l’insussistenza dei presupposti dell’art. 2929-bis c.c., con la conseguente caducazione del pignoramento e dei suoi effetti».

<sup>127</sup> CAPPONI, *Processo e tecniche di attuazione dei diritti*, cit., 387 ritiene che aver reso superfluo il giudicato di accoglimento dell’azione revocatoria «non può tradursi nella necessità d’una verifica sommaria da parte del g.e. sulle condizioni di accesso alla tutela esecutiva speciale; abbandonando la strada sicura del titolo esecutivo e dei controlli estrinseci, ci si avvia per un sentiero che rischia di confondere l’esecuzione con la cognizione, assegnando al g.e. compiti che non gli sono propri e il cui assolvimento non può non creare difficoltà imprevedibili».

<sup>128</sup> È in ogni caso da condividere la considerazione che non si è di fronte ad una effettiva semplificazione: il processo di cognizione che si pretende di “bypassare” si paga con una maggiore esposizione all’opposizione all’esecuzione e – per chi li ammette – agli accertamenti del giudice dell’esecuzione.

“indebolisce” il titolo esecutivo. La “barriera” tra esecuzione e cognizione sembra farsi più porosa; sicchè al giudice dell’esecuzione si richiede non più soltanto di eseguire ma anche di “conoscere” (seppure limitatamente a taluni profili) del diritto sostanziale azionato dal precedente.

## **5. Le controversie distributive. Natura e oggetto delle controversie distributive prima della riforma dell’art. 512 c.p.c.**

Tra le più significative novità introdotte dalle riforme del biennio 2005/2006 vi è certamente quella che ha interessato l’art. 512 c.p.c., disposizione che regola le cosiddette controversie distributive<sup>129</sup>. Queste contestazioni, tipiche della fase finale dell’espropriazione, erano risolte – fino al citato intervento legislativo – in un processo di cognizione piena, dalla struttura ordinaria, culminante in una sentenza di merito, in attesa della quale la distribuzione era sospesa<sup>130</sup>. Il nuovo art. 512 c.p.c. prevede che sulle controversie provvede il giudice dell’esecuzione «sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti» con ordinanza impugnabile «nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617, secondo comma».

È evidente che la disposizione è significativa per l’indagine che si sta svolgendo: se i fenomeni di cognizione endoesecutiva di cui si è trattato finora erano essenzialmente frutto dell’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in risposta ad esigenze non prese in considerazione dalla legge, in questo caso il legislatore ha assegnato al giudice dell’esecuzione il potere di risolvere contestazioni che attengono ai rapporti sostanziali tra le parti. Nel prosieguo, si esamineranno prima – sia pur sinteticamente – gli orientamenti relativi alle controversie distributive formati in vigenza della disciplina originaria; in seguito si tratteranno le principali questioni sorte dopo la novella, con particolare riguardo al significativo mutamento della funzione del giudice dell’esecuzione<sup>131</sup>.

---

<sup>129</sup> L’articolo è stato sostituito dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in l. 14 maggio 2005, n. 80.

<sup>130</sup> Contestualmente all’art. 512 c.p.c. è stato sostituito l’art. 624 c.p.c., il cui testo previgente prevedeva, al secondo comma, che, sorta una delle controversie previste nell’art. 512 c.p.c. il giudice sospendeva totalmente o parzialmente la distribuzione della somma ricavata. Il secondo comma dell’art. 512 c.p.c. stabiliva che in caso di sospensione parziale della distribuzione, il giudice provvedeva alla distribuzione della parte di essa che non oggetto di contestazioni.

<sup>131</sup> Si deve richiamare quanto detto *retro*, sull’esigenza avvertita da alcuni Autori di ricostruire la fase distributiva come essenzialmente cognitiva, così giustificando la stabilità dei risultati della distribuzione forzata. Che l’elaborazione teorica attorno alla fase distributiva subisse un condizionamento dalla questione della stabilità degli effetti della distribuzione è evidenziato da

Occorre muovere dal possibile contenuto delle opposizioni distributive, come ricostruito dagli interpreti *ante* 2005. Sul punto non si riscontrava unanimità di vedute, in particolare perché risultava particolarmente delicata (e controversa) l'*actio finium regundorum* tra l'opposizione in parola e l'opposizione all'esecuzione. Se è evidente che le controversie distributive si collocano in una precisa scansione del processo, l'opposizione *ex art. 615 c.p.c.* era almeno in astratto proponibile anche nella fase della distribuzione del ricavato. Sicchè si trattava di capire con quale dei due mezzi andasse articolata la contestazione del credito.

Il problema è oggi sostanzialmente superato, per effetto della modifica che ha interessato, nel 2016, il secondo comma dell'art. 615 c.p.c., che preclude l'opposizione all'esecuzione dopo che sia stata disposta la vendita e l'assegnazione, salvi i fatti sopravvenuti e la dimostrazione di non averle proposte in precedenza per causa non imputabile<sup>132</sup>; ma prima di questa (ennesima) novella, la questione era avvertita con preoccupazione, perché si volevano evitare duplicazioni delle contestazioni con effetti dilatori

---

CAPPONI, *La verifica dei crediti*, cit., *passim*, in part. 90 ss. Come ricordato, la dottrina cognitiva fa capo essenzialmente a MONTESANO, *La cognizione sul concorso*, cit.; v. ampiamente LANFRANCHI, *La verifica del passivo nel fallimento*, Milano, 1979, 218 ss. Per la tesi esecutiva, basti qui ricordare, per tutti, GARBAGNATI, negli scritti citati *retro*, in questo Cap., § 2. La modifica dell'art. 512 c.p.c. ha riaperto il dibattito: secondo alcuni A. la nuova configurazione della disposizione consente di sostenere, a maggior ragione, la tesi della instabilità dei risultati della distribuzione; secondo altri, invece, la riforma dell'art. 512 c.p.c. non ha comportato alcuna innovazione sul punto. La giurisprudenza è in quest'ultimo senso: v., da ultimo, Cass., 22 giugno 2020, n. 12127.

<sup>132</sup> Sulla novella che ha interessato l'art. 615, comma 2, c.p.c., v. MICALI, *L'opposizione all'esecuzione*, cit. 523 ss., secondo cui l'apposizione del termine finale è estrinsecazione dell'idea che il rapporto tra l'opposizione all'esecuzione (in particolare per l'opposizione di merito) e la controversia distributiva sia retto da un criterio cronologico; ID., *Un termine finale per l'opposizione all'esecuzione*, cit.; FARINA P., *Il nuovo art. 615 c.p.c. e le preclusioni*, cit., 259 ss., secondo cui il termine finale rischia di aumentare il numero di controversie distributive (sul presupposto che il debitore non perde il potere di proporre queste ultime, se non abbia sollevato l'opposizione all'esecuzione tempestivamente), senza conseguire l'obiettivo di una riduzione del contenzioso; CIRULLI, *Le opposizioni nel processo esecutivo*, cit., 153 ss.; AMADEI, *Nuovi orizzonti dell'opposizione all'esecuzione*, cit., 1277 ss., secondo cui la preclusione incide sulla proponibilità dell'opposizione nel singolo processo, ma non esclude che si possa chiedere «che sia accertata l'esistenza o l'inesistenza del diritto alla tutela esecutiva (o del credito), in un giudizio a cognizione piena ed esauriente, non qualificabile formalmente come opposizione *ex art. 615* e scollegato da un'esecuzione pendente, con efficacia generale per ogni eventuale azione esecutiva», aderendo altresì alla tesi della proponibilità in sede di controversia distributiva della contestazione del credito (malgrado lo spirare del termine per l'opposizione); TEDOLDI, *Le novità in materia di esecuzione forzata nel d.l. n. 59/2016*, cit., 1330 ss., secondo cui la novella vale a compromettere l'idoneità al giudicato extraprocessuale della sentenza resa all'esito dell'opposizione all'esecuzione, idoneità che invece conserva laddove sia proposta prima del pignoramento e sempre nelle esecuzioni in forma specifica; secondo l'A. invece le controversie distributive mantengono la funzione di «"valvola di sicurezza" del sistema, a mo' di opposizioni tardive poste a disposizione del debitore [...] per contestare *an* o *quantum* dei crediti concorrenti, nessuno escluso».

particolarmente gravosi (si consideri che il coordinamento tra il processo di cognizione innescato dalla controversia distributiva e l'esecuzione in corso avveniva per mezzo della sospensione *olim* prevista dall'art. 624, comma 2, c.p.c.). La giurisprudenza riteneva che l'opposizione all'esecuzione fosse proponibile fino alla fine del processo esecutivo, ciò che naturalmente richiedeva l'adozione di un criterio discrezionale con la controversia distributiva: secondo la Suprema Corte i due giudizi differivano per l'oggetto della contestazione, da individuarsi, per l'opposizione *ex art.* 615 c.p.c., nel diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e, per le controversie distributive, nella sussistenza e nell'ammontare del credito<sup>133</sup>. Criterio questo che si rivelava debole di fronte all'evenienza che, al momento della distribuzione, il debitore avesse inteso contestare la sussistenza del credito del precedente: perché talune sentenze riconducevano necessariamente tale motivo di doglianza all'opposizione all'esecuzione mentre altre lo convogliavano anche nella

---

<sup>133</sup> V. la seguente massima, tratta da Cass., 26 ottobre 2011, n. 22310: «la diversità tra l'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c., proponibile anche nella fase della distribuzione del ricavato dalla espropriazione forzata, e l'opposizione di cui all'art. 512 c.p.c., è data dal differente oggetto delle due impugnazioni, l'una concernente il diritto a partecipare alla distribuzione (art. 512) e l'altra il diritto di procedere all'esecuzione forzata (art. 615), dovendosi ricercare l'ambito oggettivo ed i limiti di applicazione dell'art. 512 c.p.c. nel fatto che non possa formare oggetto di controversia in sede di distribuzione, ai sensi di tale norma, la contestazione del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata. Pertanto, quando non occorra più stabilire, mediante l'opposizione di merito *ex art.* 615 c.p.c., se l'intero processo esecutivo debba venir meno in modo irreversibile per effetto di preclusioni o decadenze ricollegabili alla pretesa d'invalidità (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo nei confronti del creditore precedente (o di quello intervenuto, quando anche questi, munito di titolo esecutivo, abbia compiuto atti propulsivi del processo esecutivo, inidonei a legittimare l'ulteriore suo corso), e quando, perciò, la procedura sia validamente approdata alla fase della distribuzione e non sussista questione circa l'*an exequendum*, ogni controversia che in tale fase insorga tra creditori concorrenti, o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti, o circa la sussistenza di diritti di prelazione, al fine di regolarne il concorso ed allo scopo eventuale del debitore di ottenere il residuo della somma ricavata (art. 510, terzo comma, c.p.c.), costituisce una controversia prevista dall'art. 512 c.p.c., da risolversi con il rimedio ivi indicato». In precedenza, v. Cass., 23 aprile 2001, n. 5961, in *Giust. civ.*, 2002, I, 177 ss., con nota di DELLE DONNE, *La Cassazione e la contestazione dei crediti nella fase di riparto dell'esecuzione forzata: ancora un'occasione mancata*. Orientamento, questo, non condivisibile appieno perché fondato sulla premessa che l'opposizione all'esecuzione tende sempre alla caducazione dell'intero processo esecutivo, ciò che è smentito, ad esempio, dalla possibilità – riconosciuta dalla giurisprudenza stessa – di attaccare con tale mezzo anche uno solo dei più creditori titolati. La stessa Suprema Corte, quando era già novellato l'art. 512 c.p.c. (ma non era ancora previsto il termine finale di proponibilità per l'opposizione all'esecuzione), ha mutato il suo orientamento, affermando che il rapporto tra i rimedi è essenzialmente cronologico e dunque non vi può essere concorrenza tra le stesse. Conseguentemente, non sarebbe possibile proporre l'opposizione per impignorabilità dopo l'inizio della fase distributiva, e i medesimi fatti posti a fondamento dell'opposizione esecutiva eventualmente proposta non potrebbero essere dedotti con una controversia distributiva: v. Cass., 21 giugno 2013, n. 15654, su cui v. le considerazioni di TISCINI, *Le controversie distributive di nuova generazione. Riflessioni sulla natura e sui rapporti con altri incidenti cognitivi*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2015, 1 ss.

controversia distributiva, sul presupposto che essa non è volta a discutere della legittimità sostanziale dell'intera esecuzione<sup>134</sup>. Quanto alla dottrina, prima della sopra accennata preclusione dell'opposizione all'esecuzione introdotta nel 2016, si contendevano il campo la tesi che riteneva, pervenuto il processo alla fase distributiva, l'applicabilità del solo art. 512 c.p.c.<sup>135</sup> e quella ad essa contraria, che ammetteva l'opposizione *ex art. 615 c.p.c.* fino alla conclusione del processo esecutivo<sup>136</sup>.

Del pari, particolarmente avvertito era il problema della legittimazione passiva. In dottrina si è sostenuto che avverso qualunque creditore titolato potesse dirigersi l'opposizione all'esecuzione<sup>137</sup>, ma anche, all'opposto, che la legittimazione passiva in tale giudizio spettasse esclusivamente al creditore precedente e, quindi, che la contestazione dei crediti di tutti gli interventori avesse sede nelle controversie *ex art. 512 c.p.c.*<sup>138</sup>. Quanto agli interventori sforniti di titolo – tema già affrontato *retro*<sup>139</sup> – era opinione prevalente che unico momento utile per contestarne il diritto (sostanziale) fosse quello della distribuzione; sicchè le controversie distributive assumevano importanza centrale perché in esse si convogliava il controllo sulla legittimità sostanziale dell'azione esercitata da creditori che non erano assistiti da un documento portatore della «virtù» del titolo esecutivo<sup>140</sup>. L'opinione contraria, invece,

---

<sup>134</sup> Per riferimenti, V. CAPPONI, in BOVE – CAPPONI – MARTINETTO – SASSANI, *L'espropriazione forzata*, cit., 256.

<sup>135</sup> ANDRIOLI, *Commento*, III, cit., 123; BONSIGNORI, *L'esecuzione forzata*, cit., 315 ss.; ANDOLINA, *"Cognizione" ed "esecuzione forzata" nel sistema della tutela giurisdizionale*, Milano, 1983, 116 ss.

<sup>136</sup> Hanno sostenuto che l'opposizione all'esecuzione potesse proporsi sino alla fase della distribuzione del ricavato (inclusa): VACCARELLA, *Opposizioni*, cit., 5; MANDRIOLI, *Opposizioni*, cit., 445; per SATTA, *La distribuzione del ricavato e l'opposizione all'esecuzione*, in *Riv. dir. proc.*, 1953, 98 ss., la sussistenza e l'ammontare dei crediti di cui parla l'art. 512 c.p.c. è da riferirsi ai crediti degli interventori non titolati; viceversa, per i creditori assistiti da titolo, la contestazione di merito doveva veicolarsi nell'opposizione all'esecuzione. PROTO PISANI, *Lezioni*, cit., 731, sostiene che l'opposizione all'esecuzione proposta prima della distribuzione, ove non sia stata accolta l'istanza di sospensione, si converta, dopo la vendita forzata, in opposizione distributiva *ex art. 512 c.p.c.*

<sup>137</sup> V. CAPPONI, *Ultimi disorientamenti in tema di intervento dei creditori nel processo di espropriazione forzata*, in *Giur. it.*, 1993, II, 303 ss., in nota a Pret. Verona, 14 febbraio 1990; Trib. Pavia, 13 febbraio 1991.

<sup>138</sup> In tal senso, ad es., GARBAGNATI, *Il concorso dei creditori nel processo di espropriazione*, cit., 93; cfr. VACCARELLA, *Opposizioni*, cit., 6; per MANDRIOLI, *Opposizioni*, cit., 444, legittimato passivo dell'opposizione all'esecuzione è, oltre al creditore pignorante, anche il creditore intervenuto munito di titolo esecutivo che abbia compiuto atti d'impulso nell'espropriazione (in questo caso egli dovrà essere convenuto unitamente al creditore pignorante); cfr. anche BONSIGNORI, *L'esecuzione forzata*, cit., 118 ss.; ANDOLINA, *"Cognizione" ed "esecuzione forzata"*, cit., 115 ss.; ORIANI, *Opposizione all'esecuzione*, cit., 600 ss.

<sup>139</sup> *Retro*, in questo Cap., § 2, A).

<sup>140</sup> Era opinione dominante che le controversie distributive integrassero il momento di controllo delle pretese dei creditori non titolati, nei confronti dei quali pacificamente non poteva dirigersi

riteneva insoddisfacente posticipare il controllo ad una fase così lontana nel tempo rispetto al momento in cui l'intervento era eseguito, soprattutto alla luce di quei possibili sviluppi dell'espropriazione che richiedono una previa cognizione sul credito; dunque si riconosceva l'esigenza di una cognizione endoesecutiva sui crediti, anche attraverso l'opposizione agli atti esecutivi<sup>141</sup>. La giurisprudenza, da parte sua, ammetteva il giudice a svolgere d'ufficio un controllo attorno alla posizione dell'interveniente non titolato e l'esecutato a proporre opposizione agli atti esecutivi; ma l'oggetto di queste verifiche era eminentemente processuale, constando nella «legittimazione» all'intervento. In sede di controversie distributive avrebbero invece trovato collocazione le contestazioni attinenti al merito della pretesa creditoria, senza più possibilità invece di discutere della sola «legittimazione», ormai assorbita<sup>142</sup>.

Il dibattito sinteticamente riassunto si unisce a quello – altrettanto intenso – attorno all'oggetto del giudizio innescato dalla controversia distributiva. Ferma restando l'indiscutibile natura di processo di cognizione, radicato innanzi al giudice competente *ex art. 17 c.p.c.* (attinente alla competenza per valore, determinata in base al maggiore dei crediti non contestati), articolato in due gradi di merito e uno di legittimità, si trattava di individuare la situazione soggettiva

---

l'opposizione all'esecuzione (salvo per quegli A. che avevano denunciato l'insufficienza di un tale sistema e prospettato la necessità di un controllo affidato al giudice dell'esecuzione anche in fase espropriativa, su cui v. nota seguente e *retro*, in questo Cap., § 2, A). La dottrina prevalente, infatti, negava che il controllo sulla sussistenza e sull'ammontare del credito potesse avvenire in sede esecutiva, al di fuori dell'incidente di cognizione apposito (appunto, le opposizioni *ex art. 512 c.p.c.*).

<sup>141</sup> V. *retro*, in questo Cap., § 2, A), le citazioni di VERDE, *Intervento e prova del credito*, cit.; CAPPONI, *La verifica dei crediti*, cit. Sulla possibilità che l'opposizione agli atti esecutivi fungesse da mezzo di controllo dell'ammissibilità dell'intervento spiegato in difetto di titolo esecutivo, v. anche ORIANI, *L'opposizione agli atti*, cit., 47 ss.

<sup>142</sup> La giurisprudenza di legittimità riteneva che il controllo sull'interveniente non titolato fosse consentito, ma si limitasse alla sola condizione processuale della «legittimazione», e cioè nella verifica della rispondenza dell'atto d'intervento ai requisiti prescritti dalla legge. Sicché il giudice dell'esecuzione era abilitato a verificare d'ufficio i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, se del caso dichiarando inammissibile l'intervento. Tale provvedimento, in forma di ordinanza, sarebbe stato impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi. In quanto atto esecutivo, lo stesso intervento sarebbe stato impugnabile direttamente da parte del debitore (e anche degli altri creditori) sempre con l'opposizione *ex art. 617 c.p.c.* Lo spirare del termine di decadenza di quest'ultima avrebbe precluso la possibilità di discuterne. Tale preclusione si riteneva investire il solo profilo formale della legittimità, senza che fosse impedita la contestazione, nella fase distributiva, della sussistenza e dell'ammontare del credito. V., tra le più recenti (in vigenza della nuova disciplina dell'intervento, ma con riferimento ad una fattispecie concreta antecedente), Cass., 14 marzo 2008, n. 6885, con nota di RONCO, *Rinuncia agli atti e dichiarazione di estinzione*, cit.; in precedenza, v. già Cass., 12 maggio 1962, n. 978; Cass., 19 maggio 1964, n. 1235; Cass., 23 giugno 1972, n. 2114; Cass., 18 febbraio 1975, n. 640; Cass., 26 gennaio 1987, n. 714, in *Foro it.*, 1988, I, 3040, con nota di ORIANI, *Brevi note sull'ambito di applicazione dell'opposizione agli atti esecutivi*, cit.; Cass., Sez. Un., 5 febbraio 1997, n. 1082.

coperta dall'accertamento compiuto dal giudice della cognizione. Alcuni la ritagliavano in ragione del contesto nel quale sorgeva l'incidente cognitivo: sicchè l'oggetto consisteva nell'utile collocazione nel riparto ed aveva consistenza processuale; altri invece optavano per la tesi sostanziale, per cui a riuscire accertato dal giudizio di cognizione era il rapporto sostanziale versato nell'esecuzione, l'ammontare del credito e l'esistenza di cause di prelazione. In ogni caso, la tesi che l'incidente in parola fosse una *species* delle opposizioni di merito e la sentenza avesse attitudine al giudicato sostanziale era prevalente<sup>143</sup>.

## 6. *Segue. Le controversie distributive dopo la riforma del 2005.*

Il dibattito, mai davvero sopito, sull'oggetto del giudizio ha ripreso vigore dalla nuova lezione dell'art. 512 c.p.c. Per meglio comprendere la logica dell'innovazione, giova ricordare, ancora una volta, che contestualmente all'art. 512 c.p.c. il legislatore ha modificato l'art. 499 c.p.c., onde restringere l'ambito del

---

<sup>143</sup> Sul tema dell'oggetto del giudizio nelle controversie *ex art. 512 c.p.c.*, v. *ex multis*: FURNO, *Disegno sistematico*, cit., 196 ss., per il quale le opposizioni distributive si collocano tra quelle di merito; occorre poi distinguere tra le opposizioni proposte in via autonoma o in surrogatoria dal creditore opponente, le quali hanno lo scopo di provocare «una dichiarazione giudiziale di illegittimità dell'altrui collocazione», in cui il processo assume per contenuto il controllo giudiziale di legittimità sostanziale, dai casi in cui l'opposizione ha carattere revocatorio (tendente a una dichiarazione di inefficacia dell'atto di disposizione preordinato dolosamente allo scopo di danneggiare il creditore frodato) che ha invece carattere costitutivo; MONTESANO, *La cognizione sul concorso*, cit., 607, il quale, nella già ricordata ricostruzione in chiave cognitiva della fase distributiva, affermava che la cognizione si chiudeva con sentenza di merito «sui diritti al riparto»; BONSIGNORI, *L'esecuzione forzata*, cit., 344 (ove l'affermazione che i crediti e privilegi «sono poi coperti dalla cosa giudicata, formandosi su di essi un vero e proprio accertamento incidentale *ex lege*»); CAPPONI, *La verifica dei crediti*, cit. Maggiore concordia si registrava circa la stabilità della sentenza emessa in esito alla controversia distributiva, posto che la maggior parte degli A. concludeva per la formazione di un giudicato sui crediti come accertati (pur dovendosi distinguere tra chi riteneva direttamente oggetto della cognizione il rapporto sostanziale, sul quale quindi planava direttamente il giudicato, e chi invece riteneva che il giudicato si formasse in forza dell'applicazione dell'art. 34 c.p.c., atteggiandosi l'accertamento sull'esistenza e l'ammontare del credito quale accertamento incidentale (rispetto alla legittimità del piano di riparto) richiesto *ex lege*. Autorevolmente sostenuta era anche la tesi dell'inidoneità al giudicato: v. E. F. RICCI, *Formazione del passivo fallimentare e decisione sul credito*, cit., 52 ss., 110 ss.: per l'A., l'inesistenza del credito non diventa mai *thema decisum*, ma resta soltanto *thema cognitum*, «in vista di una decisione avente a proprio oggetto – sempre e comunque – il solo diritto al concorso». Che l'oggetto della controversia non possa mai prescindere dal contesto nel quale essa è radicata (vale a dire dalla fase del riparto esecutivo), è considerazione condivisibile: si è osservato che la ricostruzione dell'oggetto del giudizio della controversia distributiva (sia prima che dopo la riforma) non può essere identificato, in modo puro e semplice, dal credito o dalla prelazione: la dimostrazione di ciò sta nella funzione selettiva che svolge l'interesse ad agire in questa sede (art. 100 c.p.c.), di talchè la controversia si ritiene proponibile, ad es., da un creditore concorrente, quando dall'accoglimento della stessa conseguirebbe un pagamento in misura maggiore rispetto a quello inizialmente individuato nel piano (v. ROMANO, *Espropriazione forzata*, cit., 321 ss.; CAPPONI, *La verifica*, cit. 107).



concorso, attribuendo – in via tendenziale – il potere d'intervenire ai soli creditori muniti di titolo. Per le categorie di creditori non titolati ancora abilitate all'intervento, la partecipazione alla distribuzione è condizionata al riconoscimento del credito (*rectius*: non contestazione) da parte del debitore; mentre, in caso di disconoscimento, è loro richiesto di procurarsi un titolo esecutivo, potendo nel frattempo beneficiare del mero accantonamento delle somme loro asseritamente dovute<sup>144</sup>. In questo modo, il problema della cognizione sul credito dell'interventore non titolato doveva apparire

---

<sup>144</sup> È bene fare qualche cenno al peculiare meccanismo di "accertamento" dei crediti non assistiti da titolo esecutivo predisposto dalla l. 263/2005. In particolare, esso prevede che il creditore privo di titolo esecutivo debba notificare al debitore, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, copia dello stesso (e dell'estratto autentico notarile, se si tratta di creditore "contabile") (comma 3). Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con cui è disposta la vendita o l'assegnazione, deve fissare un'udienza di comparizione davanti a sé del debitore e dei creditori non titolati, disponendone la notifica a cura di una delle parti. A questa udienza il debitore può: (i) comparire e dichiarare quali dei crediti intenda riconoscere in tutto o in parte; (ii) non comparire affatto, e a ciò consegue che tutti i crediti si hanno per riconosciuti. Il riconoscimento ha in ogni caso effetto ai fini della sola esecuzione e consente ai creditori intervenuti di partecipare alla distribuzione della somma ricavata (eventualmente soltanto per quella parte di credito che sia stata riconosciuta). Il disconoscimento comporta invece che il creditore acquisisca soltanto un diritto all'accantonamento delle somme, a condizione che dimostri di aver proposto, entro trenta giorni dall'udienza di comparizione, l'azione necessaria a munirsi del titolo esecutivo. L'accantonamento è disciplinato dall'art. 510 c.p.c., ove è stabilito (comma 2) che il ricavato della vendita è distribuito «previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore»; spetta al giudice disporre la durata dell'accantonamento «per il tempo necessario affinché i predetti creditori possano munirsi di titolo esecutivo» e comunque non oltre i tre anni (ciò che ha fatto autorevolmente dubitare della costituzionalità della disposizione, posto che, data la patologica durata dei processi di primo grado, è ben possibile che il creditore veda sfumare la possibilità di soddisfazione perché non ha fatto in tempo – evidentemente non per sua colpa – a procurarsi il titolo esecutivo: LUISO, *Diritto processuale civile*, III, 185 ss.). Decorso il termine fissato, il giudice dispone la comparizione davanti a sé di creditori non ancora soddisfatti ed esecutato e dà luogo alla distribuzione della somma accantonata, consegnando l'eventuale residuo al debitore. In tema, in dottrina, v. CAPPONI, *L'intervento dei creditori dopo le tre riforme della XIV Legislatura*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2006, 22 ss. Oltre alle difficoltà di carattere procedurale che la norma lascia irrisolte (ad es., nulla è detto della conseguenza della mancata notificazione dell'ordinanza che fissa l'udienza di comparizione), ci si deve chiedere se la novella comporti di dover riconsiderare la posizione soggettiva che spetta ai creditori privi di titolo (per un esame delle varie tesi affacciate negli anni immediatamente successivi all'entrata in vigore della nuova disposizione, v. PILLONI, *Accertamento e attuazione del credito*, cit., 109 ss.; 141 ss.; 155 ss.). Si è sostenuto che il creditore non titolato con l'intervento eserciti un mero diritto all'accantonamento: cfr. BARRECA, *L'intervento dei creditori e il piano di riparto nelle procedure esecutive immobiliari riformate*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2007, 21 ss.; CAPPONI, *L'accertamento dei crediti nell'espropriazione forzata dopo le leggi 80 e 263 del 2005*, in *Corr. giur.*, 2008, 871 ss.; DESIATO, *L'intervento dei creditori nell'esecuzione forzata*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2007, 277 ss.; ROMANO, *Espropriazione forzata ed accertamento del credito*, cit., 159 ss. Altri A. hanno invece ritenuto che il creditore non titolato, attraverso il meccanismo del riconoscimento, si munisca di un titolo esecutivo con efficacia endoprocessuale: MERLIN, *Le controversie distributive*, in AA.VV., cit., 135 ss. e in particolare 138; v. anche le considerazioni di BOVE, in BALENA – BOVE, *Le riforme più recenti del processo civile*, 2006, 173 ss. Sostiene una sostanziale continuità della posizione del creditore non titolato, tra la vecchia e la nuova disciplina, LAI, *L'intervento del creditore non titolato*, cit., 172 ss. in particolare ritenendo che l'udienza di verifica del credito possa atteggiarsi a prima fase della controversia distributiva, che il debitore può quindi sollevare anticipatamente.

sensibilmente ridimensionato (trovando sfogo o nella non contestazione da parte debitore o nel processo di cognizione che i creditori disconosciuti sono chiamati ad introdurre se vogliono ottenere l'accantonamento)<sup>145</sup>. Le controversie distributive – che, come si è detto, erano particolarmente rilevanti in quanto costituivano la sede principale per contestare i crediti degli intervenuti non titolati – avrebbero dovuto veder ridotta la loro centralità<sup>146</sup>: sicchè sembrava consono consentirne la trattazione direttamente innanzi al giudice dell'esecuzione, salva la possibilità di impugnare «nelle forme e nei termini di cui all'art. 617»<sup>147</sup>. Senonché, non può sfuggire né, da un lato, che secondo alcuni il mancato disconoscimento da parte del debitore all'udienza *ex art.* 499 c.p.c. non esclude la possibilità di sollevare contestazioni in sede di distribuzione del ricavato sull'esistenza e l'ammontare di quei crediti<sup>148</sup>, né, dall'altro, che lo stesso legislatore ha, pochi mesi dopo, tradito la logica seguita, consentendo – attraverso una modifica alla disposizione ultima citata prima che entrasse in

---

<sup>145</sup> VERDE, *Diritto processuale civile*, III, cit., 87 ss., ove: «le discussioni sorte nel passato circa la possibilità di un sindacato giudiziale sull'esistenza e l'ammontare dei crediti degli interventori in tutti i casi in cui ciò fosse necessario per provvedimenti che in qualche modo anticipavano la distribuzione [...] non hanno più ragion d'essere, essendo il giudice obbligato a tener conto di tutti gli interventi e sulla base della sola domanda, senza alcuna possibilità di controllo se non quello relativo alla loro ammissibilità».

<sup>146</sup> Da un lato, i casi di intervento *sine titulo* infatti sarebbero dovuti certamente diminuire rispetto alla previgente disciplina. Dall'altro, in quanto sui crediti non assistiti da titolo avrebbe dovuto operare il meccanismo della non contestazione e, nel caso in cui il debitore li avesse disconosciuti, l'accertamento della loro esistenza sarebbe dovuto avvenire nel giudizio di cognizione instaurato dal creditore per munirsi del titolo esecutivo.

<sup>147</sup> CAPPONI, *L'opposizione distributiva*, cit., 1760.

<sup>148</sup> Questione particolarmente delicata è se il riconoscimento del credito da parte del debitore impedisca a costui di sollevare contestazioni in sede distributiva. La tesi negativa è sostenuta da CAPPONI, *L'opposizione distributiva*, cit., 1765, pur riconoscendo che si tratta di interpretazione non esattamente aderente alla lettera della legge, ma giustificata da ragioni di equità oltre che dalla considerazione che, attraverso l'opposizione *ex art.* 512 c.p.c., si può pervenire ad accertamento con efficacia di giudicato dell'esistenza e dell'ammontare del diritto; TOTA, *Art. 512*, in *Commentario alle riforme del processo civile*, II, a cura di BRIGUGLIO – CAPPONI, Padova, 2007, 178 ss. e spec. 185-186; BOVE, in BALENA – BOVE, *Le riforme più recenti*, cit., 260; CARRATTA, *Le controversie in sede distributiva fra "diritto al concorso" e "sostanza" delle ragioni creditorie*, in *Corr. giur.*, 2009, 571-573; M. FABIANI, *Le controversie distributive. L'oggetto del procedimento e l'impugnazione dell'ordinanza del giudice*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2010, 583. *Contra* TISCINI, *Le controversie distributive*, cit., secondo cui è di buon senso e conforme all'economia processuale escludere che il credito dapprima riconosciuto possa essere contestato con opposizione distributiva; NASCOSI, *Il nuovo volto delle controversie distributive*, in *Riv. dir. proc.* 2010, 220, sull'argomento che altrimenti si oblitererebbe la disposizione nella parte in cui fissa l'efficacia del riconoscimento al processo esecutivo in corso; BARRECA, *L'intervento dei creditori*, cit., secondo cui la contestazione in sede distributiva può avvenire soltanto per i fatti sopravvenuti al riconoscimento; analogamente ACONE, *Intervento dei creditori*, in AA.VV., *Il processo civile di riforma in riforma*, cit., 81; v. anche VINCRE, *Profili delle controversie sulla distribuzione del ricavato (art. 512 c.p.c.)*, Padova, 2010, 109 ss. e spec. 112; PILLONI, *Accertamento e attuazione del credito*, cit., 218 ss.; ROMANO, *Espropriazione forzata*, cit., 274 ss.; NASCOSI, *Contributo allo studio della distribuzione della somma ricavata nei procedimenti di espropriazione forzata*, Napoli, 2013, 185 ss.

vigore – l'intervento *sine titulo* al creditore c.d. contabile («titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile»)<sup>149</sup>.

Da qui la centralità dell'interrogativo postosi in dottrina: la “derubricazione” delle controversie *ex art. 512 c.p.c.* – da ordinari processi di cognizione a incidenti endoesecutivi – ne ha comportato il mutamento dell'oggetto? Autorevole dottrina ha risposto affermativamente, argomentando da vari indici quali: l'attribuzione della controversia al giudice dell'esecuzione; la natura esecutiva dell'ordinanza conclusiva; l'impugnabilità di questa con l'opposizione formale. Da ciò, la conclusione che l'oggetto del giudizio ha carattere processuale e consiste nel «diritto al concorso»: «scopo del procedimento non è dichiarare, con forza di giudicato, le situazioni giuridiche contestate ma di porre fine alla lite con oggetto processuale insorta nell'ambito della procedura esecutiva, circoscritta a questa e senza forma espansiva». In questo contesto, l'esistenza e l'ammontare del diritto (sostanziale) si attegga a questione pregiudiziale da decidersi con efficacia *incidenter tantum*, senza quindi limite alcuno per ridiscuterla in processi successivi<sup>150</sup>.

---

<sup>149</sup> Molti A. hanno ritenuto che ammettere all'intervento il creditore contabile rappresenti una violazione del principio costituzionale di eguaglianza e di ragionevolezza: v., anche per riferimenti, PILLONI, *Accertamento e attuazione del credito*, cit., 121; 170, secondo cui la violazione dell'art. 3 Cost. rilevarebbe tanto dal punto di vista degli altri creditori che vantino un documento scritto di provenienza del debitore (che non sia titolo esecutivo) i quali, a differenza del creditore contabile, non sono legittimati all'intervento; tanto dal punto di vista dei creditori (muniti di prelazione o sequestratari) ammessi ad intervenire, perché posti sullo stesso piano del creditore contabile, benchè in situazione oggettivamente diversa e peggiore (per gli altri legittimati all'intervento, infatti, la ragione che ne consente l'intervento è data dal peculiare “rapporto” che essi hanno con il bene staggito, rapporto che, all'evidenza, manca del tutto per il creditore in forza delle scritture contabili *ex art. 2214 c.c.*); motivati dubbi di irragionevolezza, anche in chiave costituzionale, sono espressi anche da ROMANO, *Espropriazione forzata*, cit., 191 ss. Al di là del tema della legittimità costituzionale, l'inserimento di questa categoria di creditori è apparso a molti interpreti in contrasto con la stessa logica ispiratrice della riforma dell'intervento: per tutti v. CAPPONI, *Manuale*, cit., 316.

<sup>150</sup> «La sensazione è che il legislatore abbia voluto trasformare i modi di risoluzione delle controversie distributive; il processo dichiarativo avente ad oggetto la situazione soggettiva contestata è stato sostituito da schemi interni all'esecuzione, che, in quanto tali, hanno la funzione non di decidere liti su diritti sostanziali, accertando le pretese creditorie o il grado delle stesse, ma di dirimere il conflitto processuale relativo all'ammissibilità ai fini distributivi»; pertanto, sia l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, sia la sentenza emessa in esito all'opposizione agli atti non sono idonee a produrre effetti al di fuori della procedura esecutiva, avendo ad oggetto non le situazioni sostanziali, ma soltanto il «diritto al concorso», e cioè una situazione soggettiva di carattere processuale, mentre il diritto sostanziale è conosciuto *incidenter tantum*: così MENCHINI, *Nuove forme di tutela*, cit., 895. La tesi del «diritto al concorso» ha ricevuto notevoli consensi in dottrina: v. BALENA, *Istituzioni*, III, cit., 134 ss.; BOVE, in BALENA – BOVE, *Le riforme più recenti*, cit., 256; CANALE, *Art. 512*, in *Le recenti riforme del processo civile. Commentario* diretto da CHIARLONI, I, 737 ss. e spec. 746; MERLIN, *Le controversie distributive*, cit., 148 ss.; MONTELEONE, *Diritto processuale*, II, cit., 158; TEDOLDI, *L'oggetto della domanda di intervento e delle controversie sul riparto*, cit., 1314;

In senso contrario, si è sostenuto che questi indici non sono significativi di un mutamento di oggetto della controversia distributiva, il quale continuerebbe ad essere di pieno merito: a mutare è piuttosto la mera struttura processuale, svolgendosi ora in una prima fase dal carattere (necessariamente) sommario davanti al giudice dell'esecuzione, che statuisce con un provvedimento inidoneo al giudicato perché endoesecutivo. Si può ritenere che il giudicato si formi in esito all'opposizione agli atti: conclusione questa che non ravvisa ostacolo né nella struttura del processo *ex art. 617 c.p.c.* (giudizio in unico grado di merito) né nella funzione che i *conditores* avevano inteso assegnarle<sup>151</sup>. A favore di questa tesi

---

VERDE, *Diritto processuale civile*, III, cit., 90 (l'A. parla di «cognizione incidentale, sommaria e con efficacia endoprocessuale», avente ad oggetto la legittimazione all'intervento, ma dubita dell'idoneità della scelta legislativa sul piano del diritto di difesa); ampiamente VINCRE, *Profili delle controversie sulla distribuzione del ricavato*, cit., 85 ss.; 101 ss., 120 ss., ove la considerazione, che si aggiunge a quelle *infra* nel testo, secondo cui affermare che oggetto della controversia distributiva sia il diritto di credito contrasta con la riforma dell'intervento, laddove si chiede all'interveniente di procurarsi un accertamento del diritto in sede ordinaria. PILLONI, *Accertamento e attuazione*, cit., 300 ss., secondo cui il legislatore ha ridimensionato l'oggetto della controversia distributiva attribuendogli una dimensione processuale; quanto alla possibilità che l'accertamento pieno cada sul credito in caso di opposizione agli atti esecutivi, l'A. distingue tra la disciplina *ante* e *post* 2009 (quanto è stato introdotto l'art. 185-*bis* disp. att. c.p.c.), prospettando, nel primo caso, una violazione dell'art. 3 Cost., per non essere salvaguardata – malgrado l'oggetto decisorio – né l'esigenza di un controllo di merito in almeno due gradi di giudizio né l'imparzialità del giudice dell'opposizione agli atti, ciò che nel caso di specie è tale da escludere che l'opposizione *ex art. 617 c.p.c.* si configuri quale grado pieno di merito. Nel secondo caso, pur registrandosi il progresso sotto il profilo dell'alterità del giudicante nella fase oppositiva, l'A. ritiene comunque la struttura disegnata dall'art. 512 c.p.c. inadeguata all'accertamento pieno del diritto sostanziale, concludendo nel senso che lo scopo della controversia distributiva è quello di «addivenire ad una rapida composizione delle contestazioni sul riparto, risolvendo in modo sollecito eventuali conflitti insorti, nella sola prospettiva di decidere la misura del diritto al concorso di ogni singolo creditore», restando il credito «relegato al piano di questione pregiudiziale conosciuta sempre incidentalmente» (p. 334). FUIANO, *La stabilità del riparto esecutivo*, Bari, 2020, 346, sostiene che oggetto delle controversie distributive sia la legittimità di un atto esecutivo (e non l'esistenza di diritti sostanziali); CAVUOTO, *La cognizione incidentale*, cit., 253 ss., ritiene che l'oggetto della controversia distributiva abbia carattere processuale e che esso non muti neppure dopo la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, mirando ad accertare «il diritto del creditore a essere collocato nel piano di riparto».

<sup>151</sup> TISCINI, *I provvedimenti decisori senza accertamento*, cit., 215 ss.; EAD., *Le controversie distributive di nuova generazione*, cit., 1 ss. CARRATTA, *Le controversie in sede distributiva*, cit., 559 ss. ritiene che l'oggetto delle controversie sia rimasto immutato dopo la riforma sulla scorta di numerosi argomenti, tra i quali quello sistematico secondo cui la legge richiede che l'azione esecutiva sia sempre sostenuta da un accertamento (ancorchè di diversa "gradazione") che, per i creditori *sine titulo* potrà aversi soltanto nella fase finale del processo esecutivo, proprio attraverso l'opposizione *ex art. 512 c.p.c.* CAPPONI, *L'opposizione distributiva*, 762, nega efficacia extraprocessuale all'ordinanza del giudice dell'esecuzione, che riconosce invece alla sentenza emessa in esito all'opposizione agli atti; similmente ROMANO, *Espropriazione forzata*, cit., 323, ritiene che il *thema decidendum* della controversia distributiva abbia carattere processuale, consistendo nel «diritto a partecipare all'espropriazione che dipende dalla contemporanea presenza del credito e del requisito formale di legittimazione di cui all'art. 499, comma 1 c.p.c.». L'ordinanza del giudice dell'esecuzione avrà efficacia meramente endoesecutiva, mentre l'opposizione agli atti esecutivi condurrà a sentenza idonea al giudicato sulla situazione processuale che ne costituisce l'oggetto e cioè il «diritto di partecipare al riparto d'uno o più creditori», lasciandosi poi preferire secondo l'A. la tesi per cui il giudicato si estende anche sulla

milita pure un dato obiettivo: il testo dell'art. 512 c.p.c. non è infatti mutato quanto all'individuazione dell'oggetto della contestazione<sup>152</sup>. In generale si è poi condivisibilmente affermato che l'opzione per un modello sommario sia tale da incidere su funzione e contenuto del giudizio: la tutela dei diritti può essere infatti assicurata con riti sommari o deformalizzati, purchè siano rispettosi delle garanzie minime del giusto processo<sup>153</sup>. Quanto poi alla riaffermata carenza di poteri decisorii in capo al giudice dell'esecuzione, è condivisibile l'osservazione secondo cui «il ruolo del g.e. non è quello che si deduce da astratte costruzioni sistematiche, ma esattamente quello che il legislatore in concreto gli assegna»<sup>154</sup>.

---

questione pregiudiziale rappresentata dalla situazione sostanziale della cui sussistenza o ammontare si sia discusso (pp. 337 ss.). Tra gli argomenti addotti a sostegno vi è quello che la tesi contraria postula l'interessamento di tre giudici (g.e., giudice dell'opposizione e Corte di cassazione) per decidere attorno all'esistenza di un credito, senza che tale decisione sia poi assistita da giudicato. Parte della dottrina ha sostenuto anche che per effetto della modifica dell'art. 512 c.p.c. sarebbe stato implicitamente abrogato l'art. 17, comma 2, c.p.c. (contenente la regola sulla competenza delle opposizioni distributive sotto la vecchia disciplina): v., per tutti, ORIANI, *Titolo esecutivo, opposizioni, sospensione dell'esecuzione*, in *Foro it.*, 2005, V, 104 ss., spec. 107; BOVE, *op. ult. cit.*, 263. Secondo altri (CAPPONI, *op. ult. cit.*, 764,) la disposizione non deve ritenersi abrogata, perché il giudice dell'esecuzione, dopo aver trattato la prima fase dell'opposizione agli atti esecutivi, può rimettere al giudice competente il merito della causa; conf. CARRATTA, *op. cit.*, 569; diversamente ROMANO, *op. ult. cit.*, 338, che pur preferendo la tesi dell'accertamento pieno scaturente dalla sentenza emanata in esito all'opposizione agli atti, ritiene l'art. 17, comma 2, c.p.c. privo di oggetto.

<sup>152</sup> TISCINI, *I provvedimenti decisorii*, cit., 221; CARRATTA, *op. cit.*, 565. Giova peraltro precisare che il medesimo intervento riformatore che ha fruttato il vigente art. 512 c.p.c., aveva abolito il grado d'appello nell'opposizione all'esecuzione: sicchè, ad es., ROMANO, *L'espropriazione*, cit., 339, argomentava la conclusione sopra illustrata (che la sentenza emessa in sede di opposizione agli atti fosse idonea a formare il giudicato attorno al diritto sostanziale pregiudiziale) anche alla luce degli analoghi risultati raggiunti in punto di determinazione dell'oggetto dell'opposizione all'esecuzione (in unico grado). Come si è già detto, il regime dell'opposizione all'esecuzione è durato poco, venendo reintrodotta la possibilità di proporre appello già nel 2009: dunque tale argomento ha perduto forza ed anzi potrebbe essere (non convincentemente: v. *retro*, Cap. II, § 8) adoperato in senso contrario: dato che l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione distributiva hanno il medesimo oggetto – potrebbe sostenersi – allora è irragionevole che siano difformi le strutture processuali.

<sup>153</sup> La considerazione è in TISCINI, *I provvedimenti decisorii*, cit., 222. Si rinvia, per ogni necessario riferimento a TISCINI, *op. ult. cit.*, 9 ss.; EAD., *Il ricorso straordinario per cassazione*, cit., 427 ss.

<sup>154</sup> CAPPONI, *Le controversie in sede distributiva*, cit., 1761; TISCINI, *I provvedimenti decisorii senza accertamento*, cit., 222. In senso simile ROMANO, *L'espropriazione*, cit., 327, ove, rilevato che «il legislatore, come già nell'art. 499, comma 6, c.p.c., sembra aver fatto anche qui della questione di merito l'oggetto d'un esame interno al processo esecutivo», ritiene ormai sostanzialmente superata l'idea che nel processo esecutivo siano del tutto irrilevanti i problemi concernenti l'esistenza dei crediti titolati di cui è richiesta soddisfazione coattiva: «ciò, se forse disorienterà chi ancora pensi all'azione esecutiva come ad un potere affatto indipendente dal diritto sostanziale, non può però sorprendere troppo chi sia disposto ad includere il credito, com'è più ragionevole fare, tra le condizioni del diritto a procedere all'esecuzione forzata o d'intervenirvi; se s'accoglie codesta migliore opzione, gli spazi aperti alla contestazione endoesecutiva della sostanza si spiegano con qualche minore affanno, giacché, per loro tramite, in definitiva la legge assegna al giudice dell'esecuzione compiti di verifica analoghi a quelli ch'egli, da sempre, è chiamato a svolgere in ordine ai requisiti di legittimazione formale ad agire *in executivis*: l'uno e l'altro presupposto dell'azione esecutiva – il diritto sostanziale ed il titolo – sono insomma oggi

Quest'ultima considerazione può ben estendersi all'opposizione agli atti. Nelle pagine precedenti è sovente emerso che l'istituto in questione si è atteggiato nel «diritto vivente» in modo profondamente diverso rispetto all'idea che aveva ispirato il codice; sicché si potrebbe allora pensare che il legislatore – con la previsione dell'art. 512 c.p.c. – abbia inteso cogliere il fermento giurisprudenziale e dottrinale durato decenni, scegliendo consapevolmente di incanalare in quella peculiare forma un contenuto di merito<sup>155</sup>.

Si è anche riflettuto, in dottrina, circa la possibilità di inquadrare il giudizio svoltosi innanzi al giudice dell'esecuzione tra quelli contenziosi e l'ordinanza emessa in esito a quello tra i provvedimenti decisori<sup>156</sup>. A dare forza al quesito è

---

identicamente materia d'un superficiale esame del magistrato dell'esecuzione, condotto da costui con i ristretti poteri d'indagine conoscitiva, tipici del processo in cui opera» (pp. 331-332).

<sup>155</sup> TISCINI, *I provvedimenti decisori*, cit., 222-223; cfr. CARRATTA, *op. cit.*, 567-568, ove si sottolinea che la formula utilizzata dal legislatore («impugnabile nelle forme e i termini di cui all'art. 617 c.p.c.») lascerebbe intendere che l'opposizione agli atti non è richiamata integralmente, trattandosi piuttosto dell'indicazione di una mera forma: il contenuto invece è quello di un rimedio *ad hoc*, appositamente predisposto per le controversie distributive.

<sup>156</sup> TISCINI, *I provvedimenti decisori*, cit., 223 ss. Per l'A. è condivisibile l'impostazione che ravvisa nell'art. 512 c.p.c., i caratteri di un procedimento a contenziosità sopravvenuta, in quanto caratterizzato da una fattispecie complessa scissa in una prima fase ordinatoria, conclusa da ordinanza non decisoria, con una seconda ed eventuale che si apre con l'impugnazione «che rende contenziosa e decisoria la fattispecie complessa; con la conseguenza che il provvedimento finale è decisorio su diritti»; ma prospetta anche l'alternativa che sia contenziosa anche la prima fase presso il giudice dell'esecuzione, la cui ordinanza potrebbe non avere natura ordinatoria: «se così fosse, la fase che si conclude con ordinanza (pronunciata dopo l'audizione delle parti e compiuti i necessari accertamenti) sarebbe provvedimento che già di per sé completa un primo grado di giudizio, idoneo a decidere su diritti in forme contenziose». Questa tesi potrebbe trovare sostegno nella «realtà» del processo esecutivo: «se è vero che il giudice dell'esecuzione non è più solo colui che dà impulso alla procedura esecutiva, ma anche colui che al suo interno è chiamato a esercitare poteri cognitivi; se l'espropriazione assume spesso i caratteri del processo giurisdizionale contenzioso, se l'opposizione agli atti non è solo opposizione formale, ma anche "di merito", se tutto ciò è vero, non sarebbe assurdo immaginare che l'ordinanza resa ex art. 512 c.p.c., quand'anche pronunciata dal giudice dell'esecuzione, non abbia contenuto ordinatorio, bensì decida su diritti di credito quale conclusione di un primo grado di giudizio». Per l'A. questa soluzione è in astratto percorribile, ma ritiene che l'imposizione del carattere contenzioso alla fase presso il giudice dell'esecuzione potrebbe comportare l'eccessivo appesantimento di un processo che deve comunque essere improntato alla celerità. CARRATTA, *op. cit.*, 570, ritiene che l'ordinanza pronunciata a cognizione sommaria dal g.e., se non sottoposta ad opposizione, sia idonea ad acquisire la stabilità della cosa giudicata «alla stessa stregua di quel che accade per il decreto ingiuntivo non opposto», con la precisazione che la sentenza resa ex art. 617 c.p.c. dovrebbe ritenersi appellabile; a conclusioni analoghe perviene MICALI, *L'opposizione all'esecuzione*, cit., 488 ss.; NASCOSI, *Il nuovo volto delle controversie distributive*, cit., 227, ritiene che il legislatore abbia valorizzato il meccanismo di stabilità interno all'esecuzione che l'art. 617 c.p.c. rappresenta: «il mancato esperimento dell'opposizione agli atti esecutivi gioca, pertanto, un ruolo determinante nell'acquisizione della irretrattabilità dell'ordinanza che chiude la lite distributiva, in armonia col sistema processuale che pone nella disponibilità delle parti uno strumento impugnatorio diretto a provocare un accertamento a cognizione piena del rapporto sostanziale dedotto nel giudizio esecutivo»; l'ordinanza ex art. 512 c.p.c. non opposta, pertanto, determinerebbe un effetto preclusivo (anche dell'azione di ripetizione dell'indebitito) «almeno in termini di efficacia *pro iudicato*»; ID., *Contributo*, cit., 205 ss. Problematicamente ROMANO, *L'espropriazione forzata*, 340 ss., ove si rigetta la proposta di ritenere idonea alla stabilità l'ordinanza emanata dal giudice

anche il fatto che la disposizione riformata tace sul punto, mentre, come si vedrà nel paragrafo seguente, in altri casi (art. 549 c.p.c.) il legislatore ha specificato che l'ordinanza emessa in sede esecutiva produce effetti limitatamente al procedimento in corso<sup>157</sup>. Sul punto è stato convincentemente osservato che un tale riconoscimento avrebbe comportato l'insufficienza dei semplici «accertamenti» di cui parla l'art. 512 c.p.c., così appesantendo eccessivamente il processo esecutivo e – probabilmente – tradendo lo scopo dell'intervento riformatore, laddove esso chiaramente mirava ad una riduzione dei tempi dell'esecuzione, attraverso lo snellimento della procedura<sup>158</sup>.

È evidente che il nuovo art. 512 c.p.c. rimette in discussione alcuni principi fondamentali del processo esecutivo «sistematico». La riforma del 2005 sembra lasciarsi alle spalle le concezioni più rigorose della separazione tra conoscere ed eseguire, già indubbiamente, sotto vari profili, dalla giurisprudenza teorica e pratica studiata nei paragrafi precedenti: in sostanza, la nuova disposizione attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere-dovere di compiere una cognizione attorno al diritto sostanziale. È chiaro, al contempo, che il modello in parola nasce in un contesto ben preciso: quello, appunto, delle controversie distributive: si tratta di capire se esso è replicabile anche in altri momenti dell'esecuzione, per “consacrare” quell'attività decisoria che il giudice dell'esecuzione si è visto talora attribuire in via pretoria: in altri termini, ci si deve chiedere se la cognizione su diritti che l'art. 512 c.p.c. attribuisce al giudice dell'esecuzione rappresenti un'eccezione, ovvero sia un punto di emersione di un potere più pervasivo e

---

dell'esecuzione se non opposta, perché «in assenza d'un esplicito riferimento normativo, non risulta possibile dedurre dalla natura d'impugnazione dell'opposizione agli atti esecutivi [che l'A. considera comunque quantomeno dubbia: v. nota 161] alcun decisivo argomento contro la ricostruzione differenziata della stabilità dell'ordinanza e della sentenza disciplinate dall'art. 512, comma 1». Sembra escludere la rilevanza stessa del problema del «giudicato» sull'ordinanza *ex art. 512 c.p.c.* FUIANO, *La stabilità*, cit., 347.

<sup>157</sup> *Infra*, in questo Cap., § 7-8. Sui rapporti tra accertamento, decisorietà e interesse ad agire, v. TISCINI, *I provvedimenti decisori*, cit., *passim*, e in part. 228 ss., ove l'osservazione che se un provvedimento giurisdizionale è idoneo a decidere su diritti sostanziali, la stabilità del giudicato consegue naturalmente alla funzione giurisdizionale decisoria; per escluderla occorre una duplice condizione: (i) l'espressa previsione di legge che «costruisca un'azione fondata sul mero interesse ad agire per la tutela sul piano processuale di una data situazione soggettiva (e ciò faccia stabilendo che l'”autorità del provvedimento non è invocabile in un diverso processo” ovvero che “ al provvedimento non conseguono gli effetti dell'art. 2909 c.c.»); (ii) che il titolare del diritto conservi la possibilità di scegliere tra tutela in forma «deminuta» e tutela piena, e cioè di garantire sempre un accertamento stabile. L'art. 512 c.p.c. non è riconducibile alla categoria dei provvedimenti decisori senza accertamento perché manca la previsione di legge che valga a renderlo instabile; dunque la modifica del 2005 ha carattere meramente procedimentale e non intacca l'oggetto del giudizio e la stabilità dei risultati.

<sup>158</sup> TISCINI, *I provvedimenti decisori*, cit., 223 ss.

diffuso<sup>159</sup>: su questo punto si tornerà *infra*, trattando del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo<sup>160</sup>.

Questo interrogativo ne prepara uno ulteriore: ci si deve chiedere quali attività istruttorie possano svolgere in sede esecutiva al fine di risolvere la controversia *ex art.* 512 c.p.c. e, ancor prima, come si articolano il contraddittorio tra le parti in vista dell'emanazione dell'ordinanza. Su entrambe le questioni – non di poco momento – il legislatore tace: dunque le soluzioni prospettabili si caratterizzano tutte per un certo grado di opinabilità. Ci si limiterà qui a qualche breve considerazione. Sul piano dell'istruttoria, la tradizione vorrebbe che il giudice dell'esecuzione possa conoscere esclusivamente di prove documentali, non essendovi spazio per l'assunzione di prove costituende<sup>161</sup>. In proposito si è condivisibilmente osservato che questa soluzione era certamente adeguata quando «il g.e. realizzava accertamenti meramente strumentali sul processo in corso, vale a dire di tipo estrinseco, perché non era ammesso a occuparsi dell'intrinseco dei diritti che in quel processo rivendicano soddisfazione»<sup>162</sup>, ma se la premessa cambia, è ragionevole che si dubiti anche della conclusione e, prima di escludere *tout court* la possibilità di servirsi di prove costituende, si rende necessario verificare quali di queste siano effettivamente incompatibili con il nuovo contesto normativo<sup>163</sup>. Da parte sua, la giurisprudenza ha chiarito che

---

<sup>159</sup> Prima della riforma era talvolta emersa, soprattutto in giurisprudenza, la tendenza a ritenere che la controversia distributiva rappresentasse un modello “esportabile” anche in altre fasi del processo esecutivo, in particolare durante la fase espropriativa: in questo modo si mirava a recuperare la possibilità di innescare una cognizione piena sui diritti che si avvertiva necessaria a fronte di vicende come la conversione del pignoramento. Per riferimenti in tema, v. CAPPONI, in BOVE – CAPPONI – MARTINETTO – SASSANI, cit., 250 ss.; l'A. peraltro non condivide tale soluzione, posta la specializzazione delle controversie individuate dall'art. 512 c.p.c. Ampie riflessioni sul punto, dopo la riforma dell'art. 512 c.p.c., in FORNACIARI, *Esecuzione forzata*, cit., 192 ss. L'A., osservato che l'art. 512 c.p.c., come riformato, rende endoesecutivamente rilevante l'esistenza del diritto sostanziale, ritiene però che la novella non possa avere un effetto “espansivo”, tale da far sì che il diritto per cui si procede ad esecuzione assuma rilevanza nel corso dell'intera procedura esecutiva, ma debba essere contenuta nella sola specifica fase in cui è dalla legge prevista; ciò in quanto, a ritenere il contrario, si finirebbe per stravolgere l'intero impianto del processo esecutivo. Ritiene però che, in tale contesto, la questione dell'esistenza del diritto possa essere sollevata anche d'ufficio, in base ai principi generali che presidiano, la ripartizione tra questioni di merito rilevabili d'ufficio e non: ad es., ad avviso dell'A., il giudice potrebbe, nel predisporre il piano di riparto, escludere un creditore quando dagli atti emerga il pagamento del credito.

<sup>160</sup> *Infra*, in questo Cap., § 7-8.

<sup>161</sup> Il tema delle prove nel processo esecutivo è stato trattato approfonditamente da VERDE, *Intervento e prova del credito*, 123 ss., con riguardo al fenomeno dell'accertamento endoesecutivo del credito (naturalmente con riferimento alla disciplina antecedente alle recenti riforme).

<sup>162</sup> CAPPONI, *Dall'esecuzione civile all'ottemperanza*, cit., 381.

<sup>163</sup> Se certamente alla base della novella dell'art. 512 c.p.c. vi è l'esigenza avvertita dal legislatore di imprimere un'accelerazione al processo, allora la risposta al quesito proposto – risposta che, si



anche nella fase sommaria delle controversie distributive si applicano i principi in materia di ripartizione dell'onere della prova<sup>164</sup>.

Il secondo attiene alla funzione dell'opposizione agli atti, e in particolare al carattere impugnatorio (l'art. 512 afferma che l'ordinanza è *impugnabile* «nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617 secondo comma») che assume in questo contesto. Viene in rilievo l'interrogativo sollevato da alcuni A.: avuto riguardo ad alcuni degli impieghi dell'opposizione formale, essa deve essere oggi intesa come una sorta di speciale mezzo d'impugnazione, con possibilità di applicare la disciplina generale di quest'ultimi, ove compatibile con il peculiare contesto dell'esecuzione forzata?<sup>165</sup> Prevale in dottrina la risposta negativa<sup>166</sup>: certo è, però, che almeno un dato tra quelli evocati a sostegno della tesi negativa, e cioè che il

---

ribadisce, non si aspira a fornire in questa sede – deve essere idonea a mediare tra questa esigenza e quella di apprestare mezzi adeguati a non svuotare completamente di significato la previsione che il giudice, per risolvere le controversie, deve compiere i «necessari accertamenti». In tema, v. ROMANO, *L'espropriazione forzata*, 329, nota 129; ampiamente PILLONI, *Accertamento e attuazione*, cit., 278 ss., concludendo nel senso di ritenere valida la tradizionale limitazione al campo della sola cognizione documentale; MERLIN, *Le controversie distributive*, cit., 140.

<sup>164</sup> Cass., 25 maggio 2016, n. 10752, in particolare quanto al principio che è chi ad invocare una posizione di vantaggio (e cioè il creditore) a dover dare dimostrazione dei fatti posti a fondamento della stessa, mentre su chi la nega non grava l'onere di dare la prova negativa dell'insussistenza di quegli elementi.

<sup>165</sup> M. FABIANI, *Appunti sulla qualificazione impugnatoria dell'opposizione rivolta contro gli atti del giudice dell'esecuzione*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2007, 619 ss. L'A. ritiene che vi sia larga sovrapposizione tra i tratti caratteristici delle impugnazioni e l'opposizione agli atti: a) la parte chiede un riesame della medesima vicenda oggetto del procedimento; b) la parte che propone l'opposizione è quella risultata soccombente rispetto ad una certa decisione, di cui intende contrastare l'ingiustizia; c) è previsto un termine perentorio. Quanto al difetto della necessaria alterità tra giudicanti, l'A. osserva che, versandosi in alcuni casi (come quello dell'art. 512 c.p.c.) di fronte a due tecniche cognitive qualitativamente molto simili (g.e. e giudice dell'opposizione agli atti), si impone che il giudice dell'esecuzione non possa statuire anche sull'opposizione agli atti, concludendo che «l'opposizione agli atti esecutivi promossa contro un provvedimento del giudice avente contenuto decisorio si attegga al modo di una impugnazione catalogabile come devolutiva, a critica libera e sostitutiva da cui germina una sentenza ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. e 360 u.c. c.p.c., ma solo quante volte quella sentenza abbia un contenuto decisorio». Tornando successivamente sul tema (M. FABIANI, *Le controversie distributive. L'oggetto del procedimento e l'impugnazione*, cit., in particolare 591 ss.) l'A. recepisce l'avvenuta introduzione dell'art. 186-bis disp. att. c.p.c. ritenendo che tale disposizione «sembra rappresentare un indizio decisivo della vocazione naturalmente impugnatoria del rimedio dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.»; V. anche CANALE, *Art. 512*, cit., 761; problematicamente ROMANO, *L'espropriazione forzata*, cit., 342, nota 161. *Contra* PILLONI, *Accertamento ed attuazione*, cit., 289 ss. Sul problema della terzietà ed imparzialità del giudice dell'opposizione agli atti, dopo l'innovazione che ha riguardato l'art. 512 c.p.c., v. ORIANI, *Titolo esecutivo*, cit., 107 ss.

<sup>166</sup> Il dibattito sul punto è risalente: *ex multis*, ORIANI, *L'opposizione agli atti*, cit., 352, nota 6, per riferimenti e considerazioni (tra cui quella che la qualificazione dell'opposizione in parola come impugnazione postula di confrontarsi con il problema che essa può essere diretta anche a contestare atti di parte e non del giudice). L'A. conclude che il problema scolora laddove manchi l'esigenza di estendere, all'opposizione ex art. 617 c.p.c., regole e principi esposti nel libro II, titolo III, capo I del codice; ove al contrario questa esigenza vi sia per l'A. «il metodo da seguire [è] nel senso che sono estensibili al giudizio di opposizione regole costituenti espressione di esigenze non esclusive dei mezzi di impugnazione delle sentenze, ma che è dato riscontrare ogni qualvolta venga a reagirsi contro un atto in genere, e un provvedimento del giudice in particolare».

giudice-persona fisica dell'opposizione agli atti può coincidere con il giudice dell'esecuzione, con ciò violandosi la regola per cui non vi può essere identità di decidente tra provvedimento impugnato e impugnazione, è venuto meno nel 2009 con l'inserimento dell'art. 186-*bis* disp. att. c.p.c., che esclude che il magistrato che ha emesso l'atto possa trattare il merito dell'opposizione.

## **7. Le modifiche alla disciplina dell'espropriazione presso terzi e la nuova fisionomia del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo.**

L'intervento adoperato dal legislatore sulle controversie distributive si è ripetuto, alcuni anni dopo, per l'espropriazione presso terzi. In estrema sintesi e per quanto ora rileva, la disciplina originaria prevedeva che l'atto di pignoramento, da notificarsi personalmente al debitore e al terzo, contenesse l'indicazione almeno generica delle cose e delle somme dovute da quest'ultimo, nonché la citazione di entrambi i notificatari a comparire davanti al pretore (art. 543 c.p.c.). In questa sede, il terzo doveva specificare di quali cose o di quali somme fosse debitore (art. 547 c.p.c.). Ove il terzo non fosse comparso, ovvero avesse rifiutato di rendere la dichiarazione, o ancora se fossero sorte contestazioni attorno a questa, l'*impasse* in cui precipitava l'espropriazione poteva essere superata attraverso l'instaurazione, su istanza di parte, di un giudizio da svolgersi «a norma del libro II» del codice (art. 548 c.p.c.), da definirsi con sentenza (art. 549 c.p.c.), attorno al diritto del debitore nei confronti del terzo. Il sistema congegnato dal codice del 1940, ora brevemente descritto, era chiaramente improntato a separare – in una materia che non poche difficoltà aveva posto sotto il vecchio codice – l'atto esecutivo (l'ordinanza di assegnazione) dall'atto-sentenza emesso in sede di cognizione<sup>167</sup>.

La struttura del pignoramento presso terzi era rimasta sostanzialmente immutata<sup>168</sup> fino alla l. 24 dicembre 2012, n. 228, legge di stabilità per l'anno 2013.

---

<sup>167</sup> COLESANTI, *Il terzo debitore nel pignoramento di crediti*, II, cit., 386 ss.; TOTA, *Individuazione e accertamento del credito*, cit., 35. Il giudizio di accertamento dell'obbligo si svolgeva, d'altra parte, davanti al giudice munito di competenza in ragione del credito da accertare.

<sup>168</sup> Una modifica di non scarsa rilevanza era stata realizzata con la l. 24 febbraio 2006, n. 52, che aveva consentito al terzo, per alcune categorie di crediti, di inviare la dichiarazione al creditore mediante lettera raccomandata.

In quell'occasione venne sostituito il testo dell'art. 548 c.p.c., in particolare prevedendo che la mancata comparizione del terzo, per alcune categorie di crediti, equivalesse alla non contestazione «ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione»<sup>169</sup>; i medesimi effetti si producevano, per i restanti tipi di crediti (ad es. crediti da lavoro)<sup>170</sup>, se il terzo non avesse reso la dichiarazione (tramite lettera raccomandata o PEC), né fosse comparso all'udienza successiva all'uopo fissata dal giudice<sup>171</sup>. Il riscritto art. 549 c.p.c. trasformava l'incidente di cognizione in incidente endoesecutivo: «Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell'esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza. L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617»<sup>172</sup>.

Con un nuovo intervento, nel 2014<sup>173</sup>, si è precisato che il rifiuto di emettere la dichiarazione equivale alla non contestazione; si è poi abolito il regime

---

<sup>169</sup> Sull'omessa dichiarazione, v., *ex multis*, BORGHESI, *Il silenzio del terzo pignorato, in Il processo esecutivo. Liber amicorum Romano Vaccarella*, cit., 405 ss.; ampiamente sul punto TOTA, *Individuazione e accertamento*, cit., 183 ss.

<sup>170</sup> Si tratta cioè dei crediti previsti dall'art. 545, commi 3 e 4, c.p.c., che il primo comma dell'art. 548 c.p.c. assoggettava a una disciplina diversa rispetto a quella generale. Per riferimenti v. CAPPONI, *Manuale*, cit., 238.

<sup>171</sup> Conseguenza della non contestazione è la fissazione dell'oggetto della procedura come individuato dal creditore nell'atto di pignoramento: di talché il giudice è chiamato ad emettere l'ordinanza di assegnazione del credito. Su questo punto il testo dell'art. 548 c.p.c. introdotto nel 2012 – rimasto ancora oggi in vigore in questa sua parte – prevede che il *debitor debitoris* possa impugnare l'ordinanza di assegnazione nelle forme e nei termini dell'art. 617 c.p.c. «se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o di forza maggiore». La «non conoscenza» di cui la norma discorre non può riferirsi all'ordinanza di assegnazione, ma deve intendersi riferita all'atto di pignoramento (che deve essere notificato al terzo oltre che al debitore) e, nel regime introdotto nel 2012 (e successivamente abrogato), all'ordinanza del giudice dell'esecuzione che fissa la nuova udienza di comparizione quando il creditore affermi di non aver ricevuto la dichiarazione del terzo: v. CAPPONI, *Manuale*, cit., 240 ss.; così pure LUISO, *Diritto processuale civile*, III, cit., 89-90; *contra* RUSSO, *Tutela del terzo nel procedimento di espropriazione di crediti dopo la legge 24 dicembre 2012, n. 228, in Il processo esecutivo. Liber Amicorum Romano Vaccarella*, cit., 633 ss., in part. 649. La previsione dell'art. 548 c.p.c. e quella dell'art. 549 c.p.c. vanno tenute distinte: nel primo caso l'opposizione agli atti è invocata dal terzo per dolersi della mancata conoscenza del procedimento di formazione dell'ordinanza, cui per tale ragione non ha potuto partecipare; nel secondo caso l'opposizione agli atti è il mezzo a disposizione di tutte le parti oltre che del terzo per contestare l'ordinanza risolutiva delle contestazioni adottata dal giudice dell'esecuzione.

<sup>172</sup> Come si vede, la dizione originaria dell'art. 549 c.p.c., nel testo introdotto dalla legge di stabilità 2013, non specificava che l'accertamento dovesse avvenire «nel contraddittorio tra le parti e con il terzo»: tale aggiunta è successiva, risalendo al più recente d.l. 27 giugno 2015, n. 83, su cui v. subito *infra*.

<sup>173</sup> Con d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. in l. 10 novembre 2014, n. 162; sulle novità introdotte *in subiecta materia*, si rimanda, per tutti, a CONSOLO, *Un d.l. processuale in bianco e nerofumo*, cit., 1180 ss.; TEDOLDI, *Le novità in materia di esecuzione forzata nel d.l. 132/2014*, cit., 393 ss.

differenziale in base alla causa del credito. All'udienza, il creditore deve comparire per dichiarare se ha ricevuto la dichiarazione del terzo o meno (art. 548, comma 2); in questo secondo caso, il giudice fissa una nuova udienza alla quale il terzo è chiamato a partecipare. Se non partecipa o rifiuta la dichiarazione «il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553».

Di fronte alle varie criticità rilevate dagli interpreti, il legislatore è ritornato sulla materia l'anno seguente<sup>174</sup>, prendendo atto che il meccanismo della non contestazione può operare soltanto se il creditore abbia indicato con sufficiente precisione il credito o i beni dovuti al debitore dal terzo (il che potrebbe non essere – come mostra di prendere in considerazione l'art. 543 c.p.c., n. 2 – per la semplice ragione che il creditore è estraneo al rapporto tra debitore e terzo). Sicchè, l'art. 549 c.p.c. prevede oggi che «se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo. L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617».

Al di là dei pur numerosi punti nodali che il regime così faticosamente disegnato dal legislatore lascia irrisolti<sup>175</sup>, in questa sede interessa evidentemente

---

<sup>174</sup> Ancora con decreto legge: il d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. in l. 6 agosto 2015, n.132; v. TEDOLDI, *Le novità in materia di esecuzione forzata nel d.l. 83/2015*, cit., 165 ss.

<sup>175</sup> Per una panoramica dei quali v., CALIFANO, *Il pignoramento presso terzi a dieci anni dalla l. 228/2012 (e successive modifiche)*, in *Scritti in onore di Bruno Sassani*, a cura di TISCINI e LUISO, Pisa, 2022, 961 ss. Ad es., quanto alla possibilità per il terzo di revocare il riconoscimento del credito: in tema v. MONTANARI, *Sui limiti di revocabilità del riconoscimento (effettivo o presunto) del credito pignorato nel nuovo sistema dell'espropriazione presso terzi*, in *Il processo esecutivo. Liber amicorum Romano Vaccarella*, cit., 575 ss.; TOTA, *Individuazione e accertamento*, cit., 120 ss. Bisogna poi ricordare che vari autori hanno sollevato dubbi sulla legittimità costituzionale della nuova modalità di accertamento dell'obbligo del terzo: v., per es., TOTA, *Individuazione e accertamento*, cit., 232 ss., in relazione alla disciplina della non contestazione, specialmente alla luce del confronto con il trattamento riservato al convenuto nell'ordinario giudizio di cognizione. La Corte costituzionale è stata effettivamente investita del vaglio di legittimità dell'art. 549 c.p.c., per quanto riguarda la disciplina della risoluzione delle contestazioni sorte sulla dichiarazione del terzo: sul punto v. *infra*.

l'attuale contenuto dell'art. 549 c.p.c., laddove – con formula che appare ricalcata su quella dell'art. 512 c.p.c.<sup>176</sup> – si assegna al giudice dell'esecuzione il potere di compiere accertamenti in contraddittorio tra tutti gli interessati (incluso il terzo) aventi ad oggetto (almeno ad un primo sguardo) una relazione di diritto sostanziale tra le parti.

Sotto la vecchia disciplina, la dottrina<sup>177</sup>, muovendo dalla constatazione che l'espropriazione del credito altro non realizza se non una sua cessione forzata, aveva spiegato che il principio fondamentale in materia di cessione volontaria – e cioè quello che l'avvicendamento nel lato attivo del rapporto non può determinare un aggravio della posizione del ceduto – non può essere obliterato nella disciplina del pignoramento presso terzi. In particolare, si è osservato che quando il debitore ceduto non adempie spontaneamente, il cessionario si vede costretto a instaurare il processo per ottenerne la condanna; parallelamente, quando il *debitor debitoris* non effettuava la dichiarazione, la disciplina *ante* 2012 richiedeva l'espletamento di un ordinario giudizio di cognizione. In altri termini, nella dichiarazione positiva del terzo si intravedeva una rinuncia ad ottenere l'accertamento nelle vie ordinarie della propria posizione debitoria<sup>178</sup>. Quanto

---

<sup>176</sup> La dottrina ha evidenziato, criticando per questo l'innovazione introdotta dal legislatore, che tra gli accertamenti *ex artt.* 512 c.p.c. e 549 c.p.c. vi sono profonde differenze. V. ad es. COLESANTI, *Novità non liete per il terzo debitore (cinquant'anni dopo!)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2013, 1263 ss., il quale osserva che mentre da una parte i creditori concorrenti e l'esecutato sono parti del procedimento esecutivo, il terzo debitore non lo è, e ciò comporta la necessità che egli sia assistito dalle garanzie tipiche di ogni giudizio finalizzato a un accertamento pieno delle situazioni giuridiche: ciò che non è voluto, per ottenere una «semplificazione acceleratoria» dell'espropriazione presso terzi; riflessione condivisa da CAPPONI, *Processo e tecniche di attuazione dei diritti: esecuzioni singolari*, cit., 384, cui aggiunge la considerazione che mentre nel caso di intervento del creditore è normale – e talora richiesto dalla giurisprudenza, come visto *retro* – fornire una prova documentale del proprio credito, lo stesso non è per il terzo debitore, proprio perché questi non è parte dell'espropriazione presso terzi.

<sup>177</sup> Per tutti, VACCARELLA, *Espropriazione presso terzi*, cit., 104

<sup>178</sup> Il coinvolgimento del terzo fa sì che ove questi renda la dichiarazione, consentendo l'emanazione dell'ordinanza di assegnazione, contestualmente si assoggetti anche all'esecuzione forzata fondata su tale provvedimento: così VACCARELLA, *Espropriazione presso terzi*, cit., 106, giustifica la qualità di titolo esecutivo dell'ordinanza di assegnazione. Che quest'ultima costituisca titolo esecutivo, sotto le vecchie norme in materia di pignoramento presso terzi, era questione pacifica per la giurisprudenza ma più incerta in dottrina. In tema, v. TATANGELO, *L'efficacia di titolo esecutivo dell'ordinanza di assegnazione di crediti nell'espropriazione presso terzi e gli effetti delle vicende successive alla sua emissione (caducazione o sospensione)*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2005, 821 ss.; di recente DE CAROLIS, *Spigolature intorno alla ordinanza di assegnazione dei crediti ex art. 553 c.p.c. e alla sua valenza di titolo esecutivo nei confronti del terzo assegnato*, in *Titolo esecutivo ed efficienza della tutela giurisdizionale*, a cura di TISCINI, cit., 93 ss., cui si rinvia anche per i necessari riferimenti al dibattito dottrinale. Si è pure osservato che la qualità di titolo esecutivo all'ordinanza di assegnazione discenda, essenzialmente, da apprezzabili ragioni di opportunità: TISCINI, *Considerazioni intorno a natura, effetti e regime dell'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c.*, in *Riv. esec. forz.*, 2012, 1 ss. e spec. 9; cfr. MERONE, *Opposizioni del terzo pignorato avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c.*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2017, 210 ss. e spec. 216. La

all'oggetto del processo di cognizione (che si svolgeva secondo l'ordinaria scansione in due gradi di merito e giudizio di legittimità e si coordinava con l'esecuzione attraverso la sospensione necessaria di quest'ultima), la dottrina si divideva tra due orientamenti: uno che lo individuava nel rapporto obbligatorio tra esecutato e terzo<sup>179</sup>, l'altro (prevalente) che invece riteneva il giudizio «funzionale unicamente all'esatta determinazione dell'oggetto dell'aggressione esecutiva, in vista della sua destinazione all'esproprio»<sup>180</sup>. Peraltro, la giurisprudenza aveva, sul finire dell'esperienza del "vecchio" pignoramento presso terzi, accolto una lettura ancora diversa, fondata anche sul principio di economia e celerità processuale, secondo cui la sentenza accerta (i) il credito del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato, con autorità di cosa giudicata sostanziale e (ii) – con rilevanza esclusivamente processuale –

---

giurisprudenza, in effetti, consente l'esercizio di poteri piuttosto penetranti al giudice dell'esecuzione all'atto dell'emanazione dell'ordinanza (ad es., il potere di diminuire l'importo del credito rispetto alla quantità indicata nel precetto: v. Cass., 8 aprile 2003, n. 5510) e neppure va dimenticato che è ancora presente in giurisprudenza di legittimità l'orientamento secondo cui è mezzo normale d'impugnazione dell'ordinanza *de qua* l'opposizione agli atti esecutivi, ma, laddove il giudice abbia deciso questioni «che integrano l'oggetto tipico di un procedimento di cognizione» essa vada impugnata con l'appello: v. da ultimo, Cass., 26 febbraio 2019, n. 5489, in *Riv. Esec. Forz.*, con nota di TOTA, *Questioni in tema di revoca della dichiarazione resa dal debitor debitoris nell'espropriazione forzata presso terzi*; ancorchè la giurisprudenza degli ultimi anni pareva aver definitivamente abbandonato quest'ultima posizione: v., ad es. Cass., 20 novembre 2012, n. 20310; Cass., 3 giugno 2015, n. 11493; Cass., 25 febbraio 2016, n. 3712, in *Riv. Esec. Forz.*, 2017, 207 ss., con nota di MERONE, *Opposizioni del terzo pignorato*, cit.; Cass., 24 marzo 2017, n. 7706; in dottrina, v. TISCINI, *Considerazioni*, cit., 18 ss.: l'A., accostata l'ordinanza in parola alla categoria dei provvedimenti decisori senza accertamento, considera impropria l'applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma al caso in parola, ritenendo preferibile l'opposizione all'esecuzione; FINOCCHIARO, *La stabilità dell'ordinanza di assegnazione del credito pignorato*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2019, 156 ss.). Con la modifica del 2012, la soluzione che riconosce la qualità di titolo esecutivo sembra essere confortata da una espressa previsione legislativa, laddove si limita l'efficacia dell'ordinanza *ex art. 549 c.p.c.* «ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione», ciò che presuppone l'efficacia esecutiva di quest'ultimo: in questi termini, ad es.: COLESANTI, *Novità non liete per il terzo debitore*, cit., 1267 ss., SALETTI, *Le novità dell'espropriazione presso terzi*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2013, 8 ss., 18 ss. Per ulteriori riferimenti, v. DE CAROLIS, *Spigolature*, cit., 105 ss.

<sup>179</sup> Con conseguente idoneità al giudicato pieno della sentenza emessa in esito al giudizio di accertamento dell'obbligo. In questo senso v. BOVE, in BOVE – CAPPONI – MARTINETTO – SASSANI, *L'espropriazione forzata*, cit., 365 ss. Va osservato che mentre rispetto al creditore pignorante alcuni fatti estintivi dell'obbligo del terzo dovrebbero ritenersi inefficaci alla luce degli artt. 2914 e 2917 c.c., lo stesso naturalmente non dovrebbe valere nei confronti del debitore esecutato, rispetto al quale essi continuano ad operare: argomento questo utilizzato contro la tesi dell'idoneità al giudicato pieno, al quale i fautori della stessa avevano contrapposto vari argomenti: v. sul punto TOTA, *Individuazione e accertamento del credito*, 271.

<sup>180</sup> La frase riportata nel testo è di TOTA, *op. ult.* cit., 268; a quest'opera si rinvia (261 ss.) per riferimenti. Per l'orientamento da ultimo menzionato, v. COLESANTI, *Il terzo debitore*, II, cit., 447 ss.; VACCARELLA, *L'espropriazione presso terzi*, cit. 117; SALETTI, *Il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato*, in *Riv. dir. proc.*, 1998, 996 ss., spec. 1010.

l'assoggettabilità del credito all'espropriazione, efficace nei rapporti tra creditore procedente e terzo, quindi rilevante ai soli fini dell'esecuzione in corso<sup>181</sup>.

La modifica intervenuta nel 2012 ha dato ulteriori argomenti a sostegno della tesi che limita l'oggetto del giudizio ad una situazione di consistenza processuale<sup>182</sup>; si è poi aggiunto, da chi ritiene che la situazione sostanziale sia estranea al giudizio *de quo*, che anche nella fase d'impugnativa (l'opposizione agli atti esecutivi) l'oggetto rimane identico e il giudicato che si formerà sulla statuizione conclusiva sarà inidoneo ad incidere sul rapporto sostanziale e al di fuori dell'esecuzione forzata in corso<sup>183</sup>.

In ogni caso, va qui osservato che il legislatore ha certamente offerto qualche indicazione in più sull'efficacia da riconoscersi all'ordinanza emanata dal giudice dell'esecuzione: essa deve ritenersi limitata al giudizio in corso e all'espropriazione che il creditore dovesse intraprendere nei confronti del terzo in forza dell'ordinanza di assegnazione. Indicazione, questa, che a ben vedere

---

<sup>181</sup> Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2008, n. 25037.

<sup>182</sup> Propendono per la consistenza processuale dell'oggetto, tra gli altri, SALETTI, *Le novità dell'espropriazione presso terzi*, cit., 23 ss.; TOTA, *Individuazione e accertamento*, cit., 277 ss., la quale esclude sia che la situazione sostanziale tra debitore e *debitor debitoris* appartenga all'oggetto della controversia ex art. 34 c.p.c. sia che tale rapporto possa essere oggetto di domande di accertamento nel contesto del nuovo art. 549 c.p.c.; BALENA, *Istituzioni*, III, cit., 160; CRIVELLI, *L'accertamento dell'obbligo del terzo*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2016, 177 ss.; GIORDANO, *Considerazioni sul procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2016, 636; CAVUOTO, *La cognizione incidentale sui crediti*, cit., 314; ZULBERTI, *Sull'oggetto del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo nel pignoramento di crediti*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2021, 484 ss., secondo cui il procedimento innanzi al g.e. ha natura cognitiva e il provvedimento è decisorio, attenendo ad un oggetto di carattere processuale, ovvero la «legittimità dell'azione esecutiva sui beni pignorati»; del diritto sostanziale il giudice conosce incidentalmente. Cfr. VERDE, *Diritto processuale civile*, III, cit., 51 ss. *Contra* PARISI, *Oggetto e natura del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2020, 342 ss., secondo cui «si deve ritenere che la parentesi cognitiva in questione verta ancora sul diritto di credito vantato dal debitore principale nei confronti del terzo, il quale deve essere accertato dal giudice dell'esecuzione in via principale al fine di individuare l'oggetto dell'espropriazione presso terzi»; il giudizio così innestato sarebbe assimilabile al primo grado del giudizio ex art. 702-ter c.p.c. e la pronuncia del g.e. avrebbe attitudine ad acquisire gli effetti di cui all'art. 2909 c.c. (pp. 358 ss.); MONTELEONE, *Diritto processuale*, II, cit., 195, ritiene che «l'ordinanza in questione contenga un accertamento destinato a vincolare in futuro le parti anche oltre il procedimento esecutivo, nel cui corso è emessa».

<sup>183</sup> TOTA, *op. ult.* cit., 307. CARRATTA, *Riforma del pignoramento presso terzi e accertamento dell'obbligo del terzo*, in *Giur. it.*, 2014, 1029 ss., ritiene che oggetto del giudizio di opposizione agli atti sia anche il diritto sostanziale oggetto della dichiarazione o delle contestazioni; sicchè il richiamo all'art. 617 c.p.c. andrebbe inteso, come giudizio a cognizione piena, la cui sentenza è idonea ad acquisire efficacia di giudicato, nel quale il terzo avrebbe la posizione di vera e propria parte e la sentenza conclusiva sarebbe soggetta ad appello (analogamente a quanto sostenuto dall'A. per l'art. 512 c.p.c., su cui v. *retro*); PARISI, *Oggetto e natura*, cit., secondo cui l'opposizione agli atti va intesa come giudizio a cognizione piena, con contenuto di merito, ma non appellabile (come qualunque sentenza conclusiva di un'opposizione ex art. 617 c.p.c.); v. anche CRIVELLI, *L'accertamento*, cit., 202; ZULBERTI, *Sull'oggetto del giudizio di accertamento*, cit., 494, ritiene che l'oggetto del giudizio dell'opposizione agli atti abbia gli stessi limiti di quello dell'ordinanza emanata dal giudice dell'esecuzione.

non risolve ogni problema. Secondo la giurisprudenza essa va intesa nel senso che l'unico mezzo di contestazione a disposizione del terzo è l'opposizione agli atti esecutivi, da esperirsi tempestivamente nei confronti dell'ordinanza in parola; mentre è preclusa la possibilità di proporre l'opposizione all'esecuzione nel corso dell'espropriazione fondata sull'ordinanza di assegnazione<sup>184</sup>; la dottrina, dal canto suo, ha talvolta sottolineato l'eccessivo rigore e, in fondo, la debolezza delle giustificazioni addotte a sostegno della tesi<sup>185</sup>.

### **8. Segue. Forme della “cognizione” del giudice dell'esecuzione sull'obbligo del terzo.**

Resta comunque da verificare quale contenuto abbia la peculiare cognizione di cui il giudice dell'esecuzione è investito per effetto della nuova disciplina dell'espropriazione presso terzi: in altre parole, si tratta di capire quali siano i mezzi a disposizione delle parti e del giudice nello svolgimento dei «necessari accertamenti» e se, nella sede designata dall'art. 549 c.p.c. sia garantita

---

<sup>184</sup> Da ultimo, Cass., 4 gennaio 2023, n. 108, in riferimento all'ordinanza di assegnazione emessa a seguito di dichiarazione positiva, precisando che invece non sono coperti da preclusione i fatti estintivi o modificativi del diritto nei confronti del debitore sopravvenuti all'ordinanza di assegnazione; Cass., 5 maggio 2017, n. 10912, in relazione ad una dichiarazione positiva emessa su errore incolpevole del terzo; v. ancora Cass., 3 giugno 2015, n. 11493, così massimata: «L'ordinanza di assegnazione resa dal giudice dell'esecuzione all'esito di un procedimento di pignoramento presso terzi, anche se non idonea al giudicato costituisce titolo esecutivo di formazione giudiziale che, munito di formula esecutiva, può essere a sua volta portato in esecuzione dal creditore assegnatario nei confronti del terzo pignorato, sicché legittimamente quest'ultimo si avvale dell'opposizione all'esecuzione ove intenda opporre al creditore assegnatario fatti estintivi o impeditivi della sua pretesa sopravvenuti alla pronuncia del titolo esecutivo ovvero per contestare la pretesa azionata con il precetto». L'atteggiamento della giurisprudenza sembra far discendere la stabilizzazione dall'esaurimento degli appositi mezzi di contestazione del provvedimento che l'ordinamento mette a disposizione del debitore. Questo ragionamento non è in fondo così diverso da quello con cui si sostiene la stabilità della distribuzione, e ciò non deve meravigliare perché nell'espropriazione presso terzi l'assegnazione del credito è l'atto conclusivo della procedura esecutiva. Peraltro, non può sfuggire – ed è stato già notato più volte in questo paragrafo – che il terzo non è, per definizione, parte della procedura esecutiva: per cui far gravare su di lui un onere d'impugnazione, con le conseguenze che prospetta la giurisprudenza in parola, è piuttosto grave. Il problema si avverte forse meno quando la dichiarazione del terzo dà luogo a contestazioni, per effetto delle quali il terzo viene “attratto” nel procedimento endoesecutivo volto all'accertamento dell'obbligo («il giudice [...] provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti in contraddittorio tra le parti e con il terzo»). Le considerazioni ora svolte saranno utili *infra*, in questo Cap., § 9, quando si tratterà dell'innovazione introdotta dal legislatore del 2022 all'art. 614-bis c.p.c.

<sup>185</sup> V. ad es. le considerazioni di DE CAROLIS, *Spigolature*, cit., 110 ss.; LUISSO, *Diritto processuale civile*, III, cit., 89 ss., ove è affermato che il *debitor debitoris* potrà proporre l'opposizione all'esecuzione per qualunque fatto estintivo o modificativo, anche antecedente all'ordinanza di assegnazione, perché quest'ultima è priva di qualunque efficacia preclusiva.



l'effettività del contraddittorio (si tenga conto che dal 2015 il principio del contraddittorio è richiamato dall'art. 549 c.p.c.)<sup>186</sup>.

Cominciando dal primo profilo, è condivisa l'idea che le attività istruttorie siano più limitate che nel processo ordinario di cognizione: i commentatori hanno sostanzialmente ribadito il ruolo principe della prova documentale, pur non potendosi escludere radicalmente la possibilità di ammettere anche prove costituende<sup>187</sup>. L'interpretazione della scarna disciplina di legge deve garantire la

---

<sup>186</sup> È il caso di ricordare che questi profili sono stati dedotti a fondamento di una questione di legittimità costituzionale dell'art. 549 c.p.c., che la Corte costituzionale ha deciso con sentenza Corte cost., 10 luglio 2019, n. 172, in *Giur. it.*, con nota di SPACCAPELO, *Pignoramento presso terzi: la Consulta salva il nuovo art. 549 c.p.c.* Il tribunale rimettente aveva ritenuto che l'art. 549 c.p.c. violasse: (i) gli artt. 24 e 111, comma 1, Cost., poiché la dinamica del procedimento risulterebbe rimessa interamente all'elaborazione giurisprudenziale nei suoi aspetti fondamentali (così ad es., consentendo ai singoli giudici dell'esecuzione di stabilire quali accertamenti possono essere compiuti, con conseguente violazione del diritto di difesa, non essendo possibile per la parte conoscere preventivamente la normativa applicabile al processo); (ii) l'art. 111, comma 2, Cost., perché la legge non chiarisce come il terzo divenga parte del processo; (iii) l'art. 111, commi 6 e 7, Cost., perché non è prevista un'adeguata motivazione dell'ordinanza con cui il g.e. provvede e in quanto la legge omette la previsione della ricorribilità per cassazione; (iv) l'art. 2 Cost., sotto il profilo del diritto fondamentale al giusto processo; (v) l'art. 81 Cost., per avere introdotto un'innovazione processuale nel contesto della legge di bilancio. La Corte ha rigettato tutte le dedotte ragioni d'incostituzionalità. In particolare, ribadito che il legislatore gode di ampia discrezionalità e che l'innovazione risulta giustificata dal principio della ragionevole durata del processo, ha ritenuto che la norma condivide la logica degli artt. 512 c.p.c. e «soprattutto» del rito di cui agli artt. 702-bis ss. La Consulta ha poi precisato che l'art. 549 c.p.c. presuppone l'indispensabilità dell'impulso di parte, da esercitarsi enucleando nell'istanza il rapporto assunto come esistente tra debitore e terzo e il *quantum* (almeno nel massimo) dell'obbligo; in merito all'istruttoria, ha affermato che è rimessa al giudice l'individuazione dei mezzi probatori più idonei, in base alle istanze proposte dalle parti, per le quali rimane sempre impregiudicato il diritto di produrre documenti «ai quali non potrà non riconoscersi l'efficacia propriamente stabilita dalle norme del codice civile del codice di procedura civile». La pronuncia fa poi leva sull'esplicitata garanzia del contraddittorio e sul fatto che non risultano violati gli artt. 3 e 24 Cost., essendo consentito alle parti farsi assistere da difensori (quelli già costituiti per la procedura esecutiva o eventualmente altri). Quanto all'impugnazione per cassazione, la Corte indica che la via per accedere al giudice delle leggi è il ricorso straordinario avverso la sentenza emessa in esito all'opposizione agli atti esecutivi.

<sup>187</sup> TOTA, *Individuazione e accertamento*, cit., 291 ss., ove si richiama l'attenzione sulla maggiore complessità degli accertamenti che deve compiere il giudice dell'esecuzione ex art. 549 c.p.c. rispetto a quelli cui fa riferimento l'art. 512 c.p.c., poiché nel secondo caso i poteri cognitivi sono finalizzati soprattutto all'applicazione corretta delle regole sul riparto, mentre nel primo caso le verifiche demandate al giudice possono essere più complesse. Quanto alle prove costituende, l'A. ritiene che potrebbe essere adoperata la tecnica delle informazioni; dubita invece dell'ammissibilità del giuramento, ma non esclude *tout court* la confessione del creditore. Sostanzialmente in termini CRIVELLI, *L'accertamento dell'obbligo del terzo*, cit., che richiama anche la possibilità di disporre una consulenza tecnica secondo un procedimento deformalizzato; richiama la consulenza tecnica anche CAPPONI, *Dall'esecuzione civile all'ottemperanza*, cit., 382; si esprime per l'ampliamento dei poteri istruttori del giudice, in ragione del fatto che il processo si svolge in camera di consiglio, GIORDANO, *Considerazioni sul procedimento di accertamento*, cit., la quale opina nel senso della «piena deformalizzazione», ma esclude che possano essere ammessi i mezzi di prova che implicano la disposizione del diritto fatto valere, ricavando tale limitazione dall'efficacia dell'ordinanza come circoscritta dalla legge stessa. Critico sulla possibilità di fare riferimento al modello delle informazioni sommarie CAVUOTO, *La cognizione incidentale*, cit., 305, (cui si rinvia anche per ampie riflessioni sui singoli mezzi di prova esperibili, pp. 306 ss.) poiché

vigenza, anche nel procedimento disegnato dall'art. 549 c.p.c., del principio dispositivo: dal punto di vista dell'instaurazione della controversia, opportunamente il legislatore del 2015 ha precisato che è necessario l'impulso di parte (l'istanza)<sup>188</sup>; sembrano superati quegli orientamenti che ritenevano il giudice svincolato tanto al principio dispositivo quanto dall'applicazione delle norme in tema di onere della prova (se non altro, incompatibilmente con le indicazioni offerte dalla Consulta in Corte Cost., 10 luglio 2019, n. 172)<sup>189</sup>: dunque l'accertamento, almeno tendenzialmente, sarà condotto in forza delle richieste istruttorie provenienti dalle parti.

Quanto al contraddittorio, non v'è dubbio (d'altra parte, la lettera della norma è oggi esplicita sul punto) che esso debba essere garantito anche nel procedimento in parola: se al giudice è rimessa la determinazione in concreto delle modalità di esercizio del diritto di difesa e del principio di parità delle armi<sup>190</sup>, ciò non può escludere che il contenuto dell'istanza dovrà essere portato a conoscenza di tutti gli interessati con modalità idonee (delle quali il giudice dovrà garantire l'effettività)<sup>191</sup>; l'istanza dovrà indicare il rapporto che si chiede venga accertato; ciascuno dei convenuti avrà diritto alla difesa tecnica e ad

---

confliggenti con la necessità di non comprimere irragionevolmente la garanzia del contraddittorio.

<sup>188</sup> È opportuno ricordare che la giurisprudenza ritiene, in continuità con il precedente regime, il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo caratterizzato dal litisconsorzio necessario di debitore e creditori intervenuti (da ultimo, con ampiezza di richiami, Cass., 25 luglio 2022, n. 23123).

<sup>189</sup> V. per riferimenti GIORDANO, *op. ult. cit.*, 644; CRIVELLI, *op. ult. cit.*, 194. Peraltro, come si è visto *retro*, in questo Cap., § 6, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto operante la regola dell'onere della prova anche nella fase endoesecutiva delle controversie *ex art.* 512 c.p.c.

<sup>190</sup> Naturalmente, non potranno operare le barriere preclusive proprie di altri modelli procedurali: il giudice, nell'esercizio del potere di direzione del procedimento, dovrà volta per volta fissare alle parti congrui termini per lo svolgimento delle attività difensive (fra tutte, le richieste istruttorie e le produzioni documentali).

<sup>191</sup> Istanza che si aggiunge alla (e non può ritenersi ricompresa nella) citazione a comparire rivolta al debitore *ex art.* 543 c.p.c. (e non più al terzo). Quanto alla forma dell'istanza, alcuni ritengono sufficiente qualunque forma idonea ad instaurare il contraddittorio nei confronti del terzo; altri invece ritengono necessario chiamare in causa il terzo con citazione (v. SALETTI, *Le novità dell'espropriazione*, cit., 26). L'istanza dovrà essere proposta entro il termine fissato dal giudice dell'esecuzione: ma si tratta di un punto piuttosto dibattuto anche in vigenza della vecchia disciplina, essendo ben chiara l'esigenza, da un lato, di impedire che il procedimento penda per lungo tempo a causa dell'inerzia del creditore e, dall'altro, di attribuire a quest'ultimo un congruo tempo per interpretare la dichiarazione del terzo e decidere se è opportuno instaurare il giudizio di accertamento dell'obbligo: in tema v. VACCARELLA, *Espropriazione presso terzi*, cit., 116 ss., ove è proposto di individuare il termine finale nella prima udienza successiva a quella fissata per la dichiarazione (sotto la vecchia disciplina). Le modalità idonee di cui si tratta nel testo potranno essere tanto la notificazione dell'atto contenente l'istanza, depositato nel fascicolo dell'esecuzione (CRIVELLI, *L'accertamento dell'obbligo*, cit., 191 ss.), tanto, secondo altri, modalità più agili stabilite dal giudice, come la comunicazione tramite PEC a cura della cancelleria (TOTA, *Individuazione e accertamento*, cit., 287).

articolare richieste istruttorie<sup>192</sup>. Il potere di contraddire è poi espressamente riconosciuto «alle parti» (creditore e debitore) e al terzo.

La giurisprudenza di legittimità, in una recente sentenza<sup>193</sup>, ha offerto numerose indicazioni sulle caratteristiche del procedimento del nuovo giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo. Ha, in particolare, affermato che:

-) è necessario l'impulso della parte assistita dall'interesse (mediato) al perfezionamento del pignoramento e (immediato) all'individuazione del credito (e dunque l'istanza non potrà mai provenire trattarsi del debitore esecutato);

-) l'istanza va proposta nelle forme indicate dall'art. 486 c.p.c., ma il contenuto «si modella a somiglianza di quello di una domanda giudiziale, con la imprescindibile allegazione degli elementi conformativi della stessa (*petitum e causa petendi*), ovvero con l'indicazione della misura del credito del debitore verso il terzo (possibile anche *per relationem*, fino a concorrenza dell'importo pignorato) e della ragione causale, del titolo dell'obbligazione da accertare»;

-) l'istanza va portata a conoscenza delle parti necessarie, onde instaurare il contraddittorio, secondo le modalità stabilite dal giudice dell'esecuzione secondo il criterio dell'adeguatezza al raggiungimento dello scopo;

-) per effetto della notificazione dell'istanza il terzo smette la veste di «ausiliario di giustizia» e diviene parte dell'incidente di accertamento, abilitato a piegare ogni più ampia difesa e a farsi assistere dal difensore;

-) nello svolgimento dell'accertamento il giudice è *dominus* della procedura ma non possono essere sacrificati il contraddittorio e il diritto di difesa;

-) quanto all'attività istruttoria, il giudice dell'esecuzione può disporre ogni mezzo ritenuto necessario (con espressa deroga all'art. 115 c.p.c.<sup>194</sup>) anche fuori

---

<sup>192</sup> Oltre alle indicazioni della dottrina, che sul contraddittorio ha portato immediatamente la sua attenzione, depongono chiaramente in questo senso le indicazioni della Corte costituzionale nella sentenza citata *retro*, in nota 179.

<sup>193</sup> Cass., 25 luglio 2022, n. 23123. Il problema che si era presentato al giudice di merito attecchiva alle spese: in particolare si trattava di capire se al procedimento di contestazione dell'obbligo del terzo nella fase endoesecutiva andasse applicata la tabella 2 dell'allegato unico al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, avente ad oggetto i procedimenti contenziosi, oppure la tabella 17, dettata per i procedimenti esecutivi. Il giudice dell'opposizione agli atti esecutivi aveva opinato nel primo senso. La Corte ritiene, sulla base delle ampie premesse ripercorse nel testo, che debba trovare applicazione non l'art. 95 c.p.c., bensì, in via analogica, del principio della soccombenza, salva la facoltà di compensazione nei casi indicati dall'art. 92 c.p.c.

<sup>194</sup> Sul punto la dottrina in grande maggioranza si era espressa in senso contrario, ritenendo necessario il rispetto del principio dispositivo istruttorio, v. gli autori citati *retro* in nota 187, cui *adde* CALIFANO, *Il pignoramento presso terzi*, cit., 971, ove la considerazione che il giudice dovrebbe piuttosto rimanere nei limiti dei mezzi istruttori indicati dalle parti; CAVUOTO, *La cognizione incidentale*, cit., 303.

dai limiti stabiliti dalla legge per alcuni mezzi di prova e con possibilità di assumere prove atipiche o innominate; le modalità di assunzione sono «svincolate, per ontologica incompatibilità strutturale, dai rigori formali del libro secondo del codice di rito», dunque non si tratterà di escutere testimonianze ma di assumere informazioni; viene meno la distinzione tra prove legali e prove libere e tra prove ed argomenti di prova «potendo il convincimento del giudice dell'esecuzione fondarsi anche su elementi non provvisti di analoga *vis dimostrativa* ove valutati nel differente contesto delle controversie di cognizione ordinaria»;

-) resta ferma la regola dell'onere della prova.

Conclude la Corte che il giudizio, così delineato nelle proprie caratteristiche essenziali ha una doppia anima: «natura contenziosa» (l'oggetto della cognizione è una situazione di merito; è garantito il contraddittorio) ma funzione «esclusivamente servente rispetto all'obiettivo e allo scopo dell'espropriazione (assoluta inidoneità al giudicato o comunque a produrre effetti extraprocessuali, salvo quelli espressamente indicati dalla legge): «si versa in un'ipotesi (l'ennesima) in cui la potestà ordinatoria istituzionalmente conferita al giudice dell'esecuzione involge, in maniera del tutto peculiare, l'esercizio di sommari poteri soltanto *lato sensu* ed in via di suggestiva approssimazione definibili come cognitivi, cioè a dire di mera delibazione su quelle questioni di diritto la cui soluzione è indispensabile per il corretto avvio oppure per l'ordinato e proficuo sviluppo della procedura espropriativa».

Le indicazioni della Corte sono preziose (per es., l'espressa menzione di poteri istruttori che trascendono la sola prova documentale) anche perché possono essere estese alle controversie *ex art. 512 c.p.c., mutatis mutandis*<sup>195</sup>. Con chiarezza emerge, da un lato, la necessità di estendere le garanzie proprie del processo di cognizione a quello esecutivo, rimodellando istituti pensati per tutt'altri contesti, dall'altro, la volontà di riportare queste «peculiari» attribuzioni del giudice dell'esecuzione alla consolidata impostazione che fa perno sul carattere

---

<sup>195</sup> Fra tutte la non secondaria circostanza che rispetto a queste ultime, a differenza che nell'art. 549 c.p.c., la legge non indica espressamente i limiti di efficacia dell'ordinanza risolutiva delle controversie distributive: argomento questo di un certo peso nella ricostruzione che la Corte di cassazione ha compiuto attorno all'accertamento dell'obbligo del terzo. Va comunque ribadito che in almeno due passaggi della sentenza traluce la convinzione – radicata oltre il dato positivo dell'art. 549 c.p.c. – della inidoneità strutturale della cognizione compiuta in sede esecutiva a produrre esiti che possano stabilizzarsi in giudicato.

meramente ordinatorio dei suoi poteri: a ribadire cioè che nel processo esecutivo non può esservi vera cognizione, e che mai i provvedimenti adottati in tal sede possono produrre l'effetto proprio dell'accertamento.

Senonché, la tendenza del legislatore ad attribuire al giudice dell'esecuzione poteri esulanti dallo schema tradizionale non si è arrestata: nell'ultima imponente riforma che ha interessato il processo civile, vi è un'interessante novità in tema dei poteri del giudice dell'esecuzione. Di essa ci si dovrà occupare nel paragrafo che segue.

## **9. Il riconoscimento, in capo al giudice dell'esecuzione, del potere di concedere l'*astreinte***

Delle misure di coercizione indiretta ci si è già brevemente occupati *retro* (in questo Cap., § 4), da altro angolo visuale. Bisogna ora soffermare l'attenzione sulle modifiche di primario rilievo apportate all'art. 614-*bis* c.p.c. dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

La Commissione presieduta dal prof. Luiso<sup>196</sup> aveva formulato alcune proposte di modifica della disposizione, che il legislatore ha in buona parte accolto. Qui interessa in particolare l'attribuzione al giudice dell'esecuzione di un potere integralmente nuovo: egli potrà pronunciare l'*astreinte* quando il titolo esecutivo non è un provvedimento di condanna oppure nel caso in cui la misura di coercizione indiretta non sia stata richiesta al giudice della cognizione<sup>197</sup>. *In*

---

<sup>196</sup> Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e strumenti alternativi, costituita presso l'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia. Il documento recante *Proposte normative e note illustrative* può essere consultato online sul sito [www.judicium.it](http://www.judicium.it).

<sup>197</sup> Le altre proposte concernevano: a) l'estensione dell'ambito applicativo delle misure al settore delle controversie di lavoro; b) la possibilità di adottare, anche in via officiosa, misure coercitive indirette in caso di inadempimento degli obblighi di fare e non fare relativi ai minori, coordinando l'art. 614-*bis* c.p.c. con la materia regolata *olim* dall'art. 709-*ter* c.p.c.; c) la determinazione dei criteri di quantificazione della misura e individuazioni di limite temporali di efficacia della stessa. La legge 26 novembre 2021, n. 206, recante la delega al legislatore ad introdurre modifiche al codice di procedura civile, aveva recepito tutte le indicazioni della commissione eccetto quella di estendere le misure coercitive alle controversie di lavoro (art. 1, comma 12, lett. o)). Sebbene l'introduzione nell'ordinamento italiano di uno strumento di esecuzione indiretta abbia ricevuto impulso proprio da esigenze manifestatesi in tale settore di contenzioso, esso rimane ancora oggi fuori dall'ambito applicativo dell'art. 614-*bis*: v. *retro*, nota 116. Quanto al profilo indicato *supra sub b*), si v. l'art. 473-*bis*.39 introdotto dal d.lgs. in commento a sostituzione dell'art. 709-*ter* c.p.c. (su cui, per tutti, v. DONZELLI, *I provvedimenti nell'interesse dei figli minori ex art. 709-ter c.p.c.*, Torino, 2018; NASCOSI, *Le misure coercitive indirette nel sistema di tutela dei diritti in Italia e in Francia. Uno studio comparatistico*, Napoli, 2019, 181 ss.) ove è previsto

*parte qua* la disposizione era stata fatta oggetto di penetranti critiche da una parte della dottrina, poiché non permetteva all'avente diritto, pur fornito di titolo esecutivo stragiudiziale, di ottenere la misura coercitiva, se non attraverso un processo di cognizione instaurato *ad hoc*<sup>198</sup>.

Il nuovo secondo comma dell'art. 614-bis c.p.c. oggi prevede che «se non è stata richiesta nel processo di cognizione, ovvero il titolo esecutivo non è un provvedimento di condanna, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza, o ritardo nell'esecuzione del provvedimento è determinata dal giudice dell'esecuzione, su ricorso dell'avente diritto, dopo la notificazione del precetto. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'art. 612». Dunque, chi abbia diritto ad una prestazione non pecuniaria consacrata in un titolo esecutivo potrà adire con ricorso il giudice dell'esecuzione: il modello procedimentale individuato dal legislatore è quello dell'esecuzione per obblighi di fare e non fare, poiché – come visto *retro* – quello disciplinato dall'art. 612 c.p.c. è l'unico tipo di processo esecutivo che inizia con il ricorso al giudice e prevede una iniziale fase in contraddittorio tra esecutante e obbligato<sup>199</sup>.

I presupposti per chiedere<sup>200</sup> la misura coercitiva direttamente in sede esecutiva sono, alternativamente: a) il titolo esecutivo è «diverso da un

---

che «in caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale», il giudice – oltre ad eventualmente modificare i provvedimenti già assunti – possa ammonire il genitore, condannarlo al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria alla Cassa delle ammende, ovvero «individuare ai sensi dell'art. 614-bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento». Per un commento all'art. 473-bis.39, si rinvia a FANELLI, *L'attuazione dei provvedimenti (artt. 473-bis.36 – 473-bis.39 c.p.c.)*, in *La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, a cura di TISCINI, Pisa, 2022, 844 ss. Su tutti gli altri profili della recentissima modifica all'art. 614-bis c.p.c., v. NASCOSI, *Le misure coercitive indirette rivisitate dalla riforma del 2022*, in *Riv. dir. proc.*, 2022, 1214 ss.; LIMONGI, *Art. 614-bis c.p.c.*, in *La riforma Cartabia del processo civile*, cit., 732 ss.

<sup>198</sup> LUISO, *Diritto processuale civile*, cit., 246 ss. Si osservava poi, sul piano sistematico, che il legislatore aveva mostrato di considerare (erroneamente) quale oggetto dell'esecuzione il provvedimento e non il diritto. Sostanzialmente queste le ragioni della proposta della Commissione: l'irrazionalità di affidare al giudice della cognizione la pronuncia di un «provvedimento esecutivo» e la finalità deflattiva, per evitare il ricorso al processo dichiarativo al solo fine di procurarsi la misura coercitiva (da parte di soggetti già muniti di titolo esecutivo).

<sup>199</sup> *Retro*, in questo Cap., § 3.

<sup>200</sup> Non pare condivisibile l'opinione secondo cui il fatto che la misura coercitiva possa essere chiesta anche al giudice dell'esecuzione consenta altresì a quest'ultimo di comminarla *ex officio*, in ragione di pubbliche esigenze connesse all'efficienza ed economicità del processo esecutivo. Cfr. CRIVELLI – MERCURIO, *Annotazioni sulla legge di delegazione per la riforma del codice di rito, con riferimento alle disposizioni in tema di processo esecutivo*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2021, 1015 ss. e in part. 1034 ss. Si noti che, nella materia familiare, l'*astreinte* si discosta dalla previsione generale, in quanto il giudice può pronunciare le misure coercitive d'ufficio: ciò si spiega con la forte

provvedimento di condanna»: il riferimento è ai titoli esecutivi stragiudiziali<sup>201</sup>;  
b) la misura coercitiva «non è stata richiesta nel processo di cognizione»: si tratta di tutti i casi in cui l'avente diritto, per qualunque ragione (eventualmente, anche per semplice dimenticanza), non abbia chiesto la misura coercitiva nel processo già svoltosi, nel quale si è formato il titolo esecutivo giudiziale. Non pare però che il giudice dell'esecuzione possa comminare l'*astreinte* nei casi in cui la richiesta, già avanzata davanti al giudice della cognizione, sia stata rigettata (ad esempio, per manifesta iniquità): in tal caso, chi si è visto negare la tutela dovrà impugnare il provvedimento negativo.

Notificati titolo e precetto<sup>202</sup> all'obbligato, l'istante deve presentare il ricorso innanzi al giudice (dell'esecuzione) competente. È noto che i titoli esecutivi stragiudiziali hanno tendenzialmente un'efficacia esecutiva più limitata rispetto a quello giudiziale<sup>203</sup>: il legislatore però non dice se tali limiti si riflettono anche sulla possibilità di adire il giudice dell'esecuzione per ottenere la pronuncia di una misura coercitiva<sup>204</sup>. Sul punto un'indicazione preziosa per comprendere

---

sensibilità dell'ordinamento verso la tutela dell'interesse del minore: v. il nuovo art. 479 *bis*.39 c.p.c. e quanto sul punto afferma la Relazione illustrativa (p. 107).

<sup>201</sup> Ciò è esplicito nella Relazione illustrativa: come si è già detto, il legislatore vuole evitare che l'avente diritto munito di titolo esecutivo stragiudiziale sia costretto ad intraprendere un processo di cognizione al solo fine di ottenere la tutela della misura coercitiva.

<sup>202</sup> Per vero, la norma sembra richiedere la notifica del solo precetto, ma non pare che in ragione di ciò si possa escludere la necessità di notificare anche il titolo esecutivo, in conformità ai principi generali in materia di esecuzione. Quanto alla competenza per territorio, si può ritenere che il richiamo all'art. 612 c.p.c. valga a disciplinare anche la competenza ad emanare la misura coercitiva: l'art. 26, comma 3, c.p.c., stabilisce che per l'esecuzione degli obblighi di fare e di non fare è competente il giudice del luogo dove l'obbligo deve essere adempiuto. Qualche dubbio potrebbe nutrirsi ove la misura coercitiva sia richiesta per obblighi di consegna: in tal caso, il criterio dell'art. 26, comma 3, c.p.c. potrebbe entrare in conflitto con quello dell'art. 26, comma 1, c.p.c., secondo cui per l'esecuzione su cose mobili è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano (regola applicabile tanto all'espropriazione tanto all'esecuzione per consegna e rilascio: v. CAPPONI, *Manuale*, cit., Torino, 2020, 107), che non è detto coincida con il luogo dove l'obbligo di consegna deve essere adempiuto.

<sup>203</sup> Come è noto, i titoli stragiudiziali di formazione pubblicistica (art. 474, comma 1, n. 3, c.p.c.) non consentono l'esecuzione per obblighi di fare e non fare; i titoli di formazione privatistica (art. 474, comma 1, n. 2, c.p.c.) ammettono la sola espropriazione.

<sup>204</sup> Si potrebbe, cioè, ragionare nei seguenti termini: come l'avente diritto alla consegna di un bene mobile, munito, per esempio di scrittura privata autenticata, non può agire *ex art.* 605 c.p.c. – perché la scrittura privata autenticata non è titolo esecutivo per gli obblighi di consegna – parimenti, non può chiedere l'emanazione della misura coercitiva in forza del nuovo art. 614-*bis*, comma 2, c.p.c. a sostegno di tale obbligo. Costui non dispone infatti dello strumento processuale necessario per rivolgersi al giudice dell'esecuzione e domandargli la misura coercitiva; sicché, se vorrà ottenere la tutela esecutiva del proprio diritto, anche attraverso la misura coercitiva, dovrà procurarsi un titolo esecutivo idoneo proponendo domanda giudiziale; lo stesso è a dirsi per chi, assistito da un atto pubblico, abbia diritto ad ottenere una prestazione consistente in un *facere*, poiché, come detto, l'atto pubblico non legittima l'esecuzione di cui agli artt. 612 c.p.c. e ss.; questi potrà invece, se titolare del diritto al rilascio di un bene immobile, intraprendere l'esecuzione per consegna e rilascio e/o instare al g.e. per ottenere la misura coercitiva.

l'intento del legislatore si trova nella relazione illustrativa, ove si spiega che la novità normativa ha il fine di promuovere i titoli esecutivi «equiparat[i] ai titoli esecutivi giudiziali» come il verbale di conciliazione a seguito di mediazione o l'accordo raggiunto a mezzo della negoziazione assistita, nonché il lodo arbitrale; Dunque è a questi titoli – quelli formati in esito all'esperimento di un mezzo alternativo di risoluzione delle controversie – che il legislatore ha pensato quando ha attribuito al giudice dell'esecuzione il potere di comminare l'*astreinte*.

Si tratta poi di capire l'ampiezza e il contenuto dei poteri che questi potrà esercitare. Se il titolo esecutivo è di formazione giudiziale, il giudice dell'esecuzione, secondo i principi generali, non potrà incidere sulla quantificazione – naturalmente, se la comminatoria è stata pronunciata in sede di cognizione – sebbene, almeno astrattamente, il potere di concedere la misura comprende quello di modificarla, eventualmente aumentandola o riducendola<sup>205</sup>. Si è già osservato che l'*astreinte* è un titolo strutturalmente incompleto, in quanto il diritto in esso rappresentato deve essere determinato dal creditore che, nel precetto per l'espropriazione forzata, indica le somme che ritiene dovute<sup>206</sup>; sicché si potrebbe pensare – come in effetti si era da qualcuno prospettato già quando l'art. 614-bis c.p.c. venne introdotto<sup>207</sup> – che, a seguito della riforma, il g.e. possa essere adito anche per quantificare la somma maturata a favore dell'avente diritto che già vanta una misura coercitiva. Ciò potrebbe prevenire il rischio che il creditore determini le somme in modo arbitrario; ma sembra che al quesito debba comunque darsi risposta negativa: il comma 4 dell'art. 614-bis c.p.c., nuovo testo – in continuità con il testo precedente – espressamente assegna alla misura coercitiva la qualità di titolo esecutivo; dunque il creditore, già assistito dall'*astreinte*, non ha interesse ad invocare l'intervento del giudice dell'esecuzione al solo fine di chiedere la liquidazione del credito. In tal senso

---

<sup>205</sup> V. CONSOLO – GODIO, *Art. 614-bis*, cit., 1350 ss. per considerazioni attorno alle difficoltà che la *astreinte*, come congegnata dal legislatore, pone quando si tratti di prestazioni continuate o periodiche e, comunque, per la mancata previsione di un potere d'intervento successivo ad opera del giudice che ha emanato la misura.

<sup>206</sup> V. *retro*, in questo Cap., § 3.

<sup>207</sup> ASPRELLA, *I nuovi "poteri processuali" del giudice*, cit., 10 ss., aveva ipotizzato che, con ricorso ex art. 612 c.p.c., il creditore avrebbe potuto chiedere al giudice dell'esecuzione di liquidare la misura coercitiva già emanata dal giudice della cognizione. Altri (CAVUOTO, *La cognizione incidentale sui crediti*, cit., 239) hanno proposto di assegnare al giudice dell'esecuzione limitati poteri di controllo al giudice dell'esecuzione sulla pretesa esercitata *in executivis* dal creditore. V. *retro*, in questo Cap., § 3.



depone anche *l'incipit* del nuovo comma 2: al g.e. può chiedersi la misura coercitiva soltanto se essa non è stata già richiesta nel processo di cognizione.

Quanto al procedimento, si deve valorizzare l'art. 612, comma 2, c.p.c., nella parte in cui stabilisce che il g.e. «provvede sentita la parte obbligata». L'esigenza del contraddittorio è, in questo caso, particolarmente evidente: la qualità di titolo esecutivo della misura richiesta e la correlativa potenzialità di incidere significativamente sul patrimonio dell'obbligato-esecutato, impongono che sia concesso al resistente uno spazio adeguato per contraddire e sollevare eccezioni (ad es., dedurre l'insussistenza dei presupposti; incidere sulla quantificazione, sul momento di decorrenza; eccepire eventuali vizi dell'attività processuale...). In tale quadro, forse si potrebbe ammettere l'obbligato – pur restando fermo che il debitore può difendersi con le opposizioni esecutive – ad allegare e provare, davanti al giudice dell'esecuzione adito, che l'adempimento dell'obbligo principale è già avvenuto, così da impedire la creazione di un titolo esecutivo che dovrebbe avere pur sempre natura accessoria. D'altro canto, il potere di comminare *l'astreinte* richiede, per definizione, che il giudice dell'esecuzione compia accertamenti di fatto e la valutazione del giudice si caratterizza – per volontà del legislatore – per margini di discrezionalità non irrilevanti (ad esempio, si dovrà stabilire il momento a partire dal quale la misura produrrà effetti e fissare un termine di durata, tenendo conto della finalità della stessa e di ogni circostanza utile<sup>208</sup>). Anche i criteri per determinare l'ammontare della misura (valore della controversia, natura della prestazione dovuta, vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento, danno quantificato o prevedibile, infine: «ogni altra circostanza utile») richiedono la conoscenza della vicenda litigiosa; va poi compiuta la valutazione della “non manifesta iniquità”. Tutti elementi, questi, su cui si rende necessaria un'interlocuzione tra le parti e il giudice dell'esecuzione.

Contro l'ordinanza comminatoria della misura coercitiva, l'obbligato disporrà degli strumenti tipici dell'esecuzione forzata: il provvedimento potrà essere

---

<sup>208</sup> È una delle novità introdotte dalla riforma del 2022. Sul punto, cfr. CONSOLO–GODIO, *Art. 614-bis*, cit., 1349 ss. Verosimilmente, il giudice differirà l'applicazione della misura nei casi in cui ritiene opportuno concedere (ulteriore) tempo all'obbligato, tenendo conto, per esempio, della natura della prestazione. Sul piano pratico, la misura può comunque essere utile al creditore, ancorché non immediatamente operativa, poiché essa conserva la sua idoneità a stimolare l'adempimento: l'obbligato, in tali circostanze, è consapevole che se adempierà entro il termine iniziale fissato nel provvedimento di condanna non incorrerà nell'ulteriore sanzione.

opposto *ex art. 617 c.p.c.*, chiedendo il riesame dei presupposti e della quantificazione<sup>209</sup>. Il potere sospensivo riconosciuto al g.e. nella fase sommaria (art. 618 c.p.c.) deve essere modulato sulle specificità del provvedimento impugnato, onde consentire la sospensione dell'efficacia esecutiva della misura coercitiva comminata. Alla fase sommaria seguirà, secondo il meccanismo delineato dagli artt. 617, 618 e 624 c.p.c., la fase di merito, nella quale il tribunale deciderà sull'esistenza del diritto processuale a ottenere la misura coercitiva, con sentenza ricorribile per cassazione *ex art. 111, comma 7, Cost.* Sul versante opposto, con l'opposizione agli atti l'istante potrà dolersi del provvedimento negativo adottato dal giudice dell'esecuzione o dell'importo liquidato, se considerato troppo basso<sup>210</sup>. Inoltre, nel procedimento instaurato *ex artt. 614-bis, comma 2*, dovrebbe essere possibile, in base alla regola generale, anche proporre l'opposizione all'esecuzione, per dedurre l'inesistenza del titolo esecutivo (a sostegno del quale si chiede di pronunciare l'*astreinte*<sup>211</sup>) e del diritto sostanziale tutelato.

Emessa la misura coercitiva, se l'obbligato rimane inadempiente, l'avente diritto potrà metterla in esecuzione, notificando titolo esecutivo (in questo caso, appunto, il provvedimento del g.e.) e precetto (contenente l'auto-liquidazione dell'importo per cui si procede) e poi effettuando il pignoramento. Nella successiva (ed eventuale) espropriazione fondata sulla misura coercitiva, l'esecutato potrà proporre l'opposizione all'esecuzione, ma occorre stabilire quali motivi saranno deducibili. Bisogna cioè chiedersi se l'ordinanza comminatoria dell'*astreinte*, emessa in sede esecutiva, dispieghi una qualche efficacia preclusiva, se non opposta: si può allora richiamare quanto detto nel paragrafo precedente attorno all'ordinanza di assegnazione del credito. In entrambi i casi si forma nell'esecuzione forzata un titolo esecutivo: ed è ragionevole attendersi che il regime assegnato all'ordinanza *ex art. 553 c.p.c.* sia riproposto anche per quella comminatoria dell'*astreinte*. Se per la prima si ritiene – come fa la Corte di Cassazione – che il terzo debitore possa, nella successiva espropriazione forzata,

---

<sup>209</sup> In questo senso è anche la Relazione illustrativa.

<sup>210</sup> L'esperibilità dell'opposizione agli atti da parte di ciascuno degli interessati esclude l'appello, anche se il provvedimento del giudice dell'esecuzione fa nascere un vero e proprio diritto (ancorchè sottoposto a condizione).

<sup>211</sup> Anche alla luce di quanto detto *retro*, a proposito della necessità che vi sia comunque un titolo esecutivo a favore del creditore che agisca *in executivis* per ottenere l'*astreinte*.

proporre l'opposizione all'esecuzione soltanto per dedurre fatti sopravvenuti, lo stesso dovrebbe dirsi anche in relazione alla seconda (*a fortiori*, si dirà, se si considera che qui il soggetto passivo è stato parte nel processo esecutivo in cui si è formato il titolo, mentre nell'espropriazione presso terzi egli è, per l'appunto, il terzo).

Al di là di questo, si deve notare che al debitore, piuttosto che reagire con l'opposizione di merito "a valle" dell'*astreinte* (quando il pignoramento è prossimo o si è già perfezionato), è utile poter esporre tutte le proprie difese – dirette a negare il diritto della controparte ad ottenere la misura coercitiva – già "a monte", prima che l'*astreinte* venga concessa, e cioè davanti al giudice dell'esecuzione: in altri termini, beneficiare del contraddittorio nella fase di formazione del titolo (la misura coercitiva), ad es. per dichiarare l'insussistenza dei presupposti, garantisce maggiormente l'obbligato rispetto all'opposizione all'esecuzione nella successiva espropriazione.

In conclusione. Il potere di comminare le misure coercitive indirette rappresenta un significativo nuovo tassello nel mosaico dei poteri del giudice dell'esecuzione<sup>212</sup>. Il processo esecutivo assume la funzione di munire il creditore di un titolo esecutivo che legittima l'espropriazione. A tale novità deve adeguarsi la struttura procedimentale: il giudice deve poter acquisire gli elementi di fatto necessari a valutare la condizione negativa della manifesta iniquità, a definire in modo adeguato la cornice temporale della misura e a fissare importi ragionevoli (non irrisori né troppo esosi); all'obbligato dovrà essere garantito un contraddittorio effettivo e pieno, su tutti i profili la cui valutazione è rimessa al giudice dell'esecuzione.

Sempre più spesso l'esigenza di garantire una tutela giurisdizionale effettiva a tutte le posizioni soggettive riconosciute dall'ordinamento è destinata a trovare sfogo nel processo esecutivo. In quest'ottica, si deve guardare – nel prossimo paragrafo – ad una vicenda che ha di recente catalizzato l'attenzione degli

---

<sup>212</sup> Nota NASCOSI, *Le misure coercitive indirette rivisitate*, cit., 1219, nota 11, che attribuire la possibilità di irrogare la misura coercitiva al giudice dell'esecuzione comporta il riconoscimento di «un potere di carattere cognitivo, assottigliando così la linea di demarcazione tra cognizione ed esecuzione» e una torsione della natura dell'*astreinte*, la quale «da misura accessoria alla condanna, sembrerebbe assumere le vesti di un vero e proprio diritto soggettivo»; su quest'ultimo punto però l'A. ritiene che, malgrado la significativa novità, la misura conservi la qualità di capo accessorio della condanna principale.

studiosi del processo, nella quale, ancora una volta, sono messi in discussione i principi tradizionali dell'esecuzione forzata.

### **10.A proposito della sentenza Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 17 maggio 2022 (cause riunite: C-693/19 e C-831/19).**

Nel corso di due diverse procedure esecutive pendenti innanzi al Tribunale di Milano, intraprese in forza di decreti ingiuntivi divenuti esecutivi perché non opposti, il g.e. aveva chiesto ai creditori di depositare i contratti di fideiussione in forza dei quali era stato emesso il decreto. Aveva poi rilevato che gli esecutati rivestivano la qualità di consumatore; posizione che questi ultimi documentavano, dichiarando – a ciò invitati dal giudice dell'esecuzione – di volersi avvalere della vessatorietà di alcune delle clausole del contratto di fideiussione.

Con ordinanze del 10 agosto 2019<sup>213</sup> e del 31 ottobre 2019<sup>214</sup> il giudice dell'esecuzione ha rimesso alla Corte di giustizia dell'Unione Europea la soluzione di plurime questioni pregiudiziali. Le ordinanze in parola ricostruiscono ampiamente il quadro normativo e giurisprudenziale eurounitario, richiamando, quanto all'ordinamento interno, i seguenti principi:

---

<sup>213</sup> In *urly.it/3s21z*. Questo il quesito formulato: «Se ed a quali condizioni gli artt. 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE e l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ostino ad un ordinamento nazionale, come quello delineato, che preclude al giudice dell'esecuzione di effettuare un sindacato intrinseco di un titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato e che preclude allo stesso giudice, in caso di manifestazione di volontà del consumatore di volersi avvalere della abusività della clausola contenuta nel contratto in forza del quale è stato formato il titolo esecutivo, di superare gli effetti del giudicato implicito». Nel caso di specie si trattava di un'espropriazione forzata in forza di un decreto ingiuntivo, accordato in forza di contratti contenenti clausole di quantificazione del tasso di interesse moratorio che il giudice dell'esecuzione aveva considerato vessatorie.

<sup>214</sup> In *www.onelegale.it*, il Tribunale ha sollevato i due seguenti quesiti: «a) Se ed a quali condizioni il combinato disposto degli artt. 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea osti ad un ordinamento nazionale, come quello delineato, che preclude al giudice dell'esecuzione di effettuare un sindacato intrinseco di un titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato, allorché il consumatore, avuta consapevolezza del proprio status (consapevolezza precedentemente preclusa dal diritto vivente), richieda di effettuare un simile sindacato»; «b) Se ed a quali condizioni il combinato disposto degli artt. 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea osti ad un ordinamento come quello nazionale che, a fronte di un giudicato implicito sulla mancata vessatorietà di una clausola contrattuale, preclude al giudice dell'esecuzione, chiamato a decidere su un'opposizione all'esecuzione proposta dal consumatore, di rilevare una simile vessatorietà e se una simile preclusione possa ritenersi esistente anche ove, in relazione al diritto vivente vigente al momento della formazione del giudicato, la valutazione della vessatorietà della clausola era preclusa dalla non qualificabilità del fideiussore come consumatore».

(i) secondo un consistente orientamento di legittimità il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso; (ii) al giudice dell'esecuzione sono attribuiti, nell'ordinamento italiano, poteri essenzialmente ordinatori nel contesto di un procedimento che garantisce il contraddittorio secondo modalità peculiari; (iii) è ammesso che il g.e. eserciti un controllo dell'esistenza di valido titolo esecutivo, ma non anche dell'"intrinseco" di esso; (iv) in sede di opposizione all'esecuzione è comunque precluso il controllo dell'"intrinseco" del titolo esecutivo giudiziale, salvi i vizi di formazione dello stesso che ne comportino l'inesistenza giuridica. Le ordinanze affermano che i principi della giurisprudenza eurounitaria in tema di autonomia procedurale degli Stati membri e di effettività della tutela giurisdizionale del diritto europeo delineano «un obbligo di funzionalizzazione del diritto processuale interno al fine di garantire piena effettività al diritto sostanziale dell'Unione europea»<sup>215</sup>, con particolare riferimento alla materia della tutela del consumatore. In particolare, grava sui giudici il dovere di esaminare d'ufficio le clausole contrattuali, ove dispongano degli elementi di fatto e di diritto necessari a tal fine, per vagliarne l'abusività e comunque «ferma la necessità di acquisire la manifestazione di volontà del consumatore di avvalersi della natura abusiva e non vincolante della clausola»<sup>216</sup>.

Vengono richiamati, infine, altri due principi affermati dalla Corte di giustizia UE: a) il giudice non può supplire alla «completa passività» del consumatore interessato, che non ha adoperato i mezzi offerti a sua tutela dell'ordinamento processuale interno<sup>217</sup>; b) è in contrasto con il principio di effettività della tutela del consumatore che il diritto nazionale non consenta, né nell'ambito del procedimento per ingiunzione, né in quello di esecuzione dell'ingiunzione di pagamento, «un controllo d'ufficio della potenziale natura abusiva delle clausole inserite nel contratto dal quale deriva il credito portato dall'ingiunzione»<sup>218</sup>.

---

<sup>215</sup> La frase è tratta dall'ordinanza del 31 ottobre 2019.

<sup>216</sup> Tanto che, osserva l'ordinanza 31 ottobre 2019, dall'applicazione di questi principi è risultato un ampliamento dell'"attivismo giudiziale", che si delinea «nella consapevolezza che la disuguaglianza esistente tra consumatore e professionista può essere riequilibrato solo grazie a un intervento positivo da parte di soggetti estranei al rapporto contrattuale»

<sup>217</sup> Corte di Giustizia dell'Unione europea, 6 ottobre 2009, C-40/08, *Asturcom*.

<sup>218</sup> Corte di Giustizia dell'Unione europea, 18 febbraio 2016, C-49/14, *Finanmadrid EFC SA*. E' bene riportare per esteso un passaggio dell'ordinanza del 10 agosto 2019: « Questo magistrato intende quindi richiedere alla Corte se l'esigenza di sostituire all'equilibrio formale che il contratto

Il giudice osserva che nel caso di specie il debitore non è rimasto inerte in sede esecutiva, perché attraverso le memorie ha dedotto di aver concluso il contratto in qualità di consumatore e ha manifestato l'intenzione di avvalersi della vessatorietà di alcune clausole contrattuali<sup>219</sup>. Quanto al profilo del giudicato «implicito» promanante dal decreto ingiuntivo non opposto sulla validità del contratto, la seconda ordinanza ne pone in dubbio la compatibilità con il principio di effettività della tutela, considerando verosimile che «nell'emettere il decreto ingiuntivo richiesto, il giudice non abbia in alcun modo svolto l'indagine relativa alla vessatorietà delle clausole (così non esercitando la fondamentale funzione di riequilibrio – anche – processuale dei rapporti tra imprenditore e consumatore sopra citata)». Ad avviso del giudice, il carattere non manifesto dell'*iter* decisionale seguito dal giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo e «i possibili profili di incertezza in ordine all'oggetto di una decisione comunque suscettibile di acquisire la forza del giudicato», possono comportare un pregiudizio al diritto alla tutela effettiva del debitore.

Le ordinanze in parola pongono plurime questioni, che si potrebbero sintetizzare come segue.

a) Il primo problema posto all'attenzione della Corte di giustizia è la conformità al diritto europeo del c.d. "giudicato implicito", ossia del principio per cui il decreto ingiuntivo non opposto fa giudicato anche sull'esistenza e validità del rapporto tra le parti, quando ciò impedisca a qualunque giudice dell'ordinamento (a quello dell'esecuzione, a quello dell'opposizione *ex art. 615*

---

determina tra diritti ed obblighi del professionista e del consumatore un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra i contraenti, consenta al giudice dell'esecuzione di informare il consumatore (pur rimasto inerte nel procedimento all'esito del quale si è formato il titolo giudiziale ormai definitivo) della possibile vessatorietà di clausole contrattuali la cui abusività non sia stata espressamente esclusa dalla decisione avente efficacia di giudicato e se, in caso di manifestata volontà da parte del consumatore – non più inerte – di avvalersi della abusività delle clausole, lo stesso giudice possa scrutinare la vessatorietà delle clausole contrattuali nonostante la preclusione, per il giudice dell'esecuzione, di esercitare un sindacato intrinseco sul titolo esecutivo giudiziale e nonostante la formazione del giudicato. Tanto considerato che il mancato (espresso) scrutinio giudiziale della abusività/non abusività delle clausole potrebbe (come osservato nella decisione del caso *Banco Primus*) comportare una tutela del consumatore incompleta ed insufficiente e tale da non risultare un mezzo adeguato ed efficace per far cessare l'utilizzo di clausole vessatorie».

<sup>219</sup> Rilievo questo significativo, perché consente di superare il principio sopra riportato, del caso *Asturcom*, in cui la Corte aveva escluso che il giudice potesse sopperire alla totale inerzia del consumatore. Peraltro, nella prima delle ordinanze è specificamente oggetto di interrogazione alla Corte di giustizia se il giudice dell'esecuzione possa informare il consumatore della possibilità che talune clausole del contratto siano vessatorie, malgrado l'inerzia di quest'ultimo a fronte del decreto ingiuntivo.

c.p.c. e a quello di un ordinario giudizio di cognizione non connesso in alcun modo all'esecuzione) di esaminare per la prima volta la vessatorietà delle clausole contrattuali a fronte della richiesta del debitore di effettuare un simile sindacato.

a1) Questo problema è guardato – nella seconda delle ordinanze – da un particolare angolo visuale, che è quello dell'ipotesi in cui il debitore non è in condizione di valutare se proporre o meno l'opposizione al decreto ingiuntivo, poiché la giurisprudenza non aveva al tempo ancora chiarito, rispetto a quel tipo di operazione economico-giuridica, a quali condizioni il contraente persona fisica potesse essere qualificato consumatore. Ora, sia consentito rilevare incidentalmente, il profilo appena segnalato sembra attenere alla questione, ben nota, dell'*overruling* giurisprudenziale (su una questione di diritto sostanziale); sicché il quesito potrebbe in definitiva essere formulato in questi termini: può il mutamento giurisprudenziale della Corte di giustizia, in particolari materie e a tutela di interessi considerati preminenti, giustificare il riconoscimento di un rimedio volto a rimuovere “tardivamente” un provvedimento concesso in via monitoria e *medio tempore* cristallizzatosi per il mancato esperimento del mezzo *ad hoc* dall'ordinamento?<sup>220</sup>

b) Alle questioni appena indicate se ne aggiunge una ulteriore. Può il giudice dell'esecuzione accedere all'«intrinseco» del titolo esecutivo, e cioè al rapporto di diritto sostanziale che lega creditore ed esecutato? Si premetta che la risposta al quesito appena formulato è identica, senza differenze a seconda che si tratti di un titolo giudiziale o meno. Questa distinzione infatti – in base ai “principi primi” dell'esecuzione forzata – ha certamente ragione di essere nell'opposizione all'esecuzione<sup>221</sup>, ma non anche nel processo esecutivo «in senso stretto»: al giudice dell'esecuzione – come insegna la dottrina<sup>222</sup> – i titoli esecutivi appaiono uguali, perché essi, a prescindere dalla qualità proprie dell'atto, sono tutti indifferentemente idonei a fungere da barriera rispetto alle questioni di diritto sostanziale. Ancora in altri termini: qualunque titolo esecutivo (giudiziale o

---

<sup>220</sup> Si precisa subito che la sentenza della Corte di Giustizia emessa sul rinvio pregiudiziale in parola (su cui v. subito *infra* nel testo) ha ritenuto non rilevante l'ignoranza della qualità di consumatore al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo, proprio perché «il giudice nazionale è tenuto a valutare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale rientrante nell'ambito di applicazione di tale direttiva».

<sup>221</sup> Ove, come noto, diversi sono i motivi proponibili a seconda dell'atto-titolo esecutivo.

<sup>222</sup> V. *retro*, in questo Cap., § 1.

stragiudiziale che sia) è idoneo ad «astrarre» l'azione esecutiva rispetto al diritto sostanziale.

Rispondere affermativamente al quesito indicato sub b) significa introdurre una vistosa eccezione (come tutte le eccezioni, dotata anche di una certa *vis expansiva*) al principio tradizionale per cui il giudice dell'esecuzione esegue senza doversi preoccupare dell'esistenza diritto (sostanziale) tutelato: ed è di questo profilo che intendono occuparsi le brevi riflessioni che seguono, muovendo naturalmente dalla risposta ai quesiti che la Corte di giustizia ha offerto con la sentenza Grande Sezione, 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C/831-19<sup>223</sup>.

La Corte di Giustizia riassume la questione nei seguenti termini: «il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa – per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità – successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole». Ora, se quanto affermato poco sopra è vero, non è l'efficacia di giudicato (implicito?) promanante dal decreto ingiuntivo ad impedire al giudice dell'esecuzione di sindacare la validità del contratto o di clausole dello stesso, ma, ancora prima, il fatto che il decreto ingiuntivo sia un titolo esecutivo.

---

<sup>223</sup> In *Riv. Esec. Forz.*, 2022, 670 ss., con nota (unitamente s Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione, 17 maggio 2022, causa C-600/19) di PARISI, *Brevi note sui rapporti tra "esecuzione" e "accertamento" alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea*; in *Giur. it.*, 2022, 2113 ss. (unitamente a Trib. Napoli, 4 giugno 2022 e a Cass., ord. 5 luglio 2022), con nota di CAPORUSSO, *Decreto ingiuntivo non opposto e protezione del consumatore: la certezza arretra di fronte all'effettività* e di STELLA, *Il procedimento monitorio nella curvatura delle nullità di protezione consumeristica*; in [www.judicium.it](http://www.judicium.it), con nota di MARCHETTI, *Note a margine di Corte di Giustizia UE, 17 maggio 2022, (cause riunite C-693/19 e C-831/19), ovvero quel che resta del brocardo "res iudicata pro veritate habetur" nel caso di ingiunzioni a consumatore non opposto*; ivi, con nota di FEBBI, *La Corte di Giustizia Europea crea scompiglio: il superamento del giudicato implicito nel provvedimento monitorio*; ivi, con nota di D'ALESSANDRO, *Il decreto ingiuntivo non opposto emesso nei confronti del consumatore dopo Corte di giustizia, grande sezione 17 maggio 2022 (cause riunite C-693/19 e 831/19, causa C-725/19, causa C-600/19 e causa C-869/19): in attesa delle Sezioni Unite*; in [www.rivistapactum.it](http://www.rivistapactum.it), con nota di BERTOLLINI, *Procedimento monitorio, decreto ingiuntivo non opposto e tutela del consumatore: considerazioni a margine di due interessanti pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea*; DE STEFANO F., *La Corte di Giustizia sceglie tra tutela del consumatore e certezza del diritto. Riflessione sulle sentenze del 17 maggio 2022 della Grande Camera della CGUE*, in [www.giustiziainsieme.it](http://www.giustiziainsieme.it).



Si faccia il caso che il titolo esecutivo azionato fosse stato non un decreto ingiuntivo non opposto, ma una scrittura privata autenticata: neppure in questo caso l'ordinamento consentirebbe al giudice dell'esecuzione di rilevare la nullità del contratto, perché questi non è mai chiamato ad effettuare controlli attorno all'esistenza del diritto. Anzi, l'intera disciplina del processo esecutivo – come si tentato di mostrare *retro*, in questo Cap., § 1 – è ispirata al tentativo di espellere dall'esecuzione la necessità di compiere una cognizione del diritto sostanziale. Sicché, nemmeno di fronte ad un titolo stragiudiziale il g.e. avrebbe potuto esercitare un controllo sulla non-vessatorietà della clausola (né, in caso, rilevarne la nullità, o pronunciarsi su di essa): sarebbe il debitore a doversi attivare, promuovendo un'opposizione all'esecuzione. È chiaro che, invece, in questa diversa sede, non essendo il titolo di formazione giudiziale, sarebbe stato ben possibile per l'opponente dedurre la nullità del contratto o di alcune sue clausole per contrarietà al diritto del consumatore.

Su questa distinzione – tra esecuzione ed opposizioni – non si appunta l'attenzione della Corte<sup>224</sup>, la quale d'altro canto non avrebbe il potere di occuparsi delle dinamiche processuali interne. Ribadito il principio di autonomia processuale degli Stati membri e l'importanza del principio dell'autorità di cosa giudicata nell'ordinamento eurounitario, la sentenza ha ricordato che la rispondenza del diritto nazionale al principio di effettività – da valutarsi avendo riguardo all'ordinamento interno nel suo complesso – impone di definire modalità procedurali relative alle azioni giudiziarie fondate su diritti conferiti ai singoli dal diritto UE. Sulla premessa che «in assenza di un controllo efficace del carattere potenzialmente abusivo delle clausole del contratto di cui trattasi, il rispetto dei diritti conferiti dalla direttiva 93/13 non può essere garantito»<sup>225</sup>, conclude: le «condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali, alle quali si riferisce l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, non possono pregiudicare la

---

<sup>224</sup> Peraltro, come detto, nel caso di specie il titolo esecutivo era un decreto ingiuntivo non opposto, da cui scaturisce una preclusione che per l'ordinamento non può essere rimossa né in sede di esecuzione né in sede di opposizione di merito. Orbene, un siffatto potere è sempre sconosciuto al giudice dell'esecuzione – almeno secondo i principi tradizionali – mentre si addice meglio alla sede oppositiva, ferma la necessità di coordinarlo con il giudicato. Si deve pure considerare che l'opposizione all'esecuzione prende sempre avvio da un atto di impulso dell'esecutato e mai d'ufficio: se il sistema onera sempre il debitore a prendere l'iniziativa, però, l'indicazione della Corte di giustizia che il controllo sulle clausole dovrebbe svolgersi d'ufficio, non può che rimanere frustrata.

<sup>225</sup> Corte di giustizia dell'Unione europea, 4 giugno 2020, C-496/19, *Kancelaria Medius*, punto 35

sostanza del diritto spettante ai consumatori in forza di tale disposizione, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte [...] di non essere vincolati da una clausola reputata abusiva»<sup>226</sup>. La Corte di Giustizia censura la normativa nazionale in quanto quest'ultima oblitera l'obbligo incumbente sul giudice nazionale di procedere a un esame d'ufficio dell'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali: esame che non è svolto né dal giudice del monitorio, né dal giudice dell'esecuzione. Sicchè ritiene che «l'esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva impone che il giudice dell'esecuzione possa valutare, anche per la prima volta, l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto alla base di un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore e contro il quale il debitore non ha proposto opposizione»<sup>227</sup>.

La palla ritorna così nel campo dell'ordinamento italiano, ove gli interpreti hanno avviato un cospicuo dibattito attorno al modo per adeguare la norma processuale al *dictum* della Corte Europea, non senza preoccupazioni per la coerenza del sistema e per la tenuta di importanti principi, considerati fino ad oggi acquisiti stabilmente: e cioè la stabilità del decreto ingiuntivo non opposto<sup>228</sup> e la carenza, in capo al giudice dell'esecuzione, del potere di compiere accertamenti sulla situazione sostanziale azionata *in executivis*. Preoccupazioni che, sul versante della giurisprudenza<sup>229</sup>, sono sfociate nella rimessione (*ex art.*

---

<sup>226</sup> Corte di giustizia dell'Unione europea, 21 dicembre 2016, C-154/15, C-307/15 e C-308/15, *Gutiérrez Naranjo e a.*

<sup>227</sup> «L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa - per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come «consumatore» ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo».

<sup>228</sup> In tema si vedano anche i contributi (precedenti all'uscita delle pronunce della Corte di Giustizia) di CARRATTA, PANZAROLA, TURRONI, MARINELLI, PAGLIANTINI, FIENGO, CAPORUSSO e D'ALESSANDRO raccolti in *Consumatore e procedimento monitorio nel prisma del diritto europeo*, a cura di CAPORUSSO e D'ALESSANDRO, in *Giur. it.*, 2022, 485 ss.

<sup>229</sup> Sono stati pubblicati, nel frattempo, anche i primi provvedimenti di merito che hanno tenuto conto dei principi affermati dalla Corte di Giustizia: v. Trib. Napoli, 4 giugno 2022, in *Giur. it.*, 2022, 2113 ss., con le sopraccitate note di CAPORUSSO e STELLA, in un caso in cui nell'espropriazione era stata proposta opposizione all'esecuzione; il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento di fissazione dell'udienza di discussione sull'istanza di sospensione richiamava la giurisprudenza della Corte di giustizia e rilevava d'ufficio le questioni relative «alla qualificabilità dell'esecutato quale consumatore all'atto della conclusione del contratto [...]; alla possibile vessatorietà (art. 33 cod. cons.) della clausola relativa all'interesse moratorio [...]; alle conseguenze dell'eventuale accertata vessatorietà della clausola relativa all'interesse moratorio». Il Tribunale, pur premettendo che tutti i motivi dell'opposizione all'esecuzione devono ritenersi inammissibili e

363 c.p.c.) alle Sezioni Unite<sup>230</sup> (che, alla data della redazione di questo scritto, non si sono ancora pronunciate).

Nella requisitoria del 5 luglio 2022<sup>231</sup>, la Procura generale presso la Corte di Cassazione ha proposto, *pro futuro*, che le istanze di matrice eurounitaria possano essere soddisfatta prevedendo che i giudici del monitorio dichiarino nel decreto – motivando sommariamente sul punto – di aver esaminato d’ufficio le clausole negoziali e di non averne riscontrato l’abusività. Per il passato – ovvero per i decreti ingiuntivi non opposti, nei quali non vi è traccia di un siffatto esame – la Procura prospetta che il giudice dell’esecuzione possa – nell’ambito del suo potere-dovere di controllo officioso dell’esistenza del titolo esecutivo – rilevare l’eventuale vessatorietà della clausola inserita nel contratto. Prosegue la Procura che a tale rilievo non potrebbe comunque conseguire l’opposizione all’esecuzione, «posto che per preservare la sottrazione al giudice dell’esecuzione di ogni ingerenza, anche quale giudice dell’opposizione ad esecuzione, sul titolo giudiziale, dovrebbe escludersi la proponibilità di un’opposizione *ex art. 615 o, a maggior ragione 617 c.p.c.*». Dunque, per lasciare intatto il principio di separazione tra esecuzione e cognizione, ritenuto «di ordine pubblico processuale», si propone che:

-) il giudice dell’esecuzione, compiuta la verifica officiosa, indichi al debitore la possibilità di proporre un’azione di nullità in primo grado, davanti al giudice

---

che comunque non vi era da statuire sull’istanza di sospensione, non essendo l’esecutato comparso all’udienza fissata per la discussione, ha da un lato compiuto l’accertamento della vessatorietà della clausola sugli interessi e, dall’altro, fissato il termine per l’introduzione del giudizio di merito dell’opposizione.

<sup>230</sup> Cass., ord. 5 luglio 2022, su cui v. *Giur. it.*, 2022, 2116, ove è pubblicata la seguente la massima: «Nel decreto ingiuntivo richiesto nei confronti del consumatore il giudice deve dichiarare di aver proceduto ad un esame d’ufficio delle clausole del titolo all’origine del procedimento e che detto esame, motivato almeno sommariamente, non ha rivelato la sussistenza di nessuna clausola abusiva e che, in assenza di opposizione entro il termine stabilito dalla legge, il consumatore decadrà dalla possibilità di far valere l’eventuale carattere abusivo di siffatte clausole. Il giudice dell’esecuzione deve rilevare d’ufficio l’eventuale natura vessatoria della clausola inserita nel contratto tra professionista e consumatore, non essendogli tanto precluso dalla definitività del decreto ingiuntivo non opposto, fermo il limite preclusivo del già avvenuto trasferimento del bene; il giudice dell’esecuzione deve indicare il rimedio a favore del debitore consumatore, da individuarsi in un’ordinaria azione di accertamento, un’*actio nullitatis* che inizi dal primo grado e davanti al giudice ordinariamente competente per territorio, materia e valore, nel corso della quale la sospensione (esterna) del titolo giudiziale può conseguirsi in via cautelare con efficacia *ex art. 623 c.p.c.* sul processo esecutivo; il giudice dell’esecuzione potrà differire la vendita a data presumibilmente successiva alla decisione (adottata anche in via cautelare) del giudice del merito».

<sup>231</sup> In *Riv. Esec. Forz.*, 2022, 699 ss., con commento di CRIVELLI, *Appunti sulla requisitoria del P.G. presso la Corte di Cassazione in ordine ai poteri del g.e. rispetto alle clausole abusive nei contratti dei consumatori*.

competente per materia, valore e territorio, per far accertare «siccome non coperto dal giudicato» il carattere abusivo di una o più clausole a danno del consumatore;

-) il debitore potrà chiedere in via cautelare, nel giudizio di accertamento così instaurato, una sospensione dell'efficacia del titolo giudiziale, da recepire nel processo esecutivo *ex art. 623 c.p.c.*;

-) nel frattempo, il giudice dell'esecuzione dovrebbe «attendere la decisione (adottata anche in via cautelare) del giudice del merito, anche soltanto, ad esempio (e se ne ricorressero tutti i presupposti), con il semplice differimento della vendita a data presumibilmente successiva a tale decisione».

Sulla soluzione appena prospettata si sono appuntate le convincenti critiche di parte della dottrina:

-) si è ritenuto che l'*actio nullitatis* richiederebbe una specifica previsione normativa, sia qualora essa abbia ad oggetto la singola clausola vessatoria sia che si riferisca al decreto ingiuntivo<sup>232</sup>;

-) se si considera che il giudice dell'esecuzione può (e deve) verificare l'esistenza di un valido titolo esecutivo, dichiarando la chiusura anticipata dell'esecuzione se il controllo ha esito negativo, non si vede la necessità dell'*actio nullitatis*, la quale postula che il titolo sia affetto da "inesistenza" giuridica (art. 161, comma 2, c.p.c.); soprattutto, non si comprende perché tale accertamento non possa essere condotto in sede di opposizione *ex art. 615 c.p.c.*<sup>233</sup>;

-) il meccanismo di sospensione dell'esecuzione ipotizzato dalla Procura è privo di sostegno normativo, posto che il giudice dell'*actio nullitatis* non disporrebbe di alcun potere per incidere sull'esecuzione in corso (l'art. 623 c.p.c. individua l'ipotesi di sospensione dell'efficacia esecutiva dal giudice dell'impugnazione); potere che, invece, spetta al giudice dell'esecuzione *ex art. 624 c.p.c.* a fronte della presentazione di un'opposizione all'esecuzione<sup>234</sup>.

---

<sup>232</sup> D'ALESSANDRO, *Il decreto ingiuntivo non opposto*, cit. L'A. precisa che nel primo caso la necessità dell'apposita previsione legislativa discende dal fatto che il giudizio di accertamento negativo avrebbe ad oggetto non l'intero contratto ma una singola clausola negoziale; nel secondo, l'intervento del legislatore si richiederebbe anche al fine di coordinare l'*actio nullitatis* con l'opposizione tardiva *ex art. 650 c.p.c.*

<sup>233</sup> Cfr. TISCINI, *Considerazioni sparse intorno a Europa e autonomia processuale, tra tradizione e innovazione*, in corso di pubblicazione.

<sup>234</sup> CAPPONI, *La Corte di Giustizia stimola una riflessione su contenuto e limiti della tutela monitoria*, in *www.judicium.it*. L'A. suggerisce di assoggettare il decreto ingiuntivo non opposto alle regole proprie dei titoli esecutivi stragiudiziali, consentendo al giudice dell'esecuzione di sospendere l'esecuzione in corso a fronte della proposizione di un'opposizione all'esecuzione, nella quale

È fuor di dubbio che il recepimento della pronuncia della Corte di Giustizia sia tutt'altro che semplice: lo sforzo appare però, allo stato, necessario. Non sono mancate proposte che tendono a rendere l'adeguamento dell'ordinamento alla sentenza della Corte di Giustizia il meno stridente possibile con i principi-cardine dell'ordinamento interno. In questo senso, la soluzione più prossima all'obiettivo sembra essere quella di ammettere il debitore a proporre l'opposizione all'esecuzione, nella quale far valere l'"inesistenza" decreto ingiuntivo non opposto<sup>235</sup>. Altri A. hanno sostenuto che il giudice dell'esecuzione possa provvedere, nell'ambito di un incidente endoesecutivo di accertamento a rilevare e dichiarare la nullità della clausola abusiva, ai soli fini del processo in corso e senza effetto di giudicato<sup>236</sup>, con provvedimento assoggettabile ad opposizione

---

potrebbe essere proposto qualunque motivo, senza limitazione alcuna; da escludersi sarebbe anche, perché contrastante con i principi generali, l'attribuzione del potere di indagine sull'intrinseco del titolo al giudice dell'esecuzione. D'ALESSANDRO, *Il decreto ingiuntivo non opposto*, cit., sottolinea che la proposta interpretativa in esame richiederebbe l'impiego dello strumento cautelare atipico (art. 700 c.p.c.) ad opera del giudice della cognizione investito dall'azione di accertamento negativo e che in ogni caso la sospensione dell'esecuzione in corso pare rimessa al giudice dell'esecuzione (il quale, come detto nel testo, sarebbe comunque chiamato a differire il compimento delle attività esecutive in attesa della decisione del giudice di merito).

<sup>235</sup> In questo senso TISCINI, *Considerazioni sparse*, cit., § 6, per la quale l'opposizione all'esecuzione diviene la sede ove far valere l'*actio nullitatis* (comunque proponibile anche "in via principale", in un autonomo processo di cognizione) del decreto ingiuntivo, affetto da un vizio non soggetto al principio di conversione delle nullità in mezzi d'impugnazione (art. 161, comma 2, c.p.c.) e sempre restando ferma la possibilità che il giudice dell'esecuzione dichiari il processo esecutivo «estinto», cioè chiuso anticipatamente: in questo modo «il giudicato non verrebbe sacrificato trattandosi in realtà di un giudicato apparente, mai realizzato a causa del grave vizio (inesistenza) del decreto ingiuntivo emesso in assenza di contraddittorio intorno alla natura vessatoria della clausola»; STELLA, *Il procedimento monitorio*, cit., 2127; SOLDI – CAPPONI, *Consumatore e decreto ingiuntivo: le soluzioni ermeneutiche percorribili per l'integrazione tra diritto eurounitario e diritto interno*, in *www.judicium.it*, § 4.4, muovendo dalla prospettiva che «l'opposizione all'esecuzione non sarebbe ammessa per contestare la legittimità del giudicato monitorio esplicito bensì sarebbe eccezionalmente consentita soltanto per verificare che il creditore non ha diritto a procedere a procedere esclusivamente relativamente alla clausola nulla poiché tale nullità, benché anteriore all'emanazione del provvedimento monitorio, ben potrà essere prospettata quale fatto impeditivo idoneo a elidere in tutto o in parte il diritto del creditore pur formalmente cristallizzato dal giudicato esplicito».

<sup>236</sup> D'ALESSANDRO, *op. ult.* cit. Secondo l'A. questa soluzione consentirebbe di preservare il titolo esecutivo giudiziale dall'eventuale ingerenza del giudice dell'esecuzione, perché l'accertamento da quest'ultimo compiuto avrebbe la funzione non di «accertare con valenza di giudicato l'esistenza di una clausola abusiva ma, piuttosto, nel verificare se sussiste un valido titolo esecutivo giudiziale ovvero di fissare, ai fini dell'esecuzione, l'importo del credito per cui si procede». In alternativa prospetta la possibilità che il debitore prevenga l'intervento officioso del giudice dell'esecuzione attraverso l'opposizione all'esecuzione, nella quale non sarebbe eccezionale l'avvenuta formazione del giudicato in forza del decreto ingiuntivo non opposto né la preclusione del rilievo dell'abusività delle clausole (conclusione attinta dall'A. in forza del principio affermato dalla Corte di giustizia nella sentenza del 17 maggio 2022, secondo cui la preclusione del "rilevabile" non opera rispetto alle clausole vessatorie; esse non sarebbero pertanto coperte da giudicato e dunque l'opponente *ex art.* 615 c.p.c. si trova di fronte ad un titolo che, *in parte qua*, ha la stessa efficacia di un titolo stragiudiziale).

agli atti esecutivi, nell'ambito della quale potrebbe pervenirsi all'accertamento con efficacia di giudicato relativo alla presenza di clausole abusive. Queste proposte muovono dalla consapevolezza che il «reale andamento delle dinamiche processuali» esecutive ha superato il principio della rigorosa separazione tra esecuzione e cognizione, perché – come dimostra l'esperienza della chiusura anticipata dell'esecuzione – «vanno sempre più ampliandosi i poteri cognitivi interni all'esecuzione, casi in cui non si tratta solo di dare esecuzione al precetto contenuto nel titolo, ma anche di conoscere ciò che ne sta alle spalle»<sup>237</sup>. D'altra parte, qualunque soluzione proposta deve tener conto che la sentenza della Corte di Giustizia è piuttosto chiara nel richiedere che almeno uno dei giudici interessati dalla vicenda svolga *ex officio* un controllo sulla validità delle clausole: anche a convogliare in sede cognitiva (nell'opposizione all'esecuzione o nell'azione di nullità) il sindacato sulla non-vessatorietà, resta fermo che il giudice dell'esecuzione debba farsi «parte attiva», sottoponendo alla parte interessata l'eventuale natura abusiva delle clausole<sup>238</sup>.

---

<sup>237</sup> TISCINI, *Considerazioni sparse, loc. ult. cit.* SOLDI – CAPPONI, *Consumatore e decreto ingiuntivo*, cit., § 1, osservano che affidare al g.e. il compito di accertare se il contratto sia affetto da nullità di protezione sembra garantire meglio la tutela che il diritto UE voler concedere al consumatore. Avanzano però motivate perplessità sul punto: (i) il rilievo da parte del g.e. non può essere l'unico rimedio, perché ciò significherebbe “condannare” sempre il debitore ad attendere l'instaurazione del processo esecutivo (cioè a subire il pignoramento); (ii) il g.e. non ha, se non in via eccezionale (artt. 549 e 512 c.p.c.), potere di svolgere accertamenti esecutivi; (iii) ed è, al di fuori di quei delimitati contesti, privo di poteri istruttori. Dunque, gli A. affidano al g.e. soltanto il rilievo, anche d'ufficio, del *fumus* di vessatorietà della clausola, ma non anche il potere di accertarne l'invalidità con un provvedimento di diniego della tutela esecutiva.

<sup>238</sup> Nella proposta della Procura generale, ad esempio, il giudice dell'esecuzione è comunque tenuto a rilevare la vessatorietà delle clausole (ciò che non può avvenire se non attraverso un esame del contratto – quindi bypassando il titolo), anche se poi la dichiarazione non può avvenire se non in sede cognitiva. Si è pure prospettato che il giudice dell'esecuzione possa dichiarare improcedibile l'esecuzione per inefficacia originaria del titolo, con accertamento agli effetti del processo esecutivo in corso e ferma restando la possibilità per il debitore di esperire l'opposizione all'esecuzione: il vizio fatto valere, secondo questa tesi, non consisterebbe nell'inesistenza del credito, ma «nel concreto impedimento della rilevazione officiosa di una nullità di protezione verificatosi nella fase monitoria e nei più gravi riflessi invalidanti di tale vizio, *quoad effectum* assimilabile ad una insanabile nullità derivata della ingiunzione di pagamento, sottratta all'operare della generale regola prevista dall'art. 161, comma 1, c.p.c.»: così STELLA, *Il procedimento monitorio*, cit., 2127 ss. Costruire il vizio che affligge il decreto ingiuntivo come di natura processuale – ciò che pare anche rispondente alla logica della pronuncia della Corte di Giustizia – consente di non creare un *vulnus* troppo esteso al principio della irretrattabilità del decreto ingiuntivo non opposto. Si osservi però che il decreto ingiuntivo diviene instabile solo se vi è, nel contratto, una clausola vessatoria: e ciò può essere acclarato unicamente attraverso l'esame del contratto. Questa considerazione sembra confermata dall'esempio fatto *retro* nel testo, a proposito del titolo esecutivo contrattuale, contenente clausole vessatorie: in questo caso, se un sindacato del giudice dell'esecuzione deve esservi, non può che avere ad oggetto la questione (di merito) della vessatorietà.

In conclusione, ai nostri fini interessa sottolineare che adeguare il diritto interno alla sentenza in parola, significa necessariamente assegnare al giudice dell'esecuzione il potere di compiere delle verifiche attorno alla non-vessatorietà del contratto. È chiaro che si tratta di un'innovazione molto significativa, soprattutto se si ammette – come proposto da alcuni Autori – che il g.e., in conseguenza dei controlli eseguiti, adotti un provvedimento di chiusura anticipata. Ma, alla luce delle tendenze esaminate in queste pagine, questo nuovo potere pare tutto sommato accettabile: si è osservato infatti che l'esperienza della chiusura anticipata (soprattutto in alcune delle sue molteplici figure) e gli interventi del legislatore degli ultimi anni, hanno attribuito al giudice dell'esecuzione poteri del tutto inediti, se non riscrivendo, quantomeno relativizzando i principi che hanno ispirato il III libro del codice; in altri termini, si ha la sensazione che la pronuncia della Corte Europea, pur impattando significativamente sui principi dell'ordinamento nazionale, «offra stimoli per leggere diversamente situazioni già vitali nel nostro sistema»<sup>239</sup>.

## 11. Conclusioni.

L'indagine compiuta nei Capitoli I e II – condotta lunga la casistica della chiusura atipica dell'esecuzione forzata – lascia trasparire un significativo ampliamento dei poteri del giudice dell'esecuzione. È emerso che il provvedimento atipico si rivela talvolta lo strumento con cui il g.e. fronteggia una serie di evenienze che la codificazione non aveva preso in considerazione, ma che la concreta esperienza del processo esecutivo, stimolata dal mutamento della realtà economica e sociale, ha fatto emergere nel corso del tempo. Il che, guardato sotto il profilo del contenuto del provvedimento quale possibile oggetto «di opposizione», evidenzia come la prassi abbia accordato al giudice dell'esecuzione funzioni notevolmente più ampie di quelle, meramente ordinarie, tradizionalmente attribuitegli.

---

<sup>239</sup> TISCINI, *Considerazioni sparse*, cit., § 5.

Il discorso avrebbe potuto arrestarsi qui perché anche solo questo fenomeno, nella sua specifica concretezza, è bastevole per rilevare come l'architettura del libro III, come concepita dai *conditores*, registra più di una smentita.

È stato tuttavia sufficiente svolgere qualche riflessione al di fuori del caso contingente per rendersi conto del fatto che le questioni di interesse vanno oltre e invadono il processo esecutivo nel suo complesso. Occorre tornare a riflettere intorno alle fondamenta su cui si erige la codificazione del 1940. Il principio cardine della separazione tra cognizione ed esecuzione, come si è visto<sup>240</sup>, è stato fondato teorica del titolo esecutivo. Poiché quest'ultimo doveva risolvere in sé ogni necessità di attività decisorie, era consequenziale negare qualunque potere cognitivo al giudice dell'esecuzione ed escludere la garanzia del contraddittorio dalla struttura del processo. Ma, come in un'equazione matematica, se il titolo esecutivo (*rectius*: una precisa nozione di titolo esecutivo e dell'azione che da esso scaturisce) determina una certa configurazione dei poteri del g.e., allora, quando, il primo manca (o non è in grado di fare *certezza*<sup>241</sup>), il secondo tende (quasi come fosse un sistema di vasi comunicanti...) a espandere le proprie attribuzioni. In questi termini, ad esempio, si spiega non solo il problema della cognizione endoesecutiva sul credito dell'interventore non titolato, ma anche, *mutatis mutandis*, la complessa vicenda dei poteri *ex art. 612 c.p.c.*, sul presupposto che il titolo esecutivo non contiene tutte le informazioni necessarie a consentire l'avvio dell'attività esecutiva. In quest'ottica potrebbe leggersi pure la tendenza – registrata sul piano interpretativo – ad attribuire un qualche potere di controllo al giudice dell'esecuzione sulla pretesa dell'esecutante, quando il titolo si presenti strutturalmente incompleto<sup>242</sup>; e, all'inverso, anche quella di *eterointegrare* i «comandi» incompleti.

Peraltro, si deve pure rilevare che l'impostazione originaria, che guardava al contraddittorio come una garanzia impiegata fuor di luogo nel processo esecutivo, non poteva reggere di fronte all'avvenuta costituzionalizzazione del principio; dunque, è oggi opinione dominante che il contraddittorio, ancorché

---

<sup>240</sup> *Retro*, in questo Cap., § 1.

<sup>241</sup> Nel senso di cui all'art. 474 c.p.c.: certezza che strettamente collegata con gli altri requisiti di autonomia e astrattezza: v. *retro*, in questo Cap., § 1.

<sup>242</sup> Il riferimento è alle opinioni registrate *retro*, in questo Cap., § 4, a proposito degli artt. 614-*bis* c.p.c. e 2929-*bis* c.c.



declinato in base alle peculiarità della funzione giurisdizionale esercitata, debba essere garantito anche in sede esecutiva.

Su altro versante, il legislatore degli ultimi due decenni, nel rinnovato interesse per il processo esecutivo e nell'ottica di correggerne le inefficienze, ha attribuito al g.e. la funzione di risolvere delle controversie, strettamente correlate all'esecuzione forzata, che prima trovavano sfogo in autonome parentesi cognitive. Si tratta delle controversie distributive e del giudizio (endoesecutivo) di accertamento dell'obbligo del terzo. Sicchè, se può condividersi l'interpretazione prevalente per cui il potere *latu sensu* decisorio del g.e. abbia effetti limitati al processo in corso, dall'altro si avverte un chiaro cambio di passo: di riflesso, divengono centrali problemi che in precedenza apparivano di minore rilevanza, come quello dell'istruttoria in sede esecutiva; mentre altri, ben noti, come quello del contraddittorio, debbono considerarsi sotto una nuova luce. Anche la stretta attualità è foriera di novità non agevolmente riconducibili al sistema: il riferimento è all'art. 614-*bis*, comma 2, c.p.c., come riscritto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e all'orientamento della Corte di Giustizia dell'Unione europea, attualmente al vaglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, cui è stato dedicato il paragrafo precedente.

Così, allargato lo sguardo oltre il problema dei provvedimenti di chiusura atipica, con un focus sui poteri del giudice dell'esecuzione nell'ottica dell'evoluzione del processo esecutivo – emerge evidente una situazione che descrive un fenomeno in evoluzione. Il tema si fa allora particolarmente stimolante perché impone una rilettura del rapporto tra esecuzione e cognizione, tra funzioni del g.e. e funzione di accertamento, tra poteri di eccezione e poteri di opposizione; tutte riflessioni, queste, che inducono per il momento a tracciare qualche conclusione, ma al contempo ad avviare un percorso di cui queste pagine sono solo il principio

## CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

1. – Occorre, a questo punto, tirare le fila dell'ormai lungo discorso. L'indagine ha preso le mosse dal tentativo di ricostruire la casistica giurisprudenziale in tema di chiusura atipica del processo esecutivo. In difetto di disciplina normativa, soltanto muovendo dall'esperienza maturata nelle Corti è possibile cogliere le esigenze che si agitano dietro a provvedimenti di tal genere. La consacrazione normativa della «chiusura anticipata» è infatti avvenuta con una disposizione, l'art. 187-*bis* disp. att. c.p.c., che si limita a regolarne gli effetti, senza individuare i presupposti del provvedimento atipico.

In realtà, la legislazione più recente ha fatto ricorso alla formula «chiusura anticipata» anche quando ha introdotto l'art. 164-*bis* disp. att. c.p.c. e ha riscritto l'art. 532, comma 2, c.p.c. Entrambe le disposizioni sono poste a presidio dell'efficienza dell'espropriazione, perché “sanzionano”, prevedendone la chiusura, quei processi che non sono idonei a garantire la soddisfazione del creditore: processi «inani» perché non in grado di pervenire allo scopo che l'ordinamento assegna loro. Incapacità questa, che discende da una caratteristica del bene staggito: esso si palesa, nel susseguirsi dei tentativi di vendita, sostanzialmente privo di valore economico. Allargando lo sguardo, è emerso non solo che alcuni orientamenti giurisprudenziali avevano anticipato le citate disposizioni di legge, ma anche che un problema sostanzialmente analogo si è posto ogni qual volta il bene staggito fosse andato distrutto nel corso della procedura. Si è constatato poi, che talvolta a mettere l'esecuzione su un binario morto sono vincoli di carattere giuridico gravanti sul bene, tali da impedire la vendita o le attività necessarie al soddisfacimento dell'avente diritto.

A tutte queste circostanze, i giudici dell'esecuzione hanno fatto fronte ricorrendo ad un provvedimento – appunto atipico, perché non disciplinato dalla legge – di chiusura della procedura, il quale “prende atto” dell'inutilità della pendenza dell'esecuzione. Il g.e. si fa, in questo modo, garante dell'efficienza del sistema, liberando i ruoli dei tribunali da processi pendenti vanamente.

Le vicende interessanti l'oggetto dell'espropriazione possono essere molto varie. Ad esempio, poiché il compimento del pignoramento non presuppone un

rigoroso controllo dell'appartenenza del bene all'esecutato (soprattutto nell'espropriazione mobiliare; in quella immobiliare, il meccanismo della trascrizione rende più articolato il problema), può accadere che il vincolo cada sul bene di un terzo; è noto poi che la legge contempla numerosi casi di impignorabilità. In queste circostanze, il codice prevede specifici mezzi di tutela: per restare ai due esempi appena proposti, nel primo caso il terzo può opporsi *ex art. 619 c.p.c.*; nel secondo, il debitore deve servirsi dell'opposizione all'esecuzione. Si è visto però che la giurisprudenza talvolta consente al giudice dell'esecuzione di rilevare d'ufficio l'impignorabilità assoluta del bene oppure che questo sia di proprietà di un terzo. Dunque, ciò che dovrebbe avvenire nella «separata sede» di un processo di cognizione viene "attratto" all'interno del processo esecutivo, nel quale il giudice dell'esecuzione adotta un'ordinanza che ha lo stesso contenuto della sentenza di accoglimento di un'opposizione di terzo o di un'opposizione all'esecuzione (ma pur sempre priva di effetti al di fuori del procedimento in corso). La sistemazione giurisprudenziale si completa col riconoscimento agli interessati della possibilità di ottenere il riesame della decisione attraverso l'opposizione agli atti esecutivi.

Ancora con riferimento all'atto iniziale dell'espropriazione, si è constatato che la peculiare struttura del pignoramento presso terzi (indifferentemente prima e dopo le riforme che ne hanno profondamente modificato la struttura dal 2012 in poi) porta in sé la possibilità che il vincolo non si perfezioni: si pensi all'ipotesi in cui l'accertamento dell'obbligo del terzo si conclude con esito negativo. Di fronte a questa evenienza, che rende l'espropriazione priva di oggetto, la soluzione adottata dalla giurisprudenza è ancora una volta l'adozione di un'ordinanza di chiusura (atipica: anche in questo caso la legge nulla prevede) della procedura esecutiva.

2. – La strettissima interrelazione tra la sorte del pignoramento e quella dell'espropriazione è al fondo di quegli orientamenti che consentono al giudice di rilevare d'ufficio le nullità dell'atto talmente gravi da non ammettere sanatoria. Sebbene non vi sia accordo sull'individuazione di tali vizi, la giurisprudenza di legittimità definisce la nullità assoluta collegandola all'inidoneità dell'atto a raggiungere lo scopo assegnatogli dalla legge, e, di riflesso, all'impossibilità di prosecuzione dell'attività esecutiva: sicchè, in questi

casi, al giudice dell'esecuzione spetta il potere di rilevare il vizio e, conseguentemente, di dichiarare la procedura improseguibile: provvedimento anche questo di chiusura atipica, perché non espressamente disciplinato dal codice (che, d'altro canto, detta pochissime disposizioni in tema di nullità del pignoramento).

Questo ragionamento si estende a tutte le nullità degli atti esecutivi: la giurisprudenza<sup>1</sup> insegna che quando la nullità dell'atto impedisce al processo di giungere al suo scopo, essa può essere rilevata anche d'ufficio da parte del giudice. Proprio la grave conseguenza della nullità insanabile – il fatto cioè che essa rende improseguibile il processo – ha consentito di sottrarla al regime degli atti esecutivi, rispetto ai quali l'opposizione *ex art. 617 c.p.c.* (con il suo termine decadenziale) funge da mezzo di stabilizzazione. Sicchè, queste nullità così gravi possono essere rilevate in ogni tempo dal giudice (oltre che dalla parte), anche quando siano decorsi venti giorni (cinque, nella disciplina previgente) dalla conoscenza dell'atto viziato. L'affermazione del potere officioso di rilievo della nullità, dunque, è coerente con una sorta di "facoltizzazione" dell'opposizione *ex art. 617 c.p.c.*: si vuol dire che non soltanto l'interessato non è chiamato ad attivarsi nel consueto termine decadenziale, ma può anche limitarsi a far constare al giudice che la nullità (assoluta) si è verificata e che, pertanto, il processo esecutivo va chiuso. L'opposizione formale diviene necessaria quando, esercitato il potere officioso e dichiarata improseguibile la procedura, il creditore intenda chiedere un riesame del provvedimento: in altri termini, la necessità di instaurare la parentesi cognitiva si pone soltanto in seconda battuta, per rimuovere il provvedimento giudiziale considerato ingiusto.

Questo schema è replicato anche per gli altri vizi di carattere processuale idonei a determinare la chiusura della procedura esecutiva: si tratta delle nullità extraformali, cagionate dal difetto di uno dei presupposti processuali generali dell'esecuzione. Il difetto di giurisdizione, ad esempio, oltre ad essere denunziabile dal debitore tramite l'opposizione agli atti esecutivi, rientra tra «quelle situazioni che, in quanto impediscono al processo di proseguire per la realizzazione del suo scopo, da un lato sono costantemente rilevabili d'ufficio dal giudice, dall'altro non sono suscettibili di sanatoria» e pertanto può essere

---

<sup>1</sup> Per tutte, Cass., 27 ottobre 1995, n. 11178, *retro*, Cap. I, § 6.

denunziato dalla parte che vi abbia interesse con l'opposizione *ex art. 617* contro un qualunque atto della serie procedimentale<sup>2</sup>. Per fare un altro esempio, si pensi alla carenza della legittimazione passiva in capo all'esecutato, nel caso del pignoramento eseguito nei confronti di un trust in persona del *trustee* e non direttamente in confronto del *trustee*.

Dalla digressione in tema di incompetenza, si è avuto modo di constatare che i provvedimenti del g.e. adottati nell'esercizio di questo sindacato sui presupposti processuali dell'esecuzione hanno, secondo la giurisprudenza, un'efficacia rigorosamente limitata al processo in corso: ciò traspare, da un lato, dalla sempre ribadita esclusione del potere di esperire il regolamento di competenza avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione; dall'altro, dal fatto che, pur consentendo la *translatio iudicii* anche nel processo esecutivo, si esclude che l'ordinanza adottata dal primo giudice sia vincolante per il secondo, innanzi al quale il processo sia traslato: quest'ultimo, infatti, è ritenuto privo del potere di proporre regolamento d'ufficio, e potrà, a sua volta, senza limiti, spogliarsi della causa.

3. – L'impiego del provvedimento di chiusura atipica dell'esecuzione si è esteso anche nell'area riservata all'opposizione all'esecuzione. Anzitutto, si è notato che non poche difficoltà permangono quanto al coordinamento tra l'esito vittorioso di questa e la procedura esecutiva in corso. Si è avvertita la mancanza della disciplina positiva del provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, preso atto della dichiarazione d'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, possa concludere la procedura e adottare gli atti conseguenti. Si è constatato pure che, se, nel vuoto legislativo, molti interpreti in precedenza richiamavano l'estinzione del processo, oggi si preferisce parlare di chiusura anticipata: emerge così un'altra delle occasioni in cui è invocata l'adozione del provvedimento atipico di chiusura del giudice dell'esecuzione.

Più interessante è la questione se il g.e. possa verificare anche d'ufficio la sussistenza del titolo esecutivo. In giurisprudenza è ormai acquisita la risposta affermativa: il giudice ha il potere-dovere di verificare l'esistenza del titolo, perché esso è l'atto in ragione del quale è chiamato al compimento degli atti

---

<sup>2</sup> Cass., 19 ottobre 2000, n. 1124, *retro*, Cap. I, § 7.

esecutivi. Così, ad esempio, il giudice potrà constatare che la sentenza di condanna provvisoriamente esecutiva, azionata quale titolo esecutivo, è stata riformata in grado d'impugnazione. Il controllo in parola si ritiene doversi fermare al c.d. *estrinseco* del titolo: il che significa che assume carattere prettamente formale, potendosi spingere fino alla verifica dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del diritto, ma non investire mai il rapporto di diritto sostanziale tra le parti che nel titolo riceve rappresentazione (e ne costituisce, appunto, l'*intrinseco*). Se il controllo ha esito negativo, il giudice deve adottare un provvedimento di chiusura atipica, che è soggetto all'opposizione agli atti. L'esecutato è comunque libero di intraprendere le iniziative che ritiene più opportune. Potrà sollecitare l'esercizio del descritto potere officioso in capo al giudice dell'esecuzione (*ex art. 486 c.p.c.*), ovvero, come comunemente s'insegna, proporre opposizione all'esecuzione facendo valere la carenza del titolo esecutivo. Sicché si dice che la tutela del debitore corre oggi su un doppio binario<sup>3</sup>: da un lato quello "classico" dell'opposizione all'esecuzione; dall'altro, il provvedimento del giudice dell'esecuzione che nega la tutela sul presupposto della carenza del titolo esecutivo. Poiché quest'ultimo, come si è detto, è *impugnabile* attraverso l'opposizione agli atti, l'orientamento in parola implica che la medesima questione – l'esistenza di un valido titolo esecutivo – può costituire l'oggetto tanto di un'opposizione *ex art. 615 c.p.c.*, tanto di un'opposizione *ex art. 617 c.p.c.*

In tempi piuttosto recenti si è sviluppato un filone di pronunce della Corte di legittimità che ammettono un controllo sull'azione esecutiva che sembra superare i limiti descritti dalla contrapposizione tra *estrinseco* ed *intrinseco*. La Suprema Corte ha affermato che rientra nel potere-dovere del giudice dell'esecuzione assegnare al creditore solo gli importi «effettivamente dovuti» e «nel caso in cui risulti che il creditore è stato già integralmente soddisfatto», non assegnare alcunchè, «ma dichiarare l'esecuzione non più proseguibile per difetto di valido titolo esecutivo»<sup>4</sup>. Questo ultimo approdo giurisprudenziale sembra andare in netto contrasto con l'insegnamento tradizionale secondo cui l'azione esecutiva è astratta, ovvero si procede in forza del titolo esecutivo, indipendentemente dall'esistenza di un credito. Il giudice dell'esecuzione

---

<sup>3</sup> CAPPONI, *Ordinanze decisorie abnormi*, cit., 320.

<sup>4</sup> Cass., 22 giugno 2017, n. 15605; v. *retro*, Cap. I, § 12.

diviene titolare di un potere di sindacato attorno ad una questione di merito – l'esistenza del diritto tutelato *in executivis* – che, in quanto tale, dovrebbe venire in rilievo soltanto nella (separata e diversa) sede dell'opposizione di merito.

Non sembra che l'orientamento in parola possa dirsi consolidato (benchè consti di numerosi provvedimenti), se non altro perché quasi tutte le pronunce ad esso ascrivibili sono state emesse in relazione alla medesima vicenda, nella quale, in estrema sintesi, il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato improcedibile un'espropriazione presso terzi sul presupposto che il credito dell'esecutante era estinto già prima della notifica del precetto, per essere stato integralmente pagato. L'esame della giurisprudenza ben più risalente, d'altra parte, dimostra che anche in passato accadeva occasionalmente che i giudici dell'esecuzione adottassero provvedimenti «di merito», cioè negassero la tutela esecutiva sul presupposto dell'inesistenza del diritto tutelando. Indirizzi, questi, che sembrano ripensare il rapporto tra esecuzione e cognizione, attribuendo al g.e. un potere “cognitivo” sul diritto che la sistematica del codice gli nega.

4. – L'esame di alcune delle principali figure di chiusura atipica conduce a due diverse conclusioni.

In primo luogo, questa casistica lascia intravedere l'esercizio, da parte del giudice dell'esecuzione, di poteri sostanzialmente non previsti dai *conditores*. D'altro canto, se il codice non ha disciplinato provvedimenti strumentali a fronteggiare le evenienze che oggi si incanalano nella categoria «chiusura anticipata», è perché, in molti casi, riteneva che esse non avrebbero dovuto essere affrontate e risolte in sede esecutiva, bensì all'esterno, e cioè nei processi cognitivi incidentali all'esecuzione forzata.

L'esperienza ora brevemente sunteggiata sembra quindi rappresentare un superamento – per iniziativa pretoria – dello schema esecuzione-opposizioni: il giudice dell'esecuzione tende ad adottare provvedimenti che «suonano come equivalenti ad una sentenza di rigetto ovvero di accoglimento di un'opposizione di merito mai proposta»<sup>5</sup>. Rispetto all'opposizione all'esecuzione, è *ius receptum* che il controllo dell'esistenza e della validità del titolo rientri anche tra i poteri del g.e., quale presupposto di un eventuale provvedimento di chiusura atipica;

---

<sup>5</sup> VACCARELLA, *Titolo esecutivo*, cit. 67.

secondo gli orientamenti da ultimo esaminati, poi, anche alcune questioni di merito (l'essersi il credito estinto a causa del pagamento successivo alla formazione del titolo, ciò che concreterebbe un'eccezione da proporsi *ex art. 615*) sarebbe ora materia su cui può insistere la cognizione del giudice dell'esecuzione. Come si è cercato evidenziato, il fenomeno riguarda (ma forse con minore evidenza) anche l'opposizione agli atti, ammettendosi il giudice a dichiarare le nullità formali insanabili ed extraformali, quali presupposti della chiusura dell'esecuzione, senza bisogno che si svolga – almeno in prima battuta – un processo dichiarativo attorno a tali vizi di rito.

La seconda conclusione è che la varietà delle fattispecie che danno luogo alla chiusura atipica non consente di ricostruire in termini unitari l'istituto, dal punto di vista dei suoi presupposti. Ciò che tiene insieme questa casistica è proprio e soltanto che in essa si convogliano tutte le evenienze che impediscono al processo esecutivo di pervenire all'esito per cui è instaurato. Si è reso quindi necessario appuntare l'attenzione sull'istituto che, quanto agli effetti, è il più vicino all'oggetto di questo studio: l'estinzione del processo (non a caso, il già citato art. 187-*bis* disp. att. c.p.c. ne regola le conseguenze in uno alla «chiusura anticipata», nell'ottica della tutela dell'acquirente in vendita forzata).

5. – Il silenzio della legge induceva molti interpreti – in dottrina e in giurisprudenza – a ricondurre all'estinzione molte delle evenienze oggi inquadrate nella categoria della chiusura atipica, istituto il primo espressamente disciplinato dal codice (ancorchè in pochi articoli, peraltro modellati sulle norme dettate per il processo di cognizione). Centrale è l'art. 630 c.p.c. Tale disposizione, la cui formulazione è stata giudicata imprecisa da molti autorevoli commentatori, sembrerebbe presentare un'attitudine espansiva. Per molti anni, sorretta dall'*incipit* dell'art. 630 c.p.c. («oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge»), ha riscosso consensi la tesi secondo cui, oltre a quelle espressamente disciplinate, il codice ammette fattispecie estintive atipiche: ma si tratta di un orientamento ormai abbandonato dalla giurisprudenza di legittimità. Infatti, individuato il nucleo unificante dell'istituto nell'inerzia del creditore procedente – ciò che costituisce la *ratio* della regola sulla prescrizione dettata dall'art. 2945, comma 3, c.c. – è parso impossibile ricondurvi le fattispecie di chiusura anticipata (o quantomeno di quelle in cui l'inattività dell'interessato non gioca alcun ruolo).



Oltre a quello sistematico appena esposto, sono vari gli argomenti che sconsigliano la riconduzione delle fattispecie di chiusura anticipata all'estinzione. Sul piano storico, si deve anzitutto ricordare che dal 1950 al 2009 quest'ultima era materia da eccezione in senso stretto; sicchè, includere tra le fattispecie estintive quelle che oggi la giurisprudenza definisce di chiusura anticipata, avrebbe significato anche per queste ultime escludere la possibilità del rilievo d'ufficio. Ciò che – come testimoniano i precedenti più risalenti che pur dichiarando l'estinzione atipica, allo stesso tempo acconsentivano al rilievo *ex officio* – doveva apparire insoddisfacente: perché attendere un'iniziativa dell'esecutato, se il processo era oggettivamente impossibilitato a giungere alla meta? Il richiamo all'estinzione determinava poi incertezza quanto allo strumento per contestare il provvedimento del giudice: l'art. 630 c.p.c. infatti prevede un peculiare rimedio, il reclamo al collegio – *unicum* nel panorama dell'esecuzione – destinato a dar luogo a sentenza impugnabile con i mezzi ordinari (appello e in seguito ricorso per cassazione).

L'espansione dell'ambito di applicazione dell'opposizione agli atti, sorretto dalla ormai pacifica ricorribilità per cassazione *ex art.* 111, comma 7, c.p.c., ha indotto la giurisprudenza – anche per scongiurare spiacevoli errori nella scelta dei rimedi, dalle conseguenze esiziali per chi vi incorra – a intendere il reclamo quale mezzo speciale per la contestazione dell'ordinanza pronunciata sull'eccezione di estinzione nei casi tipici disciplinati dalla legge. Con ciò definitivamente separando il destino dell'estinzione (tipica) dalla chiusura atipica: la prima, eccezione in senso stretto (fino al 2009) dichiarata con ordinanza reclamabile; la seconda, rilevabile anche dal giudice, con ordinanza opponibile *ex art.* 617 c.p.c. In questo senso militava pure l'onnicomprensiva espansione dell'opposizione agli atti esecutivi, quale rimedio di chiusura del processo esecutivo e dunque di applicazione generale: ci si è posti, insomma, nell'ottica che qualunque provvedimento del giudice dell'esecuzione si contesta con quest'ultima, salva la diversa previsione di legge, da intendersi come speciale.

Invero, una ancor più forte garanzia per le parti deriverebbe dalla possibilità di consentire la conversione del mezzo errato in quello esatto. L'allineamento del termine decadenziale dell'art. 617 c.p.c. (portato da cinque a venti giorni) e dell'art. 630 c.p.c. (da dieci a venti giorni), avvenuto nel 2005, aveva fatto opinare in senso positivo, ma la giurisprudenza, a quanto consta, si è sempre espressa di

avviso contrario. Secondo la Suprema Corte, infatti, il reclamo, inteso ad instaurare un rapporto processuale tra le parti di fronte al collegio, impedirebbe lo svolgimento della fase sommaria dell'opposizione innanzi al giudice dell'esecuzione, che è ritenuta imprescindibile in quanto espressione di esigenze pubblicistiche (anche nell'ottica della deflazione del contenzioso) non obliterabili.

I risultati dell'*actio finium regundorum* tra opposizione agli atti e reclamo condotta dalla giurisprudenza sono, per molti versi, appaganti, perché evitano alla parte di dover «divinare», «a suo rischio e pericolo», la sostanza estintiva del provvedimento<sup>6</sup>, ma schiude l'orizzonte ad alcune considerazioni sul sistema delle opposizioni nel processo esecutivo. In particolare, si deve constatare la implicitamente ritenuta idoneità dell'opposizione *ex art. 617 c.p.c.* a costituire la sede in cui discutere tutte le questioni attinenti alla chiusura anticipata del processo esecutivo, incluse, ad esempio, quelle derivanti da questioni di merito (questioni «da opposizione all'esecuzione»). Questo peculiare incidente cognitivo, infatti, è assistito da tutte le garanzie del giusto processo (a maggior ragione oggi che l'art. 186-*bis* disp. att. c.p.c. espressamente impedisce al giudice dell'esecuzione di trattare la fase di merito dell'opposizione) ed è dunque idoneo a “contenere” gli accertamenti in parola, non rilevando in senso opposto l'assenza del grado d'appello: andare di contrario avviso significa, se non altro, rigettare le acquisizioni di un percorso giurisprudenziale più che cinquantennale, ad esempio in tema di controllo sull'esistenza e la validità del titolo esecutivo da parte del giudice dell'esecuzione.

6. – A gettare ulteriore luce sulla questione della tipicità/atipicità delle fattispecie estintive è la disciplina della prescrizione. È noto infatti che il codice civile ricollega all'estinzione del processo (anche esecutivo) la caducazione dell'effetto sospensivo determinato dalla “pendenza esecutiva”. Se una tale “sanzione” ben si attaglia al comportamento della parte che, restando inerte, ha, ad es., lasciato decorrere i termini perentori fissati dalla legge per il compimento di certe attività, essa appare inaccettabile ove estesa ai casi in cui il processo non abbia potuto arrivare a conclusione per una ragione verificatasi

---

<sup>6</sup> VACCARELLA, *Infruttuosa reiterazione degli incanti*, cit., 156.

“oggettivamente”, cioè in modo indipendente rispetto all’azione del creditore procedente. Sicchè si può dire che la distinzione tra estinzione e chiusura anticipata corre non soltanto sul piano del rimedio esperibile, ma anche su quello della prescrizione.

La *reductio ad unitatem* delle fattispecie di chiusura anticipata sul piano degli effetti (opponibilità *ex art.* 617 c.p.c.; salvezza dell’effetto sospensivo della prescrizione), trova però qualche eccezione. La premessa è che la tipicità delle fattispecie estintive è intesa con particolare rigore dalla giurisprudenza, la quale esclude dall’ambito d’applicazione dell’art. 630 c.p.c. alcune evenienze che pur sarebbero sistematicamente riconducibili alla logica dell’inerzia della parte. Sicchè, in questi casi, pur ritenendo versarsi in casi di chiusura atipica cui reagire con l’opposizione agli atti, alcuni recenti arresti ritengono applicarsi l’art. 2945, comma 3, c.p.c. Ciò comporta dover distinguere, al fine di valutare se l’effetto sospensivo della prescrizione si è conservato malgrado l’esito infausto del primo processo, non solo tra estinzione e chiusura anticipata (come è inevitabile), ma anche, all’interno del secondo corno dell’alternativa, tra «chiusura imputabile o meno al procedente»<sup>7</sup>: nel primo caso, il processo avrà prodotto soltanto l’interruzione istantanea della prescrizione. Si produce così un’incrinatura nello schema chiusura atipica-salvezza dell’effetto sospensivo della prescrizione che comporta la necessità di compiere delicate valutazioni nel secondo processo, ove al creditore potrebbe essere (anzi, considerata la durata dei processi esecutivi, sarà senz’altro) opposta l’eccezione di prescrizione.

7. – Sempre sul piano delle conseguenze della declaratoria di chiusura atipica, resta da sottolineare un punto che sembra di importanza essenziale. Le conseguenze di tale provvedimento sono molto gravi per il creditore procedente: la chiusura anticipata comporta (come per l’estinzione) la liberazione del bene staggito. È necessario allora, prima che si verifichi un evento così denso di conseguenze, che le parti siano chiamate ad interloquire nel rispetto del principio del contraddittorio. Da questo punto di vista, occorre valorizzare le (invero scarse) disposizioni che richiedono al giudice di sentire le parti prima di pronunciare l’estinzione e l’art. 485 c.p.c., quale norma generale in materia di

---

<sup>7</sup> Cass., 9 maggio 2019, n. 12239.

espropriazione su cui può fondarsi l'obbligo, per il giudice, di indicare alle parti il tema da sviluppare oralmente all'udienza e – auspicabilmente – anche in memorie scritte.

Sempre sotto questo profilo, ancora nel silenzio del testo legislativo, bisogna porre mente al momento in cui si producono gli effetti della dichiarazione di estinzione come di chiusura atipica. Si è detto che tale provvedimento è rispettivamente, reclamabile od opponibile *ex art. 617 c.p.c.* Ci si deve chiedere, quindi, se, perché si produca la liberazione del bene o del credito staggito (e per l'espropriazione immobiliare, il conservatore possa cancellare la trascrizione del pignoramento), occorre attendere lo spirare del termine per proporre queste "impugnazioni", oppure se l'ordinanza del giudice sia immediatamente esecutiva. La prima risposta appare preferibile perché più garantista: la definitiva ablazione del vincolo, infatti, potrebbe frustrare l'esito stesso dell'impugnazione dell'ordinanza. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui la sentenza sull'opposizione, dichiarativa dell'illegittimità della pronunciata chiusura anticipata, giunga quando il debitore, tornato nella disponibilità del bene, lo abbia già alienato: in tali circostanze la sentenza di accoglimento dell'opposizione sarebbe, per così dire, *inutiliter data*.

Si consideri anche la diversità di disciplina tra reclamo e opposizione agli atti. Mentre, quanto al primo, la legge non prevede alcun potere *latu sensu* sospensivo dell'ordinanza dichiarativa dell'estinzione – e quindi la soluzione sopra proposta può essere attinta soltanto in via interpretativa –, l'opposizione agli atti invece prevede che il giudice dell'esecuzione possa, nella fase sommaria, sospendere la procedura e adottare i provvedimenti indilazionabili e, ancor prima (con il decreto di fissazione dell'udienza innanzi a sé) i provvedimenti opportuni (art. 618, comma 1, c.p.c.). Perciò, anche a non ritenere che per eseguire l'ordinanza di chiusura e liberazione dei beni pignorati occorra attendere l'esito dell'opposizione agli atti, certamente a questo potere *latu sensu* cautelare del giudice dell'esecuzione si può affidare il coordinamento tra lo svolgimento dell'incidente cognitivo e l'esecuzione forzata dichiarata chiusa.

8. – Chiarita ormai l'irriducibilità dell'esperienza della chiusura atipica all'istituto dell'estinzione, si deve tornare sulla conclusione formulata *retro*, in esito all'esame della casistica. Si è detto che la chiusura atipica è la cartina al

tornasole dell'estensione dei poteri del giudice dell'esecuzione rispetto al ruolo assegnatogli nella codificazione. Per meglio comprendere i termini di questo mutamento, anche onde rilevarne eventuali ulteriori indici, si è reso necessario dedicare l'attenzione all'originaria sistematica del processo esecutivo, per inserire le considerazioni appena svolte in un contesto che appare – soprattutto negli ultimi anni – soggetto ad una forte spinta evolutiva.

Il punto di partenza di tale indagine non può che essere il titolo esecutivo, istituto che sostiene e impronta di sé l'intera esecuzione forzata. La dottrina sistematica ha visto nel titolo il perno su cui fondare l'azione esecutiva astratta – ovvero sia indifferente alle vicende del diritto sostanziale che proprio a mezzo dell'esecuzione si intende soddisfare. Il titolo esecutivo è caratterizzato quindi da un'efficacia incondizionata che, per essere vinta, richiede l'esperimento dell'opposizione di merito: è soltanto in sede dichiarativa che questa «virtù» del titolo può essere vinta dal debitore. Su queste premesse, il legislatore del 1940 ha potuto costruire la disciplina positiva dell'esecuzione forzata sulla contrapposizione esecuzione-cognizione: la prima da svolgersi sotto il controllo del giudice dell'esecuzione, dotato di meri poteri d'ordinanza; la seconda possibile soltanto nella separata sede dell'opposizione di merito.

Ne consegue un processo esecutivo strutturalmente privo di contraddittorio: a tal punto che anche le questioni processuali sono state parimenti convogliate in un autonomo incidente cognitivo (pur “minore” rispetto all'opposizione di merito, come dimostra l'inimpugnabilità – *rectius*: inappellabilità – della sentenza). Il debitore non è quindi abilitato a proporre eccezioni processuali nell'esecuzione, né il g.e. a deciderle: anche sotto questo profilo si conferma la tendenziale inidoneità del processo in parola a risolvere da sé le questioni (di rito) che richiedano di essere «decise».

Senonché, anche all'interno di un sistema armonicamente congegnato si nasconde qualche fattore di entropia. L'edificio dell'esecuzione si regge sul titolo esecutivo: ed è quindi alle circostanze in cui esso manca o manifesta un'autorità più «sfumata» che si deve porre mente. Viene in considerazione il problema dell'intervento dei creditori non titolati: al di là dei complessi interrogativi teorici posti agli interpreti (su tutti, la natura dell'azione esercitata da questa categoria di interventori), si deve osservare che è proprio nel dare risposta alle difficoltà (soprattutto di ordine pratico) poste da questo istituto che

gli interpreti hanno avvertito l'inadeguatezza di un sistema che esclude in radice episodi di cognizione endoesecutiva sui crediti. La giurisprudenza, in particolare, ha avvertito – soprattutto in occasione di vicende eventuali dell'espropriazione quale la conversione del pignoramento – «l'opportunità di un controllo, da parte dell'ufficio esecutivo, sui presupposti sostanziali che giustificano l'intervento nel processo espropriativo del creditore sfornito di titolo esecutivo»<sup>8</sup>. In sostanza, laddove il titolo non c'è a far da barriera tra cognizione ed esecuzione, ecco che la prima rifluisce nel contesto esecutivo (o, quantomeno, di essa si avverte più intensamente il bisogno). Ed è chiaro che, nell'esecuzione, la cognizione sui crediti può trovar sfogo soltanto in "accertamenti" (*latu sensu*) compiuti del giudice dell'esecuzione.

Tale strutturale carenza si avverte anche nel dibattito attorno alla stabilità degli esiti della distribuzione forzata. L'ampio dibattito potrebbe essere schematizzato attorno a tre poli. Il primo, ravvisata, in assenza d'accertamento, l'impossibilità di predicare un'efficacia della distribuzione analoga alla regiodicata, nega la stabilità e ammette le azioni recuperatorie dopo la conclusione della procedura. Il secondo, al contrario, ritiene il riparto indiscutibile, sull'opposta premessa che la distribuzione presenti natura schiettamente cognitiva. La giurisprudenza, dal canto suo, col sostegno di parte della dottrina, ha percorso una strada diversa, impiegando il concetto di preclusione (che, si sottolinea nelle massime, è cosa diversa dal giudicato): una volta conclusa la procedura, si precludono i mezzi di contestazione dell'azione (le opposizioni) che l'ordinamento mette a disposizione degli interessati, sicché non è possibile rimuoverne il risultato.

9. – Che il giudice dell'esecuzione sia chiamato, in un certo senso, a colmare i "vuoti" lasciati dal titolo esecutivo è testimoniato dall'esperienza dell'esecuzione per consegna e rilascio. La legge espressamente prevede all'art. 612 c.p.c. che il giudice dell'esecuzione, adito con ricorso dall'avente diritto, determini le modalità dell'esecuzione: il g.e. è chiamato cioè ad "integrare" (e, preliminarmente interpretare) il titolo esecutivo perché la sentenza di condanna può non per forza contenere tutte le informazioni necessarie perché ne sia data

---

<sup>8</sup> CAPPONI, in BOVE – CAPPONI – MARTINETTO – SASSANI, *L'espropriazione*, cit., 175.

esecuzione. Se in linea di principio la descritta attività integrativa non contrasta con il sistema dell'esecuzione, nella pratica è emerso che spesso il g.e., nel dettare le modalità dell'esecuzione, risolve contrasti fra le parti aventi ad oggetto il diritto a procedere ad esecuzione forzata. Secondo una giurisprudenza consolidata, in questi casi il provvedimento *ex art. 612 c.p.c.*, ancorchè adottato in forma di ordinanza, presenta la sostanza della sentenza e per questo è impugnabile con l'appello: in sostanza, si riconosce al g.e. un potere, come esercitato in concreto, che esorbita dalla mera attività ordinatoria.

Il tema dell'interpretazione del titolo esecutivo è materia di importanti arresti giurisprudenziali. Il riferimento è alle sentenze sulla c.d. eterointegrazione del titolo esecutivo, ovverosia alla possibilità di ricostruire il contenuto del comando consacrato nel titolo giudiziale attraverso i documenti del processo in cui esso si è formato<sup>9</sup>. L'orientamento in parola – in prevalenza criticato dalla dottrina – sembra trascurare il requisito della *certezza* del diritto posto dall'art. 474 c.p.c., nell'intento di evitare al creditore di doversi procurare un nuovo titolo. Ancora una volta, i limiti di quest'ultimo si “scaricano” sul giudice dell'esecuzione, chiamato ad esercitare un inedito potere interpretativo-integrativo.

A ciò si aggiunga che la legislazione degli ultimi anni ha introdotto titoli esecutivi istituzionalmente “incompleti” – ovvero per definizione incapaci di rappresentare un diritto «certo, liquido e ed esigibile», come pure richiederebbe l'art. 474 c.p.c. Si considerino gli artt. 614-*bis* c.p.c. e 2929-*bis* c.p.c.: in entrambi i casi il titolo esecutivo offre una rappresentazione soltanto parziale della fattispecie costitutiva del diritto a procedere ad esecuzione forzata: il creditore procedente quindi deve integrarne il contenuto, attraverso l'atto di precetto. Sicchè taluno ha proposto – a tutela del debitore – di riconoscere al giudice dell'esecuzione un (limitato) potere di controllo sul titolo (come integrato dal precetto). Sembra dunque trovare conferma l'idea che i poteri del giudice dell'esecuzione tendono ad ampliarsi – ad assumere contorni “cognitivi” – quando il titolo esecutivo, per un motivo o per un altro, non riesce ad esaudire il bisogno di *certezza* del diritto da eseguire.

---

<sup>9</sup> Cass., Sez. Un., 2 luglio 2012, n. 11066 e 11067, v. *retro*, Cap. III, § 4.

10. – Se si considera l'art. 612 c.p.c., si vede che il legislatore ha stabilito che il peculiare potere assegnato al giudice dell'esecuzione debba essere esercitato dopo aver sentito la parte obbligata. Ciò introduce il problema del contraddittorio nel processo esecutivo, che si presenta con rilevanza direttamente proporzionale all'incremento delle attribuzioni del g.e.

Superate le tesi secondo cui il contraddittorio si risolve esclusivamente negli incidenti cognitivi, la dottrina ha affermato che anche nell'esecuzione «in senso stretto» il principio deve essere necessariamente rispettato: né la tesi opposta appare sostenibile, posta la rilevanza costituzionale della garanzia. D'altra parte, si è pure percepito che aver "giurisdizionalizzato" la funzione esecutiva – e per l'effetto, averla sottoposta alla direzione e al controllo del giudice dell'esecuzione – significa necessariamente estendere anche ad essa le garanzie che assistono le parti coinvolte nell'esercizio del potere giurisdizionale. Ciò non implica che il contraddittorio si debba svolgere secondo i moduli tipici della tutela dichiarativa: anzi, è ben possibile che esso sia modellato in ragione dello scopo perseguito dal processo; conta piuttosto che il nocciolo duro di tale principio – come individuato dalla dottrina e dalla giurisprudenza anche costituzionale – sia garantito anche nel processo esecutivo.

Peraltro, è logico che la struttura del processo sia adeguata alla funzione che il diritto positivo gli assegna. Sotto questo profilo, il processo esecutivo ha subito negli ultimi anni una profonda trasformazione: oggi si svolgono all'interno dell'esecuzione «in senso stretto» molte attività che prima si dispiegavano nelle forme del processo di cognizione: il riferimento è alle controversie distributive e al giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo.

Le controversie circa la «sussistenza e all'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione» (art. 512 c.p.c.) sono *decise* dal giudice dell'esecuzione «sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti» con ordinanza impugnabile «nelle forme e nei termini» di cui all'articolo 617 c.p.c. L'art. 549 c.p.c. ha affidato al g.e. il compito di provvedere sulle contestazioni sorte attorno alla dichiarazione del terzo oppure se, a seguito di questa, non sia possibile identificare esattamente il credito o i beni del debitore in possesso del terzo. Anche in questo caso la decisione ha la forma dell'ordinanza, emessa dopo il compimento, nel contraddittorio tra le parti e il terzo, dei «necessari accertamenti»; ed è «impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617»



c.p.c. Le due norme, dalla struttura pressoché identica, affidano al giudice il compito di svolgere una cognizione su diritti – pur con ogni necessaria precisazione attorno all’oggetto della «decisione», in particolare quanto all’art. 549 c.p.c. – con il dichiarato intento di deflazionare il contenzioso (in sede di cognizione).

Pare inequivocabile il mutamento di prospettiva che interessa il giudice dell’esecuzione: da esecutore di diritti certi, in un processo dal quale è bandita la cognizione sulle situazioni sostanziali in gioco, a giudice che «conosce» di questi ultimi e su di essi «decide», seppur senza il crisma del giudicato. Questa piccola rivoluzione – che può essere più o meno condivisa e certamente può destare perplessità quando sono coinvolti diritti di terzi estranei alla procedura, come nel caso dell’art. 549 c.p.c. – coinvolge anche l’opposizione agli atti, nella quale ora, per espressa indicazione del legislatore, si discute anche di situazioni sostanziali. Le norme in parola portano con sé la necessità di ragionare sui poteri istruttori di cui il giudice dell’esecuzione dispone: attorno ai quali, nel silenzio della legge, non è possibile individuare soluzioni sicure; nonché – nuovamente – di riflettere sulla garanzia del contraddittorio che, pur richiamato in uno dei due casi, è rimesso alla prudente determinazione del giudice dell’esecuzione.

11. – Le acque già movimentate dell’esecuzione sono ulteriormente perturbate da recenti svolgimenti legislativi e giurisprudenziali (questi ultimi, significativamente, di matrice eurounitaria).

Per garantire piena effettività ai titoli esecutivi formati in sede di composizione negoziale delle liti, il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha riformato l’art. 614-*bis* c.p.c., attribuendo un inedito potere al giudice dell’esecuzione: comminare le misure coercitive indirette a sostegno dei titoli esecutivi stragiudiziali (e anche giudiziali, per il caso in cui essa non sia stata domandata nel processo di cognizione). Il modello prescelto è quello dell’art. 612 c.p.c.: anche qui al giudice dell’esecuzione si richiede di «integrare» il titolo, attraverso la creazione di *un altro* titolo, che il creditore potrà azionare in una successiva espropriazione, se il debitore rimane inadempiente. Anche in questo caso, occorre richiamare la garanzia del contraddittorio (endoesecutivo). Si dovrebbe cioè consentire al debitore di interloquire sull’*an* e sul *quantum* dell’*astreinte* innanzi al giudice dell’esecuzione, prima dell’emanazione della misura

coercitiva indiretta, e non soltanto dopo, in via di reazione. Si intende dire, cioè, che il diritto di difesa dell'obbligato non può essere integralmente rimesso alle opposizioni, ma deve potersi dispiegare davanti al giudice dell'esecuzione, permettendogli di partecipare alla formazione delle valutazioni (ad alto tasso di discrezionalità) affidate al g.e.

Un nuovo fronte, nel tema indagato, si è aperto per effetto dalle sentenze della Grande Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19. La Corte Europea ha affermato l'incompatibilità con il diritto europeo di un sistema processuale che impedisce al giudice dell'esecuzione di rilevare l'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali (in un rapporto tra consumatore e professionista), anche quando sia stato emanato, in forza di quel contratto, un decreto ingiuntivo non opposto. Il principio della Corte eurounitaria è tutt'altro che di semplice recepimento per il l'ordinamento italiano. Esso stride tanto con la tradizionale stabilità accordata al decreto ingiuntivo non opposto, tanto – e su questo aspetto si è concentrata l'attenzione in questa trattazione – con il principio di separazione tra cognizione ed esecuzione. Il *dictum* della sentenza in parola infatti richiede al giudice dell'esecuzione di effettuare un sindacato attinente al diritto sostanziale azionato *in executivis*, per rilevare la nullità (di protezione) che affligge in tutto o in parte il contratto. In attesa della soluzione che offriranno le Sezioni Unite della Suprema Corte, investite della questione, si deve condividere l'interrogativo posto da chi si è chiesto se «la Corte di Giustizia più che sconvolgere l'ordinamento interno, ne abbia voluto suggerire una immagine al passo con i tempi, in ogni caso modulabile secondo le esigenze interne e nel rispetto dell'autonomia processuale», e ha osservato che in definitiva essa probabilmente «offra stimoli per leggere diversamente situazioni già vitali nel nostro sistema»<sup>10</sup>. In sostanza – ed impregiudicata ogni considerazione attorno al problema della stabilità del d.i. non opposto – il *dictum* eurounitario, nella parte in cui richiede al g.e. di svolgere indagini di merito, sarebbe stato certamente irricevibile in base principi invalsi al momento della codificazione; mentre oggi, nel quadro così mutato (per l'azione della giurisprudenza e del legislatore) dell'esecuzione

---

<sup>10</sup> TISCINI, *Considerazioni sparse intorno a Europa e autonomia processuale*, cit., § 5.

forzata, potrebbe essere avvertito in modo meno traumatico (comunque potendo adottare tutti gli accorgimenti del caso).

12. – In conclusione: l'esame degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali e delle novità legislative degli ultimi decenni restituisce l'immagine di un processo esecutivo che è in continua trasformazione. Di questo irrequieto contesto è emblematica la multiforme esperienza della chiusura atipica, nella quale il ruolo chiave è giocato dal giudice dell'esecuzione. Nato per dirigere un processo con la funzione di eseguire diritti certi, oggi assolve a compiti sensibilmente più ampi e variegati, nel quadro di un processo che si presenta come «inestricabile groviglio di esecuzione e cognizione<sup>11</sup>». All'interprete si pongono nuovi problemi (ad es., i poteri istruttori; l'efficacia delle ordinanze adottate nei "momenti contenziosi") e se ne ripropongono di vecchi rivestiti da una nuova luce (ad es., la garanzia del contraddittorio). Ampliando ulteriormente la visuale, occorre interrogarsi sulle ragioni profonde che hanno innescato questo mutamento: grazie a questa riflessione, risulterà chiaro se le nuove tendenze rappresentano una mera deviazione rispetto al sistema (che attende solo di essere ristabilito), o stiano ad indicare, piuttosto, orizzonti nuovi da esplorare.

---

<sup>11</sup> CAPPONI, *Ordinanze decisorie abnormi*, cit., 321.



## BIBLIOGRAFIA

- AA. VV., *Consumatore e procedimento monitorio nel prisma del diritto europeo*, a cura di CAPORUSSO e D'ALESSANDRO, in *Giur. it.*, 2022, 485 ss.
- AA.VV., *Il processo civile di riforma in riforma*, II, Milano, 2006.
- AA.VV., *La nuova espropriazione forzata*, diretto da DELLE DONNE, Bologna, 2017.
- ABETE, *La fase introduttiva delle opposizioni esecutive "successive": rilievi e osservazioni*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2013, 405 ss.
- ACONE, *Espropriabilità dei beni della comunione legale per i debiti personali di uno dei coniugi; un passo avanti ed uno indietro della Corte di cassazione*, in *Foro it.*, 2013, I, 3274 ss.
- ACONE, *L'espropriazione dei beni della comunione coniugale per i debiti personali di uno dei coniugi*, in *Riv. dir. proc.*, 2016, 1417 ss.
- ALLORIO – COLESANTI, *Esecuzione forzata (diritto processuale civile)*, in *Noviss. dig. it.*, IV, Torino, 724 ss.
- AMADEI, *Nuovi orizzonti dell'opposizione all'esecuzione*, in *Riv. dir. proc.*, 2021, 1277 ss.
- AMADEI, *Presupposti processuali, invalidità della sentenza e impugnazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2022, 103 ss.
- AMADEI, *Una misura coercitiva generale per l'esecuzione degli obblighi infungibili*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, 343 ss.
- AMENDOLAGINE, *La natura "dichiarativa" dell'ordinanza di estinzione del processo esecutivo, e la sua revocabilità in fase di reclamo per inosservanza dei presupposti indicati nell'art. 629, 1° co., c.p.c.*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2007, 727 ss.
- AMENDOLAGINE, *Sui possibili rimedi processuali esperibili avverso l'ordinanza del g.e. dichiarativa dell'estinzione del processo esecutivo ex art. 629 c.p.c.*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2008, 260 ss.
- ANDOLINA, *"Cognizione" ed "esecuzione forzata" nel sistema della tutela giurisdizionale*, Milano, 1983.
- ANDOLINA, *Contributo alla dottrina del titolo esecutivo*, Milano, 1982.
- ANDOLINA, *Il titolo esecutivo dopo le recenti riforme del processo civile italiano*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2006, 14 ss.
- ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*<sup>3</sup>, Napoli, 1957.
- ANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, Napoli, 1979.
- ANDRIOLI, *Il concorso dei creditori nell'esecuzione singolare*, Roma, 1937.
- ANDRIOLI, *Intervento dei creditori*, in *Enc. Dir.*, Milano, XXII, 1972, 486 ss.
- ARIETA – DE SANTIS, *L'esecuzione forzata*, in *Trattato di diritto processuale civile* MONTESANO – ARIETA, Milano, 2007.
- ARIETA – DE SANTIS – DIDONE, *Codice commentato delle esecuzioni civili*, Milano, 2016.

ASPRELLA, *Frazionamento del credito, abuso del processo e interesse a proporre l'azione esecutiva*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2015, 457 ss.

ASPRELLA, *I nuovi "poteri processuali" del giudice, dai riti speciali all'esecuzione forzata, in Il processo esecutivo. Liber amicorum Romano Vaccarella*, a cura di CAPPONI – SASSANI – TISCINI – STORTO, cit., Torino, 2014, 10 ss.

ASPRELLA, *L'esecuzione processuale indiretta nel processo civile*, *Riv. Esec. Forz.*, 2012, 29 ss.

ASPRELLA, *L'inderogabilità della fase sommaria delle opposizioni esecutive*, in *Corr. giur.*, 2019, 533 ss.

ATTARDI, *Interesse ad agire*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., IX, Torino, 1993, 514 ss.

ATTARDI, *Le nuove disposizioni del processo civile*, Padova, 1991.

AULETTA A., *Per le Sezioni Unite l'ordinanza che decide sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo è reclamabile al collegio*, in *Riv. esec. forz.*, 2019, 577 ss.

AULETTA F. – PANZAROLA, *Art. 26-bis*, in *Art. 7-30-bis, Competenza per materia e valore. Competenza per territorio*, in *Commentario del Codice di Procedura Civile*, a cura di CHIARLONI, Bologna, 2015.

AULETTA F., *Nullità e inesistenza degli atti processuali civili*, Padova, 1999.

BALENA – BOVE, *Le riforme più recenti del processo civile*, Bari, 2006.

BALENA, *Brevi riflessioni sull'espropriazione dei beni in comunione legale*, in *Giusto proc. civ.*, 2014, 1 ss.

BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*<sup>5</sup>, Bari, 2019.

BALENA, *La nuova pseudo-riforma della giustizia civile (un primo commento della l. 18.6.2009, n. 69)*, in *Giusto proc. civ.*, 2009, 749 ss.

BALENA, *La rimessione della causa al primo giudice*, Napoli, 1984.

BARLETTA, *La stabilità della vendita forzata*, Napoli, 2002.

BARRECA, *L'attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare (art. 614-bis c.p.c.)*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2009, 505 ss.

BARRECA, *L'intervento dei creditori e il piano di riparto nelle procedure esecutive immobiliari riformate*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2007, 21 ss.

BELLÈ, *Estinzione tipica e chiusura atipica del procedimento esecutivo*, *Riv. Esec. Forz.*, 2007, 433 ss.

BERTOLDI, *Effetto sostitutivo della conferma in appello e titolo esecutivo*, in *Il processo esecutivo. Liber amicorum Romano Vaccarella*, Milano, 2014, 129 ss.

BERTOLLINI, *Procedimento monitorio, decreto ingiuntivo non opposto e tutela del consumatore: considerazioni a margine di due interessanti pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea*, in [www.rivistapactum.it](http://www.rivistapactum.it), 2022.

BESSO – LUPANO, *Art. 156*, in *Art. 121-162. Atti processuali*, in *Commentario del Codice di Procedura Civile* a cura di CHIARLONI.

BESSO, *La sentenza civile inesistente*, Torino, 1996.

BIANCHI D'ESPINOSA – BALDI, *Estinzione del processo (diritto processuale civile)*, in *Enc. dir.*, XV, Milano, 1966, 916 ss.

BINA, *Sull'estinzione del processo esecutivo per il deposito tardivo dell'istanza di vendita*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2004, 427 ss.

BOCCAGNA, *Estinzione del processo esecutivo e opposizione ex art. 617 c.p.c. (con alcune considerazioni sulla distinzione atti "preparatori" – atto "finale" ai fini della proponibilità dell'opposizione agli atti esecutivi)*, in *Foro it.*, 1998, I, 1253 ss.

BOCCAGNA, *Opposizione all'esecuzione e sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo*, in *Le Nuove Leggi Civ. Comm.*, 2021, 1439 ss.

BONAFINE, *Il reclamo ex art. 630, comma 3°, c.p.c.: natura e modalità di deposito*, in *Riv. dir. proc.*, 2022, 1380 ss.

BONGIORNO, *Espropriazione mobiliare presso il debitore*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, Torino, 1992, 68 ss.

BONSIGNORI, *Deserzione del primo incanto e possibilità di incanti successivi*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1956, 1488 ss.

BONSIGNORI, *L'esecuzione forzata*<sup>3</sup>, Torino, 1996.

BONSIGNORI, *Pignoramento*, in *Noviss. dig. it.*, XIII, Torino, 1966, 75 ss.

BORGHESI, *Il silenzio del terzo pignorato*, in *Il processo esecutivo. Liber amicorum Romano Vaccarella*, a cura di CAPPONI – SASSANI – TISCINI – STORTO, Torino, 2014, 405 ss.

BORRÈ, *Esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare*, Napoli, 1966.

BOVE – CAPPONI – MARTINETTO – SASSANI, *L'espropriazione forzata*, Torino, 1988.

BOVE, *Giurisdizione e competenza nella recente riforma del processo civile (legge 18 giugno 2009, n. 69)*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, 1295 ss.

BOVE, *L'applicazione dell'art. 2929-bis tra esercizio dell'azione esecutiva ed azioni dichiarative*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2017, 281 ss.

BOVE, *L'esecuzione forzata ingiusta*, Torino, 1996.

BOVE, *La misura coercitiva di cui all'art. 614-bis c.p.c.*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, 783 ss.

BOVE, *La nuova disciplina in materia di espropriazione del credito*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2015, 1 ss.

BOVE, *Profili processuali dell'art. 2929-bis c.c.*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2016, 157 ss.

BOVE, *Riforme sparse in materia di esecuzione forzata tra il d.l. n. 83/2015 e la legge di conversione n. 132/2015*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2016, 9 ss.

BOVE, *Sull'oggetto delle c.d. opposizioni di merito*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2013, 879 ss.

BUCCI – SOLDI, *Le nuove riforme del processo civile. Commento alla Legge 18 giugno 2009, n. 69*, Padova, 2009.

BUCOLO, *Della pretesa inesistenza del pignoramento immobiliare e della sua deducibilità con l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c.*, in *Giur. it.*, 1965, I, 1455 ss.

- BUCOLO, *La sospensione nell'esecuzione*, I-II, Milano, 1972.
- CALIFANO, *Il pignoramento presso terzi a dieci anni dalla l. 228/2012 (e successive modifiche)*, in *Scritti in onore di Bruno Sassani*, a cura di TISCINI e LUISO, Pisa, 2022, 961 ss.
- CALVOSA, *Estinzione del processo civile*, in *Noviss. Dig. it.*, VI, Torino, 1960, 974 ss.
- CAMPESE, *Le modifiche al processo esecutivo introdotte dalla l. 18-6-2009, n. 69*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2010, 426 ss.
- CANALE, *Art. 512*, in *Le recenti riforme del processo civile. Commentario* diretto da CHIARLONI, I, 746 ss.
- CAPONI, *Quando un principio limita una regola (ragionevole durata del processo e rilevanza del difetto di giurisdizione)*, in *Corr. giur.*, 2009, 380 ss.
- CAPORUSSO, *Decreto ingiuntivo non opposto e protezione del consumatore: la certezza arretra di fronte all'effettività*, *Giur. it.*, 2022, 2117 ss.
- CAPPONI, *Ancora su astreinte e condanna civile*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2017, 567 ss.
- CAPPONI, *Appunti sul giudice unico di primo grado nei processi di esecuzione forzata*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2000, 41 ss.
- CAPPONI, *Appunti sulle opposizioni esecutive dopo le riforme del 2005-2006*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2007, 603 ss.
- CAPPONI, *Autonomia, astrattezza, certezza del titolo esecutivo: requisiti in via di dissolvenza*, in *Corr. giur.*, 2012, 1169 ss.
- CAPPONI, *Brevissime note sull'eccezione di incompetenza nei processi esecutivi*, in *Riv. esec. forz.*, 2003, 553 ss.
- CAPPONI, *Conversione del pignoramento e cognizione sui crediti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1988, 485 ss.
- CAPPONI, *Dall'esecuzione civile all'ottemperanza amministrativa?*, in *Riv. dir. proc.*, 2018, 370 ss.
- CAPPONI, *Difetto sopravvenuto del titolo esecutivo e intervento di creditori titolati*, in *Corr. giur.*, 2009, 1715 ss.
- CAPPONI, *Disorientamenti sul controllo preliminare della competenza nell'esecuzione forzata (in difesa dei giudici dell'esecuzione)*, in *www.giustiziainsieme.it*, 2022.
- CAPPONI, *Espropriazione forzata senza titolo esecutivo (e relativi conflitti)*, in *Corr. giur.*, 2013, 387 ss.
- CAPPONI, *Il 3° co. dell'art. 624 c.p.c. e i suoi mostri: la (sventata) ri-sospensione del processo esecutivo finalizzata all'estinzione del processo già sospeso*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2010, 528 ss.
- CAPPONI, *Il giudice dell'esecuzione e la tutela del debitore*, *Riv. dir. proc.*, 2015, 1447 ss.
- CAPPONI, *Incerto il diritto nell'incerto titolo*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2012, 141 ss.
- CAPPONI, *Intervento nell'espropriazione forzata ed interruzione della prescrizione*, in *Riv. dir. proc.*, 1986, 676 ss.
- CAPPONI, *L'accertamento dei crediti nell'espropriazione forzata dopo le leggi 80 e 263 del 2005*, in *Corr. giur.*, 2008, 871 ss.



- CAPPONI, *L'infinita storia della fase introduttiva delle opposizioni esecutive*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2013, 415 ss.
- CAPPONI, *L'intervento dei creditori dopo le tre riforme della XIV Legislatura*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2006, 22 ss.
- CAPPONI, *L'opposizione distributiva dopo la riforma dell'espropriazione forzata*, in *Corr. giur.*, 2006, 1760 ss.
- CAPPONI, *La Consulta e il nuovo art. 616 c.p.c.*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2008, 578 ss.
- CAPPONI, *La Corte di Giustizia stimola una riflessione su contenuto e limiti della tutela monitoria*, in *www.judicium.it*, 2022.
- CAPPONI, *La Suprema Corte, impartisce, nell'interesse della legge, le istruzioni per l'uso di inibitorie e sospensioni nel processo esecutivo*, in *Rass. Esec. Forz.*, 2019, 1205 ss.
- CAPPONI, *La verifica dei crediti nell'espropriazione forzata*, Napoli, 1990.
- CAPPONI, *Le opposizioni all'esecuzione e le c.d. preclusioni sospensive (a proposito di Cass, sez. III, n. 26285/2019), Il processo*, 2021, 421 ss.
- CAPPONI, *Le Sezioni Unite e "l'oggettivizzazione" degli atti di espropriazione forzata*, in *Riv. dir. proc.*, 2014, 481 ss.
- CAPPONI, *Le sezioni unite nel labirinto del titolo esecutivo*, in *Nel labirinto del diritto*, 2022, 2, 4 ss.
- CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, Torino, 2020.
- CAPPONI, *Note in tema di rapporti tra competenza e merito. Contributo allo studio dell'art. 38 c.p.c.*, Torino, 1997.
- CAPPONI, *Ordinanze decisorie "abnormi" del g.e. tra impugnazioni ordinarie e opposizioni esecutive*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2017, 317 ss.
- CAPPONI, *Pignoramento*, in *Enc. Giur. Treccani*, XXIII, Roma, 1990, con *Postilla di aggiornamento* di TOTA, Roma, 2008.
- CAPPONI, *Prime impressioni sugli aspetti processuali dell'art. 2929-bis c.c. (la tecnica del bypass applicata all'esecuzione forzata)*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2016, 59 ss.
- CAPPONI, *Processo e tecniche di attuazione dei diritti: esecuzioni singolari*, in *Corr. giur.*, 2018, 381 ss.
- CAPPONI, *Qualche sparsa osservazione sull'art. 2929-bis c.c. nell'estate 2016*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2016, 619 ss.
- CAPPONI, *Quer pasticciaccio brutto dell'art. 624, 3° co., c.p.c.*, in *Riv. esec. forz.* 2009, 1 ss.
- CAPPONI, *Ri-sospensione dell'esecuzione?*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2014, 589 ss.
- CAPPONI, *Sull'appellabilità delle sentenze definitive di opposizioni di merito ex artt. 615 e 619 c.p.c.*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2006, 860 ss.
- CAPPONI, *Sulla trans-sospensione dell'esecuzione civile*, in *www.judicium.it*, 2022.
- CAPPONI, *Ultime su intervento, prova del credito, conversione del pignoramento, contestazione dell'esecutato, controllo ex officio della legittimazione al concorso*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2000, 634 ss.

- CAPPONI, *Ultimi disorientamenti in tema di intervento dei creditori nel processo di espropriazione forzata*, in *Giur. it.*, 1993, II, 304 ss.
- CAPPONI, *Vicende del titolo esecutivo giudiziale nell'esecuzione forzata*, in *Corr. giur.*, 2012, 1514 ss.
- CARBONE, *Estinzione del procedimento esecutivo e intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti*, in *Corr. giur.*, 2007, 165 ss.
- CARIGLIA, *La distribuzione degli oneri della prova nei giudizi di opposizione ex artt. 615 e 619 c.p.c. all'azione esecutiva intrapresa dal creditore ai sensi dell'art. 2929 bis c.c.*, in *Giur. it.*, 2018, 2581 ss.
- CARMELLINO, *Ancora sulla natura del provvedimento di sospensione della procedura esecutiva*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2021, 995 ss.
- CARNACINI, *Contributo alla teoria del pignoramento*, Padova, 1936.
- CARNACINI, *Le innovazioni concernenti il titolo esecutivo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1951, 334 ss.
- CARNELUTTI, *Istituzioni del processo civile italiano*<sup>5</sup>, III, Roma, 1956.
- CARNELUTTI, *Lezioni di diritto processuale civile. Processo di esecuzione*, I, Padova, 1932.
- CARNELUTTI, *Sistema del diritto processuale civile*, III, Padova, 1939.
- CARNELUTTI, *Titolo esecutivo e scienza del processo (postilla)*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1934, 154 ss.
- CARNELUTTI, *Titolo esecutivo*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1931, 313 ss.
- CARPI, *Sospensione dell'esecuzione*, in *Enc. giur. Treccani*, XXIX, Roma, 1993.
- CARRATO, *I nuovi effetti dell'aggiudicazione provvisoria in seguito all'estinzione della procedura esecutiva immobiliare*, in *Corr. giur.*, 2007, 349 ss.
- CARRATTA, *Le controversie in sede distributiva fra "diritto al concorso" e "sostanza" delle ragioni creditorie*, in *Corr. giur.*, 2009, 559 ss.
- CARRATTA, *Rilevabilità d'ufficio del difetto di giurisdizione e uso improprio del "giudicato implicito"*, in *Giur. it.*, 2009, 1459 ss.
- P. CASTORO – N. CASTORO, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*<sup>14</sup> (aggiornamento a cura di GIORDANO), Milano, 2017.
- CAVUOTO, *La cognizione incidentale sui crediti nell'espropriazione forzata*, Napoli, 2017.
- CECHELLA, *Il reclamo avverso le ordinanze di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c.*, in *Riv. esec. forz.*, cit. 349 ss.
- CERINO CANOVA, *Vendita forzata*, in *Enc. Giur. Treccani*, XXXII, Roma, 1994.
- CERINO CANOVA, *Vendita forzata e effetto traslativo*, in *Riv. dir. civ.*, 1980, 137 ss.
- CHIARLONI, *L'esecuzione indiretta ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c.: confini e problemi, in Il processo esecutivo. Liber amicorum Romano Vaccarella*, a cura di CAPPONI – SASSANI – TISCINI – STORTO, Torino, 2014, 897 ss.
- CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1933.

- CHIOVENDA, *L'azione nel sistema dei diritti*, in *Saggi di diritto processuale civile*, I, Roma, 1930, 3 ss.
- CHIZZINI, *Art. 2668-bis e Art. 2668-ter*, in BALENA – CAPONI – CHIZZINI – MENCHINI, *La riforma della giustizia civile*, cit., 225 ss.
- CHIZZINI, *Art. 540-bis*, in BALENA – CAPONI – CHIZZINI – MENCHINI, *La riforma della giustizia civile*, Torino, 2009, 133 ss.
- CHIZZINI, *Art. 630*, in BALENA – CAPONI – CHIZZINI – MENCHINI, *La riforma della giustizia civile*, Torino, 2009, 189 ss.
- CIRULLI, *La riaffermata stabilità della distribuzione forzata*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2019, 64 ss.
- CIRULLI, *La sospensione del processo esecutivo*, Milano, 2015.
- CIRULLI, *Le nuove disposizioni in materia di espropriazione forzata contenute nella l. 30-6-2016, n. 119*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2016, 563 ss.
- CIRULLI, *Le opposizioni nel processo esecutivo*, Milano, 2018.
- CIRULLI, *Natura cognitiva del reclamo ex art. 630 c.p.c.: inquadramento sistematico e conseguenze applicative*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2022, 730 ss.
- CIRULLI, *Valori funzionali del processo esecutivo e poteri officiosi*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2019, 250 ss.
- COLESANTI, *Il terzo debitore nel pignoramento di crediti*, Milano, 1967.
- COLESANTI, *Novità non liete per il terzo debitore (cinquant'anni dopo!)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2013, 1255 ss.
- COMASTRI, *L'opposizione all'esecuzione forzata. Spunti ricostruttivi*, in *Riv. dir. proc.*, 2021, 1246 ss.
- CONSOLO – GODIO, *Art. 614-bis*, in *Codice di procedura civile* diretto da CONSOLO, III, 2018, 1332 ss.
- CONSOLO – GODIO, *La "impasse" del combinato degli artt. 2932-2908-2909 c.c. e l'alternativa dell'art. 614-bis c.p.c. dopo la riforma del 2015 per gli obblighi a contrarre ed anche solo a negoziare*, in *Corr. giur.*, 2018, 370 ss.
- CONSOLO, *Commento a Corte Cost.*, 17 dicembre 1981, n. 195, in *Le Nuove leggi civ. comm.*, 1982, 965 ss.
- CONSOLO, *Domanda giudiziale (dir. proc. civ.)*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, VII, Torino, 1991, 45 ss.
- CONSOLO, *La sottoscrizione manchevole, ma non mancante ("omessa")*, in *una prospettiva neo-processual-razionalista*, in *Corr. giur.*, 2014, 893 ss.
- CONSOLO, *La translatio iudicii tra giurisdizioni del nuovo art. 59 della legge di riforma del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, 1267 ss.
- CONSOLO, *Note in tema di estensione del pignoramento e sua opponibilità*, in *Riv. dir. proc.*, 1980, 781 ss.
- CONSOLO, *Note necessariamente divaganti quanto all'"abuso sanzionabile del processo" e all'"abuso del diritto come argomento"*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, 1284 ss.

- CONSOLO, *Sentenza manoscritta "assolutamente indecifrabile" o "di scarsa leggibilità": davvero va cassata con rinvio? E se ad essere mutilo è l'atto di parte?*, in *Corr. giur.*, 2016, 673 ss.
- CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*<sup>12</sup>, Torino, 2019.
- CONSOLO, *Translatio, regolamento, ragionevole durata e disciplina (anch'essa ragionevole) delle "liti" sulla giurisdizione*, in *Corr. giur.*, 2011, 349 ss.
- CONSOLO, *Un d.l. processuale in bianco e nerofumo sullo equivoco della "degiurisdizionalizzazione"*, in *Corr. giur.*, 2014, 1180.
- CONTE, *Art. 630*, in *Le recenti riforme del processo civile*, diretto da CHIARLONI, I, Bologna, 2007.
- CONTE, *Sezioni unite e reclamabilità dell'ordinanza ex art. 615, 1° comma, c.p.c.*, in *Giur. it.*, 2019, 2411 ss.
- CONTE, *Sull'identificazione e sull'inesistenza del titolo esecutivo ai fini dell'esecuzione forzata*, in *Giur. it.*, 2014, 594.
- CORDOPATRI, *L'abuso del processo, I, Presupposti storici, II, Diritto positivo*, Padova, 2000.
- CORDOPATRI, *La tutela del debitore nei processi esecutivi*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2008, 1239 ss.
- COREA, *Disorientamenti in materia di esecuzione delle misure coercitive indirette ex art. 614-bis c.p.c.: al creditore non basta il titolo esecutivo e l'autoliquidazione nel precetto delle somme dovute ma deve previamente introdurre un giudizio di cognizione per la relativa qualificazione*, in *www.judicium.it*, 2017.
- COREA, *Espropriazione di crediti presso terzi e tutela del terzo contitolare del credito pignorato*, in *Giust. civ.*, 1999, I, 2421 ss.
- CORRADO, *Intervento o pignoramento successivo: l'intervento non è una scelta di "rischio"*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, 1715 ss.
- CORSINI, *L'espropriazione forzata immobiliare (erroneamente) proposta contro il trust in persona del trustee*, in *Giur. it.*, 2014, 1913 ss.
- COSSIGNANI, *L'art. 624 c.p.c. dopo la legge n. 69/2009: i nuovi interrogativi e le questioni irrisolte*, in *Giur. it.*, 2014, 1035 ss.
- COSTANTINO, *Il terzo proprietario nei processi di espropriazione forzata. Le figure di terzo proprietario*, in *Riv. dir. civ.*, 1986, 387 ss.
- COSTANTINO, *L'interesse ad eseguire tra valore del diritto e abuso del processo (note a margine di Cass., 3 marzo 2015, n. 4228)*, in *Giusto proc. civ.*, 2015, 929 ss.
- COSTANTINO, *Tutela di condanna e misure coercitive*, in *Il processo esecutivo. Liber amicorum Romano Vaccarella*, a cura di CAPPONI – SASSANI – TISCINI – STORTO, Torino, 2014, 911 ss.
- CRIVELLI – MERCURIO, *Annotazioni sulla legge di delegazione per la riforma del codice di rito, con riferimento alle disposizioni in tema di processo esecutivo*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2021, 1015 ss.

CRIVELLI, *Appunti sulla requisitoria del P.G. presso la Corte di Cassazione in ordine ai poteri del g.e. rispetto alle clausole abusive nei contratti dei consumatori*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2022, 699 ss.

CRIVELLI, *L'accertamento dell'obbligo del terzo*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2016, 177 ss.

CRIVELLI, *La bifasicità delle opposizioni esecutive secondo la Cassazione*, in *Riv. esec. forz.*, 2019, 83 ss.

CUOMO ULLOA, *Il principio di ragionevole durata e l'art. 37: rilettura costituzionalmente orientata o riscrittura della norma (e della teoria del giudicato implicito)?*, in *Corr. giur.*, 2009, 386 ss.

D'ALESSANDRO, *Il decreto ingiuntivo non opposto emesso nei confronti del consumatore dopo Corte di giustizia, grande sezione 17 maggio 2022 (cause riunite C-693/19 e 831/19, causa C-725/19, causa C-600/19 e causa C-869/19): in attesa delle Sezioni Unite*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it), 2022.

DALFINO, *L'appello, garanzia di giustizia*, in [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it).

DAMIANI, *Estinzione atipica e chiusura anticipata del processo esecutivo*, in *Giusto proc. civ.*, 2017, 425 ss.

DANOVI, *La nuova disciplina della competenza*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, 1343 ss.

DE CAROLIS, *Spigolature intorno alla ordinanza di assegnazione dei crediti ex art. 553 c.p.c. e alla sua valenza di titolo esecutivo nei confronti del terzo assegnato*, in *Titolo esecutivo ed efficienza della tutela giurisdizionale*, a cura di TISCINI, Napoli, 2020, 93 ss.

DE CRISTOFARO, *Doveri di buona fede ed abuso degli strumenti processuali*, in *Giusto proc. civ.*, 2009, 993 ss.

DE CRISTOFARO, *Infrazionabilità del credito tra buona fede processuale e limiti oggettivi del giudicato*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, 335 ss.

DE CRISTOFARO, *La prospettiva processuale della pauliana (note sull'introduzione del nuovo art. 2929 bis c.c.)*, in *Le Nuove Leggi Civ. Comm.*, 2016, 431 ss.

DE PROPRIIS, *Prospettive su condanna, titolo esecutivo e sua possibile eterointegrazione*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2014, 343 ss.

DE SANTIS DI NICOLA, *Art. 630*, in *Codice di procedura civile commentato a cura di COMOGLIO – VACCARELLA*, Milano, 2010, 2607 ss.

DE SANTIS DI NICOLA, *Art. 631*, in *Codice di procedura civile commentato a cura di COMOGLIO – VACCARELLA*, Milano, 2010, 2640 ss.

DE SANTIS DI NICOLA, *Le spese nell'estinzione del processo esecutivo e la novella dell'art. 632 c.p.c. ex lege 302/1998*, in *Rass. Esec. Forz.*, 2005, 355 ss.

DE SANTIS F., *L'opposizione all'esecuzione (indici normativi e percorsi della giurisprudenza)*, in *AA.VV., Scritti sul processo esecutivo e fallimentare in ricordo di Raimondo Anecchino*, Napoli, 2005, 227 ss.

DE SANTIS, *Esistenza e prova del titolo dei creditori intervenuti*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2001, 365 ss.

DE STEFANO F., *Gli effetti della vendita forzata e dell'assegnazione*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2013, 294 ss.

- DE STEFANO F., *Gli interventi in materia di esecuzione forzata nel d.l. 132/2014*, in *Riv. esec. forz.*, 2014, 787 ss.
- DE STEFANO F., *Il giudice dell'esecuzione e la governance del processo esecutivo*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2020, 1 ss.
- DE STEFANO F., *L'esecuzione indiretta: la coercitoria, via italiana alle "astreintes"*, in *Corr. merito*, 2009, 1181 ss.
- DE STEFANO F., *La Corte di Giustizia sceglie tra tutela del consumatore e certezza del diritto. Riflessione sulle sentenze del 17 maggio 2022 della Grande Camera della CGUE*, in [www.giustiziainsieme.it](http://www.giustiziainsieme.it), 2022.
- DE STEFANO F., *Modalità pratiche dell'espropriazione di beni immobili compresi nella comunione legale tra i coniugi*, in *Riv. esec. forz.*, 2009, 427 ss.
- DELLA PIETRA, *L'"outsourcing" del titolo esecutivo (e dei provvedimenti giudiziali in genere): si parva licet componere magnis*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2014, 256 ss.
- DELLE DONNE, *La Cassazione e la contestazione dei crediti nella fase di riparto dell'esecuzione forzata: ancora un'occasione mancata*, *Giust. civ.*, 2002, I, 177 ss.
- DELLE DONNE, *La giurisprudenza di merito torna sulla sospensione/estinzione dell'esecuzione*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2016, 468 ss.
- DELLE DONNE, *La rinuncia dei creditori titolati ex art. 629, 1° co., c.p.c. non estingue il processo esecutivo senza il ricorso del subcreditore ex art. 511: un'implausibile presa di posizione della giurisprudenza di merito*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it), 2010.
- DENTI, *Distribuzione della somma ricavata (nell'espropriazione forzata)*, in *Enc. dir.*, XIII, Milano, 1964, 321 ss.
- DENTI, *Intorno ai concetti generali del processo di esecuzione*, in *Riv. dir. proc.*, 1955, 104 ss.
- DENTI, *L'esecuzione forzata in forma specifica*, Milano, 1953.
- DENTI, *Nullità degli atti processuali civili*, in *Noviss. Dig. it.*, XI, Torino, 1968, 467 ss.
- DESIATO, *Infruttuosità dell'esecuzione forzata*, in «*Misure urgenti per la funzionalità e l'efficienza della giustizia civile*», a cura di DALFINO, Torino, 2015, 237 ss.
- DESIATO, *L'intervento dei creditori nell'esecuzione forzata*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2007, 277 ss.
- DESIATO, *L'omessa istanza di accertamento dell'obbligo del terzo: tra estinzione del processo e improcedibilità dell'azione esecutiva*, in *Foro it.*, 2014, I, 1216 ss.
- DI FEO, *Domanda di sostituzione ex art. 511 c.p.c. ed estinzione della procedura esecutiva*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2020, 678 ss.
- DITTRICH, *"Litispendenza esecutiva", giudice "competente" a disporre la sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c. e a decidere dell'opposizione all'esecuzione*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, 1371 ss.
- DOMINICI, *L'art. 2929 bis c.c. e l'azione esecutiva revocatoria*, in *Giur. it.*, 2016, 2045 ss.
- DONVITO, *La chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2017, 736 ss.

DONZELLI, *I provvedimenti nell'interesse dei figli minori ex art. 709-ter c.p.c.*, Torino, 2018.

DONZELLI, *Pregiudizio effettivo e nullità degli atti processuali*, Napoli, 2020.

DONZELLI, *Sui rapporti tra sospensione interna ex art. 624 c.p.c. e sospensione esterna disposta dal giudice dell'impugnazione*, in *Corr. giur.*, 2016, 695 ss.

DURELLO, *Contributo allo studio della tutela del terzo nel processo esecutivo*, Napoli, 2016.

FABIANI M., *Appunti sulla qualificazione impugnatoria dell'opposizione rivolta contro gli atti del giudice dell'esecuzione*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2007, 619 ss.

FABIANI M., *Le controversie distributive. L'oggetto del procedimento e l'impugnazione dell'ordinanza del giudice*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2010, 583 ss.

FANELLI, *Art. 630 c.p.c.*, in *Commentario del Codice di Procedura Civile* diretto da COMOGLIO – CONSOLO – SASSANI – VACCARELLA, Torino, 2013, VII, 503 ss.

FANELLI, *L'attuazione dei provvedimenti (artt. 473-bis.36 – 473-bis.39 c.p.c.)*, in *La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, a cura di TISCINI, Pisa, 2022, 844 ss.

FANELLI, *L'ordine delle questioni di rito nel processo civile in primo grado*, Pisa, 2020.

FARINA M., *La natura cautelare "sui generis" del provvedimento che concede o nega la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo giustifica il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.*, in *www.judicium.it*, 2019.

FARINA P., *Il nuovo art. 615 c.p.c. e le preclusioni tra discutibili esigenze sistematiche e rischi di un'esecuzione ingiusta*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2017, 259 ss.

FARINA P., *L'aggiudicazione nel sistema delle vendite forzate*, Napoli, 2012.

FARINA P., *L'ennesima espropriazione immobiliare "efficiente" (ovvero accelerata, conveniente, rateizzata e cameralizzata)*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2016, 127 ss.

FARINA P., *L'espropriazione presso terzi*, in C. PUNZI, *Il processo civile. Sistema e problematiche. Le riforme del quinquennio 2010-2014*, Torino, 2015, 506 ss.

FAROLFI, *Rito applicabile e forma dell'atto introduttivo del giudizio di merito nell'opposizione agli atti esecutivi*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2019, 336 ss.

FAZZALARI, *Procedimento e processo (teoria generale)*, in *Enc. dir.*, XXXV, Milano, 1986, 819 ss.

FEBBI, *La Corte di Giustizia Europea crea scompiglio: il superamento del giudicato implicito nel provvedimento monitorio* in *www.judicium.it*, 2022.

FELLONI, *Interferenze tra improcedibilità dell'esecuzione e sospensione ex art. 624 c.p.c.*, in *Giur. it.*, 2017, 2385 ss.

FELLONI, *Reclamabilità della decisione sulla sospensiva in sede di opposizione a precetto*, in *Giur. it.*, 2019, 2416 ss.

FINOCCHIARO, *Art. 545*, in ARIETA – DE SANTIS – DIDONE, *Codice commentato delle esecuzioni civili*, Milano, 2016, 1019 ss.

FINOCCHIARO, *La stabilità dell'ordinanza di assegnazione del credito pignorato*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2019, 156 ss.

- FINOCCHIARO, *Natura giuridica dell'azione di estinzione del processo esecutivo ex articolo 630 c.p.c.*, in *Giust. civ.*, 1969, I, 463 ss.
- FORNACIARI, *Esecuzione forzata e attività valutativa*, Torino, 2009.
- FRATINI, *Sull'esperibilità del regolamento di competenza avverso i provvedimenti del giudice dell'esecuzione*, in *Giur. it.*, 2002, 911 ss.
- FUIANO, *La stabilità del riparto esecutivo*, Bari, 2020.
- FURNO, *Disegno sistematico delle opposizioni nel processo esecutivo*, Firenze, 1942.
- FURNO, *La sospensione del processo esecutivo*, Milano, 1956.
- GAMBINERI, *Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare*, in *Foro it.*, 2009, V, 320 ss.
- GARBAGNATI *In tema di conversione del pignoramento*, in *Riv. dir. proc.*, 1992, 418 ss.
- GARBAGNATI, *Espropriazione e distribuzione della somma ricavata*, in *Riv. dir. proc.*, 1971, 175 ss.
- GARBAGNATI, *Espropriazione, azione esecutiva e titolo esecutivo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1956, 1331 ss.
- GARBAGNATI, *Il concorso dei creditori nel processo di espropriazione*, Milano, 1959.
- GARBAGNATI, *Il concorso dei creditori nell'espropriazione singolare*, Milano, 1938.
- GARBAGNATI, *Opposizione all'esecuzione*, in *Noviss. dig. it.*, XI, Torino, 1957, 1068 ss.
- GARBAGNATI, *Preclusione pro iudicato e titolo ingiuntivo*, in *Riv. dir. proc.*, 1949, 302 ss.
- GATTI, *Sulla posizione del terzo acquirente della res pignorata*, in *Giust. civ.*, 2001, I, 1311 ss.
- GHIRGA, *La meritevolezza della tutela richiesta. Contributo allo studio sull'abuso dell'azione giudiziale*, Milano, 2005.
- GHIRGA, *Principi processuali e meritevolezza della tutela richiesta*, in *Riv. dir. proc.*, 2020, 13 ss.
- GIANNOZZI, *Reclamo (diritto processuale civile)*, in *Noviss. Dig. it.*, XIV, Torino, 1957, 1064 ss.
- GIORDANO, *Considerazioni sul procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2016, 636 ss.
- GIORGETTI, *L'estinzione atipica del processo esecutivo e i suoi rimedi*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2005, 683 ss.
- GIULIANI, *Cumulabilità tra sospensione del titolo esecutivo e sospensione del processo esecutivo*, in *Corr. giur.*, 2016, 544.
- GIUSSANI, *Decreto ingiuntivo non opposto di liquidazione di misura coercitiva accessoria a provvedimento cautelare e sospensione della sua esecuzione ex art. 24, Reg. CE 805/2004*, in *Il processo esecutivo. Liber amicorum Romano Vaccarella*, a cura di CAPPONI – SASSANI – TISCINI – STORTO, Torino, 2014, 945 ss.
- GRASSO, *Titolo esecutivo*, in *Enc. Dir.*, XLIV, Milano, 1992, 692 ss.



- IANNICELLI, *Art. 164-bis disp. att. c.p.c.*, in ARIETA – DE SANTIS – DIDONE, *Codice commentato delle esecuzioni civili*, Milano, 2016, 1850 ss.
- IANNICELLI, *Art. 187-bis*, in ARIETA – DE SANTIS – DIDONE, *Codice commentato delle esecuzioni civili*, Milano, 2016, 1861 ss.
- IANNICELLI, *Art. 629 c.p.c.*, in ARIETA – DE SANTIS – DIDONE, *Codice commentato delle esecuzioni civili*, Milano, 2016, 1730 ss.
- IANNICELLI, *Art. 630 c.p.c.*, in ARIETA – DE SANTIS – DIDONE, *Codice commentato delle esecuzioni civili*, Milano, 2016, 1763 ss.
- IANNICELLI, *Art. 631 c.p.c.*, in ARIETA – DE SANTIS – DIDONE, *Codice commentato delle esecuzioni civili*, Milano, 2016, 1809 ss.
- IANNICELLI, *Art. 631-bis c.p.c.*, in ARIETA – DE SANTIS – DIDONE, *Codice commentato delle esecuzioni civili*, Milano, 2016, 1809 ss.
- IANNICELLI, *Art. 632 c.p.c.*, in ARIETA – DE SANTIS – DIDONE, *Codice commentato delle esecuzioni civili*, Milano, 2016, 1821 ss.
- IANNICELLI, *L'autonomia dell'eccezione del processo esecutivo rispetto alle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi*, in *Giust. civ.*, 2004, I, 718 ss.
- IANNICELLI, *Note sull'estinzione del processo esecutivo*, Salerno, 2004.
- IANNICELLI, *Sul provvedimento del g.e. che dichiara improcedibile il processo esecutivo rilevando il pagamento del credito portato dal titolo azionato*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2019, 608 ss.
- IZZO, *Pignoramento in generale*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, *Aggiornamento*, 2007, 912 ss.
- LA CHINA, *L'esecuzione forzata e le disposizioni generali del codice di procedura civile*, Milano, 1970.
- LA CHINA, *Presupposti processuali*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, XIV, Torino, 1996, 300 ss.
- LAI, *Atto gratuito, superfluità dell'azione revocatoria e tutela del terzo*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2016, 349 ss.
- LAI, *Dalla Cassazione un contributo alla complicata esegesi dell'art. 624, 3° co., c.p.c.*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2017, 674 ss.
- LAI, *L'intervento del creditore non titolato nell'espropriazione singolare*, Roma, 2014.
- LANFRANCHI, *La verifica del passivo nel fallimento*, Milano, 1979.
- LATINI VACCARELLA, *Art. 37*, in *La riforma Cartabia del processo civile*, a cura di TISCINI, Pisa, 2022, 8 ss.
- LIEBMAN, *Efficacia ed autorità della sentenza (ed altri scritti sulla cosa giudicata)*, Milano, 1962.
- LIEBMAN, *Il titolo esecutivo riguardo ai terzi*, in *Riv. dir. proc.*, 1934, 127 ss.
- LIEBMAN, *Le opposizioni di merito nel processo di esecuzione*, Roma, 1936.
- LODOLINI, *La chiusura anticipata della procedura per infruttuosità e l'estinzione per mancato espletamento della pubblicità sul portale delle vendite pubbliche*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2016, 232 ss.

- LOMBARDI, *L'espropriazione promossa dai creditori particolari del coniuge. L'art. 189 c.c. tra dogmatica e diritto vivente*, Torino, 2019.
- LONGO, *Carenza del titolo esecutivo, vendita forzata e salvezza dell'acquisto del terzo*, in *Foro it.*, 2013, I, 1234 ss.
- LONGO, *Contributo allo studio della sospensione nel processo esecutivo*, I, Pisa, 2018.
- LONGO, *Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti*, in *Misure urgenti per la funzionalità e l'efficienza della giustizia civile*, a cura di DALFINO, Torino, 2015, 149 ss.
- LONGO, *La riforma del processo esecutivo*, in *Foro it.*, 2009, V, 314 ss.
- LONGO, *La sospensione duplicata e l'estinzione del processo esecutivo*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2016, 73 ss.
- LONGO, *Potere di riassunzione del processo esecutivo e provvisoria esecutività della sentenza di primo grado di rigetto dell'opposizione esecutiva*, in *Riv. esec. forz.*, 2012, 603 ss.
- LUISO – SASSANI, *La riforma del processo civile*, Milano, 2006.
- LUISO, *Diritto processuale civile*<sup>12-13</sup>, III, Milano, 2022.
- LUISO, *L'acquirente del bene pignorato nel processo esecutivo*, in *Giust. civ.*, 1986, I, 450 ss.
- LUISO, *L'esecuzione ultra partes*, Milano, 1984.
- LUISO, *Sospensione del processo civile: processo di esecuzione forzata*, in *Enc. dir.*, XLIII, Torino, 1990, 59 ss.
- MAJORANO, *Questioni controverse in tema di poteri di rilevazione officiosa del giudice dell'opposizione all'esecuzione e di interpretazione del titolo esecutivo*, *Riv. Esec. Forz.*, 2012, 141 ss.
- MANCUSO, *Art. 532*, in ARIETA – DE SANTIS – DIDONE, *Codice commentato delle esecuzioni civili*, Milano, 2016, 883 ss.
- MANCUSO, *Art. 540-bis*, in ARIETA – DE SANTIS – DIDONE, *Codice commentato delle esecuzioni civili*, Milano, 2016, 924 ss.
- MANDRIOLI – CARRATTA, *Diritto processuale civile*, XXIV ed., Torino, 2015.
- MANDRIOLI, *Esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, VI, Torino, 1991, 549 ss.
- MANDRIOLI, *L'azione esecutiva. Contributo alla teoria unitaria dell'azione e del processo*, Milano, 1955.
- MANDRIOLI, *Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi*, in *Enc. dir.*, XXX, Milano, 1980, 431 ss.
- MANDRIOLI, *Presupposti processuali*, in *Noviss. Dig. it.*, XIII, Torino, 1968, 784 ss.
- MARCHETTI, *Note a margine di Corte di Giustizia UE, 17 maggio 2022, (cause riunite C-693/19 e C-831/19), ovvero quel che resta del brocardo "res iudicata pro veritate habetur" nel caso di ingiunzioni a consumatore non opposto*, in *www.judicium.it*, 2022.
- MARINO, *Caducazione del titolo esecutivo e giudizio di opposizione all'esecuzione*, in *Riv. dir. proc.*, 2022, 735 ss.

- MARTINETTO, *Contraddittorio (principio del)*, in *Noviss. Dig. it.*, IV, 1959, 458 ss.
- MARTINETTO, *Gli accertamenti degli organi esecutivi*, Milano, 1963.
- MASONI, *Effetti del fallimento dell'esecutato sul corso del processo esecutivo: estinzione o improseguibilità?*, in *Giur. merito*, 1995, 473 ss.
- MASTRACCHIO, *Brevi osservazioni sulle opposizioni esecutive decise dal giudice dell'esecuzione*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2015, 115 ss.
- MAZZARELLA, *Contributo allo studio del titolo esecutivo*, Milano, 1965.
- MAZZARELLA, *Esecuzione forzata*, in *Enc. Dir.*, XV, Milano, 1966, 448 ss.
- MAZZARELLA, *Sul contraddittorio nel processo esecutivo*, in *Riv. dir. civ.*, 1979, 623 ss.
- MAZZARELLA, *Vendita forzata*, in *Enc. dir.*, XLVI, Milano, 1993, 552 ss.
- MENCHINI, *Nuove forme di tutela e nuovi modi di risoluzione delle controversie: verso il superamento della necessità dell'accertamento con autorità di giudicato*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, 869 ss.
- MERLIN, *Art. 38*, in *Codice di procedura civile*, diretto da CONSOLO, I, Milano, 2018, 535 ss.
- MERLIN, *Prime note sul sistema delle misure coercitive pecuniarie per l'attuazione degli obblighi infungibili nella l. 69/2009*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2009, 1546 ss.
- MERONE, *Opposizioni del terzo pignorato avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c.*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2017, 210 ss.
- METAFORA, *Gli effetti della revoca del titolo esecutivo sui creditori intervenuti muniti di titolo e sull'aggiudicazione*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2009, 330 ss.
- METAFORA, *Il regime dell'impugnazione dell'ordinanza determinativa delle modalità esecutive resa ai sensi dell'art. 612 c.p.c.*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2019, 24 ss.
- METAFORA, *L'opposizione di terzo all'esecuzione<sup>2</sup>*, Napoli, 2012
- METAFORA, *La natura latu sensu cautelare della sospensione pre-esecutiva e la sua reclamabilità*, in *Corr. giur.* 2020, 224 ss.
- METAFORA, *La stabilità dell'aggiudicazione provvisoria e la successiva estinzione del processo esecutivo*, in *Foro it.*, 2008, I, 1295 ss.
- METAFORA, *La successione a titolo particolare nel processo esecutivo e il principio del contraddittorio*, in *Giust. civ.*, 2006, I, 2109 ss.
- METAFORA, *Le controversie in sede distributiva e la stabilità del riparto dell'attivo*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2022, 44 ss.
- METAFORA, *Le Sezioni Unite e la sorte dell'espropriazione in caso di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo*, in *Corr. giur.*, 2014, 971 ss.
- METAFORA, *Sospensione dell'esecuzione*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, Torino, 2007, 1204 ss.
- MICALI, *«Inammissibilità» e «infruttuosità» dell'espropriazione forzata*, in *Riv. dir. proc.*, 2017, 1052 ss.

MICALI, *(Ri)qualificazione della domanda di opposizione e impugnazione. Note a margine di un rinnovato diniego dell'opposizione all'esecuzione (e agli atti) prima della notifica del precetto*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2017, 344 ss.

MICALI, *L'opposizione all'esecuzione come azione in giudizio*, Napoli, 2020.

MICALI, *Un termine finale per l'opposizione all'esecuzione... o forse no? Sottofondo di una polemica sulla stabilità (e sull'efficacia processuale e sostanziale) dell'esecuzione forzata*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2016, 419 ss.

MICCOLIS – PERAGO (a cura di), *L'esecuzione forzata riformata*, Torino, 2009.

MICCOLIS, *Brevi riflessioni sull'art. 2929-bis c.c.*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2016, 335 ss.

MICCOLIS, *Esclusione della responsabilità patrimoniale per inutilità del processo*, in *www.judicium.it*, 2022.

MICCOLIS, *Giudizi sull'appartenenza e pignoramento. Contributo allo studio delle vicende della res litigiosa e pignorata*, Bari, 1994.

MICCOLIS, *L'espropriazione forzata per debito altrui*, Torino, 1998.

MICCOLIS, *L'opposizione di terzo all'esecuzione e i terzi nel processo esecutivo*, in *Riv. esec. forz.*, 2014, 34 ss.

MICHELI, *Dell'esecuzione forzata (artt. 2910-2933)*, in *Commentario del codice civile*, a cura di SCIALOJA - BRANCA, *Libro VI, Tutela dei diritti*, Bologna-Roma, 1964.

MICHELI, *In tema di rinuncia agli atti dell'espropriazione*, in *Giust. civ.*, 1961, I, 1277 ss.

MICHELI, *L'esecuzione forzata. Appunti dalle lezioni di diritto processuale civile*, Firenze, 1969.

MONTANARI, *Sui limiti di revocabilità del riconoscimento (effettivo o presunto) del credito pignorato nel nuovo sistema dell'espropriazione presso terzi*, in *Il processo esecutivo. Liber amicorum Romano Vaccarella*, a cura di CAPPONI – SASSANI – TISCINI – STORTO, Torino, 2014, 575 ss.

MONTELEONE G., *Diritto processuale civile*, Milano, 2018.

MONTELEONE G., *Estinzione (processo di cognizione)*, in *Dig. disc. priv. (sez. civ.)*, VIII, Torino, 1992, 131 ss.

MONTELEONE G., *Misure coercitive ed esecuzione forzata: attualità del pensiero di S. Satta. Commento teorico-pratico al nuovo Titolo IV-bis ed all'art. 614-bis c.p.c.*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2016, 543 ss.

MONTELEONE G., *Noterelle sulla sentenza della Cass., S.U., 7-1-2014, n. 61*, in *Riv. esec. forz.*, 2014, 297 ss.

MONTELEONE V., *L'oggettivazione del pignoramento: tramonta la concezione astratta del titolo esecutivo*, in *Riv. esec. forz.*, 2014, 319 ss.

MONTESANO, *Conversione del pignoramento e distribuzione del denaro*, in *Riv. dir. proc.*, 1965, 377 ss.

MONTESANO, *Esecuzione specifica*, in *Enc. Dir.*, XV, Milano, 1966, 524 ss.

MONTESANO, *In difesa del titolo esecutivo e della cognizione distributiva*, in *Riv. dir. proc.*, 1971, 595 ss.

- MONTESANO, *La cognizione sul concorso dei creditori nell'esecuzione ordinaria*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1968, 602 ss.
- MONTESANO, *Sulla tutela cognitiva dell'espropriato contro i risultati dell'assegnazione e della distribuzione forzate*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1970, 290 ss.
- NASCOSI, *Contributo allo studio della distribuzione della somma ricavata nei procedimenti di espropriazione forzata*, Napoli, 2013, 185 ss.
- NASCOSI, *Il nuovo volto delle controversie distributive*, in *Riv. dir. proc.* 2010, 213 ss.
- NASCOSI, *Le misure coercitive indirette nel sistema di tutela dei diritti in Italia e in Francia. Uno studio comparatistico*, Napoli, 2019.
- NASCOSI, *Le misure coercitive indirette rivisitate dalla riforma del 2022*, in *Riv. dir. proc.*, 2022, 1214 ss.
- OLIVIERI, *L'opposizione all'esecuzione*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2003, 237 ss.
- OLIVIERI, *Note sulla chiusura atipica del processo esecutivo*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2020, 80 ss.
- OLIVIERI, *Riforma del procedimento cautelare, reclamabilità dell'inibitoria e opposizione all'esecuzione*, in *Il giusto proc. civ.*, 2007, 23 ss.
- ORIANI, *Brevi note sull'ambito di applicazione dell'opposizione agli atti esecutivi*, in *Foro it.*, 1988, I, 3040 ss.
- ORIANI, *Domanda giudiziale*, in *Enc. giur. Treccani*, XII, Roma, 1989.
- ORIANI, *È possibile la translatio iudicii nei rapporti tra giudice ordinario e giudice speciale: divergenze e consonanze tra Corte di Cassazione e Corte costituzionale*, in *Foro it.*, 2007, I, 1013 ss.
- ORIANI, *L'imparzialità del giudice e l'opposizione agli atti esecutivi*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2001, 1 ss.
- ORIANI, *L'opposizione agli atti esecutivi*, Napoli, 1987.
- ORIANI, *L'opposizione agli atti esecutivi: la sua attuale configurazione e le prospettive de iure condendo*, in *Scritti sul processo esecutivo e fallimentare in ricordo di Raimondo Annecchino*, Napoli, 2005, 503 ss.
- ORIANI, *La sospensione dell'esecuzione (sul combinato disposto degli artt. 615 e 624 c.p.c.)*, in *Riv. esec. forz.*, 2006, 209 ss.
- ORIANI, *Nullità degli atti processuali (diritto processuale civile)*, in *Enc. Giur. Treccani*, XXI, Roma, 1990.
- ORIANI, *Opposizione all'esecuzione*, in *Dig. disc. priv., dir. civ.*, Torino, XIII, 585 ss.
- ORIANI, *Processo di cognizione e interruzione della prescrizione*, Napoli, 1977.
- ORIANI, *Titolo esecutivo, opposizioni, sospensione dell'esecuzione*, in *Foro it.*, 2005, V, 104 ss.
- PAGLIANTINI, *Ancora sull'art 2929-bis c.c. (nel canone di Mauro Bove): è vero ma... (l'opinione del civilista e la "crisi" della fattispecie)*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2017, 303 ss.
- PANZAROLA, *Davvero il diritto di azione (art. 24, comma 1, Cost.) dipende dal valore economico della pretesa?*, in *Corr. giur.*, 2016, 253 ss.

- PANZAROLA, *Principi e regole in epoca di utilitarismo processuale*, Bari, 2022.
- PANZAROLA, *Translatio iudicii e dichiarazione di difetto di giurisdizione*, in *La giurisdizione nell'esperienza giurisprudenziale contemporanea*, a cura di MARTINO, Milano, 2008, 119 ss.
- PARISI, *Brevi note sui rapporti tra "esecuzione" e "accertamento" alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2022, 670 ss.
- PARISI, *La stabilità dei risultati dell'esecuzione forzata dopo le riforme del 2005-2016*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2020, 1068 ss.
- PARISI, *Sospensione dell'esecuzione e interesse alla fase di merito dell'opposizione*, in *Giur. it.*, 2021, 94 ss.
- PETRELLA, *L'estinzione atipica del processo di esecuzione: un istituto di creazione giurisprudenziale e la sua evoluzione alla luce dei moderni principi*, in *Giur. merito*, 2004, I, 1377 ss.
- PETRILLO, *Art. 623*, in *Commentario del codice di procedura civile diretto da COMOGLIO – CONSOLO – SASSANI – VACCARELLA*, V, Torino, 2013.
- PETRILLO, *Art. 624*, in *Commentario del codice di procedura civile diretto da COMOGLIO – CONSOLO – SASSANI – VACCARELLA*, V, Torino, 2013.
- PETRILLO, *Intervento dei creditori, inesistenza del diritto del creditore procedente e sorte del processo esecutivo*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2012, 492 ss.
- PILLONI, *Accertamento e attuazione del credito nell'esecuzione forzata*, Torino, 2011.
- PILLONI, *Cognizione del g.e. e opposizioni esecutive*, in *Recenti prospettive in tema di processo esecutivo*, a cura di DE CRISTOFARO – PILLONI, Torino, 2020, 21 ss.
- PILLONI, *Intervento dei creditori titolati, difetto sopravvenuto del titolo esecutivo del procedente e arresto della procedura esecutiva*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2009, 330 ss.
- PILLONI, *L'esecuzione forzata: tra oggettivizzazione degli atti esecutivi ed efficienza della giurisdizione esecutiva*, in *Riv. esec. forz.*, 2014, 301 ss.
- PILLONI, *Pendenza delle opposizioni esecutive e struttura "bifasica" del procedimento*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2018, 657 ss.
- PILLONI, *Sull'"inimpugnabilità" della sentenza che conclude l'incidente oppositivo)*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2006, 866 ss.
- POLIG.G., *Le sezioni unite e l'art. 37 c.p.c.*, in *Foro it.*, 2009, I, 810 ss.
- POLI, *Invalidità ed equipollenza degli atti processuali*, Torino, 2012.
- POLI, *L'invalidità degli atti processuali*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, 353 ss.
- POLIZZI, *L'infruttuosità dell'espropriazione forzata tra primi chiarimenti operativi e pressanti esigenze di bilanciamento*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, 1039 ss.
- PRENDINI, *Caducazione del titolo esecutivo in pendenza di opposizione all'esecuzione e cessazione della materia del contendere*, in *Giusto proc. civ.*, 2021, 1095 ss.
- PROTO PISANI, *Appunti sulla tutela di condanna (trentacinque anni dopo)*, in *Foro it.*, 2010, V, 257 ss.

- PROTO PISANI, *Art. 100*, in *Commentario del codice di procedura civile* diretto da ALLORIO, I, II, 1065 ss.
- PROTO PISANI, *Art. 101*, in *Commentario del codice di procedura civile* diretto da ALLORIO, I, II, Torino, 1973, 1084 ss.
- PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*<sup>6</sup>, Napoli, 2021.
- PROTO PISANI, nota a Corte Cost., 17 dicembre 1981, n. 185, in *Foro it.*, 1982, I, 4 ss.
- PROTO PISANI, *Novità in tema di opposizioni in sede esecutiva*, in *Foro it.*, 2006, V, 212 ss.
- PROTO PISANI, *Opposizione di terzo ordinaria*, Napoli, 1965.
- PUGLIATTI, *Esecuzione forzata e diritto sostanziale*, Milano, 1935.
- PUNZI, *La tutela del terzo nel processo esecutivo*, Milano, 1971.
- PUNZI, *Limiti alla pignorabilità e oggetto della responsabilità*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, 1281 ss.
- RECCHIONI, *I nuovi artt. 616 e 624 c.p.c. fra strumentalità cautelare "attenuata" ed estinzione del pignoramento*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, 643 ss.
- RECCHIONI, *Note sull'oggetto del giudizio di opposizione all'esecuzione e sul problema dell'allegazione dei fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo giudiziale*, in *Riv. dir. proc.*, 1998, 301 ss.
- REDENTI, *Diritto processuale civile*<sup>2</sup>, Milano 1957.
- RENDINA, *I provvedimenti di "chiusura anticipata" nell'esecuzione contro i terzi degli obblighi di non fare: ammissibilità, rimedi, limiti*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 2011, 1195 ss.
- RICCI E. F. *Ancora novità (non tutte importanti, non tutte pregevoli) sul processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, 1359 ss.
- RICCI E. F., *Formazione del passivo fallimentare e decisione sul credito*, Milano, 1979.
- RICCI E. F., *L'omesso deposito dei documenti nel procedimento di vendita immobiliare*, in *Riv. dir. proc.*, 1966, 535 ss.
- RICCI G.F., *La riforma del processo civile*, Torino, 2009.
- ROMANO A.A., *Espropriazione forzata e contestazione del credito*, Napoli, 2008.
- ROMANO A.A., *L'azione di accertamento negativo*, Napoli, 2006.
- ROMANO A.A., *La nuova opposizione all'esecuzione (rilievi a prima lettura dopo la l. 24-2-2006)*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2006, 489 ss.
- RONCO, *Considerazioni sul mezzo con cui impugnare il provvedimento del giudice dell'esecuzione che pronuncia sulle spese a seguito di rinuncia agli atti del processo (e su come tentare di evitare il fenomeno del concorso di impugnazioni)*, in *Giur. it.*, 2003, 1127 ss.
- RONCO, *Le Sezioni unite applicano il nuovissimo art. 187-bis disp. att. c.p.c. (sulla salvezza degli effetti dell'aggiudicazione, anche provvisoria, in caso di estinzione del processo esecutivo)*, in *Giur. it.*, 2007, 1720 ss.

RONCO, *Rinuncia agli atti e dichiarazione di estinzione del processo esecutivo: ammissibilità ed effetti dell'intervento compiuto nel tempo compreso tra l'uno e l'altra*, in *Giur. it.*, 2008, 2261 ss.

ROSSI R., *Caducazione del titolo esecutivo e opposizione all'esecuzione: è soltanto un problema di spese?*, in *Giusto proc. civ.*, 2021, 1113 ss.

ROSSI R., *Sulla legittimazione a proporre il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo*, in *Foro it.*, 2004, I, 1123 ss.

RUFFINI, *Difetto di giurisdizione e translatio iudicii fra confusione del legislatore ed equivoci degli interpreti*, in *Giur. it.*, 2013, 214 ss.

RUFFINI, *Il mancato deposito della documentazione ipotecaria e catastale nell'esecuzione immobiliare*, in *Giur. merito*, 1983, 901 ss.

RUFFINI, *La «chiusura anticipata» dell'espropriazione immobiliare per assenza di documentazione relativa alla trascrizione, di almeno vent'anni anteriore al pignoramento, di acquisti in favore dell'esecutato o dei suoi danti causa*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2020, 1301 ss.

RUSSO F., *La sospensione del processo esecutivo*, Roma, 2012.

RUSSO F., *Le conseguenze dell'oggettivizzazione (del pignoramento). Ricadute sull'intervento nell'esecuzione forzata della decisione Cass., S.U., 7-1-2014, n. 61*, in *Riv. esec. forz.*, 2014, 311 ss.

RUSSO, *Tutela del terzo nel procedimento di espropriazione di crediti dopo la legge 24 dicembre 2012, n. 228*, in *Il processo esecutivo. Liber amicorum Romano Vaccarella*, a cura di CAPPONI – SASSANI – TISCINI – STORTO, Torino, 2014, 633 ss.

SAITTA, *Rilevabilità d'ufficio dell'impignorabilità*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1978, 1359 ss.

SALETTI, *Art. 186-bis*, in *Commentario alla riforma del codice di procedura civile*, a cura di SALETTI – SASSANI, Torino, 2009, 292 ss.

SALETTI, *Art. 26-bis*, in SALETTI – VANZ – VINCRE, *Le nuove riforme dell'esecuzione forzata*, Torino, 2016, 7 ss.

SALETTI, *Art. 540-bis*, in *Commentario alla riforma del codice di procedura civile*, a cura di SALETTI – SASSANI, Torino, 2009, 186 ss.

SALETTI, *Art. 545*, in SALETTI – VANZ – VINCRE, *Le nuove riforme dell'esecuzione forzata*, Torino, 2016, 165 ss.

SALETTI, *Art. 614-bis*, in *Commentario alla riforma del codice di procedura civile*, a cura di SALETTI – SASSANI, Torino, 2009, 193 ss.

SALETTI, *Art. 616*, in a cura di SALETTI – SASSANI, *Commentario alla riforma del codice di procedura civile*, Milano, 2009, 205 ss.

SALETTI, *Estinzione del processo: I) Diritto processuale civile*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1994.

SALETTI, *Il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato*, in *Riv. dir. proc.*, 1998, 996 ss.

SALETTI, *Le novità dell'espropriazione presso terzi*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2013, 23 ss.



- SALETTI, *Novità in materia di esecuzione forzata (II parte) – Le modifiche ai controlli esecutivi*, in *Giur. it.*, 2016, 2062 ss.
- SALETTI, *Processo esecutivo e prescrizione. Contributo alla teoria della domanda esecutiva*, Milano, 1992.
- SALETTI, *Simmetrie e asimmetrie nel sistema delle opposizioni esecutive*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, 885 ss.
- SALVANESCHI, *Art. 59*, in *Commentario alla riforma del codice di procedura civile*, a cura di SALETTI – SASSANI, Torino, 2009, 335 ss.
- SALVANESCHI, *Il reclamo sul provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615, comma 1°, c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2019, 1628 ss.
- SALVIONI, *Brevi note sui poteri di impulso dei creditori muniti di titolo esecutivo nell'espropriazione forzata singolare*, in *Giur. it.*, 2010, 385 ss.
- SALVIONI, *La giurisdizione in materia di espropriazione presso terzi*, in *Giur. it.*, 2016, 611 ss.
- SANTAGADA G., *Il nuovo termine di decadenza, a pena di inammissibilità, dell'opposizione (successiva) all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c.*, in *Le Nuove Leggi Civ. Comm.*, 2018, 870 ss.
- SASSANI – TISCINI, *Art. 38*, in *Commentario alla riforma del codice di procedura civile*, a cura di SALETTI – SASSANI, Torino, 2009, cit., 7 ss.
- SASSANI, *A.D. 2009: ennesima riforma al salvataggio del rito civile. Quadro sommario delle novità riguardanti il processo di cognizione*, in *www.judicium.it*.
- SASSANI, *Giudice dell'esecuzione e declaratoria di incompetenza*, in *www.judicium.it*, 2022
- SASSANI, *Lineamenti del processo civile italiano*<sup>8</sup>, Milano, 2021.
- SASSANI, *Interesse ad agire (diritto processuale civile)*, *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1988.
- SASSANI, *Possono gli arbitri pronunciare l'astreinte?*, in *Riv. esec. forz.*, 2018, 279 ss.
- SASSANI, *Sulla portata precettiva dell'art. 2929 c.c.*, in *Giust. civ.*, 1985, I, 3138 ss.
- SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, Milano, 1965.
- SATTA, *L'esecuzione forzata*, Torino, 1952.
- SATTA, *La distribuzione del ricavato e l'opposizione all'esecuzione*, in *Riv. dir. proc.*, 1953, 98 ss.
- SATTA, *Sulla conversione del sequestro conservativo in pignoramento*, in *Giust. civ.*, 1967, I, 1481 ss.
- SGROI, *Eccezione di estinzione del processo esecutivo*, in *Giust. civ.*, 1964, I, 877 ss.
- SICILIANO, *L'ordine di reintegra del lavoratore: un titolo esecutivo dal destino controverso*, in *Titolo esecutivo ed efficienza della tutela giurisdizionale*, a cura di TISCINI, Napoli, 2020, 283 ss.
- SOLDI – CAPPONI, *Consumatore e decreto ingiuntivo: le soluzioni ermeneutiche percorribili per l'integrazione tra diritto eurounitario e diritto interno*, in *www.judicium.it*, 2022.

- SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*<sup>7</sup>, Milano, 2019.
- SOTGIU, *Il nuovo art. 187-bis disp. att. c.p.c. al vaglio delle Sezioni Unite*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, 1059.
- SPACCAPELO, *Pignoramento presso terzi: la Consulta salva il nuovo art. 549 c.p.c.*, in *Giur. it.*, 2020, 1368.
- SPADA, *Aggiudicazione provvisoria dell'immobile ed estinzione del processo*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2007, 343 ss.
- STELLA, *Il procedimento monitorio nella curvatura delle nullità di protezione consumeristica*, *Giur. it.*, 2022, 2126 ss.
- STROPPARO, *Art. 540-bis*, in *Codice di procedura civile* diretto da CONSOLO, III, Milano, 2018, 938 ss.
- STROPPARO, *Art. 630*, in *Codice di procedura civile* diretto da CONSOLO, Milano, III, 2018, 1590 ss.
- STROPPARO, *Art. 631*, in *Codice di procedura civile* diretto da CONSOLO, Milano, III, 2018, 1600 ss.
- TARUFFO, *L'abuso del processo: profili generali*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2012, 117 ss.
- TARZIA, *Espropriazione contro il terzo proprietario*, in *Noviss. Dig. it.*, VI, Torino, 1964, 966 ss.
- TARZIA, *Il contraddittorio nel processo esecutivo*, in *Riv. dir. proc.*, 1978, 218 ss.
- TARZIA, *L'oggetto del processo di espropriazione*, Milano, 1961.
- TARZIA, *La conversione del pignoramento con versamento rateale*, in *Riv. dir. proc.*, 1976, 433 ss.
- TATANGELO, *Art. 630 e Art. 631*, in *Commentario alle riforme del processo civile*, a cura di BRIGUGLIO e CAPPONI, Milano, 2007, 684 ss.
- TATANGELO, *L'efficacia di titolo esecutivo dell'ordinanza di assegnazione di crediti nell'espropriazione presso terzi e gli effetti delle vicende successive alla sua emissione (caducazione o sospensione)*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2005, 821 ss.
- TAVORMINA, *Il diritto di libertà da indebita coazione: una parte integrante dell'oggetto di ogni processo*, in *Riv. dir. civ.*, 2011, 375 ss.
- TEDOLDI, *Esecuzione forzata*, Pisa, 2021.
- TEDOLDI, *Il "caro estinto": sulla forma dell'appello contro sentenza di rigetto del reclamo avverso ordinanza dichiarativa dell'estinzione del processo*, in *Riv. dir. proc.*, 2014, 1552 ss.
- TEDOLDI, *L'oggetto della domanda di intervento e delle controversie sul riparto nella nuova disciplina dell'espropriazione forzata*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, 1297 ss.
- TEDOLDI, *Le novità in materia di esecuzione forzata del d.l. 132/2014*, in *Corr. giur.*, 2015, 390 ss.
- TEDOLDI, *Le novità in materia di esecuzione forzata nel D.L. 59/2016 ... terza e non ultima puntata della never ending story (sulle sofferenze bancarie)*, in *Corr. giur.*, 2016, 1329 ss.

TEDOLDI, *Vendita e assegnazione forzata*, in *Dig. disc. priv., dir. civ.*, XIX, Torino, 1999, 653 ss.

TISCINI, *Alle Sezioni Unite la questione della sorte del processo esecutivo, nel caso del venir meno del titolo del creditore procedente, pure in presenza di intervenuti titolati*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2013, 171, ss.

TISCINI, *Art. 31-39, in Modificazione della competenza per ragioni di connessione. Difetto di giurisdizione, incompetenza e litispendenza*, in *Commentario del Codice di Procedura Civile* a cura di CHIARLONI, Bologna, 2016.

TISCINI, *Carnelutti e l'opposizione agli atti esecutivi*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2015, 145 ss.

TISCINI, *Considerazioni intorno a natura, effetti e regime dell'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c.*, in *Riv. esec. forz.*, 2012, 1 ss.

TISCINI, *Considerazioni sparse intorno a Europa e autonomia processuale, tra tradizione e innovazione*, in corso di pubblicazione.

TISCINI, *Dei contrasti tra giurisprudenza di merito e giurisprudenza di legittimità circa il venir meno dell'esecuzione a seguito del difetto sopravvenuto del titolo del creditore procedente, pure in presenza di intervenuti titolati*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2010, 515 ss.

TISCINI, *Efficacia e stabilità dei provvedimenti decisori resi nel corso del procedimento per l'impugnativa dei licenziamenti assoggettati al regime di tutela reale*, in *Il processo esecutivo. Liber amicorum Romano Vaccarella*, a cura di CAPPONI – SASSANI – TISCINI – STORTO, Torino, 2014, 231 ss.

TISCINI, *Espropriazione forzata dei beni facenti parte della comunione legale per debiti personali di un solo coniuge. Lo stato dell'arte*, in *Giusto proc. civ.*, 2019, 89 ss.

TISCINI, *I provvedimenti decisori senza accertamento*, Torino, 2009.

TISCINI, *Il ricorso straordinario in cassazione*, Torino, 2005.

TISCINI, *L'espropriazione forzata di beni facenti parte della comunione legale per debiti personali di un solo coniuge alla prova del procedimento di espropriazione dei beni indivisi*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2008, 713 ss.

TISCINI, *L'eterointegrazione del titolo esecutivo nei suoi primi anni di esperienza applicativa. Un bilancio*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2018, 233 ss.

TISCINI, *Le controversie distributive di nuova generazione. Riflessioni sulla natura e sui rapporti con altri incidenti cognitivi*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2015, 1 ss.

TIZI, *Le Sezioni Unite ammettono il sindacato di legittimità in ordine al titolo esecutivo costituito dalla sentenza passata in giudicato*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2022, 1039 ss.

TOMMASEO, *L'esecuzione indiretta e l'art. 614-bis c.p.c.*, *Liber amicorum Romano Vaccarella*, a cura di CAPPONI – SASSANI – TISCINI – STORTO, Torino, 2014, 995 ss.

TOTA, *Art. 512, in Commentario alle riforme del processo civile, II*, a cura di BRIGUGLIO – CAPPONI, Padova, 2007, 178 ss.

TOTA, *Art. 616, in Commentario alle riforme del processo civile*, a cura di BRIGUGLIO – CAPPONI, II, 573 ss.

TOTA, *I controlli sulle decisioni "di merito" del giudice dell'esecuzione*, in *Riv. dir. proc.*, 2018, 1506 ss.

TOTA, *In tema di translatio iudicii e connessione nel processo di espropriazione presso terzi*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, 1567 ss.

TOTA, *Individuazione e accertamento del credito nell'espropriazione forzata presso terzi*, Napoli, 2014.

TOTA, *Questioni in tema di revoca della dichiarazione resa dal debitor debitoris nell'espropriazione forzata presso terzi*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2019, 953 ss.

TRAVAGLINO, *Creditori muniti di titolo esecutivo e caducazione del pignoramento*, in *Corr. giur.*, 2010, 29 ss.

TRAVI AM., *Espropriazione contro il terzo proprietario*, in *Dig. disc. priv., dir. civ.*, VIII, Torino, 1992.

VACCARELLA – CECHELLA – CAPPONI, *Il processo civile dopo le riforme*, Torino, 1992.

VACCARELLA, *Art. 630*, in *Codice di procedura civile commentato*, a cura di VERDE – VACCARELLA, Torino, 1996, 418 ss.

VACCARELLA, *Esecuzione forzata*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2007, 1 ss.

VACCARELLA, *Espropriazione presso terzi*, in *Dig. disc. priv., dir. civ.*, Torino, 1992, 97 ss.

VACCARELLA, *Estinzione del giudizio di opposizione all'esecuzione e sorte dell'ordinanza di sospensione dell'esecuzione*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2013, 740 ss.

VACCARELLA, *Eterointegrazione del titolo esecutivo e ragionevole durata del processo*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2013, 137 ss.

VACCARELLA, *Il terzo proprietario nei processi di espropriazione. Le tutele* in *Riv. dir. civ.*, 1986, 406 ss.

VACCARELLA, *Inattività delle parti ed estinzione del processo di cognizione*, Camerino, 1975.

VACCARELLA, *Infruttuosa reiterazione dell'incanto ed estinzione atipica del processo esecutivo*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2007, 156 ss.

VACCARELLA, *Opposizione agli atti per erronea valutazione della dichiarazione negativa del terzo ed accertamento del suo obbligo*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2006, 831 ss.

VACCARELLA, *Opposizioni all'esecuzione*, in *Enc. Giur. Treccani*, XXI, Roma, 1990.

VACCARELLA, *Rilevabilità del difetto di giurisdizione e translatio iudicii*, in *Studi in onore di M. Acone*, Napoli, 2010, 489 ss.

VACCARELLA, *Rinunzia agli atti del giudizio*, in *Enc. del diritto*, vol. XL, Milano, 1989, 960 ss.

VACCARELLA, *Titolo esecutivo, precetto, opposizioni*, Torino, 1993.

VACCARELLA, *Una (quasi-) novità normativa*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2005.

VANZ, *Il "giusto prezzo" nella vendita forzata immobiliare*, *Giur. it.*, 2022, 97 ss.

VERDE, *Attualità del principio "nulla executio sine titulo"*, in *Riv. dir. proc.*, 1999, 963 ss.

VERDE, *Diritto processuale civile*<sup>5</sup>, Bologna, 2017.

VERDE, *Il pignoramento. Studio sulla natura e sugli effetti*, Napoli, 1964.

- VERDE, *Intervento e prova del credito nell'espropriazione forzata*, Milano, 1968.
- VERDE, *Pignoramento in generale*, in *Enc. dir.*, XXXIII, Milano, 1983, 763 ss.
- VERDE, *Pignoramento mobiliare diretto e immobiliare*, in *Enc. Dir.*, XXXIII, 1983, 822 ss.
- VIGLIONE, *Sulla rinuncia agli atti in caso di pagamento del debito*, in *Foro it.*, 2018, I, 1328 ss.
- VIGNERA, *"Cognizione strumentale" del giudice dell'esecuzione e carenza del titolo esecutivo: spunti per una ricerca*, in *Foro it.*, IV, 1984, IV, 312 ss.
- VINCRE, *Art. 164-bis*, in SALETTI – VANZ – VINCRE, *Le nuove riforme dell'esecuzione forzata*, Torino, 2016, 371 ss.
- VINCRE, *Art. 532*, in SALETTI – VANZ – VINCRE, *Le nuove riforme dell'esecuzione forzata*, Torino, 2016, 126 ss.
- VINCRE, *L'"improcedibilità" dell'espropriazione e l'opposizione all'esecuzione*, in *Riv. dir. proc.*, 2018, 1651 ss.
- VINCRE, *La stabilità della vendita forzata: un "dogma" riaffermato*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, 1551 ss.
- VINCRE, *Le misure coercitive ex art. 614-bis dopo la riforma del 2015*, in *Riv. dir. proc.*, 2017, 368 ss.
- VINCRE, *Profili delle controversie sulla distribuzione del ricavato (art. 512 c.p.c.)*, Padova, 2010.
- VIOLANTE, *L'esecuzione forzata senza revocatoria di cui all'art. 2929-bis c.c. introdotto con il d.l. 27-6-2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 6-8-2015, n. 132*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2015, 588 ss.
- VITTORIA, *Il controllo sugli atti del processo di esecuzione forzata: l'opposizione agli atti esecutivi*, in *Riv. esec. forz.*, 2000, 357 ss.
- VITTORIA, *L'esecuzione forzata e la giurisdizione*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2005, 713 ss.
- VITTORIA, *Vendita e assegnazione forzata: la disciplina sostanziale*, in *Riv. esec. forz.*, 2011, 171 ss.
- VULLO, *L'esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea*, in *Riv. dir. proc.*, 2004, 766 ss.
- VULLO, *Sull'applicabilità dell'art. 624, 3° co., c.p.c., nell'ipotesi di estinzione del giudizio di opposizione tempestivamente instaurato*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2014, 163 ss.
- ZANZUCCHI, *Diritto processuale civile*<sup>5</sup>, a cura di VOCINO, Milano, 1964.
- ZIINO, *Esecuzione forzata e intervento dei creditori*, Palermo, 2004.
- ZIINO, *Le Sezioni Unite tra nomofilachia e monocraticità: note critiche ad una recente decisione in materia di espropriazione forzata di beni oggetto di misure di prevenzione patrimoniale*, in *Dir. Fall.*, 2013, 415.
- ZINGALES, *Opposizioni esecutive ex art. 615 c.p.c. e litispendenza: osservazioni, a prmissima lettura, a Corte cass., sez. III, 17 ottobre 2019, n. 26285*, in [www.inexecutivis.it](http://www.inexecutivis.it), 2019.

ZULBERTI, *Sull'oggetto del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo nel pignoramento di crediti*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2021, 484 ss.